GIORNALE MILITARE

1900

PARTE PRIMA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1900

GIORNALE MILITARE

ANNO 1900

—

PARTE PRIMA

—

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
16 agos. 1899	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio	16	17
16 nov. 1899	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcune proprietà fondiarie adiacenti ad opere di fortificazione della piazza di Alessandria.	1	1
3 dic. 1899	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto col quale vengono radiate dal novero delle fortificazioni la cinta fortificata e le adiacenti opere di pianura della piazza di Bologna	5	5
7 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto n. 498 che modifica il regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	39	51
10 »	LEGGI E DECRETI. — Legge n. 458 che apporta varianti e modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari	17	18
14 »	PENSIONI. — R. Decreto n. 480 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-1849	23	29
21 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Regio Decreto n. 489 che modifica la tabella n. 4, annessa all'altro R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395	10	9

21	dic. 1899	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Regio Decreto che istituisce nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale	11	10
21	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina	18	22
24	»	AVANZAMENTO. — Legge n. 461 riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari	2	2
24	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.	46	57
28	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Ancona ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima	24	30
31	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica l'altro decreto in data 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali.	12	11
4	gen. 1900	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	3	3
4	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contrassegno dell'anno di fabbricazione sui manufatti	4	4
4	»	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto n. 3, che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana gli aventi diritto al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano	19	23
4	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito.	20	24
6	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione del moschetto mod. 91 per truppe speciali.	6	6
6	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi	7	6
11	»	TRASPORTI. — Apertura e soppressione di fermate ferroviarie — Servizio cumulativo con le ferrovie di Reggio Emilia	8	6

12	gen. 1900	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle razioni foraggio e dell'indennità cavalli per gli ufficiali trasferiti di corpo .	9	7
14	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 16 che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura	25	30
18	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1899. . .	13	12
18	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	14	12
18	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio	15	13
21	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno adiacenti ad opere di fortificazione nella piazza di Casale . . .	47	60
24	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappello da bersaglieri e copertura di tela impermeabile . . .	21	25
25	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	22	28
30	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto n. 37 che determina un assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria	73	225
8	»	TRASPORTI. — Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta	26	31
1	febbr. 1900	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa degli ufficiali di milizia territoriale.	27	41
1	»	RECLUTAMENTO. — Legge n. 26 per il passaggio della R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo.	29	43
1	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera grande di Rivoli Veronese . .	57	135
2	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	28	41
4	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 38 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1900 .	40	52

8	febbr. 1900	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti . .	30	44
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Carte di ufficio dei depositi da esitare o lasciare nei cambi di sede	31	45
8	»	SCUOLE MILITARI. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare.	32	46
8	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni il blockhaus di Porta Vittoria nella piazza di Verona e lo spalto circostante, ed affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno antistante alla cinta magistrale della piazza predetta .	78	305
9	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di sede dei depositi dei reggimenti fanteria Firenze *A* e Roma *F*	33	46
11	»	COLONIA ERITREA. — R. Decreto n. 48 che approva l'ordinamento organico della colonia Eritrea	52	65
11	»	PENSIONI. — R. Decreto n. 79 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. .	58	136
14	»	TRASPORTI. — Servizio merci alle fermate di Campochiaro ed Albate Trecallo, ed alla stazione di Maggianico	34	47
14	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istruzione per l'esecuzione delle norme di servizio per le direzioni e gli uffici autonomi del genio per la R. marina, contenute nei Regi Decreti 2 dicembre 1897 e 21 dicembre 1899 . .	35	47
15	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per gli uomini di truppa dei reggimenti granatieri	36	48
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	37	49
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasferimento dei cavalli dai depositi di allevamento ai corpi	38	49
15	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra nelle piazze di Chieti, Campobasso e Foggia . .	82	329
18	»	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto n. 53 che nomina la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano	41	53

20 febbr. 1900	EQUIPAGGIAMENTO. — Uso della coreggiuola per pistola, esteso a tutti i corpi e reparti dell'esercito	42	54
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuova istruzione di ginnastica militare	43	54
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni da apportarsi al regolamento di istruzione e di servizio interno per la fanteria ed al regolamento di esercizi per la fanteria.	44	55
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione sul servizio degli ufficiali di vettovagliamento (1° ottobre 1893) .	45	56
1° marzo 1900	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria	48	61
1° »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	49	61
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna	50	62
2 »	ONORIFICENZE. — Norme per l'applicazione della legge 10 dicembre 1899, n. 431. per la campagna del 1867 nell'Agro romano .	51	64
4 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Teramo	87	343
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di tela spinata (mod. 1896)	53	132
8 »	PENSIONI. — Modificazione all'*Atto* 6 del 1896 concernente l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del regolamento sulle pensioni civili e militari . . .	54	132
8 »	TRASPORTI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione a Parma ed a Messina	55	133
8 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 89 che stabilisce gli esami speciali da sostenersi dai tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano alla promozione a scelta	67	169
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	56	133
14 »	AVANZAMENTO. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare	59	137

14 marzo	1900	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia	60	133
14	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alle briglie di bardatura a salma	61	144
15	»	PENSIONI. — R. Decreto n. 130 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. .	79	306
16	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Certificati da cavalieri scelti	62	146
20	»	AVANZAMENTO. — Proposte e commissioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente	63	147
20	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura	64	166
20	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore . .	65	166
22	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla corba di giunchi per viveri ordinari da truppa .	66	167
25	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di S. Agata in Como	88	344
27	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che fissa il trattamento dovuto ai sottufficiali guardacolombaia aggiunti. .	76	229
28	»	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	68	171
28	»	DISCIPLINA MILITARE. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	69	181
29	»	AVANZAMENTO — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa.	70	221
29	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui parchi telegrafici	71	222
29	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SCUOLE MILITARI. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 141, che stabilisce le norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari . .	81	309

30 marzo 1900	SERVIZIO D'ARTIGIERIA. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	72	223
3 aprile 1900	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900	74	227
3 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	75	228
12 »	TRASPORTI. — Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare . .	77	230
18 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Marcia d'ordinanza per il R. esercito	80	307
22 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Lodi.	112	401
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno.	83	330
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazione alla lama di cacciavite per armi .	84	333
27 »	MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dalle chiamate alle armi dei vivandieri ed altri operai in servizio nei corpi del R. esercito. . .	85	333
27 »	TRASPORTI. — Aumento dell'imposta erariale sui prezzi di trasporto sulle ferrovie . .	86	334
3 mag. 1900	EQUIPAGGIAMENTO. — Sacchetto per cartucce da zaini d'artiglieria e genio	89	345
3 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari	90	346
3 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Personale d'istruzione dei tribunali militari	91	346
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.	92	349
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — R. Decreto n. 216 che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina.	121	409
15 »	MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario	93	351

15 mag. 1900	MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione .	94	352
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	95	367
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 6ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897).	96	367
16 »	SCUOLE MILITARI. — Modificazioni al regolamento per la scuola di guerra	97	368
16 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex polveriera n. 1 della piazza di Alessandria.	122	410
16 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria Madonna degli Angeli, presso la rada di Vado	125	417
16 »	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto n 401 che approva il testo unico delle leggi sulle servitù militari	256	721
24 »	MATRICOLA. — Campagna 1867. — Iscrizione a matricola	98	369
24 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento. . .	99	369
24 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento	100	372
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto n. 208, col quale la direzione del genio di Piacenza è ridotta a sottodirezione autonoma e la sottodirezione autonoma del genio di Messina è costituita in direzione .	113	402
30 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale ad alcune autorità per il servizio del tiro a segno nazionale	101	389
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione agli archetti reggi-copertura del carretto reggi-barella	102	389
31 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 6ª serie di aggiunte e varianti all' istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894).	103	392

31	mag.	1900	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti provvisorie all' istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894)	104	392
6	giug.	1900	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo sacco per vestiario e per biada mod. 1900 .	105	395
6	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo sacco per viveri	106	396
6	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	107	397
7	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modificazione alle carrette da battaglione	108	398
7	»		SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni all'*Atto* 48 del 1895	109	399
7	»		SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma	110	400
7	»		SERVIZIO SANITARIO. — Dipendenza della infermeria presidiaria di Treviso	111	400
21	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	114	403
21	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 7ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896)	115	404
22	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	116	404
22	»		PENSIONI. — Licenziamento dal servizio dei militari di truppa che vengono collocati a riposo	117	405
22	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Gabaleone	118	406
22	»		TRASPORTI. — Trasporto di esplosivi della categoria 11ª in base alla tariffa speciale n. 1 G. V.	119	406
23	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo da corrispondersi per il prelevamento del sale dai magazzini delle privative in caso di mobilitazione	120	407
28	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte al regolamento di servizio in guerra, parte 1ª; al regolamento di esercizi per la fanteria; al regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo II	123	411
28	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotti d'artiglieria .	124	412

28 giug. 1900		Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Vicenza	173	519
30	»	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	126	418
30	»	Leggi e decreti. — Legge n. 230 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1900 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 .	146	445
5 lugl. 1900		Servizio del genio. — R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Pastrengo ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima.	161	493
8	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie	147	446
10	»	Equipaggiamento. — Borsa per pulizia . .	127	419
10	»	Trasporti. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Cantalupo del Sannio e Macchiagodena-Carpinone	128	420
11	»	Disposizioni varie. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900	129	423
11	»	Servizio d'artiglieria. — Modificazioni alla carretta di sanità ed ai relativi finimenti. .	130	423
11	»	Onorificenze. — Ricompense al valor civile .	131	427
12	»	Equipaggiamento. — Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada e modificazione delle taschette	132	428
12	»	Equipaggiamento. — Piastrini di riconoscimento per la truppa.	133	429
12	»	Truppe nell' Estremo Oriente. — Amministrazione delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente	135	433
12	»	Truppe nell' Estremo Oriente. — Maggiori assegni per le truppe distaccate nell' Estremo Oriente.	138	437
12	»	Leggi e decreti. — Legge n. 248 che proroga al 31 dicembre 1900 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 .	148	448
12	»	Pensioni — R. Decreto n. 291 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. .	164	497

13 lugl. 1900	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di disegni del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	134	430
13 »	MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario 1900-901 . .	136	435
19 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Distribuzione dei fucili mod. 1891, con accessori, alle società di tiro a segno nazionale.	137	435
20 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 267 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1880 . .	139	439
24 »	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Torre di Zuino. — Abilitazione della stazione di Tuoro al servizio merci a piccola velocità ordinaria. . .	140	440
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di sede del deposito del reggimento fanteria Cuneo M.	141	442
25 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	142	442
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria 2bis e 4bis relativi alla fucina da campagna mod. 1844.	143	443
26 »	MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare.	144	443
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Domande esenti dalla tassa di bollo	145	444
29 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto n. 314 che modifica il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria	199	577
1 agos. 1900	TRASPORTI. — Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi. . .	149	449
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria	150	450
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Fascicoli di aggiunte e varianti a talune istruzioni pratiche d'artiglieria per le specialità da campagna, a cavallo e da montagna . .	151	450
2 »	TRASPORTI. — Addebiti alle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extraferrovia. Spedizioni partenti da località non sedi di rappresentanti	152	451

2 agos.	1900	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento, per le truppe del genio	153	452
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Razione viveri pei militari di truppa a bordo delle Regie navi	154	454
2	»	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali dell'ossigeno elettrolitico	155	454
2	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio	156	455
3	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ordine del giorno di S. M. il Re all'esercito e all'armata . .	—	487
8	»	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola del servizio che prestano le Regie truppe italiane nell'Estremo Oriente.	157	489
8	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera	158	490
8	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Esito delle cartucce avariate	159	490
9	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del mortaio da 24 AR ret. .	160	491
9	»	RECLUTAMENTO. — Spese di leva.	162	494
15	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Varianti all'istruzione per l'applicazione dei R Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili	177	523
16	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Dono al 49° reggimento fanteria della sciarpa che appartenne al compianto Re Umberto I	163	496
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto n. 323 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532	178	524
16	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 334 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	183	539

22 agos. 1900		Equipaggiamento. — Abolizione dei pettini speciali pei carabinieri reali e della taschetta per pulizia	165	498
22	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — 8ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897).	166	499
23	»	Tiro a segno nazionale. — Norme che determinano i tipi di arme che le varie categorie di inscritti delle società di tiro a segno nazionale debbono adoperare nelle esercitazioni regolamentari di tiro.	167	499
23	»	Avanzamento. — Relazione a S. M. e R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, circa le condizioni per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare . . .	193	557
24	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio	168	501
24	»	Reclutamento. — Istruzione per l'attuazione della legge 1° febbraio 1900, n. 26, relativa al passaggio dalla marina all'esercito di alcune categorie di militari in congedo. . .	169	506
30	»	Disciplina militare. — Cambio della cifra reale negli oggetti di divisa militare . . .	170	517
30	»	Disciplina militare. — Fregio per berretto e cifra reale per il personale dello squadrone carabinieri guardie del Re	171	517
30	»	Ordinamento del r. esercito. — Denominazione del reggimento lancieri Vittorio Emanuele.	172	517
2 sett. 1900		Servizio del genio. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di Laveno	194	561
2	»	Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera della Rocchetta della piazza di Pesaro	195	562
5	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Compendio di ippologia per uso del R. esercito .	174	520
6	»	Trasporti. — Trasporti di materie esplodenti sulle ferrovie	175	520
6	»	Disciplina militare. — Berretto degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.	176	521

13	sett. 1900	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del mortaio da 15 AR ret. . .	179	534
13	»	TRASPORTI. — Estensione di servizi nelle stazioni di S. Frediano a Settimo, Ferrania, Vignale-Ritorto, Musocco e Valle di Pompei: soppressione della fermata di Castel Giubileo ed apertura della stazione di Sette Bagni e della fermata di Barbariga: trasporti sulla linea Bari-Putignano	180	534
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra	181	536
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità .	182	537
20	»	AVANZAMENTO. — Modificazioni alla istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, modificato con R. Decreto 16 agosto 1900, n. 334, relativo alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	184	541
20	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale	185	542
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui parchi ferrovieri	186	543
21	»	DISCIPLINA MILITARE. — Disposizioni esecutive per l'attuazione del R. Decreto n. 418 del 16 novembre 1899	187	544
25	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Berretto (*fetz*) con fiocco da bersaglieri	188	547
26	»	TRASPORTI. — Tariffe da applicarsi ai trasporti militari di generi, materiali, veicoli e quadrupedi	189	548
26	»	TRASPORTI. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	190	552
27	»	EQUIPAGGIAMENTO — Modificazioni ad alcuni utensili da cucina per truppa ed adozione di una cesta per carne e di un portamarmitte di dimensioni ridotte	191	553
27	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Coperta di lana da campo per la truppa	192	556
8	ott. 1900	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900	196	563

8	ott. 1900	TRASPORTI. — Cambiamento di nome della stazione di Capaccio. — Servizio merci nelle stazioni di Aquilonia, Vinzaglio Torrione, Montepagano Rosburgo e nella fermata di Lerino.	197	563
8	»	TRASPORTI. — Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta	198	564
16	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modificazioni alla istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria annessa al regolamento approvato con R. Decreto 9 aprile 1896	200	581
16	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Polsini e solini per gli allievi degli istituti militari	201	599
16	»	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione di talune disposizioni del regolamento sull'avanzamento, relative ai militari di truppa.	202	600
16	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria	203	602
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Divieto agli ufficiali in servizio attivo permanente di essere sindaci di società commerciali, industriali ecc. .	204	602
25	»	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Limone-Vievola. — Apertura all'esercizio delle fermate ferroviarie di Caldè, di Ponzano Magra e della nuova fermata di Civita Lavinia. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Nardò Galatone. — Aggiunta da introdursi all'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta	205	603
25	»	AVANZAMENTO. — Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi di artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze . .	206	605
30	»	DISCIPLINA MILITARE. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali. . . .	207	607
31	»	TRASPORTI. — Trasporti sulla ferrovia Bari-Locorotondo	208	607
31	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Bottoni da carabinieri, fanteria e cavalleria	209	608
31	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni di alcuni conti di costruzione di oggetti di corredo.	210	609
31	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa dei carabinieri reali . .	211	612
31	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventuri del materiale dei servizi amministrativi . . .	212	635

1	nov. 1900	Disciplina militare. — Casa militare onoraria di S. M. il Re Umberto I. . . .	213	636
1	»	Disposizioni varie. — Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali	214	637
1	»	Servizio del genio. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni la batteria Penigo della piazza di Venezia ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla batteria medesima.	257	732
4	»	Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra del presidio di Solmona	243	705
8	»	Onorificenze. — R. Decreto n. 358 che istituisce una croce per anzianità di servizio .	215	639
8	»	Servizio sanitario. — Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	216	640
8	»	Disciplina militare. — Variante al regolamento sull'uniforme	217	642
8	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Tavole di tiro dell'obice da 15 GR ret. . .	218	642
8	»	Leggi e decreti. — R. Decreto n. 381 che modifica l'altro R. Decreto del 19 luglio 1899, n. 331 col quale venne istituita una commissione suprema mista per la difesa dello Stato	228	685
11	»	Reclutamento. — R. Decreto n. 368, per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina	219	645
11	»	Reclutamento. — Relazione a S. M. e R. Decreto 11 novembre 1900, n. 369. — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso .	220	646
11	»	Pensioni. — R. Decreto n. 387 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 . .	238	697
14	»	Cavalli. — Costituzione di una razza al deposito allevamento cavalli di Persano . . .	221	673
14	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Correzioni da apportarsi alle tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera (edizione 1900).	222	673

14	nov. 1900	DISCIPLINA MILITARE. — Variante al regolamento sull'uniforme (allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare)	223	674
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio viveri per la truppa	224	674
15	»	SERVIZIO SANITARIO. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	225	678
15	»	ONORIFICENZE. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358, col quale viene istituita una croce per anzianità di servizio militare	226	679
16	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa da ciclisti per la corrispondenza.	227	682
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto che approva il regolamento per l'acquisto ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva	239	698
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi e sul tiro ed istruzione sulla pistola mod. 1874 per i carabinieri reali	229	686
21	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	230	687
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare	231	691
21	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti all'istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare	232	692
22	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR ret. . .	233	692
28	»	TRASPORTI. — Calcolo delle distanze fra le stazioni ferroviarie	234	693
28	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Cartucce da esercitazione e giberne per caricatori mod. 91 da distribuirsi alle società di tiro a segno nazionale	235	694
29	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva	236	695

29	nov. 1900	TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — R. Decreto n. 432 che dichiara sul piede di guerra le truppe della R. marina e del R. esercito formanti il corpo d'operazione nell'Estremo Oriente (Cina)	258	733
30	»	TRASPORTI. — Arrotondamento dei prezzi di trasporto sulle ferrovie	237	695
2	dic. 1900	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto n. 408, col quale è approvata l'istruzione sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.	259	734
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 11° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e sulla telegrafia ottica).	240	701
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 13° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sugli apparati foto-elettrici)	241	702
5	»	TRASPORTI. — Apertura all'esercizio delle nuove fermate di Scarlino e di Lisiera; cambiamento di nome della stazione di Piedimonte Etneo; trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma	242	703
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe	244	706
12	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali . .	245	707
12	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Norme per stabilire i parafulmini negli edifici militari	246	708
13	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità, al regolamento di disciplina, al regolamento sull'uniforme ed al regolamento pel servizio territoriale	247	708
13	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Zaini e relativi sacchetti per cartucce.	248	709
13	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Chepì, colbacchi, cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti, e soggoli relativi.	249	710
13	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione dei chepì, colbacchi e cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti	250	711
14	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace.	251	714

18 dic.	1900	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) e alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali (*Atto* 69 del 1900).	252	717
18	»	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per l'avanzamento a scelta.	253	718
18	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio	254	719
20	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'*Atto* 101 del 1895 ed al regolamento sull'uniforme.	255	719
20	»	TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti per gli ufficiali distaccati nell'Estremo Oriente (Cina)	260	750
27	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto n. 445 portante modificazioni all'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni. . . .	261	751
27	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale	262	752
27	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado per i richiamati dal congedo appartenenti all'arma dei carabinieri reali	263	752
27	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla rete per pane	264	753
27	»	MATRICOLA. — Comunicazioni alle autorità di infortuni sul lavoro di operai dipendenti dall'amministrazione militare	265	754
28	»	DISCIPLINA MILITARE. — Adozione di una giubba da campagna per gli ufficiali . .	266	754

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1900.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pag.
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
16 agos. 1899	R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio.	16	17
14 genn. 1900	R. Decreto n. 16 che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura	25	30
20 marzo. .	Modificazioni all'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura .	64	166
29 » .	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 141, che stabilisce le norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari.	81	309
13 maggio .	R. Decreto n. 216 che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina	121	409
24 agosto .	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio	168	501

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA.

4 gennaio	Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	3	3
4 »	Contrassegno dell' anno di fabbricazione sui manufatti	4	4
6 »	Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi	7	6
12 »	Conteggio delle razioni foraggio e dell'indennità cavalli per gli ufficiali trasferiti di corpo	9	7
21 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	22	28
8 febbraio	Carte d'ufficio dei depositi da esitare o lasciare nei cambi di sede	31	45
15 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	37	49
15 »	Trasferimento dei cavalli dai depositi di allevamento ai corpi	38	49
16 maggio	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	95	367
6 giugno	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	107	397
23 »	Prezzo da corrispondersi per il prelevamento del sale dai magazzini delle privative in caso di mobilitazione	120	407
30 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	126	418
2 agosto	Razione viveri pei militari di truppa a bordo delle Regie navi	154	454
16 »	R. Decreto n. 323 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 14 luglio 1897, n. 256, e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532	178	524
31 ottobre	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	212	635
15 novembre	Servizio viveri per la truppa	224	674
21 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	230	687

18 novembre.	R. Decreto che approva il regolamento per lo acquisto ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva.	239	698
12 dicembre.	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	244	706
13 » .	Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità	247	708
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
6 gennaio .	Adozione del moschetto mod. 91 per truppe speciali	6	6
26 aprile .	Modificazione alla lama di cacciavite per armi.	84	333
8 agosto .	Esito delle cartucce avariate	139	490
	AVANZAMENTO.		
24 dic. 1899	Legge n. 461 riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari . . .	2	2
14 mar. 1900	Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare	59	137
20 » .	Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente . .	63	147
8 » .	R. Decreto n. 89 che stabilisce gli esami speciali da sostenersi dai tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano alla promozione a scelta	67	169
28 » .	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	68	171
29 » .	Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni di avanzamento ai gradi di truppa	70	221
16 agosto .	R. Decreto n. 334 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	183	539
20 settembre.	Modificazioni alla istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, modificato con R. Decreto 16 agosto 1900, n. 334, relativo alla nomina a sottotenente di milizia territoriale	184	541

23 agosto.	Relazione a S. M. e R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, circa le condizioni per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare	193	557
16 ottobre	Norme per l'applicazione di talune disposizioni del regolamento sull'avanzamento, relative ai militari di truppa	202	600
25 »	Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze	206	605
18 dicembre.	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e genio, per l'avanzamento a scelta	253	718
	CAVALLI.		
14 novembre.	Costituzione di una razza al deposito allevamento cavalli di Persano	221	673
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
21 dic. 1899	R. Decreto n. 489 che modifica la tabella n. 4, annessa all'altro R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395	10	9
21 » »	R. Decreto che istituisce nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale	11	10
9 febbr. 1900	Cambio di sede dei depositi dei reggimenti fanteria Firenze *A*, e Roma *F*	33	46
24 maggio	R. Decreto n. 208, col quale la direzione del genio di Piacenza è ridotta a sottodirezione autonoma e la sottodirezione autonoma del genio di Messina è costituita in direzione	113	402
21 giugno	Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	114	403
22 »	Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Gabaleone	118	406
24 luglio.	Cambio di sede del deposito del reggimento fanteria Cuneo *M*.	141	442
25 »	Circoscrizione territoriale per servizio del genio.	152	442
	COLONIA ERITREA.		
11 febbraio	R. Decreto n. 48 che approva l'ordinamento organico della colonia Eritrea	52	65

	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
30 maggio .	Franchigia postale ad alcune autorità per il servizio del tiro a segno nazionale . . .	101	389
2 agosto .	Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio	156	455
29 novembre.	Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva.	236	695
	DISCIPLINA MILITARE.		
1 febbraio .	Divisa degli ufficiali di milizia territoriale . .	27	41
8 » .	Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti	36	44
28 marzo. .	Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	69	180
30 agosto .	Cambio della cifra reale negli oggetti di divisa militare	170	517
30 » .	Fregio per berretto e cifra reale per il personale dello squadrone carabinieri guardie del Re	171	517
6 settembre.	Berretto degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.	176	521
21 » .	Disposizioni esecutive per l'attuazione del Regio Decreto n. 418 del 16 novembre 1899.	187	544
30 ottobre .	Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali	207	607
1 novembre.	Casa militare onoraria di S. M. il Re Umberto I	213	636
8 » .	Variante al regolamento sull'uniforme . . .	217	642
14 » .	Variante al regolamento sull'uniforme . . .	223	674
13 » .	Varianti al regolamento di disciplina ed al regolamento sull'uniforme.	247	708
18 dicembre.	Aggiunte alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) e alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali (*Atto* 69 del 1900)	252	717
20 » .	Varianti all'*Atto* 101 del 1895 ed al regolamento sull'uniforme	255	719
2 » .	R. Decreto n. 408, col quale è approvata la istruzione sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	259	734
28 » .	Adozione di una giubba da campagna per gli ufficiali	266	754

	DISPOSIZIONI VARIE.		
18 gennaio	Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1899	13	12
16 marzo	Certificati da cavalieri scelti	62	146
20 »	Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore	65	166
3 aprile	Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900	74	227
25 »	Distribuzione gratuita della *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno*	83	330
11 luglio	Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900	129	423
26 »	Domande esenti dalla tassa di bollo	145	444
3 agosto	Ordine del giorno di Sua Maestà il Re all'esercito ed all'armata	—	487
16 »	Dono al 49° reggimento fanteria della sciarpa che appartenne al compianto Re Umberto I.	163	496
8 ottobre	Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900	196	563
17 »	Divieto agli ufficiali in servizio attivo permanente di essere sindaci di società commerciali, industriali, ecc.	204	602
1° novembre	Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali	214	637
	EQUIPAGGIAMENTO.		
24 gennaio	Cappello da bersaglieri e copertura di tela impermeabile	21	25
16 febbraio	Fregi per gli uomini di truppa dei reggimenti granatieri	36	48
20 »	Uso della coreggiuola per pistola esteso a tutti i corpi e reparti dell'esercito	42	54
2 marzo	Stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna	50	62
8 »	Pantaloni di tela spinata (mod. 1896)	53	132
14 »	Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia	60	143
14 »	Modificazione alle briglie di bardatura a salma	61	144
22 »	Modificazione alla corba di giunchi per viveri ordinari da truppa	66	167
3 maggio	Sacchetto per cartucce da zaini d'artiglieria e genio	89	345
6 giugno	Adozione di un nuovo sacco per vestiario e per biada, mod. 1900	105	395

6 giugno .	Adozione di un nuovo sacco per viveri . . .	106	396
28 » .	Cappotti d'artiglieria	124	412
10 luglio. .	Borsa di pulizia	127	419
12 » .	Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada e modificazione delle taschette	132	428
12 » .	Piastrini di riconoscimento per la truppa . .	133	429
22 agosto. .	Abolizione dei pettini speciali pei carabinieri reali e della taschetta per pulizia	165	498
25 settembre .	Berretto (*fez*) con fiocco da bersaglieri . . .	188	547
27 » .	Modificazioni ad alcuni utensili da cucina per truppa ed adozione di una cesta per carne e di un portamarmitte di dimensioni ridotte .	191	553
27 » .	Coperta di lana da campo per la truppa. . .	192	556
16 ottobre .	Polsini e solini per gli allievi degli istituti militari	201	599
21 » .	Bottoni da carabinieri, fanteria e cavalleria. .	209	608
31 » .	Modificazione di alcuni conti di costruzione di oggetti di corredo	210	609
31 » .	Modificazioni alla istruzione sulla divisa dei carabinieri reali	211	612
16 novembre.	Borsa da ciclisti per la corrispondenza . . .	227	682
13 dicembre.	Zaini e relativi sacchetti per cartucce . . .	248	709
13 » .	Chepi, colbacchi, cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti, e soggoli relativi	249	710
13 » .	Conti di costruzione dei chepi, colbacchi e cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti . .	250	711
27 » .	Distintivi di grado per i richiamati dal congedo appartenenti all'arma dei carabinieri reali .	263	752
27 » .	Modificazione alla rete per pane	264	753
	GIUSTIZIA MILITARE.		
7 dic. 1899	R. Decreto n. 498 che modifica il regolamento organico pel servizio dei tribunali militari .	39	51
3 mag. 1900	Personale d'istruzione dei tribunali militari .	91	346
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
18 gennaio .	Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	14	12
18 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio	15	13
2 febbraio .	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	28	41
22 » .	Nuova istruzione di ginnastica militare . . .	43	54

22	febbraio	Modificazioni da apportarsi al regolamento d'istruzione di servizio interno per la fanteria ed al regolamento di esercizio per la fanteria.	44	55
23	»	Aggiunta all'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento (1° ottobre 1893). . .	45	56
1	marzo	Istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria.	48	61
1	»	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria	49	61
29	»	Istruzione sui parchi telegrafici	71	222
4	maggio	Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.	92	349
16	»	6ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897).	96	367
31	»	6ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894).	103	392
31	»	Aggiunte e varianti provvisorie all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894).	104	392
21	giugno	7ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896)	115	404
22	»	Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	116	404
28	»	Aggiunte al regolamento di servizio in guerra, parte 1ª; al regolamento di esercizi per la fanteria; al regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo II	123	411
25	luglio	Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria 2*bis* e 4*bis* relativi alla fucina da campagna mod. 1844	143	443
1	agosto	Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria.	150	450
1	»	Fascicolo di aggiunte e varianti a taluno istruzioni pratiche d'artiglieria per le specialità da campagna, a cavallo e da montagna . . .	151	450
2	»	Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento, per le truppe del genio	153	452
6	»	Tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera	158	490
9	»	Tavole di tiro del mortaio da 24 AR ret. . .	160	491
22	»	8ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897).	166	499

5 settembre.	Compendio di ippologia per uso del R. esercito	174	520
13 »	Tavole di tiro del mortaio da 15 AR ret.	179	534
13 »	Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra.	181	536
13 »	Istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità	182	537
21 »	Istruzione sui parchi ferrovieri	186	543
8 novembre.	Tavole di tiro dell'obice da 15 GR ret.	218	642
14 »	Correzione da apportarsi alle tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera (edizione 1900)	222	673
20 »	Istruzione sulle armi e sul tiro ed istruzione sulla pistola mod. 1874 per i carabinieri reali	229	686
21 »	Aggiunte e varianti al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare	231	691
22 »	Tavole di tiro del cannone da 12 BR ret.	233	692
4 dicembre.	Pubblicazione del volume 11° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e sulla telegrafia ottica).	240	701
4 »	Pubblicazione del volume 13° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sugli apparati foto-elettrici)	241	702
12 »	Aggiunta al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali	245	707
14 »	Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace	251	714
18 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio	254	719
27 »	Compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale.	262	752

LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.

10 dic. 1898	Legge n. 458 che apporta varianti e modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari	17	18
4 gen. 1900	R. Decreto n. 3, che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana gli aventi diritto al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano	19	23

18 febbraio .	R. Decreto n. 53 che nomina la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano.	41	53
30 giugno .	Legge n. 230 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1900 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901	146	445
12 luglio . .	Legge n. 248 che proroga al 31 dicembre 1900 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901	148	448
8 novembre.	R. Decreto n. 381 che modifica l'altro R. Decreto del 19 luglio 1899, n. 331, col quale venne istituita una commissione suprema mista per la difesa dello Stato	228	685
16 maggio .	R. Decreto n. 401 che approva il testo unico delle leggi sulle servitù militari	256	721
	MATRICOLA.		
24 maggio .	Campagna 1867 — Iscrizione a matricola . .	98	369
8 agosto. .	Inscrizione a matricola del servizio che prestano le Regie truppe italiane nell'Estremo Oriente	157	489
27 dicembre.	Comunicazioni alle autorità di infortuni sul lavoro di operai dipendenti dall'amministrazione militare	265	754
	MILITARI DI TRUPPA.		
20 marzo .	Modificazione all'elenco B annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura .	64	166
27 aprile .	Dispensa dalle chiamate alle armi dei vivandieri ed altri operai in servizio nei corpi del R. esercito	85	333
15 maggio .	Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario	93	351
15 » .	Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione	94	352

13 maggio .	R. Decreto n. 216 che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina	121	409
13 luglio .	Decreto Ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario 1900-1901	136	435
26 » .	Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare	144	443
	ONORIFICENZE.		
2 marzo. .	Norme per l'applicazione della legge 10 dicembre 1899, n. 431, per la campagna del 1867 nell'Agro romano	51	64
11 luglio .	Ricompense al valor civile	131	427
8 novembre.	R. Decreto n. 358 che istituisce una croce per anzianità di servizio	215	639
15 » .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358, col quale viene istituita una croce per anzianità di servizio militare	226	679
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
31 dic. 1899	R. Decreto che modifica l'altro Decreto in data 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali.	12	11
21 » .	R. Decreto che modifica le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la R. marina	18	22
14 febb. 1900	Istruzioni per l'esecuzione delle norme di servizio per le direzioni e gli uffici autonomi del genio per la R. marina, contenute nei Regi Decreti 2 dicembre 1897 e 21 dicembre 1899	35	47
8 luglio .	R. Decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie	147	446
30 agosto .	Denominazione del reggimento lancieri Vittorio Emanuele (10°)	172	517
21 novembre.	Varianti all'istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare	232	692

	PENSIONI.		
14 dic. 1899	R. Decreto n. 480 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	23	29
8 marzo 1900	Modificazioni all'*Atto* 6 del 1896 concernente l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del regolamento sulle pensioni civili e militari	54	132
11 febbraio .	R. Decreto n. 79 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	58	136
15 marzo .	R. Decreto n. 130 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.	79	306
22 giugno .	Licenziamento dal servizio dei militari di truppa che vengono collocati a riposo	117	405
12 luglio. .	R. Decreto n. 291 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.	164	497
11 novembre.	R. Decreto n. 387 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.	238	697
	RECLUTAMENTO.		
1° febbraio .	Legge n. 26 per il passaggio dalla R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo.	29	43
4 » .	R. Decreto n. 38 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1900.	40	52
20 luglio .	Legge n. 267 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1880	139	439
9 agosto .	Spese di leva	162	494
24 » .	Istruzione per l'attuazione della legge 1° febbraio 1900, n. 26, relativa al passaggio dalla marina all'esercito di alcune categorie di militari in congedo	169	506
11 novembre.	R. Decreto n. 368 per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina	219	645
11 » .	Relazione a S. M. e R. Decreto 11 novembre 1900, n. 369 — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso.	220	646

	SCUOLE MILITARI.		
8 febbraio .	Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare	32	46
29 maggio .	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 141, che stabilisce le norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari	81	309
16 maggio .	Modificazioni al regolamento per la scuola di guerra	97	368
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
30 marzo .	Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.	72	223
3 aprile .	Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	75	228
7 giugno .	Modificazione alle carrette da battaglione . .	108	398
11 luglio .	Modificazioni alla carretta di sanità ed ai relativi finimenti	130	423
13 » .	Tavole di disegni del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie .	134	430
29 » .	R. Decreto n. 314 che modifica il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria . .	199	577
16 ottobre .	Modificazioni all'istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria annessa al regolamento approvato con R. Decreto 9 aprile 1896 . .	200	581
	SERVIZIO DEL GENIO.		
26 nov. 1899	R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcune proprietà fondiarie adiacenti ad opere di fortificazione della piazza di Alessandria	1	1
3 dic. »	R. Decreto col quale vengono radiate dal novero delle fortificazioni la cinta fortificata e le adiacenti opere di pianura della piazza di Bologna	5	5
28 » »	R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Ancona ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima	24	30

21 gennaio .	R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno adiacenti ad opere di fortificazione nella piazza di Casale.	47	60
1° febbraio .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera grande di Rivoli Veronese	57	135
8 » .	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni il blockhaus di Porta Vittoria nella piazza di Verona e lo spalto circostante, ed affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno antistante alla cinta magistrale della piazza predetta	78	305
15 » .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra nelle piazze di Chieti, Campobasso e Foggia	82	329
4 marzo . .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Teramo.	87	343
25 » .	R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino di polveri di S. Agata in Como	88	344
3 maggio .	Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari	90	346
7 giugno .	Cambio di denominazione di caserma . . .	110	400
22 aprile . .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Lodi	112	401
16 maggio .	R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex polveriera n. 1 della piazza di Alessandria	122	410
16 » .	R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria Madonna degli Angeli, presso la rada di Vado.	125	417
5 luglio . .	R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Pastrengo ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima	161	493
28 giugno .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Vicenza .	173	519
2 settembre.	R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di Laveno . .	194	561
2 » .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera della Rocchetta della piazza di Pesaro	195	562

4 novembre.	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra del presidio di Solmona . . .	243	705
12 dicembre .	Norme per stabilire i parafulmini negli edifici militari	246	708
1 novembre.	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni la batteria Penigo della piazza di Venezia ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla batteria medesima	257	732
	SERVIZIO SANITARIO.		
9 marzo .	Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	56	133
30 maggio .	Modificazione agli archetti reggi-copertura del carretto reggi-barella.	102	389
7 giugno .	Modificazioni all'*Atto* 48 del 1895	109	399
7 » .	Dipendenza della infermeria presidiaria di Treviso	111	400
13 settembre.	Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra.	181	536
13 » .	Istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità	182	537
8 novembre.	Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	216	640
15 » .	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	225	678
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
18 aprile .	Marcia d'ordinanza per il R. esercito . . .	80	307
13 dicembre.	Varianti al regolamento pel servizio territoriale	247	708
27 » .	R. Decreto n. 445 portante modificazioni all'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni.	261	751
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
4 gennaio .	R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito	20	24
24 dic. 1899	Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	46	57
25 gen. 1900	R. Decreto n. 37 che determina un assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria	73	225

27 marzo .	Decreto ministeriale che fissa il trattamento dovuto ai sottufficiali guardacolombaia aggiunti	76	229
16 ottobre .	Assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria.	203	602
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
19 luglio .	Distribuzione dei fucili modello 1891, con accessori, alle società di tiro a segno nazionale.	137	435
23 agosto .	Norme che determinano i tipi di arme che le varie categorie di inscritti delle società di tiro a segno nazionale debbono adoperare nelle esercitazioni regolamentari di tiro. . . .	167	499
28 novembre	Cartucce da esercitazione e giberne per caricatori mod. 91 da distribuirsi alle società di tiro a segno nazionale	235	694
	TRASPORTI.		
11 gennaio .	Apertura e soppressione di fermate ferroviarie. — Servizio cumulativo con le ferrovie di Reggio Emilia	8	6
30 » .	Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta.	26	31
14 febbraio .	Servizio merci alle fermate di Campochiaro ed Albate Trecallo, ed alla stazione di Maggianico	34	47
8 marzo. .	Istituzione di un comando militare permanente di stazione a Parma ed a Messina	55	133
12 aprile . .	Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare	77	230
27 » .	Aumento dell'imposta erariale sui prezzi di trasporto sulle ferrovie	86	334
24 maggio .	Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento	100	372
22 giugno .	Trasporto di esplosivi della categoria 11ª in base alla tariffa speciale n. 1 G. V. . . .	119	406
10 luglio . .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Cantalupo del Sannio e Macchiagodena-Carpinone	128	420

24 luglio .	Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Torre di Zuino. — Abilitazione della stazione di Tuoro al servizio merci a piccola velocità ordinaria	140	440
1 agosto .	Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.	149	449
2 » .	Addebiti alle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extraferrovia. Spedizioni partenti da località non sedi di rappresentanti .	152	451
6 settembre.	Trasporti di materie esplodenti sulle ferrovie .	175	520
13 » .	Estensione di servizi nelle stazioni di S. Frediano a Settimo, Ferrania, Viguale-Riotorto, Musocco e Valle di Pompei; soppressione della fermata di Castel Giubileo ed apertura della stazione di Sette Bagni e della fermata di Barbariga; trasporti sulla linea Bari-Putignano	180	534
26 » .	Tariffe da applicarsi ai trasporti militari di generi, materiali, veicoli e quadrupedi . . .	189	548
26 » .	Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.	190	552
8 ottobre .	Cambiamento di nome della stazione di Capaccio. Servizio merci nelle stazioni di Aquilonia, Vinzaglio Torrione, Montepagano Rosburgo e nella fermata di Lerino	197	563
8 » .	Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta.	198	564
25 » .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Limone-Vievola. — Apertura all'esercizio delle fermate ferroviarie di Caldè, di Ponzano Magra e della nuova fermata di Civita Lavinia. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Nardò Galatone. — Aggiunta da introdursi all'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta.	205	603
31 » .	Trasporti sulla ferrovia Bari-Locorotondo. .	208	607
28 novembre.	Calcolo delle distanze fra le stazioni ferroviarie.	234	693
30 » .	Arrotondamento dei prezzi di trasporto sulle ferrovie	237	695
5 dicembre .	Apertura all'esercizio delle nuove fermate di Scarlino e di Lisiera; cambiamento di nome della stazione di Piedimonte Etneo; trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma.	242	703

	TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE.		
12 luglio . .	Amministrazione delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente	135	433
12 » .	Maggiori assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente.	138	437
29 novembre.	R. Decreto n. 432 che dichiara sul piede di guerra le truppe della R. marina e del R. esercito formanti il corpo d'operazione nell'Estremo Oriente (Cina)	258	733
20 dicembre .	R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti per gli ufficiali distaccati nell'Estremo Oriente (Cina) . , . .	260	750
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
24 maggio .	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	99	369
15 agosto. .	Varianti all'istruzione per l'applicazione dei R. Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili	177	523
20 settembre.	Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale	185	542

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Invio alle famiglie degl'inscritti di leva degli abiti da borghese	8
2	Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali che cessano di appartenere per età o per altre cause ai ruoli di complemento	15
3	Prezzo dei cavalli d'agevolezza acquistati dal commercio mediante anticipazione	134
4	Indennità di viaggio ai congedati provenienti dall'estero	224
5	Note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali	303
6	Distribuzioni di anice alla truppa	303
7	Applicazione delle marche da bollo sulle quietanze	349
8	Anzianità di grado dei sottufficiali provenienti da ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio	393
9	Carte personali di ufficiali trasferiti o comandati altrove per un tempo indeterminato	393
10	Comunicazione delle variazioni degli aggregati di altri corpi	394
11	Spese complementari di prima vestizione della truppa	407
12	Assegni da corrispondersi ai sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile	431
13	Distintivi degli istruttori di scherma nuovi promossi	516
14	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	538
15	Militari in cura in ospedali civili	544
16	Ufficiali comandati agli esperimenti annuali del materiale di mobilitazione	575
17	Ammissione di ufficiali in congedo all'accertamento di idoneità per l'avanzamento al grado superiore	606
18	Retta d'ospedale per individui estranei all'esercito incorporati negli stabilimenti militari di pena	643
19	Servizio ciclistico militare	643
20	Trattamento delle reclute in viaggio per raggiungere i riparti distaccati	683
21	Domande di ufficiali per cambio di corpo o di residenza	757

DISPENSA 1ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

NOVEMBRE 26. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcune proprietà fondiarie adiacenti ad opere di fortificazione della piazza di Alessandria, *pag.* 1.

DICEMBRE 24. — Legge n. 461 riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari, *pag.* 2.

GENNAIO 4. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 3.

» 4. — Contrassegno dell'anno di fabbricazione sui manufatti, *pag.* 4.

Atto N. 1. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcune proprietà fondiarie adiacenti ad opere di fortificazione della piazza di Alessandria.** — 26 novembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 10 agosto 1862, n. DVIII (P. S.), col quale vennero determinate le zone di servitù militari attorno le opere di fortificazione della piazza di Alessandria;

Visto il R. Decreto 14 agosto 1879, n. 5054, col quale vennero modificate le zone anzidette;

Riconosciuto che le mutate condizioni difensive di detta piazza consentono la riduzione di taluni limiti delle zone stesse;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 234 – 1899, pag. 869. — Nello specchio *B*, *invece di:* Ricevitori, *sostituire:*

Ricevitori — Collettori e Reggenti in attesa della nomina definitiva.

8 GEN. 00

Articolo unico.

Vengono affrancate dall'onere delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Alessandria colorite in verde nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1899.

UMBERTO

G. MIRRI.

N. 2. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 461 riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari.** — 24 dicembre 1899.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Depututi hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I capitani commissari saranno nominati fra i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo contabile, che soddisfino alle condizioni stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale.

Il trasferimento dei predetti ufficiali nel corpo di commissariato militare, potrà aver luogo all'atto della loro promozione al grado di capitano o posteriormente alla medesima, in relazione ai posti disponibili nel ruolo organico dei capitani del corpo stesso.

Art. 2.

I tenenti e sottotenenti del corpo di commissariato attualmente in servizio attivo permanente (compresi quelli in aspettativa), saranno transitoriamente conservati nei quadri del corpo stesso, e, se dichiarati idonei all'avanzamento conseguiranno l'avanzamento ai gradi superiori.

Art. 3.

I sottotenenti commissari attualmente in servizio attivo permanente e che sono dichiarati promovibili nel corpo di commissariato, vi saranno promossi tenenti contemporaneamente ai sottotenenti, di pari anzianità, dell'arma di fanteria, e coloro che già fossero stati pretermessi nella promozione per effetto della legge 28 giugno 1897, n. 225, saranno promossi tenenti, prendendo l'anzianità dei tenenti di fanteria che avevano la stessa loro anzianità nel grado di sottotenente.

Art. 4.

I tenenti e i sottotenenti commissari, non idonei all'avanzamento, saranno gradatamente trasferiti nel corpo contabile e prenderanno posto nel ruolo di questo, grado per grado, immediatamente dopo quelli di pari anzianità, che già vi si trovano inscritti.

Art. 5.

Il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti delle varie armi e del corpo contabile, stabilito dall'articolo 1 precedente, non sarà applicato se non dopo che avranno conseguito il grado di capitano nel corpo di commissariato gli attuali ufficiali subalterni commissari già dichiarati o che saranno in seguito dichiarati promovibili conforme all'articolo 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.

N. 3. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 4 gennaio.

Si sono pubblicati:

L'11° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare dell'11° fascicolo è di lire 0. 50, e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di lire 0. 65.

Il Ministro — G. MIRRI.

N. **4.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contrassegno dell'anno di fabbricazione sui manufatti.** — 4 gennaio.

Il Ministero, allo scopo di evitare qualsiasi dubbio sull'interpretazione delle norme vigenti, e per maggior chiarezza, ha stabilito che il contrassegno dell'anno di fabbricazione o di distribuzione, da apporsi sulle robe e sui manufatti pei quali è prescritto, sia per l'anno 1900 indicato col numero « 900 » anzichè con due zeri.

Il Ministro — G. MIRRI.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 2ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 gennaio.

DICEMBRE 3. — R. Decreto col quale vengono radiate dal novero delle fortificazioni la cinta fortificata e le adiacenti opere di pianura della piazza di Bologna, *pag.* 5.
GENNAIO 6. — Adozione del moschetto mod. 91 per truppe speciali, *pag.* 6.
» 6. — Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi, *pag.* 6.
» 11. — Apertura e soppressione di fermate ferroviarie. — Servizio cumulativo con le ferrovie di Reggio Emilia, *pag.* 6.
» 12. — Conteggio delle razioni foraggio e dell'indennità cavalli per gli ufficiali trasferiti di corpo, *pag.* 7.
_____ Decisioni di massima, *pag.* 7.

ATTO N. 5. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto col quale vengono radiate dal novero delle fortificazioni la cinta fortificata e le adiacenti opere di pianura della piazza di Bologna.** — 3 dicembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cinta fortificata della piazza di Bologna e le adiacenti opere di pianura sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. Mirri.
P. Boselli.

19 GEN. 00

N. **6**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione del moschetto mod. 91 per truppe speciali.** — 6 gennaio.

È adottato ed introdotto in servizio un nuovo moschetto, del calibro di mm. 6.5, che prenderà il nome di moschetto mod. 91 per truppe speciali.

Con apposite disposizioni il Ministero regola la distribuzione di tale arma ai corpi che debbono esserne provvisti.

Il Ministro — G. Mirri.

N. **7**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi.** — 6 gennaio.

Allo specchio di reparto delle bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi, annesso all'*Atto* 109 del 1895, modificato dall'*Atto* 42 del 1896 sono fatte le seguenti aggiunte:

Corpo d'armata	DIVISIONE MILITARE	Dotazione normale della divisione	PRESIDI ai quali debbono essere assegnate le bardature	
			Presidi	Bardature
IX	Cagliari	12	Sassari	12
XI	Catanzaro	20	Catanzaro	20

Il Ministro — G. Mirri.

N. **8**. — TRASPORTI. — **Apertura e soppressione di fermate ferroviarie — Servizio cumulativo con le ferrovie di Reggio Emilia.** — 11 gennaio.

Per norma delle amministrazioni militari nella esecuzione dei trasporti si rende noto quanto segue:

1. La fermata di *Classe* sulla linea ferroviaria Ferrara-Rimini (rete Adriatica) venne soppressa, e sostituita dalla stazione omonima, la quale rimane abilitata ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità ordinaria ed accelerata (esclusi i veicoli), in servizio interno e

cumulativo con le reti Mediterranea e Sicula, e con le stazioni e gli scali delle altre amministrazioni ferroviarie e lacuali ammesse al servizio diretto con le reti Adriatica e Mediterranea;

2. In seguito a comunicazioni fatte dalla direzione delle ferrovie di Reggio Emilia le seguenti fermate appartenenti a detta società sono abilitate a distribuire biglietti a tariffa militare solo in servizio interno delle ferrovie medesime; e sono quindi escluse dal servizio cumulativo con le altre reti:

Dinazzano, Pratissolo, Fogliano, Due Maestà, Pratofontana, Pieverossa, Santa Maria, S. Giovanni, S. Giacomo, Fosfondo, Tresinaro, Santa Croce (Casello 13), Mancasale.

In conseguenza le dette fermate dovranno risultare nell'allegato *I* delle « Istruzioni per l'invio ai distretti ed ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati » (*Atto* 207 del 1898), nella colonna 4ª di fronte alle « ferrovie di Reggio Emilia » e di seguito alle parole del 2° periodo «.... transitare per Guastalla » dovranno essere aggiunte le altre « e le fermate di Dinazzano, Pratissolo, Fogliano, Due Maestà, Pratofontana, Pieverossa, Santa Maria, S. Giovanni, S. Giacomo, Fosfondo, Tresinaro, Santa Croce (Casello 13), Mancasale. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **9**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Conteggio delle razioni foraggio e dell'indennità cavalli per gli ufficiali trasferiti di corpo**. — 12 gennaio.

Per semplicità di conteggio, il Ministero determina che dal 1° gennaio 1900 anche le razioni foraggio conservate per i primi 30 giorni agli ufficiali trasferiti in altro corpo, nel quale le razioni cessano di essere dovute o vengano ridotte, siano sempre conteggiate soltanto sul rendiconto generale del corpo perdente secondo le norme accennate nel primo comma del § 222 del regolamento d'amministrazione Così pure sarà conteggiata la corrispondente indennità cavalli o il di più della indennità dovuta per lo stesso periodo di tempo.

Ove pertanto nel nuovo corpo occorra di prelevare razioni di foraggio pei cavalli conservati dai suddetti ufficiali nei limiti dei 30 giorni concessi, saranno rilasciati boni separati intestati al corpo perdente, al quale s'invieranno poscia le relative matrici insieme colle *Dichiarazioni d'esistenza cavalli,*

mod. 388, nello stesso modo stabilito per gli aggregati d'altri corpi (§ 182 e 154 ivi).

Qualora poi anche l'indennità cavalli conservata per il consentito periodo di 30 giorni venisse pagata dal corpo ricevente, il pagamento s'intenderà fatto per conto del corpo a cui l'ufficiale già apparteneva.

Le presenti disposizioni sono applicabili, naturalmente, anche per gli ufficiali collocati in aspettativa e transitati perciò nei ruoli dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Invio alle famiglie degl'inscritti di leva degli abiti da borghese. — A soluzione di quesiti stati sollevati circa l'esito degli abiti da borghese non indossabili con la divisa militare, che gl'inscritti di leva intendono rinviare alle proprie famiglie, si avverte che il § 2436 del regolamento d'amministrazione, sebbene riguardi più specialmente i distretti, è applicabile anche ai corpi quando ricevono reclute cogli abiti propri, e che coll'accenno ivi fatto all'assistenza da dare agli individui, s'intende alludere semplicemente alle agevolazioni indicate nel § 104 del tomo III dell'istruzione per la mobilitazione, restando perciò esclusa ogni somministrazione di danaro per la spedizione dei pacchi postali od anche, quando vi sia maggiore tornaconto, di pacchi ferroviari a grande velocità (*Atto* 202-1899).

Nel caso però di inscritti che risultino assolutamente sprovvisti di mezzi per effettuare tale spedizione, i comandanti dei corpi potranno provvedere perchè, ove gli uomini non preferiscano mandare i propri indumenti in porto assegnato, sia loro anticipata la somma necessaria dai comandanti di compagnia sul fondo permanente, salvo poi a farne la ritenuta sul soldo. Non occorre però che queste partite siano dimostrate in contabilità com'è stabilito per i veri e propri addebiti di cui all'art. 121 del regolamento d'amministrazione. (*Div. Assegni*).

Roma, 1900. — Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 3ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 gennaio.



DICEMBRE 21 — R. Decreto n. 489 che modifica la tabella n. 4 annessa all'altro R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395, *pag.* 9.
» 21. — R. Decreto che istituisce nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale, *pag.* 10.
» 31. — R. Decreto che modifica l'altro Decreto in data 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali, *pag.* 11.
GENNAIO 18 — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1899, *pag.* 12.
» 18. — Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 12.
» 18. — Aggionte e varianti ad Istruzioni per l'arma del genio, *pag.* 13.
Decisioni di massima, *pag.* 15.

Atto N. **10**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto n. 489 che modifica la tabella n. 4, annessa all'altro R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395.** — 21 dicembre 1899.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, n. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare;

Visto il Nostro Decreto in data 20 novembre 1897, n. 503, che arreca modificazioni alla tabella n. 4 annessa al predetto Nostro Decreto 11 agosto 1897, n. 395;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella n. 4, annessa al predetto Nostro Decreto 11 agosto 1897, n. 395, la quale stabilisce la circoscrizione territoriale per i servizi di sanità e di commissariato militare, è apportata la seguente modificazione:

Nella 3ª colonna, in corrispondenza del V corpo d'armata, *dopo la parola:* Padova, *aggiungere:* Venezia.

20 GEN. 00

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **11**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto che istituisce nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale** — 21 dicembre 1899.

UMBERTO I, ECC ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, n 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare;

Visto il Nostro Decreto in data 20 novembre 1897, n. 503, che arreca modificazioni alla tabella n. 4 annessa al predetto Nostro Decreto 11 agosto 1897, n. 395;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi, n. 489, che arreca modificazioni alla tabella n 4 predetta.

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 428, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1900 è istituita nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale.

Art. 2.

La direzione dell'ospedale militare principale di Venezia dipenderà dalla direzione di sanità del V corpo d'armata.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **11**. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica l'altro Decreto in data 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali.** — 31 dicembre 1899.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 22 dicembre 1898 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali, modificato da altro Nostro Decreto 11 giugno 1899;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al predetto Nostro Decreto 10 febbraio 1895 è apportata la seguente modificazione:

Art. 1. *Dopo le parole* « ai generali d'esercito », *inserire* « ai generali comandanti designati delle armate in qualunque posizione si trovino ».

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **13**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1899.** — 18 gennaio.

È stata pubblicata la 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1899.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 65.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **14**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.** — 18 gennaio.

Nel regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, 25 gennaio 1899, sono introdotte le seguenti varianti:

Al n. 3, *sostituire*:

« La corsa militare ordinaria si deve svolgere su di una « distanza di metri 3000 circa, quella a pesi periziati su di « una distanza di circa 3500 metri ».

Al n. 4, *sostituire*:

« In entrambe le corse si devono superare almeno nove « ostacoli nei primi 3000, e un ostacolo in più ogni 300 metri « successivi.

« Fra un ostacolo e l'altro dev'essere interposta una di- « stanza di almeno metri 150; il primo e l'ultimo sono costi- « tuiti da siepi e debbono essere collocati rispettivamente a « metri 150 circa dal punto di partenza e da quello d'arrivo.

« Ogni ostacolo deve avere una fronte minima di metri 10, « con steccati alle sue estremità che lo sorpassino, in altezza, « di almeno metri 0,50, e che si prolunghino per metri 3, al- « meno, dalla parte ove i cavalli spiccano il salto.

« Gli ostacoli saranno in massima i seguenti:

« a) *sbarra fissa* — del diametro di metri 0,10 circa, di- « pinta in bianco, inclinata sugli appoggi, e dell'altezza di « metri 1 circa;

« b) *muro* — di metri 1 circa, rivestito di zolle nella « parte superiore;

« c) *fosso con acqua* — largo almeno metri 2,50, pro- « fondo metri 0,50, preceduto da una siepe inclinata dell'al- « tezza massima di metri 0,60;

« d) *siepe con fosso* — (fence) formata da una siepe del-
« l'altezza di metri 1,20 fissa ad un metro dal suolo, e dello
« spessore di metri 0,65 circa, preceduta da un fosso, asciutto,
« largo metri 1,50 e profondo metri 0,90, preceduto a sua volta
« da una sbarra inclinata verso il fosso alta metri 0,50 (questo
« ostacolo dovrà essere superato una sola volta);

« e) *siepe verde* — alta metri 1,20 circa, dello spessore
« di metri 0,65, fissa a metri 1 dal suolo;

« f) *siepe di vimini* — inclinata, di metri 1,10 circa. »

N. 9 *penultimo alinea alle parole* :

« I cavalli non accertati di p. s... »

sostituire :

« I cavalli accertati non di p. s... »

Al n. 33, *sostituire*

« Agli ufficiali che per prendere parte alle corse militari
« debbono allontanarsi dalla propria residenza, è dovuto il
« rimborso delle spese sostenute pel trasporto personale, del-
« l'attendente e del cavallo. I medesimi hanno inoltre di-
« ritto a quattro giornate d'indennità di trasferta di prima
« categoria per sè e per l'attendente, qualunque sia il numero
« dei giorni di assenza, e alla conseguente indennità bagaglio
« di secondo grado ».

N. 49, *ultimo comma, alle parole:*

« *stile* nel salto »

sostituire:

« stile nel salto ».

Al n. 56, *sostituire*:

« Agli ufficiali, che per prendere parte alla categoria militare
« di un concorso ippico debbono allontanarsi dalla propria re-
« sidenza, sono rimborsate dal corpo al quale appartengono, le
« spese per il trasporto personale, dell'attendente e del cavallo;
« i medesimi hanno pure diritto a 4 giorni d'indennità di tra-
« sferta di prima categoria per sè e per l'attendente, qualunque
« sia il numero dei giorni di assenza, e alla conseguente in-
« dennità bagagli di secondo grado ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **15**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio.** — 18 gennaio.

All'istruzione sulle colombaie militari, in data 8 maggio 1896 dovranno farsi le seguenti aggiunte e varianti :

Pag. 5, linea 6ª; *sopprimere la parola:* « territoriali », *e sostituirvi:* « del genio ».

Pag. 7, linea 10ª; *sopprimere la parola:* « territoriali ».

Pag. 7, linee 19ª e 20ª; *sopprimere la parola:* « territoriale », *e sostituirvi:* « del genio ».

Pag. 8, linea 11ª; *sopprimere le parole:* « *in soprannumero* », *e sostituirvi:* « *aggiunti* ».

Pag. 8, linea 36ª; *sopprimere la parola:* « territoriali », *e sostituirvi:* « del genio ».

Pag. 9, linea 12ª; *come sopra.*

Pag. 11, linea 1ª; *sopprimere le parole:* « in soprannumero », *e sostituirvi:* « aggiunto ».

Pag. 11, linea 2ª; *sopprimere la parola* « effettivo », *e sostituirvi:* « titolare ».

Pag. 13, linea 8ª; *sopprimere la parola:* « territoriale », *e sostituirvi:* « del genio ».

Pag. 14, linea 10ª; *sopprimere la parola:* « astuccio », *e sostituirvi:* « scompartimento ».

Pag. 15, linea 20ª; *sopprimere la parola:* « territoriali ».

Pag. 17, linea 6ª; *sopprimere la parola:* « territoriale », *e sostituirvi:* « del genio ».

Pag. 17, linea 7ª; *come sopra.*

Pag. 18, linea 26ª. Al § 30 *sostituire il seguente:*

« Il soprassoldo giornaliero, di cui al N. 17 dello Specchio III, « dell'*Atto* 72 del 7 aprile 1892, è dovuto ai guardacolombaia *ti*« *tolari.*

« A quelli *aggiunti* è devoluto un soprassoldo corrispondente « alla metà di quello percepito dal rispettivo guardacolombaia « *titolare.*

« Per i guardacolombaia *aggiunti*, che all'atto della loro no« mina a *titolari* vi rinunziassero, per non sottostare a trasfe« rimenti o per qualsiasi altro motivo, potrà essere revocata la « nomina di guardacolombaia, facendoli rientrare al corpo dal « quale provenivano prima del loro passaggio al 3° reggimento « del genio. »

Pag. 30, linee 7ª e 8ª; *sopprimere tutta la parentesi.*

Pag. 34, linea 10ª; *sopprimere le parole:* « a penna (*ordinari*) od ».

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Pagamento dell'indennità annua agli ufficiali che cessano di appartenere per età o per altre cause ai ruoli di complemento — In seguito a dubbi sorti circa l'applicazione del § 67 del regolamento sugli assegni, quale venne modificato coll'*Atto* 119 dello scorso anno, in quanto al computo delle quote d'indennità annua spettanti per l'ultimo anno agli ufficiali di complemento che cessano per *età* o per *morte* dallo appartenere a tale categoria, il Ministero dichiara che a questi assegni non sono applicabili le prescrizioni del § 3 del regolamento medesimo, ma debbono essere corrisposti tanti dodicesimi della indennità quanti sono i mesi compiuti precedentemente a quello della data del decesso o della cessazione dal ruolo degli ufficiali di complemento. (*Div. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio.

AGOSTO 16. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio, *pag.* 17.
DICEMBRE 10. — Legge n. 458 che apporta varianti e modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari, *pag.* 18.
» 21. — R. Decreto che modifica le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina, *pag.* 22.
GENNAIO 5. — R. Decreto n. 3 che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana gli aventi diritto al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano, *pag.* 23.
» 5. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, *pag.* 24.
» 24. — Cappello da bersaglieri e copertura di tela impermeabile, *pag.* 25.
» 25. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 28.

Atto N. **16** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio.** — 16 agosto 1899.

UMBERTO I., ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 67 del testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1898;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con Nostro Decreto del 14 luglio 1898;

Visto il Nostro Decreto 15 settembre 1897 che stabilisce il numero e la ripartizione in classi degli assistenti locali del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio sono determinati come segue:

Assistenti locali	di	1ª	classe	N.	105
»	»	2ª	»	»	70
»	»	3ª	»	»	45
			Totale	N.	220.

27 GEN 00

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 16 agosto 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.

N. **17.** — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 458 che apporta varianti e modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.** — 10 dicembre 1899.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge sulle servitù militari, 19 ottobre 1859, sono recate le seguenti variazioni ed aggiunte:

Art. 1*bis*. Il Ministero della guerra, sentito l'avviso del capo di stato maggiore e dell'ispettorato delle costruzioni del genio e dell'artiglieria da fortezza, provvederà perchè le piazze forti, le opere che ne fanno parte ed i posti fortificati vengano classificati secondo la loro importanza rispetto alla difesa, per determinare se sia necessaria l'applicazione di tutte le tre zone di servitù militare di cui in appresso e dove possono bastare servitù militari ridotte agli oneri della sola seconda o della sola terza zona.

Art. 2. All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati, l'estensione soggetta a servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime, salve le eccezioni di cui l'articolo precedente.

Art. 9. Nella prima zona non si può eseguire costruzioni di sorta ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi, le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata dall'articolo precedente. Sono inoltre permesse le piantagioni, purchè non costituiscano fitta boscaglia.

Art. 9*bis*. Previo l'avviso del capo di stato maggiore del regio esercito e del capo di stato maggiore del Ministero della marina, il Governo potrà, per piazze forti da determinarsi, stabilire per le fronti a mare un'unica zona di servitù la quale si estenda dall'opera di fortificazione alla costa.

In questa zona sono vietate le costruzioni che si elevano sopra qualunque alineamento fra il ciglio di fuoco dell'opera e la linea dello specchio acqueo, più vicina alla spiaggia, cui corrisponda un'altezza di acqua di metri 2 al massimo.

Ogni costruzione che soddisfi a questa condizione d'altezza è in massima ammessa nella detta zona, ma non potrà essere intrapresa senza il preventivo assenso dell'autorità militare, alla quale dovranno essere trasmessi i disegni relativi planimetrici ed altimetrici.

All'autorità militare è riservata la facoltà d'imporre condizioni alla concessione per la costruzione e quando speciali circostanze lo richiedessero nell'interesse della difesa.

Anche nelle zone di servitù delle fronti a mare sono vietate le operazioni topografiche, come è stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Per la fronte di gola delle opere di fortificazione marittima sono in vigore le prescrizioni stabilite per le fortificazioni interne.

Art. 10. *Sostituire:* In tutte le zone sono permesse le riparazioni per la manutenzione delle fabbriche e degli edifizi di varia natura esistenti; gli adattamenti interni, i lavori di consolidamento indispensabili per la loro stabilità ed altresì le ricostruzioni totali o parziali.

Queste concessioni sono però subordinate alla condizione di far risultare, in apposito atto, che coi consentiti lavori siano attuate predisposizioni tali che valgano ad assicurare la demolizione dell'opera.

Nel suaccennato atto si dovrà altresì far risultare che dell'aumento del valore che possa essere arrecato all'opera coi lavori consentiti col presente articolo non sarà tenuto conto nella stima di esso, nel caso di demolizione nell'interesse della difesa.

Art. 10bis. Nella seconda e terza zona non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10, della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878 (serie 2ª) e 8 luglio 1883, n. 1439 (serie 3ª).

Le costruzioni in muratura non dovranno però oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

Art. 11. *Sostituire:* Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad una indennità da concedersi o determinarsi colle norme previste

dal capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 12. Soppresso.

Art. 14. *Sostituire:* In tutta la estensione delle zone potranno essere eseguite dalle altre amministrazioni dello Stato opere di utilità ed interesse pubblico, ma soltanto dopo presi gli opportuni accordi con quella della guerra, che potrà subordinare l'eseguimento a speciali condizioni od anche porvi divieto.

Il Ministero della guerra, previo avviso di apposita commissione tecnica consultiva, sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà doversi prescrivere, potrà inoltre permettere a privati, in qualsiasi zona, quelle costruzioni di varia natura ed ampliazioni o mutazioni di forma di fabbriche già esistenti, che riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare.

Le istanze dei privati per ottenere la concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari ed i documenti che le corredano, saranno redatti in carta non bollata, e gli atti, mediante i quali si fa constare della fatta concessione, saranno stipulati, registrati e trascritti in esenzione d'ogni tassa o diritto.

Art. 16 *Sostituire:* Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle fortificazioni entro i limiti stabiliti dalla precedente legge, saranno, previo avviso di speciale commissione tecnica consultiva, determinate con R. Decreto da inserirsi negli atti del Governo.

Art. 19. La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, deposito di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovraindicati, potrà essere ordinata qualora valgano a compromettere la sicurezza e la conservazione degli stabilimenti accennati all'art. 18, mediante indennità da stabilirsi con le norme stabilite nel capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 26. Il giudizio pei reclami relativi alla limitazione appartiene alla IV sezione del Consiglio di Stato.

Art. 30. Ogni qualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del genio, la quale richiederà il pretore del mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato riferente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale sottoscritto pure dall'autorità interveniente verrà rimesso alla direzione del genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti.

Art. 33. Ove il contravventore, avuta notificazione dei processi verbali degli impiegati del genio e dell'artiglieria non riduca le case in pristino entro il termine che sarà fissato, la autorità militare trasmetterà i detti verbali al procuratore del re perchè si proceda ai termini di legge.

Art. 36*bis*. Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che la applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dal Ministero della guerra, il quale, determinandola, prescriverà anche, con inoppugnabile provvedimento, le opere che debbono eseguirsi dal contravventore, per distruggere gli effetti della contravvenzione, e il termine entro cui debbono essere eseguite.

Art. 38*bis*. Esaminata dalle competenti autorità tecniche la capacità difensiva di tutte le piazze forti, posti fortificati e opere singole di fortificazione, saranno, entro il termine di due anni, escluse o limitate tutte quelle le quali, sia per mutate condizioni difensive, sia per ragioni di vetustà non rappresentano nell'ordinamento generale della difesa un valore che giustifichi il peso che deriva dalla imposizione delle servitù militari, e conseguentemente le servitù stesse verranno, con decreto reale, fatte cessare.

Art. 38*ter*. L'esame, la determinazione e lo svincolo di cui all'articolo precedente dovrà rinnovarsi allo scadere di ciascun decennio, dall'inizio del gravame della servitù imposta, salvo al Ministero della guerra di provvedere a revisione e ad accertamenti straordinari, per conciliare la necessità della difesa cogli interessi dei proprietari di terreni servienti.

Art. 2.

È data facoltà al Governo di pubblicare il testo unico delle disposizioni della presente legge, coordinate con quelle della legge 19 ottobre 1859 e della legge 22 aprile 1886, n. 3820.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1899.

UMBERTO

G. MIRRI.

N. **18**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la regia marina.** — 21 dicembre 1899.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 2 dicembre 1897 che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni e degli uffici autonomi del genio militare per la regia marina;

Considerato che in seguito ad alcune modificazioni portate al ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della marina, a capo dell'ufficio del genio militare venne preposto un ufficiale superiore dell'arma invece di un ufficiale generale o colonnello del genio militare;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È soppresso l'art. 5 del R. Decreto 2 dicembre 1897, col quale il capo dell'ufficio del genio militare presso il Ministero della marina, riuniva ed esercitava rispetto alle direzioni ed agli uffici autonomi del genio militare per la regia marina le funzioni attribuite ai comandanti del genio per le direzioni del genio in servizio del regio esercito.

Art. 2.

All'art. 6° del predetto R. Decreto 2 dicembre 1897 restano soppresse le parole: tenendo conto di quanto è disposto coll'articolo precedente.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° gennaio 1900.

I Nostri Ministri della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1899.

UMBERTO.

MIRRI.
BETTÒLO.

N. **19**. — LEGGI E DECRETI. — **R Decreto n. 3, che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana gli aventi diritto al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano.** — 4 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 10 dicembre 1899, pel riconoscimento della campagna nell'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutti coloro che hanno diritto al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano, sono autorizzati a fregiarsi della medaglia commemorativa istituita con Decreto 4 marzo 1865, con una fascetta indicante detta campagna.

I già fregiati della medaglia ora detta per altre campagne, aggiungeranno semplicemente una fascetta corrispondente all'anno 1867.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1900.

UMBERTO.

Mirri.

Le domande documentate tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo della campagna del 1867, a senso della legge 10 dicembre 1899, ed il conseguente rilascio del brevetto della medaglia commemorativa italiana, in base alle prescrizioni del presente decreto, dovranno essere indirizzate alla Commissione incaricata dell'esame dei titoli relativi alla predetta campagna, presso il Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Il Ministro — Pelloux.

N. **20**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito.** — 4 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. Decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito.

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 2 luglio 1896, n. 254, riguardante l'avanzamento nel regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al § 66 del citato Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, già modificato col R. Decreto 20 marzo 1892, è sostituito il seguente:

§ 66. L'indennità di prima vestizione è dovuta soltanto ai sostotenenti di complemento o di milizia territoriale di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni.

Art. 2.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1900.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1900.

UMBERTO.

G. MIGRI.

N. **21**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappello da bersaglieri e copertura di tela impermeabile**. (Con 3 tavole di disegni) (1). — 24 gennaio.

In dipendenza di alcuni miglioramenti, recati al cappello da bersaglieri, il tipo di tale oggetto (tav. 1ª) è quale risulta dalla seguente descrizione:

Il cappello è di puro pelo di cammello, feltrato, tinto in nero solido, di forma tronco conica sormontato da una calotta, semisferica, fornito al fondo di una tesa coperta superiormente di tela moleschino, resa perfettamente aderente al feltro mediante incollatura: sul davanti e sul di dietro la tesa è larga da millimetri 68 a 70 ed ai lati millimetri 58 a 60, ed è orlata con una striscia di un sol pezzo di tela nera verniciata larga millimetri 20.

La coppa è fasciata esternamente a cominciare dalla base con una striscia di tela nera verniciata alta millimetri 44 a 47.

Sul fianco destro della calotta è cucito un trapezio di cuoio naturale tinto in nero per contenere il gambo del pennacchietto, avente il lato superiore di millimetri 85 circa, l'inferiore di 43 circa ed un'altezza di circa millimetri 70. Ad un centimetro dal lato superiore ed alla metà di questo, è attaccato un bottone piccolo d'osso annerito.

Internamente la parte inferiore della coppa è foderata con una fascia di alluda marocchinata nera alta millimetri 65, attaccata in modo da far un risvolto di millimetri 3 sulla tesa.

Nell'interno, sul lato destro e sinistro, all'altezza di millimetri 70 circa, dalla faccia inferiore della tesa, sono cucite, entro inchiappature di pelle, due campanelle rettangolari di filo di ferro ramato ed in fondo alla coppa un passante di cuoio annerito entro cui scorre il soggolo.

Sul davanti, sul di dietro e sul lato sinistro della coppa ed a millimetri 75 circa dal piano superiore della tesa sono praticati tre fori, rivestiti con occhielli di ottone verniciato nero il cui diametro interno è di millimetri 5.

L'altezza della coppa è da millimetri 122 a 125 e lo sviluppo interno è diviso in sette misure, e cioè: centimetri 60, 59, 58, 57, 56, 55 e 54.

Il pennacchietto è formato di 125 penne di cappone, di varie lunghezze, di colore naturale tendente al verde scuro, è fornito

(1) Le tavole di disegni saranno annesse alla prossima dispensa.

di un bottone coperto di tela nera, e di un gambo di filo di ferro della lunghezza di millimetri 90 a 100, fasciato di carta nera mantenuta aderente con gomma. Al gambo del pennacchietto trovasi applicata ed assicurata mediante cucitura una linguetta di pelle di montone nera, nella quale, verso l'estremità, è praticato un occhiello.

La coccarda nazionale (tav. 3ª) è posta in fronte al cappello con sopra un fregio di cornetta di metallo giallo sormontato da granata e sovrapposto a due carabine incrociate col numero del reggimento (o la Croce di Savoia per i richiamati della Sardegna) in smalto nero nel centro del disco mobile (tav. 2ª). Per la milizia mobile il fregio è di metallo bianco col numero del battaglione.

Il soggolo (tav. 3ª) è di cuoio annerito avente una dell'estremità foggiata a riscontro con 7 fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia, l'altra con una fibbia nera e passante fisso e scorre nell'interno del cappello entro le 2 campanelle di filo di ferro ed il passante di cuoio annerito.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 210

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello guarnito da bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito.	N.	1	3 60	3 60
Soggolo	»	1	0 20	0 20
Coccarda	»	1	0 18	0 18
Mano d'opera per l'attaccatura della coccarda	—	—	— —	0 02
Prezzo di costo e di conteggio . . . . L.				4 00

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 109

CONTO *del cappello completo da bersaglieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello guarnito	N.	1	4 00	4 00
Fregio di cornetta con disco	»	1	0 40	0 40
Pennacchietto.	»	1	3 10	3 10
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				7 50

La copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri viene ripristinata, solo pel tempo di pace, per gli uomini sotto le armi.

Detta copertura è in tela di cotone di color marrone oscuro ricoperto di *caoutchouc* nero. Essa è formata da un tondino circolare e da una fascia. La cucitura della fascia corrisponde al fianco destro del cappello, ed al disotto di millimetri 30 circa dal tondino ha una spacco orizzontale di millimetri 45 orlato di nastro in cotone nero per il passaggio del gambo del pennacchietto. Un cordoncino di cotone nero è tenuto all'estremità inferiore della fascia in una guaina orlata di ugual nastro.

Sulla parte anteriore ed a millimetri 30 dalla base porta dipinto in giallo una cornetta col numero in nero del reggimento.

L'altezza della fascia è costante, variano solo il diametro del tondino e lo sviluppo della fascia a seconda delle rispettive tre taglie.

I reggimenti bersaglieri provvederanno, affinchè a siffatto accessorio, all'atto della distribuzione, siano fatti praticare 3 fori in esatta corrispondenza con quelli del cappello cui deve essere applicato, ma più grandi e cuciti con filo nero a punto di bottoniera mediante la spesa non superiore a L. 0,05 per copertura, da conteggiarsi a carico dello Stato sul rendiconto, mod. 357.

Faranno altresì eseguire alle coperture la dipintura, con colori ad olio, della cornetta e del numero del reggimento nel

disco della cornetta stessa, conteggiando pure sull'oradetto rendiconto la spesa occorrente che non dovrà superare L. 0,05 per ognuna.

I corpi interessati riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino il campione del nuovo cappello, degli accessori modificati e della copertura di tela impermeabile.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **22**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 24 gennaio.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	109	Cappelli completi da bersaglieri (8)	N.	7 50	Variante
»	114	Cappelli sguarniti da bersaglieri (11).	»	3 60	Id.
»	159	Coperture di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri	»	0 70	Aggiunta
»	210	Cappelli guarniti da bersaglieri (26)	»	4 00	Variante
»	673	Pennacchietti per cappelli da bersaglieri (mod. 1900). .	»	3 10	Aggiunta

Il Ministro — PELLOUX.

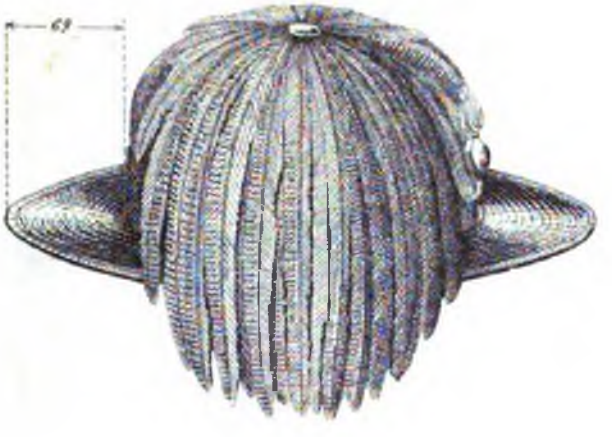
Roma, 1900. — Tip. Enrico Voghera.

Cappello completo da bersagliere.

Visto davanti.



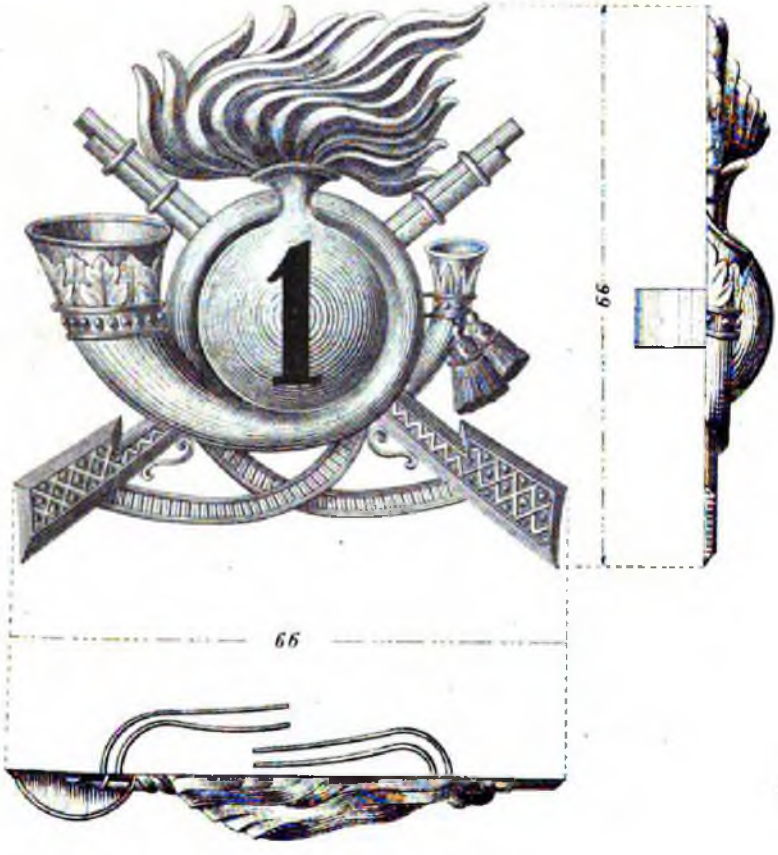
Visto di fianco.



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Fregio di cornetta con disco mobile per cappello da bersagliere.

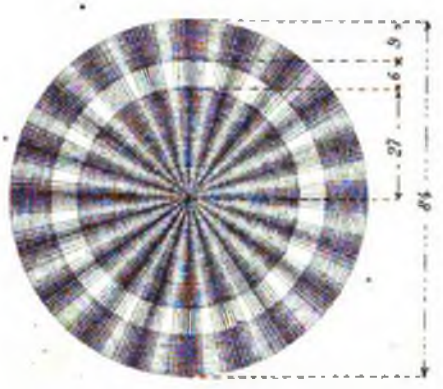


Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

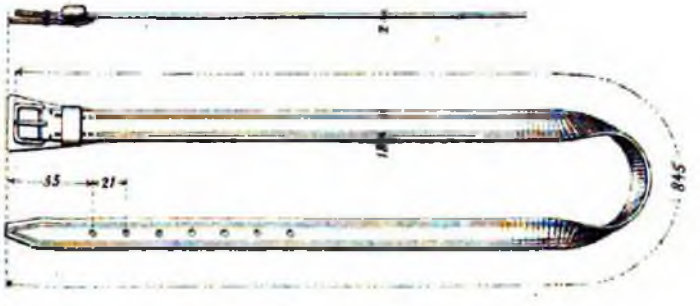
Coccarda per cappello da bersagliere.

Scala di 1 : 2



Soggolo per cappello da bersagliere.

Scala di 1 : 5



DISPENSA 5ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 febbraio.

DICEMBRE 14. — R. Decreto n. 480 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 29.
» 24. — R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Ancona ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima, *pag.* 30.
GENNAIO 14. — R. Decreto n. 46 che determina il numero e la divisione in classe degli ufficiali di scrittura, *pag.* 30.
» 30. — Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta, *pag.* 31.
FEBBRAIO 1. — Divisa degli ufficiali di milizia territoriale, *pag.* 41.
» 2. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma di artiglieria, *pag.* 41.

BIBLIOTECA N.C.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Atto N. **23**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 480 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 14 dicembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1848, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sanguinetti Giacomo, direttore macchinista nel corpo del genio navale, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione dell'ispettore macchinista nel corpo medesimo, Bernardi Vincenzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. Bettòlo
G. Mirri
P. Boselli.

7 FEB 00

N. **24**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Ancona ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima**. — 28 dicembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, conforme a parere della commissione suprema per la difesa dello Stato.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La piazza di Ancona è radiata dal novero delle piazze forti dello Stato e le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della medesima cessano di essere soggette all'onere delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. Mirabelli.

N. **25**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 16 che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura**. — 14 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito — testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 428, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899 900;

Visto il Nostro Decreto 2 febbraio 1899 che stabilisce il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura sono determinati come in appresso:

1ª classe	n.	800
2ª »	»	584
3ª »	»	228
Totale	n.	1612

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **26**. — TRASPORTI. — **Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta.** — 30 gennaio.

Per norma delle amministrazioni militari nella esecuzione dei trasporti si rende noto che è escluso l'acquisto dei biglietti a tariffa militare e a tariffa ridotta nelle fermate, incaricate di vendere soltanto i biglietti a tariffa intera, e quindi tutti coloro, che possono viaggiare a tariffa militare o in qualunque modo a tariffa ridotta e partono dalle dette fermate, devono pagare il trasporto a tariffa ordinaria fino alla stazione più prossima, in cui possono provvedersi di biglietto a tariffa militare o ridotta.

Le fermate delle tre grandi reti ferroviarie (Mediterranea, Adriatica e Sicula) e quelle delle reti minori ammesse alla sola distribuzione dei biglietti a tariffa ordinaria risultano dall'elenco che fa seguito al presente *Atto*.

L'*Atto* 612 della *Raccolta* è abrogato.

Il Ministro — L. PELLOUX.

ELENCO delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare.

Fermate	Linee cui appartengono	Stazioni più prossime in cui si può acquistare il biglietto a tariffa militare od a tariffa ridotta
RETE MEDITERRANEA.		
Bazzana	Asti-Ovada-Genova	Nizza Monferrato Mombaruzzo
Bolzano Novarese	Novara-Domodossola	Gozzano Orta Miasino
Bozzole Monte	Alessandria-Arona	Valenza Torreberretti
Canegrate	Rho-Arona	Parabiago Legnano
Cappella dei Moreni	Torino-Torre Pellice	Pinerolo Briche rasio
Castronno	Gallarate-Varese	Gazzada Albizzate
Chiaravalle Milanese	Milano-Pavia	Rogoredo Locate Triulzi
Corace	S. Eufemia-Catanzaro M.	Catanzaro Sala Settingiano
Corconio	Novara-Domodossola	Gozzano Orta Miasino
Cozzo	Castagnole-Asti-Mortara	Candia Lomellina Castel d'Agogna
Eca Nasago	Ceva-Ormea	Ormea Trappa
Garbagna	Alessandria-Arona	Vespolate Novara
Genola	Torino-Cuneo	Savigliano Fossano
Giuncate	Genova-Pisa	Quarto Quinto
Greco	Milano-Chiasso	Milano Sesto S. Giovanni
Guasticce	Colle Salvetti-Livorno	Livorno S. Marco Colle Salvetti
Lazzarone	Valenza-Vercelli	Valenza Giarole
Lojolo	Genova-Pisa	Sturla Quarto
Madonna delle Grazie	Savigliano-Saluzzo	Savigliano Lagnasco

Madonna del Piano . .	Roma-Viterbo	Capranica Ronciglione
Maiorisi	Sparanise-Gaeta. . . .	Sparanise Carinola
Molinetti	Genova-Pisa	Sori Recco
Murello	Airasca-Cavallermaggiore	Villanova-Solaro Cavallerleone
Ninfa	Velletri-Terracina . . .	Cisterna Sermoneta-Norma-Bassiano
Pallanzeno	Novara-Domodossola . .	Piedimulera Villadossola
Pietrarugia.	Genova-Pisa	Quarto Quinto
Pontetto.	Genova-Pisa	Bogliasco Pieve di Sori
Porto.	Pontegalera-Fiumicino .	Pontegalera Fiumicino
Priaro	Genova-Pisa	Recco Camogli
Pudano	Taranto-Reggio Calabria	Cotrone Cutro
Roccacigliè.	Torino-Bra-Savona . .	Niella Castellino Tanaro
Rumianca	Novara-Domodossola . .	Vogogna Piedimulera
S. Benigno di Cuneo . .	Torino-Cuneo.	Centallo Cuneo
S. Ilario Ligure	Genova-Pisa	Nervi Bogliasco
S. Lorenzo.	Genova-Pisa	Camogli Santa Margherita Ligure
S. Luce	Pisa-Roma	Orciano Rosignano Castellina
S. Michele di Pagano. .	Genova-Pisa	Santa Margherita Ligure. Rapallo
S. Secondo.	Torino-Torre Pellice . .	Pinerolo Bricherasio
Sesto Campano	Caianello-Isernia . . .	Presenzano Capriate al Volturno
Stagno	Livorno-Colle Salvetti .	Livorno S. Marco Colle Salvetti
Terralba- S. Fruttuoso .	Genova-Pisa	Genova P. B. Sturla
Terrasa	Castagnole-Asti-Mortara	Terranova Candia Lomellina
Tombolo.	Firenze-Empoli-Livorno.	Pisa Livorno S. Marco
Trequanda	Asciano-Montepescali. .	Asciano S. Giovanni d'Asso
Trezzano sul Naviglio .	Milano-Vigevano . . .	Corsico Gaggiano

Via Argiroffo	Genova-Pisa	Quarto Quinto
Via Cattaneo	Genova-Pisa	Quinto Nervi
Via Tabarca	Genova-Pisa	Sturla Quarto
Vicofertile	Spezia-Parma	Collecchio Parma
Vignale	Novara-Domodossola . .	Novara Galliguaga
Villapiana	Taranto-Reggio Calabria	Trebisacce Torre Cerchiara
Zeme	Castagnole-Asti-Mortara	Candia Lomellina Castel d'Agogna

Rete Adriatica.

Ajruno	Monza-Calolzio	Olgiate-Molgora Calolzio
Albano S. Alessandro .	Lecco-Rovato	Seriate Gorlago
Albuzzano	Pavia-Cremona-Brescia.	Motta S. Damiano Belgioioso
Aspio (all')	Ancona-Castellamm. A.	Varano Osimo Castelfidardo
Bolognina	Bologna-Verona . . .	Crevalcore Camposanto
Boschi S. Anna	Mantova-Legnago-Monselice.	Legnago Bevilacqua
Bertalia	Bologna-Verona . . .	Bologna Tavernelle d'Emilia
Buonalbergo	Foggia-Napoli	Monte Calvo Irpino Apice S. Arcangelo
Calderara di Reno . . .	Bologna-Verona . . .	Bologna Tavernelle d'Emilia
Camatta	Pavia-Cremona-Brescia.	Chignolo Po Ospedaletto Lodigiano
Campocroce	Venezia-Udine	Mogliano Preganziol
Cannole	Foggia-Otranto . . .	Bagnolo del Salento Otranto
Capralla	Bergamo-Cremona. .	Caravaggio Casaletto Vaprio
Carpenedo	Mestre-Portogruaro . .	Mestre S. Michele del Quarto
Castelgiubileo	Roma-Orte	Roma Monterotondo
Castione Andevenno . .	Colico-Sondrio	S. Pietro Berbenno Sondrio
Ca-Tron	Mestre-Portogruaro . .	S. Michele del Quarto Meolo
Civate	Lecco-Como	Valmadrera Sala al Barro Galbiate

Crocetta.	Bologna-Verona. . . .	S. Giovanni in Persiceto Crevalcore
Dolcè.	Peri-Verona-Modena.	Ceraino Peri
Dubino	Colico-Chiavenna . . .	Colico Novate-Mezzola
Gaggio	Mestre-Portogruaro . .	Mestre S. Michele del Quarto
Gagliole.	Porto Civitanova-Macerata-Albacina.	S. Severino Marche Castelraimondo - Camerino
Giurdignano	Foggia-Otranto	Otranto Bagnolo del Salento
Levada	Treviso-Belluno . . .	Cornuda Pederobba-Molinetto
Lison.	Mestre-Portogruaro . .	S. Stino di Livenza Portogruaro
Mandolossa	Parma-Brescia-Iseo . .	Borgo S. Giovanni Castegnato
Manzano	Venezia-Udine-Pontebba-Cormons.	Buttrio S. Giovanni Manzano
Marocco	Venezia-Udine Pontebba-Cormons.	Mestre Magliano Veneto
Melano	Fabriano-S. Arcangelo .	Fabriano Sassoferrato-Arcevia
Mezzani Rondani . . .	Parma-Brescia-Iseo . .	Colorno Casalmaggiore
Motteggiana	Peri-Verona-Modena . .	Ponte Borgoforte Suzzara
Orio Litta	Pavia-Cremona-Brescia	Chignolo Po Ospedaletto Lodigiano
Paderno Franciacorta.	Parma-Brescia-Iseo . .	Castegnato Passirano
Paese Castagnole. . . .	Treviso-Belluno. . . .	Treviso Postioma
Pallerano	Ferrara-Rimini	Ferrara Montesanto
Panigale Scala	Bologna-Verona. . . .	Bologna Tavernelle d'Emilia
Paterno.	Roma-Solmona	Celano Avezzano
Pavia P. G.	Pavia-Cremona-Brescia.	Pavia Motta S. Damiano
Pesche	Solmona-Isernia. . . .	Isernia Pettoranello
Poggio	Bologna-Verona	Tavernelle d'Emilia S. Giovanni in Persiceto
Pontecchio.	Bologna-Pistoia. . . .	Sasso Casalecchio di Reno
Ponte Taro	Milano-Bologna. . . .	Parma Castelguelfo
Raiano Superiore . . .	Roma-Solmona	Goriano Sicoli Prezza

Ramo di Palo	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Badia Polesine Lendinara
Rustigne	Treviso-Motta di Livenza	Ponte di Piave Oderzo
Salvaterra	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Badia Polesine Lendinara
Spercenigo.	Treviso-Motta di Livenza	Treviso S. Biagio di Callalta
S.ª Apollinare con Selva	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Rovigo Ceregnano
S.ª Cristina e Bissone	Pavia-Cremona-Brescia	Corteolona Mirandola
S. Donato Marche	Fabriano-S. Arcangelo	Fabriano Sassoferrato-Arcevia
S. Ellero	Firenze-Chiusi-Roma.	Pontassieve Rignano sull'Arno
S. Giacomo di Martignone	Bologna-Verona.	Tavernelle d'Emilia S. Giovanni in Persiceto
S. Martino.	Mestre-Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo.	Valvasone S. Giorgio della Richinvelda
S. Pelagio	Venezia-Udine	Resana del Roiale Tricesimo
S. Pietro di Legnago.	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Cerea Legnago
S. Polo dei Cavalieri	Roma-Solmona	Tivoli Castelmadama
S. Prospero Parmense	Milano-Bologna.	Parma S. Ilario d'Enza
S. Trovaso.	Venezia-Udine	Preganziol Treviso
Talamona	Colico-Sondrio	Morbegno Ardenno Masino
Teglio Veneto	Mestre-Portogruaro-Casarsa.	Portogruaro Sesto Cordovado
Trecella.	Milano-Verona-Venezia.	Melzo Cassano d'Adda
Treviso S. Giuseppe	Treviso-Belluno.	Treviso Postioma
Vercurago S. Girolamo	Milano-Monza-Calolzio-Lecco	Calolzio Maggianico
Vignate.	Milano-Verona-Venezia.	Limito Melzo
Villa d'Adige	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Castagnaro Badia Polesine
Villanova S. Pancrazio	Peri-Verona-Modena.	Modena Soliera
Zellarino	Venezia-Udine	Mestre Magliano Veneto

Rete Sicula.

Acicastello	Messina-Siracusa . . .	Acireale Cannizzaro
Brucoli	Messina-Siracusa . . .	Agnone di Siracusa Augusta
Causo.	Palermo-Porto Empedocle.	Montemaggiore Belsito Sciara
Dirillo	Siracusa-Licata	Terranova di Sicilia Biscari
Ficarazzi	Palermo-Porto Empedocle.	Bagheria Ficarazzelli
Megara Iblea (già Lumidoro).	Messina-Siracusa . . .	Augusta Priolo
Mili	Messina-Siracusa . . .	Tremestieri Galati
Patti Marina	Messina-Termini Imerese	Patti S. Giorgio
Ponte Giampilieri . . .	Messina-Siracusa . . .	Giampilieri Scaletta Zanglea
Ponte S. Stefano. . . .	Messina-Siracusa . . .	Galati Giampilieri
Ponte Schiavo	Messina-Siracusa . . .	Galati Giampilieri
Roccalmera Mandanici .	Messina-Siracusa . . .	Nizza Sicilia Santa Teresa di Riva
S. Martino	Messina-Termini Imerese	Rometta Venetico Spadafora
S. Nicola.	Palermo-Porto Empedocle.	Trabia Altavilla Milicia
S. Oliva	Canicatti-Licata	Licata Favarotta
S.ta Panagia	Messina-Siracusa . . .	Siracusa Priolo
S.ta Teresa Longarini . .	Siracusa-Licata	Siracusa Cassibile

Rete Sicula Occidentale (Palermo-Trapani).

Sferracavallo	Palermo-Trapani . . .	Tommaso Natale Isola delle femmine
Trappeto.	Palermo-Trapani . . .	Partinico Balestrate

Società Anonima per le ferrovie Siciliane.

Bifarera	Palermo-Corleone . . .	Benchè le controndate fermate non siano abilitate a rilasciare biglietti a tariffa militare, tuttavia i treni cola di passaggio ricevono i viaggiatori militari, i quali alla prima stazione di arrivo sono forniti del biglietto a tariffa militare da quel capo stazione in base al percorso dalla fermata alla destinazione.
Corsari	Palermo-Corleone . . .	
Mulinazzo	Palermo-Corleone . . .	
Scalilli	Palermo-Corleone . . .	

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.

Birori.	Cagliari-Chilivani-Golfo A.	Borore Macomer
Cabitza	Cagliari – Iglesias-Monteponi.	Iglesias Monteponi
Campomela	Chilivani – Sassari–Portotorres.	Ploaghe Scala di Giocca
Caniga	Chilivani – Sassari–Portotorres.	Sassari Tirsi
Enas	Cagliari-Chilivani-Golfo A.	Monti Terranova
Marinella	Cagliari-Chilivani-Golfo A.	Terranova Golfo Aranci
Musei.	Cagliari – Iglesias-Monteponi.	Siliqua Villamassargia
S. Giorgio	Chilivani – Sassari–Portotorres.	Sassari S. Giovanni
S. Orsola	Chilivani – Sassari–Portotorres.	Sassari S. Giovanni
Ute	Cagliari- Iglesias–Monteponi.	Decimomanna Siliqua

Società per le ferrovie secondarie della Sardegna (*).

Anela.	Tirso-Chilivani	Bono Bultei
Anulù.	Cagliari–Arbatax . . .	Seni Ussassai
Bara	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Sindia Macomer
Bettilli	Cagliari–Arbatax . . .	Villanovatulo Esterzili

(*) I viaggiatori provenienti dalle fermate di questa Società vengono provveduti di biglietti di supplemento dal capitreno dietro presentazione dello scontrino militare.

Birori	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Macomer Bortigali
Cignoni	Mandas–Sorgono	Nurallao Laconi
Fontanamela	Mandas–Sorgono	Laconi Ortuabis
Gennesitzu	Mandas–Sorgono	Laconi Ortuabis
Gesico	Cagliari–Mandas	Mandas Snelli
Illorai	Tirso–Chilivani	Tirso Burgos
Lei.	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Sinalus Bolotana
Modolo	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Bosa Tresnuraghes
Mulafà	Sassari–Alghero.	Sassari Olmedo
Nigolosu	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro	Modolo Tresnuraghes
Nuchis	Monti–Tempio	Luras Tempio
Piras.	Monti–Tempio	Monti Calangianus
Rifornitore.	Monti–Tempio	Monti Calangianus
S. Giorgio	Sassari–Alghero.	Sassari Olmedo
Sella Clecci	Cagliari–Arbatax	Clini–Ilbono Tortoli
Serra.	Sassari–Alghero.	Alghero Olmedo
Vigne.	Tirso–Chilivani	Ozieri Pattada

Società Veneta.

Capolona	Arezzo–Pratovecchio–Stia	Giovi Subbiano
Casello 5	Conegliano–Vittorio	Vittorio Conegliano
Chiozzola	Parma–Suzzara	Parma Sorbolo
Codisotto	Parma–Suzzara	Suzzara Luzzara
Lentigione	Parma–Suzzara	Sorbolo Brescello
Moimacco	Portogruaro–Cividale	Cividale Udine
Pieve.	Schio–Torre	Schio Torre
Piovene.	Schio–Arsiero.	S. Orso Rocchette

Quartiere Nuovo . . .	Schio-Torre	Schio Torre
Remanzacco	Portogruaro-Cividale . .	Cividale Udine
Santa Maria la Longa. .	Portogruaro-Cividale . .	Palmanova Risano
San Vendemiano . . .	Conegliano-Vittorio . .	Conegliano Vittorio
Schio Santa Trinità . .	Schio-Arsiero	Schio S. Orso
Sofratta	Conegliano-Vittorio . .	Vittorio Conegliano
Timonchio	Schio-Arsiero	Schio S. Orso

Società per le ferrovie Nord Milano.

Affori.	Milano-Erba	Borisa Bruzzano
Cabiate	Milano-Erba	Meda Mariano Comense
Caslino	Saronno-Grandate . . .	Cadorago Lomazzo
Castellazzo.	Milano-Saronno	Bollate Garbagnate
Civello	Como-Lavena	Grandate Lurate
Cormanno Brusuglio . .	Milano-Erba	Bruzzano Cusano sul Seveso
Marnate-Gorla (già Castellanza-Succursale).	Seregno-Saronno-Novara	Castellanza Rescaldina
Ponte Ticino	Seregno-Saronno-Novara	Galliate Turbigo
Portichetto.	Saronno-Grandate . . .	Pino Mornasco Grandate

Società per la ferrovia Suzzara-Ferrara.

Porotto	Suzzara-Ferrara. . . .	Ferrara Vigarano
Stellata	Suzzara-Ferrara . . .	Bondeno Felonica Po

Società per la ferrovia Verona-Caprino-Garda.

Pesina	Verona-Caprino	Costermano Caprino

N. **27.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa degli ufficiali di milizia territoriale**. — 1° febbraio.

Al n. 360 dell'*Atto* 672 della *Raccolta*, è aggiunto il seguente capoverso:

« È però lasciata facoltà a quelli provenienti da altre categorie di ufficiali, di vestire la divisa dell'arma o specialità di provenienza, qualunque sia il corpo o l'arma cui sono ascritti. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **28.** — ISRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria** — 2 febbraio.

Sono state pubblicate in tre distinti fascicoletti le seguenti aggiunte e varianti:

1° *fascicoletto.* — Aggiunte e varianti:

a) all' Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Edizione 1897. — (2ª serie).

b) all'Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B mod. 80/98. — Edizione 1899. — (2ª serie).

c) all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Edizione 1897. — (3ª serie).

d) all'Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Edizione 1898. — (2ª serie).

e) all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna. — Edizione 1898. — (3ª serie).

f) all'Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna. — Edizione 1898. — (2ª serie).

g) all'Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Parte 1ª — Edizione 1899. — (2ª serie).

2° *fascicoletto.* — Aggiunte e varianti:

h) al caricamento dei carri delle batterie da campagna. — Edizione 1896. — (6ª serie).

i) al caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo. — Edizione 1887. — (4ª serie).

3° *fascicoletto.* — Aggiunte e varianti:

k) al caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione. — Edizione 1897. — (5ª serie).

I comandi, i corpi e gli uffici interessati acquisteranno il numero di copie dei singoli fascicoletti che loro occorrono.

Le richieste di tali pubblicazioni saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dei singoli fascicoletti è il seguente:

1°	fascicoletto	*cent.*	15
2°	»	»	5
3°	»	»	5

Il Ministro — PELLOUX.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1900 Tip. E. Voghera

DISPENSA 6ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 febbraio.

FEBBRAIO 1°. — Legge n. 26 per il passaggio dalla R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo, *pag.* 43.
» 8. — Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti, *pag.* 45.
» 8. — Carte d'ufficio dei depositi da esitare o lasciare nei cambi di sede, *pag.* 45.
» 8. — Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 46.
» 9. — Cambio di sede dei depositi dei reggimenti fanteria Firenze A e Roma F, *pag.* 46.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **29**. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 26 per il passaggio dalla R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo.** — 1° febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i militari dell'armata in congedo illimitato ascritti al corpo reale equipaggi, i quali coprano presso le società ferroviarie del regno e presso le amministrazioni postale e telegrafica dello Stato un impiego che dia loro diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi, cesseranno senz'altro di far parte della R. marina e saranno incorporati nel R. esercito.

Detti militari all'atto di tale incorporazione, saranno ascritti all'esercito permanente e vi rimarranno, salvo il disposto del successivo articolo 2, sino al 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio, col quale giorno faranno passaggio alla milizia territoriale.

Art. 2.

Quelli tra i militari della R. marina stati incorporati nel R. esercito, a senso del precedente articolo, che prima del termine del 12° anno del loro obbligo di servizio cessassero di far parte delle dette società ferroviarie ed amministrazioni postale e telegrafica, potranno, a loro domanda, tornare nella R. marina ed essere quindi nuovamente ascritti al corpo reale equipaggi.

14 FEB. 00

Art. 3.

I militari di 1ª 2ª e 3ª categoria appartenenti alla riserva navale saranno trasferiti dalla R. marina alla milizia territoriale del R. esercito, per compiervi i loro obblighi di leva.

Art. 4.

Annualmente il Ministero della marina provvederà al trasferimento nel R. esercito, per essere incorporati nella milizia territoriale:

a) dei militari di 1ª e 2ª categoria del corpo reale equipaggi che, per aver compiuto l'obbligo di servizio stabilito dall'articolo 68 del vigente testo unico delle leggi sulla leva marittima, dovrebbero far passaggio alla riserva navale a termine dell'articolo 12 della legge medesima;

b) dei militari dell'ultima leva di mare stati definitivamente assegnati alla 3ª categoria.

Art. 5.

Apposite norme regolamentari determineranno le varie modalità da osservarsi perchè abbiano luogo i trasferimenti stabiliti dagli articoli precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **30**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa degli ufficiali del personale permanente dei distretti**. — 8 febbraio.

A parziale modificazione dell'*Atto* 119 del 1898, per quanto ha tratto alla divisa degli ufficiali facenti parte del personale permanente dei distretti militari, il Ministero determina che, da ora innanzi, tutti gli ufficiali, i quali vengono trasferiti nel personale permanente suddetto siano autorizzati a vestire, senza limite di tempo, la divisa dell'arma o specialità di provenienza, fermo restando quanto è prescritto dall'*Atto* predetto circa il numero da portare sul fregio del copricapo.

La disposizione contenuta nel presente *Atto* è applicabile anche agli ufficiali del personale permanente, i quali fanno tuttora uso della divisa dell'arma o specialità di provenienza in seguito alla facoltà loro fatta dal 3° capoverso dell'*Atto* dianzi citato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **31**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Carte d'ufficio dei depositi da esitare o lasciare nei cambi di sede.** — 8 febbraio.

Per limitare le spese che sostengono i corpi nei cambi di guarnigione pel trasporto delle carte d'ufficio, il Ministero ha determinato che i depositi dei reggimenti delle varie armi, quando cambiano di sede, debbano prima procedere, in ogni caso, allo spoglio degli atti della corrispondenza, di cui al § 42 della vigente *Istruzione sul carteggio* (*Atto* 200 della *Raccolta*), e alla vendita o distruzione delle pratiche e dei registri che non occorra più di conservare.

Inoltre essi dovranno lasciare alla residenza che abbandonano i seguenti documenti contabili:

a) i rapporti-situazione di corpo (mod. 81), tranne soltanto quelli relativi al mese in corso;

b) i rapporti-situazione di compagnia (mod. 80) dei trimestri anteriori, pei quali siano già state chiuse le contabilità interne, coi documenti a corredo;

c) i buoni parziali e le matrici dei buoni collettivi pei viveri, ed i fascicoli II dei giornali di contabilità, tranne quelli relativi a trimestri le cui contabilità siano tuttora aperte;

d) i buoni parziali e le matrici dei buoni collettivi di somministrazioni in natura, pei quali siano pervenuti dalle direzioni di commissariato militare i relativi epiloghi, e abbia già avuto luogo il conteggio sugli specchi mod. 403;

e) i registri di conto-aperto e degli avvisi di conto corrente (mod. 315 e 316) ed i giornali semestrali degli aumenti e delle diminuzioni (mod. 236) riflettenti le contabilità già state verificate dal Ministero;

f) i buoni di prelevamento e restituzione di materiali di armamento ed equipaggiamento, di casermaggio e delle masserizie del corpo, i fascicoli III del giornale di contabilità ed i quaderni delle masserizie in consegna ai riparti (mod. 330) relativi ad esercizi finanziari precedenti a quello in corso.

I depositi dovranno lasciare i documenti suaccennati ben ordinati e divisi secondo la specie e secondo il trimestre cui si

riferiscono, affinchè possano in qualunque circostanza essere facilmente rintracciati, e ne faranno la rimessione ai depositi subentranti insieme con una nota descrittiva, in duplice copia, una delle quali verrà poi restituita munita di dichiarazione di ricevuta del comandante del deposito ricevente.

Occorrendo in seguito di dover fare riscontri nelle carte lasciate alla sede precedente, i corpi interessati si rivolgeranno al deposito presso il quale le carte si trovano e potranno anche richiedere, secondo i casi, la restituzione dei documenti che debbono verificare.

A suo tempo le carte verranno poi vendute, secondo le norme della Istruzione sul carteggio (§ 3170 del regolamento d'amministrazione), a cura del deposito che le ha in consegna, ed il ricavato delle vendite dovrà essere accreditato al corpo cui i documenti appartenevano. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **32**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare.** — 8 febbraio.

È adottata e pubblicata una nuova edizione, in data 2 febbraio 1900, del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare, in sostituzione di quella in data 10 marzo 1898, che rimane perciò abolita.

Ogni comando od ufficio militare dovrà provvedersi di almeno una copia del nuovo regolamento, il cui prezzo è stabilito in L. 0,45.

Le relative richieste, da parte delle autorità, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto privato, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il regolamento è poi vendibile al pubblico presso l'editore del *Giornale militare* in Roma, e presso i principali librai delle provincie. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **33**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambio di sede dei depositi dei reggimenti fanteria Firenze *A*, e Roma *F*.** — 9 febbraio.

A datare dal 1° corrente il deposito del reggimento fanteria Firenze *A* è stato trasferito da Firenze ad Arezzo; ed il deposito del reggimento fanteria Roma *F* è stato trasferito da Roma a Frosinone. *Il Ministro* — PELLOUX.

Roma, 1900. — Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 7ª — 1900 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 febbraio.

FEBBRAIO 14. — Servizio merci alle fermate di Campochiaro ed Albate Trecallo, ed alla stazione di Maggianico, *pag.* 47.
» 14. — Istruzioni per l'esecuzione delle norme di servizio per le direzioni e gli uffici autonomi del genio per la R. marina, contenute nei Regi Decreti 2 dicembre 1897 e 21 dicembre 1899, *pag.* 47.
» 15. — Fregi per gli uomini di truppa dei reggimenti granatieri, *pag.* 48.
» 15. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 49.
» 15. — Trasferimento dei cavalli dai depositi di allevamento ai corpi, *pag.* 49.

Atto N. **34**. — TRASPORTI. — **Servizio merci alle fermate di Campochiaro ed Albate Trecallo, ed alla stazione di Maggianico**. — 14 febbraio.

Per norma delle amministrazioni militari nella esecuzione dei trasporti si rende noto quanto segue:

1. Per la fermata di Campochiaro, del tronco Campobasso-Cantalupo del Sannio e Macchiagodena (Rete Adriatica) vennero estese fino al peso massimo di 100 kg. le spedizioni che finora si facevano fino a 50 kg. La fermata medesima fu ammessa ai trasporti a piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano, sempre per spedizioni non eccedenti il peso di kg. 100.

2. La fermata di Albate Trecallo della linea Lecco-Como (Rete Adriatica) e la stazione di Maggianico della linea Lecco-Rovato (Rete Adriatica) sono state ammesse, in via di esperimento, ai trasporti a piccola velocità ordinaria tanto a vagone completo quanto in piccole spedizioni, sia in servizio interno, sia in servizio cumulativo italiano.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **35**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzioni per l'esecuzione delle norme di servizio per le direzioni e gli uffici autonomi del genio per la R. marina, contenute nei Regi Decreti 2 dicembre 1897 e 21 dicembre 1899**. — 14 febbraio.

In dipendenza delle varianti apportate al R. Decreto 2 dicembre 1897 dall'altro R. Decreto 21 dicembre 1899, si stima opportuno prescrivere quanto appresso:

19 FEB 00

1. La dipendenza dalle autorità superiori del R. esercito del personale militare e di quello civile di carriera addetto alle direzioni ed agli uffici autonomi del genio per la R. marina, di cui nell'art. 2 del R. Decreto 2 dicembre 1897, dovrà sempre esplicarsi pel tramite delle autorità marittime indicate nell'articolo 1° del Decreto stesso.

2. Per lo stesso tramite avranno corso le pratiche specificate all'art. 6.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **36**. — EQUIPAGGIAMENTO — **Fregi per gli uomini di truppa dei reggimenti granatieri** — (Con due tavole di disegno) (1). — 16 febbraio.

In relazione all'*Atto* 217 del 1899 il Ministero determina che gli attuali fregi per chepì e per berretti degli uomini di truppa dei reggimenti granatieri siano sostituiti dai seguenti:

SUL CHEPI'	SUL BERRETTO	
	per i sottufficiali	per i caporali e soldati
Esercito permanente.		
Granata di metallo bianco avente nel centro il numero del reggimento smaltato in nero.	Granata e numero del reggimento ricamati in argento.	Granata e numero del reggimento ricamati in cotone bianco.
Compagnie presidiarie.		
Granata di metallo giallo avente nel centro il numero della compagnia smaltato in nero.	Granata e numero della compagnia ricamati in oro.	Granata e numero della compagnia ricamati in lana gialla.

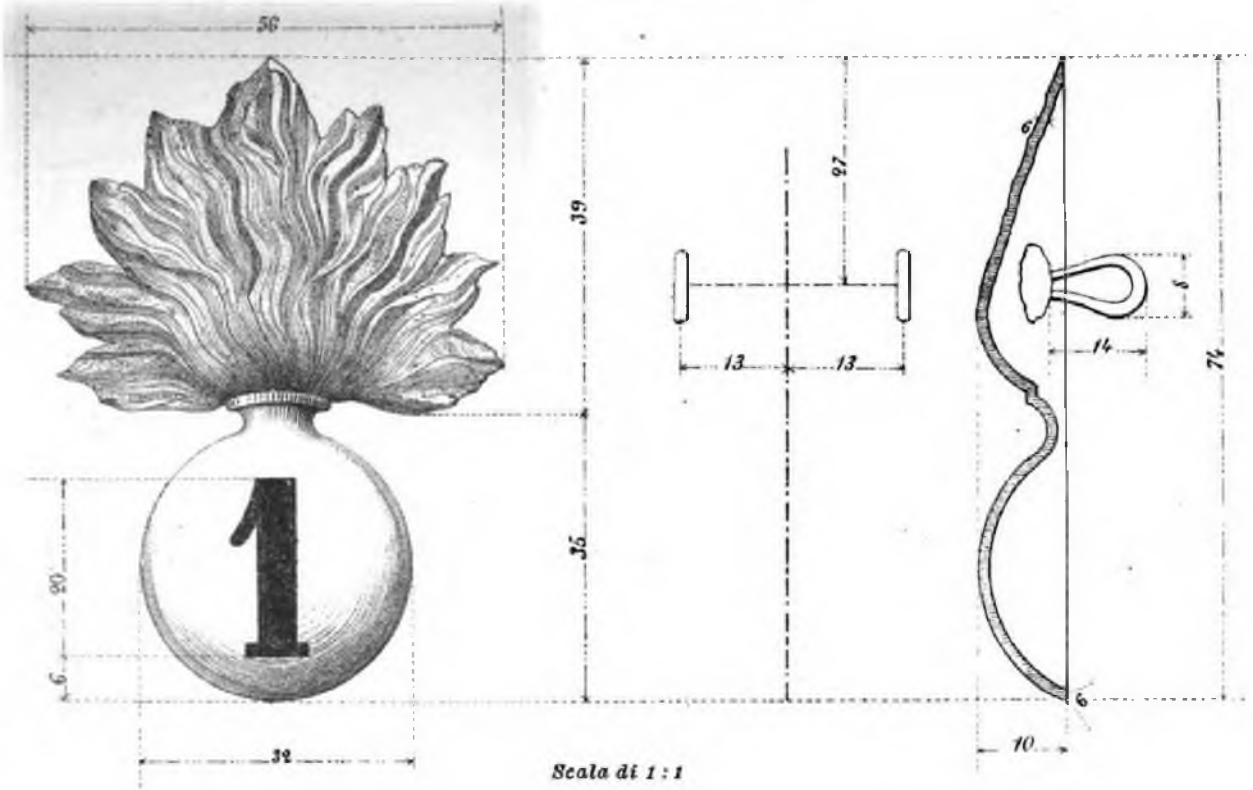
Il Ministero provvederà per la distribuzione dei relativi campioni.

Per le spalline e per le coperture di tela da chepì sono conservati i fregi ora in uso.

Il Ministro — PELLOUX.

(1) Le tavole di disegni saranno annesse ad una prossima dispensa.

Fregi per chepì da granatieri.



Scala di 1 : 1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Fregi per berretti da granatieri.

Per caporali e soldati.



Per sottufficiali.



Scala di 1 : 1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **37**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 15 febbraio.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	248	Distintivi in oro per cappotto da furiere maggiore . .	P	3 30	Variante
»	267	Distintivi in argento per pastrano da furiere. . . .	P	2 30	Id.
»	284	Ditali	N.	0 04	Id.
»	434	Fregi in argento per berretti da sottufficiali dei granatieri	»	1 10	Id.
»	434*bis*	Fregi in oro per berretti da sottufficiali dei granatieri.	»	1 30	Aggiunta
»	435	Fregi per berretti da caporali e soldati dei granatieri (6).	»	0 30	Variante
»	438	Fregi per chepi da granatieri (6)	»	0 45	Aggiunta
»	513	Giubbe di tela spinata con sparati.	»	3 30	Abolito
»	514	Giubbe di tela spinata senza sparati.	»	3 00	Id.
»	635	Pantaloni di tela spinata . .	»	3 70	Id.
»	761	Stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna .	P	11 00	Variante
»	830	Uose di tela spinata complete	»	1 50	Abolito
»	831	Uose di tela spinata senza sottopiedi e senza bottoni gemelli	»	1 20	Id.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **38**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasferimento dei cavalli dai depositi di allevamento ai corpi.** — 15 febbraio.

Per uniformità di procedimento il Ministero ha deciso che da quindi innanzi anche pei trasferimenti dei cavalli di truppa, che dai depositi di allevamento sono assegnati ai corpi, siano osservate le norme comuni stabilite dal § 126 del regolamento

d'amministrazione, e cioè che le correlative variazioni vengano eseguite, tanto dai depositi quanto dai corpi riceventi, sotto la data fissata per l'arrivo dei quadrupedi alla nuova destinazione.

Cessano pertanto di avere effetto le contrarie disposizioni contenute nel § 151 del regolamento pei depositi d'allevamento cavalli 10 aprile 1881.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1909. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 8ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 febbraio.

DICEMBRE 7. — R. Decreto n. 498 che modifica il regolamento organico pel servizio de tribunali militari, *pag.* 51.
FEBBRAIO 4. — R. Decreto n. 38 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1900, *pag.* 52.
» 18. — R. Decreto n. 53 che nomina la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al computo della campagna del 1867 nell'agro romano, *pag.* 53.
» 20. — Uso della coreggiuola per pistola, esteso a tutti i corpi e reparti dell'esercito, *pag.* 54.
» 22. — Nuova istruzione di ginnastica militare, *pag.* 54.
» 22. — Modificazioni da apportarsi al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria ed al regolamento di esercizi per la fanteria, *pag.* 55.
» 23. — Aggiunta all'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento (1° ottobre 1893), *pag.* 56.

Atto N. **39** — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. Decreto n. 498 che modifica il regolamento organico pel servizio dei tribunali militari.** — 7 dicembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia:

Visto il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, approvato con R. Decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *series* (serie 2ª);

Visti i Regi Decreti 9 dicembre 1886, n. 4220 (serie 3ª) e 15 agosto 1893, n. 521, che modificano il regolamento suddetto;

Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al capo II, titolo I del regolamento organico per il servizio dei tribunali militari è aggiunta la seguente:

Sezione 4ª.

Disposizioni speciali per il tempo di guerra.

. . . . . .

Art. 47*bis*.

Nei tribunali presso l'esercito mobilitato e nei tribunali territoriali possono, mediante decreto reale, essere destinati:

a) all'esercizio delle funzioni di sostituti avvocati fiscali, gli ufficiali di complemento che abbiano alcuna delle qualità

indicate nei numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 17 del presente regolamento;

b) all'esercizio delle funzioni di sostituti segretari, i militari che abbiano i requisiti richiesti nei numeri 1° e 2° dell'art. 40 del regolamento stesso.

Art. 47*ter*.

Le destinazioni suindicate sono fatte nel numero e con le modalità che il Ministro della guerra giudicherà necessarie.

Le destinazioni medesime possono essere stabilite sin dal tempo di pace, ma non hanno effetto che per il tempo di guerra; e cessano di pien diritto con la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1899.

UMBERTO.

G. MIRRI.
G. BETTÒLO

N. **46** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 38 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1900**. — 4 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1900 è stabilita in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **41**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto n. 53 che nomina la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano.** — 18 febbraio.

Vista la legge 10 dicembre 1899 pel riconoscimento della campagna del 1867 nell'Agro romano, n. 431;

Visto il R. Decreto 4 gennaio 1900, n. 3 che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana gli aventi diritto al computo della campagna suddetta;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione per il riconoscimento dei titoli al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano, prescritta dall'articolo 2 della legge succitata sarà composta nel modo seguente:

GARNERI cav. Giuseppe, senatore del Regno, tenente generale nella riserva. — *Presidente.*

Membri

CUCCHI comm. Francesco, senatore del Regno. — *Vice-presidente.*

DE RENZIS cav. Michele, maggiore generale in posizione ausiliaria, deputato al Parlamento.

CARIOLATO comm. Domenico.

COLTELLACCI comm. arch. Pompeo, rappresentante del comune di Roma.

DANIONI cav. Pietro, maggiore di cavalleria in posizione ausiliaria. — *Segretario.*

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **42**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Uso della coreggiuola per pistola, esteso a tutti i corpi e reparti dell'esercito.** — 20 febbraio.

L'uso della coreggiuola per pistola da truppa (VI-1703) adottata con l'*Atto* 250 del 1897, per la sola cavalleria, viene esteso a tutti gli altri corpi e reparti dell'esercito.

Detti corpi e reparti richiederanno all'arsenale di costruzione di Torino il campione della nuova coreggiuola e sostituiranno tali coreggiuole agli attuali cordoni per pistole, man mano che questi si renderanno fuori servizio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **43**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuova istruzione di ginnastica militare**. — 22 febbraio.

È approvata una nuova istruzione di ginnastica militare, quale allegato al regolamento di esercizi per la fanteria, in sostituzione della istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile, pubblicata nel 1892.

La nuova istruzione, tosto pubblicata, dovrà formare oggetto di speciali conferenze presso i corpi e dovrà poi essere posta in vigore in occasione della chiamata alle armi delle reclute della leva in corso, avvertendo che le disposizioni contenute nei numeri 30, 31, 32 e 33 dell'istruzione medesima e riflettenti sia le gare di ciclismo, di marcia e di scherma fra gli ufficiali e fra i sottufficiali dell'arma di fanteria, sia le gare di scherma da effettuarsi presso i capiluoghi di divisione militare fra gli ufficiali di ogni arma e corpo, non sono che una ripetizione di parte delle prescrizioni già stabilite con gli *Atti* 81 del 1897 e 95 del 1899, i quali continuano a rimanere in vigore per la parte rimanente.

Rimane pure in vigore la disposizione riflettente i reggimenti alpini, contenuta nel n. 13 dell'*Atto* 177 del 1899.

I vari comandi, corpi ed uffici si provvederanno di almeno una copia della nuova pubblicazione. Le compagnie dei reggimenti di fanteria dovranno però provvedersi di quattro copie della pubblicazione medesima.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero provvedersene a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è il seguente:

rilegato in tela cent. 50,

in brochure cent. 35.

Per uso d'ufficio si dovranno richiedere le copie rilegate in tela.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 44. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni da apportarsi al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria ed al regolamento di esercizi per la fanteria.** — 22 febbraio.

Nell'intento di ben definire quale scopo e quale parte debba d'ora innanzi essere assegnata all'istruzione di ginnastica nell'addestramento del soldato, e per mettere in armonia il regolamento di esercizi colla nuova istruzione di ginnastica militare, in quanto riguarda gli esercizi da farsi eseguire per semplice imitazione, il Ministero determina che debbano essere apportate al regolamento di istruzione e di servizio interno ed a quello di esercizi per la fanteria le seguenti modificazioni:

a) **Regolamento di istruzione e di servizio interno:**

Dopo il comma *t)* del n. 25, aggiungere i seguenti due capoversi:

Nell'impartire le istruzioni pratiche, specialmente alle reclute, si dovrà, opportunamente alternando gli esercizi ginnastici con quelli di altra specie, tendere allo scopo di sviluppare con razionale progressione di lavoro, e coltivare, nei militari di truppa, l'agilità e la robustezza delle membra, in modo da renderli atti a superare facilmente ed in pieno assetto di guerra gli ostacoli che più di frequente s'incontrano sul terreno, e ciò senza pregiudizio della necessaria correttezza e precisione nei movimenti d'insieme.

Si dovrà inoltre aver cura di alternare con le istruzioni più faticose, o per le quali occorre maggiore attenzione, quelle

che richiedono fatica minore e minore sforzo di mente, in guisa da rendere variato e geniale, e nello stesso tempo proficuo, il lavoro giornaliero.

b) **Regolamento di esercizi:**

Al n. 10, aggiungere in fine il seguente alinea:

Nell'impartire l'istruzione individuale, si dovranno di massima far precedere agli esercizi a comando quelli fatti per semplice imitazione, analogamente alle prescrizioni contenute nella istruzione di ginnastica militare.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **45.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento (1° ottobre 1893).** — 23 febbraio.

Al n. 7 dell'istruzione sopraindicata, aggiungere quanto segue:

« Gli ufficiali, che hanno seguito i predetti corsi, appartenenti a corpi destinati ad operare in montagna, i quali siano stanziati nei corpi d'armata ove hanno sede reggimenti alpini, saranno comandati (in ragione di un ufficiale subalterno per corpo e per armata) presso i reggimenti alpini nel 3° periodo delle grandi escursioni, allo scopo di completare la loro speciale istruzione collo studio pratico delle speciali difficoltà che presenta il servizio di vettovagliamento in montagna. »

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 9ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 marzo.

DICEMBRE 24. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 57.

GENNAIO 21. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno adiacenti ad opere di fortificazione della piazza di Casale, *pag.* 60.

MARZO 1° — Istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria, *pag.* 61.

» 1° — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria, *pag.* 64.

» 2 — Stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna, *pag.* 63.

» 2 — Norme per l'applicazione della legge 10 dicembre 1899, n. 431, per la campagna del 1867 nell'Agro romano, *pag.* 64.

Atto N. **16** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 24 dicembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 428, che approva il bilancio di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900;

Vista la legge sugli assegni del R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e le modificazioni arrecatevi coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 45, pag. 56. — Nella quartultima riga, *alla parola:* armata, *sostituire:* annata.

7 MAR. 00

Art. 1.

Nello specchio III del R. Decreto 7 aprile 1892 sono approvate le varianti seguenti:

Nel n. 2 (2° comma) *aggiungere, dopo* « Spezia », « Genova ».

Nel n. 17, quale fu modificato col R. Decreto 2 agosto 1898, *dopo*: « guarda stazione, » *interporre*: « guardamine in servizio isolato. »

Nel n. 19, quale fu modificato col sopracitato Decreto, *sopprimere le parole*: « guarda-mine. »

Le premesse modificazioni avranno effetto dal 1° luglio 1899.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1899.

UMBERTO

G. MIRRI.

Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 7 aprile 1892.

1.

Nel § 45 lettera *f*) *aggiungere*: « e per recarsi in ospedali distanti quando cadono ammalati durante le grandi manovre, manovre di campagna ed altre esercitazioni simili; »

2.

I due primi periodi del § 52 sono surrogati dai seguenti:

« L'ufficiale che mentre si trova in licenza riceve altra destinazione, od è collocato nella posizione di servizio ausiliario od a riposo, ha diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria ed al rimborso delle spese pel trasporto personale dal

luogo di licenza dichiarato alla nuova sede di servizio od al domicilio eletto. Tale rimborso però non potrà mai superare l'ammontare di quello che sarebbe spettato all'ufficiale per trasferirsi direttamente dall'una all'altra sede».

3.

Nel § 83 il comma *b*) è soppresso.

4.

Nel § 93 (4° comma) *togliere le parole*: «divenuta difinitiva».

5.

Dopo il primo comma del § 102, *aggiungere il seguente:*

« È altresì dovuto il soprassoldo anzidetto ai sottufficiali guardamine quando vengono a trovarsi isolati e nella condizione di non potere essere aggregati a riparti di truppa di stanza nel luogo della loro ordinaria residenza ».

6.

Nel § 104 *sopprimere*, nel primo comma, le parole « guardamine » e *sopprimere* il 2° comma.

7.

Al § 138 è *sostituito il seguente:*

« Per gli ufficiali richiamati dal congedo l'indennità di residenza decorre dal giorno successivo a quello della loro presentazione al corpo presso il quale sono chiamati ».

8.

Dopo il quarto comma del § 153 (modificato col R. Decreto 2 febbraio 1893), *aggiungere il seguente:*

« L'ufficiale montato ha facoltà di viaggiare in accompagnamento al proprio cavallo; in tal caso però dovrà seguire la via che in complesso arreca minore spesa per lo Stato ».

Le modificazioni riportate sotto i numeri 1, 2 e 3 avranno effetto dal 1° gennaio 1900; le altre dal 1° luglio 1899.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
G. Mirri.

N. **47.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari alcuni tratti di terreno adiacenti ad opere di fortificazione nella piazza di Casale.** — 21 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820, serie 3ª che estende a tutto il Regno la legge medesima;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica la succitata legge 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258, serie 3ª, che approva il regolamento per l'esecuzione delle succitate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopra citato;

Visto il R. Decreto 12 giugno 1862 n. CCCCXXXV, parte supplementare, col quale vennero determinate le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Casale;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1881, n. 502, serie 3ª, che modifica le predette zone di servitù;

Riconosciuto che le mutate condizioni difensive della piazza di Casale consentono nuove riduzioni delle zone stesse;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno incaricato di reggere per *interim* il Ministero della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono affrancati dall'onere delle servitù militari i tratti di terreno adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Casale trattaggiati in *bleu* nel piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad *interim* della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 21 gennaio 1900.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **48**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria**. — 1° marzo.

È approvata, e sarà prossimamente pubblicata, una Istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria quale allegato, in via di esperimento, al volume I dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria.

È data facoltà ai vari comandi, corpi ed uffici di provvedersi della nuova pubblicazione nella misura che giudicheranno opportuna.

Però i reggimenti di fanteria dovranno provvederne una copia per l'ufficio comando, una copia per ciascun battaglione e deposito, e una copia per ciascuna compagnia.

Le richieste degli esemplari della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 30.

Il Ministro — PELLOUX.

N **49**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONE MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria**. — 1° marzo.

Sono state pubblicate in tre distinti fascicoletti le seguenti aggiunte e varianti:

1° fascicoletto: Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, edizione 1899, 1ª serie;

2° fascicoletto: Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, edizione 1899, 1ª serie;

3° fascicoletto: Aggiunte e varianti alle formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna, edizione 1897, 5ª serie.

I comandi, i corpi e gli uffici interessati acquisteranno il numero di copie dei singoli fascicoletti che loro occorrono.

Le richieste di tali pubblicazioni saranno fatte con le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dei singoli fascicoletti è il seguente:

1°	fascicoletto	cent. 20
2°	id.	» 5
3°	id.	» 15

Il Ministro — PELLOUX.

N. **50**. - EQUIPAGGIAMENTO. — **Stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna**. (Con 2 tavole di disegni) (1). — 2 marzo.

In seguito a miglioramenti recati agli stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna il tipo di tali oggetti (tav. 1ª) è quale risulta dalla seguente descrizione:

Gli stivaletti sono appaiati e costruiti sopra due diverse forme, l'una pel piede destro, l'altra pel piede sinistro.

Si compongono delle seguenti parti:

Suola — mezza suola — tacco — trapunta — sottopiede — ripieno — contrafforte — tomaio — quartiere — mantice — lacciuolo — occhielli — bullette e piccole viti di ferro.

La suola è di cuoio forte in un solo pezzo, e comprende la intera lunghezza dello stivaletto. Lungo la suola, tutto all'intorno della pianta del piede, sono collocate bullette dette ad ala di mosca, in modo che coprano colla loro capocchia tutta la cucitura — altre bullette rigate, a testa emisferica, sono disposte su quattro file, nel mezzo della suola, e riempiono il rimanente della pianta dello stivaletto.

La mezza suola, di cuoio forte come la suola, è collocata fra la suola e la trapunta.

Il tacco è formato da 4 a 6 fogli di cuoio suola sovrapposti l'uno all'altro. I due ultimi fogli esterni, dopo di essere imbastiti con alcune punte in ferro senza testa, sono fermati con bullette a testa quadrata. Gli altri fogli sono cuciti a catena colla suola. Tutti i fogli poi sono fortemente serrati assieme da tre piccole viti in ferro conficcate nel tacco dalla parte interna della calzatura.

La trapunta è una lista di cuoio suola in un sol pezzo che serve ad unire tutto all'intorno la suola e la mezza suola al tomaio incominciando dal tacco.

Il sottopiede è di cuoio suola, in un sol pezzo, lungo quanto lo stivaletto internamente.

Oltre a questo sottopiede havvi un altro foglio di eguale cuoio (lungo un centimetro più del tacco) il quale è preso dalla cucitura a catena del tacco in sostituzione del sottopiede, che può così venir sollevato per conficcare nel tacco le tre piccole viti di ferro

Il ripieno è formato di cuoio suola nuovo, collocato internamente fra il sottopiede, il fiosso e la mezza suola — è di un sol pezzo, lungo abbastanza per arrivare dalla punta fino a mezzo

(1) Le tavole di disegni verranno unite ad una prossima dispensa.

centimetro sotto il tacco, e nel caso che la trapunta avesse una spessezza più rilevata, per riempire il vano, si aggiunge un altro foglio di cuoio suola sottile nuovo, più o meno lungo sotto la pianta del piede, il tutto bene adattato ed attaccato al sottopiede ed alla mezza suola con pasta di farina.

Il fiosso è composto di uno a tre pezzi di cuoio suola nuovo, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede fra il tacco e la punta del piede, in modo da formare una prominenza leggermente curvata.

Il contrafforte è di pelle di vacchetta o vitello lungo quanto il quartiere ed è foggiato a punta saliente dietro il calcagno; è cucito al quartiere col fiore della pelle all'esterno. Quale rinforzo fra il quartiere ed il contrafforte è posta una striscia di cuoio suola convenientemente assottigliata superiormente ed ai lati, di forma quasi rettangolare, leggermente rialzata nella parte superiore del calcagno e di altezza minore del contrafforte. Il rinforzo è lungo come il contrafforte e con questo è cucito al quartiere.

Il tomaio è in un sol pezzo di pelle di vacchetta o di vitello, esclusivamente nostrale, piegato e stirato su apposita forma per dargli il garbo del risvolto sul collo del piede, in modo che la piegatura porti la sua estremità all'altezza di tre centimetri dalla metà del giro del collo del piede.

Il tomaio viene cucito fra il sottopiede e la trapunta, si unisce alla suola mediante la trapunta, e la sua parte superiore viene attaccata al quartiere ed al mantice.

Il quartiere consta di un sol pezzo di pelle di vacchetta o di vitello simile a quella del tomaio e può essere anche di pelle proveniente dall'estero. È assottigliato nelle parti in cui viene attaccato al mantice e stirato e piegato su apposita forma in modo da dargli la curva del calcagno.

Il mantice è tagliato nelle parti più sottili della pelle, attaccato al tomaio con cucitura piatta, ed al quartiere con due cuciture distanti quindici millimetri l'una dall'altra, in modo che framezzo si possano applicare gli occhielli. La cucitura ai lati del contrafforte deve comprendere anche il mantice, il quale rimane così chiuso da entrambe le parti.

Il lacciuolo è ricavato dalle parti migliori della pelle di vacchetta; esso è alquanto arrotondato e misura in lunghezza metri 1,30 a 1,40.

Gli occhielli di ottone sono collocati fra le cuciture che uniscono il mantice al quartiere, quelli semplici sono in numero di quattro per ogni parte e vengono posti tre nella parte anteriore di detta cucitura ed uno all'estremità superiore, quelli a

gancetto sono in numero di cinque per ogni parte, collocati fra quelli semplici ed equidistanti fra loro.

Gli stivaletti sono di cinque taglie ordinarie e di una straordinaria segnata con zero, e per rapporto alla lunghezza sono ripartiti in 14 misure, cioè da centimetri 25 a 31 ½ colla progressione di mezzo in mezzo centimetro.

I reggimenti alpini, il reggimento d'artiglieria da montagna ed il 22° reggimento artiglieria da campagna riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino il nuovo campione dello stivaletto.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi è recata la seguente variante:

« (1ª 761) — Stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna L. 11,50 ». *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **51**. — ONORIFICENZE. — **Norme per l'applicazione della legge 10 dicembre 1899, n. 431, per la campagna del 1867 nell'Agro romano.** — 2 marzo.

1. Le domande per ottenere il riconoscimento della campagna 1867, ed il relativo brevetto di medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, dovranno essere redatte su carta bollata da lire 1,20 ed essere spedite al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il casato e nome del ricorrente, il suo domicilio, ed il preciso indirizzo.

2. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia di atto di nascita;

b) *originale* dichiarazione del servizio prestato durante la campagna 1867 rilasciata dal comandante della colonna o dal comandante della compagnia a cui appartenne il ricorrente.

La firma del comandante della compagnia dovrà essere autenticata dall'autorità municipale.

3. In mancanza della dichiarazione suddetta, la domanda potrà essere corredata da atto di notorietà, avanti il pretore, rilasciato da tre commilitoni della stessa compagnia del ricorrente, contenente l'indicazione della colonna e della compagnia, il grado e le date di entrata in servizio e di cessazione del medesimo.

I tre firmatari dell'atto di notorietà dovranno avere già ottenuto il brevetto in seguito a riconoscimento dei titoli a termini del n. 2 di questo *Atto*. *Il Ministro* PELLOUX.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

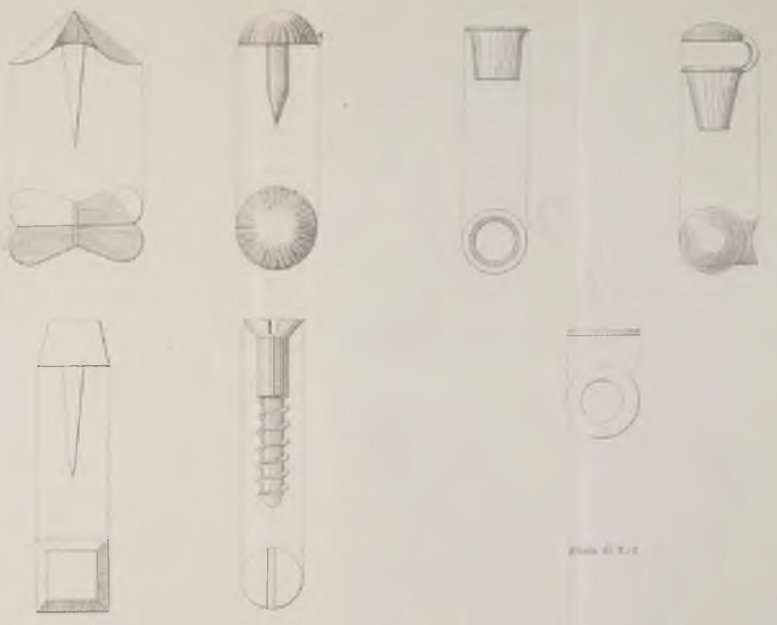
Scarpetti per alpini e artiglieria da montagna.



Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra





Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra



DISPENSA 10ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 marzo.

FEBBRAIO 11. — R. Decreto n. 48 che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea, *pag.* 65

MARZO 8. — Pantaloni di tela spinata (mod. 1896), *pag.* 432.

» 8. — Modificazioni all'*Atto* 6 del 1896, concernente l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del regolamento sulle pensioni civili e militari, *pag.* 432.

» 8 — Istituzione di un comando militare permanente di stazione a Parma ed a Messina, *pag.* 433.

» 9. — Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità, *pag.* 433.

——— Decisioni di massima, *pag.* 434.

Atto N. **52.** — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 48 che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea.** — 11 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 460, che proroga fino al 31 dicembre 1900 le facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Visti i Regi Decreti 18 febbraio 1894, nn. 67 e 68 relativi al corpo degli ufficiali e commessi coloniali e all'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea;

Visto il decreto commissariale del 26 febbraio 1899, approvato con R. Decreto 27 aprile 1899, n. 224, per la organizzazione del personale militare nella Colonia;

Visto il decreto commissariale dell'8 giugno 1899, approvato con R. Decreto 23 luglio dello stesso anno, n. 243, per il nuovo organico della compagnia costiera;

Ritenuta l'urgente necessità di dare regolare assetto al personale civile e militare, e ai servizi della Colonia;

Considerato che le nuove disposizioni, già di fatto in parte attuate, importano effettivamente, nel loro complesso, una riduzione di personale e una più organica assegnazione di attribuzioni nei singoli servizi, e una notevole economia, di cui si è te-

12 MAR. 00

nuto conto nel bilancio di previsione nell'esercizio corrente, nella determinazione delle spese civili e militari;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo con i Ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento organico che determina e regola la costituzione e il funzionamento dei varî servizi civili e militari della Colonia Eritrea, secondo gli organici uniti all'ordinamento stesso.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le antecedenti disposizioni che non siano in armonia col presente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1900.

UMBERTO.

Visconti-Venosta.
Pelloux.
Bettòlo.
Boselli.
Carmine.
Di San Giuliano.
Bonasi.
Lacava.
Salandra.
Baccelli.

ORDINAMENTO ORGANICO DELLA COLONIA ERITREA.

PARTE PRIMA.

Del Governo e della difesa.

Art. 1.

Del Governatore.

La Colonia Eritrea è retta da un Governatore civile, nominato con Decreto Reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Governatore, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal Ministro degli affari esteri, dirige la politica della Colonia, ne governa le popolazioni, e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

Le amministrazioni civili e l'amministrazione militare della Colonia operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante nella Colonia del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i Ministri del Re possono delegare.

Il Governatore non può, in nessun caso, allontanarsi dalla Colonia senza che il Ministro degli affari esteri abbia, dietro sua proposta, stabilito chi debba, durante la sua assenza, farne le veci e con quali attribuzioni.

La sede del Governo della Colonia è in Asmara.

Art. 2.

Per ragioni gravi d'ordine pubblico o di sicurezza, il Governatore può decretare lo stato di assedio in tutto o in parte del territorio della Colonia, instituire tribunali speciali, e prendere i provvedimenti che reputi necessari, a seconda delle circostanze.

Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato, da parteciparsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 3.

Difesa della Colonia.

La difesa della Colonia è affidata ad un « R. corpo di truppe coloniali », ed alle RR. navi di stazione nel Mar Rosso.

Il R. corpo di truppe coloniali si compone di truppe italiane in servizio permanente e di truppe indigene in servizio permanente ed in congedo.

Gli ufficiali ed i militari di truppa italiana sono tratti dal R. esercito, preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda.

Gli ufficiali ed i militari di truppa indigena sono reclutati per arrolamento volontario.

I militari di truppa indigena contraggono una o più ferme, scadute le quali passano a far parte delle truppe in congedo (milizia mobile) e vi rimangono finchè siano atti alle armi. Concorrono inoltre alla difesa della Colonia i reparti di truppa irregolare (bande) assoldata dal Governo, e gli indigeni atti alle armi che, per altre ragioni, non abbiano obblighi di servizio militare (chitet).

Art. 4.

Comandante delle truppe.

Le forze di terra stanziate nel territorio della Colonia sono agli ordini di un comandante, nominato con Decreto Reale, su proposta dei Ministri della guerra e degli esteri, sentito il Governatore.

Art. 5.

Comandante della stazione navale.

Le forze di mare che si trovino nelle acque della Colonia sono agli ordini dell'ufficiale più elevato in grado fra i comandanti delle navi di stazione.

Art. 6.

Attribuzioni generali del comandante delle truppe.

Il comandante delle truppe coloniali prepara la difesa; ha la direzione dell'istruzione e della disciplina delle truppe coloniali; propone in tempo di pace al Governatore la dislocazione delle truppe in relazione colle esigenze della difesa e vi provvede sempre secondo le istruzioni del Governatore stesso; destina gli ufficiali ai varii comandi, uffici e reparti, e, secondo le deliberazioni di massima prese dal Governatore, dà le disposizioni relative al rimpatrio degli ufficiali e della truppa, presenta le necessarie richieste per la loro sostituzione; ordina gli arrolamenti periodici od eventuali degli ascari.

Art. 7.

Il comandante delle truppe, per quanto riguarda la disciplina delle truppe coloniali, ha le stesse attribuzioni dei comandanti di divisione, e, quando sia dichiarato lo stato di guerra, ha le facoltà che in simili casi sono conferite al comandante di divisione dal codice penale per l'esercito e dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 8.

Dipendenza dei comandanti delle truppe e della stazione navale.

Il comandante delle truppe ed il comandante della stazione navale dipendono direttamente dal Governatore per quanto riguarda l'impiego, a scopo politico, delle forze ai loro ordini e la dislocazione delle medesime.

Art. 9.

Condotta delle operazioni militari.

Quando il Governatore, secondo le istruzioni ricevute, ordini un'operazione di guerra, la condotta di essa è devoluta esclusivamente al comandante delle truppe, o al comandante della stazione navale, se si tratti di operazione marittima.

Art. 10.

Amministrazione del corpo di truppe coloniali e della stazione navale.

L'amministrazione del corpo di truppe coloniali è esercitata da un Consiglio, presieduto dal comandante delle truppe, e che agisce secondo i regolamenti in vigore. La stazione navale è amministrata direttamente dal Ministero della marina.

Art. 11.

Concorso delle autorità e dei servizi militari nel Governo e nell'amministrazione della Colonia.

Le autorità militari non hanno ingerenza nei servizi civili e politici della Colonia; il Governatore, però, per mezzo del comandante delle truppe, potrà affidare ad ufficiali delle truppe coloniali, temporanee particolari missioni, e delegare ai comandanti di presidio particolari attribuzioni, relativamente alle quali gli ufficiali comandati, od i comandanti di presidio, corrisponderanno direttamente col Governatore medesimo.

Art. 12.

Il comandante delle truppe, dietro richiesta del Governatore, farà concorrere a favore della Colonia tutti i servizi militari e specialmente quelli sanitari, veterinari e farmaceutici.

Art. 13.

Servizio informazioni.

Il servizio di informazioni è di esclusiva competenza del Governatore, che vi provvede direttamente; ma è dovere anche delle autorità militari di coadiuvare l'autorità civile, trasmettendo al comandante delle truppe, perchè le comunichi al Governatore, tutte le informazioni che loro venisse fatto di raccogliere.

Il comandante delle truppe sarà informato dal Governatore intorno alla situazione politica generale per quanto possa concernere la difesa della Colonia.

Art. 14.

Richiesta e rimpatrio del personale.

Le richieste di destinazione in Colonia ed il rimpatrio del personale civile addetto alle varie amministrazioni coloniali, spettano al Governatore. Alla destinazione degli ufficiali occorrenti a tenere al completo gli organici militari ed al loro rimpatrio, provvede il comandante delle truppe colla approvazione del Governatore. Questi, però, in casi speciali, ha facoltà di procedere di propria iniziativa al rimpatrio anche degli ufficiali.

Le richieste del personale, e le notificazioni di rimpatrio, sono sempre rivolte al Ministero degli affari esteri, che le comunica ai competenti dicasteri, previo, quando si tratti di ufficiali, avviso al comandante delle truppe.

Art. 15.

Relazioni tra autorità militari ed autorità civili.

Le comunicazioni e le richieste delle autorità civili alle autorità militari saranno fatte per mezzo del Governatore al comandante delle truppe, e, per converso, le comunicazioni e le richieste delle autorità militari alle autorità civili saranno fatte, per mezzo del comandante delle truppe, al Governatore.

Il Governatore, però, d'accordo col comandante delle truppe può autorizzare che, per pratiche di ordinaria amministrazione ed in casi d'urgenza, gli uffici militari e civili corrispondano direttamente fra di loro.

Art. 16.

Corrispondenza col Governo centrale e con autorità, ditte o persone all'estero.

Il Governatore, corrisponde direttamente col Ministero degli affari esteri, per mezzo del quale trasmette e riceve la corrispondenza con le altre amministrazioni dello Stato.

Il comandante delle truppe trasmette e riceve per mezzo del Governatore e del Ministero degli affari esteri la sua corrispondenza col Ministero della guerra. Così il Ministero della guerra, come il comandante delle truppe, trasmettono le carte in piego

chiuso all'indirizzo personale del Governatore, il quale, a sua volta, provvede alla trasmissione nella stessa forma.

Nessuna autorità della Colonia è autorizzata a corrispondere con amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero o con qualsiasi altra amministrazione, ditta, o persona, se non per mezzo o con autorizzazione del Governatore.

Art. 17.

Ordinamento del Governo centrale della Colonia.

Il Governatore esercita la sua azione per mezzo di un ufficio di governo che si compone di tre direzioni: alla prima sovraintende direttamente il Governatore; alla seconda e alla terza due capi d'ufficio, i quali riferiscono giornalmente al Governatore sugli affari affidati alla propria direzione.

Sono riservati alla prima direzione:

1° la corrispondenza politica col Governo centrale e con le autorità estere, ed italiane all'estero;

2° il servizio di informazioni;

3° il protocollo generale;

4° la pubblica sicurezza.

Alla distribuzione degli altri servizi, e del personale assegnato in tabella all'ufficio di governo tra le diverse direzioni si provvede con decreto del Governatore secondo le esigenze del servizio.

Art. 18.

Bilanci.

Il bilancio della Colonia viene formato sotto la direzione del Governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre, il Governatore trasmette al Ministero degli affari esteri, insieme con le proposte di assestamento del bilancio in corso, il progetto del bilancio di previsione, e lo schema del decreto d'imposizione dei tributi per l'esercizio seguente.

Il conto consuntivo viene trasmesso allo stesso Ministero nel termine di tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario.

Art. 19.

Governo del territorio.

Il territorio della Colonia è diviso in regioni e governato da commissari regionali o da residenti la cui giurisdizione e competenza sono definite con decreto del Governatore.

Art. 20.

Servizi coloniali.

La giustizia civile e penale è amministrata secondo è prescritto dal R. Decreto sull'ordinamento giudiziario della Colonia.

Art. 21.

Il servizio di cassa, per conto della Colonia, è disimpegnato da una tesoreria che dipende direttamente dal Ministero del tesoro, ed opera secondo le norme fissate da speciale R. Decreto.

Art. 22.

I regolamenti che determinano l'azione di tutti gli altri uffici sono pubblicati con decreti del Governatore.

Arr. 23.

La compagnia dei Reali carabinieri cui è, in condizioni normali e salvo disposizioni diverse del Governatore, affidato il servizio di pubblica sicurezza, e la compagnia costiera, sono soggette al comando del R. corpo di truppe coloniali per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione, ma dipendono unicamente dal Governatore per ciò che si attiene alla loro dislocazione ed al loro impiego. Le bande irregolari, salvo che non vengano destinate ad operazioni di guerra, dipendono direttamente ed esclusivamente dal Governatore.

Art. 24.

Deposito dell'Eritrea in Napoli.

Il deposito della Colonia Eritrea in Napoli è in diretta relazione e corrispondenza col Governo coloniale per gli affari d'indole non militare che gli sono affidati secondo l'ordinamento della Colonia, o normalmente od eventualmente, dal Governatore.

PARTE SECONDA.

Del personale.

a) PERSONALE CIVILE.

Art. 25.

Corpo degli ufficiali e dei commessi coloniali.

Per l'amministrazione civile della Colonia è istituito, come dall'annesso ruolo organico (*allegato A*), un corpo di ufficiali e commessi coloniali scelti tra persone che abbiano le necessarie attitudini fisiche ed intellettuali.

Art. 26.

Nomine e promozioni.

Gli ufficiali coloniali saranno nominati o promossi con Decreto Reale.

Le proposte per le nomine o promozioni saranno fatte al Ministero degli affari esteri dal Governatore.

Art. 27.

Gli ufficiali coloniali di ultima classe saranno normalmente scelti tra i commessi coloniali della prima classe, i quali abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella Colonia, e tra gli impiegati del Regno che abbiano le attitudini richieste.

I posti di ufficiale coloniale in ciascuna delle altre classi saranno conferiti per metà a titolo di promozione per anzianità agli ufficiali della classe immediatamente inferiore; per l'altra metà saranno conferiti a scelta tra gli ufficiali della classe immediatamente inferiore e tra gli impiegati del Regno di 1ª categoria che abbiano le attitudini richieste.

Art. 28.

I commessi coloniali saranno nominati o promossi con decreto ministeriale, su proposta del Governatore.

Art. 29.

I posti di commesso coloniale di ultima classe saranno conferiti a cittadini del Regno che siano maggiori di anni 18 ed abbiano le condizioni morali generalmente richieste per essere assunti al servizio dello Stato. A parità di attitudini saranno preferiti gli impiegati civili del Regno.

I posti di commessi coloniali in ciascuna delle altre classi saranno conferiti, a titolo di promozione per anzianità, fino a concorrenza della metà, ai commessi della classe immediatamente inferiore: per l'altra metà, saranno conferiti a scelta ai commessi di tutte le classi inferiori ed agli impiegati del Regno che abbiano le attitudini richieste.

Art. 30.

Non sono ammesse le promozioni nè a scelta, nè per anzianità prima di un biennio dalla nomina o dalla precedente promozione del ruolo coloniale.

Art. 31.

Trattamento in caso di malattia.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali che, per accertati motivi di salute, non siano in grado di prestare servizio nella Colonia saranno messi in aspettativa per un periodo non superiore a due anni.

Art. 32.

Decorsi i primi sei mesi di aspettativa, se, pur non essendo in grado di prestar servizio nella Colonia, siano atti a prestar servizio nel Regno, potranno essere temporaneamente addetti ad una amministrazione del Regno fino al termine del biennio, con un assegno computato, a norma dell'articolo 76, ultimo alinea.

Art. 33.

Dopo due anni di aspettativa, ove continuino a non essere in grado di prestar servizio nella Colonia, saranno collocati a riposo, quando abbiano gli anni di servizio occorrenti pel conseguimento della pensione.

Quando non li abbiano, e pure non essendo in grado di prestar servizio nella Colonia, possano prestar servizio nel Regno, avendo il diritto di tornare nell'amministrazione del Regno alla quale abbiano precedentemente appartenuto, ed in cui prenderanno il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Ove non abbiano, in precedenza, appartenuto a nessuna amministrazione del Regno, saranno, in ogni caso, messi a riposo.

Art. 34.

Riammissione degli impiegati coloniali nelle amministrazioni del Regno.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali i quali provengano da una amministrazione del Regno, non possono in nessun modo rientrare nell'amministrazione da cui sono usciti, se non prendendo il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Avranno il diritto di rientrarvi a tali condizioni gli ufficiali e commessi coloniali provenienti da una amministrazione del Regno dopo aver prestato nella Colonia quindici anni di effettivo servizio.

Art. 35.

Aspettativa per motivi privati.

Agli ufficiali ed ai commessi coloniali può essere concessa dal Ministero degli affari esteri, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'aspettativa per motivi privati per un periodo massimo di un anno.

Art. 36.

Aspettativa per riduzione d'organico.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali possono altresì essere collocati in aspettativa, a tempo indeterminato, per riduzione di organico, quando non sia possibile adibirli in Italia od altrove ad un impiego corrispondente per natura e per grado a quello che coprivano in Colonia.

Art. 37.

Punizioni.

Le punizioni degli ufficiali coloniali sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi;

c) la destituzione.

La censura è inflitta dal Governatore.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal Ministero degli affari esteri, in seguito a parere di un consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

La destituzione è pronunciata con Decreto Reale, dietro proposta del Ministro degli affari esteri, anche essa su parere conforme di un consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

Se il responso del consiglio di disciplina riesca favorevole all'ufficiale, il Ministro degli affari esteri potrà infliggere una delle altre punizioni meno gravi.

Le punizioni dei commessi coloniali sono:

a) censura e

b) la sospensione dagli assegni fino ad un mese, che sono inflitte dal Governatore;

c) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi che è inflitta dal Governatore, in seguito a parere di un consiglio di disciplina da lui convocato;

d) la destituzione, che è pronunciata dal Ministero degli affari esteri, dietro proposta del Governatore, anch'essa su parere conforme di un consiglio di disciplina, convocato dal Governatore.

Se il responso del consiglio di disciplina sia favorevole al commesso, il Governatore potrà infliggere una delle punizioni meno gravi.

Il consiglio di disciplina si compone di cinque membri e scelti preferibilmente tra magistrati o tra impiegati di grado non inferiore al giudicabile.

Il consiglio di disciplina delibera a votazione segreta e a maggioranza di voti senza formalità di procedura, e del suo parere fa constatare mediante verbale motivato.

Nessuna punizione disciplinare potrà essere inflitta senza che l'impiegato sia stato messo in grado di dare le sue discolpe orali o scritte.

Art. 38.

Assenza dal servizio.

Gli ufficiali e i commessi coloniali che a cagione di malattia accertata restino assenti dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a due mesi, sono collocati in aspettativa per ragioni di salute.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena che non importi la perdita dell'impiego, sono considerati in aspettativa per motivi privati.

Quando invece l'assenza non abbia giustificato motivo e si protragga oltre 15 giorni consecutivi sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 39.

Funzionari destinati a coprire cariche di ufficiali o di commessi coloniali.

Le funzioni che non richiedano cognizioni od attitudini particolari possono essere eccezionalmente affidate ad ufficiali del R. esercito o della R. marina ovvero ad impiegati delle varie amministrazioni dello Stato posti a disposizione del Ministero degli affari esteri e comandati in Colonia per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni.

Il Ministero degli affari esteri ha facoltà di restituire alle amministrazioni rispettive, anche prima dello scadere del quadriennio, i personali messi a sua disposizione quando il Governatore ne abbia ordinato il rimpatrio.

Art. 40.

Numero degli impiegati coloniali.

Il numero complessivo degli ufficiali e commessi coloniali effettivi e degli impiegati del Regno che ne tengano posto non potrà eccedere quello fissato dall'*allegato* A.

b) PERSONALE MILITARE.

Art. 41.

Obblighi di servizio in Colonia degli ufficiali ed assimilati del corpo di truppe coloniali.

Gli ufficiali ed assimilati destinati a far parte dei comandi, uffici e reparti del R. corpo di truppe coloniali, sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno successivo a quello in cui si presentano al deposito della Colonia in Napoli, ovvero dal giorno d'imbarco se questo avviene in altro porto, ed hanno l'obbligo di rimanere nella Colonia quattro anni, ma possono essere rimpatriati anche prima a giudizio del Governatore, previo avviso al comandante delle truppe.

Scaduto il quadriennio il rimpatrio ha luogo di pieno diritto salvo il caso che, per circostanze straordinarie o per meriti ed attitudini speciali, il Governatore non creda di trattenerli. Tra i meriti speciali sarà considerata la conoscenza delle lingue e dei dialetti della Colonia.

Gli ufficiali destinati in Colonia d'autorità hanno l'obbligo di rimanervi due anni.

I rimpatriati non potranno essere destinati a loro domanda in Colonia se prima non siano stati promessi a grado superiore, o siano rimasti in Italia almeno un quadriennio.

Art. 42.

Requisiti degli uomini di truppa italiana.

Gli uomini di truppa destinati in Colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito, debbono essere scelti tra coloro che debbono passare ancora almeno 18 mesi sotto le armi, e abbiano costituzione fisica robusta.

Gli uomini di truppa reclutati fuori dell'esercito permanente debbono aver servito sotto le armi per un periodo di tempo non minore di dodici mesi, essere stati congedati da non più di quattro anni, aver riportato certificato di buona condotta, essere celibi ed idonei per costituzione fisica a prestar servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.

Art. 43

Obblighi di servizio degli uomini di truppa.

Gli uomini di truppa arruolati tra i congedati e quelli dell'esercito permanente destinati, dietro loro domanda, a comandi, uffici e reparti nella Colonia contraggono una ferma di due anni, eccettuati i carabinieri per i quali la ferma è di anni tre. La ferma può essere rinnovata di biennio in biennio.

La ratferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superato l'età di anni 32, ed ai sottufficiali che abbiano superato quella di anni 36. Tali limiti di età non sono applicabili ai carabinieri, ai maniscalchi ed agli armaiuoli.

La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia, e deve essere compiuta in Colonia.

Art. 44.

Promozioni nella truppa italiana.

Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze negli organici coloniali, e seguono le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento nel R. esercito.

Le promozioni nei gradi di sottufficiale seguono le prescrizioni speciali contenute nel dispaccio ministeriale del 24 dicembre 1892, n. 8585.

Art. 45.

Casi di rescissione della ferma coloniale.

La rescissione della ferma coloniale ha luogo:

per ultimato servizio sotto le armi, se si tratti di militari comandati d'autorità;

per passaggio alla terza categoria;

per promozione ad ufficiale;

per collocamento a riposo od a riforma;

per rimpatrio definitivo dovuto a ragioni di salute;

per motivi di disciplina o di servizio;

per trasferimento alla scuola militare o a quella dei sottufficiali;

per passaggio alla compagnia di disciplina,

per condanna ad oltre tre mesi di carcere militare o di detenzione, od alla reclusione;

per passaggio ad un impiego civile coloniale.

La rescissione della ferma è ordinata dal comandante delle truppe.

Art. 46.

Uomini di truppa assenti senza licenza.

Il militare di truppa, il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate serali consecutive, o che, essendo in licenza, non rientri al termine fissato, viene, nei rapporti amministrativi con la Colonia, considerato come assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dar luogo a tenore dalle vigenti disposizioni.

Art. 47.

Guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che occorrano in Colonia sono tratte dai rispettivi corpi del Regno, e destinate alle stesse condizioni di cui agli articoli precedenti.

In sussidio alle suddette guardie italiane e per il servizio delle linee telegrafiche sono arruolati indigeni a condizioni speciali determinate dal Governatore.

Gli indigeni per tal modo assunti in servizio saranno pareggiati per la disciplina e gli obblighi di servizio ai militari indigeni, ed i funzionari dai quali dipendono, avranno su di essi autorità di ufficiale o sottufficiale secondochè siano ufficiali o commessi coloniali o pareggiati a tali categorie.

Art. 48.

Reclutamento delle truppe indigene.

Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo.

Nei reparti di artiglieria non sono obbligatorie tali proporzioni. Le ferme sono biennali.

Art. 49.

Obblighi di servizio delle truppe indigene.

Le ferme decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma.

Possono essere rescisse:

per riduzione di organico;

per espulsione da pronunziarsi dal comandante delle truppe;

per riforma.

In tempo di guerra o durante qualsiasi operazione od escursione militare, la scadenza delle ferme è protratta fino ad otto giorni dalla cessazione dello stato di guerra o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 50.

Gli ufficiali indigeni non hanno obbligo di ferma, però non possono abbandonare il servizio se non abbiano ottenuto le dimissioni dal comandante delle truppe.

Le dimissioni non possono essere presentate in tempo di guerra o di operazioni ed escursioni militari.

Art. 51.

Trattamento in causa di riforma o di licenziamento, e sussidi ai parenti in causa di morte per servizio.

Gli ufficiali indigeni riformati o licenziati per riduzione di organico hanno diritto, quando abbiano 25 anni di servizio compiuti, ad una pensione vitalizia eguale a metà dell'ultima paga, esclusi dal computo ogni indennità od assegno eventuale o straordinario. Se hanno meno di 25 anni di servizio ma più di 10, è data loro una gratificazione, per una volta, corrispondente a tanti diciottesimi di una annualità di paga quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 52.

Gli ufficiali che non abbiano 25 anni di servizio ed i militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, in conseguenza delle quali siano riconosciuti assoluta-

mente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà dell'ultima paga percepita.

Art. 53.

Gli ufficiali che non abbiano 25 anni di servizio, ed i militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, non tali da impedir loro di procurarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una gratificazione corrispondente ad un anno della paga che percepivano se contano dieci anni di servizio o meno, e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Art. 54.

Agli ufficiali che non abbiano 10 anni di servizio ed ai militari di truppa indigeni riformati per infermità che dipendano in modo ben accertato da eventi di servizio, e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso un sussidio variabile non mai superiore a sei mesi di paga.

Non si considerano malattie dipendenti da eventi di servizio, quelle dovute a condizioni locali, quali la filaria, le febbri di Massaua, Agordat, ecc.

Art. 55.

Ai parenti più prossimi dei militari morti sul campo di battaglia o in seguito a ferite riportate in combattimento o in servizio di pubblica sicurezza, le quali non abbiano già dato luogo a riforma, possono essere concessi sussidi in misura non superiore in complesso a sei mesi della paga che percepiva il militare defunto.

Art. 56.

Le proposte di pensione, di gratificazione o di sussidio, a tenore degli articoli precedenti, sono trasmesse dal comando del R. corpo di truppe coloniali al Governatore, che provvede con suo decreto motivato.

Art. 57.

Promozioni, ricompense, punizioni, ecc.

Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito regolamento.

c) DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE CIVILE E AL PERSONALE MILITARE.

Art. 58.

Anzianità e promozioni dei personali comandati in Colonia.

Gli ufficiali e gli impiegati dello Stato destinati in Colonia conservano il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici, delle amministrazioni cui appartengono; godono, pur rimanendo in Colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti in considerazione della missione che compiono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami prescritti. In caso di promozione, se non siano vacanti posti corrispondenti al nuovo grado, o questo sia incompatibile con l'ufficio che co prono, sono rimpatriati.

Art. 59.

Aspettativa.

Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali e degli impiegati dello Stato destinati in Colonia sono inoltrate alle rispettive amministrazioni per mezzo del Governatore; quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali ed impiegati suddetti si considerano rientrati alle loro amministrazioni col giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 60.

Punizioni.

Le punizioni degli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Colonia sono regolate dalle disposizioni vigenti nelle rispettive amministrazioni.

Quando si tratti di sospensione dall'impiego per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'impiegato o l'ufficiale cui quella punizione fu inflitta, sarà rimpatriato.

Art. 61.

Malattie ed assenze.

Gli impiegati dello Stato destinati in Colonia che, a cagione di malattia accertata, restano assenti dall'ufficio per oltre un mese e gli ufficiali che per la stessa cagione restano assenti dall'ufficio per tre mesi continui, sono inviati in patria appena il loro stato di salute lo permetta, e rientrano alle loro amministrazioni dal giorno successivo a quello dello sbarco a Napoli.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena, che non importi la perdita dell'impiego, sono, agli effetti amministrativi, considerati in aspettativa per motivi privati. Se tale assenza si protrae per oltre un mese, si considerano rientrati nelle rispettive amministrazioni.

Art. 62.

Disposizioni per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le disposizioni degli articoli 45, 58, 60 e 61 valgono anche per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. in quanto siano loro applicabili.

Art. 63.

Licenze ordinarie e straordinarie.

Le licenze al Governatore sono concesse dal Ministro degli affari esteri. Al comandante delle truppe, dal Governatore, presi gli ordini dei Ministri degli esteri e della guerra.

Art. 64.

Le licenze sono ordinarie e straordinarie, e sono concesse:

dai rispettivi Ministri, al personale coloniale in servizio nel Regno, secondo le norme in vigore nelle amministrazioni centrali;

dal Governatore, agli ufficiali, ai commessi coloniali, agli impiegati comandati in Colonia a coprire cariche civili, alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

dal comandante delle truppe, agli ufficiali ed ai militari di truppa del corpo di truppe coloniali.

Art. 65.

Non si concedono licenze ordinarie nei primi due anni di servizio in Colonia: possono, invece, essere concesse nel secondo biennio ed in ciascuno dei bienni successivi, subordinatamente alle esigenze del servizio:

agli ufficiali coloniali delle prime tre classi, agli impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico di lire 4000 o più, ed agli ufficiali superiori del corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 166;

agli ufficiali coloniali delle rimanenti classi, agli impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico inferiore a lire 4000, ed agli ufficiali inferiori del corpo coloniale della durata di giorni 138;

ai commessi coloniali, agli impiegati in Colonia col grado di commesso, ai sottufficiali del corpo coloniale, ed alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. della durata di giorni 110;

ai caporali e soldati del corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 82.

Art. 66.

Coloro che fruiscono di licenze ordinarie hanno l'obbligo di terminare in Colonia il biennio di servizio al quale la licenza si riferisce.

Il Governatore ed il comandante delle truppe per i militari alla sua dipendenza, sentito il Governatore, possono esonerare dal far ritorno in Colonia, e considerare rimpatriati dal giorno in cui la licenza ha fine, coloro che si trovino a fruire di una licenza che scade nell'ultimo trimestre del loro biennio di servizio e non intendano contrarre altri obblighi.

Art. 67.

La licenza ordinaria che per qualsiasi ragione non sia stata goduta in un biennio non può essere cumulata con quella del biennio successivo; tuttavia a coloro ai quali la licenza non sia stata accordata per ragioni di servizio può essere concesso nel biennio successivo, un mese in più della licenza normale.

Art. 68.

Le licenze straordinarie sono concesse per accertati motivi di salute o per motivi privati. La concessione delle licenze straordinarie per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio.

La durata massima delle licenze straordinarie è di quattro mesi per ogni biennio, non escluso il primo.

Art. 69.

Casi di malattia durante la licenza.

Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli impiegati comandati in Colonia che per malattia non possono rientrare dalla licenza nel termine di tempo prescritto, hanno l'obbligo di far constare in tempo debito della impossibilità in cui si trovano per mezzo di certificato di un medico designato dal prefetto della provincia o dal console, ai quali si rivolgeranno. Il certificato deve essere rinnovato e spedito al Governo della Colonia una volta al mese. Gli ufficiali ed i militari di truppa del corpo coloniale, le guardie di finanza, carcerarie, forestali ecc. che si trovino nel caso sovra enunciato, osservano le prescrizioni dei rispettivi regolamenti disciplinari.

Art. 70.

Gli impiegati comandati in Colonia, gli ufficiali e i militari di truppa del corpo di truppe coloniali, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. che trovandosi in licenza, non siano in grado per malattia di rientrare in Colonia, possono, nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, essere considerati rimpatriati col giorno nel quale la licenza ha avuto fine, quando per esigenze di servizio, il Governatore od il comandante delle truppe, sentito il Governatore, credano di domandarne la surrogazione.

Art. 71.

Brevi licenze e permessi vari.

Gli impiegati civili, e gli ufficiali e i militari di truppa del corpo di truppe coloniali, possono ottenere licenze di durata non superiore ai 15 giorni, per l'interno della Colonia, dal Governatore o dal comandante delle truppe, rispettivamente.

Il Governatore ha facoltà di concedere tali licenze anche per i porti del Mar Rosso e pel golfo di Aden, e di permettere di attraversare l'Egitto agli ufficiali che partono dalla Colonia.

Art. 72.

Licenze ai militari indigeni.

Le licenze ai militari indigeni non possono avere durata superiore ad un mese.

Queste licenze si concedono, salvo casi speciali, nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio al 15 settembre.

Art. 73.

Sospensione delle licenze.

Il Governatore ha facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare in Colonia coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli affari esteri.

d) Personale avventizio.

Art. 74.

Trattamento degli avventizi.

Nei limiti della somma annualmente stanziata in apposito articolo di bilancio, il Governatore potrà assumere personale avventizio e di servizio a condizioni di trattamento da stabilirsi all'atto dell'assunzione.

Alle persone assunte le quali cessano dal servizio per motivi indipendenti dalla loro volontà, compete una gratificazione di un mese di stipendio per ogni semestre intero di servizio prestato.

e) Composizione degli uffici civili e militari e dei reparti di truppa.

Art. 75.

La composizione dei diversi uffici civili e militari e dei reparti di truppa risulta dalle tabelle formanti l'*allegato B*.

PARTE TERZA.

Degli assegni.

a) ASSEGNI AGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI.

Art. 76.

Assegni ordinari.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia, gli ufficiali del R. esercito ed assimilati addetti al deposito della Colonia in Napoli e gli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli affari esteri o presso altre amministrazioni del regno hanno diritto, rispettivamente, di percepire, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

b) l'indennità d'arma;

c) l'indennità cavalli che compete, a seconda dell'arma o del grado;

d) i soprassoldi fissi stabiliti dalla legge sugli stipendi per gli ufficiali del R. esercito.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia hanno inoltre diritto ad una indennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado, esclusi gli aumenti di anzianità, nella misura fissata dalla tabella seguente:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
fino a L. 2000	L. 1200
» » 2500	» 1500
» » 3000	» 1800
» » 4000	» 2100
più di L. 4000	» 2400

Gli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio nel Regno perdono il diritto all'indennità. La conservano soltanto nella misura di un quarto gli impiegati coloniali che abbiano uno stipendio non superiore a lire 3500.

Art. 77.

Assegno al Governatore e al comandante delle truppe.

Al Governatore e al comandante delle Regie truppe competono i seguenti mensuali complessivi:

Governatore	Titolare.	L. 2175
	Reggente	» 1500
Comandante delle Regie truppe		» 1200

Art. 78.

Decorrenza dello stipendio d'organico per gli ufficiali e commessi coloniali.

Lo stipendio di organico assegnato agli ufficiali e commessi coloniali, sia in occasione di nuova nomina, sia in occasione di promozione, quando il decreto non disponga altrimenti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, ed è corrisposto fino al giorno nel quale avviene la cessazione dal servizio.

Art. 79.

Casi di sospensione e riduzione dello stipendio d'organico degli ufficiali e commessi coloniali.

Durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata, lo stipendio è sospeso.

Art. 80.

Lo stipendio è ridotto:

di tre quinti durante l'aspettativa per sospensione dall'impiego;

di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali, o per riduzione d'organico.

Art. 81.

Decorrenza a carico della Colonia degli assegni per gli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Eritrea.

Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali e dagli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia sono a carico del bilancio della Colonia dal giorno dell'imbarco fino al trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, ovvero fino al giorno col quale a tenore del presente ordinamento, si considerano rientrati alle rispettive amministrazioni.

Quando però gli impiegati o gli ufficiali predetti siano destinati a surrogare ufficiali o commessi coloniali addetti temporaneamente ad una delle amministrazioni dello Stato, a tenore dell'articolo 39, i detti assegni continueranno a carico del bilancio dello Stato come a carico del bilancio coloniale resta lo stipendio d'organico spettante al surrogato.

Art. 82.

Casi di sospensione e riduzione degli assegni anzidetti.

Detti assegni sono sospesi agli ufficiali ed agli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia:

durante la licenza straordinaria per motivi privati;

durante la detenzione alle carceri o in attesa di giudizio o per espiazione di pena;

durante le assenze non giustificate.

Sono ridotti:

di tre quinti durante la sospensione dall'impiego;

di metà durante le licenze straordinarie e l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità non incontrate in servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria o l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali.

Art. 83.

Assegno di mantenimento ai detenuti in attesa di giudizio.

Agli ufficiali e commessi coloniali ed agli ufficiali ed impiegati dello Stato considerati in aspettativa per motivi privati

perchè detenuti in attesa di giudizio, compete un assegno di mantenimento pari ad un terzo del loro stipendio.

Se il giudizio non sia seguito da condanna, si fa luogo al reintegro degli altri due terzi.

Art. 84.

Decorrenza dell'indennità coloniale.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia e finisce col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 85.

Casi di sospensione della indennità coloniale.

L'indennità coloniale è sospesa:

durante le licenze straordinarie e le aspettative qualunque sia il motivo da cui sono occasionate;

durante le missioni all'estero, l'attesa di rimpatrio per malattia e la detenzione.

Art. 86.

Indennità di equipaggiamento

Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli ufficiali ed impiegati dello Stato all'atto in cui sono per la prima volta destinati in Colonia, o all'atto della nomina, se già vi si trovino, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

Governatore				L.	5000
Comandante delle truppe				»	2000
Impiegati civili ed ufficiali del corpo di truppe coloniali con stipendio d'organico			di L. 6000 o più .	»	1000
Id.	id.	id.	di L. 4000 o più .	»	600
Id.	id.	id.	di L. 3000 o più .	»	400
Id.	id.	id.	di L. 1500 o più .	»	300
Id.	id.	id.	inferiore alle L. 1500	»	200

Coloro che siano rimpatriati e vengano nuovamente destinati in Colonia, hanno diritto ad una indennità di equipaggiamento pari alla metà di quella sopraindicata.

Art. 87.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la Colonia. Chi, avendo percepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'amministrazione, ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento d'indennità di equipaggiamento compete per il fatto di promozione conseguita in Colonia.

È tenuto alla restituzione integrale della indennità di equipaggiamento l'impiegato dello Stato o l'ufficiale che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio in Colonia, si rechi in aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, sia rimpatriato per motivi non dipendenti dall'amministrazione coloniale.

Art. 88.

Assegni speciali agli ufficiali di alcuni reparti del corpo di truppe coloniali.

Agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone e delle batterie indigeni ed a quelli della compagnia genio compete un assegno speciale di lire trecentosessanta annue. Per gli ufficiali della compagnia costiera tale assegno è di lire novecento.

Art. 89.

Indennità speciale.

Agli ufficiali del corpo di truppe coloniali che per ragioni di arma, di provenienza o di grado non abbiano diritto all'indennità cavalli, e che, secondo l'ordinamento coloniale, debbano tenere quadrupede, è assegnata una indennità mensuale di lire 15.

Art. 90.

Razioni foraggio.

Gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che, giusta i quadri organici debbano tenersi provvisti di quadrupedi, hanno diritto alle razioni di foraggio corrispondenti. Le razioni di foraggio

competono solo per i quadrupedi effettivamente posseduti dall'ufficiale.

Quando, per qualsiasi motivo, l'ufficiale, pur possedendo i quadrupedi, non prelevi le razioni, il loro importo va a beneficio del bilancio. Nei casi di servizio isolato, però, o di malattia dei quadrupedi, il comandante delle truppe può accordare all'ufficiale il rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di una lira al giorno per ogni quadrupede.

Art. 91.

Indennizzo per la perdita di quadrupedi e di bardature.

Gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che, per comprovate ed immediate cause di servizio, od in circostanze di accertata epidemia, perdano quadrupedi o le relative bardature, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto, nel limite massimo di lire 1200 agli ufficiali che in Italia hanno diritto ad indennità cavalli, e lire 400 agli altri, per ogni quadrupede perduto.

Art. 92.

Indennizzo per la perdita del bagaglio.

Agli impiegati civili ed agli ufficiali del corpo di truppe coloniali che perdano il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno, commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 93.

Indennità domestico.

Agli ufficiali ed assimilati del corpo di truppe coloniali esclusi gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri, che non abbiano diritto ad avere attendente, compete una indennità mensuale di lire 15 per il domestico.

Art. 94.

Viaggi per servizi in Colonia.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che viaggino, per servizio, per trasloco o per recarsi al luogo di residenza in Colonia hanno diritto ai mezzi di trasporto ed all'alloggio. Gli ufficiali montati debbono adoperare i quadrupedi di servizio per il trasporto personale.

Hanno anche diritto al trasporto del loro bagaglio in ragione del carico di un muletto per i viaggi di servizio e di due muletti o di un cammello nei viaggi per trasloco o per raggiungere il luogo di residenza.

Art. 95.

Missioni in Italia ed all'estero.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che dalla Colonia si rechino in missione in Italia, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad una indennità giornaliera di alloggio nella misura seguente:

agli ufficiali coloniali delle prime tre classi ed agli ufficiali superiori del corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 5;

agli ufficiali coloniali delle tre ultime classi ed agli ufficiali inferiori del corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 4;

ai commessi coloniali ed assimilati, lire 3.

La stessa indennità compete agli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli esteri o presso altre amministrazioni del Regno e agli ufficiali del deposito della Colonia quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno, al servizio e nell'interesse della Colonia.

Per le missioni all'estero l'indennità verrà fissata volta per volta.

A coloro che, viaggiando per servizio, debbano, per mancata coincidenza dei piroscafi, soffermarsi all'estero, compete una indennità giornaliera di lire 15 se ufficiali coloniali ed ufficiali del corpo di truppe coloniali od assimilati, e di lire 10 se commessi coloniali od assimilati. L'indennità decorre dal giorno dello sbarco e cessa col giorno precedente l'imbarco.

Art. 96.

Spese e trattamento di viaggio.

Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione quando l'impiegato o l'ufficiale viaggi per destinazione in Colonia o per rimpatrio definitivo, o per altri motivi di servizio. Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano o che ritornano da licenza straordinaria o da aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali.

Nei viaggi di servizio hanno diritto alla prima classe:

sui piroscafi, gli ufficiali coloniali, gli ufficiali del corpo di truppe coloniali e gli assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali fino alla terza classe inclusa, gli ufficiali del corpo di truppe coloniali fino al grado di maggiore incluso e gli assimilati.

Hanno diritto alla seconda classe:

sui piroscafi, i commessi coloniali ed assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali delle ultime tre classi, gli ufficiali inferiori del corpo di truppe coloniali, i commessi coloniali e gli assimilati.

Le famiglie viaggiano a carico dell'impiegato o dell'ufficiale.

Gli ufficiali destinati in Colonia e quelli che ne rimpatriano non hanno diritto a portare quadrupede.

Gli impiegati dello Stato e gli ufficiali che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio nella Colonia, ottengano l'aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, siano rimpatriati per motivi non dipendenti dall'amministrazione, sono tenuti a rifondere del proprio la spesa sostenuta dalla amministrazione pel viaggio in occasione della loro destinazione in Colonia.

Art. 97.

Trasferimenti durante le licenze.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali i quali mentre trovansi in licenza in Italia sono trasferti, cessano di essere considerati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno in cui la licenza scade.

Se il trasferimento è ordinato di autorità hanno diritto, a carico del bilancio della Colonia, all'assegno coloniale per tutto il periodo della licenza, ma non al rimborso della spesa di viaggio.

Se il trasferimento è ordinato in seguito a loro domanda, hanno diritto a carico del bilancio coloniale ai soli assegni d'Italia per tutto il tempo della licenza e sono rimborsati della spesa di viaggio.

Agli effetti di queste disposizioni, sono considerati rimpatriati per loro domanda coloro il cui trasferimento sia ordinato per ragioni disciplinari.

Art. 98.

Ricovero in luogo di cura e rette relative.

In caso di malattia gli ufficiali del corpo di truppe coloniali sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia contro pagamento delle rette giornaliere seguenti:

Ufficiali superiori	L. 6,00
Capitani	» 4,50
Ufficiali subalterni	» 3,00

Gli impiegati civili possono essere ricoverati negli stabilimenti civili di cura, e, dove non ve ne siano, in quelli militari, alle condizioni seguenti:

Impiegati con stipendio di organico di lire	4000 o più	.	L.	6,00
Id. id.	id. 3000 o più	.	»	4,50
Id. id.	id. inferiore a 3000	.	»	3,00

b) Assegni ai militari di truppa italiana.

Assegni in contanti.

Art. 99.

Assegni in contanti ai militari di truppa italiana.

I militari di truppa italiana che prestano servizio in Colonia hanno diritto alle quote di soldo giornaliero e di soldo annuale risultanti dalla tabella che segue:

ADDETTI AI VARI REPARTI DELLA COLONIA	Quota soldo giornaliero da pagarsi dalle compagnie	Quota soldo annuale da pagarsi dal Consiglio d'Amministrazione							
		per il 1° anno		per il 2° anno		per il 3° anno		per il 4° anno	
		addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batterie indigene	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batterie indigene	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni squadrone e batterie indigene	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai battaglioni, squadrone e batterie indigene
Furiere maggiore	2,15								
Furiere	1,60	182,50	547,50	237,25	602,25	292,00	657,00	346,75	711,75
Sergente	1,30								
Caporal maggiore trombettiere	0,70								
Caporal maggiore	0,65								
Caporale trombettiere	0,50	127,75	310,25	200,75	383,25	273,75	456,25	346,75	529,25
Caporale	0,45								
Trombettiere	0,40								
Zappatore	0,40	105,50	292,00	182,50	365,00	255,50	438,00	328,50	511,00
Soldato	0,35								
Addetti alla Compagnia dei Reali carabinieri.									
Maresciallo d'alloggio capo	2,50	657,00	—	711,75	—	766,50	—	821,25	—
Maresciallo d'alloggio ordinario		438,00	—	492,75	—	547,50	—	602,25	—
Brigadiere	1,70	565,75	—	620,50	—	675,25	—	730,00	—
Vice brigadiere		438,00	—	492,75	—	547,50	—	602,25	—
Carabiniere	1,30	273,75	—	310,25	—	346,75	—	383,25	—

Addetti al deposito della Colonia Eritrea in Napoli	Soldo giornaliero	*Annotazioni*
Furiere maggiore	2,10	Questo personale non ha diritto a soldo annuale.
Furiere	1,60	
Sergente	1,30	
Caporal maggiore	0,55	
Caporale	0,35	
Trombettiere	0,25	
Soldato	0,15	

Art. 100.

Decorrenza del soldo giornaliero.

La quota di soldo giornaliero decorre dal giorno successivo a quello in cui gli uomini di truppa si presentano al deposito della Colonia e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui sono destinati od al comune di domicilio pei congedandi. È corrisposta dalle compagnie a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1° di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensuale viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

Art. 101.

Decorrenza del soldo annuale — Acconti.

La quota di soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in Colonia, e cessa col giorno precedente a quello di imbarco per rimpatrio definitivo; è accreditata agli individui dal consiglio d'amministrazione e viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

Tuttavia, a decorrere dal quarto mese dallo sbarco in Colonia, i militari di truppa possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito del soldo annuale, in misura non maggiore al quarto di quanto sia loro dovuto, sempre che i comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

Art. 102.

Casi di sospensione delle quote di soldo giornaliero ed annuale.

La quota di soldo giornaliero e la quota di soldo annuale non sono dovute durante le licenze ordinarie e straordinarie, durante la detenzione alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore, od alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio; in quest'ultimo caso, se il giudizio non è seguito da condanna, si bonificano le quote non corrisposte.

Art. 103.

Soprassoldi speciali.

Gli uomini di truppa destinati ai servizi infraindicati, nella Colonia, hanno diritto allo speciale soprassoldo giornaliero notato per ciascun caso:

a) telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche . .		L.	1,00
b) militari di truppa italiani distaccati isolatamente in località, dove non siano reparti di truppa italiana e non possano fornirsi della razione viveri		»	0,50
c) macchinisti		»	1,00
d) fuochisti		»	0,50
e) guardabatteria e guardaselleria		»	0,25
f) cuochi agli ospedali militari od alle infermerie presidiarie		»	0,50
g) comandati in servizio isolato non altrimenti retribuiti		»	0,30
h) impiegati per almeno quattro ore al giorno come operai o manovali in servizi pei quali non sia fissato il soprassoldo speciale	Operai .	»	0,40
	Manuali .	»	0,15
i) addetti ai servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento:			
sottufficiali		»	0,40
caporali e soldati		»	0,20
l) uomini della sezione sanità e caporali aiutanti di sanità presso i reparti di truppa . . .		»	0,20

m) sellai nei reparti di truppa a cavallo	Sellaio . . .	L. 1,00
	Allievo sellaio	» 0,30
n) militari di truppa effettivi od aggregati al reparto treno.		» 0,30
o) militari del treno in servizio di capi carovana		» 1,00
p) scritturali del comando delle truppe . . .		» 0,30

Art. 104.

I servizi isolati che danno diritto al soprassoldo stabilito dalla lettera *g*) dell'articolo precedente, sono determinati dal comandante delle truppe.

Quello di cui alla lettera *h*) viene concesso per i lavori importanti, straordinarie fatiche o disagi, nei casi che determina il consiglio d'amministrazione delle truppe.

Art. 105.

Gli uomini di truppa impiegati nei reparti come maniscalchi, sarti e calzolai sono compensati dalle tariffe fissate dal consiglio d'amministrazione.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dai regolamenti dell'arma.

Art. 106.

Durante le traversate, dal giorno d'imbarco al giorno di sbarco inclusi, compete, nei viaggi di servizio, una indennità giornaliera nella misura seguente:

sottufficiali	L. 0,50
caporali	» 0,30
soldati	» 0,20

Art. 107.

Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa, volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 108.

Il personale di truppa del corpo coloniale, nelle missioni in Italia, oltre al soldo giornaliero ha diritto ad un supplemento nella misura seguente:

sottufficiali	L.	2,50
caporali e soldati	»	1,25

Art. 109.

Nessun soprassoldo od indennità può essere concessa all'infuori di quelli sopraindicati.

Assegni in natura.

Art. 110.

Quote pel vitto, pel vestiario e per bisogni vari.

Al vitto, al vestiario ed ai bisogni vari della truppa italiana, l'amministrazione coloniale provvede in base alla tabella seguente:

Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo od arma effettivi a reparti di truppa nella Colonia.

Per la razione viveri (escluse le spese di trasporto nell'interno della colonia)	L.	1.05	al giorno
Per primo corredo.	»	90.00	
Per manutenzione del corredo. . .	»	0,14	id.
Per bisogni vari (V. art. 115) . . .	»	0,15	id.

Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo od arma effettivi al deposito della Colonia in Napoli.

Per la razione viveri.	L.	0,65	al giorno
Per manutenzione del corredo . .	»	0,12	id.
Per bisogni vari (V. art. 115) . . .	»	0,14	id.

Art. 111.

Composizione delle razioni viveri.

La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidî della Colonia è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600), carne fresca gr. 400 (oppure in conserva gr. 200); pasta fina o riso gr. 200; olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino cl. 25 (oppure rhum cl. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri, il sale, i legumi, ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti vari, secondo che viene stabilito dal consiglio d'amministrazione delle truppe, ponendo mente che, salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita pel vitto.

Art. 112.

Razione viveri in contanti.

Quando la razione viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione del costo effettivo della razione stessa in ciascun presidio. Tale costo verrà reso noto per ogni esercizio finanziario dal comando delle truppe.

Agli uomini che per ragioni di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposti in contanti lire 0,60.

Art. 113.

Mense sottufficiali.

Il Consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare la istituzione di mense sottufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sottufficiali ricevono in contanti l'importo della razione viveri.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria, ecc.

Art. 114.

Responsabilità dei militari di truppa riguardo al corredo.

I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. esercito.

Art. 115.

Bisogni vari della truppa.

L'assegno stabilito pei bisogni vari, è destinato a far fronte a tutte le spese di indole generale riguardanti direttamente od indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il Consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti vari di arredamento e di servizio generale, alle spese per bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Art. 116.

Disposizioni varie pel deposito della Colonia.

Per gli addetti al deposito della Colonia in Napoli, la razione viveri si compone come quella fissata per gli uomini di truppa del R. esercito.

Quando per qualsiasi motivo la razione viveri non sia corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 0,60 al giorno, e cioè: L. 0,20 pel pane e L. 0,40 pel resto della razione.

Agli uomini ai quali per motivi di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposti in contanti L. 0,40.

L'impianto della mensa sottufficiali è regolato colle norme indicate nell'art. 113 colla differenza, che la razione viveri in contanti, viene pagata in ragione di L. 0,60 al giorno.

Art. 117.

Viaggi della truppa.

I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo, ed in quelli per servizio comandato e per andare in licenza, o per tornare, hanno posto in terza classe.

I sottufficiali nella traversata da Napoli alla Colonia e viceversa, hanno diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli dei RR. carabinieri hanno posto in seconda classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza, e che ne tornano, è a carico della Colonia.

Art. 118.

Premi e soprassoldi di ferma stabiliti dalle leggi vigenti.

Oltre agli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti dagli articoli precedenti, gli uomini di truppa continuano ad avere diritto ai premi e soprassoldi di ferma che loro competano a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956; 8 luglio 1883, n. 1470 e 6 agosto 1888, n. 5655.

c) Assegni ai militari di truppa indigena.

Art. 119.

Assegni in contanti ai militari indigeni.

Ai militari indigeni dei reparti del corpo di truppe coloniali competono gli assegni fissati dalla seguente tabella:

Grado o cariche	Paga giornaliera		
	nel 1° biennio di servizio	nel 2° biennio di servizio	nel 3° biennio di servizio e nei bienni successivi
Ius basci	4,00	4,50	5,00
Buluc basci	2,20	2,60	3,00
Muntaz	1,60	1,85	2,10
Trombettiere	1,20	1,45	1,70
Zaptié	1,25	1,50	1,75
Ascari	1,00	1,25	1,50

Art. 120.

Indennità cavalli agli iusbasci.

Agli iusbasci, meno a quello della compagnia RR. carabinieri spetta una indennità giornaliera di lire 0,50 in corrispettivo dell'obbligo loro imposto di tenersi provvisti di un quadrupede di servizio. Tale indennità non è corrisposta agli iusbasci che eventualmente siano sprovvisti di quadrupede.

Art. 121.

Aumento paga ai militari indigeni di alcuni reparti.

I militari indigeni dello squadrone, delle batterie e del treno hanno diritto ad un aumento paga giornaliera di lire 0,10.

Art. 122.

Con la paga e con gli assegni di cui è detto sopra, i militari indigeni debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto e di manutenzione del corredo prescritto, a quelle occorrenti eventualmente per la costruzione dei propri ricoveri, e quanto agli iusbasci, all'acquisto ed al mantenimento del quadrupede di servizio.

Art. 123.

Trattamento dei malati.

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o per la gravità della malattia, non possono rimanere nel campo, saranno ricoverati in stabilimenti militari di cura, ma rilasceranno, durante la dimora negli stabilimenti stessi, metà della loro paga giornaliera.

Tale rilascio non sarà fatto, quando l'infermità sia dipendente da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato.

Art. 124.

Razione viveri in casi speciali.

In occasione di marce, escursioni, servizi isolati o di pubblica sicurezza, i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria,

potrà essere loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera di gr. 600 di farina di grano, o di 400 di galletta, o di un chilogramma di farina di dura. Questa disposizione non si applica ai militari appartenenti alla compagnia carabinieri. I distaccamenti di durata superiore ad otto giorni sono considerati come guarnigioni ordinarie.

I militari indigeni, compresi quelli della compagnia carabinieri, fuori della ordinaria guarnigione per servizio di guerra, hanno diritto alla razione viveri di cui sopra.

Se per circostanze speciali non sia possibile la distribuzione della razione normale, i comandanti dei corpi operanti provvederanno come meglio potranno, e non si farà luogo ad alcun reclamo da parte dei militari, nè ad alcuna rifusione da parte dell'amministrazione.

Art. 125.

Detenuti e assenti senza licenza.

I militari indigeni in attesa di giudizio ricevono, oltre il trattamento dei detenuti, metà della loro paga; se il giudizio non è seguito da condanna l'altra metà viene loro reintegrata.

I militari indigeni detenuti nelle carceri per espiazione di pena, anche quando, espiata questa, debbono essere riammessi nel corpo, perdono, durante la detenzione, tutta la loro paga, e ricevono soltanto il trattamento dei detenuti.

I militari indigeni dichiarati assenti senza licenza perdono tutta la paga.

Art. 126.

Gli iusbasci detenuti per espiazione di pena, o assenti senza licenza, perdono inoltre il diritto alla indennità per il quadrupede.

Art. 127.

Assegni durante la licenza.

Ai militari indigeni in licenza la paga è ridotta della metà, ad eccezione di quando si tratti di licenza di convalescenza per infermità dipendenti da ferite, o lesioni riportate in combattimento o in servizio comandato.

Art. 128.

Casi di sospensione dell'aumento paga.

L'aumento paga stabilito per i militari dello squadrone, delle batterie e del treno non è dovuto ai militari ricoverati in luoghi di cura, detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena, in licenza od assenti senza licenza.

Art. 129.

Assegni agli uomini di milizia mobile.

Ai militari ascritti alla milizia mobile, che fossero richiamati in servizio saranno corrisposti gli assegni stabiliti all'art. 119 per il primo biennio di servizio.

d) ASSEGNI ALLE GUARDIE DI FINANZA, CARCERARIE, FORESTALI, ECC. AGLI UOMINI DELLE BANDE E AI PERSONALI VARI.

Art. 130.

Assegni delle guardie di finanza.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che prestano servizio in Colonia, hanno diritto a percepire lo stipendio di organico del grado, netto dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti in Italia, ed una indennità coloniale secondo la tabella seguente:

	Stipendio d'Italia	Indennità coloniale corrispondente
da 0	L. 800	L. 540
801	» 900	» 630
901	» 1000	» 720
1001	» 1100	» 810
1101	» 1200	» 900
1201	» 1300	» 990
1301	» 1400	» 1080
1401	» 1500	» 1160

Art. 131.

Decorrenza degli assegni.

Lo stipendio di organico decorre, a carico dell'amministrazione coloniale, dal giorno dell'imbarco per la Colonia fino a tutto il giorno di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo; l'indennità coloniale invece decorre dal giorno successivo a quello di sbarco in Colonia e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 132.

Assegni minimi speciali per taluni casi.

Gli agenti di custodia destinati al penitenziario di Nocra percepiscono come minimo, gli assegni giornalieri complessivi seguenti:

Capo o sottocapo guardia che abbia la direzione del reclusorio	L. 7,50
Guardia	» 5,00

Art. 133.

Riduzione e sospensione degli assegni - Licenze.

La riduzione e sospensione dello stipendio e dell'indennità coloniale delle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono regolate secondo le prescrizioni del presente ordinamento relativo agli impiegati civili, in quanto siano loro applicabili.

Rispetto alla durata delle licenze hanno lo stesso trattamento stabilito per i commessi coloniali.

Art. 134.

Accasermamento — Viaggi di servizio — Casi di malattia.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono accasermate a spese dell'amministrazione coloniale.

Nei viaggi di servizio hanno posto in 3ª classe; gli assimi-

lati al grado di sottufficiali hanno un trattamento di vitto speciale.

In caso di malattia sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia, contro pagamento della retta giornaliera di lire due pei graduati e lire una e centesimi cinquanta per le guardie.

Art. 135.

Assegni delle guardie di finanza, e carcerarie indigene, dei guardafili, ecc.

Le paghe delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili telegrafici, e degli indigeni che eventualmente fossero arrolati e costituiti in corpi armati per il disimpegno dei servizi di carattere non militare, sono fissate dal Governatore nel limite massimo di lire 1.50 per i non graduati, di lire 2,10, 3 e 5 rispettivamente per gli assimilati al grado di muntaz, buluc basci e iusbasci.

In caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti militari di cura, contro il pagamento di una retta uguale a metà della paga. Il ricovero è gratuito quando si tratti di infermità proveniente da cause di servizio.

Art. 136.

Assegni degli uomini delle bande.

Similmente con decreto del Governatore sono fissate le paghe dei capi, sottocapi, uachil e gregari delle bande irregolari, nel limite massimo di lire otto, quattro, due ed una, rispettivamente, al giorno. Potrà essere loro concessa in casi speciali, dietro autorizzazione del Governatore, la razione viveri di cui all'art 124.

Nel caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti di cura, alle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 137.

Assegni delle ordinanze d'ufficio.

Le ordinanze d'ufficio non possono avere paga superiore ad una lira al giorno.

Disposizioni transitorie.

Art. 138.

Per la completa attuazione del presente ordinamento è stabilito un periodo di due anni dalla data in cui esso entrerà in vigore.

Art. 139.

Durante il biennio, la facoltà di conferimento a scelta dei posti di commesso e ufficiale coloniale di 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª classe alle persone rispettivamente indicate dagli articoli relativi, potrà estendersi anche alla metà dei posti riservati alla promozione per anzianità, sempre quando non esistano ufficiali o commessi nella classe inferiore o non siano in grado di conseguirla.

Art. 140.

Durante il biennio, i posti di ufficiale e commesso di qualunque classe, potranno anche essere conferiti alle persone che, prima dell'attuazione del presente ordinamento, abbiano prestato un biennio di lodevole servizio nella Colonia, purchè siano cittadini del regno.

Art. 141.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali nominati a tutto il giorno precedente a quello in cui il presente ordinamento andrà in vigore saranno inscritti nel nuovo organico nella classe stessa, nella quale sono inscritti nell'organico abolito, ed acquistesanno diritto allo stipendio stabilito per tale classe.

Art. 142.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali che, alla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, si troveranno a percepire, in ragione della carica coperta, un assegno superiore alla somma che loro verrà a competere colle nuove prescrizioni cumulando gli assegni e la indennità coloniale, continueranno a percepire, a titolo di *assegno personale*, la differenza, fino a che siano conservati nella carica che loro dava tale diritto, o fino a che, per effetto di promozione, non vengano ad aver diritto ad assegno uguale o superiore a quello precedentemente percepito.

Art. 143.

Gli impiegati appartenenti alle varie amministrazioni del Regno e gli ufficiali del R. esercito, che si troveranno a prestar servizio nell'amministrazione civile della Colonia o nel corpo di truppe coloniali alla data in cui il presente regolamento andrà in vigore, e che, per effetto delle nuove prescrizioni, vengano a percepire, nel complesso degli assegni, una somma inferiore a quella cui avevano precedentemente diritto, continueranno a percepire la differenza, a titolo di *assegno personale*, fino a quando per ciascuno scada l'obbligo di servizio in Colonia.

Art. 144.

Alla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore saranno rinnovati, se necessario, i contratti e gli atti di assunzione in servizio degli impiegati avventizi della Colonia.

Art. 145.

Agli effetti del secondo capoverso dell'articolo 41, gli ufficiali del R. esercito effettivi a comandi, uffici e reparti nella Colonia allorchè il presente ordinamento andrà in vigore, saranno tutti considerati nel primo biennio di servizio decorrente dal giorno in cui ciascuno assunse l'obbligo di servizio in corso per effetto di destinazione in Colonia, di promozione o di passaggio a reparto indigeno.

Roma, 11 febbraio 1900.

Visto:
D'ordine di Sua Maestà

Visconti-Venosta.
Pelloux.
Bettòlo.
Boselli.
Carmine.
Di San Giuliano.
Bonasi.
Lacava.
Salandra.
Baccelli.

ALLEGATO A

RUOLO ORGANICO

del corpo degli ufficiali e dei commessi coloniali (Vedi art. 25)

a) Ufficiali coloniali.

Numero	GRADO	Stipendio per ciascun grado
4	Ufficiali coloniali di 1ª classe a . . . . . L.	7000
4	» » 2ª » . . . . . »	5500
4	» » 3ª » . . . . . »	4500
4	» » 4ª » . . . . . »	3500
7	» » 5ª » . . . . . »	3000
7	» » 6ª » . . . . . »	2500
30		

b) Commessi coloniali.

Numero	GRADO	Stipendio per ciascun grado
6	Commessi coloniali di 1ª classe a . . . . . L.	2200
10	» » 2ª » . . . . . »	2000
10	» » 3ª » . . . . . »	1800
10	» » 4ª » . . . . . »	1600
12	» » 5ª » . . . . . »	1400
12	» » 6ª » . . . . . »	1200
60		

Nota. — Agli ufficiali ed ai commessi coloniali, dopo sei anni di permanenza nella stessa classe, compete un aumento corrispondente al decimo dello stipendio.

Roma, 11 febbraio 1900.

Visto: d'ordine di Sua Maestà.
VISCONTI VENOSTA.

ALLEGATO B

a) ORGANICI CIVILI

TABELLA RIEPILOGATIVA *degli organici degli uffici e servizi civili.*

	IMPIEGATI			Quadrupedi
	Ufficiali coloniali	Ufficiali o Commessi coloniali	Commessi coloniali	
1. Ufficio di Governo (con tre direzioni) . .	11	1	9	18
2. Giustizia civile	1	»	6	»
3. Commissariati regionali	7	»	6	15
4. Servizio di sicurezza pubblica.	»	»	»	»
5. Servizio del genio civile.	4	»	4	8
6. Servizio di cassa	»	»	»	»
7. Servizio di dogana e porto.	2	»	5	»
8. Servizio di posta e telegrafo	2	8	24	8
Totali . . .	27	9	54	49

NOTE.

1ª. — I capi delle tre direzioni dell'ufficio di Governo, i commissari regionali ed i capi dei servizi del genio civile, di dogana e porto, di posta e telegrafo, ed eventualmente i reggenti sono nominati con decreto del Governatore.

La destinazione degli altri funzionari è fatta con lettera governatoriale.

2ª. — In ciascun ufficio o servizio i funzionari si surrogano a seconda del grado o della anzianità, quando il Governatore non creda, per ragioni speciali, di disporre in modo diverso.

TABELLA N. 1. — *Uffici di Governo* (con tre direzioni).

Governatore		
Ufficiali coloniali	N.	11
Ufficiali o commessi coloniali	»	1
Commessi coloniali	»	9
Quadrupedi	»	18

TABELLA N. 2. — *Giustizia civile* (1).

	IMPIEGATI	
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali
Segretario	»	1
Cancellieri	»	3
Interpreti	1	»
Scrivani-uscieri	»	2
Totali . . .	1	6

(1) I funzionari dell'ordine giudiziario sono destinati in Colonia dal Ministero di Grazia e Giustizia secondo l'ordinamento giudiziario vigente in Colonia.

TABELLA N. 3. — *Commissariati regionali*

	Impiegati		Quadrupedi
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali	
Commissari regionali	6	»	»
Addetto (per Massaua)	1	»	»
Addetti	»	6	»
Quadrupedi	»	»	15
Totali	7	6	15

N.B. — Pel servizio del penitenziario di Nocra e delle carceri giudiziarie di Massaua-Asmara e Cheren sono assegnati ai commissariati regionali un capo guardia e quattro guardie carcerarie italiane.

TABELLA N. 4. — *Servizio di sicurezza pubblica.*

(Nessun personale speciale).

NB. — Il comandante della compagnia RR. carabinieri è capo del servizio la cui esecuzione è affidata alla compagnia (v. art. 23).

TABELLA N. 5. — *Servizio del genio civile.*

	Impiegati		Quadrupedi
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali	
Ingegnere capo	1	»	»
Ingegneri addetti	3	»	»
Assistenti, disegnatori, scrivani	»	4	»
Quadrupedi	»	»	8
Totali	4	4	8

TABELLA N. 6. — *Servizio di cassa.*

(Nessun personale speciale).

N.B. — Il servizio di cassa è disimpegnato, in Asmara, dal personale della Tesoreria istituita con R. decreto 27 ottobre 1897; nelle altre località, per conto della Tesoreria, dagli uffici e dalle collettorie postali.

TABELLA N. 7. — *Servizi di dogana e porto.*

	Impiegati	
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali
Ricevitore della dogana di Massaua (ff. capitano di porto)	1	»
Commissario della dogana di Massaua	1	»
Cassiere	»	1
Commessi pei servizi di dogana e porto a Massaua	»	3
Nocchiero di porto all'ufficio di porto di Massaua	»	1
Totali	2	5

N.B. — Il ricevitore della dogana di Massaua sopraintende anche al servizio degli altri posti doganali della Colonia.

Il servizio di sorveglianza doganale è disimpegnato da 1 maresciallo o brigadiere, 6 vice brigadieri e 3 guardie di finanza italiane.

TABELLA N. 8. — *Servizi di posta e telegrafi.*

	Impiegati			Quadrupedi
	Ufficiali coloniali	Ufficiali o Commessi coloniali	Commessi coloniali	
Capo dell'ufficio postale e telegrafico di Massaua	1	»	»	»
Controllore del servizio postale	1	»	»	»
Ufficiali postali e telegrafici	»	8	»	»
Commessi postali e telegrafici	»	»	24	»
Quadrupedi (muletti)	»	»	»	8
Totali	2	8	24	8

N.B. — Il capo dell'ufficio postale di Massaua sopraintende e dirige anche il servizio postale e telegrafico nelle altre località della Colonia.

b) ORGANICI MILITARI

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici e reparti costituenti il regio corpo delle truppe coloniali.*

	UOMINI						QUADRUPEDI					
	italiani			indigeni				di truppa				
								da sella		da basto		
	ufficiali	impiegati civili	truppa	ufficiali	truppa	non militari	di ufficiali	cavalli	muletti	muli	muletti	muli da tiro
1. Comando delle regie truppe . . .	13	»	20	»	»	5	9	»	»	»	»	»
2. Compagnia carabinieri reali . . .	4	»	65	1	157	»	8	»	100	»	»	»
3. Compagnia cacciatori.	11	»	500	»	»	»	3	»	»	»	»	»
4 Battaglioni indigeni	98	»	54	48	3660	»	102	»	54	»	186	»
5 Squadrone indigeni	3	»	3	4	122	»	7	120	»	»	6	»
6. Comando locale di artiglieria e sezione operai . . .	4	4	96	»	»	2	5	»	»	»	»	»
7. Compagnia cannonieri	8	»	31	»	298	»	8	»	»	8	»	»
8. Batterie indigene .	8	»	16	»	358	»	16	»	22	52	236	»
9. Servizio del treno.	3	»	30	»	267	»	3	»	»	180	199	»
10. Compagnia genio .	7	1	159	»	138	»	7	»	3	»	26	»
11. Direzione dei servizi di sanità e sezione sanità . .	10	2	60	»	»	26	2	»	»	»	»	»
12. Direzione dei servizi di veterinaria	3	»	3	»	»	3	3	»	»	»	»	»
13. Servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento . .	6	»	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14 Compagnia costiera	5	»	2	4	400	»	5	»	2	»	8	»
15. Tribunale militare.	1	2	3	»	»	1	»	»	»	»	»	»
16. Deposito della colonia in Napoli .	5	»	34	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Totali . . .	187	9	1136	57	5400	37	179	120	181	220	661	1
	196		1136	5457		37			1362			
	Ufficiali ed impiegati		Truppa italiana	Indigeni		Indigeni non militari			Quadrupedi			

TABELLA N. 1. — *Comando delle regie truppe.*

	UOMINI			Quadrupedi di ufficiali
	italiani			
	ufficiali	truppa	indigeni non militari	
Comando.				
Colonnello comandante (1)	1	»	»	3
Maggiore, capo di stato maggiore (2) (3) . . .	1	»	»	2
Capitano di stato maggiore (3)	1	»	»	2
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3) (4) . .	3	»	»	2
Ufficio di commissariato.				
Capitani commissari (5) (6)	2	»	»	»
Tenente o sottotenente contabile (6)	1	»	»	»
Ufficio d'amministrazione e contabilità.				
Capitano contabile (capo ufficio) (6)	1	»	»	»
Subalterni contabili (6)	3	»	»	»
Scrivani militari (7)	»	20	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	5	»
Totali . . .	13	20	5	9

(1) Ha diritto a due attendenti che scegle tra i soldati ed ascari effettivi a reparti di truppa.

(2) Esercita le funzioni di comandante di corpo per i seguenti reparti ed uffici: comando regie truppe, compagnia carabinieri reali, compagnie cacciatori, compagnia costiera, squadrone indigeni, compagnia genio, servizio treno, direzione dei servizi di sanità, direzione dei servizi di veterinaria, servizio vettovagliamento ed equipaggiamento e tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai soldati od ascari effettivi ai reparti di truppa, ovvero percepiscono l'assegno mensuale fissato dal regolamento pel domestico.

(4) Un ufficiale subalterno è addetto permanentemente al comando di presidio di Massaua.

(5) Il più anziano è capo ufficio.

(6) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno fissato pel domestico dal regolamento.

(7) Di cui 5 al comando, 3 all'ufficio di commissariato, 12 all'ufficio d'amministrazione.

TABELLA N. 2. — *Compagnia carabinieri reali.*

	UOMINI				QUADRUPEDI	
	italiani		indigeni			
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella
Capitano (comandante)	1	»	»	»	2	»
Tenenti	3	»	»	»	6	»
Marescialli d'alloggio	»	3	»	»	»	»
Brigadieri	»	8	»	»	»	»
Vice-brigadieri	»	9	»	»	»	»
Carabinieri	»	45	»	»	»	»
Jus-basci	»	»	1	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	6	»	»
Muntaz	»	»	»	18	»	»
Zaptié	»	»	»	133	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	100
Totali	4	65	1	[illegible]	8	100

TABELLA N. 3. — *Compagnie cacciatori.*

(Due di 200 uomini ciascuna, ed una di 100)

	UOMINI italiani		Quadrupedi di ufficiali
	ufficiali	truppa	
Capitani	3	»	3
Ufficiali subalterni	8	»	»
Sottufficiali	»	16	»
Caporali maggiori	»	10	»
Caporali	»	20	»
Trombettieri	»	10	»
Attendenti	»	11	»
Soldati	»	433	»
Totali	11	500	3

TABELLA N. 4. — *Battaglioni indigeni.*

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Stato maggiore di battaglione.							
Maggiore o tenente colonnello (comandante)	1	»	»	»	2	»	»
Tenente aiutante maggiore in 2°	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno a disposizione	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiale subalterno medico	1	»	»	»	1	»	»
Sottufficiali contabili o caporali di contabilità	»	2	»	»	»	2	»
Caporali maggiori o caporali trombettieri	»	1	»	»	»	1	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	»	1	»	»	»	1	»
Armaiuolo	»	1	»	»	»	1	»
Attendenti	»	»	»	4	»	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	»	7
Totale dello stato maggiore di battaglione	4	5	»	10	5	5	7
Una compagnia.							
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»	»
Tenenti	2	»	»	»	2	»	»
Jus-basci (1)	»	»	2	»	»	»	»
Sottufficiale contabile o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Buluc-basci	»	»	»	6	»	»	»
Muntaz	»	»	»	6	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	4	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	»	125	»	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	»	6
Totale di una compagnia	3	1	2	150	3	1	6
Tre compagnie	9	3	6	450	9	3	18
Stato maggiore di battaglione	4	5	»	10	5	5	7
Totale di un battaglione	16	9	8	610	17	9	31
Totale di sei battaglioni	96	54	48	3660	102	54	186

NB. — Il Governatore ha facoltà di aumentare il numero di battaglioni indigeni e di ridurre contemporaneamente gli effettivi a cinquecento uomini.

(1) Gli jus-basci sono montati su muletti di loro proprietà.

TABELLA N. 5. — *Squadrone indigeni.*

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	Italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	cavalli	puledri da tiro
Capitano (comandante)	1	»	»	»	3	»	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	»	4	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	1	»
Jus-basci	»	»	4	»	»	4	»
Buluc-basci	»	»	»	4	»	4	»
Muntaz	»	»	»	8	»	8	»
Trombettieri	»	»	»	3	»	3	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	»	96	»	96	»
Allievo maniscalco	»	»	»	1	»	1	»
Allievo sellaio	»	»	»	1	»	1	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	»	6
Totali	3	3	4	122	7	120	6

TABELLA N. 6. — *Comando locale d'artiglieria e sezione operai.*

	UOMINI				Quadrupedi di ufficiali
	italiani				
	ufficiali	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	
Comando locale.					
Maggiore (1) (2)	1	»	»	»	1
Ufficiali subalterni (2)	3	»	»	»	3
Ragionieri	»	2	»	»	»
Capitecnici d'artiglieria	»	2	»	»	»
Scrivani militari	»	»	4	»	»
Sottufficiali consegnatari	»	»	6	»	»
Sottufficiali di contabilità	»	»	1	»	»
Sezione operai.					
Sottufficiali	»	»	6	»	»
Caporali maggiori					
Caporali	»	»	79	»	»
Trombettieri					
Soldati					
Ordinanze d'ufficio	»	»	»	2	»
Totali	4	4	96	2	5

(1) Esercita le funzioni di comandante di corpo per tutti i reparti e servizi d'artiglieria.
(2) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 7. — *Compagnia cannonieri.*

	Uomini			Quadrupedi	
	italiani		truppa indigena	di ufficiali	muli da basto
	ufficiali	truppa			
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni.	7	»	»	7	»
Sottufficiali di contabilità	»	1	»	»	»
Sottufficiali.	»	15	»	»	»
Caporali maggiori	»	8	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»
Soldati	»	7	»	»	»
Buluc-basci	»	»	7	»	»
Muntaz	»	»	28	»	»
Attendenti	»	»	8	»	»
Ascari	»	»	252	»	»
Quadrupedi da basto (1).	»	»	»	»	8
Totali . . .	8	31	298	8	8

(1) Coi quadrupedi da basto i distaccamenti provvedono ai rifornimenti d'acqua, legna, ecc. occorrenti nei forti.

TABELLA N. 8. — *Batterie indigene.*

	Uomini			Quadrupedi			
	italiani		truppa indigena	di ufficiali	di truppa		
	ufficiali	truppa			muletti da sella	da basto	
						muli	muletti
Capitano o tenente (comandante)	1	»	»	2	»	»	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	6	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»	4	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»	»
Operaio di batteria (soldato)	»	1	»	»	1	»	»
Sellaio (soldato)	»	1	»	»	1	»	»
Bulue-basci	»	»	7	»	1	»	»
Muntaz	»	»	13	»	1	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	1	»	»
Allievi maniscalchi (ascari)	»	»	3	»	»	»	»
Allievi sellai (ascari)	»	»	3	»	»	»	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»	»
Ascari	»	»	145	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	»	26	118
Totali di una batteria	4	8	179	8	11	26	118
Totali di due batterie	8	16	358	16	22	52	236

TABELLA N. 9. — *Servizio treno.*

	Uomini			Quadrupedi		
	italiani				da basto	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muli	muletti
Ufficiali subalterni (1)	3	»	»	3	»	»
Sottufficiali contabili	»	2	»	»	»	»
Sottufficiali	»	4	»	»	»	»
Caporali maggiori o caporali	»	9	»	»	»	»
Caporali maniscalchi	»	1	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	5	»	»	»	»
Sellai	»	1	»	»	»	»
Allievi sellai	»	6	»	»	»	»
Cerradori	»	1	»	»	»	»
Fabbri	»	1	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	3	»	»	»
Muntaz	»	»	16	»	»	»
Trombettieri	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	3	»	»	»
Ascari	»	»	242	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	160	199
Totali	3	30	267	3	160	199

NB. — La tappa di Asmara ha facoltà di arruolare in più dell'organico 10 ascari per ogni 100 quadrupedi al pascolo. I graduati per il distaccamento coi muli al pascolo sono tratti da quelli considerati nella presente tabella. Sono pure compresi nella tabella i conducenti ed i quadrupedi che il treno dovrà fornire ai vari presidi per il servizio di presidio nelle proporzioni che verranno stabilite da apposito ordine del comando delle regie truppe.

(1) Il più anziano comanda la tappa di Asmara e funziona da capo servizio.

TABELLA N. 10. — *Compagnia del genio.*

	Uomini				Quadrupedi		
	italiani			truppa indigena	di truppa		
	ufficiali	impiegati civili	truppa		di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Comando della compagnia							
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni	2	»	»	»	2	»	»
Ragionieri geometri	»	1	»	»	»	»	»
Sottufficiali contabili	»	»	1	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	»	2	»	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Soldati	»	»	6	»	»	»	»
Ascari	»	»	»	2	»	»	»
Una sezione telegrafisti							
Ufficiale subalterno	1	»	»	»	1	»	»
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	»	»
Sottufficiali	»	»	3	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	»	3	»	»	3	»
Caporali	»	»	12	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	1	»	»	»
Muntaz	»	»	»	2	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	1	»	»	»
Attendenti	»	»	»	1	»	»	»
Soldati	»	»	23	»	»	»	»
Ascari	»	»	»	29	»	»	»
Quadrupedi da basto o da tiro	»	»	»	»	»	»	8
Tre sezioni zappatori							
Ufficiali subalterni	3	»	»	»	3	»	»
Sottufficiali contabili	»	»	3	»	»	»	»
Sottufficiali	»	»	9	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	»	6	»	»	»	»
Caporali	»	»	9	»	»	»	»
Buluc basci	»	»	»	3	»	»	»
Muntaz	»	»	»	9	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	3	»	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»	»
Soldati	»	»	81	»	»	»	»
Ascari	»	»	»	81	»	»	»
Quadrupedi da basto o da tiro	»	»	»	»	»	»	18
Totali	7	1	159	138	7	3	26

TABELLA N. 11. — *Direzione dei servizi di sanità e sezione di sanità.*

	Uomini				Quadrupedi di ufficiali
	italiani			indigeni non militari	
	ufficiali	impiegati civili	truppa		
Capitani medici (1) (3)	2	»	»	»	2
Ufficiali subalterni medici (2) (3)	7	»	»	»	»
Ufficiali subalterni contabili (3)	1	»	»	»	»
Farmacisti	»	2	»	»	»
Sottufficiali di contabilità o di compagnia	»	»	5	»	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	»	»	8	»	»
Caporali infermieri	»	»	3	»	»
Aiutanti farmacisti laureati	»	»	5	»	»
Soldati aiutanti di sanità	»	»	9	»	»
Soldati infermieri	»	»	30	»	»
Infermieri od ordinanze	»	»	»	26	»
Totali	10	2	60	26	2

(1) Il capitano medico più anziano disimpegna le attribuzioni tecniche di direttore di sanità.
(2) Di cui almeno quattro tenenti medici effettivi.
(3) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensile pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 12. — *Direzione dei servizi di veterinaria.*

	Uomini			Quadrupedi di ufficiali
	italiani			
	ufficiali	truppa	indigeni non militari	
Capitano o tenente veterinario (direttore) (1).	1	»	»	1
Ufficiali subalterni veterinari (1)	2	»	»	2
Scriveni militari	»	1	»	»
Allievi maniscalchi	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	3	»
Totali . . .	3	3	3	3

(1) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 13 — *Servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento.*

	Ufficiali italiani	Truppa italiana
Capitano contabile (1) . . . . .) consegnatari	1	»
Tenenti o sottotenenti contabili (1) .) di magazzino	5	»
Sottufficiali	»	10
Caporali maggiori o caporali	»	8
Soldati	»	42
Totali . . .	6	60

NB. — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio temporaneo, quando se ne presenti il bisogno, manovali indigeni nella quantità strettamente indispensabile.

(1) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 14. — *Compagnia costiera.*

	Uomini				Quadrupedi		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»	»
Ufficiali subalterni (1)	4	»	»	»	4	»	»
Sottufficiali contabili o caporali di contabilità	»	2	»	»	»	2	»
Jus basci	»	»	4	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	16	»	»	»
Muntaz	»	»	»	16	»	»	»
Trombettieri	»	»	»	6	»	»	»
Ascari	»	»	»	362	»	»	»
Quadrupedi da basto	»	»	»	»	»	»	8
Totali	5	2	4	400	5	2	8

(1) Degli ufficiali subalterni uno è in soprannumero a disposizione del comandante la compagnia.

TABELLA N. 15. — *Tribunale militare.*

	Ufficiali italiani	Impiegati civili italiani	Truppa italiana	Indigeni non militari
Sostituto avvocato fiscale militare	»	1	»	»
Ufficiale istruttore (1)	1	»	»	»
Sostituto segretario	»	1	»	»
Scrivani militari	»	»	2	»
Ordinanze d'ufficio	»	»	1	1
Totali	1	2	3	1

(1) Non ha diritto all'attendente e percepisce l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 16. — *Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.*

	Uomini italiani		Quadrupedi di ufficiali	Muli da tiro
	ufficiali	truppa		
Tenente colonnello o maggiore (comandante)	1	»	1	»
Ufficiale subalterno di fanteria	1	»	»	»
Capitano contabile.	1	»	»	»
Ufficiali subalterni contabili	2	»	»	»
Sottufficiali	»	9	»	»
Caporale maggiore di contabilità	»	1	»	»
Caporali	»	3	»	»
Trombettieri	»	1	»	»
Soldati (compresi gli attendenti)	»	20	»	»
Quadrupedi da tiro.	»	»	»	1
Totali . . .	5	34	1	1

Roma, 11 febbraio 1900.

Visto: *D'ordine di Sua Maestà*

VISCONTI-VENOSTA
PELLOUX.

N. **53**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di tela spinata (mod. 1896)**. — 8 marzo.

Dopo la pubblicazione dell'*Atto* 232 del 1899 essendosi presentata la necessità di variare la quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di tela spinata e riconosciuta la convenienza di stabilire una percentuale diversa da quella attuale, ho determinato che la *dimostrazione* inserta a pagina 864 del *Giornale militare* dell'anno suddetto sia soppressa e sostituita dalla seguente:

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di tela spinata (mod. 1896).*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia		Annotazioni
1ª	5	3	08	15	40	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	10	2	97	29	70	
3ª	15	2	90	43	50	
4ª	20	2	80	56	00	
5ª	20	2	72	54	40	
6ª	15	2	59	38	85	
7ª	10	2	55	25	50	
8ª	5	2	50	12	50	
	Totali . . .			275	85	
	Media . . .			2	75	

Il Ministro — PELLOUX.

N. **54**. — PENSIONI. — **Modificazione all'*Atto* 6 del 1896 concernente l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del regolamento sulle pensioni civili e militari**. — 8 marzo.

Al 3° comma dell'*Atto* 6 del 1896, *si aggiunga:*

« Nel caso però che in ragione del grado dell'impiegato pel quale debba pronunziarsi la dispensa, la commissione inca-

ricata della compilazione delle note caratteristiche si riduca ad un solo ufficiale o funzionario, il verbale dovrà essere fatto col concorso dell'ufficiale, o del funzionario di grado superiore, dal quale gerarchicamente dipende quello a cui spetta la compilazione delle note caratteristiche. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **55**. — TRASPORTI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione a Parma ed a Messina**. — 8 marzo.

In ciascuna delle stazioni ferroviarie di Parma e di Messina è istituito un comando militare permanente di stazione.

Detti comandi cominceranno a funzionare dal 1° aprile prossimo venturo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **56**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità**. — 9 marzo.

1. Ogni anno presso gli ospedali militari principali nella sede di comando di corpo d'armata avrà luogo la istruzione per gli aiutanti di sanità.

L'istruzione avrà la durata di due mesi e sarà impartita dal 1° aprile al 31 maggio per gli aspiranti aiutanti di sanità dei reggimenti delle armi a cavallo e del reggimento artiglieria da montagna, e dal 1° giugno al 31 luglio per gli aspiranti aiutanti di sanità di tutti gli altri corpi e reparti.

2. I comandanti di corpo e di reparto, nell'anno in cui deve essere congedato il rispettivo caporale maggiore o caporale aiutante di sanità, sceglieranno un soldato che abbia i requisiti per essere nominato caporale e che appartenga all'ultima classe venuta sotto le armi, e sia designato per la ferma di anni tre.

I comandanti dei reggimenti alpini e del reggimento artiglieria da montagna per la scelta ed istruzione dei caporali aiutanti di sanità si regoleranno riferendo alla compagnia ed alla batteria quanto è prescritto per i corpi al capoverso precedente.

Detti soldati saranno inviati alle direzioni degli ospedali militari principali presso la sede del comando del corpo di armata pel 1° aprile o pel 1° giugno, a seconda che apparten-

gano a reggimenti di armi a cavallo e al reggimento artiglieria da montagna od agli altri corpi e reparti.

3. Ai soldati inviati alle direzioni degli ospedali per l'istruzione di cui al n. 1, spetta il soprassoldo di cui al § 115 del regolamento sugli assegni (*Atto* 584 della *Raccolta*), come ai comandati pel servizio d'infermeria.

4. I caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità assegnati alle compagnie dei reggimenti alpini ed alle batterie del reggimento artiglieria da montagna sono impiegati nelle infermerie di corpo in ragione di uno per infermeria.

I caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità non impiegati nelle infermerie di corpo prestano servizio come caporali maggiori o caporali nella compagnia e nella batteria.

Affinchè poi i medesimi conservino la pratica del servizio di aiutanti di sanità, i comandanti di reggimento stabiliranno un turno di servizio dei detti graduati presso le infermerie.

Gli *Atti* 381 della *Raccolta*, 70 del 1896 e 33 del 1897 sono abrogati.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Prezzo dei cavalli d'agevolezza acquistati dal commercio mediante anticipazione. — Nell'applicazione del § 157 del regolamento sulle indennità eventuali, ogni volta che si tratti di cavalli acquistati dal commercio mediante anticipazione di denaro dello Stato, il prezzo sarà desunto esclusivamente dal processo verbale di visita compilato dal consiglio d'amministrazione a senso del n. 58 dell'*Atto* 179 del 1899; e questo pure sarà il prezzo da iscriversi sul *Registro dei cavalli di servizio* a norma dei §§ 1170 e 1171 del regolamento d'amministrazione. (*Div. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo.

FEBBRAIO 1. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera grande di Rivoli Veronese, *pag.* 135.
» 11. — R. Decreto n. 79 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 136.
MARZO 14. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare, *pag.* 137.
» 15. — Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia, *pag.* 143.
» 15. — Modificazione alle brigne di bardatura a salma, *pag.* 144.
» 16 — Certificati da cavalieri scelti, *pag.* 146.

Atto N. **57**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera grande di Rivoli Veronese.** — 1° febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera grande di Rivoli Veronese, sono determinati entro i limiti sta-

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 10ª. — Nella intestazione della pagina 134, *invece di:* Atto 156, *leggasi:* Atto 56.

20/3/1900

biliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **58**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 79 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49**. — 11 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1848, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CIGLIUTTI cav. Celestino, maggiore generale nella riserva, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione del cav. CORSO Luigi, colonnello commissario in posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX
P. BOSELLI
G. BETTÒLO.

N. **59**. — AVANZAMENTO. — **Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare.** — 14 marzo.

1. Gli esami di concorso dei sottotenenti veterinari di complemento aspiranti alla nomina in servizio attivo permanente di cui al § 74 del regolamento sull'avanzamento, saranno da ora in poi regolati secondo le seguenti norme, ed avranno luogo: quelli scritti presso i comandi di corpo d'armata ove risiedono i candidati od in uno viciniore, e gli altri presso una delle regie scuole veterinarie da stabilirsi volta per volta.

2. Le modalità per l'ammissione agli esami saranno indicate mediante apposita circolare da pubblicarsi nel *Giornale militare* parte 2ª.

3. Le materie delle quali constano gli esperimenti (scritto, verbale e teorico-pratico) formano oggetto di quattro diversi esami ai quali è attribuito il coefficiente, rispettivamente sottoindicato:

A) Esperimento in iscritto (durata sei ore). — Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria — 1° esame, coefficiente 3;

B) Esperimento orale (durata un'ora circa). — Anatomia fisiologica e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica — 2° esame, coefficiente 3;

C) Esperimento teorico-pratico (durata a giudizio della commissione). — Clinica medica e chirurgica — 3° esame, coefficiente 2;

D) Operazioni chirurgiche (durata a giudizio della commissione) — 4° esame, coefficiente 2 — totale 10.

4. Il tema per l'esame scritto sarà compilato dal Ministero, ed inviato in busta chiusa ai comandanti di corpo d'armata nella cui sede avrà luogo l'esame stesso.

I candidati lo svolgeranno nel termine di tempo fissato, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto ed alla presenza e sotto la responsabilità di ufficiali delegati dal comandante del corpo d'armata. Scopo di questo esame è di riconoscere nei candidati, oltre le cognizioni sull'argomento, anche l'ordine e la correttezza nella esposizione delle idee.

I temi così svolti saranno esaminati da una commissione speciale nominata dal Ministero.

I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto, saranno poi chiamati a sostenere gli ulteriori esami avanti ad altra commissione composta come segue:

Presidente, il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria;

4 membri, tenenti colonnelli o maggiori veterinari.

Il meno anziano di questi farà da segretario.

5. Norme per l'esame orale.

Durerà un'ora circa. — Ogni candidato dovrà estrarre a sorte un tema del programma *B* e lo svolgerà, fermandosi specialmente su quelle parti del tema che gli venissero indicate dalla commissione, e rispondendo inoltre alle domande che gli verranno fatte sul tema stesso.

6. Norme per gli esami di clinica medica e chirurgica.

Durata ad arbitrio della commissione. — Il candidato estrarrà a sorte due numeri corrispondenti a due cavalli, uno dei quali presentante un caso di clinica medica e l'altro di clinica chirurgica, quindi procederà successivamente alla visita dei cavalli indicati, esponendo dapprima i connotati di detti quadrupedi, indi i sintomi che osserva, rispondendo alle analoghe interrogazioni della commissione. In ultimo farà la diagnosi e la prognosi e tratterà della cura.

I cavalli da servire per l'esame clinico saranno scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli esistenti nell' infermeria della scuola veterinaria, o fra quelli delle infermerie cavalli dei corpi stanziati nella città ove hanno luogo gli esami. A questo scopo il presidente della commissione si rivolgerà al comandante il corpo d'armata, il quale impartirà quelle disposizioni che saranno del caso, ordinando essenzialmente che i cavalli ammalati dei vari reparti di truppa siano fatti condurre alla scuola veterinaria nel giorno ed ora che saranno indicati.

7. Norme per le operazioni chirurgiche.

Durata a giudizio della commissione. — Il candidato estrarrà a sorte due numeri del programma *D*, per le operazioni chirurgiche, quindi farà l'esposizione delle malattie, delle lesioni o dei casi per i quali sono richieste le operazioni toccategli in sorte: dirà dei vari processi operatori e sceglierà quello che intenderà di adottare, specificando le ragioni della preferenza. Poscia, fatto assoggettare in modo conveniente e sotto la sua direzione il cavallo da operare, eseguirà su questo le operazioni stabilite.

8. Per ciascun candidato e per ogni esame verranno fatte due votazioni, la prima per *sì* e per *no*, a fine di stabilire l'*idoneità* o meno del candidato, la seconda per classificazione.

Per i *non idonei* la votazione per classificazione si farà con punti da 0 a 9, e per gli *idonei* con punti da 10 a 20.

Dividendo per 10 la somma del punto medio di ogni singolo gruppo di esami, moltiplicato rispettivamente pel corrispondente coefficiente d'importanza, si avrà il punto di merito di ciascun esame.

Il punto finale di classificazione si ottiene dalla somma dei punti riportati nei diversi esami divisa per quattro.

Nel caso che due o più concorrenti avessero ottenuto nella media finale un egual numero di punti, si darà la precedenza nella classificazione al candidato fornito di qualche titolo importante od, in mancanza di questo, al maggiore di età.

PROGRAMMA *A*.

Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria. *(Esame in iscritto).*

1. Scopo ed importanza della igiene veterinaria, applicata specialmente ai quadrupedi del R. esercito.
2. Suolo. — Acqua. — Atmosfera e climi.
3. Scuderie. — Lettiere. — Finimenti. — Disinfezioni.
4. Governo della mano. — Tosatura. — Bagni.
5. Alimenti. — Bevanda.
6. Igiene del piede del cavallo. — Ferratura.
7. Igiene del lavoro. — Allenamento.
8. Produzione ed allevamento degli equini in Italia.
9. Polizia sanitaria, applicata specialmente ai quadrupedi del R. esercito.
10. Ispezione delle carni da macello.

PROGRAMMA *B*.

Anatomia fisiologica e patologica; fisiologia; patologia generale e speciale, medica e chirurgica; terapia medica e chirurgica; materia medica. *(Esame verbale).*

1. Sangue; sua costituzione istologica e chimica; sua coagulabilità; gas contenuti; sua funzione; Discrasie; pletora; anemia e leucemia; loro patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, prognosi e terapia. — Valore curativo del siero fisiologico.
2. Malattie d'infezione. — Microorganismi patogeni e loro biologia. — I batteri del carbonchio ematico e le inoculazioni

preventive. — Moccio e farcino; patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, mezzi diagnostici e misure di polizia sanitaria.

3. Febbre; suo concetto; fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti; significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. — Influenza, concetto, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

4. Processo infiammatorio, etiologia, sintomi, fenomeni istologici; produttività infiammatorie; esiti dell'infiammazione; cura antiflogistica.

5. Circolazione linfatica. — Linfangite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Adenite equina; patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

6. Sistema muscolare. — Anatomia e fisiologia dei muscoli. — Reumatismo muscolare ed articolare; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche; diagnosi, prognosi e cura. — Iniezioni ipodermiche e loro tecnica.

7. Sistema nervoso. — Descrizione anatomica dell'encefalo. — Meningo-encefalite; etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. — Tetano; etiologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. — Antitossina del tetano.

8. Circolazione sanguigna; generalità anatomiche e fisiologiche. — Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. — Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. — Pericardite; etiologia, lesioni anatomo patologiche, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. — Trombosi ed embolia.

9. Anatomia del tubo digerente. — Funzione della digestione. — Assorbimento intestinale. — Catarro acuto e cronico gastro-intestinale; gastro-enterite tossica; etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, diagnosi differenziale, prognosi e cura. — Coliche del cavallo.

10. Peritoneo; generalità anatomiche e fisiologiche. — Peritonite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Tumori del peritoneo quali cause di ostruzione intestinale. — Fegato; generalità anatomiche e fisiologiche. — Bile e glicogene e loro funzioni. — Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

11. Reni; generalità anatomiche e fisiologiche. — Nefrite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. — Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari; loro caratteri fisici e composizione

chimica; disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

12. Cavità nasali, faringe e laringe; cenni anatomici e fisiologici. — Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. — Distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. — Corneggio.

13. Bronchi, polmoni e pleure; generalità anatomiche. — Respirazione polmonare. — Meccanica respiratoria. — Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. — Bronchite, polmonite, pleurite; distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura.

14. Anatomia e fisiologia della pelle. — Malattie più frequenti cui va soggetta e loro distinzioni. — Orticaria, eczema, rogna, erpete torsurante, tumori cutanei, scottature; forme cliniche, diagnosi, prognosi e cura

15. Ferite e loro distinzioni. — Fenomeni primitivi locali; emorragia e mezzi per arrestarla. — Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione; diagnosi, prognosi e cura delle ferite. — Asepsi ed antisepsi.

16. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari; generalità anatomiche e fisiologiche. — Fratture; loro distinzioni e complicazioni; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. — Processo di riunione delle ossa fratturate. — Osteomi. — Ferite articolari ed artrite traumatica; sintomi, esiti, prognosi e cura. — Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula; sintomi e cura.

17. Glandole salivari ed in particolare della parotide; generalità anatomiche. — Saliva parotidea e mista, caratteri e composizione; azione ed ufficio della saliva. — Parotite; etiologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. — Fistole salivari; sintomi e cura.

18. Apparecchio genitale maschile e femminile; generalità anatomiche. — Anatomia intima del testicolo e dell'ovaia. — Secrezione spermatica. — Malattie più frequenti dell'apparecchio genitale maschile e femminile. — Orchite, acrobustite, balanite; loro etiologia, sintomi, prognosi e cura. — Fungo del cordone spermatico. — Morbo coitale; concetto, sintomi e cura. — Ernie in generale; ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

19. Apparecchio della visione. — Anatomia del globo oculare. — Mezzi di esplorazione dell'occhio. — Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna, e specialmente di quella periodica;

etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Amaurosi.

20. Piede del cavallo; anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. — Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. — Ferratura normale e correttiva. — Chiovardo e carie della cartilagine alare; podoflemmatite e podotrochilite; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

PROGRAMMA *D.*

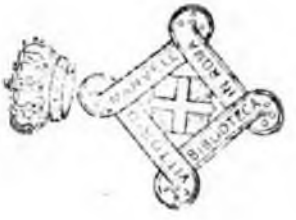
Operazioni chirurgiche (*Esperimento teorico pratico*).

1. Trapanazione d'un seno frontale.
2. Id. id. mascellare.
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Id. della giugulare.
5. Id, della carotide.
6. Esofagotomia.
7. Tracheotomia.
8. Salasso (con la fiamma e col lancettone).
9. Toracentesi, paracentesi e puntura dell'intestino.
10. Applicazione del catetere ed uretrotomia.
11. Cistotomia e litotrisia.
12. Caudotomia e miotomia caudale.
13. Castrazione del cavallo.
14. Cauterizzazione trascorrente.
15. Id. a punte.
16. Id. sottocutanea alla De Nanzio.
17. Tenotomia dei tendini del flessore esterno ed obliquo del metacarpo.
18. Id. del perforato.
19. Id. del perforante.
20. Id. del peroneo-prefalangeo.
21. Nevrotomia plantare.
22. Suture.
23. Fasciature delle estremità.
24. Tecnica delle iniezioni ipodermiche, tracheali ed endovasali.

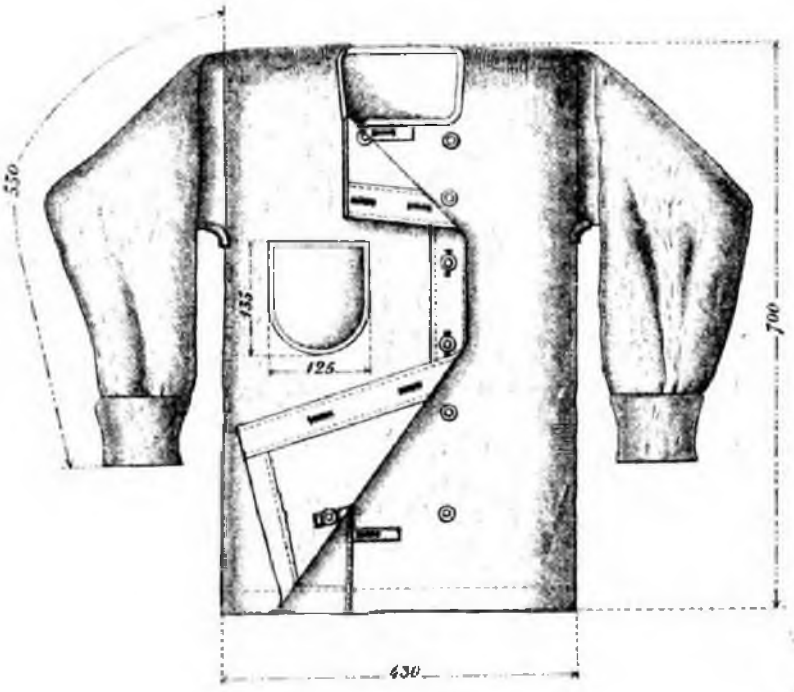
NB. — Per i numeri 9-13-14-15-16-22-24 le operazioni da eseguire saranno indicate dalla commissione esaminatrice al momento dell'esame.

9. L'*Atto* 112 del 1890 è abrogato.

Il Ministro — PELLOUX.



Farsetto di lana a maglia.



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **60**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia**. (Con 1 tavola di disegno) (1). — 14 marzo.

È adottato per la truppa, in luogo di quello ora in uso (I-320), un nuovo tipo di farsetto a maglia di lana moretta naturale, che mista ad una certa quantità di lana bianca, ne determina il colore grigio-marrone.

I filati del farsetto sono costituiti di tre fili accoppiati e la maglia è lavorata con punto a costa.

Le sue parti sono: un corpo e due maniche.

Il corpo è formato di un sol pezzo di maglia senza cuciture laterali, ammagliato sulle spalle e l'ammagliatura è rinforzata internamente con nastro di cotone largo da mm. 11 a 12 di colore approssimativamente uguale a quello della maglia.

La parte anteriore è foggiata a doppio petto, lo sparato di destra ha una lista di tela cotone addoppiata, larga mm. 65 circa nella quale sono praticati in senso verticale sei occhielli orlati a mano od a macchina; lo sparato sinistro è munito alle sue estremità di due occhielli orizzontali uno in alto e l'altro in basso, in corrispondenza dei due bottoni d'osso grigio-marrone del diametro di mm. 12 circa applicati nell'interno dello sparato di destra.

Sullo sparato di sinistra trovasi la bottoniera e sei bottoni d'osso grigio-marrone simili ai due sopraindicati attaccati in corrispondenza agli occhielli della lista di tela. Il lembo dello sparato di sinistra e l'incollatura del farsetto sono orlati con nastro identico a quello delle spalle. Come pure collo stesso nastro è rinforzata la maglia all'ingiro dei due occhielli dello sparato di sinistra; quella sottostante all'attacco dei due bottoni dello sparato di destra e quella lungo la linea interna verticale corrispondente alla bottoniera.

Sullo sparato di destra è applicato a circa 160 mm. dall'incollatura del farsetto un taschino foderato internamente con tela identica a quella della lista. Il taschino lungo mm. 130 circa e largo mm. 125 circa è orlato all'ingiro con nastro di cotone uguale a quello delle spalle.

Le maniche sono dell'istessa maglia del corpo ed hanno i polsini allestiti con filati di lana cardata identica a quella delle maniche e costituiti da tre fili semplici ritorti e riuniti fra loro. I polsini sono attaccati alle maniche mediante ammagliatura.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

Sotto le ascelle è praticata un'apertura circolare orlata all'ingiro con lo stesso nastro delle spalle.

L'estremità inferiore del farsetto è ripiegata verso l'interno per un tratto non minore di 15 mm. ed assicurata al corpo mediante forte cucitura.

Il farsetto è di tre diverse taglie.

SPECCHIO *indicante le misure del farsetto a maglia.*

TAGLIE	Lunghezza al centro misurata sulla parte anteriore	Lunghezza al centro misurata sulla parte posteriore	Larghezza a metà misurata sulla parte posteriore	Lunghezza delle maniche non compreso il polsino	Lunghezza minima del polsino	Metà larghezza delle maniche misurate alla loro attaccatura al corpo	Metà larghezza delle maniche misurate a metà lunghezza	Metà larghezza delle maniche misurate a 45 mm. dalla attaccatura del polsino	Peso minimo
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	grammi
1ª	680 a 70	750 a 770	430 a 450	480 a 500	75	200 a 210	170 a 180	120 a 130	780
2ª	640 a 660	710 a 730	400 a 420	460 a 480		190 a 200	160 a 170	110 a 120	750
3ª	610 a 630	680 a 700	380 a 400	440 a 460		180 a 190	150 a 160	100 a 110	720

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione del nuovo campione alle amministrazioni interessate.

I farsetti del tipo attuale saranno distribuiti a preferenza fino ad esaurimento.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

I-319. Farsetti a maglia di lana moretta naturale L. 3,50.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **61**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle briglie di bardatura a salma.** — 14 marzo

Il Ministero ha determinato che alle briglie di bardatura a salma (VIII-466 e VIII-588) vengano apportate le seguenti modificazioni:

1. Sostituire al filetto attuale rigido (VIII-492) il *filetto* di ferro di briglia dei finimenti per carretta da battaglione (VIII-124);

2. Allungare il guinzaglio di centimetri 37, in modo da aumentare la lunghezza dell'occhiello esistente all'estremità.

I corpi, che hanno in carico briglie della detta specie, faranno eseguire ad esse le accennate modificazioni, richiedendo direttamente all'arsenale di costruzione di Torino — non più tardi del 15 prossimo aprile — i filetti di ferro di briglia dei finimenti per carretta da battaglione occorrenti, ed attenendosi all'istruzione che fa seguito al presente *Atto*.

Al termine del lavoro essi richiederanno poi al Ministero il rimborso delle spese che avranno sostenute, in base al prezzo stabilito dall'istruzione predetta ed a carico del capitolo 32 del bilancio ordinario dell'esercizio in corso.

Istruzione sul modo di eseguire le modificazioni alle briglie di bardatura a salma, (VIII-466 ed VIII-588).

1. Togliere dalla briglia il filetto di ferro attuale e sostituirlo con un filetto di ferro di briglia dei finimenti per carretta da battaglione (VIII-124).

2. Allungare il guinzaglio di centimetri 37. Per questa operazione si toglie il bottone di vacchetta, si taglia dal guinzaglio la parte bucata che trattiene il bottone, si assottiglia ad unghia l'estremità rimanente, si prepara con cuoio nero una striscia lunga centimetri 58 circa e larga millimetri 25; se ne assottiglia una estremità ad unghia, che si applica sulla parte assottigliata del guinzaglio, incavalcandola per 5 centimetri e si unisce con cucitura mediante spago impegolato. Si taglia quindi l'estremità della parte libera rimanente, in modo che la lunghezza totale del guinzaglio, compreso il riscontro, risulti di millimetri 1600.

A distanza di millimetri 600 dall'estremità libera, si pratica sul guinzaglio una feritoia identica a quella già esistente, e nella estremità stessa si praticano 7 fori, nei quali si introduce e si fissa, come già trovasi attualmente, il bottone di vacchetta.

L'importo della modificazione di una briglia, comprese le materie (escluso il filetto di ferro), è di lire 0,55.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **62**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Certificati da cavalieri scelti**. — 16 marzo.

Si avvertono i corpi interessati che i certificati da cavalieri scelti (*Atto* 75 del 1898) sono provveduti per cura del Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) al quale dovranno perciò essere rivolte le relative richieste.

L'importo dei certificati forniti, in ragione di lire 10 al cento, verrà addebitato, per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ai corpi, i quali conteggeranno la spesa come per gli altri stampati (§ 1410 del regolamento d'amministrazione).

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1900. — Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 12ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 marzo.

MARZO 20. — Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, *pag.* 147.

» 20. — Modificazione all'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura, *pag.* 166.

» 20. — Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 166.

» 22. — Modificazione alla corba di giunchi per viveri ordinari da truppa, *pag.* 167.

Atto N. **63**. — AVANZAMENTO. — **Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente**. — 20 marzo.

Per la regolare ed uniforme esecuzione di alcune delle prescrizioni contenute nel titolo II, capi II e III, del *Regolamento sull'avanzamento nel R. esercito*, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni di massima:

Specchi di proposte d'avanzamento.

1. Gli specchi di proposte d'avanzamento, di cui al § 153 del regolamento sull'avanzamento, debbono essere conformi agli uniti modelli *A* e *A bis*.

Di tali specchi le commissioni proponenti debbono compilarne: del modello *A*, uno per ciascun colonnello e per ciascun ufficiale generale; del modello *A bis*, uno per ciascun grado e per ciascuna arma, corpo o personale cui appartengono gli ufficiali che trovansi nei limiti d'anzianità indicati, anno per anno, dal Ministero con apposita circolare.

Per i colonnelli del personale permanente dei distretti e di quello delle fortezze non si compilano gli specchi di proposta d'avanzamento. Tuttavia, entro determinati limiti di anzianità

ERRATA-CORRIGE.

Nella ristampa dell'istruzione per la concessione degli attendenti annunziata con avviso inserto a pagina 120 del *Giornale militare*, parte 2ª, al n. 2, 3° comma, *dopo le parole*: comandanti di reggimento, *aggiungere*: ai colonnelli di stato maggiore ed...

28.MAR.00

che il Ministero si riserva di fare conoscere anno per anno, anche durante la permanenza in servizio attivo dei colonnelli di detti personali, si compileranno per essi gli specchi di proposta di avanzamento *nella riserva*, in previsione del loro passaggio in quest'ultima categoria di ufficiali in congedo.

2. In quei gradi e ruoli, nei quali l'avanzamento ha luogo parte ad anzianità e parte a scelta, si fa uno specchio di proposta (modello *A bis*) per ciascun modo di avanzamento. Gli ufficiali che possono essere proposti per anzianità e per scelta debbono essere inscritti in entrambi gli specchi di proposte per ordine di anzianità: e per quelli già iscritti per l'avanzamento a scelta negli anni precedenti dev'essere ripetuta la dichiarazione, di cui al secondo comma del § 148 del regolamento sull'avanzamento.

3. Per gli ufficiali esclusi dall'avanzamento e per quelli sui quali viene espresso un giudizio *sospensivo* devesi ciò far risultare in modo esplicito; e la motivazione della esclusione o del giudizio sospensivo dovrà essere formulata in termini precisi, riportando un sunto esatto dei fatti o delle mancanze che provocarono il giudizio sfavorevole o sospensivo.

4. Nella colonna *annotazioni* dello specchio di proposta (modello *A bis*) si deve far cenno, se del caso:

a) dei risultati ottenuti nelle prove o negli esperimenti a cui l'ufficiale sia stato chiamato per l'avanzamento ad anzianità;

b) dei titoli già conseguiti dall'ufficiale per l'avanzamento a scelta;

c) se l'ufficiale si trova già inscritto sul quadro d'avanzamento; oppure sia stato escluso dall'avanzamento altre volte, indicandone il motivo;

d) della proposta dell'ufficiale pel passaggio nel personale dei distretti (1), accennando per questa proposta il numero dei voti favorevoli e contrari.

e) della proposta dell'ufficiale pel passaggio nel personale delle fortezze (1), e se del caso, della sua idoneità all'avanza-

---

(1) Vedansi le norme fissate dagli *Atti* 219 e 220 del *Giornale militare ufficiale*, anno 1898, in base alle quali le commissioni debbono astenersi dal proporre pel passaggio nel personale dei distretti o delle fortezze quegli ufficiali che, nella loro condotta in servizio o nella vita privata, abbiano dato luogo a rimarchi per mancanze d'indole morale, mentre, sotto tutti gli altri punti di vista, conservino l'idoneità a servire nell'arma rispettiva.

Le proposte di passaggio nel personale dei distretti debbono limi-

mento nel ruolo in cui dovrebbe far passaggio, accennando per questa proposta e per questa votazione il numero dei voti favorevoli e contrari.

Composizione delle commissioni di grado superiore.

5. Le commissioni di grado superiore, di cui è parola nel § 159, saranno composte come risulta dal seguente specchio.

---

tarsi al semplice trasferimento col grado di cui gli ufficiali sono rivestiti all'epoca in cui vengono fatte le proposte e non già riferirsi al passaggio in tali personali all'epoca della promozione al grado superiore.

Invece le proposte di passaggio nel personale delle fortezze potranno anche riferirsi al trasferimento con contemporanea inscrizione sul quadro d'avanzamento degli ufficiali delle fortezze, sempre quando, ben inteso, gli ufficiali da trasferirsi siano nel limite di anzianità stabilito per il quadro d'avanzamento in corso per detto personale.

Grado degli ufficiali da giudicarsi	Corpo di stato maggiore	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di cavalleria	Arma d'artiglieria	Arma del genio	Corpo sanitario	Corpo di commissariato	Corpo contabile	Corpo veterinario	Personale dei distretti	Personale delle fortezze
Sottotenenti . .	. . . . .	Comandante generale dell'arma; Ufficiale generale addetto; Comandante la legione allievi.	Comandante della divisione; Comandanti di brigata di fanteria dipendenti; Capo di corpo o di servizio o comandante del distaccamento da cui dipende l'ufficiale giudicato (1).	Ispettore di cavalleria; Comandanti di brigata di cavalleria.	Ispettori e comandanti dell'arma. Direttore superiore delle esperienze.	Ispettori e comandanti dell'arma.	Ispettore capo di sanità; Generali e colonnelli ispettori di sanità.	Comandante del corpo d'armata; Comandanti delle divisioni dipendenti; Direttore di commissariato del corpo d'armata.	Come per la fanteria.	Comandante della divisione; Capo di corpo o di servizio da cui dipende l'ufficiale; Ufficiale superiore veterinario del corpo d'armata (1).	Come per la fanteria.	Come per la fanteria.
Tenenti	. . . . .											
Capitani	Capo di stato maggiore dell'esercito;											
Maggiori	Capo del riparto operazioni del comando del corpo di stato maggiore;		Comandante del corpo d'armata; Comandanti di divisione;						Comandante del corpo d'armata; Comandanti delle divisioni dipendenti; Capo di servizio da cui dipende l'ufficiale giudicato (1).			
Tenenti colonn.	Capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore.		Comandante della brigata da cui dipende l'ufficiale giudicato.									

(1) I comandanti di corpo, capi servizio, ecc. che hanno reparti distaccati o stanziati fuori del proprio corpo d'armata (od anche nell'isola di Sardegna per quanto riguarda il IX corpo) non intervengono personalmente alle commissioni, ma inviano ai presidenti di esse le informazioni occorrenti.

N B. — Verificandosi, nel corso dell'anno, la necessità di dover promuovere il parere di taluna commissione di grado superiore su qualche singolo ufficiale, è in facoltà del Ministero di modificare la composizione delle commissioni stesse, limitandone il numero dei componenti, purchè però il numero dei membri non sia in alcun caso inferiore a tre, giusta il disposto del § 159 del regolamento sull'avanzamento.

6. Gli ufficiali generali e superiori ai quali spetta di far parte delle commissioni d'avanzamento, e che siano assenti per licenza o per altra causa temporanea, devono essere richiamati per assistere alle sedute della commissione, almeno quando essa si pronuncia sulla idoneità all'avanzamento di ufficiali che sono alla loro dipendenza.

Trasmissione degli specchi di proposte d'avanzamento alle commissioni di grado superiore.

7. Gli specchi di proposte d'avanzamento sono, dai presidenti delle commissioni compilatrici, trasmessi, unitamente alle carte personali degli ufficiali compresi negli specchi, alle autorità superiori nello stesso modo in cui si trasmettono le note caratteristiche degli ufficiali, come è stabilito dalla relativa istruzione.

Le proposte d'avanzamento riflettenti ufficiali inferiori di fanteria, contabili e veterinari addetti a comandi, direzioni, stabilimenti, scuole, magazzini, uffici, ecc., che non dipendono dal comando della divisione territoriale dove essi hanno sede, sono tuttavia trasmesse a tale comando, presso il quale si deve riunire poi la commissione di grado superiore che deve pronunciarsi su tali proposte.

8. Dalle autorità che vi dànno corso, non viene inscritta alcuna osservazione sugli specchi di proposte di avanzamento. Se del caso, del loro parere in proposito essi fanno menzione in foglio a parte.

9. I comandanti delle divisioni militari, ricevuti dalle commissioni dipendenti i documenti di cui al precedente n. 7, trattengono le carte di competenza delle commissioni che essi devono presiedere, e dànno ulteriore corso alle altre ed a quelle che essi stessi devono compilare, inviandole alle varie autorità come segue:

quelle dei colonnelli e degli ufficiali generali, al comandante del corpo d'armata, che a sua volta le trasmette al Ministero: questo a suo tempo le invia in comunicazione al presidente della commissione centrale (1);

(1) I documenti relativi ai colonnelli di stato maggiore sono trasmessi direttamente dai comandi di corpo d'armata al capo di stato maggiore dell'Esercito, il quale li invia al Ministero della guerra che ne dà, a suo tempo, comunicazione al presidente della commissione centrale.

quelle degli ufficiali di grado inferiore a colonnello:

a) al comandante del corpo d'armata, per le proposte di competenza delle commissioni da esso presiedute;

b) allo stesso comandante del corpo d'armata, per le proposte relative agli ufficiali del corpo di stato maggiore, da trasmettersi al capo di stato maggiore dell'esercito;

c) al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, all'ispettore di cavalleria, agli ispettori generali d'artiglieria e del genio per le proposte relative agli ufficiali appartenenti all'arma rispettiva;

d) all'ispettore capo di sanità militare per gli ufficiali medici.

10. Per gli ufficiali a disposizione del Ministero e per tutti gli ufficiali pei quali, in base alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, le carte personali devono pervenire al Ministero direttamente e non pel tramite dei comandi di divisione e di corpo d'armata, le proposte d'avanzamento sono trasmesse dal Ministero ai presidenti delle competenti commissioni.

Però i documenti relativi agli ufficiali a disposizione, che occupano cariche stabilite dall'organico, sono trasmessi con le modalità indicate al n. 9.

11. Le proposte relative agli ufficiali addetti al comando del corpo di stato maggiore, al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, agli ispettorati di cavalleria e di sanità militare, se devono essere sottoposte al giudizio della commissione d'avanzamento presso i comandi ed ispettorati suddetti, sono da essi trattenute; quelle relative agli ufficiali d'artiglieria e del genio sono trasmesse al rispettivo ispettore generale, presidente della commissione di grado superiore; quelle invece riflettenti ufficiali che devono essere giudicati da altre commissioni d'avanzamento sono trasmesse al Ministero, che le rimette poi ai presidenti delle commissioni competenti.

12. Le proposte d'avanzamento degli ufficiali appartenenti a corpi o riparti che hanno cambiato di sede da meno di sei mesi, e quelle degli ufficiali di fanteria, commissari, contabili e veterinari, che sono stati trasferiti di corpo nello stesso periodo di tempo, sono trasmesse, unitamente alle carte personali, al comandante della divisione territoriale da cui prima dipendevano quei corpi, reparti od ufficiali. Questi esprime il suo parere in merito alle proposte di avanzamento com'è detto al n. 8, quindi invia le proposte al presidente della commissione d'avanzamento che deve giudicare gli ufficiali di quel corpo e

trasmette al Ministero le proposte riflettenti i colonnelli e gli ufficiali generali.

Per gli ufficiali che debbono essere giudicati dalla commissione di corpo d'armata, il comandante della divisione trasmette i documenti ricevuti al proprio comandante di corpo d'armata, il quale li manda al comandante del corpo d'armata da cui dipende il corpo, reparto od ufficiale nella sua nuova sede, accompagnandoli col suo parere e colle sue osservazioni.

Specchi d'avanzamento.

13 Gli specchi d'avanzamento, di cui al § 165, compilati dalle commissioni di grado superiore, saranno conformi all'unito modello *B*, tranne quelli compilati dalla commissione centrale che saranno di modello speciale a forma di verbale.

In quei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità ed a scelta, si compilano distinti specchi pei due modi d'avanzamento, analogamente a quanto è detto al n. 2.

14. Per gli ufficiali superiori che, conseguendo l'avanzamento, devono coprire una carica di comandante di corpo o capo servizio, e per l'avanzamento a tutti i gradi di generale, si compila uno specchio di avanzamento individuale, perchè la commissione possa su di esso esprimere in modo più ampio se l'ufficiale possegga tutte le qualità necessarie; e possa altresì indicare, ove occorra, i servizi ai quali sia ritenuto idoneo o meglio adatto l'ufficiale superiore o generale.

Per gli ufficiali dei bersaglieri, le commissioni di grado superiore si pronunciano, oltre che sulla loro idoneità all'avanzamento, anche sulla loro attitudine ad essere conservati, col grado superiore, nei bersaglieri.

Per gli ufficiali di artiglieria e del genio, nell'emettere il giudizio in merito all'avanzamento, le commissioni di grado superiore terranno presente quanto prescrive il § 162 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, avvertendo che le specialità di servizio a cui deve riferirsi tale giudizio sono:

per l'arma d'artiglieria:

il servizio nei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna,

il servizio nelle brigate da costa e da fortezza,

il servizio nelle direzioni,

il servizio negli stabilimenti;

e per l'arma del genio:

il servizio nelle direzioni,
il servizio alle truppe,

indicando per quale o per quali specialità di queste ultime ogni ufficiale sia più particolarmente adatto.

Per gli ufficiali dei carabinieri reali, di cavalleria, d'artiglieria e del genio e del corpo sanitario si compilano per ogni grado distinti specchi per gli ufficiali di ciascun corpo d'armata.

Negli specchi d'avanzamento vengono iscritti per ordine di anzianità tutti gli ufficiali, del grado e ruolo cui si riferisce lo specchio, che furono giudicati dalla commissione.

Per gli ufficiali dei carabinieri reali, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo sanitario, che furono trasferiti di corpo dopo che dalle commissioni dei corpi erano già stati compilati gli specchi di proposta d'avanzamento, e per gli ufficiali di fanteria e dei corpi commissario, contabile e veterinario, che furono trasferti di corpo da meno di sei mesi, le commissioni di grado superiore avranno cura di compilare degli specchi d'avanzamento individuali, per rendere possibili le trasmissioni prescritte al seguente n. 18.

15. Per gli ufficiali giudicati meritevoli di avanzamento a scelta nei gradi e ruoli previsti agli art. 36 e 38 della legge, si fa cenno, nello specchio, del *titolo acquisito* per questo avanzamento: e si riconferma la dichiarazione, di cui al § 160 del regolamento sull'avanzamento, per quelli già iscritti negli anni precedenti.

16. Per gli ufficiali proposti pel passaggio nel personale dei distretti o delle fortezze, le commissioni di grado superiore esprimono il loro parere in merito alle proposte, e tale parere viene trascritto sugli specchi d'avanzamento.

Sia nel pronunziarsi in merito a tali proposte, sia nel fare, di loro iniziativa, le proposte di passaggio nel personale dei distretti o delle fortezze, le commissioni di grado superiore terranno presente quanto è ricordato al n. 4 del presente Atto.

Le commissioni stesse avranno presente quanto è detto al n. 3 del presente Atto per gli ufficiali esclusi dall'avanzamento e per quelli su cui viene espresso un giudizio *sospensivo*.

Norme per la trasmissione degli specchi d'avanzamento.

17. Compiuta la compilazione dello specchio d'avanzamento degli ufficiali di ciascun grado e di ciascun ruolo, il presidente della commissione lo trasmette all'autorità che viene indicata al numero seguente e vi annette gli specchi di proposta delle singole commissioni. Agli specchi d'avanzamento individuali, di cui all'ultimo comma del n. 14, sarà annesso in copia uno stralcio dei detti specchi di proposta.

18. Per la trasmissione alle varie autorità degli specchi di avanzamento e documenti annessi, si osserveranno le norme seguenti;

a) i presidenti delle commissioni divisionali li trasmettono al rispettivo comandante di corpo d'armata.

Però gli specchi d'avanzamento riflettenti gli ufficiali dei corpi e riparti che si trovano di sede nel territorio della divisione da meno di sei mesi, e gli ufficiali di fanteria e dei corpi commissario, contabile e veterinario trasferti di corpo nello stesso periodo di tempo, sono trasmessi al comandante del corpo d'armata da cui dipendeva il corpo, reparto od ufficiale prima del suo cambio di sede.

Questi vi appone il suo *visto* ed, occorrendo, le sue *osservazioni*, poi le trasmette al comandante del corpo d'armata alla cui dipendenza si trova il corpo, riparto od ufficiale nella sua nuova sede.

Gli specchi riflettenti ufficiali di cui all'ultima parte del n. 11 sono inviati al Ministero, che li comunicherà poi all'autorità da cui rispettivamente dipendono gli ufficiali stessi;

b) i presidenti delle commissioni d'avanzamento per gli ufficiali dei carabinieri reali, di cavalleria, d'artiglieria, del genio, e del corpo sanitario, trasmettono a ciascun comandante di corpo d'armata gli specchi che comprendono gli ufficiali da esso dipendenti; quelli di cui all'ultimo comma del n. 14, sono rimessi al comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipendeva, il quale comandante, dopo di avervi apposto le sue osservazioni, li trasmette al comandante di corpo d'armata da cui l'ufficiale in quel momento dipende; quelli invece relativi ad ufficiali addetti al Ministero, agli ispettorati e al comando del corpo di stato maggiore saranno inviati direttamente al Ministero;

c) i comandanti dei corpi d'armata, ricevuti gli specchi di cui è parola nei due comma precedenti, vi appongono il loro *visto* ed, ove lo credano, fanno le loro *osservazioni* alle singole deliberazioni delle commissioni d'avanzamento e specialmente a quelle riflettenti gli ufficiali superiori. Essi trasmettono poi al Ministero tutti gli specchi d'avanzamento e documenti annessi di mano in mano che li ricevono. Trasmettono pure al Ministero gli specchi di avanzamento compilati dalle commissioni di corpo d'armata tosto che sono ultimati per ciascun grado e ruolo;

d) il capo di stato maggiore dell'esercito ed il presidente della commissione centrale d'avanzamento trasmettono al Ministero gli specchi d'avanzamento compilati dalle rispettive commissioni.

Il Ministro — PELLOUX.

MODELLO A

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO

A SCELTA

del (2) . . . . . .
del (3) . . . . . .
che si trova compreso nel limite di anzianità indicato nella circolare ministeriale n.° . . . del . . . . . .

(1) Comando.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale sul conto del quale si pronuncia il giudizio.
(3) Carica o comando tenuto dall'ufficiale.

Motivazione del voto
quando la maggioranza sia risultata sfavorevole

Voti favorevoli N.
contrari N.

Dato a . . . . . .

LA COMMISSIONE

MODELLO *A*[bis]

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO

(2) . . . . . .

dei (3) . . . . . *del* (4) . . . . . .
appartenenti al . . . suddett . . (1) . . . . . .
che si trovano compresi nei limiti di anzianità indicati nella circolare ministeriale n.° . . . del . . . . . .

---

(1) Corpo, distretto, comando, direzione, ecc.
(2) Ad anzianità od a scelta.
(3) Grado degli ufficiali compresi nello specchio.
(4) Arma, corpo, ecc.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	PAGINA dell'annuario del . . . . in cui si trova inscritto	DATA D'ANZIANITÀ nel grado attuale	GIUDIZIO in merito all'avanzamento a (2) . . . .

A . . . . . , *li* . . . . . 19. . .

NUMERO dei voti		MOTIVO DELLA NON IDONEITÀ	ANNOTAZIONI (V. numero 4° dell'atto)
favorevoli	contrari		

LA COMMISSIONE

MODELLO *B*

COMMISSIONE DI AVANZAMENTO

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI AVANZAMENTO

(2) . . . . . .

dei (3) . . . . . *del* (4) . . . . . *giudicati dalla Commissione sopra indicata per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento per l'anno 19* . .

Ufficiali che appartengono a corpi, comandi, direzioni, stabilimenti, scuole che sono alla dipendenza del comando del . . . . . corpo d'armata (5).

---

(1) Del corpo di stato maggiore; o della divisione di . . . . ; o del . . . . corpo d'armata; oppure dell'arma di . . . . . ; o del corpo.

(2) Ad anzianità o a scelta.

(3) Grado degli ufficiali compresi nello specchio.

(4) Arma, corpo, ecc.

(5) Questa indicazione è posta dalle Commissioni d'avanzamento dei carabinieri reali, di cavalleria, dell'artiglieria, del genio e del corpo sanitario.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	DATA D'ANZIANITÀ nel grado attuale	GIUDIZIO in merito all'avanzamento a (1)	NUMERO dei voti	
				favorevoli	contrari

A . . . . . , li . . . . . 19 . .

(1) Ad anzianità od a scelta. — Per le armi e per i corpi in cui gli ufficiali possono avere de... è reputato idoneo nel nuovo grado l'ufficiale proposto ad avanzamento (§ 162 del regolamento sull...

N.B. — Quando il voto è sospensivo si deve farlo risultare in termini espliciti (§ 151 del rego... minata da ragioni fisiche e di condotta (§ 90 del citato regolamento).

MOTIVO DELLA NON IDONEITÀ ed annotazioni della Commissione	OSSERVAZIONI del comandante del corpo d'armata (per gli ufficiali giudicati da Commissioni non presiedute da lui)

LA COMMISSIONE

...azione a servizi diversi si dovranno indicare in questa colonna le specialità di servizio alle quali ...anzamento nel R. Esercito).

...mento sull'avanzamento). Così pure si deve dichiarare esplicitamente se non la idoneità sia deter-

N. **64.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione all'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura.** — 20 marzo.

Col ruolo organico approvato per R. Decreto 18 febbraio 1900, n. 60, è stata abolita la 4ª classe di ufficiali d'ordine nell'amministrazione centrale delle finanze con l'annuo stipendio di L. 1200, già stabilita coll'organico approvato con R. Decreto 8 luglio 1897, n. 285.

A tenore dell'articolo 2 del regolamento 28 giugno 1888, gli ufficiali di scrittura dovendo esser nominati nell'ultima classe degli impieghi cui possono aspirare nelle varie amministrazioni dello Stato, il n. 4 dell'elenco *B* annesso al regolamento predetto viene modificato come segue:

Numero d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi gli ufficiali di scrittura	Stipendio di 1ª nomina	Indennità ed accessori	CARRIERA che può percorrere l'ufficiale di scrittura nominato ad impiego in altre amministrazioni secondo i ruoli attuali
4	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1500	Aumento sessennale	78 ufficiali d'ord. di 3ª cl. L. 1500 70 id. di 2ª » » 1800 70 id. di 1ª » » 2200 9 archivisti di 4ª » » 2500 9 id. di 3ª » » 2800 10 id. di 2ª » » 3200 14 id. di 1ª » » 3500

Il Ministro — PELLOUX.

N. **65.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore.** — 20 marzo.

Sono approvate e verranno prossimamente pubblicate le nuove *Norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore*, che sostituiscono quelle pubblicate con l'*Atto* 89 del 1892.

Ogni comando di corpo d'armata e di divisione dovrà provvedersi di tre copie delle suddette nuove *Norme*. Gli altri comandi, corpi, ecc., ne acquisteranno quel numero di copie, che riterranno possa loro occorrere.

Le richieste degli esemplari della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero provvedersene per loro conto, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **66**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla corba di giunchi per viveri ordinari da truppa**. — 22 marzo.

Nell'intento di agevolare ai reparti alpini l'adattamento ed il trasporto a basto dei materiali loro assegnati, il Ministero determina che siano aggiunte altre 4 maglie tonde a ciascuna delle catenelle della *corba di giunchi per viveri ordinari da truppa.*

All'*Atto* 38 del 1899 è quindi recata la seguente variante:

Dopo le parole: « Sulla parte posteriore della corba sono applicate alle due bandelle, a mezzo di apposita camera, due catenelle di », *cancellare la parola:* « quattro », *e sostituirvi:* « otto ».

Sulla *tavola di disegni* annessa all'*Atto* stesso dovrà essere apposto un cenno di riferimento alla presente disposizione.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 13ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo.

MARZO 8. — R. Decreto n. 89 che stabilisce gli esami speciali da sostenersi dai tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano alla promozione a scelta, *pag.* 169.
» 28. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta, *pag.* 174.
» 28. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 180.
» 29. — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa, *pag.* 221.
» 29. — Istruzione sui parchi telegrafici, *pag.* 222.
» 30. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 223.
—— —— Decisioni di massima, *pag.* 224.

Atto N. **67**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n 89 che stabilisce gli esami speciali da sostenersi dai tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano alla promozione a scelta.** — 8 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione di detta legge;

Visto i Regi Decreti del 22 aprile e 12 giugno 1899 e del 27 novembre 1898, relativi agli esami speciali per l'avanzamento a scelta;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere per *interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami speciali contemplati dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisteranno:

a) per i tenenti dei carabinieri reali, in un solo esame definitivo che comprenderà: lo svolgimento per iscritto di un tema che valga a dimostrare il grado di coltura generale e la conoscenza del servizio dell'arma, dei quali è fornito il candidato; la discussione orale di quistioni riflettenti il codice

penale comune, il codice di procedura penale, il codice penale per l'esercito, la legge ed il regolamento di pubblica sicurezza, la legge sulla requisizione quadrupedi, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento, il regolamento di disciplina militare e suoi allegati, il regolamento organico e quello d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, ed il regolamento sul servizio territoriale; un esperimento pratico sul comando tattico di truppa;

b) per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio: in un esame *preliminare* che comprenderà prove scritte di composizione italiana, di storia militare e di geografia militare ed un esperimento di disegno topografico; in un esame *definitivo* che comprenderà:

1° una prova per iscritto di conoscenza di lingua estera (a scelta del candidato);

2° un esperimento di comando tattico di truppa;

3° una manovra coi quadri;

4° l'accertamento dell'abilità dei candidati nel cavalcare;

5° lo svolgimento per iscritto di un tema di coltura professionale, e cioè: per i tenenti di fanteria e cavalleria, di un tema d'arte militare concernente l'impiego delle tre armi nel combattimento; per i tenenti d'artiglieria, di un tema su questioni teorico-pratiche di tiro e su questioni di materiali; per i tenenti del genio, di un tema su questioni di costruzione e di ingegneria militare;

6° la discussione orale su tutti i temi scritti svolti nelle prove precedentemente sostenute.

Il Ministro della guerra fisserà tutte le modalità necessarie per l'esecuzione di quanto precede.

Art. 2.

Sono abrogati i Regi Decreti n. 149 del 22 aprile 1897, n. 230 del 12 giugno 1897 e n. 479 del 27 novembre 1898.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **68**. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.** — 28 marzo.

§ *1.* — Norme per l'ammissione agli esami

1. Allo scopo di mantenere alto il prestigio dell'avanzamento a scelta, e di giustificare pienamente i vantaggi di carriera che ne derivano, sono ammessi agli esami, di cui nel R. decreto 8 marzo 1900, n. 89 soltanto quegli ufficiali, i quali siano stati dai loro superiori gerarchici concordemente giudicati *ottimi* fin dal biennio precedente, e siano riconosciuti così distinti, sopra gli altri ufficiali del loro grado, per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica, da far presumere fondatamente che dal loro più celere avanzamento avrà reale vantaggio l'esercito.

Per i tenenti dei carabinieri reali l'idoneità pratica deve essere comprovata, fra l'altro, anche dall'aver retto un comando isolato di tenenza, lodevolmente, per un tempo sufficiente a giudicare della loro capacità in tale comando.

2. Sono esclusi dagli esami:

a) i tenenti che compirono con buon successo il corso della scuola di guerra e ne ottennero il diploma di idoneità;

b) quelli che frequentano il corso oradetto;

c) quelli, infine, che sono stati ammessi agli esami orali per l'ammissione alla scuola di guerra.

I tenenti di cui alle lettere *b*) e *c*) possono ottenere di essere ammessi agli esami a scelta alla condizione di rinunciare rispettivamente al corso della scuola di guerra od agli esami orali per l'ammissione alla scuola stessa.

3. Annualmente il Ministero notifica quali tenenti possano per la loro sede di anzianità, concorrere agli esami che hanno luogo nell'anno, ed il limite di tempo utile per far pervenire al Ministero le domande, di cui al § 142 del regolamento 19 maggio 1898 per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

4. Nel redigere la dichiarazione prescritta dal § 143 del citato regolamento, le commissioni compilatrici delle note caratteristiche si informano scrupolosamente ai criteri espressi al n. 1; ed ai medesimi devono attenersi, nell'emettere il loro

giudizio, le varie autorità per mezzo delle quali le domande debbono giungere al Ministero.

5. Il Ministero fa poi conoscere le sue decisioni circa l'ammissione di ciascun concorrente.

§ II. Procedimento degli esami.

6. Gli esami *preliminari* hanno luogo presso i comandi di corpo d'armata: quelli *definitivi* hanno luogo in Roma, ad eccezione della prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio, la quale ha luogo in Torino e perciò deve precedere le altre prove degli esami definitivi stessi.

7. L'epoca degli esami è annualmente stabilita dal Ministero.

8. Nel tempo fra gli esami preliminari e quelli definitivi, gli ufficiali, ammessi a questi ultimi, potranno fruire della licenza ordinaria cui avessero ancora diritto nel biennio, sempre quando non ostino gravi ragioni di servizio.

9. Agli esami *definitivi* in Roma sono ammessi soltanto gli aspiranti, che abbiano felicemente superato gli esami *preliminari* per essi prescritti e, se di artiglieria e genio, anche la prova di coltura professionale.

A) Esami preliminari.

10. Gli esami *preliminari* hanno luogo sotto la vigilanza di una commissione, nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di un colonnello, presidente, e di due altri ufficiali superiori, membri.

Tali esami si svolgono colle medesime norme stabilite per gli esami in iscritto per l'ammissione alla scuola di guerra, colla sola differenza che i lavori sono dal comandante del corpo d'armata spediti al Ministero (Segretariato generale), anzichè al comando della scuola di guerra. Le carte occorrenti per lo svolgimento del tema di geografia sono fornite dal Ministero insieme coi relativi temi.

Giudica del risultato di questi esami la stessa commissione che è designata dal Ministero per gli esami definitivi in Roma: il Ministero comunica poi per mezzo dei comandi di corpo d'armata l'ammissione dei candidati agli esami definitivi.

B) Esami definitivi.

11. La prova di coltura professionale per i tenenti d'artiglieria e del genio ha luogo davanti ad una commissione, da nominarsi dal Ministero, composta di:

Un ufficiale generale, presidente.

Due colonnelli (uno d'artiglieria, l'altro del genio) e due tenenti colonnelli o maggiori (parimenti rappresentanti le due armi), membri.

Due tenenti colonnelli o maggiori (uno per ogni arma), supplenti. Il meno anziano tra questi ultimi funzionerà da segretario.

12. I temi, vari per numero e per soggetto, in modo da mettere in pari condizioni i concorrenti delle diverse specialità delle due armi, saranno proposti dal Ministero ed ogni candidato ne svolgerà uno a sua scelta, avendo facoltà di far uso di libri e disegni, ben inteso per semplice consultazione.

13. Sul tema svolto per iscritto di ciascun candidato la commissione procede alla votazione segreta, non preceduta da discussione; ed il segretario della commissione annota su apposito registro i voti favorevoli e quelli sfavorevoli riportati dai singoli ufficiali.

14. Ciascun candidato è poi chiamato a discutere oralmente davanti la commissione il tema da lui svolto per iscritto; ultimate le singole discussioni orali dei lavori, la commissione deve procedere ad una seconda votazione, la quale è preceduta da un'ampia discussione sul merito di ogni candidato.

Ogni membro chiamato a votare, scrive il suo voto *sì*, ovvero *no*, su una scheda che porta il suo nome e quello del candidato, e la depone piegata nell'urna: nel dare questo voto, i membri non si devono tener vincolati dal voto precedentemente emesso.

I supplenti prendono parte alla discussione sul merito del candidato, ma non alla votazione, tranne nel caso che sostituiscano uno dei membri della commissione.

Per essere dichiarati idonei nella prova di coltura professionale ed ammissibili alle altre prove degli esami definitivi, i candidati debbono riportare almeno *tre* voti favorevoli.

15. Il risultato della prova, insieme ai lavori compilati dai candidati, è comunicato al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) dal presidente della commissione mediante due specchi,

uno per arma, nei quali figurano tutti gli esaminati coi voti, favorevoli e contrari, da ciascuno conseguiti. Accompagna gli specchi un rapporto circostanziato sull'andamento della prova, con quelle considerazioni e proposte che il presidente stima di fare in merito, e vi sono unite le carte personali dei concorrenti che la commissione ha avuto in comunicazione dal Ministero.

16. Il risultato positivo o negativo della prova è poi comunicato dal Ministero, per mezzo del rispettivo comando di corpo d'armata, agli interessati.

17. Quando si presentino a subire la prova di coltura professionale candidati provenienti dai sottufficiali, i quali, pur non risultando in detta prova idonei, dimostrino però di possedere un corredo di cognizioni che sarebbe sufficiente, a parere della commissione, per conseguire l'idoneità all'ordinario avanzamento a capitano dei tenenti di detta provenienza, tale giudizio è fatto risultare dalla commissione con apposito verbale, ed il candidato è esonerato dagli esami, ai quali potrebbe essere chiamato per concorrere all'avanzamento ad anzianità.

18. Le altre prove degli esami definitivi si svolgono davanti ad una commissione, nominata dal Ministero, presieduta da un ufficiale generale, e così composta:

a) Per i tenenti dei carabinieri reali;

un altro ufficiale generale e tre ufficiali superiori dell'arma, membri;

due ufficiali superiori dell'arma, supplenti. Il meno anziano fra questi ultimi funziona da segretario;

b) Per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

un altro ufficiale generale e quattro ufficiali superiori (uno per ciascuna delle quattro armi), membri;

quattro ufficiali superiori (uno per ciascun'arma) supplenti. Il meno anziano fra questi ultimi funziona da segretario.

19. I temi sono concretati dalla commissione esaminatrice: nello svolgimento di quelli scritti, gli ufficiali non possono servirsi nè di libri, nè di memorie, nè di note manoscritte, eccezione fatta per l'esame di lingua estera, nel quale possono valersi del vocabolario.

20. Al termine di ciascuna prova, la commissione è chiamata a pronunziarsi mediante votazione segreta, non preceduta da discussione, sulla idoneità di ciascun candidato nella prova fatta. Il segretario della commissione segna in apposito registro i

voti favorevoli e quelli sfavorevoli riportati da ciascun candidato.

21. Ultimati gli esami, il presidente riunisce la commissione affine di procedere alla votazione definitiva d'idoneità allo avanzamento a scelta per ognuno dei concorrenti.

La votazione è preceduta da una ampia discussione sul merito di ciascun candidato, dopo la quale i componenti la commissione si pronunciano in modo definitivo, senza essere vincolati dai voti dati precedentemente nelle votazioni parziali.

La votazione è fatta nel modo indicato al precedente n. 14.

22. Prima della riunione della commissione per procedere alla votazione definitiva d'idoneità all'avanzamento a scelta, il Ministero comunica al presidente i risultati ottenuti dai candidati d'artiglieria e del genio nella precedente prova di coltura professionale, ed il presidente li fa conoscere alla commissione innanzi di procedere alla discussione sul merito dei singoli aspiranti.

Tale comunicazione, senza vincolare il voto che i componenti della commissione credessero di pronunziare sul merito dei candidati, quale fu da essi direttamente apprezzato ed accertato in questa seconda serie di esami, fornisce un elemento di più di giudizio, da valutarsi coi seguenti criteri:

a) che un ottimo risultato conseguito nella prova di coltura professionale deve avere molta importanza sul giudizio definitivo, sempre quando non vi contrasti un esito troppo insufficiente in questi altri esami, e ciò segnatamente per gli aspiranti dell'arma del genio, per i quali la coltura professionale tecnica ha uno speciale e, si potrebbe dire, preminente valore;

b) che i risultati semplicemente buoni della prova di coltura professionale non devono però avere un significato che controbilanci in senso sfavorevole quelli abbastanza soddisfacenti profferti dai candidati nella seconda serie di esami, e questo specialmente per gli aspiranti dell'arma di artiglieria, pei quali non è il tecnicismo che deve, di massima, costituire la parte essenziale della coltura professionale.

23. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento a scelta il candidato non deve avere più di un voto contrario nella votazione definitiva, se dei carabinieri reali, più di due, se delle altre armi.

24. Il presidente della commissione invia poi al Ministero il risultato definitivo degli esami, in specchi separati per ciascuna arma, insieme alle carte personali dei concorrenti avute in co-

municazione, ed un rapporto circostanziato circa l'andamento degli esami, colle considerazioni, osservazioni e proposte del caso.

25. Il tenente che per due volte sia stato giudicato non idoneo, ivi compresi i casi di non ammissione all'esame definitivo, non può più aspirare all'avanzamento a scelta.

§ 3. — Materia, scopo e svolgimento di ciascuna prova.

A) Esami preliminari.

26. *Tema di composizione italiana.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

Il candidato nella trattazione di questo tema deve dar prova di possedere una buona coltura generale e letteraria e sopra tutto di avere attitudine a ben ragionare del soggetto, a disporre, coordinare e sviluppare logicamente le idee, e ad esprimerle non solo con chiarezza, ma con efficacia.

Durata dell'esame: ore sei.

27. *Tema di storia militare.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

I temi possono riguardare la storia dell'arte militare dai primi tempi ad oggi, cioè lo studio sommario e per linee generali del reclutamento, ordinamento ed armamento degli eserciti nelle varie epoche, e la storia militare del periodo da Napoleone ad oggi.

Nello svolgimento di questi temi, più che la esposizione dei fatti, il candidato deve trattare degli ammaestramenti che da quelli si debbono trarre e delle relazioni che essi hanno coi principii dell'arte militare.

Durata dell'esame: ore cinque.

28. *Tema di geografia militare.* — Ogni candidato deve svolgere per iscritto un tema, scelto fra tre che gli sono proposti.

I temi volgono sui caratteri geografici dell'Italia e delle zone ad essa limitrofe degli stati vicini, in ordine a possibili operazioni di guerra.

Durata dell'esame: ore cinque.

29. *Esperimento di disegno topografico.* — Ogni candidato deve eseguire in matita nera la copia di un disegno topografico che è proposto come modello.

Durata dell'esame: ore quattro.

B) ESAMI DEFINITIVI PER I TENENTI DEI CARABINIERI REALI.

30. *Tema scritto.* — Si svolge colle stesse norme date al precedente n. 26. I concorrenti sono poi chiamati a dar lettura avanti alla commissione dei lavori in iscritto da essi redatti; e in quell'occasione sono tenuti a rispondere alle interrogazioni che la commissione stessa, per meglio assicurarsi della loro intelligenza ed istruzione, rivolga loro intorno agli argomenti trattati in detti lavori.

31. *Discussione orale sulle leggi e sui regolamenti.* — Ha luogo in una o più sedute, come stabilisce la commissione, che fissa anche la durata di ciascuna.

I candidati debbono mostrare la loro capacità professionale con la perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti, di cui nel R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89.

32. *Esperimento pratico.* — L'esperimento pratico per constatare l'attitudine dei concorrenti al comando di truppe sul terreno consiste in una esercitazione di compagnie contrapposte.

Durante questo esperimento la commissione giudica dell'abilità dei candidati nel cavalcare.

C) ESAMI DEFINITIVI PER I TENENTI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

33. *Lingue estere.* — Sono proposti tre temi, comprendenti brevi componimenti e traduzioni dall'italiano. La scelta del tema e della lingua è in facoltà del candidato.

Durata dell'esame: ore tre.

34. *Esperimento di comando tattico di truppa.* — Per i tenenti di fanteria e di cavalleria si svolgono a questo scopo esercitazioni tattiche a battaglioni, od a mezzi reggimenti di cavalleria, contrapposti, nelle quali il comando dei battaglioni e dei mezzi reggimenti e quello delle compagnie e degli squadroni è tenuto a turno dai candidati. In questo esperimento i candidati debbono dar prova della loro attitudine al comando della truppa, all'apprezzamento del terreno e delle situazioni tattiche, ad impartire ordini con chiarezza, concisione e precisione, e ad interpretare con sicurezza gli ordini ricevuti.

Per i tenenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, o che abbiano prestato servizio in tali specialità, l'esperimento consiste nel comandare una batteria da campagna nella scuola di batteria, nella presa di posizione e nella condotta del fuoco: per quelli di artiglieria da fortezza e da costa, o che abbiano servito in tali specialità, nel far manovrare un riparto da fortezza non inferiore alla compagnia e nel condurre il fuoco di una batteria da fortezza o da costa. Per i tenenti del genio l'esame consiste nel comando di un riparto zappatori del genio non inferiore alla compagnia, sia in ordine chiuso sia in ordine sparso.

Durante i predetti esperimenti la commissione giudica dell'abilità nel cavalcare degli ufficiali, salvo a sottoporre a speciale prova quelli per i quali fosse ciò riconosciuto necessario.

35. *Manovra coi quadri.* — È della durata di tre o quattro giorni, ed è diretta in modo che tutti i candidati, tenuto conto dell'arma ed anche, per quanto possibile, della specialità d'arma cui appartengono, abbiano a risolvere sul terreno qualche problema tattico o logistico e a dar prova di possedere le cognizioni e le attitudini pratiche necessarie all'ufficiale in campagna.

Lo scopo precipuo della manovra è quello di accertare la attitudine a disimpegnare presso le truppe in campagna le cariche speciali di competenza del grado di capitano, a risolvere modesti problemi riguardanti la ricognizione, rafforzamento ed occupazione di una posizione, il collocamento di avamposti, l'alloggiamento di truppe, la ricognizione di corsi d'acqua o di linee stradali, ecc., ed a redigere con rapidità, concisione e chiarezza i relativi rapporti, corredati, quando occorra, da schizzi a vista, itinerari, ecc.

Se a talun candidato sono affidate attribuzioni di comando, queste non debbono superare quelle relative al battaglione di fanteria, al mezzo reggimento di cavalleria, alla batteria d'artiglieria ed alla compagnia del genio.

36. *Tema di coltura professionale.* — *a)* Per i tenenti di fanteria e di cavalleria consiste nello svolgere per iscritto lo studio sulla carta di una operazione di guerra da eseguirsi da un reggimento di fanteria o di cavalleria con proporzionati reparti di altre armi. In questo studio i candidati debbono dar prova della loro attitudine ad intuire il terreno dall'attenta lettura della carta per svolgervi convenientemente colle truppe le operazioni richieste dal tema, seguendo i dettami dei regolamenti e delle norme in vigore, e della loro capacità nell'in-

terpretare e nell'impartire gli ordini. La durata dell'esame è stabilita dalla commissione.

b) Per i tenenti d'artiglieria e del genio i temi, di cui al n. 12, non riguardano argomenti scientifici di interesse puramente teorico e speculativo; per conseguenza, le questioni di tiro e di materiali, per l'artiglieria, e quelle di costruzione e di ingegneria militare, per il genio, volgono più specialmente sulle applicazioni della scienza nelle varie specialità di servizio delle due armi (artiglieria campale, da montagna, da fortezza, da costa — servizio degli stabilimenti — fortificazioni — altre costruzioni d'uso militare — servizio dei pontieri, minatori telegrafisti ecc.). Allo svolgimento del tema segue poi la discussione orale di esso davanti alla commissione, la quale, con opportune interrogazioni in merito all'argomento trattato ed anche sopra questioni riguardanti le altre specialità dell'arma, cui il candidato appartiene, si accerta dell'estensione e della profondità della coltura professionale del candidato.

La durata dell'esame di coltura professionale per le varie armi è stabilita dalla rispettiva commissione.

37. *Discussione orale dei temi scritti.* — Davanti alla commissione esaminatrice in Roma tutti i candidati sono finalmente chiamati a dar lettura dei lavori in iscritto da essi redatti, esclusione fatta dei temi di coltura professionale dei tenenti d'artiglieria e del genio. Quando la commissione lo ravvisi opportuno, la lettura e la discussione può estendersi anche ai temi svolti nell'esame preliminare. In ogni modo il candidato è tenuto a rispondere a tutte quelle interrogazioni che la commissione, per meglio accertarsi della sua intelligenza ed istruzione, crede di rivolgergli intorno agli argomenti trattati nei temi.

La durata di questa discussione è lasciata, per ogni candidato, in facoltà della commissione.

§ 4. Disposizioni relative ai tenenti delle truppe d'Africa.

38. Per i tenenti delle truppe d'Africa l'esame preliminare ha luogo presso il comando delle Regie truppe d'Africa, colle norme medesime stabilite al n. 10.

39. Quelli fra essi che sono ammessi all'esame definitivo, devono recarsi in Italia per l'epoca fissata dal Ministero per l'esame stesso.

40. I tenenti di cui al n. precedente si considerano come rimpatriati: sono trasferti ad un corpo stanziato in Italia, e qualunque sia l'esito dei loro esami, non fanno ritorno nella colonia. *Il Ministro* — PELLOUX.

Atto N. **69**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali**. — 28 marzo.

Sono raccolte nel presente *Atto* le disposizioni che regolano la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, in sostituzione dell'*Istruzione sulla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali* (*1° ottobre 1884*), e degli *Atti* ministeriali successivi portanti modificazioni od aggiunte alla medesima, che sono perciò abrogati.

Per la divisa degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re sono sempre in vigore le norme di cui agli *Atti* 140 del 1876 e 38 del 1894. *Il Ministro* — PELLOUX.

§ 1. — **Abito di grande uniforme**.

Abito di grand'uniforme



Fig. 1ª. Scala di 1/10

1. L'abito di grande uniforme (fig. 1ª) è costruito con panno turchino a doppio petto, con falde ed a taglio curvo nella parte anteriore ed incavato nella cintola nella parte posteriore, in guisa da adattarsi perfettamente alla persona.

2. Il busto è lungo fino all'incavo dei fianchi, e nella sua parte anteriore (fig. 2ª) ha, tanto a destra quanto a sinistra, nove occhielli e nove bottoni di metallo argentato, semisferici e lisci, del diametro di 20 millimetri (fig. 6ª). Detti bottoni sono equidistanti e disposti in modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei gangherini del colletto, ad un terzo della distanza orizzontale tra il gangherino e la cucitura alla spalla a partire dal gangherino e i due ultimi bottoni in basso alla altezza della cintola,

distino fra loro 5 centimetri meno dei primi due in alto. Internamente e sotto gli occhielli ed al fondo fino all'incontro delle

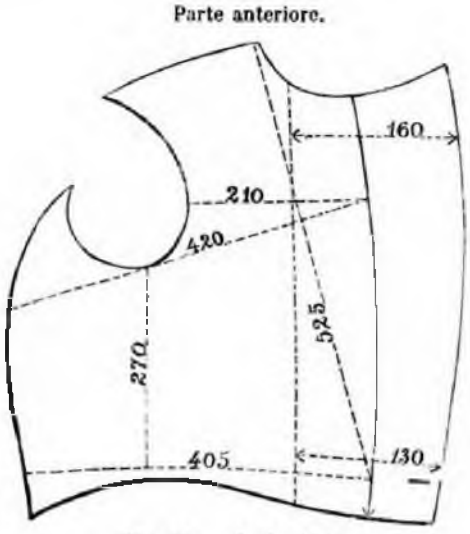


Fig. 2ª. — *Scala di* $^1/_{10}$.

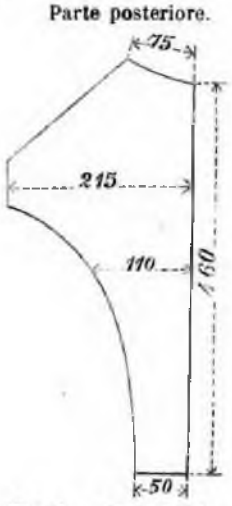


Fig. 3ª. — *Scala di* $^1/_{10}$.

falde la parte anteriore del busto è guarnita di una lista di panno scarlatto. Il suo lembo inferiore è ornato da una pistagna di panno scarlatto, larga un centimetro che va a confondersi coll'origine delle falde.

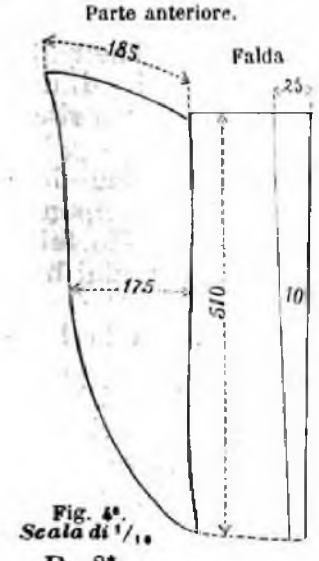


Fig. 4ª.
Scala di $^1/_{10}$.

3. La parte posteriore (fig. 3ª) ha due bottoni semisferici e lisci, eguali a quelli della parte anteriore, posti nella cucitura che l'unisce alle falde ad eguale distanza dalla linea che segna la metà del dorso. Detti bottoni sono staccati l'uno dall'altro 0,085 e mentre determinano la lunghezza del busto, servono anche a segnarne la divisione dalle falde.

4. Le falde (fig. 4ª) sono in due parti. Esse prendono origine al finire del busto col quale sono cucite sopra le anche all'incavo dei

fianchi. La loro lunghezza è eguale a quella del busto stesso, compresa l'altezza del colletto.

Le estremità superiori del lembo anteriore delle falde coprono l'osso dell'anca e distano di 0,120 circa dal più vicino bottone.

Quelle del lembo posteriore principiano rasenti i bottoni della taglia, sotto i quali le falde si accavalcano per una larghezza di centimetri cinque e mezzo. Per tal guisa la larghezza superiore delle falde è sempre uniforme e ragguagliata alla varia conformazione individuale.

Dal punto della loro attaccatura col busto le falde scendono in modo che a poco a poco vanno scemando di larghezza, sicchè in fondo sono ridotte a poco meno della metà della larghezza superiore.

I lembi anteriori, scendendo, descrivono una curva leggiera, prima incavata, poi sporgente. I lembi posteriori, incavalcati sotto i bottoni, scendono divergendo insensibilmente in linea retta per modo che, in fondo alle falde, vengono a trovarsi incavalcati in guisa da lasciare scoperta metà della granata della falda di sotto.

5. I lembi delle falde sono orlati, tutto all'intorno, da una striscia di panno scarlatto, la quale sul lembo anteriore principia sopra l'osso dell'anca, ed in quello posteriore sotto i bottoni del dorso.

Alla sua estremità superiore detta striscia è larga millimetri 55 circa, quindi scendendo si allarga, in modo che al fondo della falda quella che orla il lembo anteriore è larga millimetri 75, e l'altra, che orla il lembo posteriore, millimetri 65.

6. Le falde sono foderate di panno scarlatto e munite di una tasca ciascuna. Sotto l'apertura delle tasche è posta una striscia di panno scarlatto simile a quello della fodera.

In alto, all'attaccatura della vita, le falde hanno due finte tasche orizzontali e figurate da una mostra, dello stesso panno dell'abito, a tre punte, cucita al congiungimento delle falde col busto, ad un centimetro e mezzo circa di distanza dai bottoni del dorso e sulla stessa linea di questi.

Siffatta mostra è larga 0,125, alta 0,060, compresa la lunghezza delle punte, ed è guarnita di tre bottoni come quelli sovraccennati, cuciti sulla stessa linea a tre centimetri circa sotto la linea di quelli del dorso. Detti bottoni corrispondono alle punte delle finte tasche e figurano di chiudere queste ultime.

7. Le maniche (fig. 5ª) sono di media ampiezza per lasciar libero il movimento delle braccia.

Alla parte inferiore di esse ed a 5 centimetri dalle estremità loro sono posti sulla cucitura esterna tre bottoncini di metallo

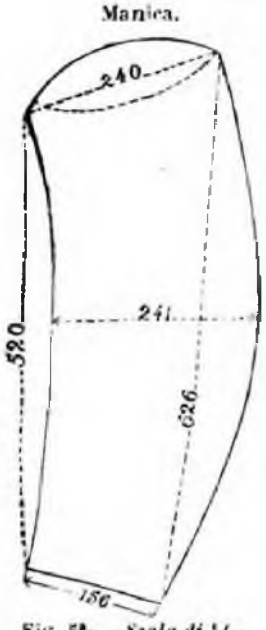


Fig. 5ª. — *Scala di* $^1/_{10}$.

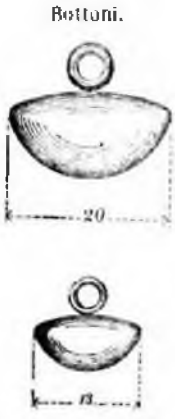


Fig. 6ª. — *Scala di* $^1/_1$.

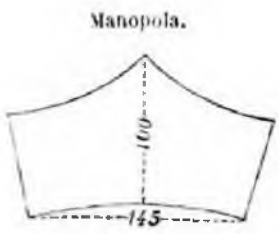


Fig. 7ª. — *Scala di* $^1/_{10}$.



Fig. 8ª. — *Scala di* $^1/_{10}$.

argentato e lisci del diametro di 13 millimetri, che distano l'uno dall'altro 35 millimetri (fig. 6ª).

Le manopole (fig. 7ª) foggiate a punta verso la spalla, sono ricoperte dello stesso panno dell'abito e munite superiormente di filettatura di panno scarlatto della grossezza di 5 millimetri.

8. Il colletto (fig. 8ª) è ricoperto dello stesso panno dell'abito ed ha l'altezza di 40 millimetri; esso è diritto coll'estremità anteriori leggermente arrotondate, ed è affibbiato con un gangherino alla parte inferiore.

Per gli aiutanti maggiori il colletto è guarnito di un galloncino d'oro largo 5 millimetri, cucito sopra ciascuna delle estremità arrotondate per la lunghezza di 14 centimetri a partire dal gangherino. Detto galloncino serve per distintivo di carica.

9. Per collocare e tener salde sulle spalle dell'abito le spalline è praticato in ciascuna di quelle un foro presso il colletto, e più inferiormente, verso il braccio, havvi un passante di cuoio ricoperto di panno identico a quello dell'abito.

Sulla spalla destra, presso la cucitura della manica, havvi un bottone piccolo il quale serve a fissare le cordelline.

10. Sulla parte superiore delle maniche dell'abito ed al disopra delle manopole sono collocati i distintivi di grado, formati di gallone e di galloncino d'argento e foggiati come è indi-

Distintivi capitano

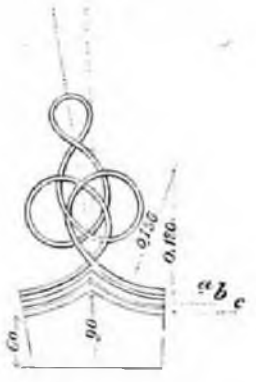


Fig. 9ª. — *Scala di* $^1/_{10}$.

Distintivi colonnello



Fig. 10ª. — *Scala di* $^1/_{10}$.

cato nelle figure 9ª e 10ª. Il gallone è largo 20 millimetri, il galloncino 5 millimetri.

Il distintivo consiste:

Pel sottotenente, del galloncino superiore della fig. 9ª, di quello cioè segnato *a*, che dopo aver descritto un angolo simile e similmente disposto a quello della manopola, forma intreccio sull'avambraccio.

Pel tenente, del galloncino *a* e *b*.

Pel capitano, del galloncino *a*, *b* e *c*.

Pel maggiore, del gallone *d* della fig. 10ª e del galloncino *a*.

Pel tenente colonnello, del gallone *d*, e dei galloncini *a* e *b*.

Pel colonnello, del gallone *d* e dei galloncini *a*, *b* e *c*.

Il gallone ed i galloncini devono essere intervallati di 4 millimetri.

11. L'abito di grande uniforme è inoltre guarnito:

a) Sul colletto:

1° di due alamari per parte, ricamati in argento, a catenella con asola formata di palma, branca e nappo, larghi 2 centimetri circa e lunghi 15 (fig. 11ª);

Alamari del colletto.



Fig. 11ª. — *Scala di* $^1/_2$.

2° di una stelletta per parte di metallo argentato con piccolo orlo nero all'intorno fissata fra i due alamari, com'è indicato nella figura suddetta;

b) sulle manopole:

di due alamari per ogni manopola ricamati in argento e foggiati in guisa da seguire col loro andamento l'angolo formato dalla manopola (fig. 12ª);

Alamari della manopola.

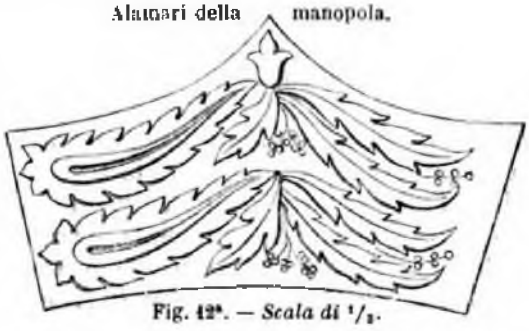


Fig. 12ª. — *Scala di* $^1/_2$.

Fregio di granata.



Fig. 13ª. — *Scala di* $^1/_2$.

c) alla estremità delle falde:

di quattro fregi di granata in ricamo d'argento colla cifra reale (fig. 13ª). Il diametro di ogni granata è di 3 centimetri e la fiamma è lunga 7.

12. L'abito deve portarsi sempre intieramente abbottonato a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sopra il destro.

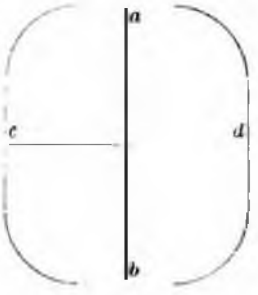
§ 2. — Berretto.

13. Il berretto è di panno turchino oscuro, con sopraffascia di velluto nero, visiera e soggolo di cuoio nero verniciato.

Le dimensioni del berretto sono le seguenti:

Berretto per ufficiali superiori:

Altezza: davanti . . .	mm.	95
» dietro . . .	»	105
Tondino (*a-b*) . . .	»	200
» (*c-d*)	»	170
Sopraffascia di velluto nero, altezza	»	25
Distintivi: galloncini .	»	21
» trecciuole .	»	4
distanza fra i distintivi da	»	1,5 a 2
larghezza della visiera alla metà	mm.	45
altezza del soggolo .	»	23



Berretto per ufficiali inferiori:

Altezza: davanti	mm.	90
» dietro	»	100
Sopraffascia di velluto, altezza .	»	30

Tutte le altre dimensioni sono identiche a quelle del berretto per ufficiali superiori.

N. B. — Le dimensioni del fondino sono date in base alla misura della testa di 57 centimetri; esse debbono essere proporzionalmente aumentate, o diminuite, secondo l'aumento o diminuzione della misura della testa.

Per i dati relativi all'altezza del berretto è ammessa una tolleranza massima di un centimetro, in relazione della statura.

14. Sul dinanzi del berretto havvi il fregio dell'arma, una granata ricamata in argento (fig. 20ª) con filetto all'intorno in oro, ed in mezzo la cifra reale pure in oro, sormontata da una fiamma sfuggente ricamata in oro.

La granata ha 25 millimetri di diametro e la fiamma è alta 20 millimetri e larga 45 millimetri.

15. La visiera di cuoio nero verniciato è leggermente inclinata in basso, ed abbraccia nella sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Il suo lembo esterno è orlato di cuoio nero verniciato. Alla estremità laterale dell'attaccatura ed in corrispondenza alle cuciture sulla fascia superiore sono collo-

cati due bottoncini di metallo argentato eguali a quelli delle manopole dell'abito (fig. 6ª).

16. Ad essi bottoni è fermato il soggolo, senza fibbia, composto di due strisciuole di cuoio nero verniciato, larghe 20 millimetri, e di due passanti.

Fregio.



Fig. 20ª.

Le strisciuole devono avere fra tutte due tale lunghezza da potersi adattare il soggolo sotto la gola per tener fermo il berretto sul capo.

La sopraffascia di velluto è inferiormente filettata di panno identico a quello delle bande dei pantaloni, e tale filettatura è larga 4 millimetri. Dello stesso panno sono pure filettate le due cuciture laterali e la posteriore della fascia del berretto che, partendo dall'orlo del tondino, scendono sino alla trecciuola superiore del distintivo di grado.

I distintivi di grado sono posti superiormente alla sopraffascia, e consistono di galloncino d'argento alto 20 millimetri e di trecciuole parimenti d'argento alte 4 millimetri, cioè:

Pel sottotenente una trecciuola; pel tenente due trecciuole; pel capitano tre trecciuole; pel maggiore un galloncino con sopra una trecciuola; pel tenente colonnello un galloncino con sopra due trecciuole; pel colonnello un galloncino con sopra tre trecciuole.

Tutti i colonnelli ed anche i tenenti colonnelli comandanti di legione o capi di servizio portano la sopraffascia di panno color robbio, e parimenti ricamato su panno robbio il fregio.

Il berretto dev'essere portato in modo da conservare costantemente la sua forma propria; non deve quindi presentare pieghe o sformamenti di sorta.

§ 3. — Cappello

17. Il cappello (fig. 21ª) è di feltro nero ed a punte. Esso ha la tesa sinistra alta metri 0,135 e quella di destra metri 0,110. Ambedue le tese hanno il loro orlo superiore ornato di un gallone in seta nera della larghezza di 55 millimetri. Quella

di destra porta un cappietto (fig. 22ª) formato di due lastre d'argento, fatte a squame a tre festoni, le quali sono larghe 3 centimetri ciascuna.



Fig. 21ª. — *Scala di* $^1/_3$.

18. Il cappietto è fermato in fondo da una granata d'argento con fiamma sfuggente davanti di metallo dorato, ed ha sotto di sè la coccarda tricolore nazionale in seta del diametro di 95 millimetri.

La granata porta la cifra reale in metallo pure dorato ed è del diametro di 0,025. La fiamma è alta 2 centimetri e larga 5 circa.

19. Le punte del cappello sono lunghe 10 centimetri e larghe 9. Esse hanno il loro orlo ornato di un gallone di seta nera della medesima larghezza di quello che orna le tese e sono ambedue fregiate da sei tortigli di grovigliola in argento.

Cappietto del cappello.

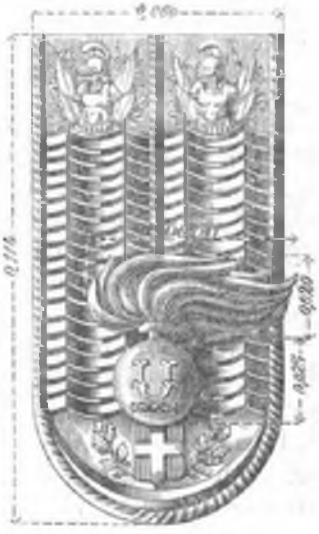


Fig. 22ª. — *Scala di* $^1/_2$.

§ 4. — Cinturino

20. Il cinturino si compone di una coreggia, di due pendagli, di un gancio reggi-pendagli, di due ganci porta-sciabola e di una catenella con gancetto per appendervi la sciabola (fig. 23ª) (1).

21. La coreggia è di cuoio naturale e si affibbia sul davanti, con semplice fibbia, oppure con un gancio di metallo

(1) È in facoltà degli ufficiali di sostituire alla *catenella con gancetto* un gancio in metallo bianco di conveniente lunghezza.

foggiato a S. È foggiata in due pezzi, riuniti da un anello in metallo, od anche da una fibbia di forma rettangolare, per appendervi il gancio reggi pendagli.

22. I pendagli sono formati di due striscie di cuoio nero verniciato larghe circa 2 centimetri e foderate dello stesso



Fig. 23ª

cuoio. Essi sono uniti alla coreggia del cinturino mediante il gancio reggi-pendagli che può disgiungersi dalla coreggia. Il pendaglio più corto, che si aggancia al primo anello del fodero, è lungo da 14 a 20 centimetri, non compresa la parte cucita dentro il gancio reggi-pendagli, l'altro, che si aggancia al secondo anello, è lungo dai 24 ai 30 centimetri.

Le estremità inferiori dei pendagli sono infilate nella finestrella del gancio porta-sciabola e quindi, ripiegate su se stesse, fermate mediante un bottone fisso in appositi occhielli.

23. Gli ufficiali possono sopprimere il gancio porta-sciabola del pendaglio più corto e assicurare questo al corrispondente anello del fodero mediante il semplice bottone.

24. I ganci porta-sciabola consistono nel gancio propriamente detto, munito di molla resistente per impedire l'uscita accidentale dell'anello della sciabola, e della finestrella entro cui è assicurata l'estremità inferiore del pendaglio.

25. La catenella è fissata alla finestrella del gancio reggi-pendagli, ed alla sua estremità è applicato un gancetto per appendervi la sciabola. La lunghezza della catenella deve essere tale che il gancetto oltrepassi il lembo inferiore della giubba.

26. I bottoni, i porta-sciabola e la catenella sono in acciaio brunito.

27. Nella grande uniforme i pendagli del cinturino sono formati da una striscia di pelle nera lucida, larga 2 centimetri, ricoperta da ambo le parti da un galloncino in argento largo 18 millimetri e bipartito in lunghezza da una striscia in seta turchina larga 1 millimetro.

28. I bottoni, i porta-sciabole e la catenella sono in metallo bianco e lucido.

Tutto il resto del cinturino per la grande uniforme è identico a quello sopradescritto per la uniforme ordinaria.

§ 5. — Colletto e cravatta.

29. Il colletto consiste in una fasciuola di tela bianca inamidata, la quale o fa parte della camicia od è posticcia, ma abbottonata ad essa.

30. Il colletto è portato dritto ed allacciato sul davanti in modo che i suoi capi combacino o s'accavalchino leggermente.

31. La cravatta è di seta nera foggiata a striscinola con un semplice nodo, cioè senza fare nè cappio, nè fiocco; i due capi pendenti devono sempre stare sotto la giubba.

La cravatta deve avere tale altezza da lasciare scoperta tutto all'intorno una striscia del colletto.

§ 7. — Cordelline.

32. Le cordelline (fig. 24ª) constano d'una treccia in argento coll'esterno in canutiglia mista (matè) e brillante, e coll'interno in cotone o in seta bianca.

Tale treccia pende pe' suoi due capi a lunghezze ineguali dalla spalla al braccio destro, e sulla prima è abbottonata sotto la spallina per mezzo di una lingua di panno cucita al punto ove la treccia piegasi per scendere sul braccio. Ognuno de' suoi capi è guarnito di un puntale in argento per gli ufficiali inferiori, dorato per quelli superiori.

33. Ciascuna treccia è compresa lateralmente tra due cordoni non intrecciati, a forma d'occhiello i cui due capi sono cuciti alla lingua di panno unitamente alla treccia medesima.

34. La treccia da amendue le sue parti pendenti finisce per la lunghezza di 15 centimetri in cordone semplice e questo al punto di mezzo è attortigliato su sè stesso per tre centimetri.

35. Le dimensioni delle cordelline sono le seguenti:

parte posteriore della treccia, compresa la parte semplice sino al puntale, 0.900 circa;

parte anteriore della treccia, compresa la parte semplice sino al puntale, 0,800 circa;

cordone semplice (fatto ad occhiello) posteriore dalla lingua di panno fino al punto ove ripiega su se stesso, 0,350;

cordone semplice anteriore dalla linguetta sino al punto come sovra, 0,400;

puntali, 0,090;

La treccia è tutta del diametro di 0,017.

36. Le cordelline si collocano sull'abito nel seguente modo:

il piccolo cordone semplice anteriore si fissa al primo bottone in alto di destra del busto;

la treccia anteriore si ferma, tra l'attortigliamento ed il puntale, al secondo bottone;

quella posteriore, passando sotto il braccio destro, viene a fissarsi al terzo bottone.

Le due treccie così disposte devono incurvarsi sul lato destro del petto; i due pendagli scendono naturalmente lungo la bottoniera destra.

Infine il cordone semplice posteriore introdotto nel braccio cade naturalmente sotto l'ascella (1).

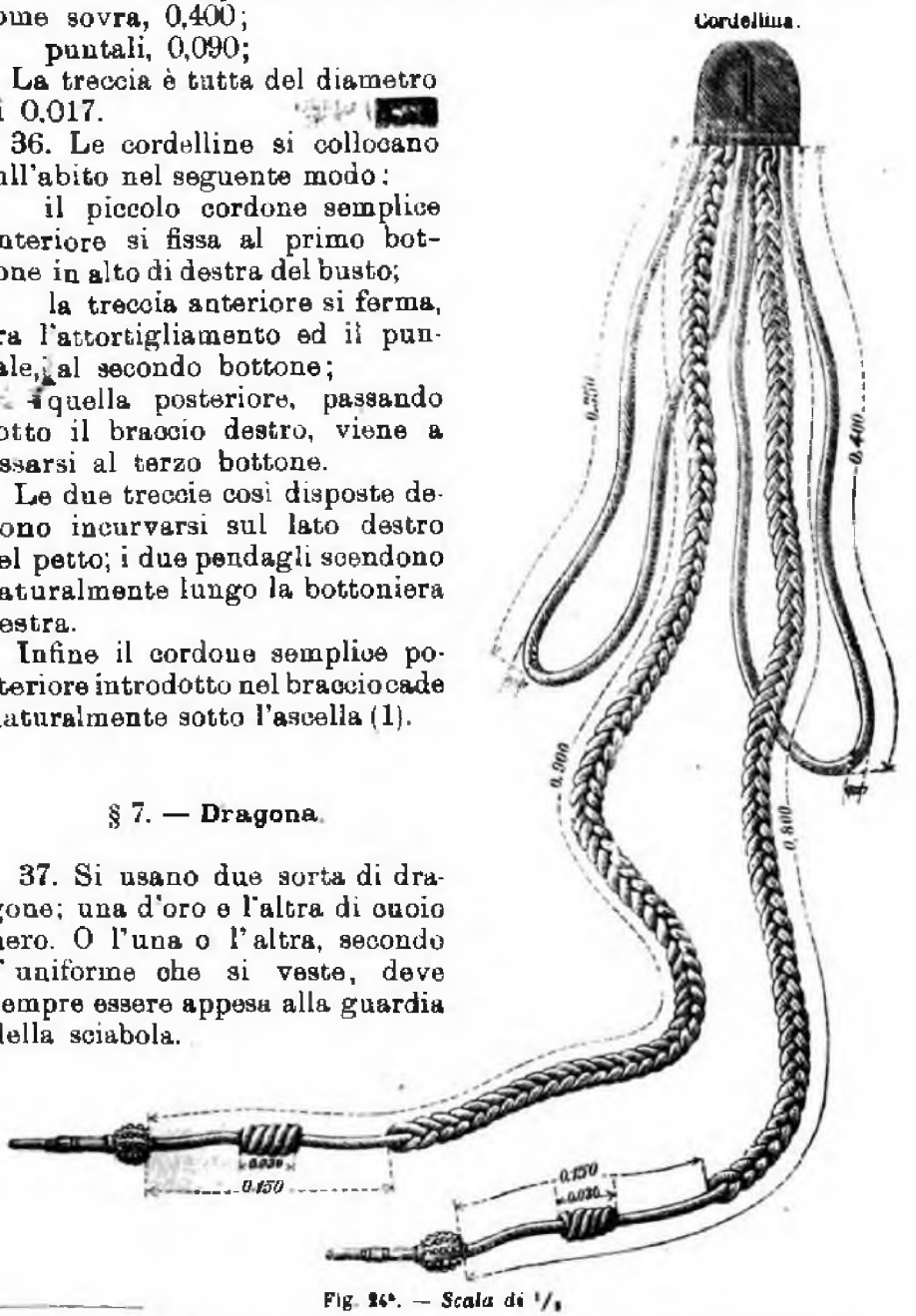


Fig. 26ª. — *Scala di* $^1/_1$

§ 7. — Dragona.

37. Si usano due sorta di dragone; una d'oro e l'altra di cuoio nero. O l'una o l'altra, secondo l'uniforme che si veste, deve sempre essere appesa alla guardia della sciabola.

(1) È in facoltà degli ufficiali di adattare alle treccie ed al piccolo cordone semplice anteriore, nel punto in cui devono fermarsi alla bottoniera, un occhiello di cordoncino d'argento.

38. La dragona d'oro (fig. 25ª) consiste in un doppio cordoncino del diametro di 6 millimetri e lungo 25 centimetri, il quale ha in fondo una piccola nappa con frangia, pure d'oro, lunga 10 centimetri. Detto cordoncino è in tutto oro per gli ufficiali superiori; screziato di moschine in seta di color turchino per i capitani e vergato con quattro righe longitudinali in seta turchina per gli ufficiali subalterni.

La nappa è di grovigliola di grossezza pari a quella delle spalline per gli ufficiali superiori e di tortiglio, pari per grossezza pure a quello delle spalline, per i capitani e gli ufficiali subalterni.

La dragona di cuoio è foggiata precisamente come quella d'oro.

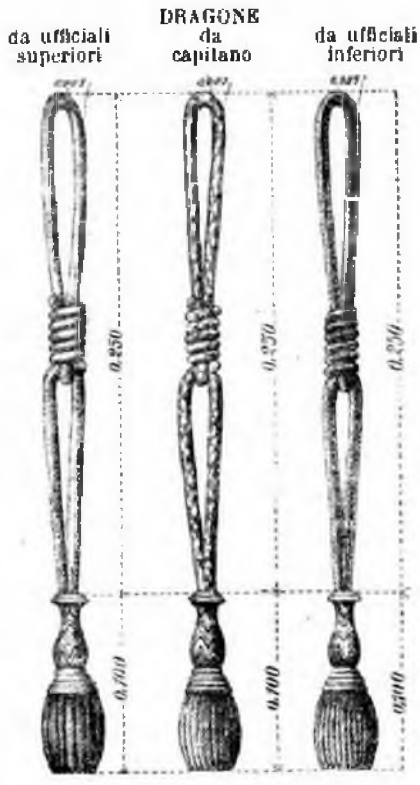


Fig. 25ª. — *Scala di* $^1/_2$.

§ 8. — Giubba.

39. La giubba è di panno turchino oscuro. Essa è fatta a due petti; il dinanzi a taglio dritto, il di dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che s'acconci alla persona senza però stringerla troppo.

40. Ciascun petto è guarnito d'una fila di 9 bottoni di metallo argentato, semisferici e lisci del diametro di 20 millimetri.

I bottoni sono equidistanti e disposti come quelli dell'abito di grande uniforme.

La giubba deve avere tale lunghezza da giungere ad 8 centimetri sopra l'appiccatura delle coscie.

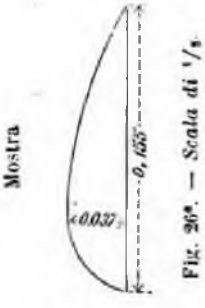


Fig. 26ª. — *Scala di* $^1/_2$.

41. Sulle due cuciture posteriori sono poste due mostre (finte tasche) (fig. 26ª) sostenuta ciascuna da due bottoni come quelli del busto. Le due mostre devono avere l'altezza di 15 a 16 centimetri e sovrastare di un centimetro il lembo inferiore della giubba.

42. Le maniche (fig. 5ª) sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia

Alla parte inferiore di esse ed a 5 centimetri dalle estremità loro sono posti sulla cucitura esterna tre bottoncini, che distano l'uno dall'altro 35 millimetri, simili a quelli del busto e del diametro di 13 millimetri.

Le manopole sono ricoperte dello stesso panno della giubba e sono foggiate a punta verso la spalla. Le dimensioni della manopola sono indicate dalla fig. 27ª.

Manopola.

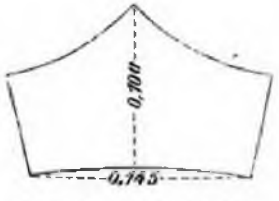


Fig. 27ª. — *Scala di* $^1/_5$.

43. Il colletto è ricoperto dello stesso panno della giubba ed ha l'altezza di 35 millimetri; esso è montante ed affibbiato con un gangherino alla parte inferiore, colle punte leggermente arrotondate ed ornato di due alamari, uno per ogni banda, ricamati in argento e catenella con asola formata di palma, branca e nappo, larghi 3 centimetri e lunghi 15 (fig. 28ª e 29ª).

Le due punte del colletto sono ornate di stellette fissate sul colletto nel vuoto dell'alamare (fig. 29ª).

Colletto.

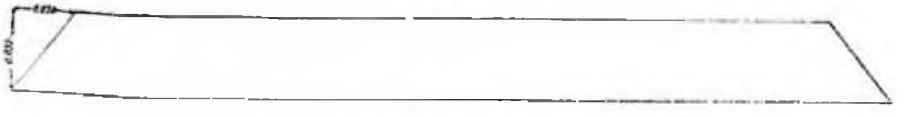


Fig. 28ª — *Scala di* $^1/_4$

Metà del colletto.

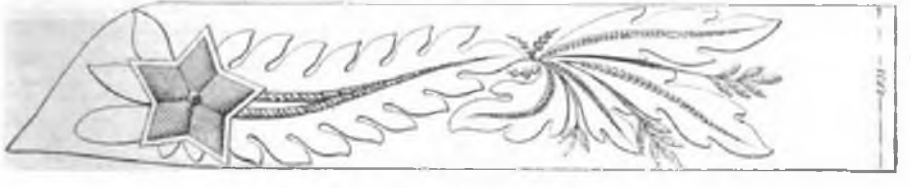


Fig. 29ª. — *Scala di* $^1/_4$.

Sulle spalle sono fissati due bottoni piccoli, l'uno presso il colletto, l'altro ad un centimetro dalla cucitura della spalla.

Sopra ciascuna delle spalle è collocata una *contro-spallina*, consistente in un doppio cordone d'argento attortigliato a corda semplice. Dalle due parti il cordone fa occhiello per poter essere fissato ai due bottoni piccoli di cui sopra, fra i quali rimane così teso.

La lunghezza della controspallina è determinata dalla posizione dei due bottoncini cui va fermata. La grossezza del cordone è di 3 millimetri per gli ufficiali inferiori, e di 5 millimetri per gli ufficiali superiori.

44. Le estremità dei due petti, e tutto il lembo inferiore della giubba sono guerniti di filettatura dello stesso panno della giubba della grossezza di 2 millimetri.

Le manopole e le mostre sulla parte posteriore (finte tasche) sono guernite di filettatura di panno scarlatto della grossezza di 5 millimetri.

Il petto dev'essere foderato di mezzo panno scarlatto e le falde vanno soppannate di stoffa di lana o seta nera.

I distintivi di grado e di carica sono collocati sulla giubba nel modo istesso che sull'abito di grande uniforme.

La giubba deve portarsi sempre interamente abbottonata, ed abbottonata a destra, cioè col petto sinistro accavalcato sul destro: però, fuori di servizio, è tollerato che la giubba sia abbottonata a sinistra. Il fazzoletto non deve spuntare dall'abbottonatura.

§ 9. — Guanti.

45. Gli ufficiali in servizio sotto le armi e nelle visite di dovere devono sempre far uso di guanti di pelle bianca scamosciata. Fuori di servizio possono far uso di guanti di pelle liscia bianca o color paglia.

§ 10. — Mantello.

46. Il mantello è di panno turchino oscuro, e deve avere tale ampiezza da poter essere comodamente vestito sopra la giubba o l'abito e da poter coprire convenientemente essendo a cavallo. È composto di due parti: *cappotto e mantellina*.

47. Il cappotto è di panno turchino oscuro, internamente foderato con stoffa, a piacimento dell'ufficiale, di colore nero, e deve avere tale ampiezza da poter essere comodamente vestito sopra la giubba o l'abito e da poter coprire convenientemente essendo a cavallo.

La lunghezza del cappotto deve essere tale che il lembo inferiore di esso disti da terra da 20 a 25 centimetri, secondo la statura dell'ufficiale.

Il dinanzi è a due petti, a taglio dritto, con due fila verticali di 5 bottoni cadauno: le fila distano circa 20 centimetri ed i bottoni della stessa fila sono equidistanti fra loro e collocati in modo che l'inferiore riesca un po' sotto alla vita.

Il bavero è dello stesso panno del cappotto, tagliato a risvolto, largo da 8 a 10 centimetri e ornato di stellette.

Le maniche finiscono con una manopola a risvolta, dello stesso panno, alta 15 centimetri.

Ai due lati, sul petto, sono praticate due tasche, la cui bocca a taglio obliquo si chiude con un bottoncino. Al di sotto di queste, ed all'altezza degli ultimi bottoni, sono praticate altre due tasche, ma a taglio orizzontale, e con la bocca ricoperta da risvolto.

Sul fianco sinistro, ed a giusta altezza, è fatta un'apertura verticale per dar passaggio alla guardia della sciabola che, a piedi e indossando il cappotto, deve essere sempre portata al di sotto del cappotto stesso, coll'elsa sporgente fuori dell'apertura verticale predetta.

Nella parte posteriore, il cappotto è sparato verso il basso per un tratto uguale ai $^2/_5$ circa della intera sua lunghezza e tale apertura può essere abbottonata, all'occorrenza, con 5 bottoncini.

Sul di dietro, ed all'altezza della vita, son cucite due striscie dello stesso panno del cappotto, larghe 5 cm. ciascuna e lunghe circa 25 cm., le quali, congiunte alle loro estremità libere con due bottoni e relativi occhielli, servono per stringere il cappotto alla persona.

I bottoni ed i bottoncini del cappotto sono identici in tutto a quelli della giubba.

Il cappotto deve essere sempre interamente vestito ed abbottonato a destra. Può essere anche abbottonato a sinistra analogamente a quanto è prescritto per la giubba.

È adottato per gli ufficiali dei carabinieri reali, che fanno servizio nella legione di Cagliari, l'uso facoltativo di un cappuccio del modello identico a quello prescritto dal § 7 dell'i-

struzione sulla divisa dei carabinieri reali, da potersi applicare o togliere al cappotto senza alterare la forma di questo.

Il cappuccio, di panno eguale a quello del cappotto, e foderato di panno scarlatto, viene applicato al cappotto mediante 7 asole corrispondenti ad altrettanti bottoni piccoli di osso nero.

48. *La mantellina* è un circolo di panno sparato intieramente sul dinanzi. Sul mezzo del circolo è attaccato il bavero alto 10 centimetri, tagliato a similitudine di quello del cappotto, ricoperto di velluto nero in seta, ornato, come il colletto della giubba, di due stellette di metallo argentato. È foderata sul davanti di mezzo panno scarlatto. Il bavero si allaccia con un fermaglio di metallo bianco, composto di un gancetto e di una catenella, l'uno e l'altra sovrapposti e saldati su d'una borchia a testa di leone (fig. 30ª). Il gancetto trovasi alla parte destra, e la catenella a sinistra, la borchia ha il diametro di tre centimetri.

La mantellina deve scendere 10 o 12 centimetri sotto il ginocchio.

Sotto le armi, sia a piedi che a cavallo e con qualsiasi uniforme, gli ufficiali portano la mantellina naturalmente distesa, col fermaglio agganciato, in modo che risulti chiusa sul petto. Quando gli ufficiali hanno la sciabola sguainata, nella posizione di attenti, la tengono completamente scoperta dalla mantellina: perciò la mano destra deve sporgere di sotto a quest'ultima, in direzione della spalla, quanto è necessario per tenere la sciabola nella giusta posizione. Con la mantellina così disposta, gli ufficiali salutano e riprendono la posizione di attenti.



Fig. 30ª. – *Scala di* $^1/_1$.

In tutte le altre circostanze, eccetto quando devono tenersi nella posizione di attenti, gli ufficiali possono portare la mantellina col lembo destro ripiegato sulla spalla sinistra (1).

§ 11. — Mantellina di stoffa impermeabile.

49. La mantellina è di qualunque stoffa o sostanza impermeabile, purchè di colore nero e foggiata conforme è indicato nella fig. 31ª. La sua lunghezza dev'essere tale che scenda almeno 20 centimetri sotto il ginocchio

Alla mantellina di stoffa impermeabile può essere applicato un colletto di velluto nero, ed anche un cappuccio della stessa stoffa della mantellina.

La mantellina, inoltre, essendo di uso facoltativo, può avere, invece delle due ali, una sopramantellina tutto in giro al corpo.

§ 12. — Pantaloni.

50. I pantaloni sono di panno turchino scuro.

51. Le dimensioni dei pantaloni devono esser tali che essi non riescano nè troppo larghi, nè troppo stretti. Perciò la loro larghezza varierà tra 38 a 33 centimetri all'inforcatura delle gambe; fra 27 a 22 centimetri al ginocchio, e fra 24 a 20 centimetri all'estremità inferiore.

52. I pantaloni devono scendere a coprire la noce ed il collo del piede; e la loro lunghezza dev'essere tale da non produrre un esagerato numero di pieghe lungo le gambe.

---

(1) Il Ministero della guerra (dispaccio 18 dicembre 1899, n. 8111, divisione stato maggiore) ha date le seguenti istruzioni sul modo di salutare per parte degli ufficiali che indossano la mantellina:

a) nulla è innovato circa il modo di portare la mantellina, da parte degli ufficiali che sono sotto le armi, e circa il modo col quale essi, in tale circostanza, devono portare la sciabola sguainata ed eseguire con questa il saluto;

b) l'ufficiale a diporto saluta pur tenendo il lembo della mantellina ripiegato sulla spalla, fatta eccezione dei casi in cui egli sia fermo o debba fermarsi per rendere onori o debba presentarsi ad un superiore, nelle quali circostanze ha l'obbligo, assumendo la posizione regolamentare di attenti, di abbassare il lembo della mantellina che avesse in precedenza ripiegato sulla spalla, eseguendo quindi il saluto.

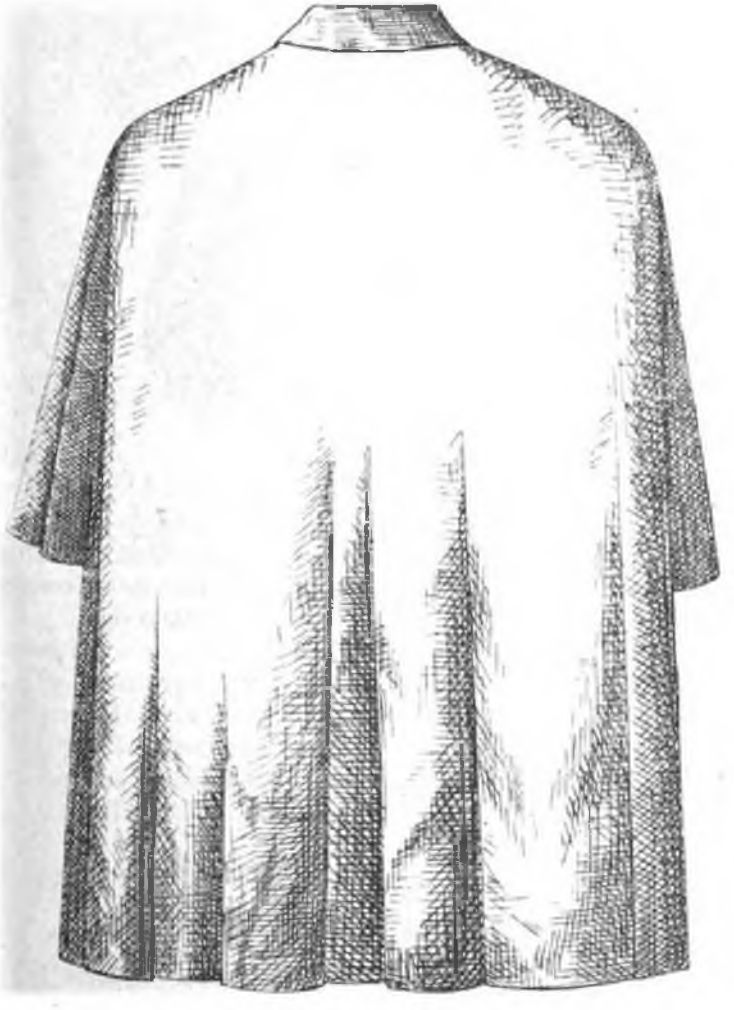
53. I pantaloni sono ornati lateralmente da due bande di panno scarlatto, larghe 3 centimetri e staccate 6 millimetri l'una dall'altra.



Fig. 31ª.

54. Le tasche dei pantaloni sono orizzontali, ma tagliate in modo che la loro bocca riesca interamente coperta dalla giubba e specialmente dall'abito di grande uniforme.

55. I pantaloni sono muniti in fondo di staffe di cuoio nero; ciascuna staffa è congiunta al fondo dei pantaloni, esternamente con due fibbiette ad anello ovale di metallo bianco cu-



Segue Fig. 31ª.

cite sulle bande dei pantaloni, ed internamente con due bottoncini gemelli pure di metallo bianco. Le linguette delle staffe sono coperte con panno dello stesso colore delle bande.

§ 13. — Pennacchio e pennacchietto.

56. Il pennacchio (fig. 32ª) è formato di penne ricadenti lunghe 25 centimetri, di colore scarlatto quelle superiori e di colore turchino le inferiori.

Pennacchio.



Fig. 32ª.

Esso, per mezzo di un gambo di filo di ferro, s'infigge in un largo passante di cuoio cucito all'interno della tesa destra del cappello al punto corrispondente al centro del cappietto.

Pennacchietto.



Fig. 33ª.

57. I comandanti titolari di legione, quando vestono la grande uniforme, e nei casi previsti dal *Regolamento sull'uniforme*, portano unitamente al pennacchio suddetto un pennacchietto bianco di garza (aigrette) conforme al modello indicato dalla fig. 33ª.

§ 14. — Sciabola.

58. La sciabola ha la lama ricurva in modo che, sottendendole una corda, il punto della sua maggiore curvatura disti da questa da millimetri 9 a millimetri 15 al massimo.

59. La lama della sciabola è piana col dorso di sezione circolare che va assottigliandosi verso la punta.

La larghezza della lama è al tallone di millimetri 27 a 29, alla metà da millimetri 22 a millimetri 24 e a 10 centimetri

dalla punta, da millimetri 20 a 22. La lunghezza della lama dovrà essere proporzionata alla statura dell'ufficiale.

60. La impugnatura della sciabola è di ebano e liscia; la guarnitura è formata di una cappetta e di una guardia a quattro branche (*tre delle quali oblique e curve*) con un incavo pel dito pollice; ed è riunita alla lama mediante un bottoncino ovale come scorgesi nel disegno (figura 34ª). Potrà essere nichelata.

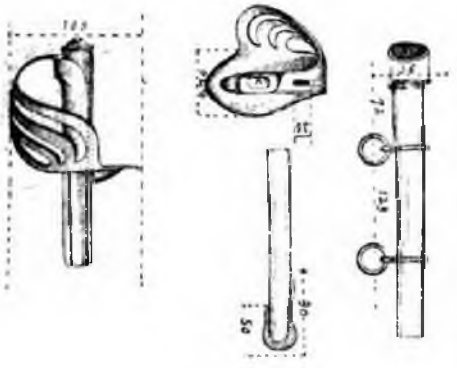


Fig. 34ª.

61. Il fodero della sciabola è di lamiera d'acciaio ripiegata e saldata e potrà essere nichelato, la sua curvatura segue l'andamento di quella della lama: ha la bocca fatta ad imbuto, della lunghezza di millimetri 36 circa, con una molla doppia all'interno per ritenere ferma la sciabola; è munito di due fascette collocate l'una da millimetri 70 a millimetri 74 dall'imboccatura, e l'altra da millimetri 121 a millimetri 125 dalla prima. Ciascuna fascetta è munita di un bottone ad occhiello, entro cui passa una campanella alla quale si assicurano i pendagli del cinturino.

62. Il fodero è munito in fondo di una cresta o rincalzo, il quale, piegato e saldato sotto l'estremità di esso, sale dalla parte del taglio di millimetri 90 e dalla parte opposta di millimetri 50.

63. Gli ufficiali in servizio, quando sono a cavallo, portano la sciabola appesa al lato sinistro e posteriore dell'arcione della sella, introducendo il gancio reggi pendagli del cinturino in apposita camerella ivi praticata. Fuori servizio possono portarla appesa al fianco.

§ 15. — Sciarpa.

64. La sciarpa (fig. 35ª) consiste in una fascia di tessuto in seta di color turchino unito, della larghezza di 7 centimetri.

65. I suoi due capi, che sono tenuti uniti per mezzo di un passante cilindrico coperto di un tessuto in seta ad occhio di pernice dello stesso colore della fascia, portano ciascuno una nappa rotonda coperta dello stesso tessuto del passante, con frangia di tortiglio pure in seta turchina e lunga 17 centimetri.

66. La lunghezza della sciarpa è tale che messa ad armacollo,

i suoi fiocchi vengano a pendere sotto il fianco lungo la coscia.

Gli ufficiali portano la sciarpa ad armacollo, sulla giubba o sull'abito, dalla spalla destra al fianco sinistro. Nella piccola uniforme od in quella di marcia, essa è fermata alla spalla dalla controspallina che dev' essere perciò abbottonata sopra la sciarpa. Nella grande uniforme è portata libera sopra la spallina.

Quando gli ufficiali accompagnano, per servizio, il comandante generale dell' arma o gli ufficiali generali addetti al comando generale dei carabinieri reali in divisa, portano la sciarpa dalla spalla sinistra al fianco destro.

§ 16. — **Spalline**.

67. Le spalline si compongono d' una lastra d' argento della lunghezza di centimetri 16, e della forma che scorgesi nella fig. 36ª: esse constano di un gambo e di uno scudo.

68. Il gambo, ossia la parte superiore, è fatto a squame a tre festoni, unite e leggermente convesse verso lo scudo; ne contiene undici, sulla prima delle quali, di un quintuplo più larga delle altre, è un'asola lunga centimetri 5, composta d'un cordoncino d'argento fissato a due bottoncini dello stesso metallo, tagliati a punta di diamante. La lunghezza del gambo è di millimetri 95 e la sua larghezza è di 62 all'estremità superiore e di 88 all'inferiore, ove coll' ultima squama si unisce allo scudo; esso ha la superficie un po' convessa, ed è munito dalla parte opposta del piuolo e del gancio.



Fig. 35ª.

69. Lo scudo è ovale colla superficie un po' convessa ed ha nella sua maggiore larghezza un diametro di millimetri 112, e dal punto ove è unito al gambo al perimetro opposto, un raggio di 65.

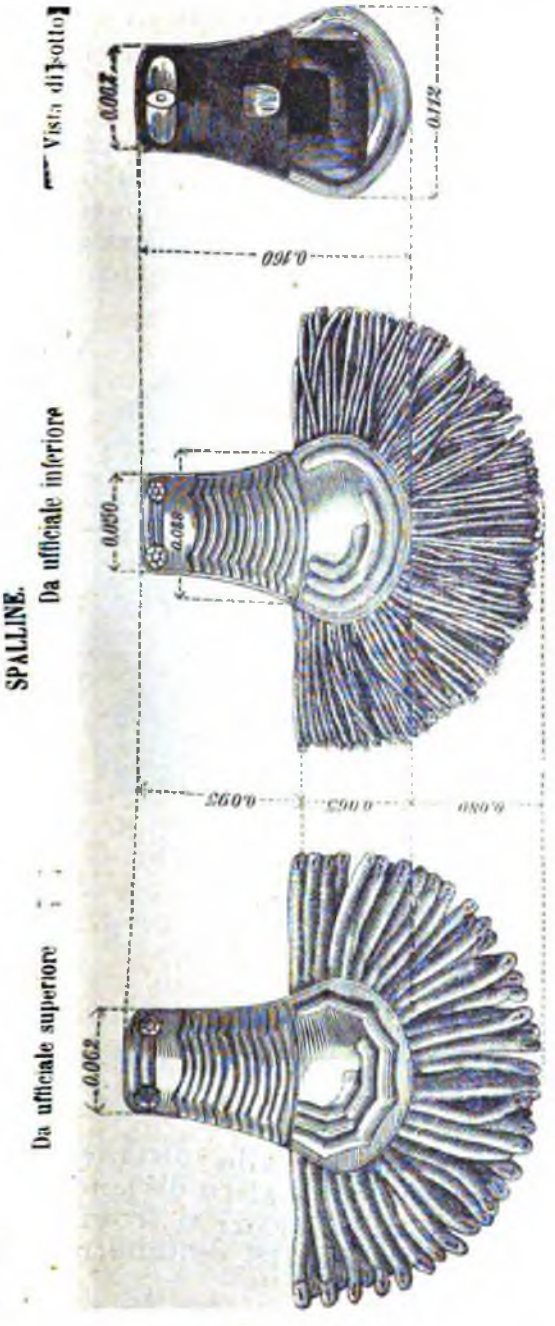


Fig. 364. — *Scala di 1/3.*

70. Parallelamente alla periferia dello scudo e presso la medesima sono foggiate delle righe in rilievo, fatte a sei angoli salienti per gli ufficiali superiori ed intieramente unite per gli inferiori. Queste righe servono a distinguere i gradi degli ufficiali, perciò i colonnelli ne hanno tre, i tenenti colonnelli due ed i maggiori una sola; parimenti nei gradi inferiori ne hanno tre i capitani, due i tenenti ed una sola i sottotenenti.

71. Le spalline sono ornate intorno allo scudo di frangia d'argento, che scende sulle braccia per la lunghezza di 8 centimetri misurati esternamente. Detta frangia per gli ufficiali superiori è quella chiamata grovigliola, denominata, per la grossezza, del n. 2. Per gli ufficiali inferiori la frangia è di tortiglio brillantato.

§ 17. — Spencer.

72. Lo spencer è di panno turchino scuro e foderato di stoffa in lana nera. Il suo taglio dev'essere piuttosto ampio per poterlo comodamente vestire sopra la giubba. Le falde non sono cucite al busto; ma formano corpo col medesimo.

73. La lunghezza dello spencer dev'essere tale da oltrepassare di circa 3 centimetri quella della giubba. Esso è incavalcato sul davanti e chiuso da una doppia fila di 5 alamari formati da un doppio cordone quadrato in seta nera della lunghezza di 0,008 circa, con oliva pure in seta nera (fig. 37ª). Tale incaval-

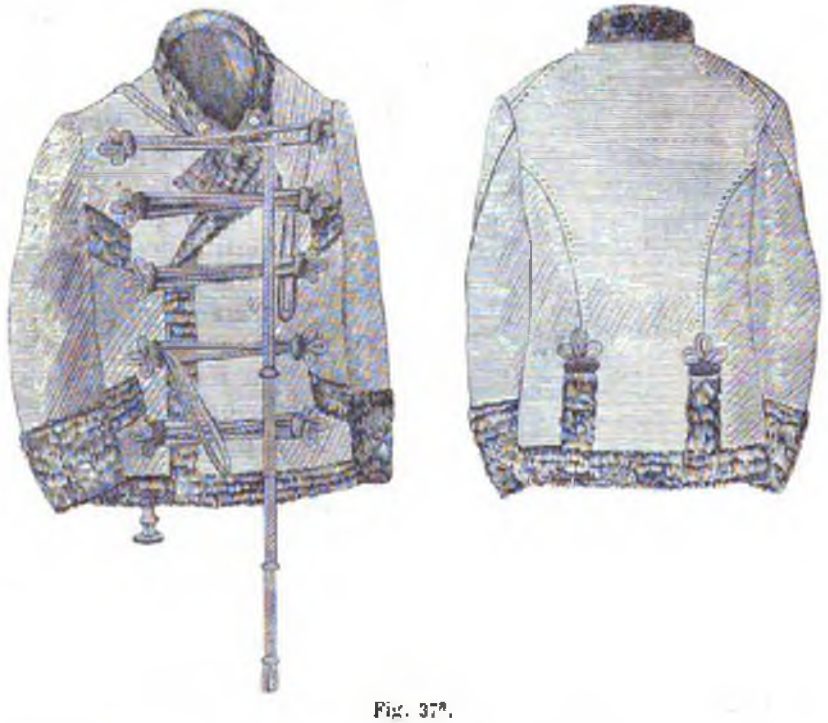


Fig. 37ª.

catura è foggiata a rivolti coperti di pelliccia nera così detta *astrakan*, formante un'orlatura sulla parte esterna larga 2 centimetri circa.

74. Le due olive superiori sono attaccate alla distanza di 6 centimetri dalla cucitura delle maniche, le altre discendono proporzionatamente in guisa che le due inferiori si trovino a 10 centimetri dal lembo inferiore e distanti 18 centimetri fra loro allorchè lo spencer è allacciato.

75. Il bavero è ricoperto della pelliccia di cui sopra formante orlatura all'estremità, larga due centimetri ed ha le sue punte leggermente arrotondate ed ornate di stellette. La sua altezza dev'essere tale che, raddrizzato, possa giungere a coprire le orecchie.

76. Sotto il bavero è fissato un doppio cordone quadrato in seta nera della larghezza di 1 centimetro circa e lungo 1,600, diviso in due pezzi di 0,800 caduno. Detto cordone è formato con l'intreccio di due cordoni quadrati parimenti in seta nera, aventi quello di destra due passanti ed un'oliva in seta nera, distanti 18 centimetri l'uno dall'altro e fissi; quello di sinistra l'occhiello lungo 8 centimetri con 5 passanti fissi, distanti 8 centimetri l'uno dall'altro.

77. In ognuna delle due cuciture posteriori, e precisamente nel punto in cui segnano la taglia, è formato con cordone in seta nera, della grossezza di quello degli alamari, un intreccio con oliva e l'estremità inferiore delle cuciture stesse è ricoperta di una striscia di pelliccia della larghezza di 4 centimetri.

78. Le maniche sono fornite di paramani della sovradetta pelliccia aventi l'altezza di 8 centimetri circa e sono di lunghezza tale da oltrepassare di circa 3 centimetri quelle della giubba quando lo *spencer* è indossato. La loro larghezza è di circa 8 centimetri maggiore di quella delle maniche della giubba.

79. Due tasche orizzontali sono praticate sulla parte anteriore delle falde, una a destra e l'altra a sinistra; due altre tasche orizzontali sono inoltre praticate sul petto in corrispondenza delle due prime.

Le aperture di tali tasche, come tutti i lembi dello *spencer*, hanno un'orlatura di pelliccia larga 2 centimetri circa.

80. Lo *spencer* è di uso facoltativo: epperò gli ufficiali possono portarlo anche foggiato ad un sol petto.

81. La foggia di *spencer* ad un sol petto si differenzia da quella a due petti, pei seguenti particolari:

a) Le due metà del petto s'incavalcano in tutta la loro lunghezza sulla metà del busto per la larghezza di due centimetri. Il loro lembo verticale è orlato di una striscia della pelliccia nera, che guernisce lo *spencer*, della larghezza di due centimetri;

b) Gli alamari sono cuciti orizzontalmente, per la loro lunghezza, allo *spencer*; essi si allacciano due a due sulla metà del busto, mediante un'oliva, unita all'estremità dell'occhiello di ciascun alamaro della metà di destra del petto;

c) Lo *spencer* è sprovvisto di doppio cordone.

§ 18. — Speroni.

82. Gli speroni sono di ferro forbito lucido.

Lo sperone si compone di un'asta lunga 35 millimetri e larga un centimetro, la quale da una parte è formata a branca semicircolare per abbracciare il tacco dello stivalino, l'asta di questa branca è larga un centimetro: dalla parte opposta l'asta contiene una rotella a punte acute del diametro di 15 millimetri. Lo sperone può essere contenuto contro il tacco sia per mezzo di viti; sia per mezzo di lacciuoli (fig. 38ª).

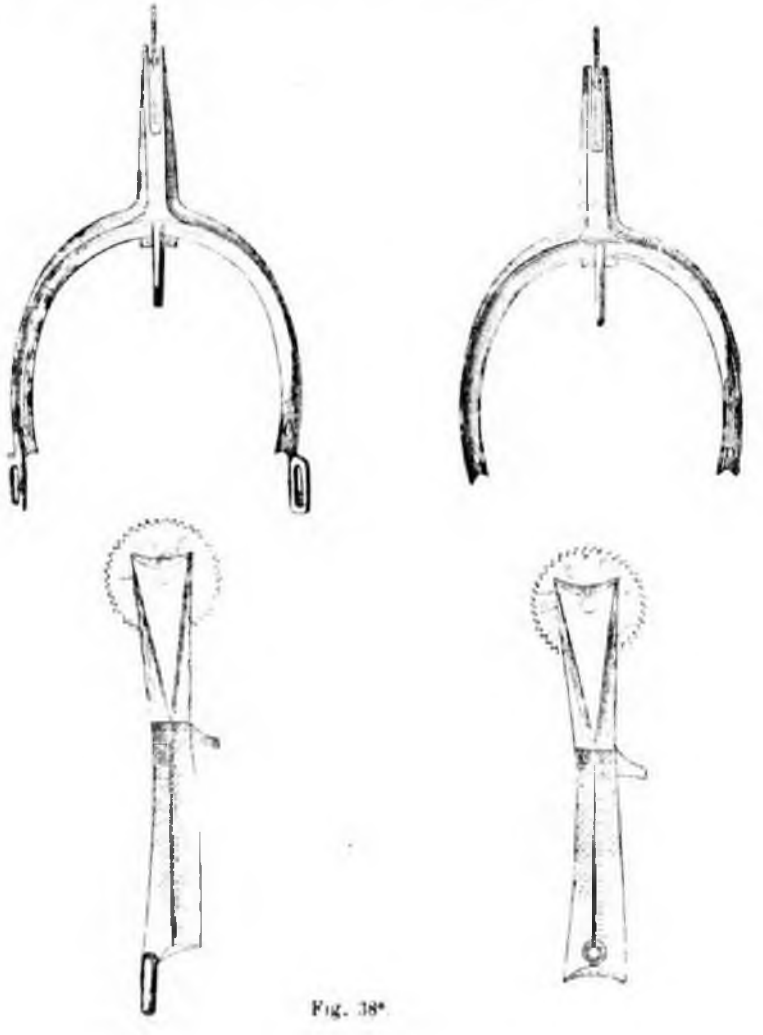
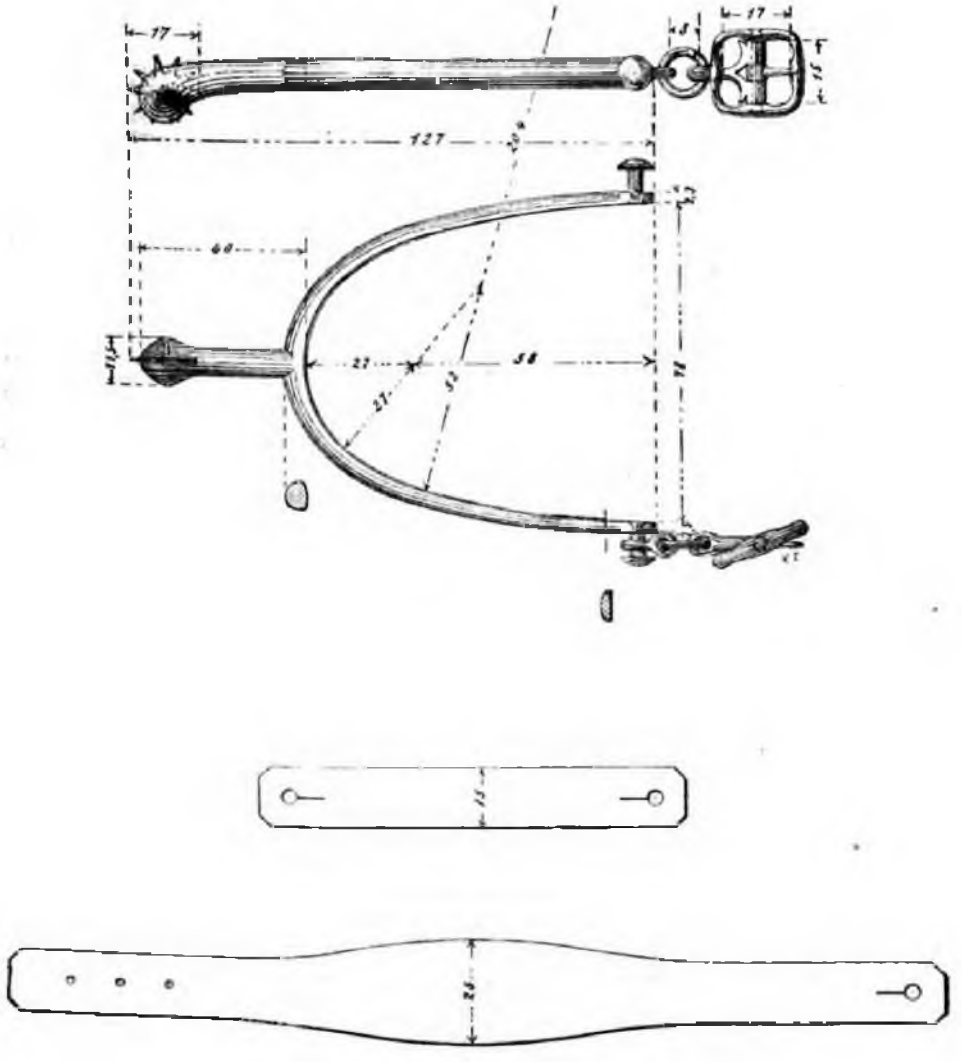


Fig. 38ª

83. Allorchè gli ufficiali, nei casi previsti dal regolamento sull'uniforme, fanno uso degli stivali, è obbligatorio invece lo sperone detto *alla scudiera*.

Esso è di acciaio brunito: la sua forma e dimensioni risultano dall'annesso disegno (fig. 39ª).



Scala di 1:2

Fig. 39ª.

Viene fissato allo stivale:

a) con una coreggia soprapiede, di cuoio, che si affibbia esternamente;

b) con un sottopiede, pure di cuoio, che l'unisce ai due bottoni delle branche;

c) con un tassello di cuoio, applicato indietro, in alto e nella parte mediana del tacco, sul quale lo sperone prende appoggio.

§ 19. — Stellette di divisa.

84. Le stellette di divisa costituiscono il segno caratteristico per distinguere gli ufficiali soggetti alla giurisdizione militare.

85. Gli ufficiali portano le stellette sul colletto dell'abito e della giubba, come è detto ai nn. 11 e 43, e sulle punte del bavero della mantellina, del cappotto e dello *spencer*. Per l'abito e per la giubba esse sono delle dimensioni e vengono collocate come è indicato rispettivamente nella figura 11ª e 29ª, ed hanno un'orlatura piana, in nero, della larghezza di 1 millimetro. Per gli altri vestiarii, le stellette hanno un raggio di 14 millimetri, e vengono collocate in modo che il centro della stella si trovi sul punto di mezzo del quadrato, formato sul lembo anteriore del bavero.

86. Le stellette di divisa sono di metallo argentato.

§ 20. — Distintivi per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali principi.

87. I distintivi per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di S. M. e dei Reali principi, sia effettivi che onorari, sono identici a quelli stabiliti dal capo 20 dell'*Atto* 672 della *Raccolta*.

§ 21. — Calzatura.

88. La calzatura è di cuoio annerito, senza bottoni, fibbie, puntelle ricamate o lacci visibili. In occasioni di balli o serate l'ufficiale può far uso di calzatura di cuoio verniciato.

89. Nei casi previsti dal regolamento sull'uniforme, come pure alle riviste in uniforme di marcia, gli ufficiali fanno uso di stivali o gambali sopra i pantaloni.

La foggia degli stivali è quella indicata nella figura 40ª; l'altezza di essi deve essere tale da giungere a non meno di 10 centimetri sotto il ginocchio. Lo stivale è di cuoio nero, verniciato o no, a piacimento dell'ufficiale.



Fig. 40ª.

§ 22. — Cassetta da bagaglio per gli ufficiali.

90. Gli ufficiali fanno uso di una cassetta, detta *cassetta da bagaglio per ufficiali.*

La *cassetta* è di legno noce con coperchio a cerniera e serratura a chiave. Gli spigoli delle testate della cassetta sono rinforzati con lamiera di ferro. Il coperchio è fissato alla cassetta con due cerniere in ferro e sul centro del dinanzi havvi pur altra cerniera in ferro con linguetta munita di piccola staffa che entra nel foro della serratura alla piana con chiave, incastrata sul fianco anteriore; sul centro del fianco anteriore

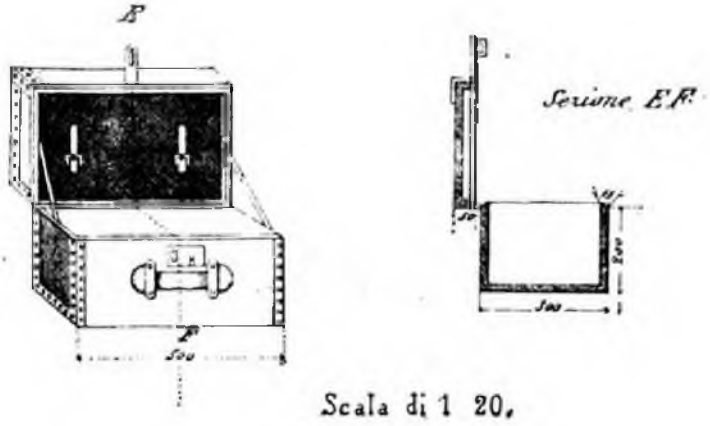


Fig. 41ª.

havvi una maniglia in cuoio naturale foderata di marocchino rosso. Due regoletti in legno sono fissati al fondo, perchè non tocchi il suolo. Nell'interno il coperchio è munito d'un diaframma in tela cotone bigia in due pezzi; il più grande è

fisso e forma due compartimenti, il più piccolo è mobile, con due linguette di cuoio nero che si attaccano alle fibbie corrispondenti del fisso. Due striscie di passamano imbullettate nella parte interna del coperchio e della cassetta sostengono il coperchio (fig. 41ª).

Le dimensioni esterne della cassetta sono le seguenti: lunghezza metri 0,50; larghezza metri 0,30; altezza metri 0,25.

Agli ufficiali però è fatta facoltà di sostituire alla detta cassetta altra cassetta od una valigia a loro scelta, con che però le dimensioni esterne non superino quelle della cassetta di modello.

§ 23. — Divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di riserva e di milizia territoriale.

91. Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di riserva e di milizia territoriale fanno uso della stessa divisa prescritta per gli ufficiali dei carabinieri reali in servizio attivo permanente. Però, in luogo delle stellette (che non possono portare se non quando son chiamati a prestare servizio sotto le armi), fanno uso:

a) se nella posizione di servizio ausiliario, di due bottoni lisci di metallo bianco della grandezza di quelli delle maniche della giubba;

b) se di complemento o della riserva, di due bottoni come i suddescritti, con sopra in rilievo la cifra reale in oro;

c) se di milizia territoriale, di due bottoni come i suddetti, con sopra in rilievo un **T** di metallo dorato.

§ 24. — Bardatura dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali.

92. La grande bardatura dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali si compone;

a) Di sella d'ordinanza completa;
b) Di pettorale;
c) Di briglia e di filetto;
d) Di gualdrappa, copritasche, copertina e sopraffascia;
e) Di due tasche da sella.

93. *Sella d'ordinanza* (fig. 42ª). — La sella d'ordinanza è all'inglese con bande di legno che si prolungano posteriormente per potervi appoggiare il mantello.

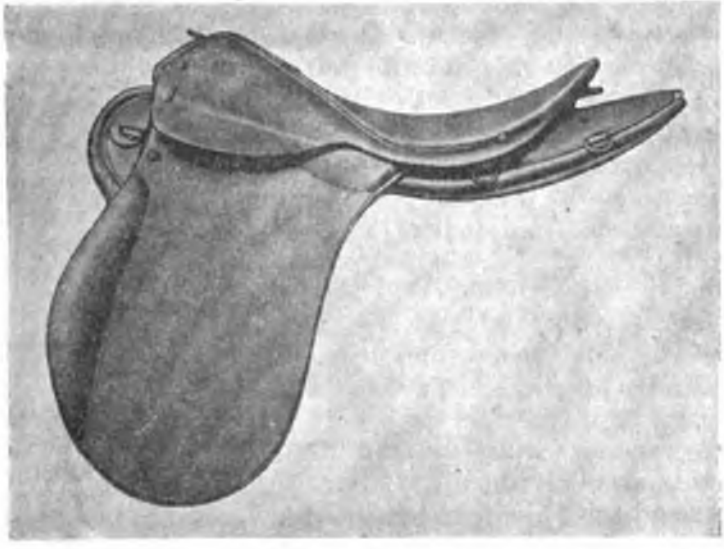


Fig. 42ª.

I cuscinetti sottosella sono mobili e nella parte superiore prendono la forma delle bande.

Nella sella d'ordinanza sono applicati:

a) due campanelle per le coregge che assicurano il mantello alle bande;

b) due campanelle sull'arcione anteriore pel passaggio della coreggia che fissa il cappelletto delle tasche alla sella;

c) davanti e sotto i piccoli quartieri due campanelle per le coregge del pettorale;

d) per ogni quartiere della sella, avanti e sotto gli appoggi, un anello pel passaggio della coreggia delle tasche onde assicurare le tasche stesse alla sella: i piccoli quartieri hanno poi un foro pel passaggio di una vite che, imperniandosi in apposito dado incastrato nell'arcione, tiene ferme le tasche alla sella;

e) nella parte posteriore dell'arcione 2 anelli per le coregge delle bisacce, e una camera. Dietro l'anello per la coreggia della bisaccia di sinistra è poi fissata una campanella per attaccarvi il gancio del pendaglio da cinturino.

La sella è assicurata sul dorso del cavallo mediante tre cinghie di filo crudo.

Gli staffili sono di cuoio naturale. Le staffe sono in ferro forbito col sottopiede formato da due branche curve, fra le quali formasi un vuoto oblungo.

94. *Pettorale* (fig. 43ª). — Il pettorale è di cuoio nero foggiato a falsa martingala, munito dell'occorrente fibbia. Nel punto ove fan capo sul petto del cavallo le due coregge superiori, e la falsa martingala, il pettorale è ornato di un rosone di metallo bianco sovrapposto ad un pezzo circolare di cuoio verniciato del diametro di 0,100; tale rosone consta di otto fasci solari, aventi nel centro un mascherone in bassorilievo.



Fig. 43ª.

95. *Briglia e filetto* (fig. 44ª). — Tutte le parti della briglia e del filetto sono di cuoio nero. La testiera della briglia è larga 0,040 ed ornata di due catenelle in metallo bianco le quali sono fermate nel mezzo di essa con due passanti, e si attaccano pei loro capi, mediante appositi uncini, agli anelli di due scudicciuoli quadrilunghi, fissati lateralmente alla distanza di 0,090 dal centro della testiera.

Sotto la testiera della briglia è posta quella del filetto, ambedue passate negli occhielli del frontale.

Il frontale è ornato con cinque scudicciuoli, tre dei quali, un poco maggiori degli altri, sono fissati sulle estremità e sulla metà di esso; gli altri due collocati fra gli intervalli dei primi.

La museruola è pure guernita di tre scudicciuoli equidistanti, dei quali quello che sta nel mezzo è di dimensione maggiore degli altri due.

Il morso della briglia ed il filetto sono in ferro forbito. Tutti gli scudicciuoli che ornano la testiera, il frontale e la museruola sono in metallo bianco.

Le fibbie della briglia e delle sue redini di forma detta intiera, quadrilunghe e leggermente centinate, hanno la larghezza interna di 0,020, per una lunghezza di 0,025, i passanti hanno la stessa larghezza e sì le une che gli altri sono in metallo bianco. Le fibbie del filetto e delle sue redini sono di forma semplice con i passanti in cuoio nero.

96. *Gualdrappa* (fig. 45ª). — La gualdrappa è di panno turchino scuro e si colloca sotto la sella.

Ha le punte anteriori semicircolari e le posteriori protese ad angolo acutissimo, sul quale è ricamata in argento una granata

del diametro di 0,060, la cui fiamma alta 0,132 è nella sua maggiore larghezza di 0,121 e l'intero ricamo è alto 0,193.

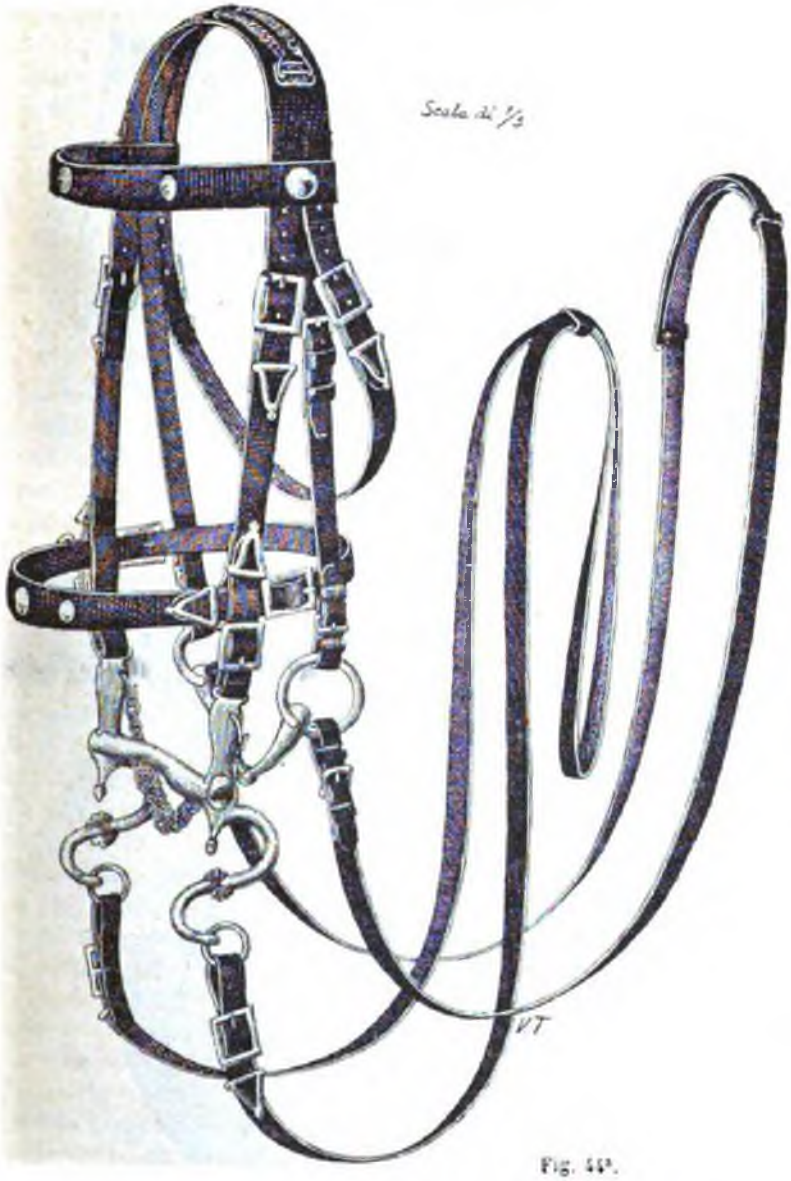


Fig. 44ª.

La gualdrappa tutt'attorno è guernita di un gallone d'argento tessuto ad una sola riga e largo 0,030.

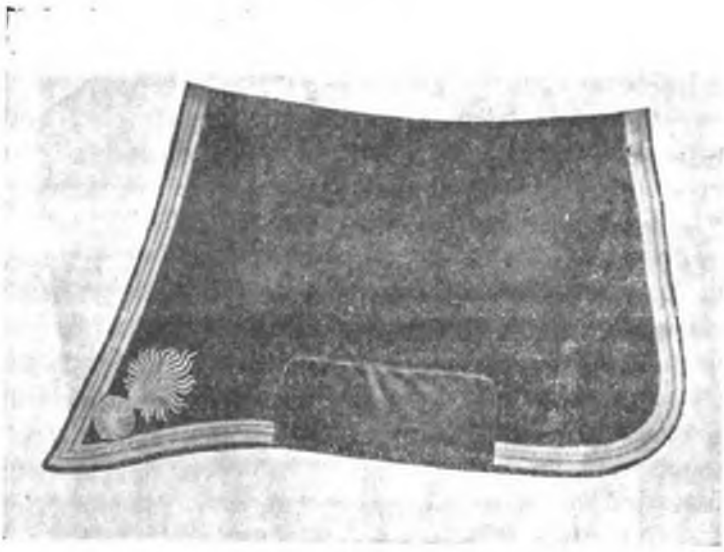


Fig. 45ª.

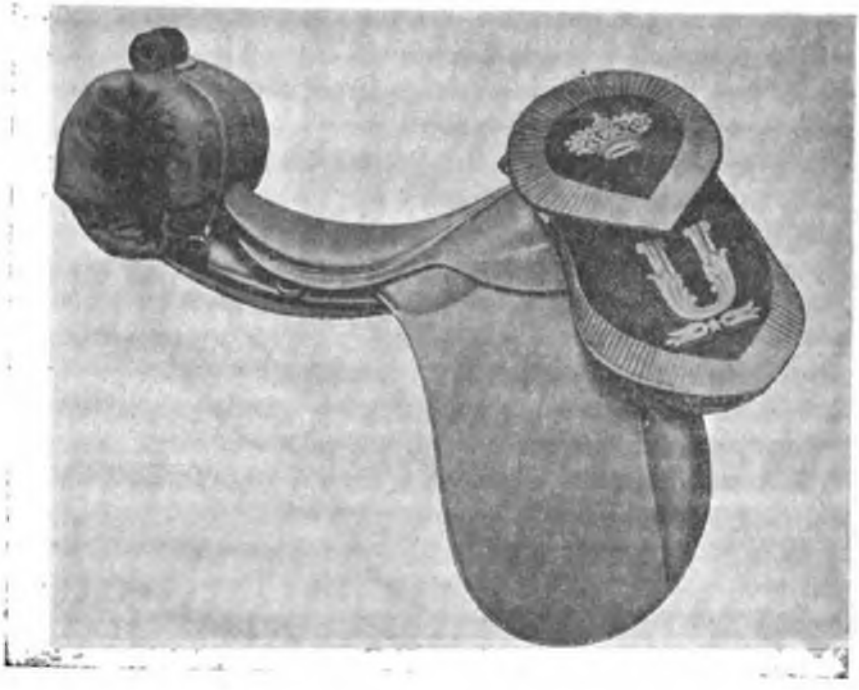


Fig. 46ª.

La gualdrappa degli ufficiali superiori non differisce dalla suddescritta che nella larghezza del gallone in argento che è di 0,047 a doppia riga.

Le dimensioni della gualdrappa sono le seguenti:

Lunghezza di mezzo misurata sulla cucitura, 0,75;

Lunghezza laterale, 0,85;

Larghezza anteriore misurata perpendicolarmente alla cucitura, 1,160;

Larghezza posteriore misurata come sopra, 1,550.

A riparo del guasto che le cinghie e la sciabola tendono a fare alla gualdrappa, alla parte inferiore dei lati di questa sono cucite due placche oblunghe di cuoio verniciato.

97. *Copritasche* (fig. 46ª). — Le copritasche di grande bardatura sono di panno turchino scuro ed ornate dello stesso gallone della gualdrappa di tale bardatura e constano di due parti, la superiore e l'inferiore.

La parte superiore, detta anche cappelletto, destinata a coprire il vano delle tasche, è di figura circolare schiacciata in alto e terminante a punta al basso, il cui diametro di larghezza è di 0,230 e quello di altezza di 0,240 compresa la punta.

Il suo semicircolo superiore ha una fodera dello stesso panno cucita solo alla circonferenza, in guisa da formare una tasca, al cui diametro sono praticati quattro occhielli per dar passo ai legaccioli, coi quali tale parte viene assicurata al cappelletto delle tasche.

La parte inferiore destinata a coprire la parte laterale della tasca è al suo lembo superiore larga pure 0,230, e, scendendo, va allargandosi in modo che a metà sia della larghezza di 0,250 per quindi gradatamente restringersi e finire in punta. L'altezza totale è di 0,310.

Su di essa e sopra l'angolo formato in basso dal gallone è ricamata la cifra reale che corrisponde alla corona reale, ricamata nel centro del cappelletto. Tale cifra è larga 0,080 ed alta 0,110 e la corona è larga 0,115 ed alta 0,065.

Questa parte delle copritasche viene assicurata alla tasca per mezzo di una piccola coreggia scorrente in tre passanti di cuoio cuciti alla parte interna presso il suo lembo superiore e nella parte inferiore con la coreggia delle tasche scorrenti in apposito passante.

La parte superiore è per mezzo di una lingua di corame, cucita nel suo interno, assicurata all'inferiore, affinchè nei moti del cavallo non si alzi.

98. *Copertina da sella.* — Nella grande bardatura la sella è avvolta in una copertina di panno turchino scuro, che vi si deve adattare perfettamente.

99. *Sopraffascia* (fig. 47ª). — La sopraffascia, destinata ad assicurare la copertina sulla sella, è in lana di color turchino della

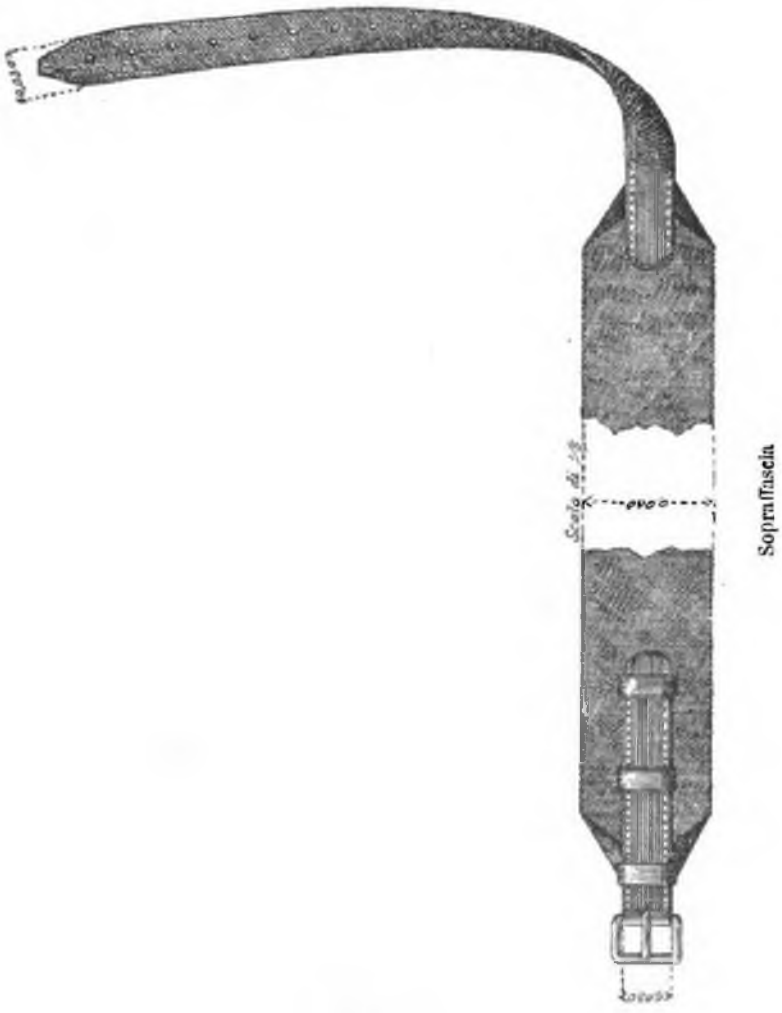


Fig. 47ª.

larghezza di 0,080; ha ad un'estremità una punta di cuoio nero larga 0,030 ed all'altra una fibbia verniciata di egual grandezza.

100. *Tasche da sella* (fig. 48ª). — Le tasche da sella devono essere appese ed assicurate alla parte anteriore della sella.

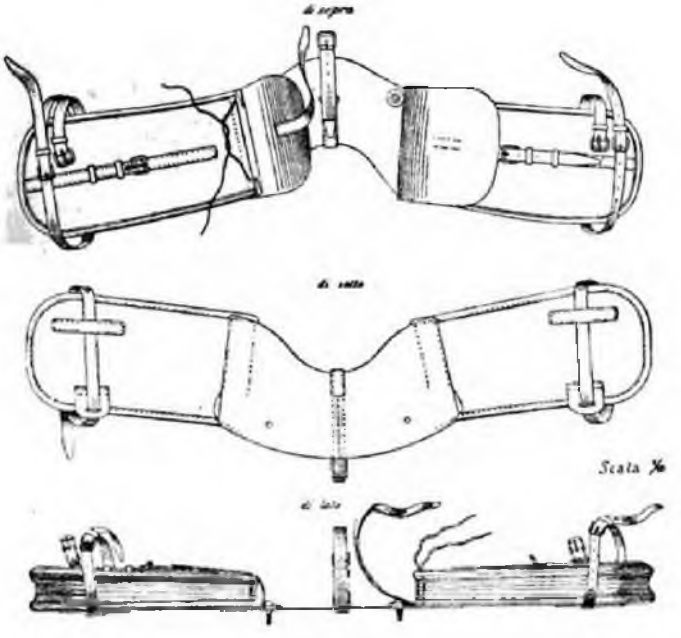


Fig. 48ª.

Esse sono di cuoio naturale e conformi al modello disegnato nella figura.

Bardatura di marcia

101. Con la *bardatura di marcia* si fa uso della sella d'ordinanza completa (senza pettorale), della briglia di cuoio nero, della copertina sottosella, delle copritasche di pelle di foca e di due bisacce di cuoio nero da appendersi alle bande della sella.

102. *Briglia di cuoio nero* (fig. 49ª). — La briglia di cuoio nero è senza ornamenti con semplici fibbie in metallo bianco.

103. *Copertina sottosella* (fig. 50ª). — La copertina sottosella è una piccola gualdrappa in panno turchino oscuro guarnita con gallone di lana nera, largo 0,035. Anteriormente è larga 0,510 e posteriormente 0,630; nella sua maggior lunghezza la-

terale misura 0,700 ed ha nel lato sinistro posteriore una placca di riparo in corame verniciato. Le punte anteriori sono di forma

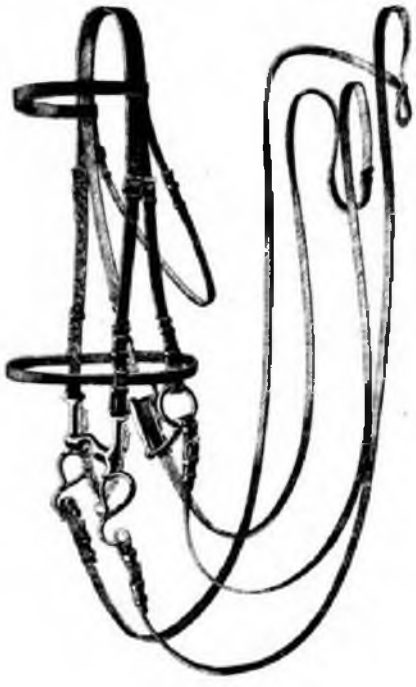


Fig. 49ª.

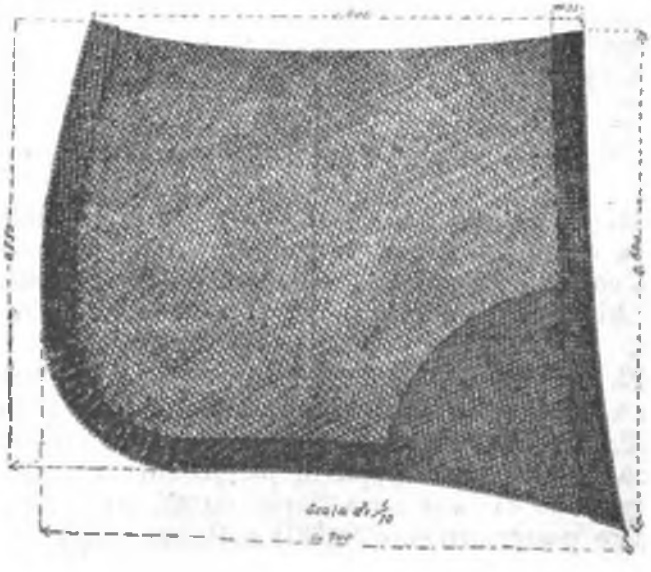


Fig. 50ª.

semicircolare e le posteriori ad angolo un poco acuto, senza ricamo.

104. *Copritasche* (fig. 51ª). — Le copritasche sono di pelle di foca e guarnite tutt'attorno di panno scarlatto che sporge

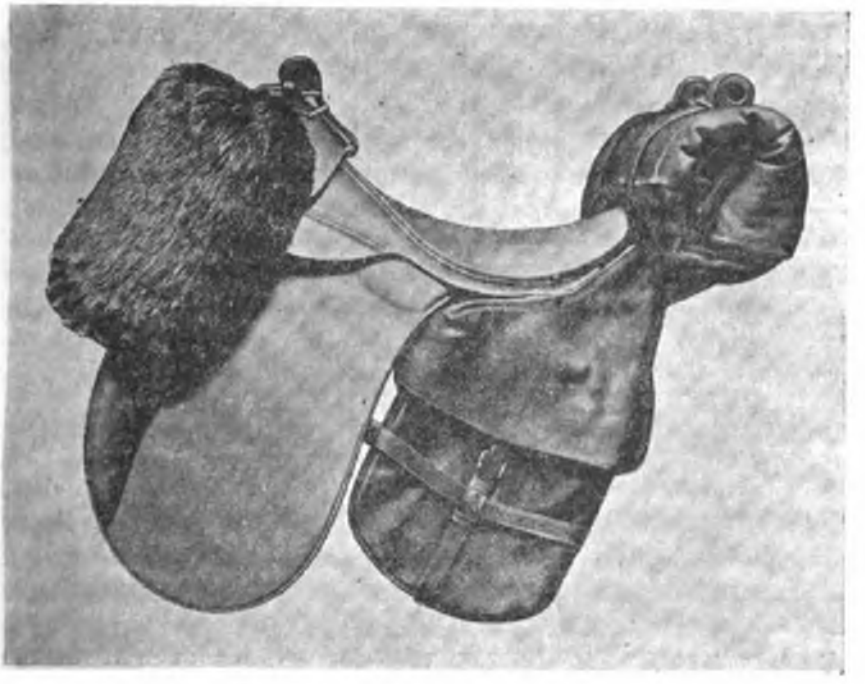


Fig. 51ª.

in fuori di 0,002: esse constano di un solo pezzo, della grandezza e della forma di quelle di grande bardatura.

105. *Bisacce* (fig. 52ª). — Le bisacce sono di cuoio nero e si appendono, mediante la coreggia che le tiene unite, alla banda della sella, assicurate alla stessa con le coreggiuole che si fanno passare nelle apposite campanelle e sotto i riscontri della cinghia.

Modo di portare il mantello sulla grande bardatura e su quella di marcia.

106. Colla grande bardatura e con quella di marcia vien portato, sulla sella, il mantello che è appoggiato sulle bande della sella stessa.

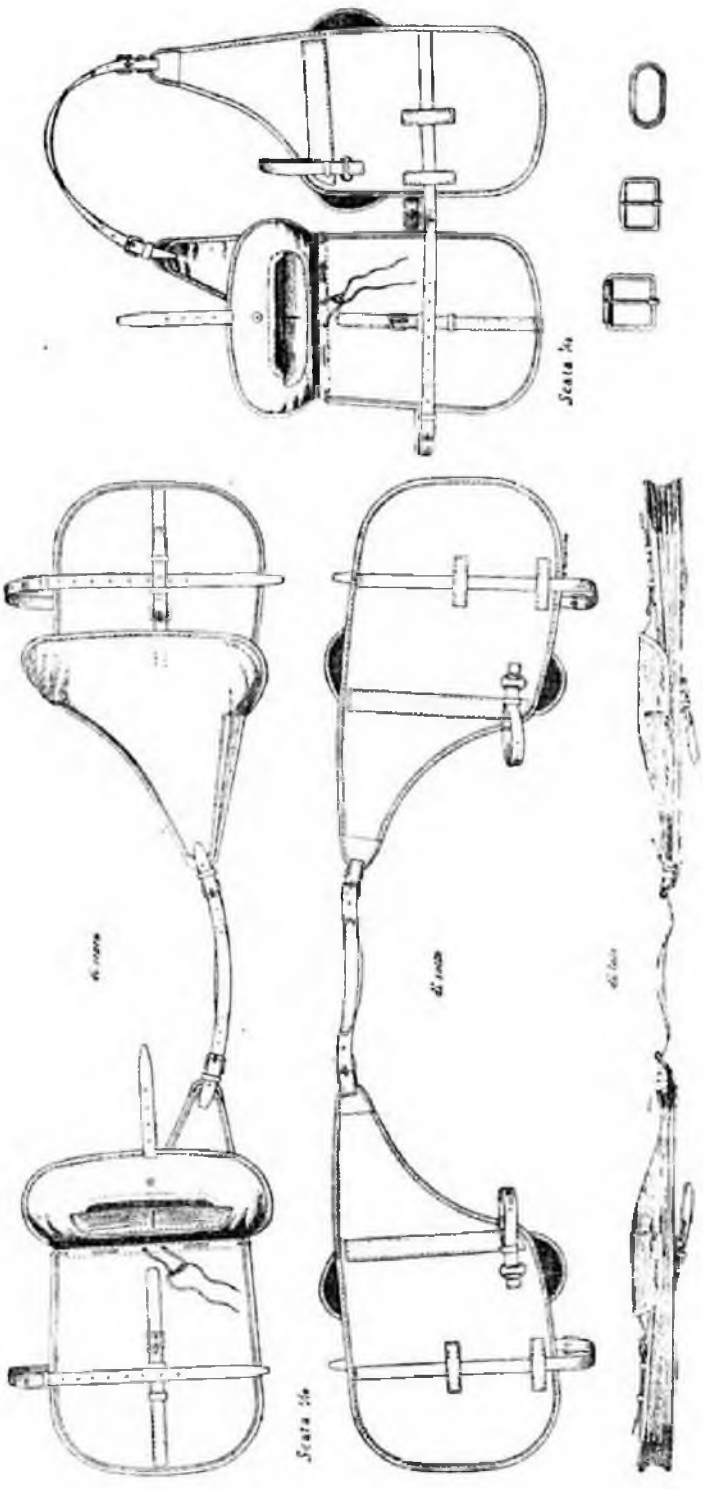


Fig. 53ª.

Per preparare il mantello, in modo da esser bene adattabile alla sella, si procede come segue:

a) Disteso in tutta la sua larghezza e lunghezza, il mantello vien piegato in due col rovescio in fuori, in guisa da farne risultare un semicircolo;

b) Ripiegato all'indentro il bavero, si piegano le parti laterali, col panno scarlatto al di sopra, le cuciture parallele ed all'altezza di quella del bavero, rivolgendo al di sotto la parte sopravvanzante, in modo che la larghezza del mantello misuri da 0,50 a 0,60;

c) Si arrotola il mantello dal lato opposto al bavero, rimboccando di circa 0,20 il lato superiore: indi si introduce la parte arrotolata fra i lembi del lato superiore, in guisa da formare un parallelepipedo composto per metà di panno turchino e per metà di panno scarlatto.

Bardatura ordinaria.

107. Con la bardatura ordinaria si fa uso di sella detta all'inglese, della briglia di cuoio nero e della copertina sottosella di panno turchino.

Bardatura dei cavalli degli ufficiali dei carabinieri reali in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di riserva e della milizia territoriale.

105. La bardatura per gli ufficiali in congedo delle suindicate categorie dell'arma dei carabinieri reali è la stessa prescritta per gli ufficiali dei carabinieri reali in servizio attivo permanente.

N. **70**. — AVANZAMENTO. — **Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa** — 29 marzo.

Al n. 1 dell'*Atto* 238 del 1898 è sostituito il seguente:

« 1. Per l'assegnazione dei punti di classificazione, di cui « al § 46 del citato regolamento, dovrà tenersi conto del ri« sultato degli esami e dell'esperimento pratico, non che del« l'autorevolezza e della condotta.

« La commissione d'avanzamento quindi prenderà atto del« l'idoneità e dei punti di merito conseguiti da ciascun can« didato: *a*) nell'esame di coltura generale; *b*) nell'esperimento

« pratico di comando; *c*) nell'esame sui vari regolamenti e sulle « varie istruzioni, in relazione all' impiego speciale che il can- « didato dovrebbe coprire con la promozione.

« Giudicherà poi dell'autorevolezza del candidato votando « prima per *si* e per *no* per stabilirne l' idoneità e poi per « assegnare il punto di merito.

« Per essere dichiarato *idoneo* il candidato deve aver riportata « l' idoneità negli esami, nell'esperimento pratico e nel giudizio « sull'autorevolezza.

« Infine la commissione d'avanzamento giudicherà della con- « dotta del candidato assegnandogli un punto di merito.

« In tutte le votazioni che si riferiscono all'avanzamento i « punti di merito saranno sempre assegnati per decimi; per « gli idonei il punto sarà compreso tra 5 e 10.

« Il punto di classificazione si otterrà dividendo per 5 la « somma dei punti di merito ottenuti dagli idonei nei due « esami, nell'esperimento pratico, nel giudizio sull' autorevo- « lezza, e nel giudizio sulla condotta.

« Analogamente a quanto sopra procederanno le commis- « sioni dell'arma dei carabinieri reali e degli stabilimenti mi- « litari di pena, osservate però le norme speciali per loro date « con disposizioni a parte. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **71**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui parchi telegrafici**. — 29 marzo.

È pubblicata *l'istruzione sui parchi telegrafici*, che costituisce il volume 10° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, la quale pubblicazione deve intendersi sostituita a tutto quanto, relativamente a tali parchi, contiene il volume XII, titolo I, della vecchia collezione, edizione 1891.

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio.	»	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione e delle truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio. . .	»	2
Comandi dei reggimenti del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1

Comandi di compagnia del genio della specialità:

a) Zappatori, minatori, pontieri, lagunari, ferrovieri e specialisti . . . . . N. 2
b) Telegrafisti, depositi dei reggimenti del genio e compagnia del genio d'Africa . . . . . » 5
c) Treno . . . . . » 2
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti delle varie specialità dell'arma esclusi i telegrafisti . . . . . » 3
Plotoni allievi ufficiali della specialità telegrafisti . » 15
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, accademia militare e scuola centrale di tiro di fanteria . . » 5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, rilegato in tela, è di lire 1,65.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **72**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni**. — 30 marzo.

È stata pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di mariali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessario.

Le richieste dovranno essere rivolte come di consueto all'ufficio di amministrazione di personali militari vari a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 0,10.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Indennità di viaggio ai congedati provenienti dall'estero. — A soluzione di dubbi stati sollevati, si avverte che le disposizioni date dal § 1808 e seguenti del regolamento d'amministrazione sono applicabili pure a quegli uomini i quali, rientrati dall'estero per adempiere agli obblighi di leva, vengano dichiarati rivedibili o siano riformati.

Nulla osta perciò che si corrisponda ai medesimi l'indennità di trasferta, e così anche gli assegni di trasporto, o sino al comune, in cui hanno concorso alla leva, o per quell'altro comune del regno, in cui abbiano da prendere residenza, oppure sino alla frontiera, secondo gl'intendimenti degli individui e subordinatamente alle condizioni previste dal regolamento.

Avvertesi inoltre che, per analogia, le citate disposizioni sono estensibili anche ai richiamati giunti dall'estero, quando vengono inviati in congedo. (*Div. assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 14ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile.

GENNAIO 25. — R. Decreto n. 37 che determina un assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria, *pag.* 225.

APRILE 3. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1900, *pag.* 227.

» 3. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 228.

Atto N. 73. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto n. 37 che determina un assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria.** — 25 gennaio.

UMBERTO I, ecc ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1898, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il bilancio della guerra;

Considerata la convenienza di fare assegnazioni fisse ai corpi di truppa a piedi pel rifornimento dei quadrupedi che hanno in forza, affinchè possano essi provvedere direttamente a tale servizio;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini, alla scuola centrale di tiro di fanteria, alla scuola militare e al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza è dovuta annualmente, per ciascun cavallo o mulo assegnato dai rispettivi organici, una indennità fissa di lire cento a titolo di *assegno annuo di rifornimento quadrupedi.*

12.APR.00

Art. 2.

L'assegno di cui all'articolo precedente è introitato a favore della massa generale dei singoli corpi, i quali provvedono poi, a carico della massa stessa, all'acquisto dei cavalli e muli da sostituire a quelli che muoiono o vengano riformati, fatta solo eccezione pei casi di perdita per cause di forza maggiore, dovendosi provvedere alle surrogazioni, in siffatti casi, a carico diretto del bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

Norme esecutive.

1. L'assegno di lire 100, per ogni quadrupede compreso nel rispettivo organico, sarà dai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini, dalla scuola centrale di tiro di fanteria, dalla scuola militare e dal consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza richiesto e conteggiato sul rendiconto generale degli assegni del 3° trimestre di ogni esercizio finanziario ed applicato a favore della massa generale.

2. L'acquisto dei cavalli e muli sarà fatto dai consigli d'amministrazione dei corpi interessati di mano in mano che occorra surrogarne altri morti, abbattuti o riformati, procedendo nel modo che crederanno più opportuno cioè a trattativa privata verbale, o per convenzione scritta.

3. I quadrupedi da acquistarsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) statura non inferiore a metri 1,50 i cavalli e a metri 1,46 i muli, e non superiore a metri 1,70;

b) età fra i 4 e mezzo e gli 8 anni;

c) essere adatti al tiro e domi in modo da lasciarsi bardare;

d) i maschi dovranno, in massima, essere castrati, e le femmine non presentare sospetto di gravidanza.

4. Nell'acquisto dei cavalli e muli non si farà, in massima, distinzione di mantello, nè di razza o provenienza, ma si darà la preferenza ai cavalli nati in Italia.

5. L'accettazione dei quadrupedi acquistati s'intende definitiva soltanto dopo un periodo di guarentigia di giorni 40, per accertare che non abbiano alcuna delle malattie o dei vizi o difetti redibitori previsti dalla legge, come pure che siano atti al servizio cui sono destinati.

Vanno poi, in ogni caso, rifiutati i cavalli che durante il periodo della guarentigia siano riconosciuti bistorni; quelli affetti da ticchio, asma, capostorno, moccio, *cornage* o fischio, farcino o lucco (flussione periodica od oftalmia intermittente), bolsaggine, cateratta, da qualsiasi malattia viscerale o da doglie vecchie; quelli aventi debolezza di reni; quelli con ferite non rimarginate per difetto di castrazione, e quelli col vizio della rustich[illegible]za; come pure le cavalle riconosciute pregne.

6. I cavalli e muli acquistati saranno presi in forza e considerati come di proprietà dello Stato.

7. Le spese per la provvista dei quadrupedi vanno conteggiate a carico della massa generale.

A questa è pertanto devoluto il ricavato dalla vendita dei cavalli e muli che vengano riformati.

8. Nel caso di quadrupedi caduti in precipizi o altrimenti morti od abbattuti per eventi di forza maggiore, si farà constare la perdita nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 22 del regolamento d'amministrazione.

Provveduto poi alla surrogazione, il prezzo del nuovo quadrupede acquistato sarà inscritto a credito sul rendiconto generale degli assegni, allegando a questo, oltre la quietanza del pagamento, il processo verbale della perdita e copia del decreto ministeriale di scarico.

In conseguenza delle disposizioni che precedono, l'*Atto* 165 della *Raccolta* resta abolito.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **74.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900.** — 3 aprile.

È stata pubblicata la 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 75. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 3 aprile.

Si è pubblicata una nuova edizione della parte I^a^ del Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie in sostituzione di quella pubblicata nel 1889, la quale resta abolita.

I reggimenti e le brigate d'artiglieria ne acquisteranno il numero di copie stabilito dallo specchio di dotazione.

Le direzioni d'artiglieria ne acquisteranno un numero di copie sufficiente per assegnarne almeno una a ciascun ufficio (tecnico, contabile), una a ciascun poligono d'artiglieria ed una ad ogni sezione staccata.

I comandi, istituti, stabilimenti, direzioni e corpi non enumerati nei precedenti alinea ne acquisteranno il quantitativo di copie che reputeranno proporzionato ai loro rispettivi bisogni.

Le relative richieste, a senso dell'*Atto* 183 del 1896, dovranno essere indirizzate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume è di L. 2,40.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 aprile.

MARZO 27 — Decreto ministeriale che fissa il trattamento dovuto ai sottufficiali guarda-colombaia aggiunti, *pag.* 229.

APRILE 12 — Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la Società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare, *pag.* 230.

——— — Decisioni di massima, *pag.* 303.

Atto N. **76.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che fissa il trattamento dovuto ai sottufficiali guardacolombaia aggiunti.** — 27 marzo.

Il MINISTRO DELLA GUERRA *AD INTERIM.*

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato col R. Decreto 14 luglio 1898;

Visti gli articoli 4 e 6 del R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali;

Riconosciuta la necessità di determinare quale soprassoldo spetti ai sottufficiali con impiego speciale apartenenti alla categoria dei *guardacolombaia aggiunti*;

DECRETA:

Art. 1. Ai sottufficiali, che saranno nominati all'impiego di *guardacolombaia aggiunti*, sarà corrisposto il soprassoldo giornaliero di centesimi 25 stabilito dal n. 19 dello specchio III annesso al citato Decreto 7 aprile 1892, colle norme indicate al § 104 del regolamento sulle indennità eventuali, quale fu modificato col R Decreto 2 agosto 1898.

Art. 2. A quelli dei detti sottufficiali che trovinsi a prestare servizio in località dichiarata disagiata, e nella quale al guardacolombaia titolare rispettivo spetti il maggior soprassoldo di lira una stabilito al n. 17 dello specchio III del citato R. Decreto 7 aprile 1892, sarà invece corrisposto un soprassoldo di centesimi 50.

Art. 3. Le disposizioni del presente Decreto avranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1900.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1900.

Il Ministro della guerra ad interim
PELLOUX.

N. 77 — TRASPORTI. — **Istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la Società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare** — 12 aprile.

§ 1. Tutte le disposizioni generali e speciali in vigore pei trasporti dei viaggiatori, dei quadrupedi, dei veicoli, dei materiali ecc. per la via di mare, sono applicabili ai trasporti che formano oggetto della convenzione 6 dicembre 1899 e della presente Istruzione in quanto non siano da queste modificate.

§ 2. Tutte le persone che godono delle tariffe della citata convenzione debbono conformarsi alle norme ed ai regolamenti vigenti a bordo per il servizio dei passeggeri in generale, ed i militari di ogni grado alle disposizioni dell'autorità militare che siano compatibili con le norme ed i regolamenti suddetti.

§ 3. Se le persone che la Società deve trasportare gratuitamente sui proprii piroscafi nei casi previsti dall'art. 4 della convenzione (1) sono assolutamente sprovviste di mezzi in modo da non poter provvedere al proprio sostentamento, le autorità possono concedere, facendone apposita annotazione

---

(1) Le linee di navigazione comprese nei quaderni d'oneri *A* e *B*, sulle quali la Società è obbligata ad eseguire il trasporto gratuito per la venuta in Italia dei regnicoli indigenti residenti all'estero, chiamati ad adempiere ai loro obblighi di leva e di servizio militare, e pel ritorno alla loro residenza all'estero, dopo che vi hanno adempiuto, sono le seguenti:

Napoli-Palermo;
Golfo degli Aranci-Civitavecchia;
Livorno-Tunisi, toccando Cagliari;
Tunisi-Tripoli, toccando Susa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba;
Napoli-Tripoli, toccando Messina, Catania, Siracusa, Malta;
Golfo degli Aranci-la Maddalena;
Palermo-Cagliari;
Cagliari-Napoli;
Cagliari-Civitavecchia, toccando Muravera, Tortoli, Dorgali, Orosei, Siniscola, Terranova, Golfo degli Aranci;
Cagliari-Portotorres, con approdi a Sant'Antioco, Carloforte, Oristano, Bosa, Alghero e Cala d'Oliva;
Livorno-Portotorres, toccando Maddalena;
Livorno-Portotorres, toccando Capraia, Bastia, Maddalena e Santa Teresa;
Palermo-Catania, toccando Trapani, Favignana, Marsala, Mazzara, Sciacca, Porto Empedocle, Palma, Licata, Terranova, Scoglitti, Mazzarelli, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa;

sui documenti di viaggio di cui ai §§ 54 e 55 che la spesa pel vitto da distribuirsi durante il viaggio ed i *diritti portuali* imposti da taluni governi esteri, siano a carico dello Stato.

In tali casi la Società somministrerà il vitto ed anticiperà le spese per i diritti portuali, e ne chiederà poi rimborso ai Ministeri della guerra e della marina, producendo la parte del documento di viaggio che rimane ai suoi agenti.

§ 4. I militari che, a norma del 3° capoverso dell'art. 11, della convenzione, fanno passaggio dalla 3ª alla 2ª classe durante il viaggio, debbono pagare la differenza di prezzo tra il posto a tariffa ridotta di 2ª classe ed il posto a tariffa ridotta di 3ª classe, sia speciale sia risultante dal prontuario generale (alleg. 4 alla

---

Napoli-Tunisi, toccando Palermo e Trapani;

Palermo-Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Sant'Agata, Capo d'Orlando (San Gregorio), Patti, Milazzo;

Napoli-Messina, toccando Maratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea e Reggio;

Palermo-Ustica;

Napoli-Messina-Reggio;

Carloforte-Portovesme;

Malta-Bengasi, toccando Tripoli, Misurata ed altri scali della Cirenaica, con facoltà di omettere tali scali nel viaggio di ritorno, che in tal caso ha luogo da Bengasi a Malta direttamente, e di prolungare la linea da Bengasi a Canea e ritorno;

Venezia-Porto Said, col seguente itinerario: per sei mesi dell'anno Venezia, Brindisi, Porto Said, Alessandria, Brindisi, Venezia; per gli altri sei mesi Venezia, Brindisi, Alessandria, Porto Said, Brindisi, Venezia;

Brindisi-Patrasso, toccando Corfù;

Genova-Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e Catania;

Alessandria d'Egitto-Massaua, toccando Porto Said e Suez;

Genova-Bombay, toccando Napoli, Messina, Porto Said, Suez ed Aden;

Bombay-Singapore, toccando Colombo;

Napoli-Costantinopoli, toccando Palermo, Messina, Catania, Pireo, Smirne, Salonicco, con prolungamento per Odessa;

Venezia-Costantinopoli, toccando Ancona, Bari, Brindisi, Corfù, Patrasso, Pireo, con prolungamento per Kustendié, Sulina, Tulcià, Galatz e Braila; oppure con prolungamento per Ineboli, Samsum, Kerassunda, Trebisonda e Batum;

Massaua-Aden, toccando Assab;

Palermo-Brindisi, toccando Messina, Reggio, Riposto, Catania, Catanzaro, Cotrone, Taranto e Gallipoli;

Alessandria-Giaffa-Beyruth-Tripoli-Messina-Larnaca-Alessandria, con facoltà di approdo a Porto Said, Caifa, Latacchia ed Alessandretta.

convenzione) a cominciare dall'ultimo porto toccato prima del passaggio stesso.

§ 5. I viaggiatori, per poter ottenere l'applicazione dei prezzi della convenzione, debbono sempre provvedersi del biglietto prima dell'imbarco presso l'agenzia dello scalo di partenza o presso altra agenzia o ditta a ciò autorizzata, presentando i documenti che, secondo i casi, sono prescritti dai §§ 54 e 55.

I viaggiatori che s'imbarcano sprovvisti di biglietto a tariffa militare, sia per non aver fatto in tempo a provvedersene sia perchè non era aperto, nelle ore precedenti la partenza, l'ufficio dell'agenzia, possono ritirarlo a bordo, se quivi trovasi un impiegato dell'agenzia stessa autorizzato a rilasciare biglietti a tariffa militare.

Altrimenti debbono acquistare dal comando di bordo il biglietto a tariffa intera. Potranno poi domandare, con le norme del § 46, il rimborso della differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo del viaggio a tariffa militare, producendo il biglietto a tariffa intiera di cui furono provvisti ed il documento di viaggio che doveva servire per l'acquisto del biglietto a tariffa militare, sul quale documento avranno avuto cura di far apporre apposita annotazione dal comando di bordo.

Se però, nei casi suddetti, i militari di truppa viaggianti isolatamente si trovassero sprovvisti dei danari per pagare i biglietti a tariffa intiera, il comando di bordo è autorizzato eccezionalmente ad eseguire i trasporti ai prezzi della tariffa militare, ritirando, a propria giustificazione, i documenti di viaggio di cui i militari suddetti sono provvisti.

§ 6. I prezzi pel trasporto delle persone si calcolano in base al numero di leghe indicate dall'itinerario generale della Società di Navigazione generale italiana approvato dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi, secondo la linea che si presceglie per compiere il viaggio, a meno che si tratti di viaggi pei quali nella convenzione sono stabiliti prezzi speciali o di viaggi con piroscafi straordinari.

Quando il viaggio si compie con trasbordo percorrendo più linee successivamente, il prezzo complessivo non dovrà calcolarsi sommando i prezzi parziali dei vari tratti che si percorrono sulle varie linee, ma applicando alla distanza complessiva che effettivamente sarà percorsa il prezzo unico che risulta dal prontuario come se si trattasse di viaggio diretto senza trasbordo, salva sempre l'eccezione di cui nel periodo precedente pei viaggi pei quali è stabilito un prezzo speciale.

§ 7. Nessun aumento sui prezzi portati dalla convenzione spetta alla Società pei viaggi eseguiti verso porti sottoposti a quarantene, come pure pel vitto somministrato durante le quarantene o la contumacia, meno nel caso previsto dall'art. 22 della convenzione stessa.

§ 8. I materiali ed i bagagli, che non siano custoditi dai proprietari, devono essere consegnati al comando di bordo, insieme ad una nota vidimata dal comandante della truppa, quando trattasi di trasporti collettivi.

Il comando di bordo non è responsabile del bagaglio che non gli sia stato consegnato nel modo suespresso, nè di quello che gl'individui ritengono presso di loro.

§ 9. Sono esclusi dal trasporto come bagaglio il numerario e gli oggetti preziosi o come tali considerati.

§ 10. Il trasporto del numerario di proprietà delle amministrazioni della guerra e della marina si eseguisce ai prezzi ed alle condizioni degli articoli dall'80 all'83 compresi della convenzione.

Il trasporto del numerario di proprietà individuale e degli oggetti preziosi, o come tali considerati, si eseguisce in base alle tariffe ed alle condizioni stabilite pel pubblico.

§ 11. I bagagli non possono contenere generi infiammabili od esplodenti, ad eccezione delle cartucce di dotazione che si trovano negli zaini. Non posson parimente contenere gruppi di danaro, valori ed oggetti preziosi.

§ 12. Il bagaglio di proprietà individuale nei movimenti isolati deve essere consegnato in colli ben condizionati, con serrature e fodere, in modo da eliminare possibilità di alterazioni, ed i colli stessi debbono portare un chiaro indirizzo per evitare scambi di proprietà o di destinazione.

In caso diverso la Società non assume la responsabilità di cui all'art. 69 della convenzione.

§ 13. In caso di smarrimento di effetti la Società non corrisponde indennità maggiore di L. 100 per ogni *baule* o *valigia*, regolarmente consegnati a bordo, e di L. 30 per ogni valigia a mano.

§ 14. Per norma nel calcolo delle quantità di bagaglio di cui spetta il trasporto gratuito ai sensi dell'art. 12 e dell'allegato n. 3 della convenzione, nei movimenti collettivi, s'indica, come esempio, la costituzione di alcuni reparti e corpi di truppa, cui può occorrere di viaggiare, con la quantità di bagaglio che ciascuno può caricare gratuitamente.

Fanteria di linea e granatieri.

Per un reggimento (formazione normale):

Pel comando del reggimento	kg.	1850
Pei 3 comandi di battaglione in base a kg. 580 per ciascuno	»	1740
Per le 12 compagnie in base a kg. 1000 per ciascuna	»	12000
Per il deposito	»	3500
In totale	kg.	19090

Per un battaglione (formazione normale):

Pel comando del battaglione	kg.	580
Per le 4 compagnie in base a kg. 1000 per ciascuna	»	4000
In totale	kg.	4580

Bersaglieri.

Per un reggimento (formazione normale):

Pel comando del reggimento	kg.	1850
Pei tre comandi di battaglione in base a kg. 580 per ciascuno	»	1740
Per le 12 compagnie in base a kg. 1000 per per ciascuna	»	12000
Per il deposito	»	3800
In totale	kg.	19390

Per un battaglione (formazione normale):

Come pel battaglione di fanteria.

Alpini.

Per un reggimento di 3 battaglioni (ciascuno a 4 compagnie):

Pel comando del reggimento	kg.	1850
Per i 3 comandi di battaglione in base a kg. 580 per ciascuno	»	1740
Per le 12 compagnie in base a kg. 3200 per ciascuna	»	38400
Per il deposito	»	3500
In totale	kg.	45490(1)

(1) Il totale varierà secondo che i diversi battaglioni saranno composti di 3 o 4 compagnie.

Per un reggimento di 4 battaglioni (ciascuna a 4 compagnie):

Pel comando del reggimento	kg.	1850
Per i 4 comandi di battaglione in base a kg. 580 per ciascuno	»	2320
Per le 16 compagnie in base a kg. 3200 per ciascuna	»	51200
Per il deposito	»	3500
In totale	kg.	58870(1)

Per un battaglione di 3 compagnie:

Pel comando del battaglione	kg.	580
Per le 3 compagnie in base a kg. 3200 per ciascuna	»	9600
In totale	kg.	10180

Per un battaglione di 4 compagnie:

Pel comando del battaglione	kg.	580
Per le 4 compagnie in base a kg. 3200 per ciascuna	»	12800
In totale	kg.	13380

Cavalleria.

Per un reggimento (formazione normale:

Pel comando del reggimento	kg.	1500
Per i 2 comandi di mezzo reggimento in base a kg. 1000 per ciascuno	»	2000
Per i 6 squadroni in base a kg. 800 per ciascuno	»	4800
Per il deposito	»	9000
In totale	kg.	17300

Per un mezzo reggimento (formazione normale):

Pel comando del mezzo reggimento . . .	kg.	1000
Pei 3 squadroni in base a kg. 800 per ciascuno	»	2400
In totale	kg.	3400

Per tutti gli altri corpi o reparti di corpo si procederà analogamente nel calcolare la quantità di bagaglio ammessa al trasporto gratuito.

---

(1) Il totale varierà secondo che i diversi battaglioni saranno composti di 3 o 4 compagnie.

Nel caso in cui i reggimenti, i mezzi reggimenti od i battaglioni imbarcati non avessero la formazione normale, il calcolo della quantità di bagaglio, di cui spetta il trasporto gratuito, sarà fatto moltiplicando il numero dei comandi e dei reparti che effettivamente s'imbarcano per il quantitativo stabilito per ognuno dall'allegato 3 alla convenzione.

§ 15. Il vitto ai passeggeri di 1ª e di 2ª classe ed a quelli di 3ª, pei quali sia stato richiesto, viene distribuito nelle ore prescritte, cioè:

Colazione alle ore 10. . .	Per la 1ª e per la 2ª classe.
Pranzo » » 17. . .	
Colazione alle ore 9. . .	Per la 3ª classe.
Pranzo » » 15. . .	

L'importo complessivo dei pasti varia quindi secondo la linea scelta nell'eseguire i viaggi, ed i passeggeri non possono pretendere che tante colazioni e tanti pranzi quanti ne hanno pagati. Il numero di questi deve risultare dal biglietto di passaggio.

§ 16. Il prezzo del vitto per la 1ª e la 2ª classe è sempre quello fissato dall'art. 20 della convenzione, sia che si tratti di viaggi interni che di viaggi all'estero.

§ 17. Quando, nei movimenti collettivi di truppa, la somministrazione del vitto per gli uomini viaggianti in 3ª classe non fu richiesta per la durata presunta del viaggio, non potrà esser pretesa nemmeno pei giorni in più del previsto nei quali il piroscafo, su cui le truppe sono imbarcate, rimanesse in navigazione per cause indipendenti dalla Società, la quale, pel fatto di non essere stata richiesta della somministrazione stessa, s'intende esonerata da ogni responsabilità pel mantenimento degli uomini durante l'intero viaggio.

§ 18. L'importo delle somministrazioni di vitto in più in caso di ritardo nell'arrivo dei piroscafi per cattivo mare, contumacia od altro qualsiasi evento, di cui all'art. 21 della convenzione, deve esser pagato, nei viaggi per ragioni di servizio, direttamente dai corpi, dai reparti di corpo, dai drappelli, dagli ufficiali isolati, dagli impiegati e dalle altre persone aventi diritto a viaggiare a tariffa militare, al comando di bordo, ritirando apposita ricevuta munita di dichiarazione che deve essere vidimata dalla competente autorità marittima del porto di arrivo, per quanto riguarda la constatazione del ritardo e le cause di esso.

Se i corpi, i reparti di corpo, gli ufficiali isolati, gli impiegati e le altre persone di cui sopra, si trovano eccezionalmente sprovvisti di danaro, rilasciano al comando di bordo una dichiarazione conforme all'annesso modello n. 1, a giustificazione delle somministrazioni di vitto usufruite a causa del ritardo nel viaggio.

Per gli individui di truppa isolati la dichiarazione è rilasciata dal più elevato in grado o dal più anziano dei presenti o dallo stesso individuo pel quale è compilata, se trovasi solo a bordo.

Anche queste dichiarazioni debbono poi essere vidimate, in ogni caso, dall'autorità marittima del porto di arrivo.

Analogamente si procede per le somministrazioni di vitto occorse per ritardi nell'arrivo imputabili alla Società, avendo però presente che, pel disposto del penultimo capoverso del precitato art. 21 della convenzione, il primo pasto (pranzo o colazione) distribuito durante il periodo del ritardo, rimane a carico della Società stessa.

§ 19. Per comprovare le somministrazioni di viveri di sbarco (art. 24 della convenzione) che i corpi o reparti di corpo non possano pagare all'atto in cui le ricevono, deve essere rilasciata apposita dichiarazione indicante il numero delle razioni fornite, il giorno ed il porto ove la somministrazione ha avuto luogo, affinchè la Società possa allegarla alla fattura con la quale chiederà il pagamento delle somministrazioni fatte.

§ 20. Le persone viaggianti per conto proprio pagano direttamente alla società, ai prezzi della convenzione, le somministrazioni straordinarie di vitto loro fatte, salvo sempre quanto dispone il penultimo capoverso dell'art. 21 della convenzione stessa, pei casi in cui il ritardo nell'arrivo sia dipeso dalla Società.

§ 21. Le somministrazioni speciali di generi alimentari che occorressero nei movimenti collettivi, secondo le prescrizioni dei medici militari o dei medici di bordo, ai militari di truppa viaggianti in 3ª classe, che s'imbarcano ammalati, devono essere pagate, prima dello sbarco ai prezzi della tariffa vigente a bordo, ritirando dal comando di bordo apposita ricevuta.

Qualora tale pagamento non potesse essere eseguito per mancanza di fondi, la Società lo richiederà con le norme stabilite dal § 41, producendo una dichiarazione rilasciata dal comando delle truppe a bordo e firmata pure dal medico che ordinò le somministrazioni.

Tanto sulla ricevuta quanto sulla dichiarazione di cui sopra debbono essere specificati:

a) la specie, la quantità ed il prezzo dei generi somministrati;

b) il cognome ed il nome dei militari cui furono distribuiti i generi stessi ed il corpo cui i militari appartengono;

c) i giorni in cui, per ciascun militare, furono fatte le somministrazioni.

§ 22. I medicinali che possono occorrere durante il viaggio ai passeggeri che cadono ammalati a bordo sono forniti gratuitamente dalla Società a norma di quanto si pratica pei passeggeri comuni.

§ 23. Sui documenti di viaggio che servono per le spedizioni dei quadrupedi, gli speditori debbono indicare se il caricamento di essi deve esser fatto senza *boxes* e senza adattamenti a bordo oppure in *boxes* o con adattamenti a bordo, affinchè sia possibile applicare, pei due casi, i prezzi differenti di trasporto stabiliti dall'art. 25 della convenzione.

§ 24. Il mantenimento e la cura dei quadrupedi durante il viaggio sono a carico degli speditori.

§ 25. Al trasporto di vetture, ai prezzi della convenzione, non hanno diritto che gli ufficiali generali e gli ufficiali ammiragli.

§ 26. Prima di spedire materiali che possano giungere a destinazione tanto per ferrovia quanto percorrendo in tutto od in parte la via di mare sui piroscafi della Società, le amministrazioni militari debbono fare il calcolo della via più economica ed instradare per essa le spedizioni.

All'uopo esse:

1° faranno il calcolo di ciò che costerebbe il trasporto intieramente per ferrovia in base ai prezzi ed alle condizioni della convenzione 28 settembre 1882 e del relativo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, e del contratto 20 agosto 1898 stipulato in appendice alla convenzione stessa pei trasporti extraferrovia, curando di detrarre dal totale il 37.50 % dell'importo del trasporto *ferroviario*, quota minima rappresentante l'utile dello Stato sui proventi lordi ferroviari;

2° faranno poi il calcolo di ciò che costerebbe l'istradamento tutto per la via di mare o in parte per la via di mare e in parte per ferrovia.

Se il risultato dell'operazione di cui al n. 1 sarà maggiore di quello di cui al n. 2 l'istradamento dovrà esser fatto per la via di mare; e viceversa per ferrovia.

§ 27. Quando trattasi di spedizioni di una certa entità, anche se dal calcolo di cui sopra risulta che, in base ai prezzi vigenti, l'instradamento per la via di mare è più costoso di quello per la via di terra, le Amministrazioni militari, prima di eseguire le spedizioni stesse, interpelleranno la Società per conoscere se possa, nel caso speciale ed in considerazione dell'entità del trasporto, diminuire i noli in maniera da rendere il costo dell'instradamento marittimo minore del costo dell'instradamento ferroviario e permettere quindi quello invece di questo.

Il prezzo concordato dovrà risultare sulla polizza di carico.

Le Amministrazioni militari informeranno di volta in volta il Ministero dei prezzi speciali che, negli accennati casi, avranno convenuti.

§ 28. Il prezzo del trasporto dei bagagli eccedenti la competenza e dei materiali, veicoli, affusti, ecc., dal porto d'imbarco al porto di destino, deve essere determinato in base al numero di leghe della linea e delle linee indicate sulla richiesta di trasporto, tenendo conto dei trasbordi che ricadono in tale instradamento.

Alla spedizione richiesta sarà dato corso col primo vapore in partenza che abbia spazio disponibile, anche se ne derivi instradamento diverso da quello indicato e ciò senza che abbia a variare il prezzo di cui sopra, purchè non aumenti il numero dei trasbordi.

La spedizione con istradamento diverso da quello richiesto s'intende fatta sempre per comune consenso dell'Amministrazione militare e della Società, la quale non potrà esser tenuta responsabile, in conseguenza di tale cambiamento di linea, dei danni ed avarie dei quali non risponde a termini della convenzione.

In conseguenza di quanto sopra le amministrazioni militari, prima di affidare una spedizione alla Società, debbono calcolare quale sia la linea o quali siano le linee pel cui istradamento il trasporto venga ad essere il più economico, ed indicare tale linea o tali linee sui documenti di viaggio e sulla polizza di carico, quando questa occorra, tenendo beninteso conto dei compensi per l'imbarco e lo sbarco e per gli eventuali trasbordi, che siano indispensabili pel passaggio da una linea all'altra.

§ 29. Le spese di facchinaggio e per l'impiego di mezzi meccanici che la Società deve soppportare a norma dell'art. 53 della convenzione sono quelle che occorrono pel trasporto dei materiali dal taglio della banchina o dal magazzino dell'amministra-

zione militare stabilito sulla banchina stessa, al bordo e viceversa.

§ 30. Nei diversi porti le seguenti autorità militari sono incaricate di far proseguire per mare le spedizioni dei materiali di qualsiasi gruppo che vi giungono per ferrovia e d'instradare per ferrovia quelle che vi arrivano per mare:

Pel Ministero della Guerra:

a Genova — la direzione di commissariato militare;
a Spezia — l'ufficio locale » » ;
a Livorno — la sezione staccata » » ;
a Civitavecchia — il comando del presidio militare;
a Napoli — la direzione di commissariato militare;
a Reggio Calabria — il comando del presidio militare;
a Messina — la sezione staccata di commissariato militare;
a Palermo — la direzione » » » ;
a Catania — il comando del deposito del reggimento di fanteria;
a Trapani — il comando del presidio militare;
a Venezia — il comando della 1ª brigata d'artiglieria da costa;
ad Ancona — la direzione di commissariato militare;
a Bari — la direzione di commissariato militare;
a Brindisi — il comando del presidio militare;
a Taranto — il comando della 3ª brigata d'artiglieria da costa;
a Golfo degli Aranci / il locale capo stazione della Società Rea-
a Porto Torres \ le per le ferrovie della Sardegna;
a Cagliari — la sezione staccata di commissariato militare;
alla Maddalena — il comando del presidio militare.

Pel Ministero della marina:

a Genova — l'ufficio idrografico della R. marina e la capitaneria del porto;
a Spezia — la direzione di commissariato militare marittimo, il consiglio d'amministrazione del corpo R. equipaggi e la capitaneria del porto:
a Livorno — la R. accademia navale e la capitaneria del porto;
a Civitavecchia — la capitaneria del porto;
a Napoli — la direzione di commissariato militare marittimo, la capitaneria del porto ed il distaccamento del corpo R. equipaggi;
a Reggio Calabria — la capitaneria del porto;
a Messina — » » ;

a Palermo — la capitaneria del porto;
a Catania — » » ;
a Trapani — » » ;
a Venezia — la direzione di commissariato militare marittimo, la capitaneria del porto ed il distaccamento del corpo R. equipaggi;
ad Ancona — la capitaneria del porto;
a Bari — » » ;
a Brindisi — l'ufficio di porto;
a Taranto — la direzione di commissariato militare marittimo, la capitaneria del porto ed il distaccamento del corpo R. equipaggi;
a Golfo degli Aranci — la delegazione del porto;
a Porto Torres — l'ufficio di porto;
a Cagliari — la capitaneria del porto;
alla Maddalena — l'ufficio autonomo di commissariato militare marittimo e la capitaneria del porto.

§ 31. Le autorità indicate al § 30 e le altre che avessero occasione di eseguire spedizioni di materiali, consegneranno i materiali stessi all'agente della Società sulla banchina, o nel magazzino dell'Amministrazione militare che esista su tale banchina, facendosi rilasciare apposita ricevuta provvisoria nella quale siano descritti i materiali medesimi e sia indicato il loro peso.

Su tale ricevuta l'agente della Società dovrà apporre la dichiarazione: *peso accertato in chilogrammi* . . . . indispensabile agli effetti della responsabilità di cui all'art. 65 della convenzione. Perciò le autorità militari non eseguiranno la consegna dei materiali se tale dichiarazione non viene apposta.

§ 32. Per le spedizioni dei materiali che non viaggiano al seguito delle truppe e non costituiscono quindi il bagaglio di queste, le autorità militari debbono, eseguita la consegna di cui al § 31, presentarsi subito all'agenzia della Società, producendo la suddetta ricevuta provvisoria, nonchè le polizze di carico in quattro originali, due dei quali da consegnarsi alla Società di navigazione generale italiana, uno da mandarsi al destinatario ed il quarto da rimanere al mittente a prova della spedizione fatta, curando che sulle polizze stesse sia riportata la dichiarazione esistente sulla ricevuta provvisoria che *il peso fu accertato in kg.* . . . .

Sulle polizze di carico, oltre tutti i dati riflettenti i materiali che si spediscono, dovranno essere sempre indicati il prezzo

unitario del trasporto, nonchè il numero delle leghe secondo la linea più economica, da stabilirsi in base al § 28, e se del caso, l'autorità che ha fatto iniziare il trasporto ed il destinatario definitivo, come pure in ogni caso, il capitolo e l'articolo del bilancio o l'amministrazione cui fa carico la spesa di trasporto. Quando i materiali giungono per ferrovia tali indicazioni saranno desunte dalla sezione della richiesta di spedizione (mod. 444 o 445) che li ha accompagnati.

Se le spedizioni sono a carico dello Stato, le singole polizze non possono comprendere materiali le cui spese di trasporto gravino su differenti capitoli ed articoli del bilancio, e così pure non possono essere compilate polizze di carico complessive per spedizioni interessanti più corpi.

Del pari non dovranno mai riunirsi in una stessa polizza materiali, le cui spese di trasporto sieno parte a carico del bilancio e parte a carico del corpo. Però se il peso complessivo della spedizione non eccede i 100 kg., si farà una sola polizza di carico, imputando la spesa al bilancio od al corpo, secondo che la maggiore quantità dei materiali da trasportare appartenga allo Stato o al corpo.

§ 33. Le polizze di carico per le spedizioni fatte dalle amministrazioni militari sono esenti da bollo e, per giustificare l'esenzione, nello spazio riservato al bollo negli stampati delle polizze stesse, deve essere fatta apposita annotazione constatante che trattasi di spedizioni di materiali dell'amministrazione militare, firmata da chi le ordina e munita del bollo d'ufficio o della dichiarazione di mancanza di bollo, se l'ufficio ne è sprovvisto.

§ 34. Le spese di trasporto per le spedizioni di materiali debbono essere dalle amministrazioni incaricate di eseguirle pagate all'atto dell'imbarco. Esse ne chiedono poi rimborso trimestralmente:

al Ministero (*Direzione generale Revisione Conti*), se le spese sono a carico del bilancio, mandandogli tanti rendiconti mod. 400 quanti sono i capitoli e gli articoli cui si riferiscono;

alle singole amministrazioni interessate, se le spese sono a loro carico, mediante operazione di conto corrente.

Se, in casi assolutamente eccezionali, le autorità speditrici non potessero pagare tali spese all'atto dell'imbarco, esse saranno pagate poscia dal Ministero direttamente alla Società. In questo caso gli speditori debbono far cenno sulle polizze che il trasporto non fu pagato, aggiungendovi sempre l'indicazione del capitolo e dell'articolo del bilancio o quella del corpo

su cui deve gravare, affinchè il Ministero possa poi procedere al pagamento in base alle fatture che saranno presentate dalla Società.

§ 35. Pel trasporto dei materiali si osserveranno anche le disposizioni contenute nei numeri dal 37 al 42 compresi, della Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti extraferrovia, pubblicato con l'*Atto* n. 47 del 1899 (1)

---

(1) Tali disposizioni sono le seguenti:

37. . . . . .

Per il trasporto dei materiali dai magazzini alle banchine e viceversa le dette autorità procureranno di valersi di mezzi e personali propri, richiedendoli anche, ove occorra, al comando del presidio; altrimenti dovranno affidare il trasporto alle Società ferroviarie con richiesta di spedizione. È *assolutamente* vietato di valersi dei mezzi del commercio.

. . . . . .

38. Pei trasporti misti (ferrovia e mare) si osservano le norme seguenti:

a) la parte mittente procura di conseguare alle Società ferroviarie i materiali in modo che arrivino al porto d'imbarco in tempo debito per essere caricati sui piroscafi in partenza;

b) su ciascuno dei colli componenti la spedizione il mittente, oltre l'indicazione dell'autorità militare cui dev'esserne fatta la definitiva consegna e del luogo ove risiede, deve aggiungere anche quella dei comandi, delle direzioni, delle sezioni e degli uffici cui sono indirizzati per il successivo imbarco;

c) il mittente indirizza le spedizioni che partono dall'interno del continente o della Sicilia all'autorità militare che nel porto d'imbarco è incaricata delle rispedizioni per mare;

d) sulle richieste di spedizione da rilasciarsi alle amministrazioni ferroviarie per i trasporti che debbono percorrere un tratto di mare, il luogo di *resa* da indicarsi è il magazzino che nei porti sopra menzionati è destinato quale deposito temporaneo; inoltre sarà indicato, fra parentesi, il destinatario definitivo.

Parimente sulle richieste di spedizione per i trasporti che provengono dalla via di mare, oltre l'indicazione dell'autorità militare spedi trice, deve porsi, sempre fra parentesi, quella dell'autorità che fece iniziare il trasporto;

e) al ricevere dei colli, l'autorità militare di cui alla lettera *c*) procede alla loro ricognizione, avvertendo che si deve verificare il contenuto di ciascuno dei colli stessi soltanto quando siano danneggiati, presentino qualche traccia di manomessione o indizio di danni, non corrispondano *precisamente* al peso indicato sulla richiesta di spedizione e, se furono piombati, non abbiano i piombi intatti.

In questi casi la verificazione è fatta con le modalità prescritte nei numeri 54 e 58 e delle eventuali mancanze od avarie è fatto constare mediante verbale da firmarsi dai rappresentanti dell'autorità militare e, a seconda dei casi, da quelli della Società di navigazione generale italiana o da quelli delle Società ferroviarie.

Per la firma e la conservazione di detto verbale e la trasmissione

avvertendo che l'appoggio di cui ai comma *a*), *b*), *c*), *d*) del n. 41 dell'Istruzione stessa dev'essere fatto nel solo caso in cui le spedizioni non si possono effettuare direttamente da altro porto d'imbarco più prossimo all'autorità mittente, appoggiando al quale il complesso della spesa di trasporto risulti minore. Si avverte inoltre che a Golfo degli Aranci ed a Porto Torres tutte le pratiche che negli altri porti son fatte dalle autorità militari, vengono eseguite dai locali capi stazione della Società Reale per le ferrovie della Sardegna.

§ 36. I trasporti di truppa vengono generalmente fatti coi piroscafi postali.

Il richiedere piroscafi straordinari spetta al Ministero, previ accordi colla Società.

delle copie relative valgono le norme indicate dal § 44 del contratto (*corrispondente all'art. 72 della convenzione 6 dicembre 1899*).

Compiuta la verificazione, i colli sono ricondizionati nei modi prescritti dal n. 40 (*e dell'art. 37 della convenzione 6 dicembre 1899 se i colli giunsero per ferrovia e debbono proseguire per mare*) e tutta la spedizione è consegnata, secondo i casi, alla Società di navigazione generale italiana od all'amministrazione ferroviaria;

f) la consegna dei materiali alla Società di navigazione generale italiana è fatta con le norme prescritte dal n. 37.

39. Per i materiali che le autorità residenti nei porti di mare, debbono mandare in Sardegna o nelle sue isole e viceversa per quelli che le autorità che ivi hanno sede debbono, alla lor volta, spedire ai detti porti, sono osservate le norme del n. 37.

Dell'eseguita spedizione le dette autorità, mediante lettera, devono dare avviso secondo i casi, alla sezione staccata di commissariato di Cagliari, al comandante del presidio di Maddalena o agli agenti in Golfo Aranci e Porto Torres della reale compagnia strade ferrate Sarde (incaricati dall'amministrazione militare di far eseguire le operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni sino a destinazione) trasmettendo loro, al tempo istesso, una o più *richieste* modello *H*, secondo che la spedizione debba percorrere soltanto tratti di linee ferroviarie della detta compagnia, od anche quelli delle ferrovie secondarie indicate nell'elenco allegato n. 5.

Tanto sulla richiesta mod. *H*, quanto sulla polizza di carico lo sbarco viene designato al porto più conveniente.

40. Quando, invece, i materiali diretti alla Sardegna o alle sue isole, o che ne provengono, sono spediti da autorità aventi sede nell'interno del continente o della Sicilia, o sono ad esse destinate, valgono le disposizioni dei n. 37 e 38, coll'avvertenza che, oltre il documento pel trasporto sul mare, devono compilarsi, secondo i casi, le richieste mod. *H* pei percorsi sulle ferrovie della Sardegna, ed i riscontri modello 446 per i percorsi sulle ferrovie minori, sulle tramvie e sui laghi nel continente e nella Sicilia a norma del n. 34.

41. Per le spedizioni dirette alle isole minori o di là provenienti

§ 37. È parimente riservata al Ministero la facoltà di ricorrere a mezzi di trasporto della Regia marina e, nei casi previsti dall'articolo 6 della convenzione, di convenire pei trasporti con altre Società di navigazione.

§ 38. I trasporti fra porti nazionali con corse apposite si fanno con le norme fissate dal capo V della convenzione.

La somma da corrispondersi alla Società per ciascuna corsa (cioè fra andata e ritorno) si ricava facendo dapprima il computo complessivo delle pure spese di trasporto (dedotte cioè le quote d'imbarco e sbarco) per gli uomini, quadrupedi, carri e materiali effettivamente imbarcati. Il totale ascenderà ad una somma maggiore, pari o minore al *corrispettivo minimo* da pagarsi in ogni caso alla Società, e da calcolarsi giusta quanto è stabilito dal suddetto capo V della convenzione.

---

devono osservarsi le disposizioni di massima prescritte dai numeri precedenti, avvertendo inoltre quanto segue:

a) le spedizioni dirette alle isole dell'arcipelago toscano o di là provenienti, eccezione fatta per l'isola del Giglio (per la quale le spedizioni sono indirizzate al comando della stazione dei carabinieri reali di Porto S. Stefano) devono essere appoggiate alla sezione di commissariato militare di Livorno;

b) le spedizioni dirette all'isola Favignana, o di là provenienti, devono essere appoggiate al comando del distretto di Trapani;

c) le spedizioni dirette alle isole Pantelleria, Lampedusa e Linosa, o di là provenienti, devono essere appoggiate al comando del presidio di Porto Empedocle;

d) le spedizioni dirette all'isola d'Ustica, o di là provenienti, devono far capo alla direzione di commissariato militare di Palermo;

e) le spedizioni dirette alle isole Eolie, o di là provenienti, devono essere indirizzate alla sezione di commissariato militare di Messina ed affidate, per il percorso marittimo, alla Società « Siciliana » di navigazione;

f) le spedizioni dirette alle isole Tremiti, o di là provenienti, devono far capo alla direzione di commissariato militare di Ancona od a quella di Bari, secondo la convenienza, ed essere affidate, per il percorso marittimo, alla Società di navigazione « Puglia ».

. . . . . .

. . . . . .

49. I colli, le casse, ecc. devono essere condizionati secondo si pratica dal commercio per le spedizioni sulle ferrovie e sui piroscafi, ed inoltre, per quanto è possibile, legati con corda di un sol pezzo, fermata con piombo alle sue estremità.

Su tutte le casse, i fusti ed i colli, senza eccezione alcuna, devono essere poste in modo ben chiaro e non amovibile le indicazioni del corpo o dell'ufficio mittente e di quello ricevente, quelle precise del contenuto, del peso e del luogo di destinazione, con l'aggiunta, quando occorra, del circondario cui detto luogo appartiene, nonchè

Se la detta somma risulta:

a) maggiore o pari al *corrispettivo minimo*, non si ha che da aggiungere alla medesima le quote d'imbarco e di sbarco per gli uomini, quadrupedi, carri e materiali effettivamente imbarcati, e si avrà la somma da pagarsi alla Società;

b) minore del *corrispettivo minimo*, la somma da corrispondersi alla Società sarà eguale al corrispettivo minimo stesso e vi si aggiungeranno tutte le quote d'imbarco e di sbarco per gli uomini, quadrupedi, carri e materiali effettivamente imbarcati.

§ 39. Gli esempi che seguono chiariscono il modo d'applicazione delle condizioni del capo V della convenzione per calcolare la somma da corrispondere alla Società nei viaggi con corse apposite:

---

del comune quando trattisi di frazione di comune, di forte, di batteria, di poligono, ecc. Così pure debbono apporsi alle casse, ai fusti, ecc. le parole « *fragile*, *sotto*, *sopra* » quando è necessario che per essi siano usate cure speciali dagli agenti delle Società ferroviarie.

Se la spedizione comprende più colli, questi sono designati con la marca od il numero corrispondenti a quelli inscritti sulla richiesta di spedizione o sulla nota descrittiva che accompagna ciascun trasporto

Nell'interno delle casse, dei fusti e dei colli sarà messo apposito cartellino indicante il corpo o l'ufficio che fa la spedizione ed il numero della *richiesta* che a questa si riferisce.

. . . . . .

. . . . . .

54. Giunti i materiali a destinazione, a cura della parte ricevente si procede, nei termini prescritti dal 4° capoverso del § 34 del contratto, alla loro verificazione alla presenza di un ufficiale (delegato dal comandante del presidio di volta in volta o per un determinato periodo di tempo), il quale rappresenterà il mittente, e del rappresentante delle Società ferroviarie, nell'interesse di queste.

Quando si tratti di verificare oggetti di armamento, bufetterie, bardature o carreggio, il detto ufficiale sarà scelto, di preferenza, fra gli ufficiali di artiglieria; ed in caso non si possa altrimenti, fra gli ufficiali della parte ricevente.

Le direzioni d'artiglieria osserveranno, inoltre, le speciali norme stabilite dal regolamento per il servizio del materiale dell'arma.

. . . . . .

. . . . . .

58. Se i colli non si trovino nelle condizioni indicate nel n. 56, se ne verifica il contenuto alla presenza del rappresentante delle Società ferroviarie per accertare, in modo preciso, a chi siano imputabili i danni pei guasti e per le mancanze che venissero riconosciuti.

I risultati di tale verificazione sono esposti nella ricevuta di cui sopra.

Esempio I.

Debbasi trasportare da Napoli a Palermo (leghe 56,3) con una corsa apposita un reparto composto di un ufficiale superiore, 6 ufficiali inferiori, 300 uomini di truppa, 250 cavalli, 10 carri e 100 quintali di bagaglio oltre quelli di competenza. La Società mette a disposizione per questo trasporto il piroscafo *Po* avente la capacità di 1633 uomini (allegato 6 alla convenzione, colonna 26) superiore a quella di 850 uomini fissata dall'art. 60 lett. *b*), della convenzione stessa, e quindi essa avrà diritto a ricevere un compenso che non sia minore del seguente:

uomini 850 × L. 5,80 (1) = L. 4930,00.

L'ammontare delle spese di trasporto e delle quote d'imbarco e sbarco è:

	Numero	Prezzo unitario di trasporto dedotte le spese d'imbarco e sbarco. Uomini 1ª classe	Uomini 2ª classe	Uomini 3ª classe	Quadrupedi in boxes, veicoli e materiali	Totale spese di trasporto	Quote d'imbarco e sbarco
Ufficiali superiori . . .	1	16,35	—	—	—	16,35	1, »
» inferiori . . .	6	—	10,95	—	—	65,70	6, »
Uomini di truppa . . .	300	—	—	5,80	—	1740, »	60, »
Cavalli	250	—	—	—	16,35	4087,50	2500, »
Carri	10	—	—	—	16,35	163,50	100, »
Eccedenza bagaglio — Quintali.	100	—	—	—	0,60	60, »	60, »
				TOTALI L. . . .		6133,05	2727, »

(1) Prezzo speciale Napoli-Palermo stabilito dall'art. 15, comma *a*), meno la quota d'imbarco e sbarco.

L'ammontare delle spese di trasporto (dedotte le quote di imbarco e di sbarco) risulta maggiore del correspettivo minimo sopra calcolato in L. 4930; perciò la somma totale da pagarsi alla Società è di L. 6133,05 + L. 2727 = L. 8860,05, alla quale deve aggiungersi l'importo dei pasti somministrati agli ufficiali ed eventualmente, di quelli richiesti per la truppa.

Esempio II.

Debbasi compiere lo stesso viaggio di cui nell'esempio *I*, con lo stesso piroscafo *Po*, ma con un reparto composto di 1 ufficiale superiore, 6 ufficiali inferiori, 250 uomini di truppa, 180 cavalli, 10 carri e 100 quintali di bagaglio oltre quello di competenza. Il correspettivo minimo cui avrà diritto la Società sarà lo stesso del precedente esempio in L. 4930,00.

L'ammontare delle spese di trasporto e delle quote d'imbarco e di sbarco è:

	Numero	Prezzo unitario di trasporto (dedotte le quote d'imbarco e di sbarco)				Totale spese di trasporto	Quote d'imbarco e di sbarco
		Uomini			Quadrupedi in boxes, veicoli e materiali		
		1ª classe	2ª classe	3ª classe			
Ufficiali superiori . .	1	16,35	—	—	—	16,35	1,00
Id. inferiori . .	6	—	10,95	—	—	65,70	6,00
Uomini di truppa . .	250	—	—	5,80	—	1450,00	50,00
Cavalli	180	—	—	—	16,35	2943,00	1800,00
Carri	10	—	—	—	16,35	163,50	100,00
Eccedenza bagaglio Quintali	100	—	—	—	0,60	60,00	60,00
					Totali . . . L.	4698,55	2017,00

L'ammontare delle spese di trasporto (dedotte le quote d'imbarco e di sbarco) risulta minore del correspettivo minimo sopra calcolato in L. 4930, per cui deve essere corrisposta alla Società quest'ultima somma oltre al compenso per l'imbarco e lo sbarco in L. 2017.

Deve di più pagarsi l'importo dei pasti spettanti agli ufficiali durante il viaggio e delle somministrazioni di vitto richieste per la truppa.

Esempio III.

Debbasi eseguire il movimento di reclute indicato nello specchio seguente con una corsa apposita Genova-Messina, eseguendo approdi intermedi a Livorno ed a Napoli nell'andata ed a Palermo nel ritorno, ed abbiasi disponibile il piroscafo *Egitto*.

Il correspettivo minimo, a norma dell'art. 61, comma *d*) della convenzione, dovrebbe calcolarsi in base a 1200 uomini; ma siccome il caricamento massimo dell'*Egitto* è di soli 965 uomini (allegato 6, colonna 26), il calcolo dovrà farsi in base a questo numero. A senso poi del comma *b*) dell'art 62, fra i vari percorsi da effettuarsi quello il cui prezzo è maggiore e che dà quindi luogo al massimo correspettivo minimo è il percorso Genova-Palermo, che costa L. 11,70, dedotte le quote d'imbarco e sbarco (art. 15, comma *a*).

In conseguenza la Società ha diritto ad un compenso che non sia minore di:

uomini 965 × L. 11,70 = L. 11290,50.

L'ammontare delle spese di trasporto e delle quote d'imbarco e di sbarco è:

PERCORSI	Distanza in leghe (1)	Ufficiali inferiori	Truppa	Prezzo unitario di trasporto dedotto l'imbarco e lo sbarco 2ª classe	Prezzo unitario di trasporto dedotto l'imbarco e lo sbarco 3ª classe	Totale delle spese di trasporto	Totale delle spese di imbarco e sbarco
Genova-Livorno-Napoli.	112	2	—	19,70	—	39 40	2 00
		—	100	—	5,70	570 00	20 00
Genova-Livorno-Napoli-Messina.	160,9	6	—	27,05	—	162 30	6 00
		—	600	—	9,30	5580 00	120 00
Livorno-Napoli-Messina.	136,6	2	—	23,50	—	47 00	2 00
		—	100	—	7,75	775 00	20 00
Livorno-Napoli-Messina-Palermo	120	2	—	20,95	—	41 90	2 00
		—	100	—	10,15	1015 00	20 00
Napoli-Messina-Palermo.	56,3	2	—	10,95	—	21 90	2 00
		—	100	—	5,80	580 00	20 00
Messina-Palermo-Genova	160,9	4	—	27,95	—	108 20	4 00
		—	300	—	9,30	4650 00	100 00
Palermo-Genova. .	314	3	—	24,50	—	73 50	3 00
		—	200	—	11,70	2340 00	40 00
				Totale . . . L.		16904 20	361 00

(1) Secondo la più breve rotta di navigazione tra il porto d'imbarco e quello di sbarco (art. 61 della Convenzione).

Le spese di trasporto essendo maggiori del corrispettivo minimo, la somma totale da pagarsi alla Società è di L. 16004,20 + L. 361 = L. 16365.20, alla quale devono aggiungersi le spese per i pasti somministrati agli ufficiali ed eventualmente, per il vitto che fosse stato richiesto per la truppa.

Se però, per causa degli approdi intermedi, il tempo totale impiegato nella corsa di andata e di ritorno superasse di oltre 30 ore il tempo che si sarebbe impiegato nella corsa diretta di andata e ritorno Genova-Messina, la Società potrà richiedere il compenso di cui all'art. 62, cioè L. 50 per ogni ora in più, oltre le suddette, in cui il piroscafo sia rimasto a disposizione dell'amministrazione militare.

Per accertare se è stato o no superato il predetto limite di 30 ore, la durata, sia del viaggio diretto sia di quello effettivamente eseguito, sarà determinata in base alla velocità realmente conseguita nel viaggio di cui trattasi. Se però tale velocità effettiva è stata minore di 10 miglia all'ora, il confronto tra la durata delle due corse (diretta e con approdi intermedi) sarà fatto in base alla velocità di 10 miglia od a quella inscritta, pel piroscafo che ha eseguito la cosa, nella colonna 4ª dell'allegato n. 6 alla convenzione, se questa velocità è minore di 10 miglia.

§ 40. Sui piroscafi straordinari che trasportano corpi o reparti di corpo possono essere imbarcate anche le persone di famiglia degli ufficiali e dei militari di truppa, le quali hanno diritto a viaggiare a tariffa militare, sempre quando, sotto le responsabilità dei comandanti da cui le truppe dipendono, non ne derivi disagio alcuno agli ufficiali ed alla truppa e non venga in alcun modo intralciato il servizio.

Le persone di famiglia debbono sempre pagare, all'atto dell'imbarco, l'importo del viaggio a tariffa militare secondo la classe che occupano anche quando per le truppe tale pagamento non viene fatto all'atto dell'imbarco stesso.

Di tali importi sarà tenuto conto nello stabilire, a norma del paragrafo precedente, se la somma pagata alla Società raggiunga o no il correspettivo minimo ad essa dovuto nei diversi casi.

§ 41. Se i trasporti ordinari di truppa non possono essere pagati allo scalo di partenza, i comandanti dei corpi, riparti o drappelli ne fanno speciale annotazione sul documento di viaggio da rilasciarsi al luogo d'imbarco, indicandovi le cause per le quali il pagamento non potè eseguirsi.

In base a tali documenti la Società presenta per il pagamento al Ministero della Guerra (*Direz. Gen. dei Servizi*

Amministrativi) od a quello della Marina (*Div. Gen. del Personale e del Servizio militare*) apposita contabilità, corredata dai documenti stessi.

Parimente per il vitto somministrato in causa di ritardo negli arrivi o di contumacia o di altro evento, come pure per i viveri di sbarco e per le somministrazioni speciali di generi alimentari fatti ai militari di truppe a norma del § 21, nel caso in cui non siano stati pagati all'atto della somministrazione, la Società presenta ai suddetti Ministeri il conto del suo credito, corredandolo delle dichiarazioni stabilite dai precedenti §§ 18, 19 e 21.

§ 42. Per liquidare le contabilità che riguardano viveri somministrati in più o viveri di sbarco, il Ministero della guerra manda ai singoli corpi lo *Specchio dimostrativo delle somme dovute* (allegato n. 2) ed i corpi riconosciuto il loro debito, mandano apposita dichiarazione per accettarlo, oppure fanno le osservazioni che credono.

Appianate queste, il Ministero manda all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari il *Prospetto riepilogativo delle somme da addebitarsi ai corpi* (allegato n. 3), perchè paghi il dovuto alla Società ed addebiti ai corpi stessi, in conto corrente, le somme da ciascuno dovute.

§ 43. Per calcolare i prezzi di passaggio ed i noli secondo le norme date con l'art. 61 della convenzione, nei trasporti con piroscafi straordinari, si prenderanno per base le distanze portate dall'allegato 4, che son quelle, in base alla più breve rotta di navigazione, tra i vari porti tra i quali più comunemente avvengono i movimenti.

Se la distanza per qualche viaggio che occorresse di compiere non fosse compresa tra quelle del predetto allegato, le amministrazioni si rivolgeranno, per averla, al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*).

§ 44. Quando il pagamento dei trasporti con piroscafi straordinari si eseguisce all'atto della partenza, gli uffici d'imbarco, od in difetto di essi le autorità che hanno provveduto all'imbarco stesso, trasmetteranno al comando della divisione territoriale da cui dipendono una dimostrazione analoga all'allegato n. 6, omettendo le indicazioni delle colonne 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Tale dimostrazione viene poi, dal comandante della divisione, mandato al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*).

§ 45. Per i trasporti con piroscafi straordinari, pei quali eccezionalmente non si sia fatto il pagamento all'atto dell'im-

barco, i comandanti dei reparti o drappelli partenti rilasciano al comandante del bastimento apposita dichiarazione, conforme all'allegato n.° 5, a tergo della quale deve anche essere indicato il nome, il cognome e il grado degli ufficiali, il corpo cui appartengono gli uomini di truppa ed il distretto di provenienza, se trattasi di militari chiamati o richiamati alle armi o di congedandi, provenienti dai distretti.

Quando si tratti di reparti o drappelli di diversi corpi, queste dichiarazioni sono riepilogate in apposita dimostrazione, conforme all'annesso mod. n. 6, firmata dal più elevato in grado o più anziano dei militari imbarcati e vengono rimesse al comandante del bastimento, unitamente alla dimostrazione riepilogativa.

Per ottenere poi il pagamento del prezzo dei trasporti straordinari, la Società presenterà apposite contabilità direttamente al Ministero della guerra (*Direzione generale dei Servizi amministrativi*).

§ 46. Le pratiche per la liquidazione ed il rimborso delle somme pagate in più od in meno pei trasporti, tanto ordinari quanto straordinari, sia collettivi che individuali, sono fatte per mezzo del Ministro della guerra (*Direzione Generale dei servizi amministrativi*) o per mezzo di quello della Marina (*Segretariato generale*).

A ciascun reclamo devono essere uniti i documenti relativi al viaggio.

Non avrà corso alcun reclamo se non risulta in modo certo che i documenti prescritti per poter fruire delle tariffe ridotte furono presentati prima dell'eseguimento del trasporto.

§ 47. I reclami per l'inosservanza dei patti della convenzione e delle disposizioni della presente istruzione sono pure trasmessi al Ministero della guerra (*Direzione generale dei Servizi amministrativi*) od a quello della marina (*Segretariato generale*).

§ 48. Nei luoghi ove mancano autorità marittime, quelle militari devono provvedere, a senso della convenzione e della presente istruzione, anche per le persone appartenenti alla regia marina; fanno ugualmente, occorrendo, le autorità marittime per le persone appartenenti al regio esercito.

§ 49. Per ottenere il trasporto ai prezzi della convenzione debbono essere presentati alla Società gli stessi documenti che, pei vari casi, sono stabiliti pei viaggi e pei trasporti in ferrovia. Però, pei viaggi delle persone di famiglia degl'impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e pel trasporto

di bagagli eccedenti la competenza e delle altre robe degl'impiegati stessi e delle persone di loro famiglia, debbono esser presentati gli stessi documenti di cui si valgono i militari e le loro famiglie.

Tali documenti sono:

Per le persone:

a) *Militari e loro famiglie:*

Lo *scontrino mod. A* per gli ufficiali di ogni grado dell'esercito e dell'armata in effettivo servizio e per gli allievi degli istituti di istruzione superiore provvisti di libretto di viaggio (allegato n. 7);

Lo *scontrino mod. B* per gli ufficiali non provvisti di libretto e che per la loro temporanea posizione hanno diritto di viaggiare ai prezzi delle tariffe convenzionali, nonchè per gli allievi dei collegi militari e della regia scuola macchinisti di Venezia in servizio isolato (allegato n. 8);

La *richiesta mod. C* pei corpi, riparti o frazioni di corpo non inferioni ai 10 individui (allegato n. 9);

La *dichiarazione mod. E* (allegato n. 10) per le persone di famiglia degli ufficiali, dei sottufficiali e degli altri militari di truppa e del personale enumerati nei comma *l*), *m*) ed *n*) dell'articolo 1° della convenzione, nei vari casi in cui hanno diritto a viaggiare ai prezzi da essa stabiliti;

Lo *scontrino mod. F* od *F bis (bleu)* (allegato n. 11), pei drappelli inferiori ai dieci uomini, per gli individui di truppa e pei personali inferiori (personale di bassa forza delle capitanerie di porto, casermieri, uscieri, inservienti, operai borghesi e guardiani di magazzino addetti ai corpi, opifici e stabilimenti militari, cuochi e domestici dei comandanti e delle mense degli ufficiali delle regie navi, commessi ai viveri delle navi medesime) nei viaggi isolati; per gli aspiranti ai corsi di allievi ufficiali e di allievi sergenti; pei militari di truppa collocati a riposo od in riforma; pel personale inferiore dei depositi allevamento cavalli; infine per i militari in congedo provvisorio o illimitato, dimoranti nel Regno, chiamati o richiamati sotto le armi;

La dichiarazione mod. G per gli allievi dei collegi militari e delle regia scuola macchinisti di Venezia nei movimenti collettivi (allegato n. 12).

La *carta di riconoscimento* (allegato n 13) per gli inscritti di leva residenti nel Regno.

b) *Impiegati e loro famiglie:*

Lo *scontrino* del libretto ferroviario (allegato n. 14) per gli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina e (allegato n. 15) per quelli delle amministrazioni dipendenti e per gli ecclesiastici in servizio nei collegi militari di Roma e di Napoli, sia nei viaggi per ragioni di servizio sia in quelli per ragioni particolari (1);

La *dichiarazione mod. E* (allegato n. 10) per le famiglie dei predetti impiegati e per gl'impiegati stessi quando sono sprovvisti di libretto e, per la loro temporanea posizione, hanno diritto di viaggiare ai prezzi delle tariffe convenzionali;

Lo *scontrino mod. B* (allegato n. 8) per le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari dell'esercito e dell'armata e per gli ecclesiastici che prestano servizio negli stabilimenti militari (esclusi i collegi militari) e presso le sezioni di sanità, gli ospedali da campo e gli altri stabilimenti sanitari che si costituiscono in caso di guerra.

Per i veicoli e per i quadrupedi:

Lo *scontrino mod. D* (allegato n. 16) se si tratta di quadrupedi o veicoli appartenenti ad ufficiali che viaggiano isolatamente;

La *richiesta mod. C* (allegato n. 9) per i quadrupedi ed i veicoli appartenenti ai corpi ed ai reparti di corpo.

Pei bagagli eccedente la competenza (2), per i mobili dei militari, impiegati e loro famiglie, per i materiali e le robe di proprietà della amministrazione militare:

Lo *scontrino mod. A* (allegato n. 17) pel bagaglio degli ufficiali d'ogni grado dell'esercito e dell'armata in effettivo servizio e degli allievi degli istituti d'istruzione superiore, provvisti di libretto;

Lo *scontrino mod. D* (allegato n. 16) pel bagaglio di tutti i militari non provvisti di libretto e di tutti gl'impiegati;

---

(1) Non potendo gl'impiegati provinciali usufruire, pel disposto dell'articolo 12 (concessione *E*) delle Tariffe, Norme e Condizioni, più di 24 scontrini per ogni anno, pei viaggi in ferrovia, il Ministero, allo scopo di non limitare tale concessione, ha determinato di concedere, dietro domanda, fascicoli con speciali indicazioni che possano servire solo pei viaggi sul mare.

(2) Per il bagaglio di competenza non viene mai rilasciato alcun documento.

nonchè pel trasporto delle masserizie sia degli ufficiali sia delle altre persone, che vi hanno diritto;

La *dichiarazione mod. E* (allegato n. 10) per le persone di famiglia e per le altre persone che viaggiano munita di essa;

La *dichiarazione mod. H* (allegato n. 18), unitamente alla polizza di carico in quadruplice esemplare, per i materiali, i mobili e le robe di proprietà dell'amministrazione militare, trasportati non al seguito delle truppe.

§ 50. Gli ufficiali in pensione debbono presentare alla società lo *scontrino mod. B* (allegato n. 8) e gl'impiegati in pensione la *richiesta mod. E* (allegato n. 10) per poter godere della concessione loro fatta con l'art. 1, comma *b*) della convenzione. Tali documenti sono rilasciati dai Distretti militari nella cui circoscrizione risiedono le suddette persone.

§ 51. Sui biglietti da rilasciarsi alle persone viaggianti cogli scontrini mod. *F* ed *F bis* (bleu) è applicabile la tassa di bollo di cent. 5 per ogni biglietto, qualunque sia il numero delle persone che ne fruiscono e qualunque sia il motivo dei viaggi.

Invece sui biglietti per le persone viaggianti con la richiesta mod. *C* non deve essere applicata alcuna tassa di bollo,

§ 52. Per il rilascio e per l'uso dei documenti sopra indicati saranno seguite le norme prescritte dal Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882 conchiusa con le strade ferrate, per quanto riguarda i modelli *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *F bis*, *G* ed *H* e le norme e condizioni fissate nelle concessioni speciali *D* ed *E* pei viaggi in ferrovia degl'impiegati civili, in quanto riguarda i modelli allegati n. 14 e 15 (1).

§ 53. Collo *scontrino mod. F* od *F bis* i militari di truppa, eccettuati i carabinieri reali, devono sempre esibire alla Società, quando lo richieda, il foglio di viaggio, di congedo o di licenza di cui sono provvisti.

§ 54. Gl'inscritti di leva ed i militari in congedo residenti all'estero, per usufruire:

a) del *trasporto a tariffa militare* nel viaggio dall'estero in Italia debbono presentare alla Società l'apposita *carta di riconoscimento* allegato n. 19, rilasciata dalla Regia autorità diplomatica o consolare, comprovante che essi si recano in Italia per soddisfare alla leva od al servizio militare;

(1) Le principali disposizioni contenute nel Regolamento e nelle Norme suddetti, sono quelle comprese nell'annessa Appendice.

b) del *trasporto gratuito* nel viaggio dall'estero in Italia, nei casi previsti dall'art. 4 della convenzione e sulle linee di navigazione enumerate nella nota al § 3 della presente istruzione, debbono presentare la suddetta carta di riconoscimento sulla quale le autorità diplomatiche o consolari avranno apposta la dichiarazione: *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico dell'inscritto* (o *del militare*) *viaggiante.*

In questo caso, all'atto di rilasciare la carta di riconoscimento, le autorità diplomatiche e consolari avvertiranno l'inscritto o militare che egli non potrà ottenere il trasporto gratuito se non avrà pagato anticipatamente l'ammontare del vitto.

Nei casi eccezionali in cui lo credessero assolutamente necessario, le autorità diplomatiche e consolari potranno richiedere alla Società di Navigazione generale italiana che ai detti nazionali venga somministrato il vitto a carico dello Stato; aggiungendo a tal uopo sulla carta di riconoscimento la dichiarazione: *con vitto a carico del Ministero della guerra, che lo rimborserà sulla produzione della presente.*

La concessione del vitto a spese dello Stato è assolutamente vietata pei viaggi su linee non comprese tra quelle di cui sopra.

§ 55. La parte *C'* della carta di riconoscimento dovrà essere conservata dall'inscritto o dal militare in congedo per esibirla, lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società.

Giunto in Italia, l'*inscritto* dovrà, quanto alla parte *C* della carta di riconoscimento, regolarsi come segue:

a) se per qualsiasi ragione *non sia stato arruolato*, consegnerà la detta parte *C* della carta di riconoscimento all'ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura del proprio circondario, che in base ad essa compilerà e gli rilascerà una nuova carta di riconoscimento da valere per il viaggio di ritorno all'estero, comprendendovi la dichiarazione d'indigenza, perchè possa ottenere dalla Società di Navigazione generale italiana il trasporto gratuito, come pure la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare;*

b) *se sia stato arruolato ed avviato subito alle armi* la detta parte *C'* della carta di riconoscimento sarà da lui consegnata al comandante del distretto militare che la conserverà per potere, al termine del di lui servizio, rilasciargli gli scontrini modello F^{bis} da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno che sui piroscafi della Società.

Agli scontrini stessi il comandante del distretto dovrà aggiungere, in foglio a parte, munito della sua firma e del bollo d'ufficio, la dichiarazione di indigenza, perchè il militare congedato ottenga dalla Società il trasporto gratuito, e la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

c) se sia stato arruolato, ma lasciato in congedo illimitato, e chiegga ed ottenga di ritornare all'estero, consegnerà la detta parte *C* della carta di riconoscimento all'autorità prefettizia, la quale curerà che siano rilasciati dai sindaci gli scontrini modello F^{bis} da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno come sui piroscafi della Società. In tal caso la detta autorità prefettizia munirà pure l'inscritto della dichiarazione d'indigenza e della richiesta del vitto gratuito, come alla lettera precedente, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare;*

Il militare in congedo chiamato alle armi si regolerà, per la consegna della carta di riconoscimento, come l'inscritto arruolato ed avviato subito alle armi di cui alla lettera *b*.

§ 56. Gli inscritti che rimpatriano dall'estero per soddisfare alla leva non hanno diritto a riduzione alcuna pel viaggio per ferrovia dal porto di approdo in Italia al comune cui appartengono per fatto di leva; ma possono soltanto godere della riduzione concessa sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi dal comune suddetto al capoluogo del circondario per il loro esame definitivo ed arruolamento, e per ritornarne.

Rimane però sempre in loro facoltà di chiedere di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, ai sensi del Capo V del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 16 agosto 1891 n. 503.

Sarà perciò opportuno che le regie autorità diplomatiche e consolari, all'atto di rilasciare agli inscritti la carta di riconoscimento di cui al § 54, li avvertano:

a) che se intendono di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano converrà che facciano preventivamente, cioè prima di partire per l'Italia, le pratiche necessarie presso la Prefettura o Sotto Prefettura del circondario a cui appartengono per fatto di leva;

b) che ove, giunti nel regno, intendano valersi della ridu-

zione sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi dal comune a cui appartengono per fatto di leva al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento, dovranno rivolgersi al sindaco del comune suddetto il quale, fornirà loro le istruzioni e rilascerà i documenti necessari perchè essi possano godere di tale agevolazione;

c) che ove manchino assolutamente dei mezzi per far fronte alle spese di viaggio dal porto di sbarco al comune cui appartengono per fatto di leva e non possano o non intendano valersi della facoltà di farsi visitare per delegazione, di cui alla lettera *a*), potranno rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per chiedere i mezzi gratuiti per recarsi al detto comune;

d) che nel caso che fossero dal Consiglio di leva dichiarati abili ed arruolati in 1ª categoria, potranno chiedere di essere subito avviati alle armi;

e) che nessuna spesa potrà essere sostenuta dalle autorità del Regno per fornirli di vitto o d'alloggio durante il tempo della loro residenza in patria finchè non siano avviati alle armi.

§ 57. I Regi Agenti diplomatici e consolari avranno cura di far partire gli inscritti stati arruolati per procura ed i militari in congedo chiamati nel regno per assumere il servizio militare, che siano indigenti, in modo che essi abbiano a trovarsi a destinazione in un giorno quanto più sia possibile vicino a quello stabilito per la loro presentazione alle armi: e ciò allo scopo di evitare che essi rimangano a lungo nel Regno sprovvisti di mezzi, in attesa di poter regolare la loro posizione in rapporto agli obblighi militari.

I Regi Agenti diplomatici e consolari avvertiranno altresì i predetti inscritti arruolati per procura ed i militari in congedo che ad essi compete il trasporto per ferrovia a tariffa militare dal porto di sbarco al luogo di destinazione, e che per fruirne essi dovranno farsi rilasciare dai comandanti di distretto o dalle autorità dell'arma dei carabinieri reali residenti in detto porto, su presentazione della parte *C* della carta di riconoscimento, lo scontrino mod. *F*^{bis}.

§ 58. In caso di mobilitazione i documenti da presentarsi agli scali di partenza per ottenere che i trasporti siano eseguiti in conto corrente a termine dell'articolo 88 della convenzione sono in tutto conformi ai modelli *B*, *C*, *D*, *F* ed *H*, di cui al § 49, ma stampati su carta color rosa ed aventi l'indicazione: *In conto corrente*.

Tali documenti servono di titolo di credito alla Società per ottenere il pagamento delle somme pei trasporti eseguiti.

In caso di *conto corrente* gli ufficiali sono ammessi a viaggiare anche con lo *scontrino mod. F*, siano in divisa, o vestiti in abito borghese.

§ 59. Il conto corrente comincia col primo giorno di mobilitazione, e cessa alla data che verrà notificata in tempo alla Società dal Ministero della guerra, *dalla quale data non dovranno più dalla Società stessa essere accettati documenti color rosa.*

§ 60. È riservato alle amministrazioni della Guerra e della Marina il diritto di valersi del conto corrente in caso di esperimenti di mobilitazione, mediante conveniente preavviso alla Società.

§ 61. I trasporti che si faranno per mezzo degli assuntori del servizio dei trasporti militari, quelli degli allievi degli istituti militari ed i trasporti per conto particolare (*famiglie*) debbono essere eseguiti contro pagamento diretto allo scalo di partenza anche durante il periodo del conto corrente.

In questi casi, come in quello in cui l'Amministrazione militare credesse, in via eccezionale, di non valersi del conto corrente, debbono essere presentati i documenti ordinari.

§ 62. A chiarimento del disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 30 della convenzione si avverte che i viaggi da e per porti esteri e tra porti esteri, pei quali il pagamento non deve essere fatto in oro, sono soltanto quelli indicati nell'allegato n. 5 alla convenzione stessa.

Il pagamento per tutti gli altri viaggi da e per l'estero e tra i varî porti esteri deve esser fatto in oro per l'intero percorso dal porto d'imbarco a quello di destinazione.

§ 63. Nel rilevare le distanze dall'Itinerario generale della Società, l'arrotondamento delle frazioni di lega deve esser fatto per ogni singolo percorso tra porto e porto, ed i risultanti numeri interi debbono poi, quando occorra, essere sommati. Così, ad esempio, dovendosi determinare la distanza Genova-Messina in linea VI, la quale comprende le seguenti distanze parziali:

Genova-Livorno . . .	leghe	27
Livorno-Napoli . . .	»	89,6
Napoli-Messina . . .	»	58,6

si dovrà calcolare:

Genova-Livorno . . .	leghe	27
Livorno-Napoli. . . .	»	90
Napoli-Messina. . . .	»	59
Il totale leghe		176

Però, diversamente da quanto è detto nel secondo capoverso delle note all'allegato n. 4 alla convenzione, debbono essere ogni volta abbandonate le frazioni inferiori a sei decimi di lega e calcolate come una lega quelle di sei decimi e più.

§ 64. Al termine di ogni trimestre (a cominciare da quello scaduto col 31 marzo 1900) tutti i Corpi, le Direzioni, gli Stabilimenti, gli Uffici, ecc., militari dovranno mandare al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) un prospetto statistico dei viaggi di uomini, sia in servizio collettivo che isolato, e delle spedizioni di quadrupedi, veicoli e materiali che fecero o che furono fatte per loro conto durante il trimestre stesso, tanto se le spese relative sono a carico del bilancio quanto se sono a carico delle masse.

Tale prospetto dovrà indicare: il numero degli uomini, dei quadrupedi e dei veicoli, e il peso e la specie dei materiali: il porto di partenza e quello di arrivo; il giorno in cui cominciò il viaggio o fu eseguita la spedizione; la somma pagata in partenza, o, quando tale pagamento non potè farsi, la ragione di ciò.

Dovrà indicare inoltre:

a) per gli uomini: se viaggiarono in servizio collettivo od in servizio isolato; in quale classe viaggiarono; se e quanti pasti furono richiesti e somministrati per gli uomini imbarcati in 3ª classe;

b) pei quadrupedi: se furono caricati sciolti, cioè senza boxes e senza adattamenti a bordo, o se furono caricati in boxes o con adattamenti a bordo.

Con la pubblicazione della presente istruzione — compilata di comune accordo tra i Ministri della Guerra e della Marina e la Società di Navigazione Generale Italiana — rimane stabilito il modo di applicare la convenzione 6 dicembre 1899 (pubblicata con atto 219 del 1899).

Questa Istruzione abroga quella contenuta nell'atto N. 98 del « Giornale Militare » del 1897, la circolare N. 97 del 1898 ed il N. 4 della circolare N. 39 del 1899.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

§ 18 dell'Istruzione

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

(SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO)

Si dichiara che il piroscafo . . . . . della Società di Navigazione Generale Italiana, partito da . . . . . alle ore . . . . del . . . . . il quale giusta l'orario ufficiale, doveva arrivare nel porto di . . . . . alle ore . . . . del . . . . . giunse invece alle ore . . . . del . . . . . e che in causa del ritardo (1) furono somministrati in più di quanto era dovuto i seguenti pasti:

COLAZIONI

in 1ª classe N. . . in 2ª classe N. . . in 3ª classe N. . .

PRANZI

in 1ª classe N. . . in 2ª classe N. . . in 3ª classe N. . . .

A . . . . . *li* . . . . . *19* . .

Il . . . . . (2)

Visto: Per la constatazione del ritardo
IL COMANDANTE DEL PORTO.

(1) Quando il ritardo provenga da quarantena si aggiungerà la seguente dichiarazione: « Giunto in ritardo per scontata quarantena di giorni . . . . . e giusta l'ordinanza del Governo in data . . . . . ». Quando il ritardo avvenga per altre cause, si indichera se queste furono dipendenti dalla Società.

(2) Grado, cognome e nome e corpo cui appartiene chi rilascia la dichiarazoine.

N.B. — Trattandosi di vitto somministrato ad individui di truppa isolati, questi devono essere nominati a tergo della presente con l'indicazione del corpo cui ciascuno di essi appartiene, o, se trattasi di reclute, richiamati dal congedo, o congedati provenienti dai distretti militari, del distretto di provenienza.

Nel segnare il numero dei pranzi e delle colazioni si avvertirà di dedurre, ove del caso, il pasto (colazione o pranzo), nei soli casi in cui a termini dell'art. 21 della convenzione va a carico della società.

COGNOME E NOME	GRADO	CORPO o DISTRETTO di provenienza	*ANNOTAZIONI*

ALLEGATO N. 2

§ 42 dell'Istruzione

MINISTERO DELLA GUERRA

.° Trimestre 190. .-90. .

SPECCHIO DIMOSTRATIVO

delle somme spettanti alla Società di Navigazione Generale Italiana, a termine degli articoli 21 e 24 della convenzione 6 dicembre 1899 per somministrazione di viveri in più del dovuto o di viveri di sbarco.

N. . . . . di Protocollo

Al Signor Comandante
del (1). . . . . .

Si trasmette alla S. V., a norma del § 42 della Istruzione per l'applicazione della convenzione suddetta perchè, se lo riconosce regolare, trasmetta una dichiarazione d'accettazione dell'addebito che verrà fatto a codesto corpo per i viveri che per conto del medesimo vennero somministrati in più del dovuto dalla citata Società di Navigazione e che non furono pagati in arrivo.

ROMA, *addì* . . . . . *190* .

D'Ordine
IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

(1) Indicazione del corpo.

Data delle dichiarazioni	Per gli isolati: NOME, COGNOME e grado delle persone che ricevettero i viveri — Pei reparti di truppa: NUMERO dei componenti il reparto	Numero dei pasti in più ricevuti						Viveri da sbarco — Numero delle razioni ricevute (L. 1,20)	Importo complessivo
		Pranzi			Colazioni				
		in 1ª cl. (L. 5)	in 2ª cl. (L. 4)	in 3ª cl. (c. 30)	in 1ª cl. (L. 3)	in 2ª cl. (L. 2)	in 3ª cl. (c. 30)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ALLEGATO N. 3

§ 42 dell'Istruzione

MINISTERO DELLA GUERRA

..° Trimestre 190. .-90. .

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

delle somme da addebitarsi ai corpi

per (1) . . . . . .

durante il suddetto trimestre

N. . . . . di protocollo

All'Ufficio d'amministrazione
dei Personali militari vari
ROMA.

A Roma, *li*. . . . . *190*. .

D'Ordine
IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

(1) Per ***viveri straordinari*** (o per *viveri di sbarco*) *ricevuti dalla Società di Navigazione Generale Italiana.*

N. d'ordine	INDICAZIONE dei corpi debitori	Somme da addebitarsi	*Annotazioni*

DISTANZA TRA I PRINCIPALI PORTI ITALIANI DEL MAR TIRRENO
in base alla più breve rotta di navigazione tra l'uno e l'altro

Genova														
17	Spezia													
27	13	Livorno												
63,6	52	39,6	Civitavecchia											
111,6	100	89,6	48,6	Napoli										
148,3	136,6	124	85,3	41,6	Paola									
157,6	146	134	94,6	52,1	12,6	Pizzo								
163	151,3	139	100,3	60	26,3	18	Reggio Calabria							
160,9	150	136,5	99,3	58,6	25,3	16,6	2,2	Messina						
176,8	166,3	152,6	116,3	74,6	41,3	33	15,3	16,6	Catania					
185	173,3	161,3	123	82	48,3	40	22,3	24	10	Siracusa				
144	132	119,6	83,6	56,3	49	46,6	41,6	40,6	55,5	63,8	Palermo			
139,3	129	117	83	63,3	62,6	63	56,6	55,6	72,3	67,3	19,3	Trapani		
71,3	64	53,8	40	72,6	104	110,6	111,6	110,6	126,6	133,6	82,6	74,6	Golfo degli Aranci	
72	70,6	64	57	95,3	126,6	133,3	135	134	150	157	106,6	99,3	26,6	Porto Torres
117,7	109	97,6	77,6	89	109,3	111,3	109,3	108,3	124,3	118,3	72	58,3	48,3	67,6	Cagliari

(1)..... .....

DICHIARAZIONE D'IMBARCO

Il sottoscritto dichiara che addì.....190...alle ore..... presero imbarco nel porto di..... sul piroscafo.....:

N. ..... ufficiali generali e superiori.
» ..... » inferiori.
» ..... uomini di truppa.
» ..... cavalli.
» ..... carri
Kg. ..... di bagaglio eccedente la competenza.

diretti e..... per (2).....
i quali furono sbarcati il giorno .....
alle ore..... — Gli uomini ricevettero le seguenti somministrazioni di vitto durante il viaggio.

Si dichiara inoltre che il pagamento dei trasporti e delle somministrazioni non venne fatto all'atto dell'imbarco per (3).....

Giorno in cui ha avuto luogo la somministrazione	CLASSE						*Annotazioni*
	1ª		2ª		3ª		
	Colazione	Pranzo	Colazione	Pranzo	Colazione	Pranzo	
Totale							

IL CAPO DRAPPELLO (4)
(Grado, cognome e nome e corpo cui appartiene)

(1) *Distretto di provenienza*, se trattasi di reclute, di richiamati o di congedati provenienti dai distretti. — *Corpo* cui gli uomini appartengono, se trattasi di riparti organici o di congedati provenienti direttamente dai corpi.
(2) *Per cambio di guarnigione o di dislaccamento — per invio in congedo — reclute o richiamati che si inviano ai corpi,*
(3) Indicare il motivo.
(4) O comandante del riparto.

ALLEGATO N. ●. § 45 dell'Istruzione.

DIMOSTRAZIONE RIEPILOGATIVA

delle dichiarazioni rilasciate dai capi dei drappelli e dai comandanti dei rtparti constatanti i trasporti effettuati col piroscafo straordinario..... nel viaggio da..... a.....

CORPO al quale appartengono gli uomini o DISTRETTO dal quale provengono i drappelli di reclute e di congedati	Designazione dei viaggi				Uomini imbarcati			Cavalli	Carri	Bagaglio eccedente la competenza	Vitto ricevuto a bordo						Annotazioni
	Imbarco		Sbarco		Ufficiali						Classe						
	Giorno	Luogo	Giorno	Luogo	Generali e superiori	Inferiori	di truppa				1ª		2ª		3ª		
											colazione	pranzo	colazione	pranzo	colazione	pranzo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					N.	N.	N.	N.	N.	Kg.							
Totale . .																	

A..... addì..... 190...

IL COMANDANTE DELLA TRUPPA IMBARCATA
(Grado, cognome e nome e corpo cui appartiene)

MODELLO A. (*Recto*)



(*Verso*) ALLEGATO N.° 3.

EMESSO IL BIGLIETTO

N. . . . . .

Il Bigliettario

EMESSO IL BIGLIETTO

N. . . . . .

Il Bigliettario

ATTO 77

N.B — Il recto del presente modello è di color grigio chiaro, con stella a cinque punte bianca portante al centro lo stemma reale.

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
residente a (3) . . . . . .
il quale (4) . . . . . .
parte da (5) . . . . . .
per recarsi a (6) . . . . . .
con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) . . . . . classe.

A. . . . . li. . . . . 190. .

(8) . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

SCONTRINO PER UFFICIALI NON MUNITI DI LIBRETTO

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
residente a (3) . . . . . .
il quale (4) . . . . . .
parte da (5) . . . . . .
per recarsi a (6) . . . . . .
con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) . . . . . classe.

A . . . . . li . . . . . 190. .

(8) . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

Questo scontrino dovrà essere staccato dal bigliettario, e trattenuto dal medesimo a giustificazione del rilasciato biglietto a prezzo ridotto.

SCONTRINO PER UFFICIALI NON MUNITI DI LIBRETTO

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
residente a (3) . . . . . .
il quale (4) . . . . . .
parte da (5) . . . . . .
per recarsi a (6) . . . . . .
con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) . . . . . classe

A . . . . . li . . . . . 190. .

(8) . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

N B. — Il presente modello è di color giallo chiaro con stemma reale rosso impresso nel centro degli scontrini.

AVVERTENZE.

1) Non saranno accettati scontrini alterati, corretti o raschiati, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

2) Il presente scontrino è personale e non può essere utilizzato che dalla persona alla quale è intestato. Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi illecitamente se ne servisse, andrà soggetto alle penalità comminate dall'art. 65 del regolamento approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (Serie 2ª).

3) Il presente scontrino tiene luogo per gli ufficiali del libretto di viaggio in tutti i casi in cui viene rilasciato a norma del Regolamento e sarà conservato durante il viaggio e consegnato all'arrivo unitamente al biglietto ferroviario.

4) Gli ufficiali in abito borghese e gl'impiegati debbono esibire lo scontrino, unitamente al biglietto ferroviario, sia all'entrata nelle sale che lungo il viaggio.

5) Non venendo esibito a richiesta degli agenti ferroviari il presente scontrino, il biglietto ferroviario non sarà tenuto valido e si dovrà acquistarne un altro a tariffa ordinaria calcolato dal punto di partenza.

Non venendo esibito né biglietto ferroviario né scontrino, la persona che viaggia sarà considerata come viaggiatore ordinario sprovvisto di biglietto.

Pei viaggi con treni diretti il prezzo minimo da pagarsi è di L. 2,85 per la 1ª classe, di L. 2.05 per la 2ª classe e di L. 1,45 per la 3ª (*imposta compresa*).

ATTO 77

272

ALLEGATO N.° 9.

RICHIESTA

per trasporto di corpi o drappelli superiori a 10 individui.

Mod. C. Mod. C.

TRASPORTI MILITARI DI CORPI o drappelli superiori a 10 individui

(1) . . . . . .

MATRICE DELLA RICHIESTA N. . . . . .

Trasporto da . . . . . .
a. . . . . .
nel giorno . . . . . .

TRASPORTI ORDINATI ALLA FERROVIA

MILITARI

I. CLASSE . . . . . N. . . . . .
II. CLASSE . . . . . » . . . . . .
III. CLASSE . . . . . » . . . . . .

TOTALE N. . . . . .

BAGAGLI

di ufficiali: dichiarati in . . . kg. . . . . / verificati in . . . » . . . . .
di truppa: dichiarati in . . . kg. . . . . / verificati in . . . » . . . . .

GRANDE VELOCITÀ

CAVALLI

In vagone scuderia . . . . N. . . . . .
In vagone bestiame. . . . . .

VEICOLI ED AFFUSTI

a 2 ruote: con carico oltre quello regolamentare . . N. . . . / senza carico oltre quello regolamentare . . N. . . .

a 4 ruote: con carico oltre quello regolamentare . . N. . . . / senza carico oltre quello regolamentare . . N. . . .

Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagarsi separatamente a tariffa militare. . kg . . . .

(2) . . . . . .

(1) Comando, corpo, ufficio, istituto o stabilimento militare.
(2) Firma e qualifica di chi rilascia la richiesta e bollo d'ufficio.

TRASPORTI PER CONTO DEL GOVERNO SULLE FERROVIE

Scontrino per il bigliettario

(1) . . . . . .

N. . . . . Addì . . . . . 190. .

Si richiede il Capo stazione di . . . . . di far trasportare da . . . . . a . . . . . IMPORTO

MILITARI

I. CLASSE N. . . . . . .
II. CLASSE » . . . . . .
III. CLASSE » . . . . . .
(2) . . . . . TOTALE L. . . . .

Emessi i documenti di trasporto sotto il N. . . . e contabilizzato l'importo nel giorno . . . . . 190. .

Il Bigliettario

Le quantità da trasportarsi saranno indicate in tutte lettere.

TRASPORTI SULLE FERROVIE

Scontrino per il bagagliere

(1) . . . . . .

N. . . . . Addì . . . . . 190. .

Si richiede il Capo stazione di . . . . . di far trasportare da . . . . . a . . . . . IMPORTO

BAGAGLI

di ufficiali: dichiarati in kg. . . . . / verificati in » . . . . . .
di truppa: dichiarati in kg. . . . . / verificati in » . . . . . .
(2) . . . . . TOTALE L. . . . .

Emessa la bolletta N. . . . e contabilizzato l'importo nel giorno . . . . . 190. .

Il Bagagliere

Le quantità da trasportarsi saranno indicate in tutte lettere.

TRASPORTI SULLE FERROVIE

Scontrino per il gestore delle merci

(1) . . . . . .

N. . . . . Addì . . . . . 190. .

GRANDE VELOCITÀ

Si richiede il Capo stazione di . . . . . di far trasportare da . . . . . a . . . . . IMPORTO

CAVALLI

In vagone scuderia N. . . . . .
» bestiame » . . . . . .

VEICOLI ED AFFUSTI

a 2 ruote: con carico oltre quello regolamentare . . N. . . . / senza carico oltre quello regolamentare . . N. . . .

a 4 ruote: con carico oltre quello regolamentare . . N. . . . / senza carico oltre quello regolamentare . . N. . . .

Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagarsi separatamente a tariffa militare . kg. . . . .

(2) . . . . . TOTALE L. . . . .

Registrato sotto il N. . . . di spedizione e contabilizzato l'importo nel giorno . . . . . 190. .

Il Gestore delle merci

Le quantità da trasportarsi saranno indicate in tutte lettere.

Mod. C. ALLEGATO N. 9.

TRASPORTI PER CONTO DEL GOVERNO SULLE FERROVIE

RICHIESTA PER TRASPORTO DI CORPI O DRAPPELLI SUPERIORI A 10 INDIVIDUI

(1) . . . . . .

N. . . . . . .

Si richiede il Capo stazione di . . . . . di fornire per il giorno . . . . . 190. . i mezzi necessari pei sottoindicati trasporti da . . . . . a . . . . . ai prezzi stabiliti dalla convenzione.

TRASPORTI DA EFFETTUARSI	IMPORTO Lire	C.
MILITARI		
I. Classe . . . . . N.	. . . .	. .
II. Classe . . . . . »	. . . .	. .
III. Classe . . . . . »	. . . .	. .
Totale . . . N.	. . . .	. .
BAGAGLI		
di ufficiali: dichiarati in . . kg. . . . . verificati in . . . »	. . . .	. .
di truppa: dichiarati in . . kg. . . . . verificati in . . . »	. . . .	. .
GRANDE VELOCITÀ		
CAVALLI		
In vagone scuderia . . . . N.	. . . .	. .
In vagone a bestiame. . . »	. . . .	. .
VEICOLI ED AFFUSTI		
a 2 ruote: con carico oltre quello regolamentare. . N.	. . . .	. .
a 2 ruote: senza carico oltre quello regolamentare . . N. . . .	. . . .	. .
a 4 ruote: con carico oltre quello regolamentare. . N.	. . . .	. .
a 4 ruote: senza carico oltre quello regolamentare. . N. . . .	. . . .	. .
Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagarsi separatamente a tariffa militare. . kg.	. . . .	. .
Totale . . .	. . . .	. .

Ricevute Lire . . . . . dico L. . . . . pel trasporto dei controindicati individui.

Li . . . . . 190. .

Il Bigliettario

. . . . . .

Ricevuto Lire . . . . . dico L. . . . . pel trasporto dei controindicati bagagli.

Li . . . . . 190. .

Il Bagagliere

. . . . . .

Ricevute Lire . . . . . dico L. . . . . pel trasporto di cavalli, veicoli, affusti e merci controindicati.

Li . . . . . 190. .

Il Gestore delle Merci

. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 190. .

(2) . . . . . .

Avvertenza. — La presente richiesta verrà conservata dal comandante della truppa o dal capo del drappello.

AVVERTENZE.

§ 1. — Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate o modificate nei quantitativi, nei pesi, ecc., a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

§ 2. — Le operazioni di carico o scarico dei veicoli ed affusti devono per massima essere eseguite per cura dei militari.

Ove le operazioni predette non possano venir fatte dai militari nei limiti di tempo stabiliti dalla tariffa ordinaria, ne rimangono incaricati gli agenti ferroviari, ma in tal caso deve esser pagato per ciascuna operazione e per ciascun veicolo od affusto il diritto fisso stabilito dalla tariffa, allegato I.

La tassa di carico deve essere pagata alla stazione di partenza e quella di scarico alla stazione di arrivo.

§ 3. — Nei vagoni, insieme ai cavalli e muli, è ammesso il trasporto gratuito delle bardature e degli oggetti di scuderia nonchè del foraggio per la durata del viaggio:

a) in kg. **30**, complessivamente per ogni cavallo o mulo, fino a 400 km. di percorso.

b) in kg. **40**, complessivamente per ogni cavallo o mulo, oltre i 400 km. di percorso.

I foraggi, le bardature e gli oggetti di scuderia debbono essere specificati dal mittente sulle ordinarie note di spedizione, di cui al § 43, da presentarsi per il trasporto dei cavalli o muli.

Qualora il mittente non sia in grado di determinare il peso degli oggetti di cui sopra, è in sua facoltà di richiedere la pesatura d'ufficio, verso il pagamento della relativa tassa normale.

Quando i foraggi, le bardature, ecc., eccedano i pesi dianzi fissati, per l'eccedenza devesi pagare alla stazione di partenza la tassa a tariffa ordinaria generale, ovvero a tariffa speciale se richiesta.

La normale utilizzazione dei vagoni coll'intero numero dei capi prescritto a seconda della portata dei vagoni stessi non deve essere in alcun caso impedita dal carico delle bardature, degli oggetti di scuderia e dai foraggi.

§ 4. — Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso le casse ed i sacchi in cui sono riposti gli oggetti di cui sopra e di applicare le penalità stabilite dalla tariffa generale vigente pei trasporti ordinari qualora riscontrino eccedenza od esistenza di altri oggetti non dichiarati sui documenti di trasporto od anche gabbie, scimmie, cani, gatti, capre, ecc. — In tali casi, e quando non siasi richiesta la pesatura d'ufficio, è implicita la piena responsabilità diretta dello speditore, il quale non potrà in conseguenza richiedere per alcun motivo lo esonero od il rimborso delle tasse o sovratasse dovute.

Mod. E.

Viaggi in ferrovia e sui piroscafi delle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordin.)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (2) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso, si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . . di bagaglio.

COGNOME e nome	Relazione di parentela persone di servizio	Età (8)	CLASSE in tutte lettere

A . . . . . il . . . . . 190. .

Il (9) . . . . . .

Il Capo Famiglia . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione. — (2) Grado, cognome, nome del capo famiglia. — (3) Luogo di residenza. — (4) Stazione di partenza. — (5) Stazione di arrivo. — (6) Motivo del viaggio. — (7) Peso del bagaglio. — (8) *In tutte lettere*. — (9) Indicare l'età dei figli, dei figliastri e dei fratelli minorenni conviventi ed a carico del titolare. — (9) Firma del Comandante di Corpo, del Capo d'Ufficio o Stabilimento e bollo d'ufficio.

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

Mod. E.

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI

DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordinarie)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (2) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . . di bagaglio.

COGNOME E NOME	Relazione di parentela persone di servizio	Età (8)	CLASSE in tutte lettere

A . . . . . il . . . . . 190. .

Peso totale riconosciuto . . . . . kg. . . . . .

Peso concesso a tariffa militare . . . . . .

Peso da tassare a tariffa ordinaria kg. . . . . .

Firma la Dottrà S. (Bollo della stazione di partenza)

Da rilasciarsi dal **Bagagliere** se ha luogo la spedizione del bagaglio e da annullarsi con linee trasversali in nero quando non occorra trasporto di bagaglio.

N.B. — La presente richiesta è di color celeste con stella a cinque punte bianca nel centro di ogni scompartimento, portante internamente lo stemma reale.

Mod. E.

Viaggi in ferrovia e sui piroscafi delle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordin.)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (2) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso, si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . . di bagaglio.

COGNOME e nome	Relazione di parentela persone di servizio	Età (8)	CLASSE in tutte lettere

A . . . . . il . . . . . 190. .

Scade di validità il . . . . . (*)

Il (9) . . . . . .

Il Capo Famiglia . . . . . .

Distribuiti i biglietti N. . . . . di classe... a mezza tariffa per adulti.

Id. id. id. . . . . di classe... a 1/4 tariffa per fanciulli.

(Bollo della Stazione di partenza)

Oggetto dichiarazione sarà restituita ai titolari per essere conservata unitamente al viaggio e consegnata *alla stazione di arrivo coi biglietti ricevuti.*

(*) La presente dichiarazione è valida per soli tre mesi dalla data.

Mod. E.

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI

DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordinarie)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (3) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . . di bagaglio.

COGNOME E NOME	Relazione di parentela persone di servizio	Età (8)	CLASSE in tutte lettere

A . . . . . il . . . . . 190. .

Distribuiti i biglietti N. . . . . di classe... a mezza tariffa per adulti.

Id. id. id. . . . . di classe... a 1/4 tariffa per fanciulli.

(Bollo della Stazione di partenza)

Da rilasciarsi dal **Bigliettario** in partenza.

AVVERTENZE.

4. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette raschiate o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

Parimenti non saranno accettate dichiarazioni emesse pel solo trasporto di bagaglio.

2. La presente dichiarazione è personale e non può essere utilizzata che dalle persone cui è intestata.

Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi illecitamente se ne servisse, andrà soggetto alle penalità comminate dall'articolo 65 del Regolamento approvato col Regio Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (Serie 2ª). Inoltre la famiglia perderà ogni diritto a fruire in avvenire del ribasso.

3. La presente dichiarazione sarà ritirata dal bigliettario contro rilascio dei biglietti da viaggio.

AVVERTENZE.

4. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

Parimenti non saranno accettate dichiarazioni *emesse pel solo trasporto di bagaglio*.

2. La presente dichiarazione è personale e non può essere utilizzata che dalle persone cui è intestata.

Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi se ne servisse illecitamente, andrà soggetto alle penalità comminate dall'articolo 65 del Regolamento approvato col Regio Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (Serie 2ª). Inoltre la famiglia perderà ogni diritto a fruire in avvenire del ribasso.

3. La presente dichiarazione sarà conservata durante il viaggio e consegnata all'arrivo insieme ai biglietti ferroviarii.

Essa dovrà esibirsi coi biglietti di viaggio ad ogni richiesta del personale ferroviario. Non venendo esibita i biglietti non saranno tenuti validi e si dovrà pagarne altri a tariffa ordinaria calcolati dalla stazione di partenza.

4. Quando non siano esibiti a richiesta del personale ferroviario, né la dichiarazione né i biglietti, le persone che viaggiano saranno considerate come *viaggiatori ordinari* sprovvisti di biglietto.

5. Nei viaggi non motivati da cambio di residenza o da cessazione dal servizio del rispettivo capo, il bagaglio non può eccedere il peso di chg. **40** per ogni persona adulta delle famiglie degli ufficiali e di chg. **20** pure per ogni persona adulta delle famiglie dei sottufficiali e deve essere spedito ad una distanza non inferiore a 400 chilometri, a meno di pagare per tale distanza.

6. S'intende costituire il bagaglio esclusivamente ciò che in genere è accettato come tale dalle ferrovie, cioè *sacchi da viaggio, bauli, casse, valigie, cappelliere, ecc., contenenti effetti di uso personale, esclusi i valori.*

AVVERTENZE.

4. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

Parimente non saranno accettate dichiarazioni *emesse pel solo trasporto dei bagagli*.

2. S'intende costituire il bagaglio esclusivamente ciò che in genere è accettato come tale dalle ferrovie, cioè *sacchi da viaggio, bauli, casse, cappelliere, ecc. contenenti effetti d'uso personale, esclusi i valori*

3. Nei viaggi non motivati da cambio di residenza o da cessazione dal servizio del rispettivo capo, il bagaglio non può eccedere il peso di chg. **50** per ogni persona adulta, delle famiglie degli ufficiali, e di chg. **20** pure per ogni persona adulta delle famiglie dei sottufficiali, e deve essere spedito ad una distanza non inferiore a 400 chilometri a meno di pagare per tale distanza.

4. La presente dichiarazione sarà ritirata dal bagagliere contro il rilascio di ordinaria bolletta.

(Tergo)

Per variazioni avvenute nella forza del Drappello prima della partenza sono da consegnarsi solamente

N. (2) ..... *Biglietti di* ..... *Classe.*

Il Comandante del Drappello

(1) Reggimento, Distretto, Ufficio Municipio. — (2) In tutte lettere — (3) Nome, cognome e grado del militare cui lo scontrino si riferisce. Quando è rilasciato dai municipi, si dovrà indicare anche il Corpo al quale il militare appartiene, e, se si tratta d'inscritti di leva si dirà: *inscritto* (o *inscritti*) *di leva*. — (4) Grado e firma di chi rilascia lo scontrino.

(5) Numero del biglietto.
(6) Data.
(7) Numero del treno.

Annotazioni da apportarsi dal bigliettario della stazione di partenza.

Numero del Biglietto (5) .....

addì ..... *190* | *Treno N.* (7) .....

(Recto)

Registro N.
Scontrino N.

Per N. ..... *Biglietti di* ..... *Classe*
Da .....
A .....
Da consegnarsi al (3) .....
.....
Rilasciato il ..... *190* . .

(4) .....

SCONTRINO FERROVIARIO

Mod. **F** (od **F**-*bis*)

(1) ..... (Bollo)

Registro N. **Scontrino N.**

Vale per biglietti N. (2) ..... *di* ..... *Classe*
Da ..... *A* .....
Da consegnarsi al (3) .....
.....
.....
A ..... *li* ..... *190* . .

(4) .....

Pei richiami vedi retro.

N.B. — Per le persone che viaggiano in divisa il presente scontrino (Mod. *F*) è di color *bianco*; per quelle che sono autorizzate a vestire l'abito borghese è di color *bleu* (Mod. *F*-bis).

Tcontrino per il bigliettario.

VIAGGI
DEGLI ALLIEVI DEI COLLEGI MILITARI

Personale *N. dello scontrino* . . . . . .

Collegio Militare di . . . . . .

Il Comandante del suddetto Collegio richiede il trasporto a prezzo ridotto del 50 % sulle tariffe ordinarie

da (1) . . . . . a (2) . . . . . .
di N. . . . . professori e maestri.
di N. . . . . allievi.
di N . . . . . persone di servizio.

A . . . . . li . . . . . 190. .

IL COMANDANTE DEL COLLEGIO

(3)

(1) Stazione di partenza. — (2) Stazione di arrivo. — (3) Firma del Comandante e bollo.

Emesso il biglietto N. . . . . per posti N. . . . . di 2ª classe.
per posti N. . . . . di 3ª classe.

A . . . . . li . . . . . 190. .

Il Bigliettario

Scontrino per il bagagliere.

VIAGGI
DEGLI ALLIEVI DEI COLLEGI MILITARI

Bagaglio *N. dello scontrino* . . . . . .

Collegio Militare di . . . . . .

Il Comandante del suddetto Collegio richiede il trasporto a tariffa militare

da (1) . . . . . a (2) . . . . . .
di chilogrammi (3) . . . . . di bagaglio.

A . . . . . li . . . . . 190. .

IL COMANDANTE DEL COLLEGIO

(4)

(1) Stazione di partenza. — (2) Stazione di arrivo. — (3) Peso del bagaglio in tutte lettere. — (4) Firma del Comandante e bollo.

Peso totale riconosciuto . . . . . Kg. . . . . .
Peso concesso a tariffa militare . . . . . .

Peso da tassarsi a tariffa militare . . Kg. . . . . .
Emessa la bolletta . . . . . N. . . . . .

Il Bagagliere

N.B. — Da annullarsi con tratto di penna quando non occorra trasporto di bagaglio.

MATRICE

COMUNE

di . . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA

residenti nel Regno

Carta di riconoscimento

N. . . . . .

rilasciata al Sig. . . . . .

. . . . . .

figlio di . . . . . .

. . . . . .

per partire da . . . . . .

. . . . . .

a . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19. . .

Il Sindaco

Questa parte da non essere trattenuta, per gli eventuali controlli, dal militare che ritorna in corte di licenziamento.

VIAGGI DEGLI INSCRITTI NELLE LISTE DI LEVA DEL 18. . .

Sez. 1ª.

COMUNE DI . . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA

RESIDENTI NEL REGNO

Carta di riconoscimento N. . . . . .

per fruire della tariffa militare accordata sulle ferrovie e sui piroscafi della Navigazione Generale Italiana pei viaggi in *terza classe* degli inscritti nelle liste di leva del 18. . . .

Il sottoscritto dichiara che il Sig. . . . . . .

. . . . . *figlio di* . . . . . .

di professione . . . . . *ed avente l'abituale sua residenza in questo Comune, è inscritto nelle liste della leva sui nati nel Comune di* . . . . . *l'anno 187* . . . .

e che, avendo estratto il numero . . . . . *deve partire da* . . . . . *per trovarsi il giorno* . . . . .

. . . . . *onde essere sottoposto alla visita per parte di quel Consiglio di leva.*

. . . . . li . . . . . *190* . . .

(Bollo del Comune)

Il Sindaco

. . . . . .

Questo tagliando dev'essere trattenuto dalla stazione di partenza ed il titolare deve in partenza pagare anche l'importo del viaggio di ritorno

Bollo della stazione di partenza

Distribuito il biglietto N. . . . . .

di III classe e riscosse L. . . . . .

Il Bigliettario

. . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI NELLE LISTE DI LEVA DEL 18. . .

Sez. 2ª.

COMUNE DI . . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA

RESIDENTI NEL REGNO

Carta di riconoscimento N. . . . . .

rilasciata al Sig. . . . . . *figlio di* . . . . . .

di professione . . . . . *da servire pel ritorno dalla stazione di* . . . . . .

a quella di . . . . . .

. . . . . li . . . . . *19.* . . .

(Bollo del Comune)

Il Sindaco

. . . . . .

Il sottoscritto dichiara che la persona sopranominata è stata sottoposta alla visita nel giorno . . . . . .

. . . . . *18.* . . . .

(Bollo della Commissione di Leva)

Il Commissario di Leva

. . . . . .

NORME PEL VIAGGIO DI RITORNO

1ª — Il titolare, all'atto d'intraprendere il viaggio di ritorno, presenterà questa carta al bigliettario della stazione da cui deve partire, perchè sia debitamente vistata.

2ª — Questa carta, che deve essere munita di biglietto, deve dal titolare essere consegnata alla stazione di arrivo.

Casella riservata alla stazione di partenza per l'andata	Casella riservata alla stazione di partenza pel ritorno
Rilasciato il biglietto di terza classe e riscosse L. . . . *importo del viaggio per l'andata a* . . . . . . *e per il ritorno a questa stazione.* Bollo della stazione di partenza Il Bigliettario	Visto: *Vale per il viaggio in terza classe* da . . . . . . a . . . . . . (Bollo della stazione di partenza) Il Bigliettario . . . . .

(*Recto*)

TRASPORTI IN FERROVIA

SCONTRINO N. . . . . *Li* . . . . . *190*. .

BIGLIETTO N. . . . CLASSE *da* . . . . . *a* . . . . . .

VIAGGI DEGLI IMPIEGATI

DELLE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA . . . . (1)

Libretto N. . . . . **Scontrino** N. . . . . .

Ricevuto un biglietto

di . . . . . Classe pel viaggio

da . . . . . .

a . . . . . .

Li . . . . . *190*. .

Firma del Titolare

(*Tergo*) ALLEGATO N. 14.

Emesso il biglietto

N° ═══

Bollo ad umido coll'indicazione della data e del treno di partenza

(1) *Guerra o Marina.*

N.B. — Il recto del presente modello è di color verde chiaro.

(*Recto*)

SCONTRINO N. . . . . *Li . . . . . 190. .*

BIGLIETTO DI . . . . CLASSE *da* . . . . . *a* . . . . . .

TRASPORTI IN FERROVIA

VIAGGI DEGLI IMPIEGATI

DELLE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

MINISTERO DELLA . . . . (1)

Libretto · **Serie** · **Scontrino**

N. . . . . . *N.* . . . . .

Ricevuto un biglietto

di . . . . . Classe pel viaggio

da . . . . . .

a . . . . . .

Li . . . . . *190. .*

Firma del Titolare

(*Tergo*) ALLEGATO N. 15.

Emesso il biglietto

N° _____

Bollo ad umido coll'indicazione della data e del treno di partenza

(1) *Guerra* o *Marina*.

N.B. — Il recto del presente modello è di color giallo chiaro.

Trasporti sulle Ferrovie e sui Piroscafi di Bagagli, Cavalli, Masserizie e Mobili di Ufficiali e Sottufficiali e Vetture di Generali, nonchè di Cavalli, Muli e Veicoli dei Vivandieri.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
. . . . . .
ha diritto a far trasportare ai prezzi della tariffa militare
da (3) . . . . . a (4) . . . . . .
per (5) . . . . . .
Bagagli Chilog. (6) . . . . . .
Masserizie e Mobili Chilog. (6) . . . . . .
Cavalli N. . . . . in vagone (7) . . . . . .
Veicoli N. . . . . a (8) . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 190. .

(9) . . . . . .

(10) V. Il . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento militare che rilascia lo scontrino.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo.
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di destinazione.
(5) Motivo per cui si richiede il trasporto.
(6) Indicare in tutte lettere il quantitativo che compete all'ufficiale secondo il grado.
(7) Se scuderia o bestiame.
(8) Se a 2 od a 4 ruote.
(9) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta.
(10) Vidimazione del Comandante di Corpo, Capo d'ufficio o Stabilimento e Bollo d'Ufficio.

TRASPORTI IN FERROVIA DI BAGAGLI, CAVALLI E VEICOLI

Trasporti sulle Ferrovie e sui Piroscafi di Bagagli, Cavalli, Masserizie e Mobili di Ufficiali e Sottufficiali e Vetture di Generali, nonchè di Cavalli, Muli e Veicoli dei Vivandieri.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
. . . . . .
ha diritto a far trasportare ai prezzi delle tariffe militari da (3) . . .
. . . . . a (4) . . . . . .
per (5) . . . . . .
Bagagli Chilog. (6) . . . . . .
Masserizie e mobili Chilog. (6) . . . . . .
Cavalli N. . . . . in vagone (7) . . . . . .
Veicoli N. . . . . a (8) . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 190. .

(9) . . . . . .

(10) V. Il . . . . . .

Sezione da trattenersi dalla stazione di partenza

Peso totale riconosciuto del bagaglio Kg. . . . . .
Emessa la bolletta N. . . . .

Il Bagagliere

Effettuata la spedizione N. . .
del . . . . . .

Il Gestore

AVVERTENZE.

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate o modificate nel quantitativo o nel peso a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

La consegna dei bagagli dovrà farsi almeno un quarto d'ora prima della partenza del treno.

La consegna dei veicoli, dei cavalli o muli, delle masserizie o mobili deve farsi nei termini regolamentari ferroviari

Occorrendo nello stesso tempo la spedizione di bagagli, cavalli o muli e veicoli, dovranno essere presentate due distinte dichiarazioni una cioè pei bagagli, l'altra pei cavalli e pei veicoli.

2. Per le masserizie e pei mobili deve essere sempre emessa una dichiarazione separata che non comprenda altri trasporti.

Parimenti il peso delle masserizie e mobili, il quantitativo dei cavalli o muli e dei veicoli devono sempre essere indicati in tutte lettere.

3. La quantità di bagaglio che l'ufficiale titolare della dichiarazione ha diritto a far trasportare a tariffa militare, dovrà essere indicata in tutte lettere, e per l'eccedenza si pagherà la tariffa ordinaria.

Spetta al bagagliere indicare il peso del bagaglio tassato a tariffa militare e quello tassato a tariffa ordinaria, e ciò risulterà dalla bolletta che il medesimo rilascierà in cambio della dichiarazione.

4. Per i bagagli, oggetti o merci caricate nelle vetture degli ufficiali generali o nei veicoli dei vivandieri, devesi pagare la tariffa ordinaria delle merci a grande velocità e come tali devono essere dichiarati nella ordinaria nota di spedizione da consegnarsi assieme alla dichiarazione.

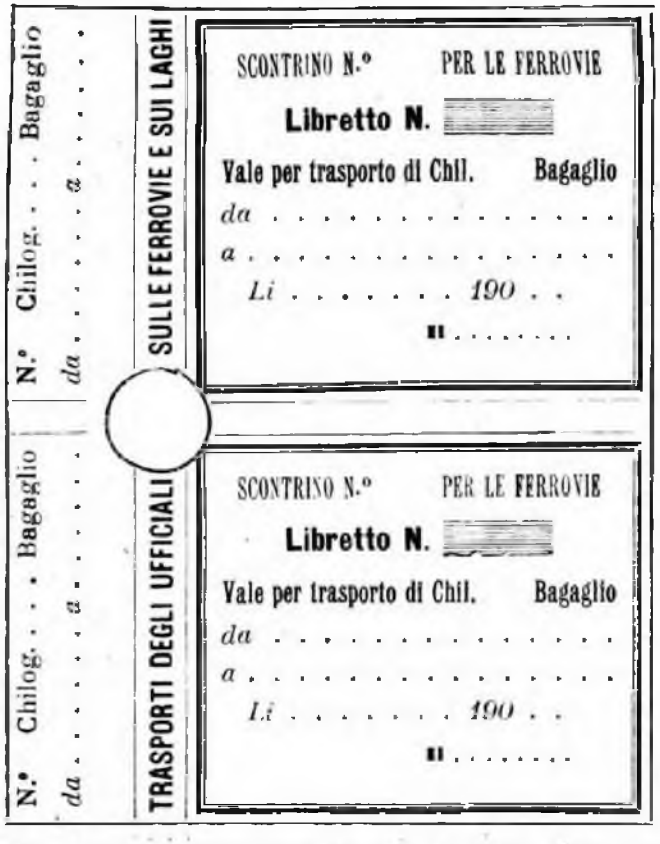
5. Per ogni vettura e per ogni veicolo, oltre alla tassa in base alla tariffa militare, devonsi pagare a partenza le tasse di carico e scarico in L. 3,40 (*imposta compresa*).

6. Nei vagoni insieme ai cavalli o muli è ammesso il trasporto gratuito delle bardature, degli oggetti di scuderia e del foraggio per la durata del viaggio, nei limiti per altro di soli chg. **30** per ogni cavallo o mulo. Quando il foraggio, le bardature e gli oggetti eccedano il peso dianzi fissato, devesi, per l'eccedenza, pagare alla stazione di partenza la tassa a tariffa ordinaria.

7. Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso le casse ed i sacchi in cui sono riposte le bardature, gli oggetti di scuderia ed i foraggi.

Le casse, i sacchi, ecc., contenenti le bardature, gli oggetti ed i foraggi devono essere indicati sulla ordinaria nota di spedizione da consegnarsi assieme alla dichiarazione, e l'eventuale eccedenza di sul sopra sarà inscritta sulla nota stessa a cura della stazione di partenza.

MODELLO A. (*Recto*) (*Tergo*) ALLEGATO N.° 19.



Peso totale riconosciuto

Kg. . . . . .

EMESSA BOLLETTA N. . . . .

Il Bagagliere

Peso totale riconosciuto

Kg. . . . . .

EMESSA BOLLETTA N. . . . .

Il Bagagliere

NB. — Il recto del presente modello è di color grigio chiaro, con stella a cinque punte bianche portante al centro lo stemma reale.

TRASPORTI MILITARI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI

Mod. H.
Registro N. . . . *Richiesta N. . . .*

Trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi
per conto delle amministrazioni della Guerra e della Marina

(1) . . . . . .

Si richiede il Capo stazione di (2) . . . . . di far trasportare a (3) . . . . . quanto infra, destinato alla stazione di (4) . . . . . per la consegna ferma in stazione a (5) . . . . . .Il pagamento delle tasse, da computarsi in base alle tariffe militari, avrà luogo (6) . . . . .

Denominazione dei colli, veicoli e bestiami	Quantità	SPECIFICAZIONE del contenuto dei colli della qualità dei veicoli e della specie dei bestiami	Marche e numeri	PESO parziale in kg. (7)	PESO totale in kg.	Osservazioni

Importo compl. della tassa e spese L. . . .

A . . . . . li . . . . . 190 . .

Il (8) . . . . . .

Annotazioni.

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento militare. — (2) Stazione di partenza. — (3) Indicare se il trasporto deve effettuarsi a *grande* od a *piccola* velocità. — (4) Stazione di destinazione. — (5) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento militare destinatario. — (6) Indicare se in *porto affrancato*, oppure se in *porto assegnato*. — (7) Il peso parziale si indica solamente quando si tratti di gruppi pesi individuali. — (8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e bollo d'ufficio.

Mod. H.
Registro N. . . . *Richiesta N. . . .*

Trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi
per conto delle amministrazioni della Guerra e della Marina

(1) . . . . . .

Si richiede il Capo stazione di (2) . . . . . di far trasportare a (3) . . . . . quanto infra, destinato alla stazione di (4) . . . . . per la consegna ferma in stazione a (5) . . . . . .Il pagamento delle tasse, da computarsi in base alle tariffe militari, avrà luogo (6) . . . . .

Denominazione dei colli, veicoli e bestiami	Quantità	SPECIFICAZIONE del contenuto dei colli della qualità dei veicoli e della specie dei bestiami	Marche e numeri	PESO parziale in kg. (7)	PESO totale in kg.	Osservazioni

Importo compl. della tassa e spese L. . . .

A . . . . . li . . . . . 190 . .

Il (8) . . . . . .

(Bollo)

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . . di spedizione . . . . . .

Questa sezione sarà ritirata dalla stazione speditrice.

TRASPORTI MILITARI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI

Mod. H. ALLEGATO N. 18.
Registro N. . . . *Richiesta N. . . .*

Trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi
per conto delle amministrazioni della Guerra e della Marina

(1) . . . . . .

Si richiede il Capo stazione di (2) . . . . . di far trasportare a (3) . . . . . quanto infra, destinato alla stazione di (4) . . . . . per la consegna ferma in stazione a (5) . . . . . .Il pagamento delle tasse, da computarsi in base alle tariffe militari, avrà luogo (6) . . . . .

Denominazione dei colli, veicoli e bestiami	Quantità	SPECIFICAZIONE del contenuto dei colli della qualità dei veicoli e della specie dei bestiami	Marche e numeri	PESO parziale in kg. (7)	PESO totale in kg.	Osservazioni

A . . . . . li . . . . . 190 . . Importo compl. della tassa e spese L. . . .

(Bollo) *Il* (8) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la somma di L. . . . importo tasse e spese di trasporto. **Il Capo stazione**

A . . . . . il . . . . . 190 . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . . di spedizione del . . . . . .

Questa sezione sarà dalla stazione di partenza staccata e restituita all'esibitore ogniqualvolta la spedizione ha luogo in *porto affrancato*. Se la spedizione si effettua in *porto assegnato*, la dichiarazione anzidì unita alla nota di spedizione, bollettino o lettera di porto e sarà poscia rimessa al destinatario dalla stazione di arrivo, come ricevuta delle tasse pagate.

A

(1) . . . . . .

. . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA
e dei militari in congedo residenti all'estero

CARTA DI RICONOSCIMENTO

N. . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . .

figlio di . . . . . .

per il percorso . . . . . .

da . . . . . .

a . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . *18* . .

(4) . . . . . .

. . . . . .

Il L. . . . . . .

NOTE

B

Vale per tre mesi dalla data del rilascio.

(1) . . . . . *di* . . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA
e dei militari in congedo
RESIDENTI ALL'ESTERO

Carta di riconoscimento N. . . . . .

per godere della tariffa militare (2). . . . . .

. . . . . *pei viaggi in terza classe*
degli inscritti di leva e di militari in congedo.

Il sottoscritto dichiara che . . . . . .

. . . . . *figlio di* . . . . . .

inscritto di leva (i militari della classe . . . . . *del Comune*
di . . . . . *deve partire da* . . . . . .

per recarsi a . . . . . .

per (3) . . . . . .

a . . . . . *li* . . . . . *18* . .

(**)

L. . . . . . .

Distribuito il biglietto n. . . . . di terza classe
e riscosse L. . . . . .

(**)

L'AGENTE

Questa parte deve essere trattenuta dall'Agente di Navigazione o dalla stazione ferroviaria
di partenza.

(*) Nota dell'ufficio che rilascia la carta di riconoscimento.
(**) Nota dell'Agente di Navigazione o dello stazione ferroviaria di partenza.

Vale per tre mesi dalla data del rilascio.

C

(1) . . . . . *di* . . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA
e dei militari in congedo
RESIDENTI ALL'ESTERO

Carta di riconoscimento N. . . . . .

per godere della tariffa militare (2). . . . . .

. . . . . *pei viaggi in terza classe*
degli inscritti di leva e dei militari in congedo.

Il sottoscritto dichiara che . . . . . .

. . . . . *figlio di* . . . . . .

inscritto di leva o militare della classe . . . . . *del Comune*
di . . . . . *deve partire da* . . . . . .

per recarsi a . . . . . .

per (3) . . . . . .

a . . . . . *li* . . . . . *18* . .

(*)

L. . . . . . .

Distribuito il biglietto N. . . . di terza classe e riscosse L. . . . . .

(**)

L'AGENTE

Questa parte deve essere trattenuta dall'inscritto di leva o militare per presentarla lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società ferroviaria o di navigazione.

Al termine del viaggio essa dovrà essere consegnata a chi regge andante indicato a tergo della presente, se il tratto di viaggio dall'estero in Italia. Se invece si tratta del viaggio di ritorno all'estero dovrà essere consegnata alla stazione ferroviaria di partenza od alla agenzia della società di Navigazione del porto di sbarco.

(*) Nota dell'ufficio che rilascia la carta di riconoscimento.
(**) Nota dell'Agente di Navigazione o dello stazione ferroviaria di partenza.

Connotati.

Capelli { colore . . . . . / forma . . . . . }

Occhi . . . . . .

Colorito . . . . . .

Segni particolari . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Firma dell'inscritto o del militare

APPENDICE

ESTRATTO

delle principali norme contenute nel Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882 e nelle Tariffe, norme e condizioni pei viaggi per conto proprio degl'impiegati civili dello Stato, relativamente al rilascio e all'uso dei documenti di viaggio.

Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882.

§ 41. Gli scontrini mod. *A*, sono staccati da uno speciale libretto di viaggio di cui sono provvisti gli ufficiali in attività di servizio e gli allievi degli istituti militari superiori.

I libretti di viaggio sono distribuiti dai Ministeri della guerra e della marina.

Gli stampati per tutti gli altri documenti vengono provvisti nel modo indicato dalle istruzioni in vigore e rilasciati dalle autorità nominate nel § 119.

Libretto di viaggio-scontrino mod. **A**, *per il trasporto delle persone e del bagaglio degli ufficiali in servizio effettivo e degli allievi degli istituti militari superiori.*

§ 44. Il libretto di viaggio si compone:

a) Di una copertina in pelle portante nell'esterno il numero d'ordine del libretto, e nell'interno la fotografia del titolare, preferibilmente in abito borghese, ben riuscita. La fotografia porta un bollo a secco del Ministero e su di essa è applicato un francobollo speciale, attraverso il quale il titolare scrive il numero del libretto ed appone la propria firma;

b) Di un biglietto fisso a cartoncino con bollo a secco del Ministero ed altro pure a secco delle amministrazioni ferroviarie. Su tale biglietto è indicato il numero d'ordine del libretto, il casato, nome, grado e corpo del titolare, ed è posta la firma del medesimo colla vidimazione del proprio capo servizio.

A tergo di questo biglietto il capo servizio annota le variazioni riguardanti i cambiamenti di corpo o di grado del titolare;

c) Di una serie di scontrini a matrice portanti il numero del libretto e per di più numerati progressivamente e muniti dello stesso bollo a secco delle amministrazioni ferroviarie, dei quali 80 pel trasporto delle persone e 20 per il trasporto dei bagagli per il caso di licenza e di trasferta.

Gli scontrini pel trasporto personale servono per i viaggi tanto per conto del Governo quanto per conto proprio.

All'atto della distribuzione di ogni fascicolo di scontrini deve essere inscritto, a mano od a stampa, su ciascuno scontrino il numero del libretto per cui deve servire il fascicolo.

L'iscrizione sugli scontrini del numero del libretto deve aver luogo sotto la responsabilità dei comandanti di corpo, capi d'ufficio e stabilimenti militari, i quali devono firmare ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

§ 45. Per ottenere i biglietti a tariffa militare devesi presentare personalmente (1) il libretto al bigliettario della stazione di partenza, dopo di aver inscritto sulla matrice e sullo scontrino le stazioni di partenza e d'arrivo, la data del viaggio e la classe. Sullo scontrino deve inoltre essere apposta la firma del titolare preceduta dall'indicazione precisa del suo grado.

§ 46. Per il trasporto del bagaglio nei casi di trasferta o di licenza si presenta al bagagliere il libretto dopo aver riempito nel modo indicato dal § precedente uno degli scontrini per bagaglio, e posta l'indicazione dell'intero peso di cui, a seconda del proprio grado, può il possessore del libretto chiedere la tassazione a tariffa militare.

Per l'osservanza del disposto del § 20 il bagagliere inscrive a tergo dello scontrino ritirato il peso totale riconosciuto.

§ 47. Gli scontrini pel trasporto personale e del bagaglio vengono staccati esclusivamente dai bigliettari e dai bagaglieri, i quali, nel restituire il libretto, rimettono, contro pagamento della tassa dovuta, i relativi documenti ferroviari di trasporto.

Gli scontrini presentati già staccati dal libretto non sono riconosciuti validi.

Scontrino mod. B, *pel trasporto personale degli ufficiali non muniti di libretto e degli impiegati viaggianti per ragioni di servizio.*

§ 48. Gli scontrini mod. *B*, vengono staccati da appositi registri composti di una matrice e di due sezioni (*tagliandi*). Queste sezioni, riempite delle occorrenti indicazioni, cioè: nome, cognome, grado, e qualifica, motivo del viaggio, stazione di partenza e di destinazione, classe in tutte lettere, ecc., e munite del bollo d'ufficio, sono consegnate a coloro che se ne debbono servire, i quali le rimettono al bigliettario della stazione di partenza. Questi, dopo di avere esatto l'importare del trasporto, trattiene la sezione di sinistra, e restituisce l'altra unitamente al biglietto militare.

(1) Quando più ufficiali devono contemporaneamente provvedersi di biglietti militari per uno stesso luogo, uno di essi, preferibilmente in uniforme, può presentare al bigliettario i libretti degli altri.

La seconda sezione dello scontrino deve essere conservata lungo il viaggio per essere poi consegnata insieme al biglietto alla stazione d'arrivo.

Richiesta mod. C *per le persone, bagaglio, materiali, merci, cavalli e muli dei corpi e drappelli superiori a 10 individui.*

§ 49. La richiesta mod. *C*, consta di una matrice e di due parti, di cui la prima comprende tre scontrini (*il superiore pel trasporto delle persone, l'intermedio pel trasporto del bagaglio e l'ultimo per quello delle merci, dei carri, cavalli e muli*), la seconda parte serve per le dichiarazioni di ricevuta.

§ 50. Detto documento, riempito in ogni sua parte per ciò che riguarda le varie specie di trasporto e le somme da pagarsi, viene successivamente presentato al bigliettario, al bagagliere ed al gestore delle merci, ciascuno dei quali, verificati i conti corrispondenti, e fatta ricevuta della somma riscossa, ritiene lo scontrino relativo, e rilascia l'occorrente documento ferroviario pel trasporto. Gli scontrini riferentisi a trasporti, che non occorresse effettuare, devono essere annullati mediante una linea trasversale a penna, e lasciati uniti alle rispettive matrici.

§ 51. Quando gli agenti ferroviarii nelle ordinarie operazioni di controllo a partenza, durante il viaggio od all'arrivo riscontrino un numero di individui maggiore di quello indicato nel documento ferroviario, il comandante della truppa deve rilasciare una dichiarazione costatante il numero degli individui riconosciuti in più, affinchè le amministrazioni ferroviarie possano valersene per ottenere il pagamento suppletivo.

Dichiarazione mod. D *per il trasporto del bagaglio dei cavalli e delle vetture.*

§ 52. La dichiarazione mod. *D*, consta di una matrice e di una sezione. Questa ultima, debitamente riempita, viene consegnata all'agente ferroviario che deve dar corso al trasporto il quale la trattiene e rilascia i necessari documenti.

Dichiarazione mod. E *pel trasporto delle persone e dei bagagli delle famiglie degli ufficiali e di quelle dei sottufficiali.*

§ 53. La dichiarazione mod. *E* consta di una matrice e di tre sezioni identiche su cui si inscrivono le persone della famiglia e le persone di servizio che devono viaggiare, il motivo del viaggio, la sta-

zione di partenza e quella di destinazione, non che il quantitativo di bagaglio che si ha diritto di far trasportare ai prezzi della tariffa militare.

Una di delle sezioni serve per il trasporto personale, l'altra per il trasporto del bagaglio e la terza rimane nelle mani delle persone che viaggiano.

§ 54. La dichiarazione mod. *E*, debitamente compilata, firmata e vidimata, vien presentata al bigliettario ed al bagagliere, i quali staccano e ritirano la parte loro spettante e rilasciano: il primo, tanti biglietti a prezzo ridotto quante sono le persone che effettivamente devono viaggiare, il secondo, l'occorrente bolletta pel bagaglio.

Quando le famiglie non abbiano da far trasportare bagaglio, la sezione riferentesi a tale specie di trasporto deve essere annullata con linee trasversali a penna.

§ 55. La persona che presenta una dichiarazione mod. *E* può domandare un numero di biglietti a prezzo ridotto inferiore a quello indicato nella dichiarazione stessa. In questo caso deve praticarvi le occorrenti rettifiche e convalidarle colla propria firma.

§ 56. Al termine del viaggio, la sezione della dichiarazione mod. *E* rimasta a mani della famiglia viene consegnata all'uscire dalla stazione di arrivo unitamente ai biglietti.

Scontrino mod. F *pel trasporto dei militari di truppa isolati od in drappelli inferiori a 10 individui, per quello degli operai stabili e per il trasporto delle famiglie dei militari di truppa, e scontrino* F *bis bleu speciale per i militari di truppa e personali autorizzati a viaggiare in abito borghese.*

§ 57. Lo scontrino mod. *F* consta di una matrice e di una sezione; quest'ultima debitamente riempita e firmata, viene rilasciata alla persona o al capo del drappello che deve viaggiare.

Le variazioni eventuali *in meno* nel numero delle persone per cui fu rilasciato lo scontrino si inscriveranno a tergo dello scontrino stesso per norma delle stazioni; per quelle *in più* occorre il rilascio di altri scontrini mod. *F* od *F bis*.

§ 58. Lo scontrino mod. *F* od *F bis* è consegnato al bigliettario della stazione di partenza, al quale deve pure darsi visione del foglio di viaggio (1) collettivo od individuale per ottenere il biglietto a tariffa militare.

(1) Coll'espressione generica di foglio di viaggio s'intende anche il foglio di congedo, il foglio provvisorio di congedo illimitato, il biglietto di licenza, l'ordine municipale; qualunque documento infine che comprovi pel militare la facoltà di viaggiare ai prezzi della tariffa militare.

§ 59. Il bigliettario, riconosciuta la concordanza dello scontrino mod. *F* od *F bis* col foglio di viaggio, esige l'importo per l'intero percorso, e consegna gli occorrenti biglietti, apponendo a tergo dello scontrino stesso il bollo della stazione ed aggiungendovi le indicazioni richieste dallo stampato.

§ 60. I militari devono sempre viaggiare in divisa, fatta eccezione di quelli specificati alla tabella allegato IV *bis* (1). In questo caso, ferme restando tutte le altre prescrizioni di cui ai precedenti §§ 57, 58 e 59, si farà uso dello scontrino *F bis* di color bleu.

Dichiarazione mod. G per il trasporto degli allievi dei collegi militari e dei convitti nazionali militari, non che dei loro bagagli.

§ 61. La dichiarazione mod. *G*, consta di due sezioni, di cui una pel trasporto delle persone, e l'altra pel trasporto del bagaglio.

§ 62. La dichiarazione mod. *G* debitamente compilata e firmata viene presentata al bigliettario ed al bagagliere, i quali staccano e ritirano ciascuno lo scontrino loro spettante e consegnano apposito biglietto collettivo pel trasporto delle persone, ed un'ordinaria bolletta pel trasporto del bagaglio.

§ 63. Ciascuna dichiarazione mod. *G* serve per le linee di una sola amministrazione ferroviaria. Quando si debba passare su linee di altra amministrazione, è necessaria la consegna di un'altra dichiarazione e l'acquisto d'altri biglietti di viaggio a ciascuna stazione di transito.

---

(1) L'allegato 4*bis* è il seguente:

ELENCO *dei militari di truppa e personali che possono essere autorizzati a viaggiare vestendo l'abito borghese con diritto di essere trasportati ai prezzi della tariffa militare.*

1° Sotto capi musica (marina).
2° Capi fanfara dei reggimenti di cavalleria.
3° Capi armaiuoli.
4° Sottufficiali e carabinieri congedati per recarsi al domicilio.
5° Sottufficiali musicanti e musicanti.
6° Maniscalchi.
7° Militari di truppa diretti all'estero.
8° Militari del corpo invalidi e veterani comandati per servizio di scrivano e di ordinanza.
9° Vivandieri.
10° Attendenti autorizzati a vestire l'abito borghese.
11° Militari in congedo richiamati sotto le armi.
12° Reclute di qualunque categoria.
13° Tutti gli ascritti alle milizie non provvisti di uniforme.
14° Gli operai stabili ed i capi operai ed il personale inferiore (buttieri) di cui alla lettera *g* del § 7.

Richiesta mod. H pel trasporto di vettovaglie, di materiali e merci a grande velocità.

§ 64. La richiesta mod. *H* si compone di una matrice e di due sezioni, le quali sono presentate, unite, all'impiegato addetto alle spedizioni.

La prima di delle sezioni è trattenuta dall'impiegato stesso per giustificare che la spedizione fu fatta al prezzo della tariffa militare, e l'altra viene restituita alla parte speditrice, munita della ricevuta della somma corrisposta.

Art. 11. — *Documenti militari che si debbono presentare durante il viaggio a richiesta degli agenti ferroviari. — Smarrimento del biglietto ferroviario e dei documenti di viaggio.*

§ 101. Le persone di cui trattasi nel presente regolamento, debbono, quando ne siano richieste dagli agenti delle diverse amministrazioni ferroviarie, esibire, durante il viaggio, oltre al biglietto ferroviario, i seguenti documenti:

a) Gli ufficiali, ed i capi musica in abito borghese, il libretto di viaggio mod. *A* o la parte dello scontrino mod. *B* rimasta nelle loro mani;

b) Gli impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, in viaggio per servizio, la parte dello scontrino mod. *B* loro rimasta;

c) Le famiglie degli ufficiali, dei capi musica e dei sottufficiali la parte della dichiarazione mod. *E* che deve essere consegnata alla stazione d'arrivo;

d) Le famiglie dei militari di truppa, il foglio di viaggio speciale di cui saranno munite e sul quale devono essere nominativamente indicate le persone componenti la famiglia;

e) I militari di truppa isolati e gli operai stabili, il foglio di viaggio o quell'altro documento militare di cui siano provvisti.

Tuttavolta non vengano esibiti i documenti di cui sopra, i biglietti ferroviari non saranno tenuti validi e si dovrà acquistarne altri a tariffa ordinaria calcolati dal punto di partenza.

§ 103. Coloro che smarriscono il biglietto ferroviario, debbono, non appena se ne siano avveduti, farne dichiarazione agli agenti della ferrovia.

In tale caso gli ufficiali, gli allievi degli istituti militari superiori e gli impiegati di cui al § 7 sono in obbligo di pagare un nuovo biglietto

in base alla tariffa militare per il viaggio fatto dal luogo di partenza sino al punto in cui si è constatata la perdita del biglietto; e per proseguire il viaggio debbono munirsi di altro biglietto regolare secondo le formalità prescritte dallo articolo 7.

Nello stesso caso le famiglie degli ufficiali in viaggio per qualsiasi motivo e quelle dei sottufficiali in viaggio per conto loro particolare saranno tenute al pagamento della tariffa ordinaria ridotta ed a munirsi nello stesso modo di altri biglietti per proseguire.

I militari di truppa isolati e le loro famiglie e così pure gli operai stabili sono tenuti a pagare l'importo di un biglietto militare della classe in cui hanno viaggiato per il percorso che hanno fatto, a meno che non possano giustificare, in qualche modo, di avere acquistato regolarmente il biglietto alla stazione di partenza. In tal caso i militari di truppa e gli operai stabili possono richiedere un nuovo mod. *F* e la somma occorrente per proseguire il viaggio sino a destinazione al comando militare permanente della stazione, ed in mancanza di questo all'autorità militare o marittima del luogo od a quella prossimiore, attenendosi alle norme indicate al § 91.

§ 103. La perdita dei biglietti per parte dei militari di truppa e degli operai viene sempre constatata dai capi stazioni mediante annotazione sui fogli di viaggio o su quegli altri documenti di cui siano muniti.

§ 104. Tutte le persone ammesse dal presente Regolamento a viaggiare a tariffa militare od a tariffa ordinaria ridotta, le quali non siano in grado di esibire nè il biglietto ferroviario nè il documento militare, sono considerate come viaggiatori ordinari sprovvisti di biglietto.

Se si tratta di viaggio per ragioni di servizio può essere chiesta la somma occorrente per proseguire il viaggio all'autorità militare del luogo nel modo accennato al § 91; e tanto in questo caso, quanto in quello previsto nel § 102, è addebitata la maggior spesa stata cagionata.

§ 105. Nel caso che, dopo avere eseguito il pagamento dell'importare del nuovo biglietto, i militari ritrovino quello cui erano muniti, le amministrazioni ferroviarie sono tenute al relativo rimborso.

Art. 20. — *Motivi per cui gli agenti delle stazioni e degli scali di partenza sono in dovere di rifiutare documenti per ottenere trasporti ai prezzi della convenzione.*

§ 137. Gli agenti delle amministrazioni ferroviarie sono in dovere di rifiutare:

a) i documenti che non siano in tutte le loro parti conformi al modello stabilito;

b) Qualunque documento col quale sia richiesto un trasporto fuori delle condizioni prescritte dal presente Regolamento o che non sia presentato colle formalità richieste, ovvero che indichi come punti di partenza o di arrivo luoghi che non siano stazioni di ferrovia o del lago di Garda;

c) I documenti compilati in modo inintelliggibile ed inesatto o presentanti parole aggiunte, la firma ed il bollo non leggibile, ovvero raschiature, o cancellature, senza che queste siano confermate dalla dicitura « *dico* . . . . . » approvata dalla firma di chi rilascia il documento. I distaccamenti ed ufficii che non fossero provvisti di bollo, apporranno sui documenti l'indicazione « *distaccamento od ufficio sprovvisto di bollo* »;

d) Gli scontrini mod. *A*, staccati dal libretto o mancanti del numero del medesimo, gli scontrini mod. *B*, le richieste mod. *C*, le dichiarazioni mod. *E*, le richieste mod. *H*, presentati disgiunti dalla parte che deve essere retrocessa;

e) Gli scontrini mod. *B*, le dichiarazioni mod. *D*, ed *E* presentati dopo tre mesi dalla data del rilascio;

f) I documenti coi quali, contrariamente al disposto dei paragrafi 2 e 3, si richiedano trasporti per una via che non sia chilometricamente più breve o quella per la quale sia stabilito l'istradamento dei trasporti ordinari.

§ 138. Coloro che non presentino i documenti prescritti dal presente regolamento, o che li presentino irregolari sono esclusi da qualunque beneficio, e debbono pagare il trasporto in base alla tariffa ordinaria senza diritto a reclamare il rimborso delle differenze fra la tariffa ordinaria e quella militare o ridotta.

Tariffe, norme e condizioni per i viaggi per conto proprio degl'impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato

CONCESSIONE *D*

12. Il *libretto di viaggio* si compone:

a) di una copertina di pelle color granato-scuro, portante: nell'esterno, da una parte lo stemma reale e l'indicazione « *Strade ferrate italiane — Impiegati centrali dello Stato* », seguita da quella dell'Amministrazione centrale che ha rilasciato il libretto; più sotto il numero d'ordine del libretto stesso; dall'altra parte la figura di una locomotiva ed un bollo a secco di controllo delle ferrovie; nell'interno la fotografia recente e ben riuscita del titolare. Su questa è applicata, per cura dell'Amministrazione centrale, una marca da bollo speciale, sulla quale il funzionario che rilascia il *libretto* appone la propria firma per attestare che la fotografia è realmente il ritratto del titolare del libretto. Sulla marca da bollo, ingommata sulla fotografia, viene impresso il bollo a secco della prefata Amministrazione centrale, in modo che l'impronta cada in parte sulla marca ed in parte sulla fotografia;

b) di un biglietto fisso a cartoncino portante impressi i detti due bolli a secco. Su tale biglietto sono indicati: sul *recto*, il numero d'ordine del libretto, il casato, nome e grado del titolare, e vi figura

CONCESSIONE *E*

12. Il *libretto di viaggio* si compone:

a) di una copertina di pelle color granato-scuro, portante: nell'esterno, da una parte lo stemma reale e l'indicazione « *Strade ferrate italiane — Impiegati provinciali dello Stato* », seguita da quella dell'Amministrazione centrale che ha rilasciato il libretto; più sotto il numero d'ordine del libretto stesso; dall'altra parte la figura di una locomotiva ed un bollo a secco di controllo delle ferrovie; nell'interno la fotografia recente e ben riuscita del titolare. Su questa è applicata, per cura dell'Amministrazione centrale, una marca da bollo speciale, sulla quale il funzionario che rilascia il *libretto* appone la propria firma per attestare che la fotografia è realmente il ritratto del titolare del libretto. Sulla marca da bollo, ingommata sulla fotografia, viene impresso il bollo a secco della prefata Amministrazione centrale, in modo che l'impronta cada in parte sulla marca ed in parte sulla fotografia;

b) di un biglietto fisso a cartoncino portante impressi i detti due bolli a secco. Su tale biglietto sono indicati: sul *recto*, il numero d'ordine del libretto, il casato, nome e grado del titolare, e vi figura

inoltre la firma del medesimo con la vidimazione del capo dell'Amministrazione da cui dipende o del funzionario superiore che a ciò fosse delegato; sul *verso* le variazioni di qualifica;

c) di un fascicolo di 50 scontrini a matrice, del modello risultante del già accennato allegato N. 2, e di colore azzurro-chiaro, riuniti entro apposita copertina di carta dello stesso colore e portanti: il numero del libretto, il numero d'ordine progressivo da 1 a 50, ed il suddetto bollo di controllo delle ferrovie. Tali scontrini sono preceduti da un foglietto in cui sono stampate talune avvertenze estratte dalle presenti norme e condizioni di viaggio.

L'inscrizione sugli scontrini del numero del libretto ha luogo sotto la responsabilità dei funzionari incaricati del rilascio, i quali debbono firmare la copertina di ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

Gli scontrini non hanno scadenze, e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo. Può essere rilasciato ad un medesimo impiegato un nuovo fascicolo di scontrini, appena esaurito il fascicolo precedente.

inoltre la firma del medesimo con la vidimazione del capo dell'Amministrazione da cui dipende o del funzionario superiore che a ciò fosse delegato; sul *verso*, le variazioni di qualifica;

c) di un fascicolo di 24 scontrini a matrice, del modello risultante del già accennato allegato N. 4, e di color camoscio-chiaro, riuniti entro apposita copertina dello stesso colore e portanti: il numero del libretto, la lettera di serie (*impressa con bollo ad umido*) che contraddistingue ogni fascicolo secondo l'ordine alfabetico, il numero d'ordine progressivo da 1 a 24, ed il suddetto bollo di controllo delle ferrovie. Tali scontrini sono preceduti da un foglietto in cui sono stampate talune avvertenze estratte dalle presenti norme e condizioni di viaggio.

L'inscrizione sugli scontrini del numero del libretto ha luogo sotto la responsabilità dei funzionari incaricati del rilascio, i quali debbono firmare la copertina di ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

Gli scontrini non hanno scadenza, e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

13° Il *libretto* vale per ottenere i biglietti di viaggio a prezzo ridotto. A tal uopo esso dev'essere presentato ai bigliettari con maggiore anticipazione — sull'ora della partenza del treno — di quella stabilita per l'acquisto dei biglietti ordinari, e col primo scontrino disponibile già compilato — *anche nella matrice* — con tutte le indicazioni richieste, avvertendo che la classe dev'essere scritta in tutte lettere e che la firma dev'essere leggibile.

Gli scontrini debbono essere staccati esclusivamente dai bigliettari e sono accettati soltanto dalla stazione di partenza indicata sugli scontrini stessi.

Quelli presentati già staccati, quelli incompleti, o non compilati regolarmente o portanti raschiature, cancellature, correzioni od aggiunte, sono nulli e di nessun valore.

In regola gli scontrini di *libretto* debbono aver la data del giorno in cui vengono utilizzati. È tuttavia eccezionalmente ammessa l'utilizzazione di quelli con data anteriore, purchè presentati entro un mese dalla stessa data.

35° Il *libretto* e gli scontrini, come le *dichiarazioni*, e per conseguenza i biglietti acquistati, sono *personali*: tanto chi ne fa cessione quanto chi se ne serve illecitamente o s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Inoltre, nel caso di cessione, come in tutti gli altri di abusi, il titolare sarà privato del benefizio della riduzione per *sei* mesi, senza pregiudizio delle misure disciplinari che l'Amministrazione alla quale appartiene credesse di prendere a suo riguardo.

I portatori di *libretti*, scontrini, *dichiarazioni* o biglietti non propri, oppure alterati o falsificati, sono soggetti, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, al pagamento del prezzo a tariffa intera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1087 (serie 2ª).

36° Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella indicata dal biglietto deve pagare, secondo il precitato articolo 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, la differenza fra il prezzo a tariffa intera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

Chi viaggia sprovvisto dei documenti prescritti per giustificare la riduzione ottenuta, incorre, a forma dell'articolo 34 suddetto, nel pagamento, per tutto il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello d'un biglietto a tariffa intera della classe in cui viaggiava, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto deve pagare l'importo a tariffa intera pel percorso fatto irregolarmente.

39° Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali. — A schiarimento e complemento delle disposizioni contenute nei §§ 11 e 14 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, il Ministero avverte:

a) che il *Libretto personale* mod. 102 per i sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai volontari di un anno o dagli allievi ufficiali deve essere provveduto dai corpi presso cui i medesimi sono assegnati *come effettivi*, e che il disposto dal n. 62 dell'istruzione su citata dovrà perciò essere osservato anche per i detti ufficiali, quando debbono prestare il servizio di prima nomina presso un corpo che non sia quello cui sono effettivi;

b) che quando siano inviati in congedo illimitato od altrimenti cessino dal servizio sottufficiali, per i quali non siano mai state compilate le note caratteristiche sul *Foglio* mod. *F* (n. 961 del catalogo), il comandante della compagnia (squadrone o batteria) dovrà compilare tali note soltanto se, al tempo dell'invio in congedo o della cessazione dal servizio, abbiano i sottufficiali prestato non meno di quattro mesi di effettivo servizio come sergenti. (*Div. Stato Maggiore*).

6.

Distribuzioni di anice alla truppa. — Per l'esatta ed uniforme applicazione del § 1406 del regolamento d'amministrazione, il Ministero avverte che fra i « liquori spiritosi » di cui è cenno nel terzo comma del paragrafo stesso, per la distribuzione continuata dei quali occorre l'autorizzazione del comandante del corpo d'armata, s'intende pure compreso l'anice, ma solo quando debba essere somministrato agli uomini allo stato puro.

Qualora pertanto l'anice abbia da servire, al pari dell'aceto, come correttivo dell'acqua da bere, non è necessaria l'autorizzazione del comandante del corpo d'armata anche se la distribuzione si protragga per oltre tre giorni. (*Divisione assegni*).

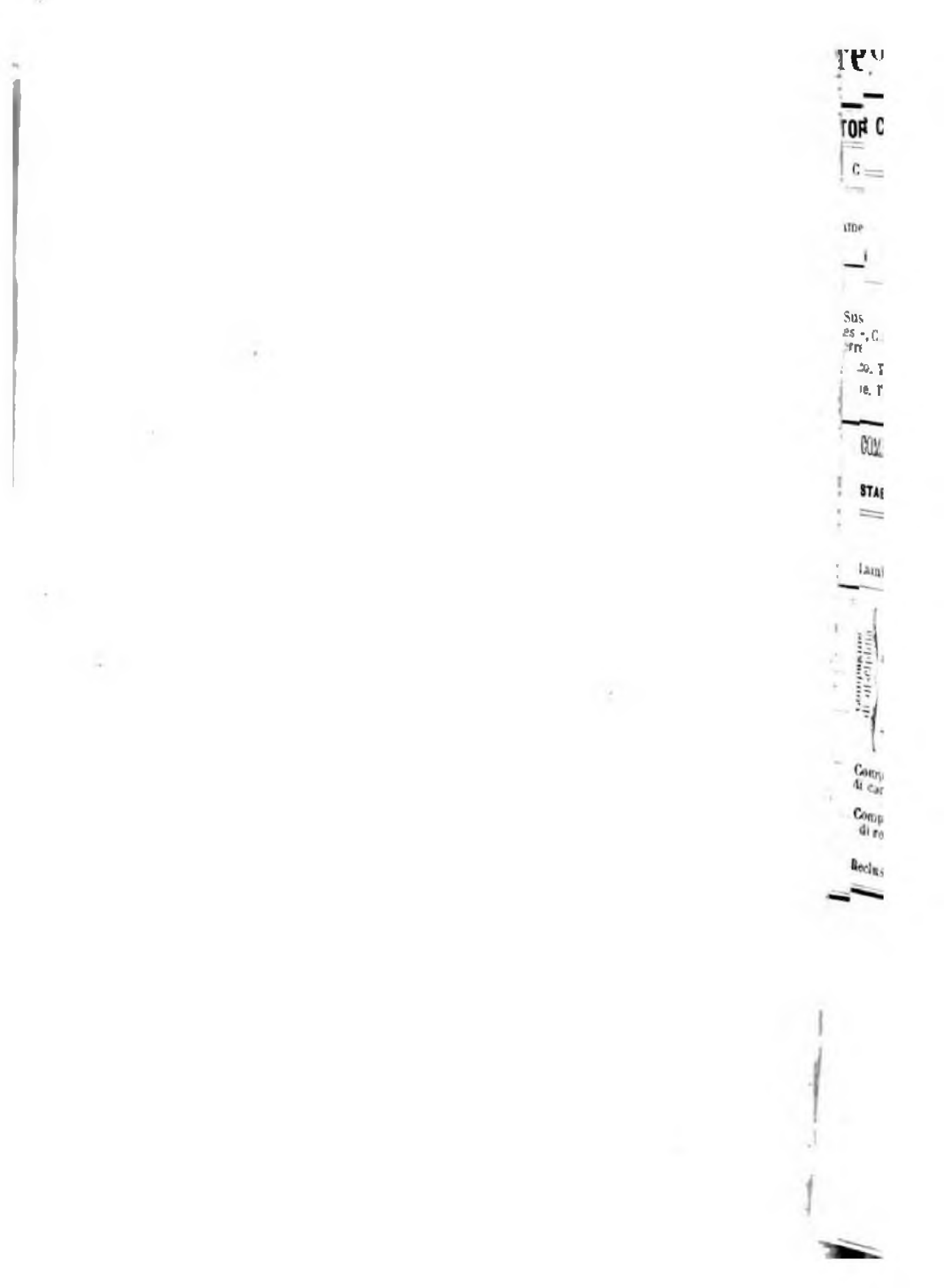
Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA

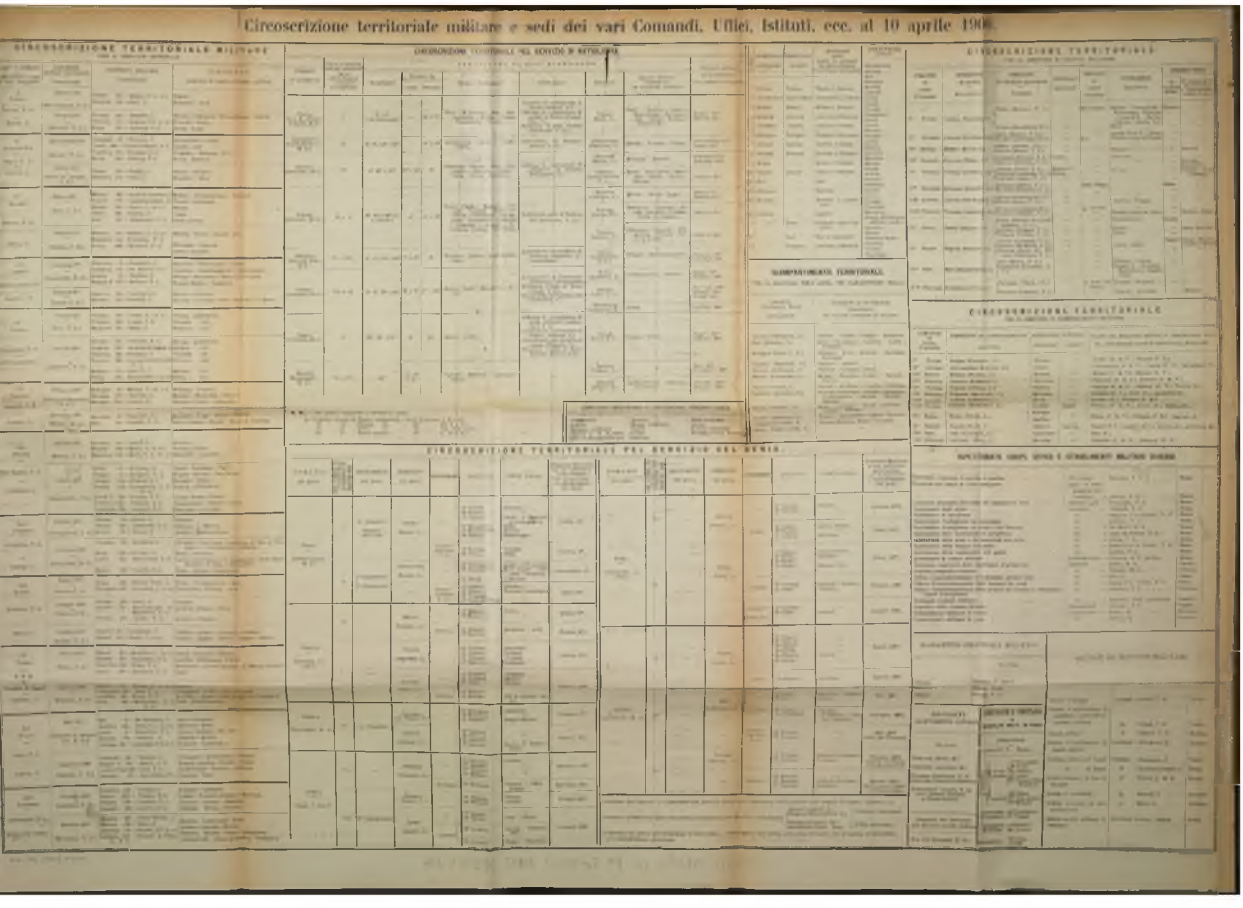
DENOMI	BATTERIE DISTACCATE				1ª COMPAGNIA TRENO	2ª COMPAGNIA TRENO
Gran. di	1ª Perugia	2ª Perugia	3ª Nettuno		Foligno	Roma
Re . .	6ª Fano	7ª Fano	8ª Ancona		Pesaro	Pesaro
Piemo					Bologna	Bologna
					Cremona	Cremona
Aosta					Venaria R.	Venaria R.
					Vigevano	Vigevano
oli.	igata - Verona.	2ª brigata - Verona.	3ª brigata - Albenga.			
can	kt. - Piacenza.					
na	lata specialisti - oma.	7ª compag. - Roma.	3ª compag. - Ozieri.			
	—	Brigata lagunari - Venezia.	12ª compag. Bardonecchia.			
rino	omp. - Messina. ompagnia treno - oma	—				
nezi	ecamento telegra- ti Ozieri.	4ª compagnia treno - Verona.				

A'	COMPAGNIE DI SUSSISTENZA					
SEDE	Numero	Plotoni d'istruzione	SEDE	Numero	Plotoni d'istruzione	SEDE
na	1ª	U 6ª	Torino	7ª	. . . .	Ancona
ze	2ª	. . . .	Alessandria	8ª	U 6ª	Firenze
	3ª	. . . .	Milano	9ª	U 6ª	Roma
di	4ª	U 6ª	Genova	10ª	U 6ª	Napoli
	5ª	. . . .	Verona	11ª	. . . .	Bari
rmo	6ª	. . . .	Bologna	12ª	U 6ª	Palermo
Domo della divisione — Cagliari.				Plotone autonomo della divisione di Cagliari — Cagliari		

U. 6 — 7 = Plotone allievi ufficiali veterinari della durata di mesi 7. — Plotone
vi uf



Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 10 aprile 1908



189

III. 151

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 aprile.

FEBBRAIO 8. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni il blockhaus di Porta Vittoria nella piazza di Verona e lo spalto circostante, ed affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno antistante alla cinta magistrale della piazza predetta, *pag.* 305.

MARZO 15. — R. Decreto n. 130 per sostituzione di un membro della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 306.

APRILE 18. — Marcia d'ordinanza per il R. esercito, *pag.* 307.

Atto N. 78. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni il blockhaus di Porta Vittoria nella piazza di Verona e lo spalto circostante, ed affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno antistante alla cinta magistrale della piazza predetta.** — 8 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re D'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 16 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 19 novembre 1891, n. 753, che stabilisce le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona;

Visto il R. Decreto 29 agosto 1893, n. 539, che modifica le suddette zone di servitù;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 77, pag. 249. — Nell'ultima riga dello specchio il numero indicante la distanza Palermo-Genova, *correggasi in:* 144. — Tale correzione deve anche apportarsi ai fascicoli contenenti la convenzione e l'istruzione pei trasporti sul mare di cui la Circolare n. 54 del corrente anno.

Dispensa 15ª. — Nella intestazione della pagina 289, *invece di:* ATTO 27, *leggasi:* ATTO 77.

25.APR.00

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È radiato dal novero delle fortificazioni dello Stato il blockhaus di Porta Vittoria della piazza di Verona e lo spalto circostante compreso fra l'Adige e la caponiera del bastione Campo Marzo.

Art. 2.

È affrancato dall'onere delle servitù militari il tratto di terreno antistante alla cinta magistrale della piazza suddetta fra i bastioni delle Maddalene e di S. Toscana, lineato in giallo nel piano annesso al presente, firmato d' ordine Nostro dal predetto Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.
P. BOSELLI.

N. **79**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 130 per sostituzione di un membro della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49**. — 15 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1848, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CHIALA comm. Luigi, senatore del regno, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione del defunto senatore comm. Francesco SPROVIERI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1900.

UMBERTO.

PELLOUX
P. BOSELLI
G. BETTÒLO.

N. **80.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Marcia d'ordinanza per il R. esercito.** — 18 aprile.

È adottata per le musiche dei reggimenti di fanteria di linea e della legione allievi carabinieri, e per le fanfare di cavalleria, una marcia d'ordinanza (composta dal capomusica RICCI signor Ettore del 94° reggimento fanteria) col titolo: *Distacco delle guardie d'onore alle LL. MM. il Re e la Regina.*

Tale marcia d'ordinanza dovrà essere suonata nell'atto in cui le guardie d'onore dovute alle prefate LL. MM., giungono al posto, a cominciare da 200 m. circa di distanza da questo.

In tal caso, i trombettieri non suonano la marcia al Re, prescritta dal n. 2 dell'*Atto* 248 della *Raccolta*.

La nuova marcia d'ordinanza dovrà pure essere suonata nell'atto in cui la guardia smontante, che debba essere accompagnata dalla musica o dalla fanfara, lascia il posto.

La partitura, per musiche e per fanfare, della surripetuta marcia, verrà distribuita gratuitamente dal Ministero ai corpi interessati.

Nel caso di smarrimento di detta partitura, i corpi dovranno richiederne altra copia al Ministero, addebitando, cui spetta, l'importo di quella smarrita, in base al prezzo di L. 2,00.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 17ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile.

MARZO 29. — Relazione a S. M. e R. Decreto n. 141, che stabilisce le norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari, *pag.* 309.

FEBBRAIO 45. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra nelle piazze di Chieti, Campobasso e Foggia, *pag.* 328.

APRILE 25. — Distribuzione gratuita della *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno*, *pag.* 329.

» 26. — Modificazione della lama di cacciavite per armi, *pag.* 332.

» 27. — Dispensa dalle chiamate alle armi dei vivandieri ed altri operai in servizio nei corpi del R. esercito, *pag.* 332.

» 27. — Aumento della imposta erariale sui prezzi di trasporto sulle ferrovie, *pag.* 333.

Atto N. 81. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SCUOLE MILITARI. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 141, che stabilisce le norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari.** — 29 marzo.

SIRE,

Le norme per le nomine, l'avanzamento e gli obblighi di servizio dei professori e maestri civili addetti alle scuole ed ai collegi militari non furono, finora, oggetto di disposizioni organiche di carattere permanente.

Considerata l'importanza degli studi e del personale insegnante negli istituti militari; considerato che, in alcuni di questi, detti studi sono, per gli effetti legali, pareggiati a quelli degli istituti civili governativi, e quindi giova costituire una garanzia di tale pareggiamento anche nelle disposizioni riguardanti il personale insegnante, uniformandole, per quanto è consentito dall'indole delle scuole militari, a quelle vigenti per l'istruzione pubblica; si è riconosciuta la convenienza di concretare al riguardo, d'accordo col Ministero della istruzione

ERRATA-CORRIGE.

Atto 69, pag. 129. — Alla 2ª e 3ª riga del n. 104, *alle parole:* pelle di foca, *sostituire:* pelle di orso.

1 MAG. 00

pubblica e sentito il parere del Consiglio di Stato, un complesso di prescrizioni organiche, in analogia anche a quanto si è già praticato per altri personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Ferme restando, in quanto si riferiscono ai professori e maestri civili degli istituti militari, le disposizioni contenute nelle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi del Regio esercito, ed in altre leggi e decreti organici che riguardano in genere gli impiegati civili dello Stato, le prescrizioni fondamentali progettate si possono così riassumere:

1° Le nomine degli insegnanti avranno luogo esclusivamente per concorso, fra coloro che posseggono i prescritti titoli di abilitazione all'insegnamento. Per disposizione transitoria, gli attuali professori straordinari potranno essere nominati effettivi man mano che in organico vi siano posti disponibili, avuto riguardo al fatto che la maggior parte di essi ottennero già la nomina a straordinario per concorso, e che prestano lodevolmente servizio da parecchi anni negli istituti militari

2° In quanto all'avanzamento, rimane confermato il principio delle promozioni per anzianità, con facoltà però al Ministero di concedere, eccezionalmente ed in ragione di non più di $\frac{1}{4}$ dei posti disponibili, promozioni per merito a quei professori o maestri civili di ruolo, che fossero giudicati, sul parere di una speciale commissione, distinti in modo eminente.

3° Per quanto concerne gli obblighi di servizio, si confermano le norme già in uso, aggiungendovene alcune altre contenute nei regolamenti in vigore per gli istituti governativi.

Nel complesso, le disposizioni in parola verrebbero a regolare, in modo definitivo e permanente, la posizione del personale insegnante civile, nella stessa guisa che il regolamento organico per le scuole militari, che già piacque a V. M. di sanzionare con decreto del 26 novembre 1899, riunì e coordinò le norme che riguardano l'ordinamento ed il funzionamento di tali istituti.

Qualora siffatte proposte fossero per incontrare l'approvazione della Maestà Vostra, il riferente La pregherebbe di volersi degnare di munire dell'Augusta Sua firma il qui unito schema di Decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898);

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito (testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898);

Visto il regolamento organico per le scuole militari, approvato con Nostro Decreto del 26 novembre 1899;

Visto il Nostro Decreto n. 328 del 22 giugno 1899, che ripartisce, a seconda delle materie d'insegnamento, i professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze e di disegno, assegnati ai due collegi militari di Roma e Napoli;

Considerata l'opportunità di dare carattere permanente alle norme riflettenti la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari, sono regolati dalle annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non conformi alle norme stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

Norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari.

I — Generalità.

1. Il personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari è costituito da professori e maestri ordinari (titolari ed aggiunti) e da professori e maestri straordinari.

2. Il numero, il grado e le classi dei professori e maestri ordinari sono stabiliti dalla legge sull'ordinamento del R. esercito, e gli stipendi da quella sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, giusta l'annesso prospetto (allegato *A*).

Il numero dei professori straordinari può variare secondo le esigenze dell'insegnamento. Essi non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è indicato dalla unita tabella (allegato *B*).

3. I professori civili (ordinari e straordinari) sono incaricati dell'insegnamento delle materie letterarie o scientifiche e del disegno, e prestano in massima servizio nei seguenti istituti militari:

scuola di guerra;
accademia militare;
scuola militare;
collegi militari.

I maestri civili (ordinari e straordinari) sono incaricati dell'insegnamento della scherma e della ginnastica presso i vari istituti militari.

Possono essere assunti in servizio straordinario maestri di ballo.

II. — Nomina dei professori.

4. I professori civili ordinari non possono, di prima nomina, ottenere grado superiore a quello di professore aggiunto.

5. La nomina a professore aggiunto ha luogo per decreto reale; quella a professore straordinario per decreto ministeriale.

6. Occorrendo di provvedere alla nomina di professori aggiunti oppure di straordinari, sarà bandito apposito concorso.

7. Le forme del concorso, la specie dei posti da conferirsi, cioè se di professore aggiunto o di straordinario, i termini

entro i quali dovranno essere fatte le domande di ammissione, l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, ove ne siano prescritti, saranno determinati volta per volta dal Ministero.

8. Il merito dei singoli concorrenti sarà giudicato da apposita commissione, nominata dal Ministro della guerra e così composta:

un ufficiale generale	*presidente;*
due professori titolari di 1ª o 2ª classe degli istituti militari	*membri.*
due professori ordinari di università, delegati dal Ministero della pubblica istruzione	

Se trattasi della nomina di insegnanti di lingue straniere, ai professori di università potranno essere sostituiti professori di scuole secondarie di grado superiore.

9. Per ottenere l'ammissione al concorso, è necessario farne domanda in carta bollata da lire una, corredata dai documenti seguenti:

a) laurea di dottore nella facoltà, cui si riferisce la materia, all'insegnamento della quale si vuol provvedere, ovvero altro titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento stesso nelle scuole secondarie di grado superiore, cioè nei licei o negli istituti tecnici.

Per i professori di lingue straniere o di disegno, è sufficiente il relativo diploma di abilitazione all'insegnamento;

b) specchietto dei punti ottenuti nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso universitario; oppure lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di abilitazione, se questa non venne ottenuta per titoli;

c) cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa, oltre quegli altri titoli che il concorrente sarà in grado di produrre per dimostrare la propria dottrina ed attitudine pedagogica;

d) certificato di nascita;

e) attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica del concorrente;

f) fedina criminale . . . . . } di data non anteriore a
g) certificato di buona condotta } 50 giorni;
h) certificato di cittadinanza italiana.

Per gli insegnanti di lingue straniere non è indispensabile essere regnicolo.

10. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà di escludere dai concorsi quei professori che, per ragioni d'indole morale o politica, risultassero in condizioni non compatibili con la posizione di insegnante di un istituto militare.

11. Il Ministero potrà valersi del risultato di un concorso per provvedere ad altre cattedre, oltre quella per cui fu bandito il concorso, che si rendessero vacanti nel limite di due anni, successivi a quello in cui ebbe luogo il concorso stesso.

III. — Disposizioni speciali per la nomina dei professori aggiunti.

12. Prima di ricevere la nomina definitiva per decreto reale, i professori aggiunti, ai quali spetterebbe la nomina stessa in seguito all'esito del concorso, sono assunti in servizio ad esperimento per decreto ministeriale.

13. L'esperimento avrà la durata non maggiore di due anni, ed i professori, finchè si trovano in tale posizione, potranno essere esonerati dal servizio per decreto ministeriale, qualora non dimostrino la necessaria abilità didattica o lascino a desiderare per moralità o per condotta.

14. Lo stipendio, cui avranno diritto i professori aggiunti ad esperimento, non potrà mai eccedere quello stabilito per il grado e la classe del posto, al quale dovrebbero poi essere nominati.

15. Non può essere conferita la nomina di professore aggiunto a chi abbia superato l'età di quarant'anni, salvochè si tratti di persona in servizio attivo, come insegnante di ruolo negli istituti governativi, o che abbia già prestato o presti servizio governativo, con diritto a pensione di riposo, per un tempo non inferiore a quello che conta oltre i quarant'anni d'età.

16. Il Ministero ha facoltà di conferire il posto di professore aggiunto, anzichè per concorso, per promozione e solo nel ruolo corrispondente all'istituto militare in cui prestano servizio, ai professori straordinari, purchè:

1° abbiano ottenuto la nomina a straordinario in seguito a concorso;

2° ne abbiano esercitato le funzioni per almeno tre anni scolastici senza interruzione e siansi segnalati per dottrina, abilità pedagogica, moralità e zelo;

3° siano proposti dai comandanti dell'istituto presso cui prestano servizio.

Fra più professori straordinari che si trovino nelle predette condizioni, la promozione avrà luogo in base ad una graduatoria, che verrà stabilita tenendo conto dell'anzianità di nomina a straordinario e degli altri titoli dei professori.

IV. — Disposizioni speciali per la nomina dei professori straordinari.

17. La nomina dei professori straordinari ha luogo dopo un esperimento di almeno due mesi, ed il Ministero si riserva la facoltà di licenziare i professori stessi entro questo periodo di tempo, come si riserva la stessa facoltà anche nel corso dell'anno scolastico, qualora si rendessero immeritevoli di proseguire nello insegnamento.

18. L'incarico di professore straordinario s'intende conferito per la durata di un solo anno scolastico, salvo riconferma annuale.

19. Ai professori straordinari, che fossero licenziati dal servizio, potrà essere concessa dal Ministero, a titolo di gratificazione, una somma corrispondente a tanti mesi di stipendio quanti furono gli anni di effettivo servizio prestati negli istituti militari.

V. — Nomina dei maestri.

20. I maestri civili di scherma e di ginnastica sono assunti in servizio col grado di aggiunti.

La loro nomina è fatta per decreto reale ed in seguito a concorso, che ha luogo per esame e per titoli.

21. Al concorso per la nomina a maestro aggiunto sono ammessi i sottufficiali del R. esercito in effettivo servizio, che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano almeno otto anni di anzianità da sottufficiale;

b) disimpegnino l'impiego di sottufficiale istruttore di scherma, oppure siano forniti del diploma di maestro, conseguito presso la R. scuola normale di ginnastica, a seconda che si tratti di concorso per maestro di scherma o per maestro di ginnastica;

c) siano dalle rispettive commissioni di avanzamento giudicati meritevoli, per qualità intellettuali, condotta e contegno in servizio e fuori servizio, di conseguire la nomina cui aspirano.

22. La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della guerra e costituita nel modo seguente:

un ufficiale generale . . . . . *presidente;*
un ufficiale superiore. . . . . } *membri.*
il maestro direttore tecnico della scuola magistrale di scherma . . . . . } *membri.*
un maestro civile di scherma e di ginnastica . . . . . } *membri.*
un capitano . . . . . *membro e segretario.*

23. I candidati che, in base al risultato dell'esame ed alla valutazione dei titoli di cui al precedente art. 20, abbiano riportato una media complessiva non inferiore a $^{14}/_{20}$, saranno dichiarati idonei e concorreranno ad occupare, secondo l'ordine di classificazione, oltre i posti messi a concorso, anche gli altri che si rendessero vacanti nei due anni successivi a quello, in cui ebbe luogo il concorso stesso.

24. Non sono ammessi al concorso per la nomina a maestro civile quei sottufficiali che:

a) abbiano già concorso due volte per la nomina a maestro civile;

b) abbiano rinunciato ad altro concorso per la nomina stessa, a meno che siano stati impediti da circostanze di forza maggiore;

c) non abbiano conseguito l'idoneità in un precedente concorso, oppure siano stati classificati con una media complessiva inferiore a $^{15}/_{20}$.

VI. — Avanzamento del personale insegnante.

25. Le promozioni dei professori e dei maestri civili, nei limiti dei posti che si rendono disponibili in ogni grado e classe, hanno ordinariamente luogo per anzianità, ma sono subordinate all'adempimento regolare dei propri doveri da parte dell'insegnante e allo zelo ed alla capacità nell'insegnamento, dimostrati specialmente dal profitto degli allievi.

In merito a tali condizioni decide il Ministero della guerra, in base alle note caratteristiche e ai rapporti dei comandanti degli istituti.

26. I professori e maestri civili non potranno essere promossi di grado e di classe per anzianità, prima che siano trascorsi due anni dall'ultima promozione.

27. È riservata al Ministero della guerra la facoltà di concedere, eccezionalmente ed in seguito a motivato rapporto dei comandanti degli istituti militari, la promozione per merito a quei professori o maestri civili di ruolo, la cui opera risulti eminentemente proficua all'istituto per l'efficacia didattica ed educativa, e che siano veramente distinti per valore letterario e scientifico; del che potranno essere validi documenti i giudizi delle superiori autorità scolastiche, i titoli accademici, le pubblicazioni ed i risultati dei concorsi.

Tali promozioni non potranno però esser fatte che in ragione di un terzo, al massimo, dei posti disponibili in ciascun ruolo e dopo sentito, sugli speciali titoli di merito dell'insegnante proposto, il parere di una commissione nominata dal Ministro della guerra e composta: di un ufficiale generale (*presidente*), di due docenti d'università o d'altri istituti superiori, se trattasi di professori, e d'un ufficiale generale, d'un ufficiale superiore e del maestro direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma, se trattasi di maestri di scherma o di ginnastica.

28. Le promozioni da professore aggiunto di 2ª classe di lettere e scienze a professore aggiunto di 1ª classe; da professore aggiunto di 1ª classe di disegno a professore titolare di 3ª classe, e da maestro aggiunto a maestro di 3ª classe, hanno luogo esclusivamente per anzianità.

29. Nessuno potrà ottenere la promozione per merito, se non dopo un triennio di servizio effettivo nella classe immediatamente precedente.

30. I professori di lingue straniere non possono essere promossi oltre il grado di professore titolare di 2ª classe.

31. I maestri aggiunti di scherma e di ginnastica sono promossi maestri di 3ª classe dopo due anni di permanenza nel grado di aggiunto.

32. Per ciascuno dei professori e maestri dovrà, secondo le vigenti norme, essere compilato lo specchio caratteristico, conforme al modello (allegato *C*) annesso al presente decreto, e dal quale dovrà risultare se l'insegnante sia o no meritevole di avanzamento.

Lo specchio caratteristico deve essere compilato anche per i professori straordinari, purchè in servizio da almeno sei mesi.

33. Gli aumenti di stipendio che possono essere concessi ai professori straordinari sono regolati dall'annessa tabella (allegato *B*).

VII. — Obblighi di servizio.

34. L'insegnamento, che i professori sono tenuti ad impartire, potrà variare da 12 a 15 ore di lezione per settimana. Entro tali limiti potrà, per esigenze di servizio, essere loro affidato anche l'insegnamento di materie affini, per le quali posseggano legale abilitazione. In questo caso potrà essere loro corrisposta una indennità, su proposta del comandante dello istituto

35. I professori sono poi tenuti ad intervenire, nel periodo delle vacanze, nelle commissioni di esame di ammissione, ove la loro opera fosse richiesta.

È loro vietato di dare lezioni o ripetizioni private ad allievi degli istituti militari nei quali insegnano, e a giovani aspiranti all'ammissione negli istituti stessi. È pure loro vietato di darne ad aspiranti ad altri istituti militari, senza l'autorizzazione del comando da cui dipendono. In ogni caso nessun professore, che abbia preparato giovani per esami d'ammissione in istituti militari, potrà far parte della relativa commissione esaminatrice.

36. Ai professori, membri di commissioni incaricate di rivedere e classificare i lavori scritti dei concorrenti all'ammissione negli istituti militari, potrà essere concesso un compenso, a titolo di gratificazione, da destinarsi dal Ministero. Nessun compenso è ammesso per gli esami orali.

37. I professori e maestri civili non possono accettare altro ufficio, fra quelli di cui per legge è ammesso il cumulo, se non previa l'autorizzazione del Ministero della guerra, al quale viene trasmessa la domanda per mezzo del comandante dello istituto cui l'insegnante appartiene.

38. I professori e maestri civili sono poi soggetti all'osservanza dei doveri determinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in quanto concernono gli impiegati civili dello Stato, ed in massima alle altre disposizioni riguardanti gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, nonchè a quelle contenute nei regolamenti di servizio interno dell'istituto in cui prestano servizio.

39. L'assimilazione di rango a grado militare, per il personale civile insegnante ordinario, è stabilita dai Regi Decreti 3 giugno 1874 e 25 aprile 1897.

40. Ai professori e maestri civili (ordinari) sono applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, per quanto riguarda le disponibilità ed aspettative.

I congedi, per tutti gli insegnanti, sono regolati secondo le particolari esigenze del servizio nei vari istituti militari.

Per quanto riflette la disciplina, sono applicabili le sanzioni disciplinari specificate nel titolo 2° del Regio Decreto 24 ottobre 1866, n. 3306.

VIII. — **Disposizioni transitorie**

41. Gli attuali professori straordinari, qualunque sia la loro età, potranno, in seguito a loro domanda e senza sottoporsi a nuovo concorso nè all'obbligo dell'esperimento di cui all'articolo 13, essere nominati ordinari, nel ruolo organico corrispondente all'istituto presso cui prestano servizio, purchè vi siano posti disponibili, posseggano la legale abilitazione definitiva all'insegnamento loro affidato, ed il Ministero riconosca tuttora necessaria la loro opera.

42. La nomina ad ordinario avrà luogo nei posti di grado e classe corrispondenti allo stipendio di cui sono attualmente provvisti, se ve ne sono disponibili, salvi ben inteso i diritti all'avanzamento dei professori già compresi in organico; altrimenti per quei posti che fossero vacanti in gradi e classi inferiori.

Nei casi in cui il nuovo stipendio fosse inferiore a quello attuale di straordinario, la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

43. Per la nomina ad ordinario degli attuali professori straordinari, si procederà secondo la loro anzianità di professori negli istituti militari.

44. La limitazione circa l'avanzamento, di cui all'articolo 30, non sarà applicabile ai professori ordinari di lingue straniere, attualmente in servizio.

Roma, addì 29 marzo 1900.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

ALLEGATO **A**

RUOLO ORGANICO *dei professori e maestri effettivi nelle scuole superiori e nei collegi militari, con l'indicazione dello stipendio rispettivo.*

(Tabella XVIII annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e Tabella VI della legge sugli stipendi).

Scuole superiori	Collegi	GRADO E CLASSE	Stipendio
8	3	Professori titolari di lettere o scienze di 1ª classe	4000
11	6	Id. id. id. 2ª id.	3500
7	6	Id. id. id. 3ª id.	3000
3	3	Id. aggiunti id. 1ª id.	2500
3	2	Id. id. id. 2ª id.	2000
1	1	Professori titolari di disegno di 1ª classe . . .	3000
2	1	Id. id. id. 2ª id. . . .	2500
1	2	Id. id. id. 3ª id. . . .	2000
		Professori aggiunti di disegno	1500
	1	Maestro direttore di scherma.	5000
	11	Maestri di 1ª classe	3000
	15	Id. 2ª id.	2500
	18	Id. 3ª id.	2000
		Id. aggiunti	1500

Roma, addì 29 marzo 1900.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

ALLEGATO **B**

PROSPETTO *degli stipendi massimi assegnati ai professori straordinari negli istituti militari.*

QUALITA'	Stipendio iniziale	Stipendio dopo 4 anni di stipendio	Stipendio dopo 8 anni di servizio	Stipendio dopo 14 anni di servizio	Stipendio dopo 20 anni di servizio
Professori di lettere scienze e di lingue straniere	1500	1800	2400	3000	(1) 3600
Professori di disegno . . .	1200	1500	1800	2200	2800

(1) Da tale aumento sono esclusi i professori straordinari di lingue straniere.

NOTA. — Lo stipendio dei maestri straordinari verrà determinato col provvedimento ministeriale, con cui detti maestri si assumono in servizio.

Roma, addì 29 marzo 1900.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

ALLEGATO C

PROFESSORI E MAESTRI CIVILI DELLE SCUOLE MILITARI

(1) . . . . . .

SPECCHIO *caratteristico del* (2) . . . . . .

. . . . . (3) . . . . . .

NOMI		Luogo di nascita	Data di nascita	Se celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole (quanti figli)
del padre	della madre			

Anni di servizio { militare . . . . Anni . . . ; civile . . . . . » . . . ; all'estero . . . . » . . . }

Studi regolari fatti — Gradi accademici riportati. Speciali abilitazioni ad insegnamenti (4)

(1) Indicare l'istituto. — (2) Grado, cognome e nome dell'insegnante. — (3) Classe e materia d'insegnamento alla quale è addetto. — (4) S'indicherà la data dei rispettivi diplomi.

A. **Servizi prestati anteriormente alla nomina a professore negli istituti militari.**

	DATA
Campagne.	
Ferite — Azioni di merito	
Decorazioni ed onorificenze ottenute.	

(1) . . . . . .

B. **Carriera d'insegnamento negli istituti militari e civili** (2).

	DATA		

(1) Cognome e nome. — (2) In questo specchio si devono iscrivere tutte le nomine e promozioni ottenute dopo l'ammissione nel personale civile insegnante degli istituti militari.

Qualità fisiche	
Robustezza.	
Aspetto.	
Vista.	
Statura.	
Indole, carattere e modi.	
Di quale indole.	
Se autorevole.	
Se severo.	
Se imparziale.	
Se calmo.	
Se paziente.	
Di quali modi.	
Qualità in relazione all'insegnamento	
Se ama l'insegnamento.	
Se ama la gioventù.	
Concetto che si ha della sua intelligenza ed istruzione.	
Se ha attitudine, ed in quale grado, all'insegnamento e modo di porgere.	
Profitto dei suoi allievi.	

N. B. Nel formulare le note caratteristiche si dovranno usare, specialmente per quanto riguarda le qualità morali e intellettuali, la coltura e l'attitudine all'insegnamento, espressioni che non siano troppo vaghe e generiche, onde possano veramente dare un'idea esatta e completa del valore di ciascun insegnante.

Qualità morali	
Se affezionato all'attuale ordine di cose	
Se nell'insegnamento abbia cura dell'istruzione e dell'educazione morale degli allievi.	
Condotta nella scuola.	
Condotta fuori di scuola.	
Se è regolato nei suoi affari privati.	
Qualità in relazione agli allievi	
Se stimato dagli allievi.	
Se rispettato dagli allievi.	
Se amato dagli allievi.	
Contegno	
Verso i superiori.	
Verso i colleghi.	
Verso il personale militare.	
Verso gli allievi.	

Titoli e speciali benemerenze — Catiche speciali avute lungo l'anno. Lavori scientifici e letterari pubblicati. Corpi scientifici e letterari a cui è ascritto.	
Giudizio riassuntivo — Se ottimo, buono o mediocre.	
Osservazioni e proposte speciali — Se l'opera sua è reputata utile alla scuola. Se meriti o non l'avanzamento, motivando la proposta o l'esclusione.	

A . . . . . addì . . . . . 19 . . .

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

N. **82**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra nelle piazze di Chieti, Campobasso e Foggia.** — 15 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini per munizioni da guerra esistenti nelle piazze di Chieti, Campobasso e Foggia, sono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente firmati d'ordine Nostro dal predetto Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **83**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione gratuita della *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno*.** — 25 aprile.

Per accordi intervenuti col Ministero di grazia e giustizia, la distribuzione della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno* pel servizio dei corpi ed uffici militari sarà fatta di nuovo gratuitamente, a cominciare dal corrente anno 1900, sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. La *Raccolta ufficiale* verrà fornita, in ragione di una copia per ciascuno, agli uffici e riparti indicati nell'elenco che fa seguito al presente *Atto*.

Gli altri uffici o corpi, quando occorra loro di dover consultare tale pubblicazione, si rivolgeranno a quelli sul luogo, o del presidio più vicino, che ne sono provvisti. Nel presidio di Roma si avvertirà di rivolgersi esclusivamente, per tali consultazioni, alla direzione di commissariato.

La copia della *Raccolta* assegnata all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria deve servire per tutti gli ispettorati di artiglieria e genio.

2. Le puntate della *Raccolta* non vengono spedite isolatamente a mano a mano che escono, ma a pacchi.

All'arrivo di ogni pacco, riconoscendosi la mancanza di qualcuna delle puntate che vi dovevano essere comprese, le amministrazioni reclameranno tosto al Ministero di grazia e giustizia le parti mancanti, avendo presente che, ove il reclamo non pervenga al detto Ministero entro i dieci giorni susseguenti all'arrivo del pacco, non potrà più aver corso, e le puntate mancanti dovranno essere acquistate direttamente dalla tipografia reale, imputando la spesa, quando ne sia il caso, all'ufficiale responsabile del ritardo, oppure sopperendovi coi fondi dell'indennità d'ufficio, o della massa generale.

Nello stesso modo le amministrazioni si regoleranno qualora, dal confronto dei numeri delle puntate ricevute coi numeri di quelle contenute nella spedizione precedente, si avvedessero che fosse andato perduto qualche pacco, avvertendo però che in tal caso dovranno prima provvedere per le opportune ricerche presso il locale ufficio di posta e, ove riescano infruttuose, farne risultare sul reclamo.

I reclami saranno inviati al Ministero di grazia e giustizia (*ufficio per la Raccolta ufficiale e la pubblicazione delle leggi e dei decreti*) — fatta eccezione per quelli degli uffici di sede in Roma — per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali

militari vari, unendovi la fascia del pacco affinchè ne possa essere riscontrata, dal bollo postale, la data di arrivo.

3. La *Raccolta delle leggi e dei decreti* dovendo, a senso dell'art. 21 del regolamento di contabilità generale, essere inventariata fra i beni mobili dello Stato, è data in carico, presso gli uffici, ad uno speciale consegnatario, e, presso i corpi di truppa, ai rispettivi consigli d'amministrazione secondo è pure specificato nell'annesso elenco.

La *Raccolta* sarà presa in carico a volumi interi a misura che questi vengono completati, avendo cura di farli convenientemente rilegare.

4. Dei volumi della *Raccolta* le amministrazioni terranno e renderanno conto secondo le norme generali stabilite per gli altri materiali di proprietà dello Stato (art. 64 e seguenti del Regolamento d'amministrazione), comprendendoli nelle scritture contabili relative al gruppo *B* (oggetti di servizio generale).

Le biblioteche militari li descriveranno nell'*Inventario delle opere*, mod. 512-*A*, e gli altri uffici, cui è assegnata la *Raccolta*, terranno per essa lo stesso inventario e compileranno apposita contabilità analogamente a quanto è prescritto per i libri in carico alle dette biblioteche (art. 6 della istruzione inserta nell'*Atto* 123 del 1894).

5. La *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno* deve considerarsi come una dotazione del presidio, e quindi i corpi non aventi sede fissa, allorchè cambiano di residenza, non possono portarla con sè, ma debbono cederla ai corpi subentranti nei modi stabiliti per le altre cessioni congeneri.

In conseguenza delle presenti disposizioni, quelle contenute nell'*Atto* 235 del 1894 s'intendono abrogate.

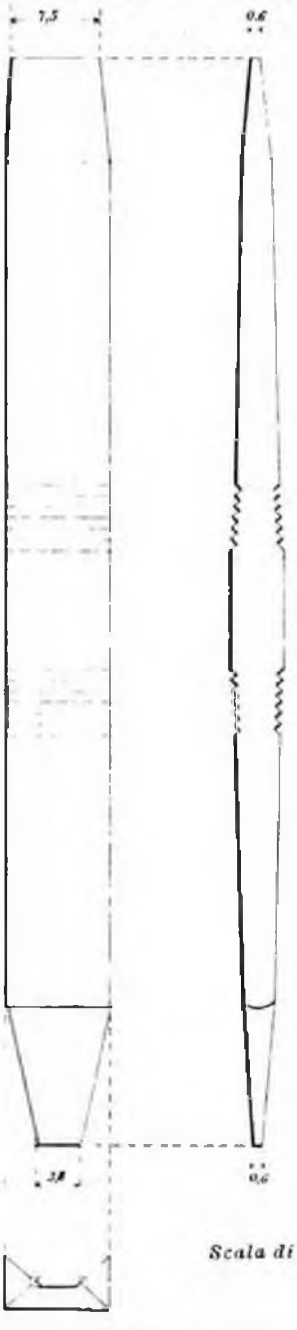
Onde poter provvedere al complemento della *Raccolta delle leggi e dei decreti* presso le nuove amministrazioni alle quali viene assegnata, a norma del presente *Atto*, soltanto ora, dovranno le medesime trasmettere a questo Ministero (*Segretariato generale*) una nota dei volumi degli anni passati dei quali abbisognano, e viceversa i corpi ed uffici militari non compresi nell'ultimo elenco, che già erano provvisti di tale pubblicazione, invieranno al Ministero una nota dei volumi che possiedono e rimangono disponibili.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ELENCO *degli uffici ammessi alla distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno.*

DESIGNAZIONE DEGLI UFFICI E RIPARTI	Consegnatario della Raccolta
Tribunale supremo di guerra e marina.	Avvocato generale militare.
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.	Segretario del comando generale.
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	Ufficiale superiore più elevato.
Biblioteca militare centrale in *Roma* e biblioteche militari di *Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Capua, Casale, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Firenze, Foligno, Gaeta, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Ravenna, Salerno, Torino, Venaria Reale, Venezia, Verona, Vigevano.*	Ufficiale consegnatario della biblioteca (§ 9 *Atto* 123-1894).
Distretti militari di *Pinerolo, Vercelli, Ivrea, Voghera, Mondovì, Varese, Monza, Como, Lodi, Bergamo, Lecco, Cremona, Reggio Emilia, Savona, Vicenza, Mantova, Rovigo, Treviso, Belluno, Udine, Modena, Ferrara, Forlì, Pesaro, Macerata, Foggia, Teramo, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Sulmona, Pistoia, Arezzo, Siena, Lucca, Massa, Frosinone, Spoleto, Orvieto, Sassari, Benevento, Campagna, Avellino, Nola, Barletta, Lecce, Taranto, Potenza, Reggio Calabria, Castrovillari, Cosenza, Cefalù, Trapani, Girgenti, Catania, Siracusa, Caltanissetta.*	Consiglio d'amministrazione del rispettivo distretto capoluogo di divisione.
Direzioni di commissariato militare di *Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo.*	Direttore di commissariato.
Sezione staccata di commissariato di *Cagliari.*	Capo della sezione.
Comando del presidio di *Spezia* . . .	Consiglio d'amministrazione permanente del reggimento di stanza a Spezia.
Comandi dei reggimenti di fanteria a *Fossano, Alba, Novi Ligure, Civitavecchia, Monteleone, Rimini.*	Consiglio d'amministrazione permanente.

Lama di cacciaviti per armi, modificata secondo il tracciato in rosso.



Scala di 1 : 1,5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Depositi di reggimenti di fanteria a *Tortona*, *Fano*, *Viterbo*, *Nocera Inferiore*.	Consiglio d'amministrazione permanente.
Comando del reggimento bersaglieri a *S. Remo*.	Id. id.
Deposito del reggimento bersaglieri ad *Asti*.	Id. id.
Deposito dei reggimenti alpini a *Bra* e *Conegliano*.	Id. id.
Depositi dei reggimenti d'artiglieria a *Pisa* ed *Acqui*.	Id. id.
Deposito dei reggimenti cavalleria a *S. Maria Capua Vetere*, *Savigliano*, *Aversa*, *Saluzzo*, *Faenza*.	Id. id.
Direzione d'artiglieria della *Maddalena*.	Consiglio d'amministrazione della direzione.
Comando delle Regie truppe in Africa.	Consiglio d'amministrazione del corpo di truppe coloniali.

N. **84**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazione alla lama di cacciavite per armi.** (Con una tavola di disegni). — 26 aprile.

Questo Ministero ha determinato che la larghezza dell'estremità più piccola della lama del cacciavite per armi venga ridotta da mm. 5, qual'è attualmente, a mm. 3,8.

Le direzioni, i corpi ed i riparti che hanno in carico cacciaviti per armi arrecheranno alle lame la modificazione di cui sopra che dev'essere effettuata nel modo seguente:

Per mezzo di lime a taglio dolce, oppure mediante ruote da arrotare, si diminuisce dalle due parti la larghezza dell'estremità più piccola della lama, portandola da mm. 5 a mm. 3,8, come apparisce dall'annesso disegno Si arrotondano poscia gli spigoli dei lati convergenti come è pure indicato nel disegno stesso

Per tale operazione non è necessario ricuocere nè ritemprare la parte della lama da modificare.

L'importo della riduzione dovrà essere al massimo di L. 0,025 per cacciavite ed i corpi e reparti chiederanno rimborso della spesa all'uopo incontrata a questo Ministero, con rendiconto speciale mod. 400 a carico del capitolo 32 del bilancio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **85**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Dispensa dalle chiamate alle armi dei vivandieri ed altri operai in servizio nei corpi del R. esercito.** — 27 aprile.

Allo scopo di evitare che i servizi speciali che prestano presso i corpi i vivandieri e gli altri operai borghesi, abbiano

a subire interruzioni che ridonderebbero a scapito del servizio generale dell'esercito, questo Ministero determina che tutti i militari in congedo illimitato i quali si trovano, in seguito a regolare contratto, a prestare servizio, quali vivandieri o quali operai borghesi, presso i corpi del R. esercito, siano dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi indette per istruzione o per altro motivo in tempo di pace.

Sono compresi in tale dispensa i militari in congedo illimitato che prestano qualsiasi servizio di carattere permanente presso i forti di sbarramento (come: guardiani, guide, inservienti delle colombaie militari, stradini, operai telegrafisti, ecc.).

Il ministro — C. di San Martino.

N. **86**. — TRASPORTI. — **Aumento dell'imposta erariale sui prezzi di trasporto sulle ferrovie.** — 27 aprile.

§ 1. In applicazione dell'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, riguardante i provvedimenti definitivi a favore degli istituti di previdenza pel personale ferroviario, a cominciare dal 1° maggio 1900 le imposte erariali stabilite con le leggi n. 542 del 6 aprile 1862 e n. 1945 (2ª serie) del 14 giugno 1874, e già comprese nei prezzi di trasporto nella misura del 13 % per la G. V. e del 2 % per la P. V. e la P. V. accelerata, vengono elevate al 16 % se si riferiscono ai trasporti a G. V. (viaggiatori, bagagli, merci, ecc.), ed al 3 % se sono riferibili ai trasporti a P. V. o a P. V. accelerata.

§ 2. I detti aumenti devono applicarsi su tutte le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, in servizio interno e cumulativo italiano, escluse le linee secondarie in esercizio delle reti medesime, ed esclusi pure i tratti di ferrovie estere prossimi ai confini ed esercitati dalle reti Adriatica e Mediterranea, sui quali non si applicano le imposte erariali italiane.

§ 3. Fino a quando i prezzi dei trasporti e gli altri diritti non siano rettificati, i detti aumenti, ossia le differenze del 3 % o rispettivamente dell'1 % tra le imposte erariali attuali e quelle stabilite dalla citata legge, sono riscosse suppletivamente in base alle seguenti tabelle *A* e *B*.

TABELLA **A**

Aumento del **3** *per cento, applicabile ai trasporti di viaggiatori, numerario, valori, cavalli, merci e veicoli a grande velocità.*

PREZZI DI TRASPORTO				Ammontare dell'aumento	PREZZI DI TRASPORTO				Ammontare dell'aumento
fino a L.	0,90			—	da oltre L.	72,50	a L.	74,35	1,95
da oltre L.	0,90	a L.	2,80	0,05	»	74,35	»	76,25	2 —
»	2,80	»	4,70	0,10	»	76,25	»	78,15	2,05
»	4,70	»	6,55	0,15	»	78,15	»	80 —	2,10
»	6,55	»	8,45	0,20	»	80 —	»	81,90	2,15
»	8,45	»	10,35	0,25	»	81,90	»	83,80	2,20
»	10,35	»	12,20	0,30	»	83,80	»	85,65	2,25
»	12,20	»	14,10	0,35	»	85,65	»	87,55	2,30
»	14,10	»	16 —	0,40	»	87,55	»	89,45	2,35
»	16 —	»	17,85	0,45	»	89,45	»	91,30	2,40
»	17,85	»	19,75	0,50	»	91,30	»	93,20	2,45
»	19,75	»	21,65	0,55	»	93,20	»	95,10	2,50
»	21,65	»	23,50	0,60	»	95,10	»	96,95	2,55
»	23,50	»	25,40	0,65	»	96,95	»	98,90	2,60
»	25,40	»	27,30	0,70	»	98,90	»	100,75	2,65
»	27,30	»	29,15	0,75	»	100,75	»	102,60	2,70
»	29,15	»	31,05	0,80	»	102,60	»	104,50	2,75
»	31,05	»	32,95	0,85	»	104,50	»	106,40	2,80
»	32,95	»	34,80	0,90	»	106,40	»	108,25	2,85
»	34,80	»	36,70	0,95	»	108,25	»	110,15	2,90
»	36,70	»	38,60	1,00	»	110,15	»	112,05	2,95
»	38,60	»	40,45	1,05	»	112,05	»	113,90	3 —
»	40,45	»	42,35	1,10	»	113,90	»	115,80	3,05
»	42,35	»	44,25	1,15	»	115,80	»	117,70	3,10
»	44,25	»	46,10	1,20	»	117,70	»	119,55	3,15
»	46,10	»	48 —	1,25	»	119,55	»	121,45	3,20
»	48 —	»	49,90	1,30	»	121,45	»	123,35	3,25
»	49,90	»	51,75	1,35	»	123,35	»	125,20	3,30
»	51,75	»	53,65	1,40	»	125,20	»	127,10	3,35
»	53,65	»	55,55	1,45	»	127,10	»	129 —	3,40
»	55,55	»	57,40	1,50	»	129 —	»	130,85	3,45
»	57,40	»	59,30	1,55	»	130,85	»	132,75	3,50
»	59,30	»	61,20	1,60	»	132,75	»	134,65	3,55
»	61,20	»	63,05	1,65	»	134,65	»	136,50	3,60
»	63,05	»	64,95	1,70	»	136,50	»	138,40	3,65
»	64,95	»	66,85	1,75	»	138,40	»	140,30	3,70
»	66,85	»	68,70	1,80	»	140,30	»	142,15	3,75
»	68,70	»	70,60	1,85	»	142,15	»	144,05	3,80
»	70,60	»	72,50	1,90	»	144,05	»	145,95	3,85

da oltre	L.	145,95	a L.	147,80	3,90	da oltre	L.	247,65	a L.	249,50	6,60
»		147,80	»	149,70	3,95	»		249,50	»	251,40	6,65
»		149,70	»	151,60	4 —	»		251,40	»	253,30	6,70
»		151,60	»	153,45	4,05	»		253,30	»	225,15	6,75
»		153,45	»	155,35	4,10	»		255,15	»	257,05	6,80
»		155,35	»	157,25	4,15	»		257,05	»	258,95	6,85
»		157,25	»	159,10	4,20	»		258,95	»	260,80	6,90
»		159,10	»	161 —	4,25	»		260,80	»	262,70	6,95
»		161 —	»	162,90	4,30	»		262,70	»	264,60	7,00
»		162,90	»	164,75	4,35	»		264,60	»	266,45	7,05
»		164,75	»	166,65	4,40	»		266,45	»	268,35	7,10
»		166,65	»	168,55	4,45	»		268,35	»	270,25	7,15
»		168,55	»	170,40	4,50	»		270,25	»	272,10	7,20
»		170,40	»	172,30	4,55	»		272,10	»	274 —	7,25
»		172,30	»	174,20	4,60	»		274 —	»	275,90	7,30
»		174,20	»	176,10	4,65	»		275,90	»	277,75	7,35
»		176,10	»	177,95	4,70	»		277,75	»	279,65	7,40
»		177,95	»	179,85	4,75	»		279,65	»	281,55	7,45
»		179,85	»	181,70	4,80	»		281,55	»	283,40	7,50
»		181,70	»	183,60	4,85	»		283,40	»	285,30	7,55
»		183,60	»	185,50	4,90	»		285,30	»	287,20	7,60
»		185,50	»	187,35	4,95	»		287,20	»	289,05	7,65
»		187,35	»	189,30	5 —	»		289,05	»	290,95	7,70
»		189,30	»	191,15	5,05	»		290,95	»	292,85	7,75
»		191,15	»	193 —	5,10	»		292,85	»	294,70	7,80
»		193 —	»	194,90	5,15	»		294,70	»	296,60	7,85
»		194,90	»	196,80	5,20	»		296,60	»	298,50	7,90
»		196,80	»	198,65	5,25	»		298,50	»	300,35	7,95
»		198,65	»	200,55	5,30	»		300,35	»	302,25	8 —
»		200,55	»	202,45	5,35	»		302,25	»	304,15	8,05
»		202,45	»	204,30	5,40	»		304,15	»	306 —	8,10
»		204,30	»	206,20	5,45	»		306 —	»	307,90	8,15
»		206,20	»	208,10	5,50	»		307,90	»	309,80	8,20
»		208,10	»	209,95	5,55	»		309,80	»	311,65	8,25
»		209,95	»	211,85	5,60	»		311,65	»	313,55	8,30
»		211,85	»	213,75	5,65	»		313,55	»	315,45	8,35
»		213,75	»	215,60	5,70	»		315,45	»	317,30	8,40
»		215,60	»	217,50	5,75	»		317,30	»	319,20	8,45
»		217,50	»	219,40	5,80	»		319,20	»	321,10	8,50
»		219,40	»	221,15	5,85	»		321,10	»	322,95	8,55
»		221,25	»	223,15	5,90	»		322,95	»	324,85	8,60
»		223,15	»	225,05	5,95	»		324,85	»	326,75	8,65
»		225,05	»	226,90	6,00	»		326,75	»	328,60	8,70
»		226,90	»	228,80	6,05	»		328,60	»	330,50	8,75
»		228,80	»	230,70	6,10	»		330,50	»	332,40	8,80
»		230,70	»	232,55	6,15	»		332,40	»	334,25	8,85
»		232,55	»	234,45	6,20	»		334,25	»	336,15	8,90
»		234,45	»	236,35	6,25	»		336,15	»	338,05	8,95
»		236,35	»	238,20	6,30	»		338,05	»	339,90	9 —
»		238,20	»	240,10	6,35	»		339,90	»	341,80	9,05
»		240,10	»	242 —	6,40	»		341,80	»	343,70	9,10
»		242 —	»	243,85	6,45	»		343,70	»	345,55	9,15
»		243,85	»	245,75	6,50	»		345,55	»	347,45	9,20
»		245,75	»	247,65	6,55	»		347,45	»	349,35	9,25

da oltre	L.	349,35	a L.	351,20	9,30	da oltre	L.	428,45	a L.	430,30	11,40
»		351,20	»	353,10	9,35	»		430,30	»	432,20	11,45
»		353,10	»	355 —	9,40	»		432,20	»	434,10	11,50
»		355 —	»	356,85	9,45	»		434,10	»	435,95	11,55
»		356,85	»	358,75	9,50	»		435,95	»	437,85	11,60
»		358,75	»	360,65	9,55	»		437,85	»	439,75	11,65
»		360,65	»	362,50	9,60	»		439,75	»	441,60	11,70
»		362,50	»	364,40	9,65	»		441,60	»	443,50	11,75
»		364,40	»	366,30	9,70	»		443,50	»	445,40	11,80
»		366,30	»	368,15	9,75	»		445,40	»	447,25	11,85
»		368,15	»	370,05	9,80	»		447,25	»	449,15	11,90
»		370,05	»	371,95	9,85	»		449,15	»	451,05	11,95
»		371,95	»	373,80	9,90	»		451,05	»	452,90	12 —
»		373,80	»	375,70	9,95	»		452,90	»	454,80	12,05
»		375,70	»	377,60	10 —	»		454,80	»	456,70	12,10
»		377,60	»	379,45	10,05	»		456,70	»	458,55	12,15
»		379,45	»	381,35	10,10	»		458,55	»	460,45	12,20
»		381,35	»	383,25	10,15	»		460,45	»	462,35	12,25
»		383,25	»	385,10	10,20	»		462,35	»	464,20	12,30
»		385,10	»	387 —	10,25	»		464,20	»	466,10	12,35
»		387 —	»	388,90	10,30	»		466,10	»	468 —	12,40
»		388,90	»	390,75	10,35	»		468 —	»	469,85	12,45
»		390,75	»	392,65	10,40	»		469,85	»	471,75	12,50
»		392,65	»	394,55	10,45	»		471,25	»	473,65	12,55
»		394,55	»	396,40	10,50	»		473,65	»	475,50	12,60
»		396,40	»	398,30	10,55	»		475,50	»	477,40	12,65
»		398,30	»	400,20	10,60	»		477,40	»	479,30	12,70
»		400,20	»	402,05	10,65	»		479,30	»	481,15	12,75
»		402,05	»	403,95	10,70	»		481,15	»	483,05	12,80
»		403,95	»	405,85	10,75	»		483,05	»	484,95	12,85
»		405,85	»	407,70	10,80	»		484,95	»	486,80	12,90
»		407,20	»	409,60	10,85	»		486,80	»	488,70	12,95
»		409,60	»	411,50	10,90	»		488,70	»	490,60	13 —
»		411,50	»	413,35	10,95	»		490,60	»	492,45	13,05
»		413,35	»	415,25	11 —	»		492,45	»	494,35	13,10
»		415,25	»	417,15	11,05	»		494,35	»	496,25	13,15
»		417,15	»	419 —	11,10	»		496,25	»	498,10	13,20
»		419 —	»	420,00	11,15	»		498,10	»	500 —	13,25
»		420,90	»	422,80	11,20	»		500 —	»	500,90	13,30
»		422,80	»	424,65	11,25						
»		424,65	»	426,65	11,30						
»		426,65	»	428,45	11,35	per L. 1000.					26,55

TABELLA **B**

Aumento dell' **1** *per cento, applicabile ai trasporti a piccola velocità ordinaria ed a piccola velocità accelerata.*

PREZZI DI TRASPORTO				Ammontare dell'aumento	PREZZI DI TRASPORTO				Ammontare dell'aumento
fino a L.	2,50				da oltre L.	191,20	a L.	196,30	1,90
da oltre L.	2,50	a L.	7,60	0,05	»	196,30	»	201,40	1,95
»	7,60	»	12,70	0,10	»	201,40	»	206,50	2 —
»	12,70	»	17,80	0,15	»	206,50	»	211,60	2,05
»	17,80	»	22,90	0,20	»	211,60	»	216,70	2,10
»	22,90	»	28 —	0,25	»	216,70	»	221,80	2,15
»	28 —	»	33,10	0,30	»	221,80	»	226,90	2,20
»	33,10	»	38,20	0,35	»	226,90	»	232 —	2,25
»	38,20	»	43,30	0,40	»	232 —	»	237,10	2,30
»	43,30	»	48,40	0,45	»	237,10	»	242,20	2,35
»	48,40	»	53,50	0,50	»	242,20	»	247,30	2,40
»	53,50	»	58,60	0,55	»	247,30	»	252,40	2,45
»	58,60	»	63,70	0,60	»	252,40	»	257,50	2,50
»	63,70	»	68,80	0,65	»	257,50	»	262,60	2,55
»	68,80	»	73,90	0,70	»	262,60	»	267,70	2,60
»	73,90	»	79 —	0,75	»	267,70	»	272,80	2,65
»	79 —	»	84,10	0,80	»	272,80	»	277,90	2,70
»	84,10	»	89,20	0,85	»	277,90	»	283 —	2,75
»	89,20	»	94,30	0,90	»	283 —	»	288,10	2,80
»	94,30	»	99,40	0,95	»	288,10	»	293,20	2,85
»	99,40	»	104,50	1 —	»	293,20	»	298,30	2,90
»	104,50	»	109,60	1,05	»	298,30	»	303,40	2,95
»	109,60	»	114,70	1,10	»	303,40	»	308,50	3 —
»	114,70	»	119,80	1,15	»	308,50	»	313,60	3,05
»	119,80	»	124,90	1,20	»	313,60	»	318,70	3,10
»	124,90	»	130 —	1,25	»	318,70	»	323,80	3,15
»	130 —	»	135,10	1,30	»	323,80	»	328,90	3,20
»	135,10	»	140,20	1,35	»	328,90	»	334 —	3,25
»	140,20	»	145,30	1,40	»	334 —	»	339,10	3,30
»	145,30	»	150,40	1,45	»	339,10	»	344,20	3,35
»	150,40	»	155,50	1,50	»	344,20	»	349,30	3,40
»	155,50	»	160,60	1,55	»	349,30	»	354,40	3,45
»	160,60	»	165,70	1,60	»	354,40	»	359,50	3,50
»	165,70	»	170,80	1,65	»	359,50	»	364,60	3,55
»	170,80	»	175,90	1,70	»	364,60	»	369,70	3,60
»	175,90	»	181 —	1,75	»	369,70	»	374,80	3,65
»	181 —	»	186,10	1,80	»	374,80	»	379,90	3,70
»	186,10	»	191,20	1,85	»	379,90	»	385 —	3,75

da oltre	L.	385 —	a L.	390,10	3,80	da oltre	L.	655,30	a L.	660,40	6,45
»		390,10	»	395,20	3,85	»		660,40	»	665,50	6,50
»		395,20	»	400,30	3,90	»		665,50	»	670,60	6,55
»		400,30	»	405,40	3,95	»		670,60	»	675,70	6,60
»		405,40	»	410,50	4 —	»		675,70	»	680,80	6,65
»		410,50	»	415,60	4,05	»		680,80	»	685,90	6,70
»		415,60	»	420,70	4,10	»		685,90	»	691 —	6,75
»		420,70	»	425,80	4,15	»		691 —	»	696,10	6,80
»		425,80	»	430,90	4,20	»		696,10	»	701,20	6,85
»		430,90	»	436 —	4,25	»		701,20	»	706,30	6,90
»		436 —	»	441,10	4,30	»		706,30	»	711,40	6,95
»		441,10	»	446,20	4,35	»		711,40	»	716,50	7 —
»		446,20	»	451,30	4,40	»		716,50	»	721,60	7,05
»		451,30	»	456,40	4,45	»		721,60	»	726,70	7,10
»		456,40	»	461,50	4,50	»		726,70	»	731,80	7,15
»		461,50	»	466,60	4,55	»		731,80	»	736,90	7,20
»		466,60	»	471,70	4,60	»		736,90	»	742 —	7,25
»		471,70	»	476,80	4,65	»		742 —	»	747,10	7,30
»		476,80	»	481,90	4,70	»		747,10	»	752,20	7,35
»		481,90	»	487 —	4,75	»		752,20	»	757,30	7,40
»		487 —	»	492,10	4,80	»		757,30	»	762,40	7,45
»		492,10	»	497,20	4,85	»		762,40	»	767,50	7,50
»		497,20	»	502,30	4,90	»		767,50	»	772,60	7,55
»		502,30	»	507,40	4,95	»		772,60	»	777,70	7,60
»		507,40	»	512,50	5 —	»		777,70	»	782,80	7,65
»		512,50	»	517,60	5,05	»		782,80	»	787,90	7,70
»		517,60	»	522,70	5,10	»		787,90	»	793 —	7,75
»		522,70	»	527,80	5,15	»		793 —	»	798,10	7,80
»		527,80	»	532,90	5,20	»		798,10	»	803,20	7,85
»		532,90	»	538 —	5,25	»		803,20	»	808,30	7,90
»		538 —	»	543,10	5,30	»		808,30	»	813,40	7,95
»		543,10	»	548,20	5,35	»		813,40	»	818,50	8 —
»		548,20	»	553,30	5,40	»		818,50	»	823,60	8,05
»		553,30	»	558,40	5,45	»		823,60	»	928,70	8,10
»		558,40	»	563,50	5,50	»		828,70	»	833,80	8,15
»		563,50	»	568,60	5,55	»		833,80	»	838,90	8,20
»		568,60	»	573,70	5,60	»		838,90	»	844 —	8,25
»		573,70	»	578,80	5,65	»		844 —	»	849,10	8,30
»		578,80	»	583,90	5,70	»		849,10	»	854,20	8,35
»		583,90	»	589 —	5,75	»		854,20	»	859,30	8,40
»		589 —	»	594,10	5,80	»		859,30	»	864 40	8,45
»		594,10	»	599,20	5,85	»		864,40	»	869,50	8,50
»		599,20	»	604,30	5,90	»		869,50	»	874,60	8,55
»		604,30	»	609,40	5,95	»		874,60	»	879,70	8,60
»		609,40	»	614,50	6 —	»		879,70	»	884,80	8,65
»		614,50	»	619,60	6,05	»		884,80	»	889,90	8,70
»		619,60	»	624,70	6,10	»		889,90	»	895 —	8,75
»		624,70	»	629,80	6,15	»		895 —	»	900,10	8,80
»		629,80	»	634,90	6,20	»		900,10	»	905 20	8,85
»		634,90	»	640 —	6,25	»		905,20	»	910,30	8,90
»		640 —	»	645,10	6,30	»		910,30	»	915,40	8,95
»		645,10	»	650,20	6,35	»		915,40	»	920,50	9 —
»		650,20	»	655,30	6,40	»		920,50	»	925,60	9,05

da oltre L.	925,60	a L.	930,70	9,10	da oltre L.	971,50	a L.	976,60	9,55
»	930,70	»	935,80	9,15	»	976,60	»	981,70	9,60
»	935,80	»	940,90	9,20	»	981,70	»	986,80	9,65
»	940,90	»	946 —	9,25	»	986,80	»	991,90	9,70
»	946 —	»	951,10	9,30	»	991,90	»	997 —	9,75
»	951,10	»	956,20	9,35	»	997 —	»	1000 —	9,80
»	956,20	»	961,30	9,40	»	1000 —	»	1002,10	9,80
»	961,30	»	966,40	9,45	»	1002,10	»	1002,50	9,85
»	966,40	»	971,50	9,50					

§ 4. Nei movimenti collettivi i detti aumenti sono applicabili sul prezzo di trasporto di ciascun viaggiatore e i nuovi prezzi di cui al § 6 valgono rispettivamente per ciascuna spedizione di bagaglio, di cani da guerra, di biciclette e di colombi viaggiatori.

L'aumento è invece dovuto sul prezzo complessivo di trasporto quando trattasi di spedizioni a grande velocità di quadrupedi, veicoli e materiali al seguito della truppa, da eseguirsi col medesimo convoglio e per la stessa destinazione di questa, venendo eseguita in tal caso l'intera spedizione in base ad un solo documento.

§ 5. Dagli accennati aumenti sono esclusi i prezzi di tariffa e le tasse in genere cui non si applicano le imposte erariali attuali, secondo la distinta che segue (1), e così pure ne sono eccettuate le tasse di commissione e facchinaggio doganale, le tasse di spinta, di manovre speciali e simili.

Diritto fisso di lire 0,10 per le esazioni suppletive.

Diritto di deposito pei bagagli in ragione di lire 0,05 per collo e per ogni 24 ore col minimo di lire 0,10 per ogni deposito.

Tasse e sovratasse per il pedaggio a Venezia S. Lucia.

Tassa di lire 0,25 dovuta per le spedizioni ritirate prima della partenza.

Imposta erariale sull'assicurazione dei valori e degli oggetti preziosi.

Tassa di lire 1 per disinfezione dei vagoni.

Tassa di lire 1 per modificazione al contratto di trasporto.

Tasse di pesatura e di verifica della tara dei vagoni.

Tassa di lire 0,25 per la ricevuta di ritorno.

Diritti di deposito o di sosta per le merci ed il bestiame

(1) Si riproduce per la sola parte che può interessare le autorità, le amministrazioni militari o gli ufficiali come privati speditori.

(ad esclusione dei diritti di scarico delle merci che debbono essere scaricate a cura e spese dei destinatari, diritti che sono sottoposti al relativo aumento).

Tassa per l'uso della gru (ad eccezione della tassa di trasporto della gru).

Compenso dovuto per le operazioni di sdaziamento in lire 0,10 per spedizione.

Tassa pei trasporti a domicilio.

Provvigione sulle spese anticipate.

Provvigione sugli assegni.

Provvigione per annullamento di assegno.

Tasse e sovratasse di trasbordo pel passaggio dello stretto di Messina (via Reggio Calabria).

Tasse di trasbordo e d'imbarco e sbarco pel passaggio dello stretto di Messina (via Villa S. Giovanni).

Tasse per le operazioni di dazio di consumo allo scalo di S. Lucia a Venezia.

§ 6. La rettifica dei prezzi di trasporto di cui al § 3 si attuerà col 1° maggio p. v. riguardo ai trasporti di bagagli, dei velocipedi e dei cani da guerra.

Per ciò ai prezzi per essi stabiliti dalla tariffa alleg. n. 1 al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda sono sostituiti, per i percorsi sulle ferrovie delle tre grandi reti, colla limitazione di cui al § 2, i seguenti, che già comprendono la nuova imposta erariale del 16 %:

Bagagli.

Per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. e per ogni km.	L.	0,232
Per ogni bicicletta sciolta e per ogni km.	»	0,00696
Per ogni cane da guerra spedito come bagaglio e per ogni km.	»	0,0116
Tassa minima per ogni spedizione e per l'intero percorso	»	0,50

§ 7. Dalla preaccennata data 1° maggio p. v. cesserà l'applicazione delle sovratasse a favore degli istituti ferroviari di previdenza, approvate con la legge 15 agosto 1897, n. 383, delle quali trattavano l'*Atto* 241 del 1897 e le circolari n. 139 del 1898, n. 71 e 106 del 1899 e n. 3 e 43 del 1900.

Del presente *Atto* verranno trasmessi a parte due esemplari a ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare, e ad ogni corpo il numero di esemplari necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando e maggiorità, uno all'ufficio d'amministrazione ed uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio).

Tali esemplari dovranno annettersi al prontuario dei prezzi pei trasporti militari a grande e piccola velocità — edizione agosto 1890 — per servire di norma nel conteggio delle spese di trasporto.

Il Ministro — C. di San Martino.

Roma, 1900 — Tip. R. Voghera.

DISPENSA 18ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio.

MARZO 4. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Teramo, *pag.* 343.
» 25. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di S. Agata in Como, *pag.* 344.
MAGGIO 3. — Sacchetto per cartucce da zaini d'artiglieria e genio, *pag.* 345.
» 3. — Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari, *pag.* 346.
» 3. — Personale d'istruzione dei tribunali militari, *pag.* 346.
» 4. — Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, *pag.* 349.
Decisioni di massima, *pag.* 349.

Atto N. **87**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Teramo**. — 4 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre, 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino per munizioni da guerra del presidio di Teramo sono determinati

ERRATA-CORRIGE.

Nell'errata-corrige di cui nella dispensa 17ª, *invece di:* pag. 129, *leggasi:* pag. 219.

8 MAG. 00

entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. 88. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di S. Agata in Como.** — 25 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 468, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 10 agosto 1875, n. 2657 (serie 3ª), col quale vennero imposte le servitù militari attorno al magazzino da polveri di S. Agata in Como;

Considerato che il predetto magazzino ha cessato dall'uso cui era destinato;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, incaricato di reggere *per interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di S. Agata in Como sono esonerate dalle servitù militari

imposte col predetto R. Decreto 10 agosto 1875, n. 2657 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **89**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sacchetto per cartucce da zaini d'artiglieria e genio**. — 3 maggio.

In seguito all'avvenuta distribuzione dell'armamento mod. 91 alle truppe d'artiglieria da montagna, da costa e da fortezza ed a quelle del genio, è adottato per dette armi un nuovo sacchetto per cartucce da zaino.

Tale sacchetto è di tela cotone bigia (basino) lungo mm. 200 a 205 e largo 120 a 130; all'imboccatura è fornito di un bottone di metallo col corrispondente occhiello.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate del relativo campione.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 704

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per cartucce da zaino d'artiglieria e genio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	M.	0,11	0 40	0 044
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	— —	0 036
Prezzo di costo e di conteggio			L.	0 08

(1) Nella fornitura è compreso un bottone di ferro bianco.

N.B. — I sacchetti potranno, in ragione di un terzo della quantità da costruire, essere allestiti con due pezzi di tela.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **90**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari**. — 3 maggio.

È stato pubblicato il nuovo *Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari* il quale verrà posto in esperimento il 1° luglio 1900 e sostituirà il *Regolamento* — in data 6 gennaio 1889 — *per i lavori di piccola manutenzione degli immobili militari* nonchè tutte le modificazioni, aggiunte e disposizioni successive ad esso attinenti.

I comandi, i corpi, gli uffici e le direzioni acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessarie, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni copia, rilegata in tela, è di cent. 40.

Il Ministro - C. DI SAN MARTINO.

N. **91**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Personale d'istruzione dei tribunali militari**. — 3 maggio.

§ 1. Presso ogni tribunale militare funziona un ufficio d'istruzione retto da un *ufficiale istruttore*, il quale, nei tribunali di maggiore importanza, deve essere coadiuvato da un *sostituto ufficiale istruttore*, e negli altri da un *sostituto ufficiale istruttore aggiunto*.

La direzione di tale ufficio può anche essere affidata ad un *sostituto ufficiale istruttore*.

L'organico del personale d'istruzione addetto al tribunale militare dell'Eritrea è stabilito dal governo della Colonia.

§ 2. Il *sostituto ufficiale istruttore aggiunto* supplisce l'*ufficiale istruttore* o il *sostituto ufficiale istruttore*, in caso di assenza; ma, ai termini del R. Decreto 30 giugno 1872 (*Atto* 332 della *Raccolta*) continua a rimanere effettivo ad un corpo o ad un ufficio di stanza nella città sede del tribunale militare ed a prestarvi, all'infuori di detto incarico, il servizio che gli incombe in ragione del proprio grado.

§ 3. La prima nomina nel personale d'istruzione non può avvenire se non nella carica di *sostituto ufficiale istruttore aggiunto*.

L'idoneità a tale carica viene accertata mediante esame, al quale possono essere ammessi soltanto gli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente, appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Sono materia di esame:

a) lo statuto fondamentale del Regno;

b) il codice penale per l'esercito;

c) il codice penale militare marittimo;

d) il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari;

e) le leggi sull'ordinamento dell'esercito e sulla circoscrizione territoriale militare;

f) la legge e il regolamento sul reclutamento dell'esercito;

g) la legge sullo stato degli ufficiali;

h) il regolamento di disciplina militare;

i) nozioni generali sulle leggi organiche dell'armata.

L'esame consta di prova scritta e di prova orale; la scritta viene data presso la sede di ogni tribunale militare; l'orale in Roma, presso il Tribunale supremo di guerra e marina.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

dell'avvocato generale militare o di un sostituto avvocato generale militare, *presidente;*

di due giudici o giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina, *membri;*

di un segretario principale o segretario dei tribunali militari, *segretario.*

Gli esami sono banditi volta per volta dal Ministero, con apposita circolare, inserita nel *Giornale militare.*

§ 4. La nomina a *sostituto ufficiale istruttore aggiunto* degli ufficiali dichiarati idonei a tale carica, ha luogo, in massima, seguendo l'ordine della classificazione riportata nell'esame. Per altro è in facoltà del Ministero di non attenersi strettamente all'ordine indicato, quando concorrano circostanze, delle quali esso si riserba l'apprezzamento.

§ 5. Niuno può essere promosso *ufficiale istruttore* o *sostituto ufficiale istruttore*, se non abbia esercitato per un anno almeno le funzioni della carica inferiore.

Sebbene anche per tali promozioni debba normalmente seguirsi l'ordine d'anzianità, pur tuttavia il Ministero può sempre valersi della facoltà di cui al § 4, quando concorrano circostanze da esso solo apprezzabili.

§ 6. Il periodo massimo di tempo, durante il quale gli *ufficiali istruttori* e i *sostituti ufficiali istruttori* possono rimanere nel personale d'istruzione è di cinque anni complessivamente, salva l'eccezione di cui nel seguente paragrafo.

Il tempo passato in qualità di *sostituto ufficiale istruttore aggiunto*, non è computato per raggiungere il limite massimo di cinque anni ora detto.

§ 7. Gli ufficiali che abbiano rinunziato all'avanzamento, possono essere mantenuti nel personale d'istruzione fino alla loro cessazione dal servizio attivo.

§ 8. All'atto della promozione a capitano, tanto gli *ufficiali istruttori* quanto i *sostituti ufficiali istruttori* e i *sostituti ufficiali istruttori aggiunti* debbono essere esonerati dalla carica; nè possono esservi riammessi se non siano trascorsi due anni dalla esonerazione.

Qualora l'esonerazione avvenga per causa diversa da quella della promozione a capitano, l'interruzione non può essere minore di un anno.

Coloro che conseguissero la promozione a capitano prima della nomina a *sostituto ufficiale istruttore aggiunto*, non potranno ottenere tale nomina se non trascorsi due anni dalla promozione.

§ 9. L'ufficiale che desidera essere riammesso nel personale d'istruzione deve farne, per via gerarchica, regolare domanda, in merito alla quale le competenti autorità esprimono il loro parere.

Quando il Ministero reputi opportuno far luogo a tale riammissione, questa può avvenire soltanto nella carica coperta dall'aspirante allorchè cessò di far parte del personale d'istruzione; e viene fatta normalmente in maniera che, di ogni tre posti vacanti, l'ultimo spetti agli ufficiali riammittendi.

Per ogni singola carica la sede d'anzianità dei riammessi è determinata dalla durata del servizio antecedentemente prestato nella carica stessa.

§ 10. Nel computo dei cinque anni di cui al § 6, il tempo passato dall'ufficiale nella carica di *ufficiale istruttore* e di *sostituto ufficiale istruttore* posteriormente alla riammissione, viene cumulato con quello precedentemente trascorso in dette cariche.

§ 11. Gli *ufficiali istruttori*, i *sostituti ufficiali istruttori* e i *sostituti ufficiali istruttori aggiunti* che desiderano essere presi in nota per trasferimento da un tribunale ad un altro, possono farne regolare domanda in qualunque tempo.

Il Ministero non tiene alcun conto dei desideri che al riguardo non gli vengano manifestati per la prescritta via gerarchica.

§ 12. Le disposizioni contenute nel presente *Atto* abrogano tutte le precedenti in quanto discordino da esse, ed hanno effetto dal giorno della pubblicazione.

Però gli *ufficiali istruttori* attualmente in carica, che non abbiano rinunziato all'avanzamento e abbiano prestato oltre cinque anni di servizio nella qualità di *ufficiale istruttore* e *sostituto ufficiale istruttore* complessivamente, possono essere mantenuti in funzioni fino al 31 dicembre corrente anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **92**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace**. — 4 maggio.

In analogia a quanto è praticato nel tomo II dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*, nel quale sono indicate le dotazioni di regolamenti ed istruzioni assegnate in tempo di guerra a ciascun comando, ufficio o reparto dell'esercito mobilitato, è stato compilato e sarà prossimamente pubblicato un *Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace*, in relazione alle svariate esigenze di servizio, di ogni ufficio, comando, stabilimento, direzione, ecc.

In base ai dati contenuti nel detto elenco gli uffici, comandi e reparti dell'arma d'artiglieria completeranno i quantitativi per ognuno stabiliti acquistando, se ne sarà il caso, dall'editore Voghera le pubblicazioni necessarie. Per quanto concerne le pubblicazioni riservate, o per le altre che non sono in vendita presso il mentovato editore, gli uffici, comandi e reparti predetti inoltreranno direttamente le relative richieste al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Quegli uffici, comandi e reparti invece, i quali in base ai dati dell'elenco, venissero a possedere istruzioni riservate od altre autografate pubblicate direttamente dal Ministero, in eccedenza ai quantitativi per essi stabiliti dovranno versarle al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

I vari comandi, corpi ed uffici si provvederanno della nuova pubblicazione, in quella misura che è indicata nell'elenco stesso.

Le richieste degli esemplari della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di L. 1.25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Applicazione delle marche da bollo sulle quietanze. — Ad eliminare dubbi stati sollevati circa l'applicazione delle marche da bollo sulle quietanze ordinarie, si avverte che il Ministero delle finanze ebbe già da tempo a dichiarare (Cir-

colare 4 gennaio 1889 della Direzione generale del demanio e delle tasse) che « l'apposizione di due marche da bollo da centesimi cinque, invece di una da centesimi dieci, ad una quietanza di somma superiore a lire cento, non costituisce contravvenzione alla legge del bollo, semprechè le due marche siano annullate con la firma del creditore per modo da far prova che furono applicate contemporaneamente ed al momento del rilascio della quietanza ».

Quando pertanto in questi casi le marche da bollo debbano, a senso del § 1065 del Regolamento d'amministrazione, essere annullate dall'ufficiale pagatore col bollo d'ufficio, questo dovrà essere impresso in parte su ambedue le marche ed in parte sul foglio. (*Div. assegni*).

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 maggio.

MAGGIO 15 — Decreto Ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario, *pag.* 351.
» 15. — Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione, *pag.* 352.
» 16. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 367.
» 16. — 6ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897), *pag.* 367.
» 16. — Modificazioni al regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 368.

Atto N. **93**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto Ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario.** — 15 maggio.

IL MINISTRO

Visto il R. Decreto del 22 marzo 1900, n. 106, relativo alle chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1900 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 428, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-1900;

Tenuto conto che in detto stato di previsione della spesa sono stanziate apposite somme pel pagamento di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

DECRETA:

Articolo unico.

Per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo, per effetto del R. Decreto sopracitato, nel corrente esercizio finanziario 1899-900, il soccorso alle famiglie bisognose dei militari richiamati sarà concesso nella stessa misura e colle stesse norme stabilite dal decreto ministeriale 6 luglio 1899 per le chiamate alle armi che ebbero luogo nel 1899.

Roma, li 15 maggio 1900.

Il Ministro
C. DI S. MARTINO.

22 MAG. 00

N. **94**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione** (1). — 15 maggio.

Del diritto ai soccorsi.

1. Hanno diritto al soccorso la moglie legittima del militare richiamato alle armi ed i figli legittimi o legittimati del medesimo che nel giorno stabilito pel richiamo del loro padre non avevano ancora compiuto 15 anni di età.

Possono tuttavia aver diritto al soccorso anche i figli che in quel giorno avessero già compiuto l'età di 15 anni, purchè sia comprovato con certificato medico, vidimato dal sindaco, che siano inabili a qualunque proficuo lavoro.

Questi certificati sono compilati su carta semplice e sono esenti dalla tassa di bollo.

2. I soccorsi sono giornalieri e sono stabiliti come in appresso:

	Nei comuni capoluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie	L. 0,50	L. 0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . .	» 0,25	» 0,20

3. La concessione del soccorso è subordinata alla condizione che la moglie ed i figli per effetto del richiamo alle armi dei militari vengano a trovarsi in vero stato di assoluto bisogno, cioè che la famiglia, per effetto dell'allontanamento dal lavoro del suo capo, resti privata di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza.

4. Il soccorso verrà corrisposto dal giorno in cui il militare siasi presentato al rispettivo centro di presentazione e conti-

(1) In conformità del Decreto Ministeriale del 15 maggio corrente, le presenti norme stante la ristrettezza del tempo non saranno applicate alla chiamata alle armi per istruzione in Sardegna indetta pel di 29 maggio corrente, per la quale saranno invece applicate le norme dell'*Atto* 131 dello scorso anno.

Le presenti norme saranno applicate a tutte le altre chiamate per istruzione indette per il corrente anno e conseguentemente, in applicazione del n. 9 delle norme stesse, i distretti compileranno subito l'elenco di cui ivi è cenno e lo trasmetteranno al più presto ai sindaci rispettivi.

nuerà sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il militare sarà ritornato al comune di sua residenza per termine della chiamata, salvo le seguenti eccezioni:

a) Nel caso di morte del militare richiamato avvenuta in servizio per causa indipendente dal servizio, il soccorso alla famiglia continuerà sino a tutto il novantesimo giorno da quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

b) Se al termine della chiamata il militare trovasi ricoverato all'ospedale, il soccorso alla famiglia sarà continuato fino all'ottavo giorno dalla uscita dall'ospedale, se il militare ne uscirà con dichiarazione di abilità al lavoro, e per novanta giorni dall'uscita dall'ospedale, se il militare uscirà e sarà rimandato a casa con dichiarazione di inabilità al lavoro.

c) Se il militare richiamato, durante il servizio, diventa inabile per infermità o ferite incontrate in servizio, e quindi acquista diritto alla pensione a norma di legge, il soccorso alla famiglia sarà continuato fino al giorno precedente a quello della decorrenza della pensione, ma ad ogni modo non potrà continuare oltre il novantesimo giorno da quello in cui fu riconosciuta la inabilità che produsse il diritto a pensione.

d) Ove il militare, durante il richiamo muoia per cause di servizio, e la vedova, o gli orfani acquistino diritto a pensione a norma di legge, il sussidio sarà continuato per novanta giorni dalla data della morte del militare, ma cesserà colla data della liquidazione della pensione se tale liquidazione avverrà entro i novanta giorni.

e) Il soccorso cessa quando il militare richiamato sia dichiarato disertore o condannato al carcere od a pene maggiori.

f) Se al termine della chiamata il militare si trovasse per punizione in una compagnia di disciplina, il soccorso alla famiglia cesserà quando per termine della chiamata il militare avrebbe potuto essere mandato a casa.

g) Se durante il richiamo il militare ottiene una breve licenza per qualsiasi motivo, il soccorso alla famiglia non sarà interrotto.

Se è mandato a casa in licenza straordinaria di convalescenza, il soccorso sarà continuato fino alla data del licenziamento della classe, a meno che sia inabile al lavoro, nel quale caso il soccorso sarà continuato per novanta giorni dalla data dell'uscita dall'ospedale, come è detto alla lettera *b*).

Se invece poi è mandato a casa in licenza straordinaria di giorni sessanta per ragioni di famiglia, il soccorso cessa dal giorno successivo a quello del ritorno a casa.

h) Se per una ragione qualsiasi un militare richiamato sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso alle famiglie cesserà dal giorno successivo a quello del ritorno a casa del militare.

5. Nei casi accennati al precedente n. 4, il comandante del corpo cui appartenga il militare richiamato, dovrà informarne subito per lettera il sindaco del comune interessato, perchè disponga per la continuazione o la cessazione del pagamento del soccorso.

Le lettere di partecipazione che i sindaci ricevono all'uopo dai corpi saranno dai sindaci stessi unite al rendiconto di cui al n. 25.

6. I comandanti dei corpi devono inoltre comunicare ai sindaci per loro norma, la data del congedamento dei richiamati. Tale comunicazione deve essere fatta sollecitamente, indicando anche le tappe che devono percorrere i richiamati, onde i sindaci possano far cessare i soccorsi a tempo.

7. Il soccorso già accordato cesserà, quando per effetto di nuove informazioni venisse in qualsiasi modo a risultare che la famiglia, alla quale fu concesso, non sia strettamente bisognosa.

Della concessione dei soccorsi.

8. I soccorsi sono concessi dai comandanti dei distretti militari, in base ai pareri emessi da una commissione istituita in ogni comune e composta del sindaco, del comandante locale dell'arma dei carabinieri reali e del presidente della locale congregazione di carità.

La commissione è presieduta dal sindaco e decide a maggioranza di voti.

9. Pubblicato il decreto ed il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione, i distretti, a parziale modificazione del disposto dal paragrafo 621 della Istruzione complementare, compileranno per ogni comune e per ogni chiamata, elenchi nominativi, in duplice copia, conforme all'unito modello *A*, dei militari che hanno obbligo di rispondere a ciascuna chiamata e lo invieranno subito ai sindaci rispettivi comprendendovi anche quelli rinviati da chiamate precedenti.

Detto modello sarà inserito nel catalogo e sarà stampato dal reclusorio militare di Savona.

10. I sindaci faranno subito apporre sugli elenchi le indicazioni relative alle stato civile dei richiamati di cui alle colonne 3, 4 e 5 e quindi senza frapporre indugio, convocheranno la commissione per la concessione dei soccorsi.

La commissione dovrà procedere colla massima cura all'accertamento dei cespiti da cui le famiglie dei richiamati traggono i mezzi di sussistenza, assumendo, ove occorra, informazioni con quei mezzi che reputerà migliori, anche nel caso che le famiglie risiedano all'estero e formulerà quindi il suo giudizio circa la necessità del soccorso apponendo un *si* od un *no* nella colonna 7 dell'elenco.

Per i militari le cui famiglie sieno ritenute bisognose di soccorso si apporrà anche la indicazione della mercede giornaliera.

La commissione terrà quel numero di sedute che sieno necessarie per esaurire il suo compito ed, occorrendo, sospenderà le sedute, in attesa delle informazioni che avesse creduto necessario di assumere.

Nel caso di discrepanza di parere tra i membri della commissione, sarà inserita apposita nota nella colonna 8 dell'elenco, indicando quale dei membri della commissione stessa abbia dato parere negativo.

Le decisioni della commissione saranno riportate su ambedue le copie degli elenchi ed una di esse dovrà essere restituita al distretto almeno un mese prima del giorno indetto per la rispettiva chiamata.

11. I comandanti dei distretti, pur seguendo in massima i pareri, debbono esaminare, in base alla entità delle mercedi indicate negli elenchi, se le commissioni si sieno attenute alle disposizioni del precedente numero 3 circa il diritto al soccorso, e se abbiano tenuto criterio uniforme nel formulare i loro pareri.

In caso di rilevanti discrepanze assumono le necessarie informazioni, e comunicano ai sindaci le varianti che abbiano creduto di apportare agli elenchi preparati dalle commissioni, prima del giorno stabilito per la chiamata.

12. I corpi, all'atto della presentazione, faranno subito interrogare i richiamati, riconosciuti idonei, se abbiano moglie e figli legittimi, ed in caso affermativo se chiedano che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso a carico dello Stato, avvertendoli della entità del soccorso, e che il soccorso spetta però soltanto alle mogli ed ai figli, il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente o per la massima parte, dal prodotto del lavoro del militare richiamato.

13. I corpi compileranno quindi per comune elenchi nominativi in duplice copia, tracciandoli a mano, secondo l'unito mod. *B*, dei militari che abbiano chiesto il soccorso e li tra-

smetteranno subito ai sindaci dei comuni in cui risiedono le famiglie dei militari richiamati.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

14. I sindaci verificheranno anzitutto se i militari che prendono parte alla istruzione, e che hanno chiesto il soccorso sieno compresi fra quelli riconosciuti bisognosi negli elenchi precedentemente concordati con i comandanti di distretto, ed in caso affermativo faranno consegnare subito alla moglie una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il mod. *C* qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare, e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare munita della carta di riconoscimento nel prossimo lunedì, e così ogni lunedì successivo, nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

In caso che la moglie fosse morta, o si fosse allontanata dalla casa coniugale la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato. In questo caso al primogenito dei figli deve essere corrisposto anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto alla madre.

In pari tempo, i sindaci faranno conoscere ai militari interessati per mezzo dei corpi dai quali ricevettero l'elenco se il soccorso sia stato accordato alle loro famiglie, restituendo una copia degli elenchi mod. *B* dalla quale dovranno essere cancellati i nomi di coloro alle cui famiglie non sia stato concesso il soccorso.

15. Le famiglie, alle quali fosse rifiutato il soccorso, debbono essere avvertite che possono, volendo, ricorrere entro dieci giorni contro la decisione del comandante del distretto al comandante della divisione militare territoriale.

16. Il ricorso in carta semplice dovrà essere presentato al sindaco, che nello stesso giorno della presentazione dovrà trasmetterlo al distretto, il quale lo rimetterà subito al comandante della divisione, munendolo delle notizie necessarie.

I comandanti di divisione, assunte nel più breve tempo possibile le informazioni che riterranno opportune, decideranno inappellabilmente sul ricorso, e ne daranno sollecita comunicazione al sindaco, che dovrà dar subito comunicazione della decisione al ricorrente.

17. Nel caso che la decisione del comandante della divisione sia favorevole al ricorrente, gli si dovranno corrispondere tutti gli arretrati.

Pagamento dei soccorsi.

18. L'importo dei soccorsi pagati alle famiglie dei richiamati è a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Le spese di ufficio che potessero occorrere per effettuare il pagamento dei soccorsi saranno a carico dei comuni.

19. I comuni anticipano le somme per il pagamento dei soccorsi, e ne ricevono poi rimborso dal distretto militare nel cui territorio è situato il comune, nei modi stabiliti dalle presenti norme.

20. Ai piccoli comuni i quali dichiarassero che per difetto di fondi non possono pagare il soccorso, i distretti potranno, dietro richiesta, anticipare volta per volta le somme loro necessarie per una quindicina.

21. Per eseguire il pagamento e per la conseguente liquidazione delle spese sono stabiliti appositi registri, secondo il modello *C* annesso alle presenti norme che saranno distribuiti ai sindaci dai distretti a seconda del bisogno.

In massima non si deve porre mano ad un registro senza che sia esaurito il registro precedente.

Ogni carta di riconoscimento è suddivisa in *otto* scontrini numerati che servono di ricevuta ad ogni singolo pagamento.

Se una carta di riconoscimento sia esaurita, se ne deve dare un'altra con espresso riferimento alla precedente.

Qualora alcuno dei fogli del registro mod. *C* si renda inservibile per errore di scrittura o per altra causa, non si dovrà strappare, ma lasciandolo attaccato alla matrice si dovrà annullare, scrivendovi sopra in modo visibile la parola « annullato ».

All'atto del pagamento l'incaricato staccherà lo scontrino apposito e lo attaccherà nella corrispondente casella della parte fissa del registro.

Le ricevute sono esenti da ogni e qualsiasi tassa di bollo.

All'atto di eseguire l'ultimo pagamento, l'incaricato ritirerà tutte le carte di riconoscimento, e le unirà al registro corrispondente.

22. I distretti richiederanno al reclusorio di Savona i registri necessari, secondo le norme consuete per la richiesta degli stampati e dopo di averli numerati progressivamente li intesteranno ai vari comuni e li distribuiranno ai sindaci, a seconda del bisogno, ritirandone ricevuta, nella quale dev'essere indicato il numero dei registri avuti, nonchè i numeri che contrassegnano i registri stessi.

I distretti dovranno tenere nota dei registri consegnati ai sindaci, indicando il numero progressivo dei registri, la data di consegna, e la data della ricevuta fattane dai rispettivi sindaci.

L'importo degli stampati deve essere pagato al reclusorio dai distretti che ne chiederanno poi rimborso col mod. 400 di cui al n. 28.

I distretti non devono portare in conto spese di stampati oltre quelli prescritti in questo *Atto*.

23. Il pagamento dei soccorsi sarà fatto sempre in contanti al lunedì di ogni settimana.

Il primo lunedì sarà pagato il soccorso per i giorni già decorsi compresa la domenica. Nei lunedì successivi sarà pagato per la settimana precedente o sino a tutto il giorno successivo a quello in cui il richiamato si sia restituito al comune.

Nel caso che la famiglia risieda all'estero, il pagamento sarà fatto settimanalmente per mezzo della posta.

24. I soccorsi sono personali e perciò in nessun caso e per nessun titolo potranno essere corrisposti a società di assicurazione od associazioni in genere.

Non potranno essere ceduti nè sequestrati.

In nessun caso e per nessun titolo potranno i sindaci reclamare la restituzione del soccorso già pagato.

Rendiconto e rimborso delle spese.

25. Entro 10 giorni dal termine della ultima chiamata che avrà luogo nel corso dell'anno i sindaci invieranno al distretto militare il rendiconto della spesa, portandosi a credito le somme sborsate ed a debito, ove ne sia il caso, le anticipazioni ricevute a senso del n. 20.

Il rendiconto dovrà essere compilato secondo il modello *E* annesso al presente *Atto*, e tracciato a mano, e ad esso saranno uniti i registri e tutti gli altri documenti che servano a giustificazione della spesa.

Per i militari per i quali nei casi previsti continuasse eccezionalmente il soccorso, i comuni daranno conto ai distretti non appena cessi il pagamento del soccorso, unendo a giustificazione le lettere di comunicazione ricevute dai corpi, a mente del numero 5.

26. I distretti, fatti i dovuti riscontri, si assicureranno che i pagamenti siano stati debitamente eseguiti, ed entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto provvederanno

al rimborso della spesa al comune interessato, ritirandone relativa quietanza, ed apponendo in calce al rendiconto dei sindaci apposita dichiarazione firmata dal comandante del distretto dalla quale risulti che furono eseguiti i riscontri sulle matrici.

Le spese di posta per inviare ai sindaci il rimborso delle somme da essi anticipate sono conteggiate dai distretti nei rendiconti mod. 400, di cui al n. 28, a carico del bilancio della guerra.

Il rimborso ai sindaci, come pure le anticipazioni di cui al n. 20 si faranno possibilmente con vaglia del tesoro, o con vaglia cambiari o fedi di credito, secondo che vi sia sopra luogo sede della Banca d'Italia, o dei banchi di Napoli e di Sicilia. Altrimenti con vaglia postali la cui spesa sarà conteggiata dai distretti nel rendiconto mod. 400 di cui al n. 28, al quale saranno unite le relative ricevute per comprovare la spesa postale.

Le ricevute dei sindaci sono esenti dalla tassa di bollo.

Alle osservazioni che i distretti trovassero da fare sui rendiconti, i sindaci devono rispondere con sollecitudine per non ritardare i rimborsi e la sistemazione dei conti.

Nascendo contestazioni che non possano risolversi fra distretto e comune, se ne riferirà al Ministero della guerra (Segretariato generale).

27. I registri inviati dai sindaci ai distretti a giustificazione della spesa rimarranno presso i distretti.

In occasione di altre chiamate alle armi, per le quali sia stabilita la concessione dei soccorsi, i registri non esauriti saranno rinviati ai sindaci rispettivi, e sul frontespizio dei medesimi dovrà essere apposta una dichiarazione firmata dal comandante del distretto, nei seguenti termini:

« Il presente registro, per la chiamata dei militari della « classe . . . . . incomincia a valere dal foglio n. . . . . »

28. Eseguiti i rimborsi ai comuni, i distretti di 2ª classe compileranno apposito rendiconto, servendosi del modello 400 del catalogo, unendovi i rendiconti e le quietanze dei sindaci, e lo invieranno al rispettivo distretto di 1ª classe. In questo rendiconto saranno comprese anche le spese occorse per l'invio dei rimborsi ai sindaci e le spese degli stampati dai distretti chiesti e pagati al reclusorio militare.

I distretti di 1ª classe (1) esaminati i rendiconti dei distretti di 2ª classe li riepilogheranno compreso il proprio rendiconto,

(1) Cioè quelli dei capoluoghi di divisione militare.

ed invieranno il rendiconto riepilogativo, insieme con i rendiconti e le quietanze dei sindaci al Ministero della guerra (Segretariato generale).

29. Per i soccorsi pagati oltre il termine della chiamata di cui al 3° comma del n. 25 saranno compilati rendiconti suppletivi.

30. Dopo eseguiti i rimborsi, tutti i distretti sia di 1ª che di 2ª classe invieranno al Ministero (Segretariato generale) una relazione particolareggiata delle operazioni eseguite, degli inconvenienti occorsi, unendo uno specchio statistico secondo l'unito modello *D* che sarà tracciato a mano.

Siccome può verificarsi che un comune paghi per ragioni di domicilio soccorsi a famiglie di richiamati appartenenti, per fatto di leva a comuni fuori la giurisdizione del distretto militare, così sarà mestieri che questa circostanza ove si verifichi si faccia rilevare nella colonna annotazioni dello specchio statistico.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

MODELLO **A**
(Annesso all'*Atto* 94 del 1900)

N. ... del Catalogo
(R. 1900)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

ELENCO *dei militari in congedo del suddetto Comune appartenenti alla classe 18... i quali hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta pel giorno . . . . . per la durata di giorni . . . . .*

N. d'ordine	Cognome e nome	Se ammogliati leggitimamente	Numero dei figli	Arte o professione esercitata dal militare	Mercede giornaliera	Se la famiglia sia reputata bisognosa del soccorso	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . li . . . . 190...

Bollo del Distretto

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . li . . . . 190...

Bollo del Comune

LA COMMISSIONE COMUNALE

Avvertenze. — Le colonne 1 e 2 saranno riempite a cura del distretto.
Le colonne 3, 4 e 5 saranno riempite a cura del Sindaco. L'arte o professione sarà indicata soltanto per coloro che risultino ammogliati, desumendola dall'atto di matrimonio.
Le colonne 6 e 7 saranno riempite a cura della commissione comunale per la concessione dei soccorsi.
Nelle colonne 3 e 7 basterà apporre un *si* o un *no*.

MODELLO **B**

. . . . . (1)

ELENCO *dei richiamati che hanno chiesto il soccorso a favore della moglie e dei figli.*

N. d'ordine	Classe	COGNOME e NOME	Comune di residenza della famiglia	Indirizzo preciso della moglie e dei figli	Data della presentazione al rispettivo centro di presentazione	*Annotazioni*

. . . . . *li* *190*

Si trasmette al sig. Sindaco
di . . . . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Indicare il corpo

MODELLO C

Distretto militare di . . . . . N. . . . *del registro*

COMUNE DI . . . . . .

REGISTRO

dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi

N. . . . d'ordine

(1) . . . . . .

della classe 18 . . richiamato alle armi col R. Decreto . . . 190 . Moglie (2) . . . con n. . . figli soccorso complessivo concesso per il primo lunedì . . . L. . . . Per ogni lunedì successivo . . L. . . . .

Importo Lire	Importo Cent.

SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI RICHIAMATI

8 lunedì	
7 lunedì	
6 lunedì	
5 lunedì	
4 lunedì	
3 lunedì	
2 lunedì	
1 lunedì	

N.B. Il buono pagato e firmato sarà unito alla matrice nella casella corrispondente.

(1) Cognome e nome del richiamato.

(2) Cognome e nome della moglie.

N. . . . d'ordine.

Comune di . . . . . .

Il Sindaco del suddetto comune attesta che la famiglia del militare . . . . . è composta della moglie (2) . . . . . e di n. . . figli ed ha diritto pel primo lunedì al soccorso complessivo di L. . . e per ogni lunedì successivo di L. . . .

Il Sindaco

8 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
7 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
6 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
5 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
4 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
3 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
2 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
1 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*

MODELLO **D**

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

DIMOSTRAZIONE *numerica dei militari ai quali fu pagato il soccorso in occasione della chiamata alle armi avvenuta dal . . . . . al . . . . . 190 . .*

COMUNE	NUMERO DEI		NUMERO delle mogli e dei figli ai quali fu pagato il soccorso		IMPORTO TOTALE del soccorso pagato	*ANNOTAZIONI*
	richiamati	richiamati alle cui famiglie fu concesso il soccorso	mogli	figli		
Totali...						

. . . . . *addì* . . . . . *190* . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ATTO 94

365

MODELLO **E**

—

COMUNE DI . . . . . .

RENDICONTO *dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi nell'anno* . . . . . .

Numero d'ordine	Classe	CASATO E NOME del richiamato	CASATO E NOME della moglie o della persona alla quale fu rilasciata la carta di riconoscimento	Numero dei figli	DATA di presentazione alle armi	DATA dell'invio in congedo	Numero delle giornate di soccorso pagate alla moglie a L. . . .	Importo	Numero delle giornate di soccorso pagate ai figli a L. . . .	Importo	Importo totale di cui si chiede rimborso

Il sottoscritto dichiara che eseguiti i riscontri sulle matrici del modello *C* risulta di doversi rimborsare al Comune la somma di L. . . . . .

A . . . . . *addì* . . . . . *19* . . .

(Bollo) IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Data . . . . . .

(Bollo) IL SINDACO

N. **95**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 16 maggio.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	52	Borse complete per pulizia, comuni (27)	N	1 00	Variante
»	89	Borse complete per pulizia da alpini e da artiglieria da montagna (28).	»	1 20	Aggiunta
»	212	Chiodi da ghiaccio	»	0 01	Id.
»	564	Lacciuoli per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna	P	0 10	Id.
»	609	Pantaloni di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai. . .	N	12 10	Variante
»	619	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	13 90	Id.
»	703	Sacchetti per cartucce da zaini da fanteria e carabinieri	»	0 15	Id.
»	704	Sacchetti per cartucce da zaini d'artiglieria e genio	»	0 08	Id.
II	478	Macinelli per caffè con borsa di cuoio	»	15 00	Id.

(27) *Contengono:* un pettine, un ditale, una forbice, un rocchetto con tre qualità di filo, aghi, spilli e punteruolo, un assortimento di bottoni (4 grandi e 6 piccoli di frutto, 4 mezzani e 2 piccoli di osso bianco, 4 d'osso bianco per camicie, 4 mezzani e 4 piccoli d'osso annerito).

(28) Oltre gli oggetti indicati al n. **27** *contengono:* un paio di lacciuoli per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna e dieci chiodi da ghiaccio.

Da aggiungere alla spiegazione dei numeri apposti ad alcuni oggetti (*Atto* **211** del 1894, pagina 604 del *Giornale militare*, parte 1ª).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **96**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **6ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897).** — 16 maggio.

È stata testè pubblicata la 6ª serie di aggiunte e varianti al volume predetto comprendente il fascicolo 51°: *Caricamento della carretta da battaglione per esplosivi ed attrezzi da zappatori di riserva pei parchi di divisione di cavalleria.* Il fascicolo ora ci-

tato viene pure pubblicato a parte a similitudine di quanto è stato praticato per gli altri fascicoli costituenti l'intero volume surriferito.

I comandi, corpi, uffici, ecc. acquisteranno tante copie delle aggiunte e varianti e del fascicolo a parte quante loro ne occorrono.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo tanto delle aggiunte e varianti quanto del fascicolo è di L. 0,05.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **97**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni al regolamento per la scuola di guerra**. — 16 maggio.

Al regolamento per la scuola di guerra (edizione 31 ottobre 1899) sono opportate le seguenti modificazioni:

Al secondo alinea dell'art. 27, *sostituire* il seguente:

« Gli ufficiali allievi del 3° anno che avranno compiuto con buon esito l'intero corso, prima di rientrare ai loro corpi, saranno comandati a prender parte alle grandi manovre, o, quando queste non abbiano luogo, alle manovre di campagna, come addetti ai quartieri generali, ai comandi di brigata ed ai giudici di campo ».

Al secondo alinea dell'art. 49, *sostituire* il seguente:

« Quelli che hanno compiuto il 3° anno sono mandati in licenza ordinaria dal comando della scuola, fino al momento delle grandi manovre o delle manovre di campagna; e dopo avere ad esse partecipato, come è detto all'art. 27, raggiungono senz'altro i loro corpi.

La suaccennata licenza è concessa all'infuori di quelle specificate dal regolamento sulle licenze ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 20ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 maggio.

MAGGIO 24. — Campagna 1867. - Iscrizione a matricola, *pag.* 369.
» 24. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, *pag.* 369.
» 24. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento, *pag.* 372.

Atto N. **98**. — MATRICOLA. — **Campagna 1867 - Iscrizione a matricola.** — 24 maggio.

Per le iscrizioni a matricola del servizio e della campagna 1867 ai militari ed impiegati i quali abbiano ottenuto il brevetto di medaglia commemorativa per tale campagna, a termini della legge 10 dicembre 1899 e del R. Decreto 4 gennaio 1900, sono adottate le seguenti formule di variazioni:

A) « Ha fatto parte della spedizione nell'Agro Romano, capitanata dal generale Garibaldi . . . . . 1867 » da inscrivere secondo l'ordine cronologico nel quadro *A* del foglio matricolare mod. 59 per i militari di truppa, o nel quadro 2 dello stato di servizio mod. 53 per gli ufficiali ed impiegati;

B) « Campagna dell'Agro Romano nel . . . . 1867 » da inscrivere nel quadro *C* del foglio matricolare mod. 59 per i militari di truppa, o nel quadro 4 dello stato di servizio mod. 53 per gli ufficiali ed impiegati.

In questi due quadri verranno inoltre iscritte le variazioni n. 196 e 197 della tabella I dell'istruzione sulle matricole con l'indicazione della fascetta « 1867 » o, qualora dette variazioni siano già inscritte, verrà aggiunta la fascetta « 1867 ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **99**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento.** — 24 maggio.

All'*Atto* 3 del 1898 sono apportate le seguenti modificazioni;

1° Al n. 1, *sostituire il seguente:*

1. Appena pubblicate le nomine a sottotenente di complemento nel *Bollettino*, gli interessati ne vengono avvisati dal

ERRATA-CORRIGE

Atto 96, pag. 368. — Nelle ultime due righe, *leggasi*: il prezzo delle aggiunte e varianti è di L. 0,05 e quello del fascicolo è di L. 0,10.

29.MAG.00

corpo, cui fino a quel momento furono effettivi come militari di truppa; i documenti di viaggio, che potessero occorrere, sono trasmessi ai nuovi promossi dal corpo predetto, se essi trovansi in licenza illimitata, o dal corpo cui furono assegnati come ufficiali, se essi trovansi in congedo

2° Al n. 2, *sostituire il seguente:*

2. Il sottotenente nuovo nominato deve prestare giuramento in occasione della sua prima presentazione al corpo cui fu destinato a prestar servizio, giusta il disposto dal n. 18 dell'appendice al libro I del regolamento di disciplina militare. Però ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali in congedo resta l'obbligo di prestare giuramento nel termine di 60 giorni dalla data della partecipazione della nomina, secondo il capoverso terzo del citato n. 18. Quelli fra essi, che si trovassero all'estero nel suindicato periodo di 60 giorni, potranno prestare giuramento avanti le autorità consolari del regno, colle quali saranno fatte a tale scopo pratiche dirette dai corpi interessati. In caso di inosservanza del predetto obbligo, sarà revocato il R. Decreto di nomina a sottotenente di complemento.

Sarà parimenti revocato tale R. Decreto nel caso che il sottotenente nuovo nominato rinunzi volontariamente al grado prima della prestazione del giuramento.

3° Dopo il n. 2, *aggiungere un n. 2 bis così concepito:*

2 *bis*. A modificazione del disposto dal § 15 della istruzione per le matricole del R. esercito, i corpi, subito dopo compilati, colla scorta dei documenti prescritti, i due originali dello stato di servizio, mod. 53, dei sottotenenti di complemento di nuova nomina, ne trasmetteranno uno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) insieme ai documenti, ad eccezione dell'atto di giuramento che trasmetteranno poi, in seguito, quando il giuramento avrà avuto luogo.

4° Al n. 4, *dopo le parole:* entro due anni successivi alla... *aggiungere:* partecipazione della....

Dopo la parola: nomina, con la quale termina il n. 4, *aggiungere:* stessa.

5° *Aggiungere* al n. 4 un secondo comma così concepito:

Quando alcuno dei detti sottotenenti fosse chiamato d'autorità in servizio, prima che abbia prestato il servizio di prima nomina, esso deve poi, nel termine indicato dei due anni, prestare ancora tanto tempo di servizio quanto gliene fosse rimasto per compiere i tre mesi prescritti.

6° Al n. 8, *sostituire il seguente:*

8. Spirati i due anni di cui al n. 4, senza che i sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno abbiano intrapreso il prescritto servizio, sarà revocato il R. Decreto col quale vennero nominati.

7° Al n. 9 *aggiungere i seguenti tre comma:*

Coloro che compirono come militari di truppa la propria ferma di leva hanno la facoltà di prestare servizio entro due anni, come è stabilito dal precedente n. 4 pei sottotenenti di complemento provenienti dai volontari di un anno.

I sottotenenti provenienti dagli ufficiali e non ammessi al ritardo di cui al precedente comma, i quali, senza giustificato motivo e senza autorizzazione superiore non si presentano alle armi nel giorno stabilito, saranno dichiarati disertori ai termini del codice penale per l'esercito.

Coloro che in seguito ad autorizzazione superiore intraprendano servizio con ritardo, dovranno rimanere sotto le armi fino al compimento della durata di servizio prescritta.

8° Al n. 13, *dopo le parole:* di servizio continuato, *aggiungere:* computando nei due mesi i primi 15 giorni di malattia.

9° Al n. 14, *sostituire il seguente:*

14. L'allievo ufficiale che, venendo nominato sottotenente di complemento, si trovasse in condizioni di non potere, per circostanze gravi (1) non contemplate dal precedente n. 10, intraprendere servizio nel termine stabilito, dovrà farne avvertito il comandante del corpo cui dovrebbe presentarsi pel servizio di prima nomina.

Sarà quindi cura dello stesso comandante di accertare la esistenza e la entità delle circostanze medesime e di segnalarle gerarchicamente al Ministero, che determinerà se sia il caso di concedere all' ufficiale una dilazione alla prestazione del servizio, commisurando la durata di tale dilazione alla natura ed alla gravità delle eccezionali circostanze che la motivano.

10° Al n. 17, *dopo le parole:* sull'avanzamento del R. esercito, *aggiungere:* e dagli allievi dei collegi militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

---

(1) Quali ad esempio: morte di un genitore, della moglie, o di altro stretto congiunto che renda indispensabile la presenza dell'ufficiale in famiglia, ovvero concorsi, nomine ad impieghi, dai quali dipenda la carriera e l'avvenire dell'ufficiale, ecc.

N. **100**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento**. — 24 maggio.

§ 1. Gli inscritti di leva possono fruire della tariffa militare per il percorso dalla stazione o dallo scalo del proprio comune o da quello che gli è più prossimo o di più facile accesso, al rispettivo capoluogo di circondario, e viceversa, sulle linee ferroviarie, marittime e lacuali seguenti, e di tale facilitazione possono valersi tanto al tempo delle sedute ordinarie dei consigli di leva, quanto in occasione di quelle suppletive e straordinarie, osservando le condizioni generali di cui al § 4:

Ferrovie della rete Mediterranea;
Ferrovie Meridionali (rete Adriatica);
Ferrovie della rete Sicula;
} comprese quelle secondarie esercitate dalle rispettive società.
Ferrovie Reali Sarde;
Ferrovie secondarie della Sardegna;
Ferrovie della Società Veneta (Treviso-Vicenza, Padova-Bassano, Camposampiero-Montebelluna, Vicenza-Schio, Torre-Schio-Arsiero, Parma-Suzzara, Arezzo-Stia, Udine-Cividale, Udine-Portogruaro, Conegliano-Vittorio, Bologna-Portomaggiore, Budrio-Massalombarda);
Ferrovia Fossano-Mondovì;
Ferrovie Nord-Milano;
Ferrovie del Ticino (Santhià-Biella);
Ferrovia Rezzato-Vobarno e Valle Sabbia;
Ferrovia Suzzara-Ferrara;
Ferrovia Verona-Caprino;
Ferrovie dell'Emilia (Guastalla-Reggio-Sassuolo, Reggio-Carpi);
Ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Città di Castello-Fossato);
Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa;
Ferrovie Sicule occidentali (Palermo-Marsala-Trapani);
Ferrovia Circumetnea (Catania-Giarre-Riposto);
Ferrovie e navigazione del Lago di Lugano (Menaggio-Porlezza);
Società di navigazione generale italiana;
Società Napoletana di navigazione a vapore;
Società anonima di navigazione a vapore Puglia;
Impresa di navigazione sul lago Maggiore;

Società di navigazione a vapore sul lago d'Iseo;
Impresa di navigazione sul lago di Garda.

§ 2. Gli inscritti di leva godono poi varie riduzioni sui prezzi delle tariffe ordinarie, sotto l'osservanza delle condizioni generali di cui al § 4 e di quelle speciali indicate in appresso:

a) — *del 50 %*:

sulla linea Leynì-Volpiano;
» Torino-Settimo Cuorgnè;
» Novi-Ovada;
» Basaluzzo-Frugarolo;
» Sale-Tortona-Monleale;
» Tortona-Castelnuovo Scrivia;
» Piacenza-Borgonovo-Pianello Val Tidone;
» Piacenza-Cremona;
» Piacenza-Bettola;
» Grazzano-Rivergaro;
» Vicenza-Arzignano-Valdagno, purchè in drappelli superiori a 10 uomini;
» Bologna-Bazzano-Vignola; però se gli inscritti sono in drappelli superiori ai 15 uomini il ribasso è del 75 %;
» Forlì-Ravenna e Forlì-Meldola; però se gli inscritti sono in drappelli superiori ai 15 uomini il ribasso è del 60 %;
» Roma-Tivoli;
» Napoli-Pozzuoli-Torregaveta;
» Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe;
» Napoli-Caivano;
» Napoli-Giuliano-Aversa;
» Palermo-Corleone;

infine sui piroscafi della Società Siciliana di navigazione a vapore;

b) — *del 36 o 37 % secondo la distanza*:

sui piroscafi della « *Lariana* » Società anonima di navigazione a vapore sul lago di Como, ribasso che essa fa al pubblico nei giorni di mercato;

c) — *del 35 %*:

sulla linea Modena-Vignola;

d) — *del 33,33 %*:

sulla linea Bari-Barletta, purchè gli inscritti viaggino in drappelli di 10 o più;

e) — *del 33 %*:

sulla linea Milano-Monza-Carate-Giussano, purchè ne sia fatta domanda all'amministrazione della Società il giorno precedente la partenza;

f) — *del 30 %*:

sulla linea Torino-Pianezza;
» Torino-Druent;
» Torino Venaria Reale;
» Milano-Gallarate, ma per il solo comune di Nerviano;
» Napoli-Nola-Baiano;
Parma-Ragazzola-Busseto . . . . .
Parma-Langhirano . . . . . } purchè in gruppi di almeno quindici inscritti e con preavviso di 24 ore;
Parma-Traversetolo . . . . . }
Parma-Soragna-Busseto . . . . .
Salsomaggiore-Borgo San Donnino
Soragna-Borgo San Donnino. . .

g) — *del 25 %*:

sulle linee: Torino-Orbassano-Giaveno, Torino-Pinerolo, Torino-Vinovo, Pinerolo-Perosa, Orbassano-Piossasco-Cumiana, purchè l'autorità comunale da cui dipendono gli inscritti prenda preventivi accordi colla direzione della Società esercente le linee, indicando il numero degli inscritti da trasportare ed il treno nel quale devono prendere posto;

sulla linea Brescia-Mantova-Ostiglia, se gli inscritti viaggino in gruppi di almeno 20 persone partenti da una delle stazioni della linea;

sulle linee Verona-Lonigo e Verona-Illasi-Tregnago, purchè gli inscritti non siano meno di 50 in ogni stazione di

partenza, viaggino in comitiva e la Direzione della Società sia avvertita, almeno due giorni prima della partenza, dal Sindaco del comune, il quale deve indicare altresì il nome ed il cognome dei partenti.

§ 3. I detti inscritti hanno poi diritto al trasporto ai prezzi speciali stabiliti pei militari sulle linee seguenti:

Cremona-Casalmaggiore;
Cremona Ostiano;
Casalmaggiore-Pontemaiocche;
Cà de'Soresini-S. Giovanni in Croce;
Mantova-Asola;
Mantova-Viadana.

Infine, la Società esercente le linee Verona-Albaredo e Verona-S. Giacomo di Tomba accorda sensibili ribassi, da stabilirsi di volta in volta coi Sindaci dei comuni interessati, purchè preavvisata 48 ore prima della partenza degli iscritti.

§ 4. Pel trasporto di tutti gli inscritti di leva, che intendono fruire della tariffa militare o delle altre concessioni ottenute, si dovranno osservare, oltre quelle speciali sopra indicate, le seguenti norme:

1ª. Gli inscritti debbono chiedere la carta di riconoscimento al sindaco del comune sulla cui lista di leva sono compresi, ovvero al sindaco del comune di residenza, se abbiano fatta domanda di visita per delegazione o se si trovino inscritti sulle liste di un altro comune appartenente però allo stesso circondario; per il trasporto sulle linee: Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemaiocche e Cà de' Soresini-S. Giovanni in Croce chiederanno, invece, lo scontrino mod. *F* bis;

2ª. Il viaggio deve essere compiuto in 3ª classe od in 2ª per le linee nelle quali non vi sia la 3ª;

3ª. Gli inscritti di leva residenti all'estero, i quali rimpatriano per via di terra, qualora abbiano ottenuta la visita per delegazione presso il consiglio di leva più vicino alla stazione di confine, chiederanno la carta di riconoscimento al sindaco del comune ove trovasi la stazione di confine, o quella prossima al confine.

Con tale carta essi potranno fruire della riduzione concessa sulle linee ferroviarie sopra indicate.

Se poi gli inscritti stessi non abbiano chiesta od ottenuta la visita per delegazione nel Regno presso il consiglio di leva più prossimo alla stazione di confine avranno diritto, facendone richiesta alle autorità di pubblica sicurezza, ai mezzi gratuiti

di viaggio per recarsi al comune od al capoluogo di circondario cui appartengono per ragione di leva, a norma della Circolare 29 novembre 1899 n. $\frac{14800\ C}{197587}$ del Ministero dell'interno (Direzione generale di pubblica sicurezza, divisione V, sezione 2ª);

4°. Gli inscritti di leva residenti all'estero che debbono servirsi della via di mare dovranno uniformarsi alle disposizioni dei §§ 54 e seguenti (1) dell'istruzione pubblicata col-

---

(1) § 54. Gli inscritti di leva ed i militari in congedo residenti all'estero, per usufruire:

a) del *trasporto a tariffa militare* nel viaggio dall'estero in Italia debbono presentare alla Società l'apposita *carta di riconoscimento* allegato n. 19 (Alleg. n. 2 del presente Atto) rilasciata dalla Regia autorità diplomatica o consolare, comprovante che essi si recano in Italia per soddisfare alla leva od al servizio militare;

b) del *trasporto gratuito* nel viaggio dall'estero in Italia, nei casi previsti dall'art. 4 della convenzione e sulle linee di navigazione enumerate nella nota al § 3 della presente istruzione (Vedi n. 4 del presente *Atto*), debbono presentare la suddetta carta di riconoscimento sulla quale le autorità diplomatiche o consolari avranno apposta la dichiarazione: *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico dell'inscritto* (o *del militare*) *viaggiante*.

In questo caso, all'atto di rilasciare la carta di riconoscimento, le autorità diplomatiche e consolari avvertiranno l'inscritto o militare che egli non potrà ottenere il trasporto gratuito se non avrà pagato anticipatamente l'ammontare del vitto.

Nei casi eccezionali in cui lo credessero assolutamente necessario, le autorità diplomatiche e consolari potranno richiedere alla Società di navigazione generale italiana che ai detti nazionali venga somministrato il vitto a carico dello Stato; aggiungendo a tal uopo sulla carta di riconoscimento la dichiarazione: *con vitto a carico del Ministero della guerra, che lo rimborserà sulla produzione della presente.*

La concessione del vitto a spese dello Stato è assolutamente vietata pei viaggi su linee non comprese tra quelle di cui sopra.

§ 55. La parte *C* della carta di riconoscimento dovrà essere conservata dall'inscritto o dal militare in congedo per esibirla, lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società.

Giunto in Italia, l'*inscritto* dovrà, quanto alla parte *C* della carta di riconoscimento, regolarsi come segue:

a) se per qualsiasi ragione *non sia stato arruolato*, consegnerà la detta parte *C* della carta di riconoscimento all'ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura del proprio circondario, che, in base ad essa, compilerà e gli rilascerà una nuova carta di riconoscimento da valere per il viaggio di ritorno all'estero, comprendendovi la dichiarazione d'indigenza, perchè possa ottenere dalla Società di navigazione

l'*Atto* n. 77 del corrente anno; avvertendo che gli inscritti indigenti hanno diritto al trasporto gratuito sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana (escluso però il vitto) per le linee seguenti:

Napoli-Palermo;

Golfo degli Aranci-Civitavecchia;

Livorno-Tunisi, toccando Cagliari;

Tunisi-Tripoli, toccando Susa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba;

---

generale italiana il trasporto gratuito, come pure la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

b) se sia stato arruolato ed avviato subito alle armi la detta parte *C* della carta di riconoscimento sarà da lui consegnata al comandante del distretto militare che la conserverà per potere, al termine del di lui servizio, rilasciargli gli scontrini modello *Fbis* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno che sui piroscafi della Società.

Agli scontrini stessi il comandante del distretto dovrà aggiungere, in foglio a parte, munito della sua firma e del bollo d'ufficio, la dichiarazione di indigenza, perchè il militare congedato ottenga dalla Società il trasporto gratuito, e la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare*

c) se sia stato arruolato, ma lasciato in congedo illimitato, e chiegga ed ottenga di ritornare all'estero, consegnerà la detta parte *C* della carta di riconoscimento all'autorità prefettizia, la quale curerà che siano rilasciati dai sindaci gli scontrini modello *Fbis* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno come sui piroscafi della Società. In tal caso la detta autorità prefettizia munirà pure l'inscritto della dichiarazione d'indigenza e della richiesta del vitto gratuito, come alla lettera precedente, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare*

Il militare in congedo chiamato alle armi si regolerà, per la consegna della carta di riconoscimento, come l'inscritto arruolato ed avviato subito alle armi di cui alla lettera *b*.

§ 56. Gli inscritti che rimpatriano dall'estero per soddisfare alla leva non hanno diritto a riduzione alcuna pel viaggio per ferrovia dal porto di approdo in Italia al comune cui appartengono per fatto di leva; ma possono soltanto godere della riduzione concessa sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi dal comune suddetto al capoluogo del circondario per il loro esame definitivo ed arruolamento, e per ritornarne.

Rimane però sempre in loro facoltà di chiedere di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, ai sensi del Capo V del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 16 agosto 1891, n. 503.

Napoli-Tripoli, toccando Messina, Catania, Siracusa, Malta;
Golfo degli Aranci-La Maddalena;
Palermo-Cagliari;
Cagliari-Napoli;
Cagliari-Civitavecchia, toccando Muravera, Tortolì, Dorgali, Orosei, Siniscola, Terranova, Golfo degli Aranci;
Cagliari-Portotorres, con approdi a Sant'Antioco, Carloforte, Oristano, Bosa, Alghero e Cala d'Oliva;

Sarà perciò opportuno che le regie autorità diplomatiche e consolari, all'atto di rilasciare agli inscritti la carta di riconoscimento di cui al § 54, li avvertano:

a) che se intendono di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano converrà che facciano preventivamente, cioè prima di partire per l'Italia, le pratiche necessarie presso la Prefettura o Sotto Prefettura del circondario a cui appartengono per fatto di leva;

b) che ove, giunti nel regno, intendano valersi della riduzione dei prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi dal comune a cui appartengono per fatto di leva al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento, dovranno rivolgersi al sindaco del comune suddetto, il quale fornirà loro le istruzioni e rilascerà i documenti necessari perchè essi possano godere di tale agevolazione;

c) che ove manchino assolutamente dei mezzi per far fronte alle spese di viaggio dal porto di sbarco al comune cui appartengono per fatto di leva e non possano o non intendano valersi della facoltà di farsi visitare per delegazione, di cui alla lettera *a*), potranno rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza per chiedere i mezzi gratuiti per recarsi al detto comune;

d) che nel caso che fossero dal Consiglio di leva dichiarati abili ed arruolati in 1ª categoria, potranno chiedere di essere subito avviati alle armi;

e) che nessuna spesa potrà essere sostenuta dalle autorità del Regno per fornirli di vitto o d'alloggio durante il tempo della loro residenza in patria finchè non siano avviati alle armi.

§ 57. I Regi agenti diplomatici e consolari avranno cura di far partire gli inscritti stati arruolati per procura ed i militari in congedo chiamati nel regno per assumere il servizio militare, che siano indigenti in modo che essi abbiano a trovarsi a destinazione in un giorno quanto più sia possibile vicino a quello stabilito per la loro presentazione alle armi: e ciò allo scopo di evitare che essi rimangano a lungo nel Regno sprovvisti di mezzi, in attesa di poter regolare la loro posizione in rapporto agli obblighi militari.

I Regi Agenti diplomatici e consolari avvertiranno altresì i predetti inscritti arruolati per procura ed i militari in congedo che ad essi compete il trasporto per ferrovia a tariffa militare dal porto di sbarco al luogo di destinazione, e che per fruirne essi dovranno farsi rilasciare dai comandanti di distretto o dalle autorità dell'arma dei carabinieri reali residenti in detto porto, su presentazione della parte *C* della carta di riconoscimento, lo scontrino mod. *Fbis*.

Livorno-Portotorres, toccando Maddalena;

Livorno-Portotorres, toccando Capraia, Bastia, Maddalena e Santa Teresa;

Palermo-Catania, toccando Trapani, Favignana, Marsala, Mazzara, Sciacca, Porto Empedocle, Palma, Licata, Terranova, Scoglitti, Marzarelli, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa;

Napoli-Tunisi, toccando Palermo e Trapani;

Palermo-Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Sant'Agata, Capo d'Orlando (San Gregorio), Patti, Milazzo;

Napoli-Messina, toccando Maratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea e Reggio;

Palermo-Ustica;

Napoli-Messina-Reggio;

Carloforte-Portovesme;

Brindisi-Patrasso, toccando Corfù;

Genova-Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e Catania;

Alessandria d'Egitto-Massaua, toccando Porto Said e Suez;

Bombay-Singapore, toccando Colombo;

Napoli-Costantinopoli, toccando Palermo, Messina, Catania, Pireo, Smirne, Salonicco, con prolungamento per Odessa;

Venezia-Costantinopoli, toccando Ancona, Bari, Brindisi, Corfù, Patrasso, Pireo, con prolungamento per Kustendjé, Sulina, Tulcià, Galatz e Braila; oppure con prolungamento per Ineboli, Samsum, Kerasunda, Trebisonda e Batum;

Massaua-Aden, toccando Assab;

Palermo-Brindisi, toccando Messina, Reggio, Riposto, Catania, Catanzaro, Cotrone, Taranto e Gallipoli;

Malta-Bengasi, toccando Tripoli, Misurata ed altri scali della Cirenaica, con facoltà di omettere tali scali nel viaggio di ritorno, che in tal caso ha luogo da Bengasi a Malta direttamente e di prolungare la linea da Bengasi a Canea e ritorno;

Venezia-Porto Said col seguente itinerario: per sei mesi dell'anno: Venezia-Brindisi-Porto Said, Alessandria, Brindisi, Venezia; per gli altri sei mesi; Venezia-Brindisi-Alessandria-Porto Said-Brindisi-Venezia;

Alessandria-Giaffa-Beyrut-Tripoli di Siria-Messina-Larnaca-Alessandria, con facoltà di approdo a Porto-Said, Caiffa, Latakia ed Alessandretta.

Gli inscritti di leva residenti nell'America possono ottenere il passaggio ai prezzi speciali seguenti, concessi ai militari:

Da New-York a Genova e viceversa, L. 100;

Da Rio Janeiro e Santos a Genova e viceversa, L. 100;

Da Montevideo o da Buenos Aires a Genova e viceversa, L. 130.

In tali prezzi è compreso il vitto, ma non l'imbarco e lo sbarco.

Gli inscritti di leva indigenti, che possano profittare delle linee di navigazione esercite dalla Società Puglia, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo fisso di L. 2 il giorno compreso il vitto. All'uopo dovranno produrre la carta di riconoscimento, di cui al presente *Atto*, rilasciata dall'autorità consolare competente con l'annotazione: « Il trasporto sarà fatto al prezzo di L. 2 al giorno in forza dell'art. 48 del quaderno d'onere e la spesa sarà pagata dal Ministero della guerra. »

5°. Le carte di riconoscimento sono di due specie, secondo che servono per gli inscritti di leva residenti nel regno (all. n. 1) o per quelli residenti all'estero (all. n. 2).

Le prime sono rilasciate dai sindaci, le seconde dagli agenti consolari e diplomatici, ovvero dalle autorità prefettizie del regno.

Le dette carte sono distribuite alle cennate autorità in fascicoli madre-figlia e distinte con un numero progressivo.

Le matrici dovranno essere conservate per gli eventuali riscontri.

6°. I sindaci potranno rilasciare la carta di riconoscimento:

a) ai giovani inscritti sulle liste di leva del proprio comune;

b) agli inscritti i quali abbiano chiesto la visita per delegazione avanti al consiglio di leva del circondario in cui risiedono, previo accertamento della loro identità personale e della ottenuta facoltà di essere visitati per delegazione;

c) ai giovani residenti nel comune, che risultino inscritti sulle liste di un altro comune (compresi i foresi e le frazioni del comune del capoluogo del circondario) purchè appartenenti al circondario da cui dipende il comune nel quale risiedono.

7°. Tanto il primo tagliando della carta di riconoscimento, quanto la parte superiore del secondo, debbono essere riempiti (meno, s'intende, nella parte riservata all'indicazione dei bigliettari) esclusivamente dalle autorità di cui al n. 5, le quali sono responsabili dell'esattezza delle indicazioni appostevi.

8°. Le carte di riconoscimento non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, oppure non presentate in tempo

opportuno o presentate ad una stazione o ad uno scalo diverso da quello in esse indicato, e quelle, infine, che non fossero del tutto identiche al prescritto modello, sono ritenute di nessun valore.

9°. Le stazioni e gli scali indicati su ogni carta di riconoscimento come stazioni e scali di partenza e di arrivo nell'andata, debbono essere, rispettivamente, indicati come stazione o scalo di arrivo e come stazione o scalo di partenza nel ritorno. Inoltre la stazione o lo scalo di partenza nell'andata deve essere quello del comune che rilascia la carta di riconoscimento, e quello di partenza pel ritorno la città capoluogo di provincia o di circondario. Qualora però il comune di partenza non abbia stazione ferroviaria o scalo marittimo o lacuale, si dovrà indicare sulla carta di riconoscimento quello più vicino al comune stesso od anche quello che riesca più comodo del più vicino, o perchè meglio fornito di strade di accesso o perchè posto in direzione del luogo di destinazione.

10°. Il prezzo complessivo del biglietto di andata e di ritorno dev'essere pagato al bigliettario della stazione di partenza, il quale ritira il primo tagliando della carta di riconoscimento.

Il secondo tagliando serve come biglietto di ritorno, dopo che il commissario di leva lo ha completato e sottoscritto nella parte relativa alla visita subita dall'inscritto, e deve essere consegnato alla stazione od allo scalo al termine del viaggio.

11°. I viaggi di andata non possono aver luogo prima del giorno che precede quello della visita, ed i viaggi di ritorno non possono aver luogo più tardi del giorno che segue quello anzidetto della visita, eccetto i casi di cui al § 5.

12°. Qualora da uno stesso comune debbano partire — lo stesso giorno — più di 10 inscritti, il sindaco deve imprescindibilmente prendere il giorno prima gli opportuni accordi col capo della stazione o dello scalo dal quale essi debbon partire ed avvertire gli interessati di presentarsi alla stazione od allo scalo abbastanza in tempo perchè tutte le operazioni necessarie possano essere effettuate prima della partenza del treno o del piroscafo.

Nel caso che un tale procedimento non sia stato seguito e perciò non sia stato possibile agli agenti ferroviari o di navigazione di distribuire in tempo i biglietti, gli interessati saranno tenuti, senz'altro, a pagare il biglietto a tariffa ordinaria.

§ 5. Riguardo agli inscritti mandati in osservazione all'ospedale militare, si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) se l'ospedale ha sede nello stesso capoluogo di provincia o di circondario in cui l'inscritto viene visitato dal consiglio di leva, il commissario di leva ritirerà dall'inscritto la carta di riconoscimento e lo avvertirà di presentarsi a riprenderla il giorno in cui avrà avuto termine l'osservazione all'ospedale. E ben inteso che la data, da apporsi in tal caso sulla carta di riconoscimento dal commissario di leva, dovrà essere quella del giorno in cui ha avuto termine l'osservazione;

b) se nel capoluogo di provincia o di circondario in cui l'inscritto dev'essere visitato dal consiglio di leva non ha sede l'ospedale militare, l'inscritto, per recarvisi, sarà munito dall'ufficiale delegato in 1° dello scontrino mod. F^{bis} (bleu).

Subito l'esperimento l'inscritto dovrà far ritorno al capoluogo di circondario, oppure direttamente al proprio comune, secondo che l'uno o l'altro sia più vicino, e sarà munito, per cura dell'ospedale militare, del predetto scontrino mod. F^{bis} (bleu). Se l'inscritto, terminata l'osservazione, dovesse, anzichè far ritorno al capoluogo del circondario, essere avviato al proprio comune, il commissario di leva trasmetterà la relativa carta di riconoscimento al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi) per ottenere il rimborso del prezzo del viaggio di ritorno non compiuto.

Sul foglio di viaggio da rilasciarsi all'inscritto a mente del § 335 del regolamento sul reclutamento, l'ufficiale delegato in 1° indicherà espressamente dove l'inscritto debba essere inviato dopo di aver subito l'esperimento.

Per mezzo del sindaco l'inscritto dovrà poi essere avvertito della decisione che sarà stata presa a suo riguardo dal consiglio di leva.

§ 6. Nessuna facilitazione di viaggio spetta ai membri delle famiglie degli inscritti di leva, che trovansi nei casi previsti dai n. 1, 2, 3 e 4 nell'articolo 93 della legge sul reclutamento.

§ 7. I prefetti e sottoprefetti richiederanno direttamente al Reclusorio militare di Savona il numero di copie delle carte di riconoscimento strettamente necessario pei bisogni degli inscritti sulle liste di leva dei comuni dipendenti e le faranno al più presto distribuire ai sindaci.

§ 8. Gli agenti consolari e diplomatici, che avessero esaurito il numero delle carte di riconoscimento mod. all. n. 2, loro mandato da questo Ministero a' sensi della Circolare n. 97 del 1898, vorranno rifornirsene, nella misura che crederanno

conveniente, facendone richiesta *direttamente* al precitato reclusorio.

Essi cureranno di render note, come meglio crederanno, queste facilitazioni agli inscritti interessati.

Il presente *Atto* abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti il trasporto degli inscritti di leva residenti nel Regno o all'estero.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ALLEGATO N. 1

MATRICE

Sez. 1ª.

COMUNE

di . . . . . .

Viaggi

degli inscritti di leva

residenti nel Regno

CARTA DI RICONOSCIMENTO

N. . . . .

rilasciata al Sig. . . .

. . . . . .

figlio di . . . . . .

pel percorso da . . . .

. . . . . .

a . . . . . .

. . . . *li* . . . 19. .

IL SINDACO

Questa parte deve essere trattenuta, per gli eventuali riscontri, dal municipio che rilascia la carta di riconoscimento.

VIAGGI DEGLI INSCRITTI NELLE LISTE DI LEVA DEL 18...

COMUNE DI. . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA

RESIDENTI NEL REGNO

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . .

per fruire della tariffa militare accordata sulle ferrovie e sui piroscafi della Navigazione Generale Italiana pei viaggi in *terza classe* degli inscritti di leva del 18. . .

Il sottoscritto dichiara che il Sig. . . . . . *figlio di* . . . . . *di professione* . . . . . *ed avente l'abituale sua residenza in questo Comune, è inscritto nelle liste della leva sui nati nel Comune di* . . . . . *l'anno 18* . . *e che, avendo estratto il numero.* . . . . *deve partire da* . . . . . *per trovarsi il giorno* . . . . . *a* . . . . . *onde essere sottoposto alla visita per parte di quel Consiglio di leva.*

. . . . . *il* . . . . . *190.* . .

(Bollo del Comune)

IL SINDACO

. . . . . .

Questo tagliando deve essere trattenuto dalla stazione di partenza ed il titolare deve in partenza pagare anche l'importo del viaggio di ritorno.

(Bollo della stazione di partenza)

Distribuito il biglietto N. . . .

di III classe e riscosse L. . . .

IL BIGLIETTARIO

. . . . . .

Non vale pel viaggio di andata prima del giorno precedente a quello in cui ha luogo la visita.

Sez. 2ª.

COMUNE DI. . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA

RESIDENTI NEL REGNO

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . . .

rilasciata al Sig. . . . . . *figlio di* . . . . . *di professione.* . . . . . *da servire per il ritorno dalla stazione di* . . . . . *a quella di* . . . . *il* . . . . . 19. . .

(Bollo del Comune)

IL SINDACO

. . . . . .

Il sottoscritto dichiara che la persona sopranominata è stata sottoposta alla visita nel giorno. . . . . . 18. . .

(Bollo della Prefettura o Sotto-prefettura)

IL COMMISSARIO DI LEVA

. . . . . .

NORME PEL VIAGGIO DI RITORNO.

1° Il titolare, all'atto d'intraprendere il viaggio di ritorno, presenterà questa carta al bigliettario della stazione da cui deve partire, perchè sia debitamente vistata.

2° Questa carta, che tiene luogo di biglietto, deve al titolare essere consegnata alla stazione di arrivo.

Casella riservata alla stazione di partenza per l'andata

Rilasciato il biglietto di 3ª classe e riscosse L. . . . importo del viaggio per l'andata a . . . . . e per il ritorno a questa stazione.

(Bollo della stazione di partenza)

IL BIGLIETTARIO

. . . . . .

Casella riservata alla stazione di partenza per il ritorno

VISTO: *Vale per il viaggio in 3ª classe da* . . . . . *a* . . . . . .

(Bollo della stazione di partenza)

IL BIGLIETTARIO

. . . . . .

Non vale pel viaggio di ritorno dopo il giorno successivo a quello in cui ha luogo la visita, salvo che l'inscritto sia mandato in osservazione all'ospedale.

VIAGGI DEGLI INSCRITTI NELLE LISTE DI LEVA DEL 18. . .

ALLEGATO N. 2.

Vale per mesi tre dalla data del rilascio.

A

(1)

. . . . . .

di . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero.

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . . .

rilasciata a. . . . . .
figlio di . . . . . .
per il percorso
da . . . . . .
a . . . . . .

. . . . li . . . . . 18 . .

(1) . . . . . .

Il . . . . . (5)

B

(1) . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . .

per godere della tariffa militare sui piroscafi della Società di . . . . . (2) *pei viaggi in terza classe degli inscritti di leva e dei militari in congedo.*

Il sottoscritto dichiara che . . . . . figlio di . . . . . inscritto di leva (o militare della classe . . del Comune di . . . . . deve partire da . . . . . per recarsi a . . . . . per (3). . . . . .

. . . . . li . . . . . 18 . . .

Il . . . . . (5)

(Bollo dell'ufficio che rilascia la carta di riconoscimento)

NOTE.

(1) Consolato, prefettura o sottoprefettura.

(2) Nome della Società di navigazione.

(3) *Essere sottoposto alla visita del Consiglio di leva di* . . . . , oppure: *soddisfare ai suoi obblighi di servizio militare* oppure: *far ritorno al luogo di residenza.*

Per gli indigenti si aggiungerà, ove del caso, *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico del* . . . . . .

(5) Far constare, se del caso, della dichiarazione di indigenza e della richiesta del vitto gratuito.

(5) Consolato, prefetto o sottoprefetto o chi per essi.

Questa parte deve essere trattenuta, per gli eventuali riscontri, dall'autorità che rilascia la *carta di riconoscimento*.

Distribuito il biglietto N. . .
di terza classe e riscosse L. . .

(Bollo dell'Agenzia di navigazione di partenza)

L'Agente

Questa parte deve essere trattenuta dall'Agenzia di navigazione di partenza.

Vale per mesi tre dalla data del rilascio.

C

(1) *di* . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . .

per godere della tariffa militare sui piroscafi della Società di . . . . . (2) *pei viaggi in terza classe degli inscritti di leva e dei militari in congedo*

Il sottoscritto dichiara che . . . . . figlio di . . . . . inscritto di leva (o militare) della classe . . . del Comune di . . . . deve partire da . . . . . per recarsi a . . . . . per (3) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . li . . . . . 18 . . .

Il . . . . . (5)

(Bollo dell'ufficio che rilasciò la carta di riconoscimento)

Distribuito il biglietto N. . . .
di terza classe e riscosse L. . . .
L'Agente

(Bollo dell'Agenzia di navigazione di partenza)

CONNOTATI.

Capelli. { colore. . . / forma. . .

Occhi . . . . . .

Colorito . . . . . .

Segni particolari . .

Firma dell'inscritto o militare

. . . . . .

Questa parte deve essere trattenuta dall'inscritto di leva o militare per presentarla luogo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società di navigazione.

Al termine del viaggio essa dovrà essere consegnata alle regie autorità indicate a tergo della presente, se si tratta di viaggio dall'estero in Italia. Se invece si tratta del viaggio di ritorno all'estero dovrà essere consegnata all'Agenzia della Società di navigazione del porto di sbarco.

AVVERTENZE.

Giunto in Italia l'*inscritto di leva* dovrà, secondo i casi, consegnare la presente dichiarazione ad una delle autorità sottoindicate, la quale gli rilascierà i documenti necessari pel viaggio di ritorno all'estero:

a) se per qualsiasi ragione *non sarà arruolato* ovvero *se sarà arruolato ma lasciato in congedo illimitato*, lo consegnerà all'ufficio di prefettura o di sottoprefettura;

b) se sarà arruolato *ed avviato sotto le armi*, la consegnerà al comandante del distretto militare.

Il *militare in congedo* chiamato alle armi la consegnerà al comandante del distretto militare.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 giugno.

MAGGIO 30. — Franchigia postale ad alcune autorità per il servizio del tiro a segno nazionale, *pag.* 389.

» 30. — Modificazione agli archetti reggi-copertura del carretto reggi-barella, *pag.* 389.

» 31. — 6ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione (1894), *pag.* 392.

» 31. — Aggiunte e varianti provvisorie all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894), *pag.* 392.

Decisioni di massima, *pag.* 393.



Atto N. **101**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Franchigia postale ad alcune autorità per il servizio del tiro a segno nazionale**. — 30 maggio.

Alla tabella dimostrativa delle esenzioni dalle tasse postali, pubblicata con l'*Atto* 199 della *Raccolta*, sono apportate le seguenti aggiunte:

a) Nella seconda colonna della rubrica che riguarda il carteggio spedito dai comandi di corpo d'armata, *aggiungere*: Presidenze delle società di tiro a segno nazionale.

b) Aprire la seguente nuova rubrica:

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Ispettori provinciali del tiro a segno nazionale.	Comando di divisioni militari territoriali da cui dipendono. Prefetto della rispettiva provincia. Presidenze delle società di tiro a segno nazionale della rispettiva provincia.	L. C. — P. C.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **102**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione agli archetti reggi-copertura del carretto reggi-barella**. (Con tre tavole di disegni). — 30 maggio.

Per effetto dell'*Atto* 128 del 1899 le barelle pieghevoli in dotazione ai reggimenti di fanteria furono sostituite con quelle

7 GIU. 00

per trasporto di feriti in campagna mod. 97, le quali non potrebbero essere impiegate coi carretti reggi-barella adottati con l'*Atto* 48 del 1895. Per evitare quindi che presso lo stesso corpo, pel solo scopo di provvedere a servizi presidiari, si abbiano due diversi tipi di barella, si è determinato che anche coi carretti reggi-barella i reggimenti di fanteria (o gli ospedali militari) che li hanno in consegna, adoperino la barella mod. 97, la quale è contenuta esattamente nel carretto e vi rimane assicurata per la conformazione speciale dei suoi piedi.

Bisognerà soltanto sostituire con altre le ghiere degli archetti reggi-copertura perchè si adattino alle stanghe della barella mod. 97, e tale modificazione dovrà essere eseguita nel modo appresso indicato, dai corpi che hanno in consegna i carretti e sono provvisti di sole barelle mod. 97, affidando il lavoro al proprio capo armaiuolo, o ad altro capo armaiuolo del presidio.

Le nuove ghiere abbozzate (vedi tavole annesse) saranno richieste dai corpi che hanno in carico i carretti reggi-barella, all'arsenale di costruzione d'artiglieria più vicino, il quale le distribuirà gratuitamente allestendole a carico dell'assegno per l'andamento normale dello stabilimento. Unitamente ad ogni ghiera abbozzata saranno distribuite, colle stesse norme, una copiglia a bottone lavorata ed una copiglia semplice, destinate a sostituire le attuali che si rendono inservibili nel togliere le ghiere abolite (vedi tavole annesse).

Il compenso dovuto ai capi armaiuoli sarà posto a carico della massa generale del corpo.

Istruzione per modificare gli archetti reggi-copertura della barella pieghevole mod. 84 perchè si possano adattare alla barella mod. 97.

La modificazione consiste nel sostituire alle ghiere degli archetti reggi-copertura della barella pieghevole, altre ghiere la cui foggia e le cui dimensioni si adattino alle stanghe della barella mod. 97.

Perchè i capi armaiuoli possano adattare colla dovuta esattezza agli archetti ed alle stanghe delle barelle mod. 97 le ghiere abbozzate, queste hanno i diametri del gambo maggiori di circa 0,3 millimetri, e le dimensioni dell'occhio minori di circa 0,6 millimetri di quelli delle ghiere ultimate di lavorazione. In nessun caso dovranno essere alterate le dimensioni delle stanghe per potervi facilmente adattare le relative ghiere.

Per eseguire la modificazione si procede come appresso è indicato:

1° colla lima si adatta l'occhio delle ghiere alle stanghe della barella mod. 97, in modo che le ghiere vi si investano, finchè la suola delle ghiere stesse vada a contatto colla staffa a cui sono applicate le traverse snodate, avvertendo di tenere il gambo delle ghiere rivolto in alto e verso l'esterno della barella;

2° con un adatto punzoncino si levano la copiglia a bottone e la copiglia semplice che fissano le ghiere agli archetti, quindi si tolgono le ghiere stesse;

3° colla lima si riduce la parte cilindrica minore del gambo delle nuove ghiere a dimensione tale che entri completamente e con giusto forzamento nel toro dell'archetto;

4° si applicano le ghiere così lavorate agli archetti e, in corrispondenza dei fori già esistenti negli archetti stessi, si praticano nel gambo delle ghiere i fori per la copiglia a bottone e per la copiglia semplice. Si introducono nei fori così praticati la copiglia a bottone e la copiglia semplice, e si ribadiscono;

5° colla lima si riduce la parte cilindrica maggiore del gambo delle ghiere, finchè risulti di diametro uguale a quello esterno dell'archetto e si asporta l'eccedenza della ribaditura delle due copiglie;

6° si spalmano di vernice nera le ghiere e le estremità degli archetti.

Preventivo della spesa occorrente per l'allestimento di una ghiera abbozzata, di una copiglia a bottone e di una copiglia semplice, per archetto reggi-copertura per barella mod. 97. (Vedi tavole annesse).

Ghiera abbozzata.	L. 0,65
Copiglia a bottone	» 0,15
Copiglia semplice	
Totale . .	» 0,80

Tariffa della mano d'opera da corrispondersi ai capi armaiuoli per l'applicazione di una ghiera per barella mod. 97 agli archetti reggi-copertura.

« Togliere dall'archetto la ghiera esistente, adattare la ghiera abbozzata alla stanga della barella mod. 97, applicarla all'archetto limando a giusta misura le due parti cilindriche del gambo, praticare nel gambo stesso i due fori per le copiglie, ribadire le copiglie e spalmare di vernice nera la ghiera e la estremità dell'archetto (provvedendo la vernice) L. 0,80 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **103**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **6ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894)**. — 31 maggio.

È stata testè pubblicata la 6ª serie di aggiunte e varianti al volume predetto comprendente: l'*Istruzione sull'impiego del goniometro a cannocchiale con eclimetro per il puntamento preparato d'assedio* e formante appendice al ripetuto volume.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle aggiunte e varianti di che si tratta, quante loro ne occorrono

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,10.

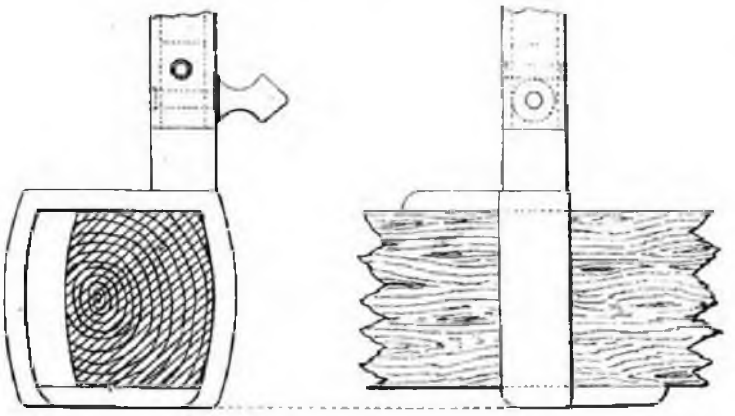
Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **104**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti provvisorie all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894)**. — Da esperimentarsi nell'anno 1900. — 31 maggio.

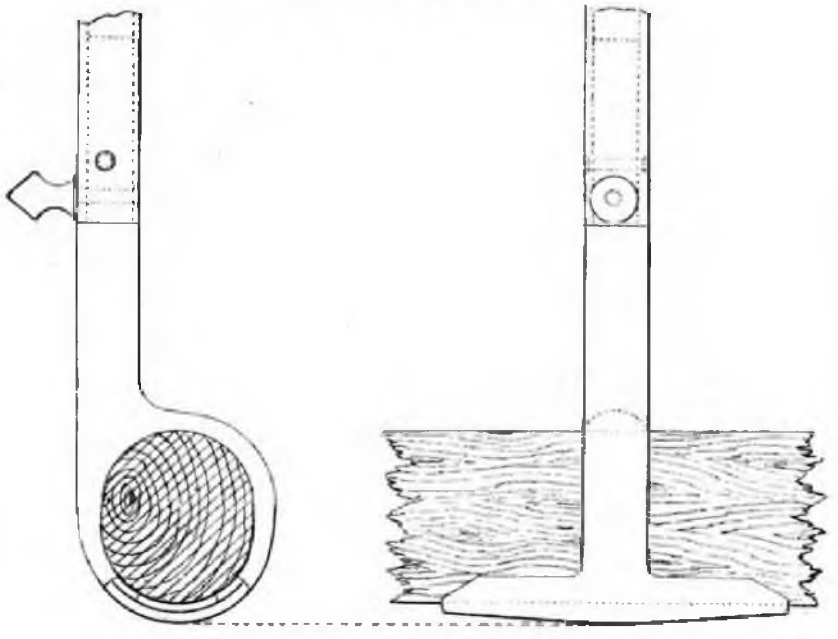
In seguito a proposta dell'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza il Ministero ha determinato che nel venturo anno sia eseguita una ristampa dell'*Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio*, pubblicata con *Atto* 71 del 1894, introducendovi quelle modificazioni atte a migliorarla ed a colmare quelle lacune che attualmente vi si riscontrano. Allo scopo però di ottenere che la nuova istruzione abbia carattere di stabilità per qualche tempo il Ministero ha pure stabilito che le principali modificazioni, che dovrebbero essere introdotte nel testo in vigore per raggiungere gli intendimenti surriferiti, siano praticamente esperimentate dalle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza in occasione delle prossime scuole di tiro ed esercitazioni estive negli sbarramenti alpini. All'uopo fu compilato, e prossimamente sarà pubblicato, un fascicolo di *aggiunte e varianti provvisorie* all'istruzione in vigore, e da esperimentarsi nel corrente anno, nel quale è compreso quanto, a suo tempo, dovrà essere integralmente, o convenientemente modificato, inserito nel nuovo testo all'istruzione in discorso.

Il fascicolo delle aggiunte e varianti sopra citate, che resterà in vigore fino a tanto che non sarà pubblicata la nuova *istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio*, sarà acquistato

Ghiera di archetto per barella M. 84



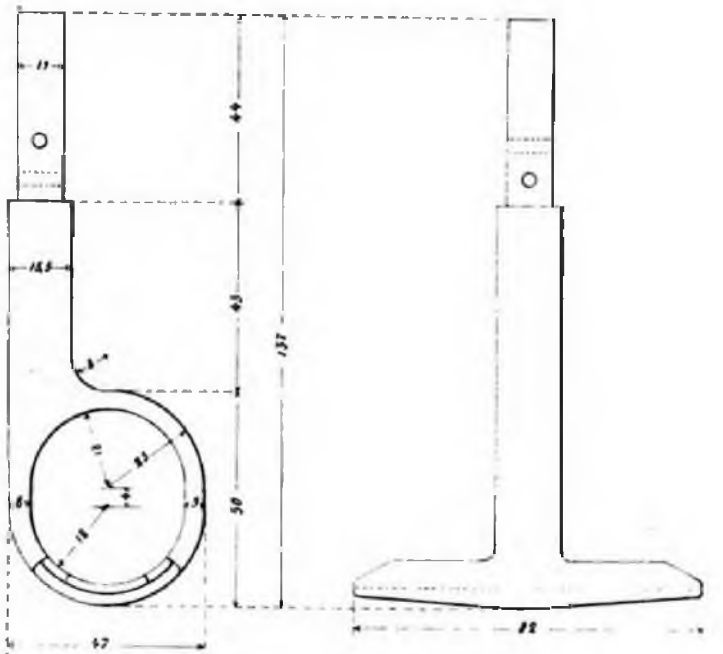
Ghiera di archetto per barella M. 97



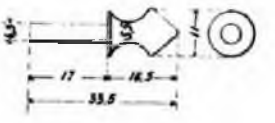
Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

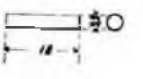
Ghiera di archetto per barella M. 97 (lavorata)



Copiglia a bottone



Copiglia semplice



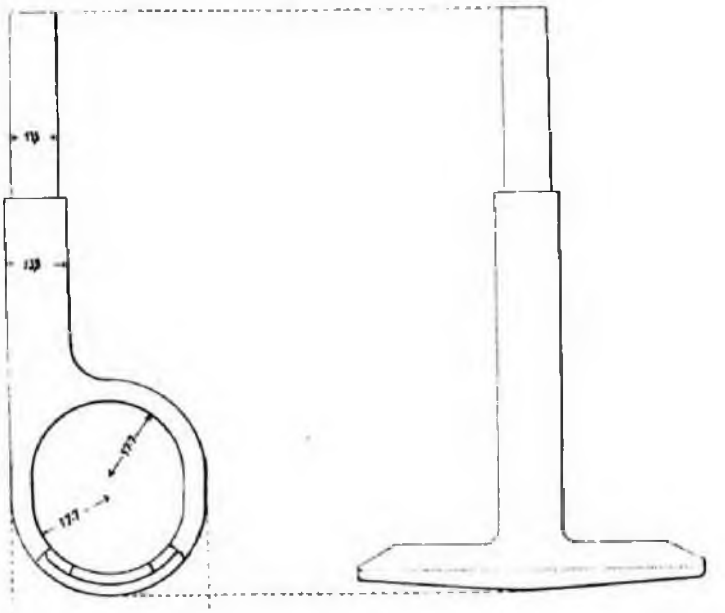
30

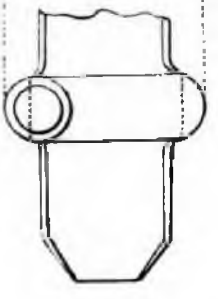
15.5

Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Ghiera di archetto per barella M.97, abbozzata (di ferro)





Copiglia a bottone
(di ottone)



Copiglia semplice
(di ferro)



Scala di 1 : 2

dai comandi, corpi ed uffici in relazione ai propri bisogni ed al numero delle copie dell'istruzione predetta che attualmente hanno in caricamento.

Le richieste della pubblicazione oggetto delle presenti disposizioni, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a loro spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

8.

Anzianità di grado dei sottufficiali provenienti da ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio. — A complemento della decisione di massima n. 8 del 1899, il Ministero dichiara che nell'anzianità di grado dei sottufficiali provenienti da ufficiali di complemento dimissionari riammessi in servizio col grado di sergente debbono computarsi anche i venti giorni entro i quali i sottotenenti di complemento sono normalmente tenuti a presentarsi sotto le armi dopo la nomina, a termini dell'*Atto* 235 della *Raccolta*, purchè la presentazione sia avvenuta nei venti giorni medesimi. (*Div. truppa*).

9.

Carte personali di ufficiali trasferiti o comandati altrove per un tempo indeterminato. — A schiarimento del disposto dal n. 40 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche per i militari del regio esercito, questo Ministero avverte che lo specchietto *B* per gli ufficiali trasferiti o comandati per un tempo indeterminato presso altri corpi od uffici, di cui è cenno nel numero medesimo deve essere *incollato* al libretto personale dell'ufficiale, per il quale tale specchietto viene compilato, come si pratica per gli altri documenti caratteristici da redigersi all'epoca della compilazione delle note.

Analogamente provvedono poi le autorità superiori per la copia di tale specchietto da annettersi agli altri esemplari del libretto, che le autorità medesime hanno in custodia (*Dir. stato maggiore*).

10.

Comunicazione delle variazioni degli aggregati di altri corpi. — A soluzione di quesiti sollevati circa la comunicazione delle variazioni che avvengono negli aggregati di altri corpi (§ 742 del regolamento d'amministrazione) si avverte che negli *Elenchi* mod. 252, da trasmettersi ai corpi cui gli uomini sono effettivi, debbonsi pure comprendere le variazioni relative alla presa in aggregazione, nel caso che si siano ricevuti gli uomini da altri corpi cui erano già aggregati ovvero da ospedali. (*Div. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 22ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 giugno.

GIUGNO 6. — Adozione di un nuovo sacco per vestiario e per biada, mod. 1900, *pag.* 395.
» 6. — Adozione di un nuovo sacco per viveri, *pag.* 396.
» 6. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 397.
» 7. — Modificazione alle carrette da battaglione, *pag.* 398.
» 7. — Modificazioni all'*Atto* 48 del 1893, *pag.* 399.
» 7. — Cambio di denominazione di caserma, *pag.* 400.
» 7. — Dipendenza della infermeria presidiaria di Treviso, *pag.* 400.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **105.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo sacco per vestiario e per biada, mod. 1900.** — (Con una tavola di disegno). — 6 giugno.

È adottato un nuovo sacco per vestiario e per biada (modello 1900) allestito con tela greggia di lino o canapa alta da m. 0,66 a 0,68.

Il sacco per vestiario e per biada si compone di 1 corpo e 2 saccocce.

Il corpo è un rettangolo di tela della lunghezza di m. 1,82 ripiegato su se stesso nel senso della lunghezza, coi vivagni riuniti a doppia cucitura, fatta con filo di lino o canapa; la estremità superiore del sacco è cucita ad orlo, in prossimità di uno dei lati lunghi del sacco, ed a 10 centimetri dall'orlo sono praticati due fori tondi, corrispondenti l'uno all'altro, ed orlati a regola d'arte.

All'estremità inferiore ha due saccocce rettangolari sporgenti con apertura nell'interno del sacco; gli orli di tali saccocce sono rinforzati con tela identica a quella del sacco stesso.

Nel punto nel quale le saccocce si congiungono nella parte interna al corpo del sacco, sono applicati da ciascuna parte, quali rinforzo, due pezzetti della stessa tela delle dimensioni di mm. 40 per 40 circa.

Il sacco è provvisto di una funicella di canapa del diametro da mm. 3 a 4 e della lunghezza di mm. 920.

Le dimensioni principali del sacco sono le seguenti:

lunghezza del corpo	mm.	890
larghezza » »	»	da 640 a 650
lunghezza delle saccocce.	»	230
larghezza » »	»	210
altezza dell'orlo.	»	40
peso (esclusa la funicella)	gr.	1015 circa

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco per vestiario e per biada* (mod. 1900).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa alta da m. 0,66 a 0,68.	M.	2 40	0 80	1 92
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 28
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				2 20

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,920 di funicella del diametro di mm. 3 a 4.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per lo invio del relativo campione alle amministrazioni interessate e ne trasmetterà altresì tre esemplari al comando degli stabilimenti militari di pena.

NB. — Quei corpi che avessero in magazzino o ricevessero in seguito *tela in filo crudo per sacchi da biada* (VII-308) la impiegheranno ugualmente insieme con quella di cui al categorico 306 nella costruzione di sacchi del vecchio tipo da inventariarsi alla categoria I, n. 709 e che dovranno essere distribuiti fino ad esaurimento, a preferenza di quelli di nuova adozione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **106.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo sacco per viveri.** — (Con una tavola di disegno). — 6 giugno.

È adottato un nuovo sacco per viveri allestito con tela greggia di lino o canapa alta da m. 0,66 a 0,68.

Il sacco per viveri è formato da un rettangolo di tela della lunghezza di m. 2,34 ripiegato su se stesso nel senso della lunghezza, coi vivagni riuniti a doppia cucitura di refe di lino o canapa; l'estremità superiore del sacco è cucita ad orlo, in prossimità di un lato lungo del sacco, ed a 10 cm. circa dall'orlo superiore sono praticati due fori tondi, corrispondenti l'uno all'altro ed orlati a regola d'arte.

Tali fori servono per dare passaggio ad una funicella di canapa del diametro da mm. 3 a 4 e della lunghezza di mm. 920.

Il sacco ultimato ha le seguenti dimensioni:

lunghezza . . . . . da mm. 1140 a 1150
larghezza . . . . . » » 640 a 650
peso (esclusa la funicella) . . . . gr. 1000 circa

I depositi di reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio; i reggimenti staccati dal deposito ed i distretti riceveranno, a suo tempo, dal magazzino centrale militare di Torino un sacco per viveri di nuovo modello da servire loro di norma (con la scorta dei relativi capitoli speciali d'oneri di prossima ristampa) nelle venture provviste da fare per la sostituzione di quelli del vecchio tipo che diverranno inservibili.

Tre esemplari di detto sacco saranno pure, dal magazzino stesso, trasmessi al comando degli stabilimenti militari di pena.

Tali sacchi verranno dalle amministrazioni interessate conservati tra le robe in fondo di riserva sul registro 328, rimborsandone il prezzo di tariffa al magazzino anzidetto.

Le legioni territoriali di carabinieri reali; le brigate d'artiglieria da costa, da fortezza e ferrovieri del genio; le compagnie di sanità e di sussistenza potranno, ogni qualvolta loro occorra, rivolgersi al distretto o ad alcuno dei depositi del luogo per prendere conoscenza del nuovo tipo di sacco per viveri.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **107**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 6 giugno.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	565	Lustrini (I)	N.	0 04	Variante
»	767	Sacchi per vestiario e per biada (mod. 1900)	»	2 20	Aggiunta
II	348	Sacchi per viveri.	»	2 00	Variante
VII	351	Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e per biada (mod. 1900) alta da m. 0,66 a 0,68	M.	0 80	Aggiunta

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **108**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Modificazione alle carrette da battaglione**. — (Con una tavola di disegni). — 7 giugno.

Il Ministero ha determinato:

1. Che in tutte le carrette da battaglione in servizio sia applicato al braccio reggi-bilancino, ora regolamentare, un tirante di rinforzo di ferro conforme all'annesso disegno.

2. Che nelle carrette di nuova costruzione, ed in quelle in servizio in cui sia necessario il cambio del braccio reggi-bilancino, ora regolamentare, quest'ultimo sia sostituito con altro braccio reggi-bilancino di nuovo modello, munito di tirante di rinforzo.

Tutte le amministrazioni interessate sono autorizzate a richiedere direttamente all'arsenale di costruzione più vicino, e non più tardi del 30 giugno del corrente anno, il numero di tiranti di rinforzo occorrenti per modificare le carrette da battaglione che hanno in carico, e provvederanno quindi all'applicazione di essi alle carrette, attenendosi all'istruzione che fa seguito al presente *Atto*.

I corpi che coi propri mezzi non possano effettuare la modificazione, l'attueranno ricorrendo all'industria privata.

I bracci reggi-bilancino di nuovo modello da sostituire eventualmente a quelli che pel loro stato d'uso non sia opportuno munire di tirante di rinforzo, saranno parimenti richiesti all'arsenale più vicino, e saranno applicati alle carrette colle norme indicate ai comma 1 e 5 dell'istruzione già ricordata.

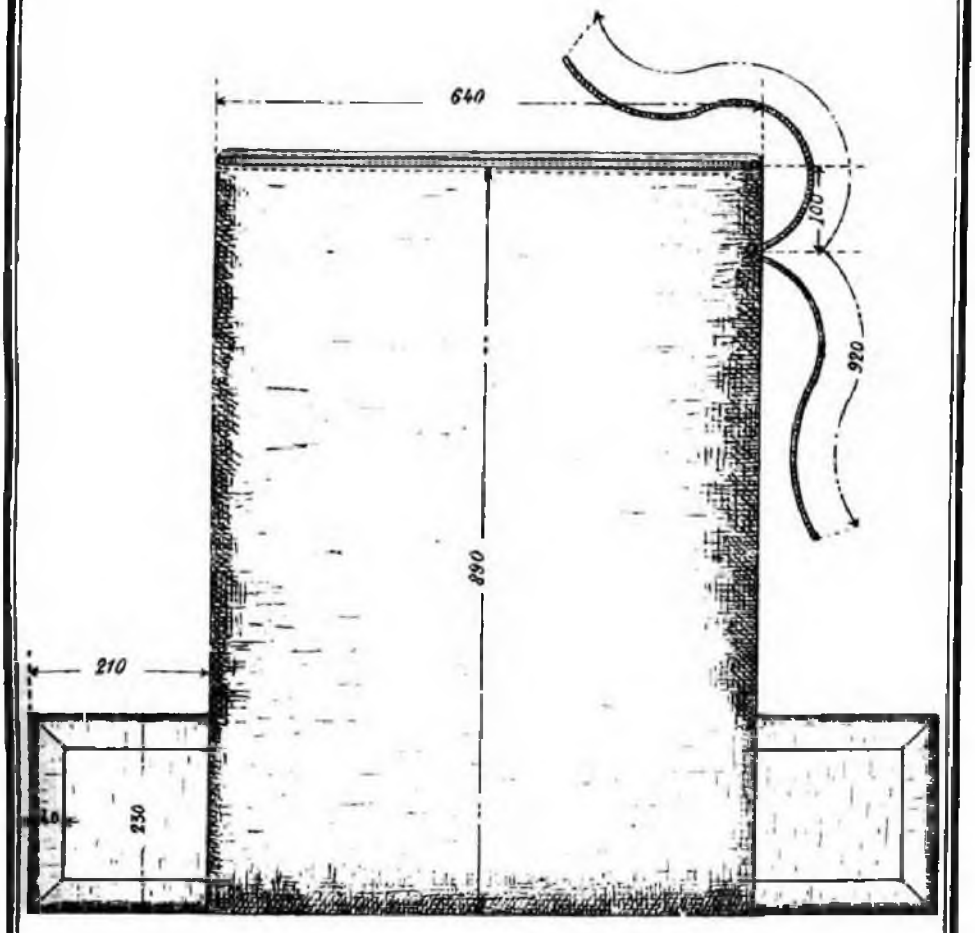
L'importo della mano d'opera pei suddetti lavori non dovrà superare in massima:

Per l'applicazione	del tirante di rinforzo . .	L. 1,00
» »	del braccio reggi-bilancino	» 0,50

I tiranti di rinforzo ed i bracci reggi-bilancino di nuovo modello saranno distribuiti dagli arsenali senza pagamento.

La spesa occorrente per la loro applicazione sarà rimborsata ai corpi a carico del capitolo «Materiali e stabilimenti d'artiglieria» del bilancio ordinario, in base ai rendiconti speciali che essi trasmetteranno non appena ultimato il lavoro.

Sacco per vestiario e per biada.

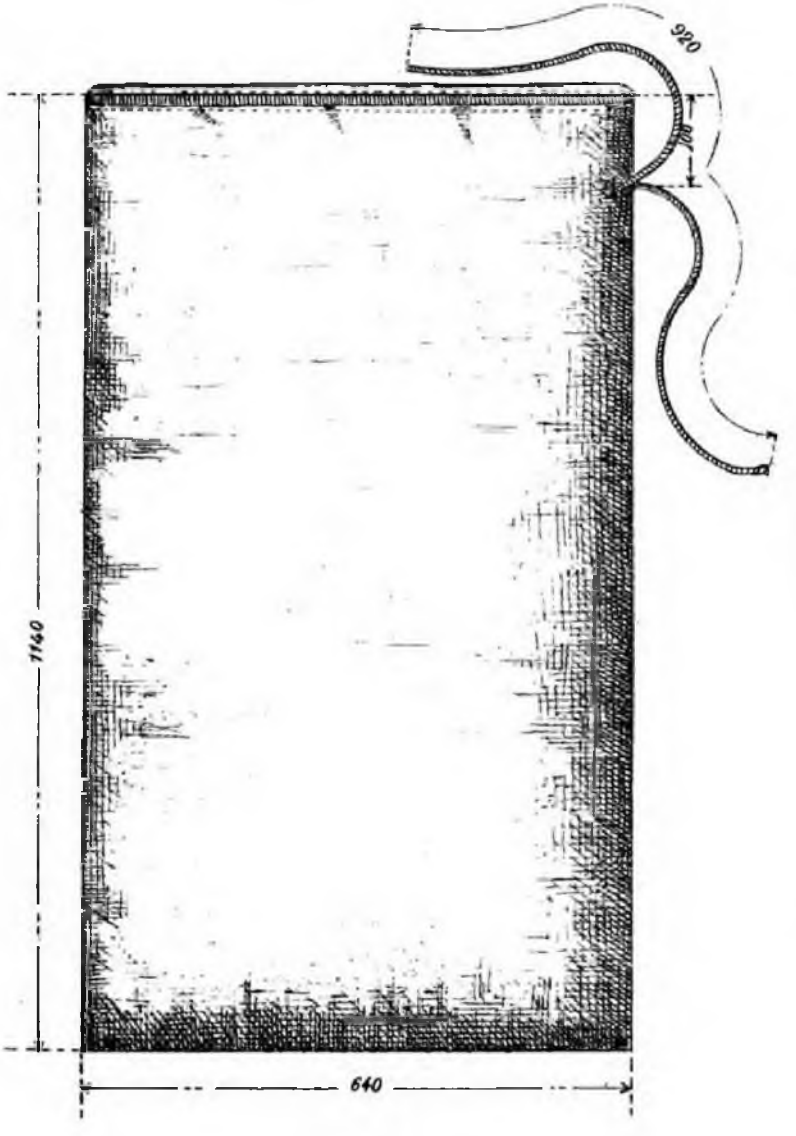


(*Scala di 1 : 10*)

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Sacco per viveri.



(*Scala di 1 : 10*)

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

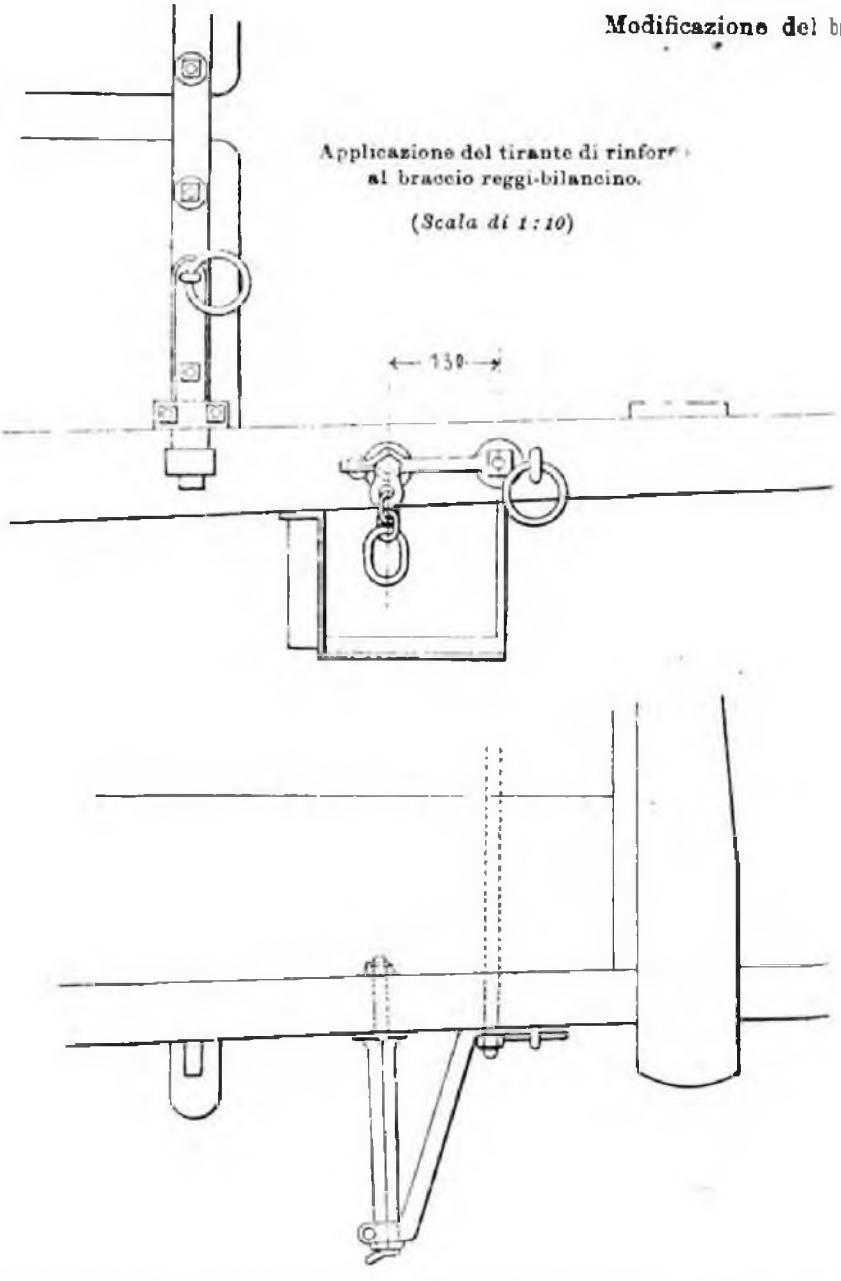
BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Carretta da

Modificazione del br

Applicazione del tirante di rinforz
al braccio reggi-bilancino.

(*Scala di 1:10*)

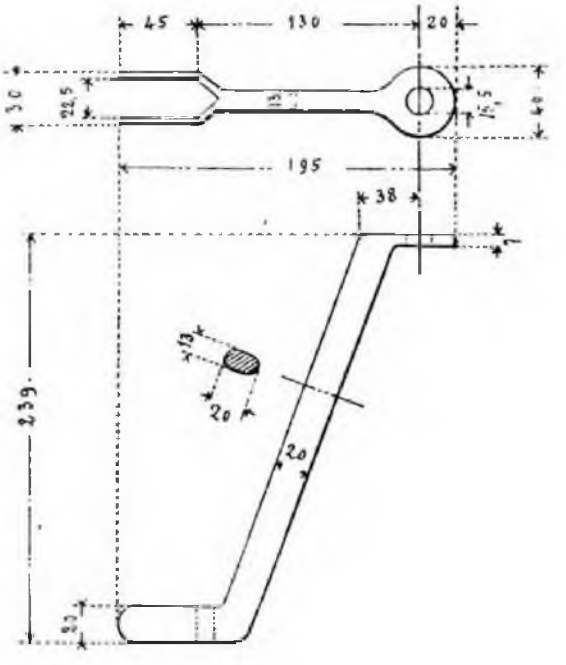


battaglione

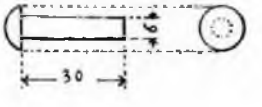
.ccio reggi-bilancino.

Tirante di rinforzo
del braccio reggi-bilancino.

(Scala di 1 : 5)



Bulletta da ribadirsi.



ROMA

Istruzione sul modo di applicare il tirante di rinforzo al braccio reggi-bilancino delle carrette da battaglione.

1. Togliere dalla carretta il braccio reggi-bilancino e il dado con rosetta della chiavarda anteriore di connettitura.

2. Con lima a taglio bastardo smussare di mm. 1,5 per un tratto alquanto superiore alla larghezza della doppia alia del tirante di rinforzo, gli spigoli superiori ed inferiori del collo del braccio reggi-bilancino, allo scopo di stabilire in detto collo un conveniente arresto per la doppia alia.

3. Scaldare al rosso scuro la doppia alia ed introdurre in questa il collo del braccio reggi-bilancino in modo che il tirante risulti anteriormente e, con tanaglia a morsetta, serrare attorno al collo la doppia alia facendone combaciare le estremità sporgenti.

4. Mediante trapano praticare a freddo un foro del diametro di mm. 6 attraverso alle estremità della doppia alia, nella posizione indicata dal disegno, ribadire in detto foro una bulletta a testa a fungo da mm. 6.

5. Infilare il fusto a vite del braccio reggi-bilancino nel primitivo foro della stanga ed investire l'alia del tirante nel fusto a vite della chiavarda di connettitura anteriore; avvitare il dado della chiavarda ora detta senza frapporvi la rosetta, fermare il fusto del braccio con dado e rosetta.

Nel caso che il fusto a vite della chiavarda di connettitura non fosse lungo a sufficienza per trattenere il dado della chiavarda e l'alia del tirante, praticare per quest'ultima una leggera incassatura nella faccia esterna della stanga.

6. Colorire in nero la parte nuova aggiunta.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **109**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni all'*Atto* 48 del 1895**. — 7 giugno.

Per effetto delle modificazioni apportate agli archetti reggicopertura del carretto reggi-barella, con l'*Atto* 102 del corrente anno, l'*Atto* 48 del 1895 deve essere modificato come appresso:

In fine del 5° capoverso, *dopo le parole:* rigida o pieghevole, *aggiungere di seguito:* , nonchè a quella mod. 1897, per la quale però si dovranno apportare ai detti archi le modificazioni stabilite dall'*Atto* 102 del 1900.

In fine del 7° capoverso, *dopo le parole*: barella pieghevole, *aggiungere di seguito*: , nonchè alla barella mod. 1897, per i reggimenti di fanteria che possiedono solo barelle di quest'ultimo modello.

Nella 3ª riga dell'8° capoverso dell'istruzione che fa seguito al predetto *Atto* 48 del 1895, *dopo le parole*: ed il reggimento d'artiglieria a cavallo, *cancellare quanto fa parte del 1° periodo, e sostituire*: la pieghevole (mod. 1884) della quale sono pure provvisti i reggimenti suddetti; quelli di cavalleria; del genio; i distretti militari, e i depositi dei reggimenti di fanteria che sono centri di formazione di stati maggiori di battaglioni presidiari, e la barella, mod. 1897, per i reggimenti di fanteria che non sono provvisti di barelle pieghevoli.

Dopo il 1° periodo del 9° capoverso dell'istruzione predetta, *aggiungere il seguente periodo*: Per la barella mod. 1897 però i due archetti reggi-copertura dovranno avere le modificazioni specificate dall'*Atto* 102 del 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **110**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma**. — 7 giugno.

Il Ministero determina che la caserma S. Celso in Torino assuma la denominazione di *Caserma* VITTORIO DABORMIDA in memoria del prode generale eroicamente caduto nella infausta giornata d'Adua.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **111**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Dipendenza della infermeria presidiaria di Treviso**. — 7 giugno.

A datare dal 1° luglio prossimo la infermeria presidiaria di Treviso, che ora dipende dallo ospedale militare principale di Padova, dipenderà, invece, da quello di Venezia.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 giugno.

APRILE 22. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Lodi, *pag.* 401.
MAGGIO 24. — R. Decreto n. 208 col quale la direzione del genio di Piacenza è ridotta a sottodirezione autonoma e la sottodirezione autonoma del genio di Messina è costituita in direzione, *pag.* 402.
GIUGNO 21. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 403.
» 21. — 7ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896), *pag.* 404.
» 22. — Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, *pag.* 404.
» 22. — Licenziamento dal servizio dei militari di truppa che vengono collocati a riposo, *pag.* 405.
» 22. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Gabaleone, *pag.* 406.
» 22. — Trasporto di esplosivi della categoria 11ª in base alla tariffa speciale n. 4 G. V., *pag.* 406.
» 23. — Prezzo da corrispondersi per il prelevamento del sale dai magazzini delle privative in caso di mobilitazione, *pag.* 407.
Decisioni di massima, *pag.* 407.

Atto N. **112** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra in Lodi.** — 22 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

4 LUG 00

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino per munizioni da guerra in Lodi, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro, dal predetto Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

N. **113**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto n. 208, col quale la direzione del genio di Piacenza è ridotta a sottodirezione autonoma e la sottodirezione autonoma del genio di Messina è costituita in direzione.** — 24 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1898;

Visti i Nostri Decreti 22 luglio 1897, n. 357 e n. 366, sull'ordinamento dell'arma del genio e sulla circoscrizione territoriale militare del regno;

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1897, n. 395, sulla circoscrizione territoriale militare per i vari servizi del R. esercito, modificato coi Nostri Decreti 15 settembre 1898, n. 413, e 2 marzo 1899;

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865, col quale venne istituito un consiglio d'amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Visto il Nostro Decreto 15 settembre 1897, col quale venne conferita autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina;

Ritenuta la necessità di trasformare in direzione la sottodirezione autonoma del genio di Messina e di ridurre in sottodirezione autonoma la direzione del genio di Piacenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione del genio di Piacenza è ridotta a sottodirezione autonoma.

Art. 2.

La sottodirezione autonoma del genio di Messina è costituita in direzione.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° luglio 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

N. **114**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.** — 21 giugno.

1. In esecuzione del R. Decreto 24 maggio 1900 (*Atto* 113) sono approvate le seguenti modificazioni alla circoscrizione territoriale pel servizio del genio, stabilita dalla tabella pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899:

Comando del genio di Genova. Colonna delle *direzioni*, cancellare: Piacenza.

Colonna delle *sottodirezioni*, aggiungere: Piacenza *.

Comando del genio di Napoli. Colonna delle *direzioni* aggiungere: Messina.

Colonna delle *sottodirezioni*, cancellare: Messina *.

2. Presso la direzione del genio di Verona è soppresso l'ufficio locale di Legnago.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **115**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **7ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (edizione 1896)**. — 21 giugno.

È stata testè pubblicata la 7ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle aggiunte e varianti di che si tratta, quanto loro ne occorrono.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0.25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **116**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie**. — 22 giugno.

Col 30 giugno 1905, venendo a scadere il primo periodo ventennale delle convenzioni fra lo Stato e le Società delle strade ferrate esercenti la Rete adriatica, la Rete mediterranea e la Rete sicula, qualora queste Società non dovessero, oltre quella data, continuare nell'esercizio delle suaccennate ferrovie, cesseranno di pieno diritto tutti i vantaggi stabiliti dal n. 23 dell'*Atto* 166 del 20 agosto 1897 per tutti i fuochisti militari che in quell'epoca non faranno parte del personale stabile di dette società, a meno che gli enti che le sostituiranno accettino integralmente gli oneri stabiliti nell'*Atto* suddetto.

I comandanti di corpo dopo aver fatto conoscere ai militari che domandano l'ammissione al corso allievi fuochisti quanto viene prescritto dal n. 8 del citato *Atto* 166 del 20 agosto 1897 e la possibile cessazione dei predetti vantaggi ove si verifichino le circostanze indicate dal presente *Atto*, faranno firmare dagli interessati la seguente dichiarazione in duplice originale:

(1) . . . . . .

Il sottoscritto (2). . . . . *al n.* . . . . . *di matricola, ascritto alla classe di leva dell'anno 18* . . . *del distretto di leva di* . . . . . *e appartenente al* (3) . . . . . ,

(1) Corpo presso il quale viene firmata la presente dichiarazione.
(2) Grado, nome e cognome del firmatario.
(3) Corpo al quale il firmatario appartiene.

dichiara di essere a completa conoscenza delle disposizioni che riguardano i militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, pubblicate sul Giornale militare ufficiale *e contenute negli* Atti, *in vigore all'epoca della firma della presente dichiarazione, distinti coi n.* . . . . . (a) *rispettivamente in data* . . . . . *e di accettare tutti gli oneri e vantaggi a lui derivanti dagli* Atti *stessi.*

L'aspirante allievo fuochista

(4) . . . . . .

(5) . . . . . .

(6) *V. Il* . . . . . .

Queste dichiarazioni dovranno venire allegate ai due originali del foglio matricolare appartenente al firmatario.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

(4) Grado, nome e cognome.
(5) Data.
(6) Firma del comandante di corpo di cui alla nota (1).

(a) Attualmente (fine di giugno 1900) sono:
Atto 348 della *Raccolta* (*Atto* 177 del 14 settembre 1892);
Atto 172 del 4 settembre 1894.
Atti 2 e 179 del 1° gennaio e del 10 settembre 1896.
Atto 166 del 20 agosto 1897.
Atto 164 del 28 luglio 1898.
Atto 116 del 22 giugno 1900.

N. **117**. — PENSIONI. — **Licenziamento dal servizio dei militari di truppa che vengono collocati a riposo.** — 22 giugno.

I militari di truppa, i quali abbiano raggiunto i limiti di servizio e d'età stabiliti dall'articolo 9 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e si trovino perciò in condizione di essere collocati a riposo, non dovranno essere prosciolti dal servizio ed inviati in congedo, anche se hanno ultimato la ferma e se sono in corso le pratiche per il collocamento a riposo, se non dopo che questo sia avvenuto ed i corpi ne abbiano ricevuta la relativa partecipazione, a' termini dell'articolo 81 del regolamento approvato con R. Decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Qualora però speciali plausibili motivi, ben accertati, richiedessero che durante il corso delle pratiche pel collocamento a riposo il militare fosse messo in libertà egli potrà ottenere,

ove non si oppongano ragioni di servizio o di disciplina, di essere inviato in licenza straordinaria, facendone domanda in carta bollata di L. 1, domanda che dal comandante del corpo dovrà essere trasmessa col suo parere al Ministero per la decisione.

Nel caso di decisione favorevole il militare rimarrà nella posizione di licenza straordinaria sino al giorno, in cui il corpo, ricevuta la partecipazione dell'avvenuto collocamento a riposo, potrà congedarlo definitivamente, e dal quale giorno decorrerà regolarmente la pensione.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **118**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Gabaleone**. — 22 giugno.

Per norma delle autorità militari si avverte che la stazione dei carabinieri reali di Gabaleone, dipendente dalla sezione di Villanova d'Asti (Alessandria), assumerà, d'ora innanzi, la denominazione di Baldichieri.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **119**. — TRASPORTI. — **Trasporto di esplosivi della categoria 11ª in base alla tariffa speciale n. 1 G. V.** — 22 giugno.

Le società ferroviarie hanno consentito che le spedizioni di esplosivi ascritti alla categoria 11ª dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie (*Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive*), purchè di peso non maggiore di 20 chilogrammi, siano eseguite sotto il regime della tariffa speciale n. 1 G. V., riprodotta nell'*Atto* 202 del 9 novembre 1899.

Le spedizioni delle quali trattasi non potranno in nessun caso essere accettate pel trasporto *con treni diretti*, e quindi non è loro applicabile il disposto della condizione 9ª della cennata tariffa.

Le amministrazioni militari eseguiranno le spedizioni in base a tale tariffa sempre quando sia possibile e conveniente, tenuto conto che per esse non hanno obbligo di valersi delle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extraferrovia, e possono quindi risparmiare il pagamento dei compensi di *presa*, di *resa* e di quello accessorio per l'*uso dei copertoni* (§§ 62 e 57 del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **120**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo da corrispondersi per il prelevamento del sale dai magazzini delle privative in caso di mobilitazione**. — 23 giugno.

In analogia a quanto venne determinato con l'*Atto* 45 del 28 febbraio 1896 e in seguito a nuovi accordi presi col Ministero delle finanze, rimane stabilito che il prezzo del sale, che i corpi e gli stabilimenti prelevano dai magazzini delle privative in caso di mobilitazione, sia quello fissato per i rivenditori, cioè di L. 38,50 al quintale, anzichè quello prescritto dalla tariffa per il pubblico, come era detto nell'*Atto* 406 (n. 3) della *Raccolta*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Spese complementari di prima vestizione della truppa. — A soluzione di dubbi sollevati, e per l'esatta ed uniforme compilazione degli allegati *O* e *V* del regolamento d'amministrazione e degli altri documenti contabili, il Ministero dichiara che le spese per la *prima provvista* dei distintivi di grado, fregi e distintivi per impieghi e cariche speciali, della seconda tenuta di tela e di panno per gli attendenti di ufficiali montati (*Atto* 61-1897), ed in genere per la prima provvista di tutti gli oggetti di corredo che vengono distribuiti agli uomini in aumento della dotazione individuale, già loro assegnata, debbono essere considerate come spese complementari della prima vestizione e dimostrate come tali sull'allegato *V* (quadro *A*) e sul *Prospetto* mod. 300 in apposita rubrica (1).

Le spese per la rinnovazione dei medesimi oggetti vanno comprese insieme colle congeneri delle altre robe di vestiario. (*Div. assegni*).

(1) Nel mod. 300 questa rubrica sarà messa nel gruppo 2, *uscita*, in luogo di quella ora intitolata: « Distintivi di grado, fregi e distintivi per impieghi e cariche speciali, » la quale resta abolita.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno.

MAGGIO 13. — R. Decreto n. 216 che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, *pag.* 409.

» 16. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex-polveriera n. 1 della piazza di Alessandria, *pag.* 410.

GIUGNO 28. — Aggiunte al regolamento di servizio in guerra, parte 1ª; al regolamento di esercizi per la fanteria; al regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo 2º, *pag.* 411.

» 28. — Cappotti d'artiglieria, *pag.* 412.

N. **126**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto n. 216 che modifica il regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina.** — 13 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª);
Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4719 (serie 3ª);
Visto il R. Decreto 28 giugno 1888 che approva il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attuale art. 22 del regolamento 28 giugno 1888 è sostituito il seguente:

« Art. 22. — Tutti indistintamente i sottufficiali aspiranti « all'impiego n. 24 (Assistente locale del genio militare) de« vono unire alla relativa domanda un certificato da cui consti « aver essi subito con esito favorevole un esame preliminare « sulla coltura generale e sulle più elementari nozioni tecniche « richieste per l'impiego stesso giusta le norme da stabilirsi « dal Ministero della guerra.

4 LUG 00

« Sarà istituito un corso teorico-pratico della durata da 4 « a 6 mesi, su programmi da stabilirsi dal Ministero della « guerra, al quale, man mano occorra, saranno chiamati alcuni « dei sottufficiali più anziani aspiranti al suddetto impiego, « al termine del quale corso i non idonei saranno senz'altro « esclusi dal novero dei concorrenti.

« Gli idonei invece, al sopraggiungere del loro turno, sa- « ranno ammessi all'esperimento definitivo di cui al precedente « art. 21, e qualora ottengano giudizio favorevole verranno « senz'altro nominati assistenti locali del genio militare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 13 maggio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.
C. DI S. MARTINO.
G. BETTÒLO.

N. **122**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex-polveriera n. 1 della piazza di Alessandria.** — 16 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 10 agosto 1862, n. DVIII (P. S.), col quale vennero determinate le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione della piazza di Alessandria;

Considerato che la polveriera n. 1 della piazza medesima ha cessato dalla sua destinazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti alla succitata ex-polveriera n. 1 della piazza di Alessandria sono esonerate dalle servitù militari imposte col predetto R. Decreto 10 agosto 1862, n. DVIII (P. S.).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

N. **123.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al regolamento di servizio in guerra, parte I^a^; al regolamento di esercizi per la fanteria; al regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo II.** — 28 giugno.

Sono approvate le seguenti aggiunte ai sottodescritti regolamenti:

Dopo il 3° alinea del n. 117 del regolamento di servizio in guerra, parte I, *aggiungere:*

« Il rifornimento delle munizioni da pistola, in massima, non si farà sulla linea di fuoco, ma dopo il combattimento. »

In fine al n. 237 del regolamento di esercizi per la fanteria, *aggiungere:*

« Il rifornimento delle munizioni da pistola, in massima, non si farà sulla linea di fuoco, ma dopo il combattimento.

« Le cartucce per pistola, contenute in apposite scatole di latta, sono poste nell'interno del cassettino delle tre carrette da battaglione per cartucce. »

In fine al n. 219 del regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo II, *aggiungere:*

« Il rifornimento delle munizioni da pistola, in massima, non si farà sulla linea di fuoco, ma dopo il combattimento.

« Le cartucce per pistola, contenute in apposite scatole di latta, sono poste nell'interno del cassettino delle nove carrette da battaglione. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **124**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotti d'artiglieria**. (Con due tavole di disegni) (1). — 28 giugno.

Le taglie dei cappotti d'artiglieria sono portate da quattro a sei. Ciò posto all'*Atto* 25 del 1896 vengono recate le seguenti varianti:

Nell'ultimo capoverso della *descrizione* del cappotto, alla parola « quattro » *sostituire* « sei ».

Allo specchio delle misure, alla dimostrazione della quantità di stoffa occorrente ed al conto di costruzione del cappotto sono *sostituiti i seguenti:*

---

(1) Le tavole di disegni verranno unite ad una prossima dispensa.

SPECCHIO *delle misure dei cappotti da artiglieria.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Meta larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo	Meta larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
	sino alla taglia	Totale	alla spalla	alla taglia	al fondo		superiormente	al gomito	al polso		dal torace al secondo orchetto	alla taglia	al fondo	sul davanti	alla spalla	sul dietro		sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore fino alla punta	dalla parte inferiore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	520	1380	260	290	370	630	250	240	170	1530	340	530	730	370	430	380	540	100	100	100	70
2ª	500	1320	260	290	360	620	250	240	170	1470	340	530	730	370	430	380	510	100	100	100	70
3ª	480	1260	250	285	360	610	245	235	170	1410	330	520	720	350	410	360	510	100	100	100	70
4ª	460	1200	250	280	350	590	245	235	170	1350	330	520	720	350	410	360	510	100	100	100	70
5ª	450	1160	240	270	250	570	245	230	170	1310	320	510	710	350	410	360	510	100	100	100	70
6ª	440	1120	240	270	340	550	245	230	170	1270	320	510	700	350	410	360	510	100	100	100	70

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei cappotti d'artiglieria.*

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno bigio per vestiario da truppa alto metri 1,30 — Quantità per ogni taglia	Tela in colone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela in colone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	—	7	3,36	23,52	2,58	18,06	I corpi che costruiscono cappotti, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le disposizioni della Circolare litografata n. 3 del 5 febbraio 1899. *(Direzione Generale servizi amministrativi).*
2ª	—	19	3,26	61,94	2,50	47,50	
3ª	—	31	3,05	94,55	2,37	73,47	
4ª	—	28	2,94	82,32	2,29	64,12	
5ª	—	13	2,86	37,18	2,17	28,21	
6ª	—	2	2,76	5,52	2,10	4,20	
Totali		100		305,03		235,56	
			Media	3,05	Media	2,35	

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto d'artiglieria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	3,050	6,70	20,435
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	»	0,015	9,00	0,135
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62	»	2,350	» 40	0,940
Bottoni grandi d'artiglieria.	N°	10	1,20	0,120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2,000
Prezzo di costo. . .	L.			23,630
Prezzo di conteggio. . .	L.			23,70

(1) Nella fornitura sono compresi, metri 1,50 di cordone in cotone bianco da mm. 3 ed un ganghetello d'ottone colla rispettiva maglietta.

Alle tavole 1ª e 2ª sono sostituite quelle accluse al presente *Atto*.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione dei *patrons* e delle tavole grafiche al reggimento di artiglieria da montagna ed ai reggimenti 1°, 22° e 24° di artiglieria da campagna.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) è fatta la seguente variante:

« I-119 Cappotti d'artiglieria . . . L. 23,70 »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. F. Voghera

Cappotto d'artiglieria.

Fig. 1ª

Taglia 5ª



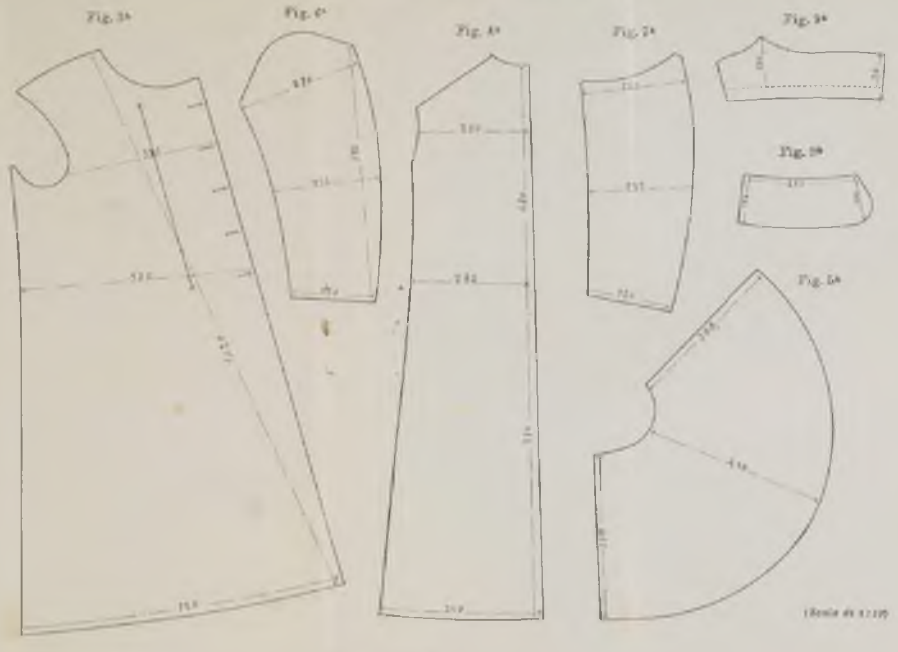
Fig. 2ª



(Scala di 1/10)

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) del cappotto d'artiglieria.



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

DISPENSA 25ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 luglio.

MAGGIO 16. — R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria Madonna degli Angeli, presso la rada di Vado, *pag.* 447.
GIUGNO 30. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 448.
LUGLIO 10. — Borsa di pulizia, *pag.* 449.
» 10. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Cantalupo del Sannio e Macchiagodena-Carpinone, *pag.* 420.
» 11. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900, *pag.* 423.
» 11. — Modificazioni alla carretta di sanità ed ai relativi finimenti, *pag.* 423.
» 11. — Ricompense al valor civile, *pag.* 427.
» 12. — Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada e modificazione delle taschette, *pag.* 428.
» 12. — Piastrini di riconoscimento per la truppa, *pag.* 429.
» 13. — Tavole di disegni del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 430.
——— Decisioni di massima, *pag.* 434.

Atto N. **125**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che modifica le zone di servitù militare intorno alla batteria della Madonna degli Angeli, presso la rada di Vado.** — 16 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 124, pag. 413. — Nello specchio delle misure dei cappotti di artiglieria apportare le seguenti correzioni:

Nella quinta colonna, ed in corrispondenza della 3ª taglia, *invece di:* mm. 285, *pongasi:* mm. 280;

Nella 6ª colonna, ed in corrispondenza della 5ª taglia, *invece di:* mm. 250, *pongasi:* mm. 350.

18 LUG 00

Visto il R. Decreto 10 novembre 1897, n. 480, che determina le zone di servitù militare attorno la batteria Madonna degli Angeli presso la rada di Vado;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militare stabilite attorno la batteria Madonna degli Angeli, presso la rada di Vado, col precitato Decreto 10 novembre 1897, n. 480, sono modificate come è indicato nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

N. **126.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 30 giugno.

Si sono pubblicati:

Il 12° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

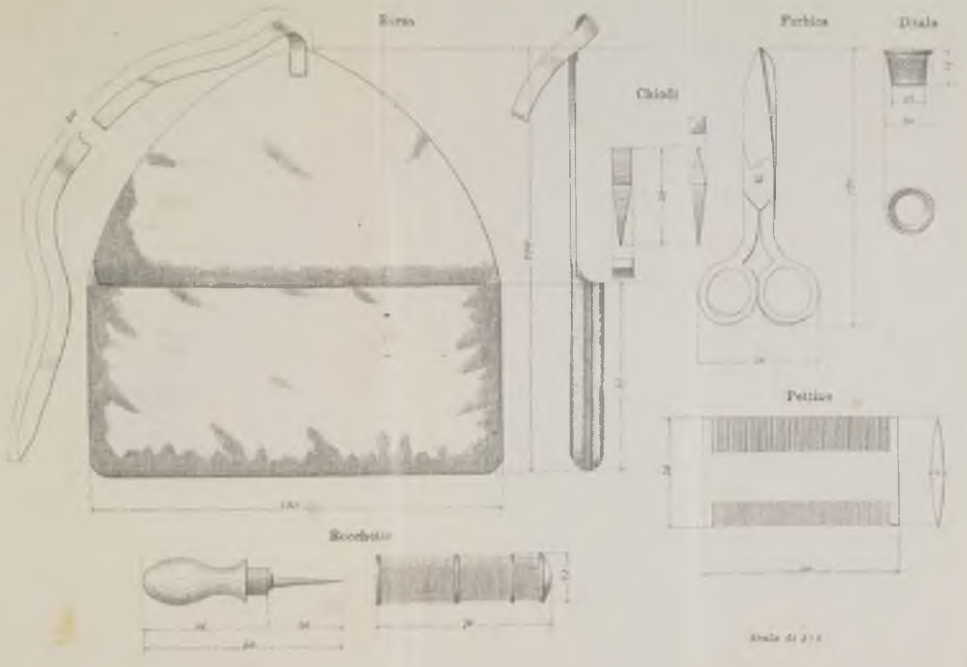
I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo, quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del 12° fascicolo è di lire 0,40, e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di lire 0,45.

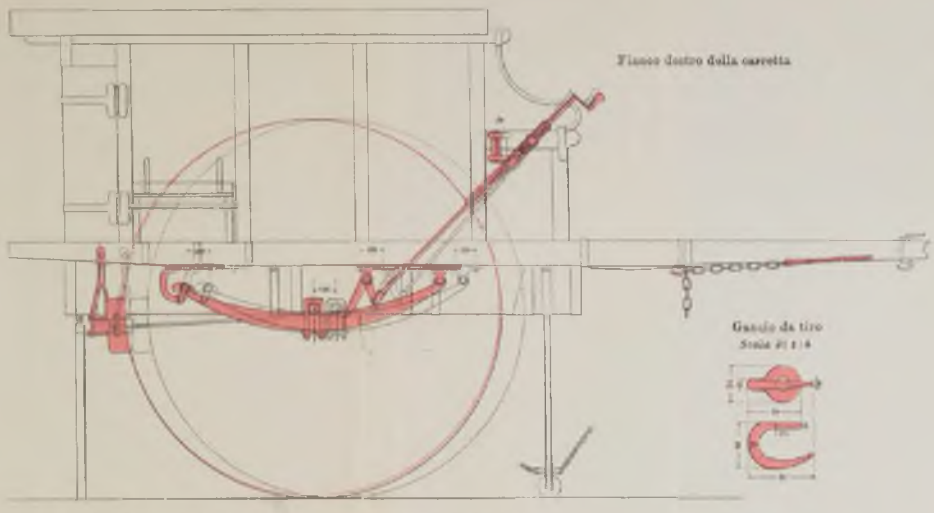
Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

Borsa completa per pulizia.



Lit. e Fotot. Zincografica del Ministero delle Finanze

Modificazioni alla carretta di sanità.



N. **127**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa per pulizia**. (Con una tavola di disegno) (1). — 10 luglio.

All'attuale rocchetto da borse per pulizia fornito di alcune qualità di filo e della seta di colore corrispondente alla filettatura del vestiario della truppa è sostituito un altro rocchetto che porta avvolte all'esterno tre specie di filo. Inoltre alla borsa completa in uso alle truppe alpine ed all' artiglieria da montagna sono aggiunti un paio lacciuoli per stivaletti e dieci chiodi da ghiaccio.

In conseguenza, la borsa per pulizia è formata come appresso:

Borsa per pulizia.

La borsa vuota per pulizia è in pelle di montone conciata al naturale.

Essa è di forma rettangolare ed ha nell' interno una tramezza di egual pelle che la divide in due parti. La parte posteriore si prolunga in forma di triangolo curvilineo e termina con una striscia di egual pelle lunga mm 400 cucita al vertice superiore.

La borsa completa comune contiene i seguenti oggetti:

Un ditale, una forbice, un pettine, un rocchetto, un assortimento di bottoni.

Il ditale è di forma tronco-conica con l'interno liscio di ottone, e l'esterno di ferro con intaccature per l'appoggio del dago.

Le forbici sono di acciaio ben pulito, della lunghezza totale di mm. 120. Si compongono di due parti incrociate ed imperniate verso la loro metà. Dette parti sono temprate e taglienti superiormente, ed inferiormente sono costituite dalle branche che terminano in due anelli leggermente svasati.

Il pettine è di corno naturale di forma rettangolare a doppia dentiera. I denti sono fitti da una parte e radi dall'altra.

Il rocchetto è di legno, di forma cilindrica, vuoto all'interno, per contenervi aghi e spilli; è chiuso mediante un manico pure di egual legno, avente nel mezzo della parte inferiore un puntaruolo.

Il cilindro ha nell'esterno tre incavature capaci di contenervi altrettante qualità di filo grezzo, nero e rosso.

L'assortimento di bottoni è composto di 28 bottoni delle sottodescritte qualità e quantità:

Bottoni di frutto — 4 grandi e 6 piccoli.

(1) La tavola di disegno verrà annessa alla prossima dispensa.

Bottoni d'osso bianco — 4 mezzani, 2 piccoli e 4 da camicie.
Bottoni d'osso annerito — 4 mezzani e 4 piccoli.

La borsa completa da alpini e da artiglieria da montagna è in tutto uguale a quella comune, contiene però in più di questa un paio di lacciuoli per stivaletti e 10 chiodi da ghiaccio.

Il lacciuolo è formato di una striscia di pelle di vacchetta morbida e scorrevole a spigoli arrotondati e lunga da m. 1,30 a m. 1,40.

I chiodi da ghiaccio sono di ferro di ottima qualità, grezzo di fucina; sono foggiati da una parte a piramide con punta alquanto acuminata, e dalla parte opposta a prisma terminante a taglio; la lunghezza complessiva del chiodo è di circa mm. 40.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **128**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Cantalupo del Sannio e Macchiagodena-Carpinone.** — 10 luglio.

A datare dal 14 giugno u. s. è stato aperto all'esercizio il tronco Cantalupo del Sannio e Macchiagodena-Carpinone della linea complementare Solmona-Isernia-Campobasso (Rete Adriatica), la quale resta pertanto ultimata. Detto tronco comprende la sola fermata di Sant'Angelo di Grotte, abilitata ai soli trasporti di viaggiatori e bagagli in servizio interno cumulativo italiano; colle tariffe ordinarie, militari e speciali riguardanti il pubblico ed il governo.

Il nuovo tronco (lungo km. 9 + 099) si congiunge alla linea Solmona-Isernia presso la stazione di Carpinone, la quale è divenuta stazione di diramazione pei trasporti verso Isernia ed oltre sulle linee delle ferrovie del Mediterraneo, verso Solmona ed oltre per le località poste a nord di Solmona e per le stazioni verso Termoli e verso Benevento; oppure in senso inverso.

I trasporti verso Carpinone ed oltre, provenienti dalle stazioni comprese fra Vinchiaturo e Benevento ed oltre, e viceversa, continuano a far transito a Vinchiaturo (non essendo ancora ammessa ad alcun servizio pubblico la stazione di Bosco Redole, che è punto di congiunzione fra le linee Campobasso Benevento e Solmona-Campobasso); pertanto nel calcolare le distanze occorrerà tener conto del percorso ferroviario Bosco Redole-Vinchiaturo in andata e ritorno.

Le distanze chilometriche tra le stazioni dell'intera linea Solmona-Isernia-Campobasso risultano dalla seguente tabella polimetrica.

N. **129**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900**. — 11 luglio.

È stata pubblicata la 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 20.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **130**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Modificazioni alla carretta di sanità ed ai relativi finimenti**. (Con una tavola di disegni) (1). — 11 luglio.

Allo scopo di migliorare le condizioni di traino delle carrette di sanità e di facilitarne il trasporto in montagna, il Ministero, sentito il parere degli ispettori competenti, ha determinato di apportare alcune modificazioni a detto veicolo ed ai relativi finimenti, e di portare a quattro il numero dei cavalli di tutte le carrette di sanità.

Dette modificazioni sono specificate nell'istruzione che fa seguito al presente *Atto*, insieme alle norme colle quali devono essere eseguite.

Le carrette saranno modificate dagli stabilimenti, direzioni o sezioni staccate di artiglieria, indicati nel seguente specchio, e ad essi dovranno perciò essere versate provvisoriamente dagli ospedali militari che le hanno in consegna, ai quali saranno restituite dopo eseguite le modificazioni.

I finimenti saranno modificati per cura dei reggimenti e delle direzioni che li hanno in carico nel numero indicato nello specchio stesso.

---

(1) La tavola di disegni verrà unita alla prossima dispensa.

Ospedali militari che hanno in consegna le carrette di sanità	Quantità delle carrette	Stabilimenti, direzioni e sezioni staccate d'artiglieria che debbono eseguire le modificazioni	Reggimenti e direzioni che hanno in carico i finimenti	Quantità dei finimenti da modificare: a stanghe (6ª 139)	Quantità dei finimenti da modificare: di rinforzo (6ª 141)
Torino	5	Arsenale Torino . .	5° regg. artiglieria	2	2
			17° » »	4	4
Alessandria .	2	Direz. artigl. Alessandria.	2° regg. genio. . .	1	1
Milano	2	Direz. artigl. Piacenza.	16° regg. artiglieria	2	2
Piacenza . . .	2		4° » genio . . .	1	1
Verona. . . .	5	Direz. artig. Verona	Direz. artig. Verona	1	1
			8° regg. artiglieria	2	4
			20° » »	2	4
Mantova . . .	4	Direz. art. Mantova	Direz. art Mantova	2	2
			1° regg. genio .	1	1
Bologna . . .	2	Sez. staccata artigl.	Direz art. Piacenza (sezione Bologna)	2	2
Firenze . . .	2	Sez. staccata artigl.	Direz artig. Spezia (sezione Firenze)	2	2
Roma	2	Direz. artigl. Roma	13° regg. artiglieria	2	2
Napoli	2	Arsenale Napoli . .	10° » »	2	2

N.B — Mancano, per ora, i finimenti delle carrette di sanità del parco d'assedio e per altre due carrette in consegna all'ospedale di Bologna, per le quali ultime sarà subito provveduto.

Le spese occorrenti per le modificazioni di cui trattasi, devono essere imputate all'art. 1° del capitolo 48 del bilancio straordinario, sul quale, a lavoro ultimato, dovrà chiedersi rimborso mediante rendiconto speciale da trasmettersi direttamente al Ministero.

Istruzione sul modo di eseguire le modificazioni alle carrette di sanità ed ai finimenti relativi.

Modificazioni alla carretta.

Le modificazioni consistono nel trasportare a dette carrette la sala di mm. 100 all'indietro e nell'applicazione alle stanghe di n. 2 nuovi ganci da tiro. Per eseguire le oradette modificazioni occorrono le seguenti operazioni.

1. Far appoggiare su due cavalletti il corpo della carretta e togliere le due ruote.

2. Togliere i rinforzi inferiori dei ritti del mezzo anteriori onde poter estrarre le chiavarde anteriori che fissano le bandelle con alie reggi molle ed anello dell'albero del freno.

3. Togliere:

a) i 10 dadi che trattengono alle stanghe le bandelle reggi-molle ed anello dell'albero del freno e relative chiavarde eccetto quelle posteriori delle bandelle reggi-molle;

b) le chiavarde che trattengono i piuoli a cantonata del reggi-stanga del freno:

c) la sala, le molle e l'albero del freno.

4. Togliere i listelli delle guide degli scompartimenti anteriori, verticali, orizzontali e relativi tacchi lasciando dette parti collegate fra loro.

5. Togliere i listelli delle guide degli scomparti mentianteriori, laterali inferiori e superiori, anteriori e posteriori.

6. Togliere i listelli verticali degli scompartimenti anteriori del mezzo, svitando le due viti con un cacciavite lungo mm. 1000.

7. Togliere il tramezzo verticale di separazione degli scompartimenti anteriori, posteriori, ed i due regoletti di detto tramezzo.

8. Applicare in ogni stanga la bandella con alie reggi-molle ed anello dell'albero del freno spostandole verso la parte posteriore di mm. 100 e segnare e praticare sulle stanghe, in corrispondenza dei tre fori della bandella, 3 nuovi fori per le chiavarde che fissano detta bandella alla stanga stessa. Il foro per la chiavarda posteriore di detta bandella deve risultare esternamente in corrispondenza della linea dei ritti del mezzo anteriori ed internamente sul foro centrale dei rinforzi inferiori dei ritti del mezzo anteriori.

9. Otturare sulla bandella reggi-molle il foro praticato a mm. 52 dall'estremità di essa e praticarne uno di egual diametro alla distanza di mm. 100 dall'altro foro della bandella stessa.

10. Applicare in ogni stanga la bandella reggi-molle in modo che il foro dianzi praticato s'infili nella chiavarda posteriore, e praticare nella stanga, in corrispondenza del foro posteriore di detta bandella, un nuovo foro per l'altra chiavarda.

11. Praticare nella bandella con alie reggi-molle ed anello dell'albero del freno di sinistra, un'altra intaccatura a mm. 100 dalla primitiva e verso la parte anteriore della bandella stessa.

12. Praticare nel fianco sinistro della sottocassa anteriore a mm. 100 più in dietro un nuovo intaglio per le alie della bandella reggi-molle ed un nuovo foro pel passaggio della chiavarda reggi-molle.

13. Praticare nei due fianchi della sottocassa posteriore a mm. 100 più in dietro un nuovo foro ed una nuova feritoia per il libero movimento dell'estremità posteriore delle molle.

14. Allungare di mm. 100 il tirante a doppia forchetta del freno, smontare l'interno della forchetta posteriore per evitare il contrasto colla ghiera a braccio laterale dell'albero del freno ed allungare superiormente, se necessario, la feritoia ad arco di circolo praticata nella contro-bandella del sostegno della vite del freno.

15. Spostare di mm. 30 verso la parte posteriore l'astuccio reggi-frusta.

16. Otturare con cavicchi di legno duro incollati, tutti i fori che non debbono più essere attraversati da chiavarde e con tasselli di legno dolce, le feritoie, i fori ed intagli preesistenti nelle sottocasse.

17. Rimettere a posto e in ordine inverso tutte le partitolte.

18. Applicare a ciascuna chiavarda anteriore ferma manicotto un gancio da tiro nel modo e nella posizione indicata dal disegno, allungando, se necessario, le chiavarde suddette.

Importo della modificazione.

Mano d'opera	L. 12
Materie prime	» 2
Totale . . .	L. 14

Riduzione del finimento di rinforzo per carretta per munizioni e di sanità (8-141) in finimento di rinforzo a collare per carretta di sanità.

La riduzione consiste nel provvedere il suddetto finimento di un collare completo per finimento a stanghe e di rinforzo per carrette di sanità e di due tirelle con false tirelle di finimenti a collare e nel togliere dal medesimo il petto ed il reggi-petto.

Costo della riduzione d'un finimento.

Importo del collare completo	L. 17,00
Importo delle due tirelle e false-tirelle. . . .	» 8,00
	L. 25,00
Valore del petto e reggi-petto che si ricavano. .	L. 15,00
Costo reale della riduzione	L. 10,00

Linea SOLMONA-ISERNIA-CAMPOBASSO

	Solmona-Introdacqua	Pettorano sul Gizio	Cansano	Campo di Giove	Palena	Rivisondoli-Pescocostanzo	Roccaraso	S. Ilario Sangro	Alfedena-Scontrone	Montenero-Valcocchiara	Castel di Sangro	S. Pietro Avellana	Vastogirardi	Carovilli-Agnone	Pescolanciano-Chiauci	Sessano-Civitanova	CARPINONE	Petteranello	Pesche	ISERNIA	S. Angelo in Grotte	Cantalupo del S. e Macchiagodena	S. Massimo	Bojano	S. Polo Matese	Campochiaro	Guardiaregia	BOSCO REDOLE *	Vinchiaturo	Baranello	CAMPOBASSO
SOLMONA	3	14	26	31	44	50	53	62	69	73	77	87	95	100	103	111	119	124	128	128	126	128	133	137	141	143	145	149	156	158	167
Solmona-Introdacqua	11	23	28	41	47	50	59	65	70	74	84	92	97	103	108	116	121	125	125	123	126	130	134	138	140	142	146	151	156	164	
Pettorano sul Gizio	13	18	31	37	40	48	56	60	64	74	82	87	93	98	103	111	112	110	113	116	120	124	128	130	132	136	141	145	154		
Cansano	6	18	24	27	36	44	48	52	61	69	75	81	85	93	98	100	104	100	103	107	111	115	117	119	123	128	132	141			
Campo di Giove	13	19	22	31	38	42	46	56	64	69	75	80	88	93	95	98	95	98	102	106	110	112	114	118	123	127	136				
Palena	6	9	18	26	30	34	43	51	57	63	67	75	81	82	86	82	85	89	93	97	99	101	105	110	114	123					
Rivisondoli-Pescocostanzo	4	12	20	24	28	38	46	54	57	62	69	75	76	80	76	79	83	87	91	93	95	99	104	108	117						
Roccaraso	9	17	21	25	35	43	48	54	58	66	72	73	77	73	76	80	84	88	90	92	96	101	105	114							
S. Ilario Sangro	8	12	16	26	34	39	45	50	58	63	65	68	65	68	72	76	80	82	84	88	93	97	100								
Alfedena-Scontrone	4	9	18	28	31	37	42	50	55	57	60	57	60	64	68	72	74	76	80	85	89	93									
Montenero-Valcocchiara	5	14	22	28	33	38	46	54	53	57	53	56	60	64	68	70	72	76	81	85	94										
Castel di Sangro	10	18	23	29	34	42	47	49	52	49	52	56	60	64	66	68	72	77	81	90											
S. Pietro Avellana	8	14	20	24	32	38	39	43	39	42	46	50	54	56	58	62	67	71	80												
Vastogirardi	6	12	16	24	30	31	35	31	34	38	42	46	48	50	54	59	63	72													
Carovilli-Agnone	6	11	19	24	26	30	26	29	33	37	41	43	45	49	54	58	67														
Pescolanciano-Chiauci	5	13	18	20	24	20	23	27	31	35	37	39	43	48	52	63															
Sessano-Civitanova	8	14	15	19	15	18	22	26	30	32	34	38	43	47	56																
CARPINONE	6	7	11	7	10	14	18	22	24	26	30	35	39	48																	
Petteranello	2	6	13	16	20	24	28	30	32	36	41	45	54																		
Pesche	4	14	17	21	25	29	31	31	37	42	46	55																			
ISERNIA	18	21	25	29	33	35	37	41	46	50	59																				
S. Angelo in Grotte	3	7	11	16	18	19	23	29	33	41																					
Cantalupo del S. e Macchiagodena	5	9	13	15	17	21	26	30	39																						
S. Massimo	5	9	11	13	17	22	26	35																							
Bojano	5	7	9	12	18	22	30																								
S. Polo Matese	3	4	8	13	18	26																									
Campochiaro	2	6	11	16	24																										
Guardiaregia	4	10	14	22																											
* BOSCO REDOLE	6	10	18																												
Vinchiaturo	5	13																													
Baranello	9																														
CAMPOBASSO																															

* Provvisoriamente con ammissa ad alcun servizio pubblico.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

Riduzione del finimento a stanghe per carrette per munizioni e di sanità (8°-139) in finimento a stanghe per carrette di sanità.

La riduzione consiste nel togliere le maglie oblunghe e le catene delle stecche del collare, sostituendovi *due* ganci per tirelle e *due* nuove tirelle con catene.

Le tirelle sono costituite da un tratto di funicella di ralinga del diametro di mm. 15, colle estremità ripiegate ad occhiello rivestito di cuoio nero e da una catena composta n. 16 maglie oblunghe aventi le dimensioni interne di millimetri 42 × 22.

Le catene di collare che si tolgono dai finimenti da ridurre servono per allestire le catene delle nuove tirelle. Da un paio di dette catene di collare si ricavano n. 3 catene di tirelle.

Costo della riduzione d'un finimento.

Importo delle due tirelle utilizzando le catene di collare	L.	3,00
Importo della modificazione al collare (provvista dei ganci e relativa mano d'opera)	»	4,70
Totale. . .	L.	7,70

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

N. **131.** — ONORIFICENZE. — **Ricompense al valor civile.** — 11 luglio.

In conformità di istruzioni emanate dal Ministero dell'interno rimane stabilito quanto appresso:

1° Le autorità militari, nel farsi iniziatrici di proposte di ricompense al valor civile, in favore di dipendenti, dovranno, d'ora innanzi, limitarsi alla esposizione genuina e circostanziata dei fatti ed atti che possono formare oggetto della ricompensa, senza fare apprezzamenti sull'oggetto e sul grado del premio da conferire.

Pertanto, pur valendosi, per la relazione, dell'elenco stampato (mod. 119 del catalogo) ometteranno l'indicazione di cui alla colonna 6.

2° La proposta oltrechè dai documenti prescritti nell'*Atto* 433 della *Raccolta*, dovrà sempre essere corredata da uno speciale rapporto dei carabinieri reali.

3° Non è fissato alcun termine entro il quale possano presentarsi reclami contro le concessioni di ricompense al valor ci-

vile. I ricorsi stessi saranno presi in esame dalla competente commissione, se basati sopra documenti o fatti che consentano, secondo le nome generali di procedura, la revisione del giudizio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **130**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada e modificazione delle taschette.** — 12 luglio.

È adottato un nuovo tipo di taschetta da biada di capacità maggiore della taschetta da biada (VIII-717) ora regolamentare ed avente un legaccio di spago straforzinato in luogo del lacciuolo di cuoio mascherecio.

Le taschette da biada (VIII-717) in buone condizioni di servizio, esistenti presso le amministrazioni militari dovranno essere modificate rendendole conformi al nuovo tipo, per cura delle amministrazioni stesse, le quali procederanno per questo secondo quanto è detto nell'apposita istruzione che fa seguito al presente *Atto*.

Della spesa che da ciascuna amministrazione sarà incontrata per tale lavoro verrà chiesto rimborso al Ministero con rendiconto speciale mod. 400 a carico del capitolo materiale e stabilimenti d'artiglieria.

I campioni della nuova taschetta e quelli della taschetta modificata saranno dalle amministrazioni interessate richiesti all'arsenale di costruzione di Torino entro il corrente mese di luglio.

ISTRUZIONE *per modificare le taschette da biada (VIII-717) in guisa da ridurle conformi al nuovo tipo.*

Per eseguire tale modificazione si toglie il lacciuolo di cuoio mascherecio, si scuciscono per un tratto di circa 5 centimetri le due striscie di tela delle facce anteriore e posteriore della taschetta, e si toglie la fibbia e la bretella. Si prepara una striscia di tela di canapa o di lino grezzo larga millimetri 100 e lunga millimetri 800 circa; si applica all'esterno sull'imboccatura della taschetta, mediante due cuciture, di cui, la prima al disotto della parte ripiegata in modo da coprire i fori esistenti, e la seconda sull'imboccatura vecchia della taschetta stessa.

Si uniscono quindi fra loro con cuciture le estremità di tale striscia, in modo che l'unione risulti sulla metà del settore e

continui con esso l'inclinazione allargandone così alquanto l'imboccatura e tale che questa risulti di millimetri 770 di circonferenza.

Si ripiega verso l'interno della taschetta il lembo superiore della striscia aggiunta in modo che la lunghezza totale della taschetta risulti di millimetri 390 circa, e si cuce in guisa da formare una guaina larga millimetri 25 circa.

Si allungano le due striscie di rinforzo coll'aggiunta di due pezzi della stessa tela, sino a raggiungere l'estremità superiore della taschetta. Sulle striscie si fissano la fibbia e la bretella nello stesso modo che erano unite prima.

Si prepara un pezzo di spago straforzinato del diametro di millimetri 3 e della lunghezza di millimetri 1600 e s'infila nella guaina della taschetta, passandolo in due fori rinforzati che si praticano nella parte esterna della guaina in prossimità della cucitura sul settore.

Ad operazioni ultimate le taschette da biada dovranno risultare conformi al campione di taschetta modificato ricevuto dall'arsenale di costruzione di Torino.

Il costo per la modificazione di una taschetta, compreso il valore delle materie prime, è di L. 0,30.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **133**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Piastrini di riconoscimento per la truppa**. — 12 luglio.

All'*Atto* 230 del 1898 (*Piastrini di riconoscimento*) sono recate le seguenti aggiunte e varianti:

Il primo comma è *sostituito* dal seguente:

« Del piastrino di riconoscimento debbono essere forniti i militari di truppa, esclusi gl'invalidi e veterani, di qualsiasi arma e specialità ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, nonchè i militari di milizia territoriale che hanno ricevuta l'istruzione militare ».

Al quarto comma — 2° capoverso — dopo le parole « escluso il treno » *aggiungere*: « e della milizia territoriale quando ne sia fornita ».

Al 3° capoverso dopo quelle « treno del genio » *aggiungere*: e della milizia territoriale quando ne sia fornita ».

Allo stesso quarto comma *aggiungere come quarto capoverso:*

« *della giubba di tela* per la milizia territoriale quando sia sfornita di cappotto o giubba di panno ».

Alla fine del quinto comma *aggiungere di seguito*:

« ; fanno però eccezione gli uomini dei reggimenti alpini e di quello d'artiglieria da montagna che debbono avere ambedue le giubbe fornite di piastrino ».

Al n. 3 delle Norme per la distribuzione dei piastrini *togliere*: « pei quali sia prescritto il piastrino ed » e dopo la parola « distribuito » *aggiungere*: « il piastrino ».

Al 2° capoverso del numero stesso dopo le parole « sprovvisti del libretto » *aggiungere*: « perchè smarrito o mai ricevuto ».

Il n. 4 è *soppresso*.

Al n. 5 *aggiungere*: dopo le parole « alle giubbe di panno » quelle « di tela, » ed al 2° capoverso dopo le parole « una classe di leva » quelle « più una riserva ragguagliata al 15 °/₀ per l'esercito permanente ed i reparti presidiari, al 20 °/₀ per la milizia mobile, al 25 °/₀ per la milizia territoriale ».

Al n. 6 *sopprimere* le parole « trasferiti alla milizia territoriale (meno per gli alpini e carabinieri reali) ».

Dopo il n. 7 *aggiungere*:

« 8. Per gli uomini di milizia territoriale precettati per scopi speciali o per i reparti costieri i piastrini saranno senz'altro tutti intestati fin da quando avviene la precettazione. »

« 9. Per gli altri militari della milizia stessa, se appartenenti alla 1ª categoria dovrà essere tenuta in magazzino la riserva di piastrini del 25 °/₀ di cui è cenno al n. 5 e se ascritti alla 2ª e 3ª categoria una quantità di tali accessori corrispondente agli individui da arredare, da intestarsi non appena indetta la mobilitazione ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **134**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di disegni del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie**. — 13 luglio.

Sono state pubblicate in volume a parte le tavole di disegni della nuova edizione del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, la cui pubblicazione fu annunziata coll'*Atto* 75 del corrente anno.

Le varie amministrazioni che hanno acquistato detto regolamento, acquisteranno un numero di esemplari del volume delle tavole, eguale a quello del testo, richiedendolo secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di L. 0.75.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

12.

Assegni da corrispondersi ai sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile. — Allo scopo di evitare che i sottufficiali sotto le armi in esperimento per la nomina ad impiego civile abbiano a percepire, posteriormente alla decorrenza di essa nomina, assegni maggiori di quelli loro dovuti nella nuova posizione, il Ministero avverte i corpi che d'ora innanzi ai detti sottufficiali dovrà essere corrisposto, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui terminano l'esperimento (stabilito di tre mesi), un solo assegno complessivo, a titolo di acconto, corrispondente allo stipendio, netto da tasse, inerente allo impiego cui aspirano. Avuta poi comunicazione della nomina, i corpi dovranno provvedere alla liquidazione definitiva degli assegni spettanti ai sottufficiali interessati in base alla data della decorrenza della nomina stessa.

Quando ai sottufficiali destinati presso uffici postali e presso amministrazioni ferroviarie, ricevendo essi una parte delle loro competenze, durante il periodo dell'esperimento, dalle stesse amministrazioni presso le quali prestano servizio, i corpi cesseranno dal pagar loro, a termine dell'esperimento, qualsiasi assegno militare, salvo poi a regolare definitivamente i loro averi, quando ne sia il caso, dopo che la nomina sia stata comunicata. (*Div personale sanitario ammistrativo e contabile*).

DISPENSA 26ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio.

LUGLIO 12. — Amministrazione delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente, *pag.* 433.
» 13. — Decreto Ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario 1900-1901, *pag.* 435.
» 19. — Distribuzione di fucili modello 1891, con accessori, alle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 435.

Atto N. **135**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **Amministrazione delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente.** — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Considerate le speciali condizioni in cui vengono a trovarsi le truppe distaccate nell'Estremo Oriente (Cina);

Ritenuta la necessità di affidare ad un unico ufficio l'amministrazione e la contabilità degli assegni e del materiale per le truppe medesime onde avere raccolte in un solo centro le spese dei vari servizi e rendere più libero il procedimento delle contabilità dei corpi del regio esercito che forniscono esse truppe;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'amministrazione del personale (ufficiali, impiegati e militari di truppa) e dei cavalli dei riparti di truppa distaccati nell'Estremo Oriente (Cina) e dei materiali occorrenti ad essi ri-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 130, pag. 424. — Nella 2ª colonna dello specchio, in corrispondenza di Torino, *invece di:* 5, *pongasi:* 6, ed in corrispondenza di Bologna, *invece di:* 2, *pongasi:* 4.

Modificare come segue l'alinea che precede l'Istruzione:

Le spese occorrenti per le modificazioni di cui trattasi dovranno essere imputate all'articolo 1° del capitolo 45 del bilancio straordinario, pel quale, a lavoro ultimato, dovrà chiedersi rimborso mediante rendiconto speciale da inoltrarsi al Ministero pel tramite dello ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (ufficio di revisione).

29 LUG 00

parti è concentrata nel distretto militare di Napoli, presso il quale costituirà una distinta gestione.

Le contabilità degli assegni e delle spese varie saranno quindi rese dal distretto medesimo, restandone esonerati i corpi dell'esercito cui gli uomini appartengono.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

NORME ESECUTIVE.

1. Gli ufficiali ed impiegati e gli uomini di truppa destinati nell'Estremo Oriente debbono essere trasferiti al distretto militare di Napoli, ma solo agli effetti amministrativi.

I corpi cui appartengono continueranno perciò a tenerli in forza agli effetti matricolari, passandoli nella *forza senza assegno*.

I cavalli di truppa saranno trasferiti al distretto di Napoli tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari.

2. I materiali in consegna agli uomini ed ai riparti in partenza per l'Estremo Oriente vanno pure passati in carico al distretto suindicato, tranne soltanto quelli propri dei servizi d'artiglieria e genio — cioè quelli che sono amministrati secondo gli appositi regolamenti — i quali saranno invece passati rispettivamente alle direzioni d'artiglieria e del genio di Napoli.

3. Pei riparti ora partiti il trasferimento al distretto degli uomini e dei cavalli avrà luogo dal 19 corrente luglio.

4. Il Ministero si riserva di emanare apposite istruzioni per regolare in modo normale tutto ciò che si riferisce all'amministrazione delle truppe nell'Estremo Oriente.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **136**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto Ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario 1900-1901.** — 13 luglio.

IL MINISTRO.

Vista la legge 12 luglio 1900, n. 248, che approva l'esercizio provvisorio a tutto il 31 dicembre 1900 dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-1901;

Tenuto conto che in detto stato di previsione sono stanziate apposite somme pel pagamento dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

DECRETA:

Articolo unico.

Per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente esercizio finanziario 1900-1901, il soccorso alle famiglie bisognose dei militari richiamati sarà concesso nella misura e colle norme stabilite dall'*Atto* 94 del corrente anno 1900.

Roma li 13 luglio 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **137**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Distribuzione dei fucili modello 1891, con accessori, alle società di tiro a segno nazionale.** — 19 luglio.

Il Ministero ha determinato che col 1° del prossimo venturo mese di agosto sia iniziata la distribuzione dei fucili modello 1891 alle società di tiro a segno nazionale.

La prima somministrazione di siffatte armi sarà ordinata dal Ministero in base ai dati forniti con richieste già trasmesse dalle società. Per i prelevamenti avvenire saranno seguite le norme che ora regolano le cessioni delle armi ai summentovati sodalizi.

Il prezzo unitario cui verrà ceduto alla società di tiro a segno nazionale il fucile modello 1891, munito di sciabola baionetta con fodero, è di L. 42.

Ad ogni fucile vanno uniti i seguenti accessori, che sono indispensabili:

1 ampollino per olio con coperchio e spillo.	L. 0,20
1 scovolino di crini	» 0,20

Ad ogni serie di 10 fucili, e quando non raggiungano tale cifra, anche per quantità minori, vanno unite le seguenti parti di ricambio:

1	molla spirale del percussore	L. 0,08
1	molla spirale dell'espulsore.	» 0,02
1	bottone dell'otturatore.	» 0,25
1	percussore con punta	» 0,95
1	estrattore	» 0,30
1	cacciavite	» 0,68
2	bacchette di ottone.	» 0,90

Per i fucili modello 1891 in uso presso le società di tiro a segno nazionale è adottata una speciale cartuccia con carica ridotta.

Tali cartucce verranno cedute alle società al prezzo di centesimi 4 ciascuna.

Delle medesime come prima somministrazione se ne assegneranno 300 per ogni fucile.

Quanto al pagamento delle summentovate armi s'impartiranno speciali disposizioni. Le cartucce invece dovranno essere pagate, all'atto della cessione, secondo le norme ora in vigore.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 27ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 luglio.

LUGLIO 12. — Maggiori assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente, *pag.* 437.
» 20. — Legge n. 267 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1880, *pag.* 439.
» 24. — Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Torre di Zuino. — Abilitazione della stazione di Tuoro al servizio merci a piccola velocità ordinaria, *pag.* 440.
» 24. — Cambio di sede del deposito del reggimento fanteria Cuneo M., *pag.* 442.
» 25. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 442.
» 25. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria 2 *bis* e 4 *bis* relativi alla fucina da campagna mod. 1864, *pag.* 443.
» 26. — Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare, *pag.* 443.
» 26. — Domande esenti dalla tassa di bollo, *pag.* 444.

Atto N. **138**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **Maggiori assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente.** — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 17 della legge sugli assegni per l'esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 17 febbraio 1887 relativo ai maggiori assegni per le truppe in campagna;

Considerate le eccezionali condizioni nelle quali vengono a trovarsi i riparti di truppa inviati nell'Estremo Oriente (Cina) e la convenienza di stabilire per essi uno speciale trattamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle truppe del regio esercito inviate nell'Estremo Oriente sono dovuti, oltre gli assegni ordinari, i maggiori assegni fissati nel presente decreto.

Art. 2.

Per gli ufficiali sono stabiliti i maggiori assegni seguenti:

a) Indennità di equipaggiamento di:

lire 1500 pei colonnelli,
lire 900 pei tenenti colonnelli e maggiori,
lire 600 pei capitani,
lire 400 pei tenenti e sottotenenti;

3 A00.00

b) Soprassoldo giornaliero di servizio di:
lire 20 pei colonnelli,
lire 15 pei tenenti colonnelli e maggiori,
lire 10 pei capitani,
lire 8 pei tenenti e sottotenenti;

c) Una giornaliera razione viveri da conteggiarsi in ragione di lire 1.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito all'atto della partenza pel luogo d'imbarco. Spetta però solo il terzo della indennità nel caso che, in seguito a contr'ordine o per altra causa non dipendente dall'ufficiale, la partenza non dovesse o non potesse aver più luogo.

Il soprassoldo di servizio e la razione viveri decorrono dal giorno dello sbarco al porto di destinazione e non spettano, in ogni caso, durante la permanenza a bordo.

Art. 3.

Al comandante delle truppe è assegnata una indennità di carica di lire 2000 all'anno.

Così pure è assegnata un'annua indennità di carica di lire 600 ai comandanti di battaglione.

Art. 4.

All'ufficiale che perde il proprio bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore è dovuta una indennità corrispondente al valore delle robe perdute nel limite massimo di:
lire 900 pei colonnelli,
lire 700 pei tenenti colonnelli e maggiori,
lire 400 per gli ufficiali inferiori.

Così pure, nel caso di perdita di cavalli nelle medesime circostanze, spetta all'ufficiale il rimborso del valore dei cavalli perduti nel limite massimo di lire 1000 per ciascun cavallo.

Art. 5.

Agli uomini di truppa è dovuto durante la permanenza nell'Estremo Oriente un soprassoldo giornaliero di servizio di:
lire 2 pei sottufficiali,
lire 0,40 pei caporali e soldati,
lire 2 pei marescialli, brigadieri e vice brigadieri dei carabinieri reali,
lire 1 per gli appuntati ed i carabinieri.

Il soprassoldo non spettà, in ogni caso, nelle giornate passate a bordo (1).

Art. 6.

A compenso delle maggiori spese del vestiario delle truppe è assegnata ai corpi, cui gli uomini appartengono, una speciale indennità di lire 45 (2).

Art. 7.

Nel caso che le truppe nell'Estremo Oriente vengano dichiarate sul piede di guerra, gli assegni fissati nel presente decreto tengono luogo, per esse, delle indennità di campagna stabilite dal R. Decreto 17 febbraio 1887.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

(1) Il soprassoldo fissato per gli uomini di truppa va pagato interamente alla mano, perchè la spesa del maggior costo della speciale razione viveri, che sarà loro distribuita nell'Estremo Oriente, viene sopportata direttamente dal bilancio.

(2) L'amministrazione delle truppe nell'Estremo Oriente essendo concentrata nel distretto militare di Napoli (*Atto* 135), s'intende che è questo soltanto che deve conteggiare anche l'indennità di lire 45 per le maggiori spese del vestiario.

N. 139. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 267 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1880.** — 20 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1880, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno arruolati tutti in 1ª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876,

che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1878 e 1879 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria nella leva sulla classe 1880, assumeranno, quelli nati nel 1878 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1879 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1880 ed arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

N. **140**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Torre di Zuino — Abilitazione della stazione di Tuoro al servizio merci a piccola velocità ordinaria**. — 24 luglio.

Per norma delle amministrazioni militari nella esecuzione dei trasporti si rende noto quanto segue:

1° Venne aperta al pubblico esercizio la stazione di Torre di Zuino, sul tronco ferroviario S. Giorgio Nogaro-Confine Austro-Ungarico (Società Veneta), la quale è abilitata ai tra-

sporti in servizio interno dei viaggiatori, bagagli, merci a grande ed a piccola velocità ordinaria ed accelerata, veicoli e bestiame, colle tariffe ordinaria, militare e speciali riguardanti il pubblico ed il Governo.

Per il trasporto delle sole merci, dei veicoli e del bestiame la suddetta stazione è ammessa in servizio cumulativo colle grandi reti Adriatica e Mediterranea, con le linee staccate della Società Veneta e con le ferrovie Nord-Milano, Ferrara-Suzzara, Verona-Caprino ed i laghi di Como, Iseo e Maggiore.

Le distanze chilometriche fra la stazione di Torre di Zuino e le stazioni della linea Udine-Portogruaro e S. Giorgio Nogaro, confine Austro-Ungarico, risultano dall'unita tabella polimetrica.

Cividale.										
54	Confine Austro-Ungarico.									
71	34	Fossalta.								
63	26	8	Latisana.							
52	15	20	12	Muzzana.						
56	19	16	8	5	Palezzolo Veneto.					
34	20	37	29	18	22	Palmanova.				
77	40	6	14	26	22	43	Portogruaro.			
26	28	45	38	26	30	9	51	Risano.		
46	8	26	18	7	11	12	32	20	S. Giorgio Nogaro.	
52	2	32	24	13	17	18	38	26	6	Torre di Zuino.
16	38	55	47	36	40	18	61	10	30	36	Udine.

2° La stazione di Tuoro della linea Terontola-Foligno (rete Adriatica), finora ammessa al servizio viaggiatori, bagagli, e merci a grande velocità limitatamente ai colli non eccedenti il peso di 100 kg. ciascuno, è stata abilitata anche ai trasporti di merci a piccola velocità ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano, colla stessa limitazione stabilita per le merci a grande velocità.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **141**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Cambio di sede del deposito del reggimento fanteria Cuneo M.** — 24 luglio.

A datare dal 1° agosto prossimo il deposito del reggimento fanteria Cuneo M sarà trasferito da Cuneo a Mondovì.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **142**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.** — 25 luglio.

1. Alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899 e modificata con l'*Atto* 114 del 1900 sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Ai nomi delle sezioni staccate delle sottoindicate direzioni e sottodirezioni del genio e precisamente ai nomi delle sezioni:

4ª, 5ª e 6ª	della	direzione di Torino;
2ª	»	sottodirezione autonoma di Novara;
3ª	»	direzione di Alessandria;
3ª e 4ª	»	sottodirezione autonoma di Cuneo:
4ª	»	direzione di Verona:
3ª	»	» di Venezia (sede);
5ª	»	» di Venezia (sottodirez. Padova);
3ª	»	sottodirezione autonoma di Piacenza;
4ª	»	direzione di Genova;
4ª	»	» di Bologna;
4ª e 5ª	»	» di Ancona (sottodirezione Chieti);
6ª	»	» di Roma (id. Perugia);
2ª	»	sottodirezione autonoma di Cagliari;
4ª, 5ª e 6ª	»	direzione di Napoli;
3ª	»	» di Messina;

aggiungere il segno **.

2. In calce alla tabella medesima, *aggiungere*:

** Sezione staccata.

3. Dal novero degli uffici locali dipendenti dalla 2ª sezione della direzione di Alessandria, togliere l'ufficio di Vigevano ed inscriverlo di contro alla sezione staccata di Pavia della direzione stessa.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **143**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria 2bis e 4bis relativi alla fucina da campagna mod. 1844.** — 25 luglio.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria:

Fascicolo 2bis — *Caricamento della fucina da campagna mod. 1844* (per batterie da 7 da camp. di riserva);

Fascicolo 4bis — *Caricamento della fucina da campagna mod. 1844* (per batterie da 9 B. mod. 80/98 di riserva).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle nuove pubblicazioni quante loro ne occorrono pei bisogni di mobilitazione. Le copie poi da acquistarsi dagli ispettorati, reggimenti, direzioni d'artiglieria, ecc., pei bisogni del tempo di pace saranno stabilite in base all'elenco delle pubblicazioni in vigore (1° maggio 1900) attenendosi ai quantitativi prescritti per l'istruzione: *Caricamento dei carri delle batterie da campagna*, con la differenza che i mentovati fascicoli non dovranno essere acquistati nè dalle brigate da costa e da fortezza e dai loro uffici d'amministrazione, nè dalle batterie a cavallo; per ogni batteria da campagna invece sarà acquistata una sola copia di ogni fascicolo anzichè quattro come sarebbe prescritto per la predetta istruzione sui caricamenti.

Le richieste delle nuove pubblicazioni, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuno dei due fascicoli è di cent. 15.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **144**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare**. — 26 luglio.

In applicazione del disposto dal R. Decreto 13 maggio 1900, pubblicato coll'*Atto* 121 di quest'anno, il Ministero determina quanto segue:

1. L'esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare dovrà aver luogo nell'ultima quindicina di ogni trimestre, e vi potranno normalmente essere ammessi quelli che nel trimestre successivo raggiungano il diritto all'impiego civile ai sensi dell'art. 15 del regolamento 28 giugno 1888.

I sottufficiali potranno però essere ammessi a detto esame anche dopo il termine dianzi stabilito, ma in questo caso è

bene avvertire, che la data della loro anzianità fra i concorrenti all'impiego di cui trattasi, decorrerà da quella della domanda fattane, giusta il disposto dell'art. 12 del regolamento 28 giugno 1888.

2. L'esame preliminare sarà dato presso la direzione o sottodirezione autonoma del genio militare più prossima alla sede del corpo o distaccamento cui appartiene il sottufficiale da esaminare, dietro richiesta fatta alla medesima dal comandante del corpo stesso.

Le sedi di esame saranno quindi: Torino, Alessandria, Milano, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Spezia, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Messina (direzioni); Novara, Cuneo, Piacenza, Cagliari e Taranto (sottodirezioni autonome).

3. Le commissioni esaminatrici dovranno formarsi presso le direzioni o sottodirezioni preindicate, e saranno composte ciascuna di un ufficiale superiore, presidente, e di due ufficiali inferiori o ragionieri geometri del genio di grado corrispondente, membri.

4. Tale esame sarà dato in base ai programmi già pubblicati con la circolare n. 92 del *Giornale militare* di questo anno, ed in essi saranno dichiarati idonei quei candidati che riporteranno in ciascuna materia non meno di $^{10}/_{20}$ e nel complesso una votazione non inferiore ai $^{12}/_{20}$ da ottenersi questa con l'applicazione dei coefficienti stabiliti nell'*Indice* degli esami stessi contenuti nella Circolare predetta.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **145**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Domande esenti dalla tassa di bollo**. — 26 luglio.

A complemento di quanto è ricordato nell'*Atto* 259 della *Raccolta*, si avverte che, a senso dell'art. 22, n. 14, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio o l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di beneficenza sono esenti dalla tassa di bollo.

Le autorità militari possono quindi dar corso alle istanze aventi i suindicati scopi anche se redatte in carta semplice.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 agosto.

GIUGNO 30. — Legge n. 230 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1900 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901, *pag.* 445.

LUGLIO 8. — R. Decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie, *pag.* 446.

» 12. — Legge n. 248 che proroga al 31 dicembre 1900 l'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901, *pag.* 448.

AGOSTO 1°. — Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi, *pag.* 449.

» 1°. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria, *pag.* 450.

» 1°. — Fascicolo di aggiunte e varianti a talune istruzioni pratiche d'artiglieria per le specialità: da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 450.

» 2. — Addebiti alle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extraferrovia. — Spedizioni partenti da località non sedi di rappresentanti, *pag.* 451.

» 2. — Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento, per le truppe del genio, *pag.* 452.

» 2. — Razione viveri pei militari di truppa a bordo delle Regie navi, *pag.* 456.

» 2. — Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali dell'ossigeno elettrolitico, *pag.* 456.

» 2. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio, *pag.* 455.

» 3. — Ordine del giorno di S. M. il Re all'Esercito e all'Armata, *pag.* 487.

Atto N. **146**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 230 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1900 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901, e non oltre il 31 luglio 1900, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità di detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 28 giugno 1900, secondo le disposizioni,

i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1900-901, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, nè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati pei diversi Ministeri ed amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1899-900, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Art. 2.

(Si omette non riguardando l'amministrazione della guerra).

Ordiniamo che la presente munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 30 giugno 1900.

UMBERTO.

G. Rubini.

N. **147.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. Decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie.** — 8 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 26 luglio 1874 sulle nomine e sulle attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commissari militari per le ferrovie, di cui all'art. 57 della legge sopraindicata, potranno essere al massimo nove e saranno nominati tra gli ufficiali superiori di qualsiasi arma dell'esercito permanente e sulla proposta del Ministero della guerra.

Art. 2.

I commissari militari sono gli intermediari ordinari fra il Ministero della guerra e le amministrazioni ferroviarie del Regno, per quanto riguarda l'impiego delle ferrovie nei trasporti militari, salvo le opportune intelligenze coi regi ispettori capi dei circoli ferroviari in tutto ciò che riguarda la marcia e la composizione dei treni ed ogni altra cosa che possa interessare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio tanto lungo le linee quanto nelle stazioni.

Oltre alle disposizioni concernenti l'attuazione dei trasporti militari sulle ferrovie, è compito dei commissari militari di fornire al Ministero della guerra i dati e le notizie che possono giovare al regolare servizio dei trasporti anzidetti tanto in tempo di guerra che in tempo di pace, tenendosi a giorno delle innovazioni, delle modificazioni e dei miglioramenti che vengono di mano in mano apportati alle linee, agli scali, al materiale fisso e al materiale mobile, e infine alle norme di servizio per la rete ferroviaria.

E però le loro attribuzioni comprendono più specialmente:

a) Lo studio di tutte le risorse ferroviarie dello Stato e la raccolta di dati tecnici e statistici intorno alle linee, alle stazioni ed al materiale mobile.

b) Le esperienze di ogni natura fatte sulle ferrovie allo scopo di innovare, migliorare, interrompere e riattivare il loro servizio.

c) La trattazione delle questioni d'ordine militare e tecnico cui danno luogo in tempo di pace i trasporti militari sulle ferrovie.

d) L'istruzione e la sorveglianza del personale militare comandato a prestare servizio sulle ferrovie, le disposizioni relative al personale ferroviario soggetto ad obblighi di servizio militare;

e) La preparazione e la sorveglianza di tutti i trasporti militari per ferrovia in tempo in pace.

f) La preparazione e l'esecuzione dei trasporti di mobilitazione e radunata del R. esercito.

Art. 3.

Per poter adempiere al loro ufficio i commissari militari avranno accesso alle stazioni e nelle officine ferroviarie, e potranno circolare sulle ferrovie secondo le norme che saranno stabilite d'accordo colle amministrazioni sociali e colla autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

I commissari militari dovranno inoltre, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, mettersi in relazione coi regi ispettorati generali delle strade ferrate e organi dipendenti.

Art. 4.

È abrogato il Nostro Decreto 26 luglio 1874, col quale si regolavano la nomina e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1900.

UMBERTO.

C. di S. Martino
Branca.

N. **148**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge n. 248 che proroga al 31 dicembre 1900 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901**. — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'autorizzazione data al Governo del Re con la legge 30 giugno 1900, n. 230, di esercitare, provvisoriamente e non oltre il mese di luglio 1900, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901, è estesa fino al 31 dicembre 1900, ferme restando tutte le altre condizioni volute dalla legge medesima.

Art. 2.

È fatta facoltà al Governo di dare completa attuazione alla legge 18 dicembre 1898, n. 489, a favore dei veterani che si

trovino nelle condizioni prescritte, anche superando il limite di spesa di lire 2,100,000 stabilito dalla legge medesima. A tal'uopo lo stanziamento del capitolo 38 dello stato di previsione del Tesoro è aumentato di lire 225,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1900.

UMBERTO.

G. RUBINI.

N. **149**. — TRASPORTI. — **Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.** — 1° agosto.

Per cura del comando del corpo di stato maggiore è stato ristampato, mettendolo al corrente e completandolo con altre utili indicazioni, il « Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi ».

Ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare dovrà provvedersi di due esemplari della nuova edizione, ed ogni corpo dovrà acquistarne il numero necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando e maggiorità, uno all'ufficio di amministrazione, uno al comando del deposito ed uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata di artiglieria o del genio).

Il costo del prontuario è di L. 1,50.

L'importo degli esemplari acquistati andrà a carico delle spese di cancelleria o della massa generale e le richieste saranno fatte direttamente al comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità). I pagamenti saranno fatti in conto corrente oppure con vaglia postale o cartolina vaglia da parte delle amministrazioni che non hanno conto corrente.

Gli ufficiali e gli impiegati, che desiderassero acquistare il prontuario per proprio conto, potranno farne richiesta per mezzo dell'amministrazione cui appartengono e pagare a questa l'importo relativo, perchè possa rimborsarne il comando del corpo di stato maggiore nei modi sopra indicati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **150**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria**. — 1° agosto.

Sono state pubblicate in tre distinti fascicoletti le seguenti serie di aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria:

1° fascicoletto: 7ª serie di aggiunte e varianti ai *Fascicoli di caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione*, edizione 1897.

2° fascicoletto: 7ª serie di aggiunte e varianti al *Caricamento dei carri delle batterie da campagna*, edizione 1897.

3° fascicoletto: 6 serie di aggiunte e varianti alle *Formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna*, edizione 1897.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti surriferiti quanto loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dei fascicoletti è rispettivamente:

pel 1° . . . . . L. 0,05;
pel 2° . . . . . » 0,10;
pel 3° . . . . . » 0,05.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **151**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Fascicolo di aggiunte e varianti a talune istruzioni pratiche d'artiglieria per le specialità da campagna, a cavallo e da montagna**. — 1° agosto.

È stato pubblicato il fascicolo sopracitato comprendente la serie di aggiunte e varianti contrasegnate per ciascuna delle istruzioni qui di seguito specificate:

a) *Istruzione sul condurre* (edizione 1897) — 3ª serie;

b) *Istruzione sul materiale e sulle munizioni*, parte I (edizione 1899) — 3ª serie;

c) *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 campagna e da 7 per batterie a cavallo* (edizione 1897) — 4ª serie;

d) *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B mod. 80/98* (edizione 1899) — 3ª serie;

e) *Istruzione sul servizio dei cannoni da 7 montagna* (edizione 1898) — 2ª serie;

f) *Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo* (edizione 1896) — 5ª serie;

g) *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo* (edizione 1897) — 4ª serie;

h) *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna* (edizione 1898) — 4ª serie;

i) *Istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo* (edizione 1898) — 3ª serie.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quanto loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 15.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **152**. — TRASPORTI. — **Addebiti alle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extraferrovia. Spedizioni partenti da località non sedi di rappresentanti** — 2 agosto.

Giusta il § 38 del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 232 del 1898) le società ferroviarie sono responsabili delle mancanze che si verifichino in colli riconsegnati al destinatario non corrispondenti nel peso a quello specificato sulla richiesta di spedizione.

Le società ferroviarie però non hanno voluto riconoscere tale responsabilità neppure pei generi non soggetti a calo naturale quando i colli erano riconsegnati in perfetta buona condizione esterna, coi piombi intatti o senza traccia di manomissione.

Il R. Ispettore generale dell'esercizio delle SS. FF., pregato di pronunciarsi come arbitro sulla vertenza, ha deciso « che « quando esista differenza di peso tra quello riconosciuto in ar- « rivo e quello indicato nella richiesta di spedizione, la ricon- « segna dei colli in perfetta buona condizione esterna, coi piombi « intatti o senza traccia di manomissione non esonera le società « ferroviarie dalla responsabilità per le mancanze, le avarie, ecc., « riscontrate nell'interno dei colli stessi ».

Ha però ammesso « che le società conservano di fronte al- « l'amministrazione militare il diritto, che hanno di fronte ai

« privati, di richiedere a partenza la verifica, in contradditorio, « del contenuto dei colli e della regolare disposizione interna dei « diversi materiali ».

Di dette decisioni le autorità militari faranno prender nota a fianco dei numeri 62 e 51 dell'istruzione per l'applicazione del cennato contratto 20 agosto 1898 (*Atto* 47 del 1899), avvertendo però, quanto alla seconda, che la visita in partenza del contenuto dei colli potrà essere consentita solo quando venga domandata dai rappresentanti delle società ferroviarie prima di firmare le sezioni *A* e *B* della *richiesta di spedizione*.

Essendosi poi rilevato che le autorità militari non compilano i verbali d'addebito in conformità del § 42 del contratto e del n. 62 dell'istruzione sopra menzionati, questo Ministero le richiama alla stretta osservanza di tali disposizioni.

Il Ministero avverte inoltre le autorità militari residenti in località *non sedi di rappresentanti delle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari*, che per le spedizioni da eseguirsi, anche in parte, per ferrovia *non debbono* rilasciare la *richiesta di spedizione* (mod. 444 o 445), bensì la *richiesta modello H*, eccetto che si tratti di spedizioni di grano, per le quali debbono osservarsi le norme del n. 5 di detta istruzione.

I signori comandanti di corpo, capi d'ufficio, ecc., comunicheranno il presente *Atto* alle autorità sprovviste di giornale militare, che facciano o ricevano spedizioni di generi e materiali, affinchè ne curino l'osservanza e trascrivano le prescritte annotazioni sull'esemplare del contratto e dell'istruzione, di cui sono stati provvisti giusta la Circolare n. 39 del 1899.

Il Ministro — C. di San Martino.

N. **153**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento, per le truppe del genio**. — 2 agosto.

È pubblicata l'*Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento* che costituisce il 2° volume della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, la quale pubblicazione sostituisce:

l'*istruzione sulle armi e sul tiro*, edizione 1894 (volume I, titolo II delle istruzioni pratiche del genio);

l'*istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio*, edizione 1894 (appendice al volume I delle istruzioni pratiche del genio);

l'*istruzione sull'affardellamento delle truppe del treno del genio*, edizione 1881 (appendice al volume XXVI delle istruzioni pratiche del genio);

l'*istruzione sui tracciamenti e misure e sulla stima delle distanze*, edizione 1881 (volume II delle istruzioni pratiche del genio, per la parte che era ancora in vigore).

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio (ufficio dell'ispettore), comandi di corpo di armata, di divisione e comando delle R. truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio	»	1
Comando e maggiorità dei reggimenti del genio	»	2
Comandi di brigata del genio	»	1
Comando e maggiorità della brigata ferrovieri del genio	»	1
Ufficio d'amministrazione dei reggimenti del genio	»	1
Ufficio materiale dei reggimenti e della brigata ferrovieri del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio delle specialità zappatori, minatori, pontieri, lagunari, ferrovieri, telegrafisti, specialisti e treno	»	5
Deposito dei reggimenti del genio (compreso i plotoni d'istruzione)	»	20
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri	»	6
Compagnia del genio d'Africa	»	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola centrale di tiro di fanteria	»	5
Officina di costruzione del genio	»	1
Sezione fotografica	»	1

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di lire 1,10.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **154**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Razione viveri pei militari di truppa a bordo delle Regie navi**. — 2 agosto.

Col 1° luglio corrente anno, essendo andato in vigore un nuovo *Capitolato per la fornitura dei viveri alla Regia marina*, il quale avrà effetto fino al 30 giugno 1905, si avvertono i corpi:

1° che agli uomini di truppa dell'esercito, imbarcati sulle Regie navi, isolati o in piccoli drappelli, da ora innanzi sarà a bordo distribuita la stessa razione di viveri che è stabilita pei militari di marina naviganti (tabella n. 2, annessa al capitolato stesso), diminuita di 100 grammi di carne e di 25 centilitri di vino, del costo di lire 0,745;

2° che quando si tratta di movimenti collettivi di unità organiche, continuerà invece ad essere somministrata la speciale razione stabilita pei militari di truppa dell'esercito (tabella n. 4 annessa al capitolato), del costo di lire 0,712.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **155**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunta allo elenco generale e tariffa dei medicinali dell'ossigeno elettrolitico**. — 2 agosto.

All'elenco generale e tariffa dei medicinali in vigore al numero categorico 328 è aggiunto l'*ossigeno elettrolitico* a lire 2 al metro cubo e di prelevamento obbligatorio dalla direzione dell'ospedale militare di Roma.

Gli ospedali principali di corpo d'armata riceveranno come primo rifornimento sei cilindri di 400 litri ciascuno d'ossigeno compresso in tre cassette, gli altri ospedali principali ne riceveranno quattro in due cassette e gli ospedali succursali e le infermerie presidiarie di 1ª classe ne riceveranno due cilindri in due cassette.

Tosto che gli ospedali principali avranno due cilindri vuoti e gli ospedali succursali e le infermerie di 1ª classe ne avranno uno li spediranno nelle stesse cassette alla direzione dell'ospedale di Roma la quale li restituirà dopo che li avrà fatti riempire dalla locale brigata specialisti del genio.

L'importo dell'ossigeno sarà mandato al termine di ciascun trimestre alla direzione dell'ospedale militare di Roma la quale lo verserà in tesoreria provinciale a reintegro del capitolo 33 al quale sono state imputate le spese per la provvista del macchinario occorrente a raccogliere e comprimere l'ossigeno negli appositi recipienti.

Il Ministro. — C. di S. Martino.

N. **156**. – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio**. — 2 agosto.

A complemento delle istruzioni che regolano il carteggio d'ufficio (*Atto* 200 della *Raccolta*), il Ministero determina quanto segue:

1° L'intestatura a stampa della carta ed i bolli d'ufficio, di cui debbono far uso per il carteggio i comandi, corpi ed uffici militari, sono stabiliti dalle annesse tabelle: *A* (*ordinamento del tempo di pace*) e *B* (*riparti che si costituiscono solo pel tempo di guerra*).

2° L'intestatura della carta sarà sormontata dallo stemma dello Stato adottato dalla Consulta araldica, secondo il tipo seguente:



3° I bolli d'ufficio sono di due specie, *ad umido* ed *a secco*, di metallo d'ottone, di forma circolare e del diametro di millimetri 35 pei bolli a umido, e di millimetri 25 pei bolli a secco; devono portare impresso lo stemma dello Stato, del tipo riprodotto al numero precedente, con intorno la denominazione dell'ufficio o corpo in caratteri ben chiari e nitidi, avvertendo di usare, quando occorra, acconce abbreviature.

4° Il bollo *ad umido* sarà apposto presso la firma nei fogli di congedo, copie di stati di servizio e di fogli matricolari, documenti di viaggio, biglietti di licenza, certificati medici, attestazioni che possono interessare terzi, atti di riscossione, rendiconti firmati dai consigli d'amministrazione, ed in generale in tutte le carte, attergati, specchi, relazioni ed altri documenti che non rechino l'intestatura a stampa dell'ufficio di chi li firma. Sarà pure apposto sulla chiusura delle lettere e dei pieghi e pacchi in partenza e, per quelli che devono essere spediti per la posta, sarà ripetuto sul lato dell'indirizzo come contrassegno per la franchigia postale.

Il bollo *a secco* serve specialmente per la chiusura delle lettere, dei pieghi e pacchi riservati e assicurati.

5° I bolli d'ufficio presentemente in uso presso i comandi, corpi ed uffici, che avessero indicazioni non sostanzialmente

diverse da quelle stabilite dal presente *Atto*, saranno conservati ed usati fino a consumazione, ancorchè abbiano differenti forme e dimensioni, e dovranno essere rinnovati con altri di tipo regolamentare solo di mano in mano che per l'uso vengano ad essere assolutamente inservibili.

6° I bolli resi inservibili dovranno, appena rinnovati, essere distrutti sotto la responsabilità dei comandanti dei corpi o riparti o dei capi d'ufficio che li avevano in consegna.

I bolli dei corpi od uffici che vengano soppressi dovranno invece essere inviati al Ministero (*Divisione Assegni*).

Sono aboliti: l'*Atto* 201 della *Raccolta*; e gli *Atti* del *Giornale militare* n. 181 del 1895; 71 del 1896; 224 del 1897; 29 e 66 del 1898, non che tutte le altre disposizioni contrarie al presente *Atto*.

Il Ministro — C. di S. Martino.

TABELLA A.

Intestatura della carta e leggenda dei bolli d'ufficio pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti compresi nell'ordinamento del tempo di pace.

Avvertenze.

1. Il comando del corpo di stato maggiore, l'istituto geografico militare, gli ispettorati, le scuole, gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, gli stabilimenti d'artiglieria, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e gli altri simili istituti non esplicitamente menzionati nella tabella useranno, per la intestatura della carta e per i bolli d'ufficio, le denominazioni stabilite dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, prendendo norma dagli esempi dati nella presente tabella per gli altri comandi, corpi ed uffici.

2. I comandanti di riparti o capi d'ufficio, che reggono altresì il comando del presidio, fanno uso per questo della carta e del bollo (se ne siano provvisti) del rispettivo comando od ufficio, se non che nella carta va aggiunta, a mano, l'indicazione: *Comando del presidio di* . . . . . .

3. I distaccamenti non costituiti da unità organiche faranno uso della carta intestata stabilita per i riparti del corpo, cancellandovi l'indicazione « battaglione » o « compagnia » e sostituendovi, a mano: *Distaccamento di* . . . . . .

4. Nelle intestature della carta le indicazioni punteggiate (. . . ") vanno lasciate in bianco per essere poi scritte a mano.

Così pure le parole che nelle postille della tabella sono in corsivo vanno scritte a mano; quelle in carattere virgolato debbono per contro essere stampate o, se trattasi di bolli, incise.

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
1	Comandi di corpo d'armata	**Comando del I Corpo d'armata (Torino)**
2	Comandi di divisione	**Comando della Divisione militare di Torino**
3	Comandi di brigata di fanteria	**Comando della Brigata Puglie** (71° e 72° Regg. Fanteria)
4	Comandi di brigata di cavalleria	**Comando della 1ª Brigata di Cavalleria**
5	Comandi d'artiglieria e del genio militare	**Comando d'Artiglieria** (*o* **del Genio militare**) **di Torino**
6	Legioni territoriali dei carabinieri	**Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Roma** — Ufficio . . . . . (1)
7	Riparti delle legioni carabinieri	**Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Roma** — Divisione (2) di Chieti

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		Annotazioni
	a umido	a secco	
Comando del I corpo d'armata	1	1	(1) Ufficio *del comando e maggiorità o d'amministrazione.* (2) O « Compagnia — Tenenza — Sezione — Stazione. » (3) O « Compagnia — Tenenza — Sezione di 1ª (o 2ª) classe». Le stazioni non hanno bolli.
Comando della Divisione militare di Torino	1	1	
Comando della Brigata Puglie	1	1	
Comando 1ª Brigata di cavalleria	1	1	
Comando d'Artiglieria (*o* del Genio) di Torino	1	1	
Legione Carabinieri Roma — Comando —	1	1	
Legione Carabinieri Roma — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Carabinieri Reali — Divisione (3) di Chieti —	1	1	

8	Reggimenti di fanteria di linea	**1° Reggimento Fanteria di linea** (1) — Ufficio . . . . . (2)
9	Reggimenti di cavalleria	**Reggimento Nizza Cavalleria (1°)** — Ufficio . . . . . (2) **Reggimento Lancieri di Aosta (6°)** — Ufficio . . . . . (2) **Reggimento Cavalleggeri di Foggia (11°)** — Ufficio . . . . . (2)
10	Reggimenti di artiglieria	**1° Reggimento Artiglieria** (da campagna) — Ufficio . . . . . (2) **Reggimento Artiglieria a cavallo** (3) — Ufficio . . . . . (2)
11	Reggimenti del genio	**1° Reggimento Genio** (Zappatori) (4) — Ufficio . . . . . (2)
12	Battaglioni e riparti corrispondenti dei reggimenti delle varie armi	**4° Reggimento Fanteria di linea** (5) — . .° Battaglione (6)
13	Compagnie, squadroni e batterie	**8° Reggimento Fanteria di linea** (5) — . .ª Compagnia (7)

1° Reggimento Fanteria (1) — Comando —	1	1	(1) O « Granatieri — Bersaglier — Alpi L. » (2) Ufficio *el comando e maggiorità* o *d'amministrazione* o (pei reggimenti d'artiglieria) *del materiale.*
Reggimento Nizza Cavalleria — Comando —	1	1	(3) O « da montagna. » (4) Oppure, per gli altri reggimenti « Telegrafisti — Pontieri... », ecc.
Reggimento Lancieri Aosta — Comando —	1	1	(5) O « Granatieri — Bersaglieri — Alpini — Nizza Cavalleria — Artiglieria... », ecc. (6) O « Mezzo reggimento » o « Brigata ». Pei battaglioni alpini sarà messa invece la loro speciale denominazione, p. es. « Battaglione Mondovì ».
Reggimento Cavalleggeri Foggia — Comando —	1	1	(7) O « Squadrone » o « Batteria ». Le compagnie del treno d'artiglieria e genio aggiungeranno: *treno.* Nella carta per le compagnie alpini sarà pure messa, sotto l'indicazione del reggimento, quella del rispettivo battaglione.
1° Reggimento Artiglieria — Comando —	1	1	
Reggimento Artiglieria a cavallo (3) — Comando —	1	1	
1° Reggimento Genio — Comando —	1	1	
4 Reggimento Fanteria (5) — 1° Battaglione — (6)	1	—	
—	—	—	

14	Depositi reggimentali	5° Reggimento Fanteria di linea (1) — Deposito
15	Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	2ª Brigata Artiglieria da costa (o da fortezza)
16	Compagnie d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai	...ª Compagnia d'Artiglieria da costa (o da fortezza) 1ª Compagnia Operai d'Artiglieria (Maestranza) (2)
17	Brigata ferrovieri del genio	Brigata Ferrovieri del Genio — Ufficio . . . . . (3)
18	Direzioni d'artiglieria	Direzione d'artiglieria di Torino
19	Sezioni staccate d'artiglieria	Sezione staccata d'Artiglieria di Modena
20	Direzioni del genio	Direzione del Genio militare di Verona
21	Sottodirezioni autonome del genio	Sottodirezione autonoma del Genio militare di Novara
22	Sottodirezioni del genio	Sottodirezione del Genio militare di Brescia
23	Sezioni staccate del genio	Sezione staccata del Genio militare di Perugia
24	Uffici locali del genio	Ufficio locale del Genio militare di Cremona

5° Reggimento Fanteria (1) — Deposito —	1	1	(1) O « Granatieri — Bersaglieri — Alpini — Nizza Cavalleria — Artiglieria.... » ecc.
			(2) Oppure, per le altre specialità « Artificieri » o « Armaiuoli ».
			(3) Ufficio *del comando e maggiorità* o *d'amministrazione*.
2ª Brigata Artiglieria da costa (*o* da fortezza)	1	1	
—	—	—	
—	—	—	
Brigata Ferrovieri — Comando —	1	1	
Brigata Ferrovieri — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Direzione d'Artiglieria di Torino	1	1	
Sezione staccata d'Artiglieria — Modena —	1	—	
Direzione del Genio di Verona	1	1	
Sottodirezione autonoma del Genio di Novara	1	1	
Sottodirezione del Genio di Brescia	1	1	
Sezione staccata del Genio — Perugia —	1	—	
—	—	—	

25	Direzioni di sanità	**Direzione di Sanità militare del I Corpo d'armata**
26	Ospedali militari principali	**Direzione dell'Ospedale militare principale di Roma**
		Ufficio . . . . . (1)
27	Ospedali militari succursali	**Ospedale militare succursale di Parma**
28	Infermerie presidiarie	**Infermeria presidiaria di Cremona**
29	Depositi di convalescenza	**Deposito di convalescenza di Moncalieri**
30	Direzioni di commissariato	**Direzione di Commissariato militare del I corpo d'armata**
31	Sezioni staccate di commissariato	**Sezione staccata di Commissariato militare di Novara**
32	Uffici locali di commissariato	**Ufficio locale di Commissariato militare di Spezia**
33	Panifici militari	**Panificio militare di Roma**
34	Consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza	Direzione di Commissariato militare del IX Corpo d'armata
		Consiglio d'amministrazione delle Compagnie di sussistenza
35	Distretti militari	**Comando del Distretto militare di Torino**
		Ufficio . . . . . (2)

Direzione di Sanità del I Corpo d'armata	1	1	(1) Ufficio *della direzione*, oppure *d'amministrazione*. (2) Ufficio *del comando e maggiorità* o *d'amministrazione*.
Ospedale militare di Roma — Direzione —	1	1	
Ospedale militare di Roma — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Ospedale militare di Parma	1	1	
Infermeria presidiaria — Cremona —	1	1	
—	—	—	
Direzione di Commissariato del I Corpo d'armata	1	1	
Sezione di Commissariato — Novara —	1	1	
Ufficio locale di Commissariato — Spezia —	1	1	
Panificio militare di Roma	1	—	
Consiglio d'amministrazione compagnie di sussistenza	1	—	
Distretto militare di Torino	1	1	

36	Deposito speciale di Ozieri	Distretto militare di Cagliari — **Deposito speciale di Ozieri**
37	Comandi di fortezza	**Comando della fortezza di Peschiera**
38	Comandi di stazione ferroviaria permanenti	**Comando militare permanente nella stazione ferroviaria di Roma**
39	Magazzini centrali militari	**Direzione del magazzino centrale militare di Napoli**
40	Tribunali militari	**Tribunale militare territoriale di Firenze** — Ufficio . . . . . (1)
41	Comando degli stabilimenti militari di pena	**Comando degli stabilimenti militari di pena** — Ufficio . . . . . (2)
42	Reclusori militari	Stabilimenti militari di pena — **Comando del Reclusorio militare di Savona**
43	Compagnie di disciplina, carcerati e reclusi	Stabilimenti militari di pena — **2ª Compagnia di disciplina (3)**

Deposito speciale di Ozieri	1	1	(1) Ufficio *del presidente — dell'avvocato fiscale militare — dell'ufficiale istruttore.*
			(2) Ufficio *del comando e maggiorità o d'amministrazione.*
			(3) O « Carcerati — Reclusi ».
Comando fortezza di Peschiera	1	1	
Comando stazione ferroviaria — Roma —	1	—	
Magazzino centrale militare di Napoli	1	1	
Tribunale militare di Firenze	1	1	
Stabilimenti militari di pena — Comando —	1	1	
Stabilimenti militari di pena — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Reclusorio militare — Savona —	1	1	
2ª Compagnia di disciplina (3)	1	—	

TABELLA *B*.

Intestatura della carta e leggenda dei bolli d'ufficio pei riparti che si costituiscono solo per il tempo di guerra.

Avvertenze.

1. I riparti da costituirsi pel tempo di guerra non esplicitamente menzionati nella tabella avranno la carta intestata ed i bolli d'ufficio consimili a quelli dei corrispondenti riparti dell'esercito permanente, coll'aggiunta, per quelli di milizia mobile, dell'indicazione « (M. M.) ». Per es: « 3° Reggimento alpini — Battaglione Pinerolo — ...ª Compagnia (M. M.); — Reggimento Cavalleggeri di Saluzzo (12°) — ...° Squadrone (M. M.); — 1° Reggimento Artiglieria (da campagna) — ...ª Brigata (M. M.); — 19ª Brigata Artiglieria da fortezza (M. M.) ».

2. Per la corrispondenza degli ufficiali dei carabinieri reali addetti agli stati maggiori del Gran Quartiere Generale, dell'Intendenza Generale, delle Intendenze d'Armata e dei Corpi d'Armata sarà fatto uso della carta degli stati maggiori rispettivi aggiungendovi a mano: *Carabinieri Reali.*

Occorrendo, i detti ufficiali potranno pure servirsi dei bolli d'ufficio dei medesimi stati maggiori.

3. Per i depositi centrali d'armata, gli stabilimenti e corpi da cui sono costituiti faranno uso della carta intestata pel servizio proprio, aggiungendovi, a mano, analoga indicazione come nel seguente esempio:

« Direzione d'artiglieria di ..... »

Deposito centrale d'artiglieria della 2ª Armata. »

4. Pei comandi di zona costiera, gli ufficiali incaricati di reggerli faranno uso della stessa carta intestata del comando od ufficio di cui sono titolari, aggiungendovi a mano: *Comando della zona costiera di .....* Se gli ufficiali siano esclusivamente destinati ad un comando di zona, potranno far stampare la carta appositamente con l'oradetta indicazione, o, quando ciò non sia possibile, valersi della carta di una delle dipendenti compagnie, facendovi le opportune correzioni a mano.

5. Nelle intestature della carta le indicazioni puntegeggiate (. . . °) vanno lasciate in bianco per essere poi scritta a mano.

Così pure le parole che nelle postille della tabella sono in corsivo vanno scritte a mano; quelle in carattere virgolato debbono per contro essere stampate o, se trattasi di bolli, incise.

Al posto delle indicazioni 00° saranno stampati o, se trattasi di bolli, incisi i numeri dei riparti cui le indicazioni stesse si riferiscono.

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI		INTESTATURA DELLA CARTA
1	Gran quartiere generale	Comando supremo dell'esercito	Regio Esercito Italiano — **Comando supremo dell'Esercito (1)**
2		Stato maggiore	**Gran quartiere generale dell'Esercito** — Stato maggiore
3		Ufficio d'amministrazione	**Gran quartiere generale dell'Esercito** — Ufficio d'amministrazione
4	Quartiere generale della Intendenza generale	Stato maggiore	**Intendenza generale dell'Esercito** — Stato maggiore
5		Ufficio d'amministrazione	**Intendenza generale dell'Esercito** — Ufficio d'amministrazione
6		Direzione generale dei trasporti e tappe	**Intendenza generale dell'Esercito** — Direzione generale dei trasporti e tapp
7	Quartieri generali d'armata	Stato maggiore	**Comando generale della 1ª Armata** — Stato maggiore (1)
8		Ufficio d'amministrazione	**Quartiere generale della 1ª Armata** — Ufficio d'amministrazione
9		Comandi d'artiglieria e del genio	**Quartiere generale della 1ª Armat** — Comando d'Artiglieria (o del Genio)

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli		*Annotazioni*
	a umido	a secco	
—	—	—	(1) Come data: « Dal quartiere generale di..... li..... 19... ».
Gran quartiere generale — Stato maggiore —	1	1	
—	—	—	
Intendenza generale — Stato maggiore —	1	1	
—	—	—	
Direzione generale trasporti e tappe	1	1	
1ª Armata — Stato maggiore —	1	1	
—		—	
1ª Armata — Comando d'Artiglieria — (o del Genio)	1	1	

10	Quartieri generali d'intendenza d'armata	Stato maggiore	**Intendenza della 2ª Armata** — Stato maggiore
11		Ufficio d'amministrazione	**Intendenza della 2ª Armata** — Ufficio d'amministrazione
12		Direzioni di artiglieria, genio, sanità, commissariato, veterinaria, e trasporti e tappe	**Intendenza della 2ª Armata** — Direzione d'Artiglieria (*o* del Genio – di Sanità – di Commissariato – di Veterinaria – dei Trasporti e tappe)
13	Quartieri generali di corpo d'armata	Stato maggiore	**Comando del IV Corpo d'armata** — Stato maggiore
14		Ufficio d'amministrazione	**Quartiere generale del IV Corpo d'armata** — Ufficio d'amministrazione
15		Comandi d'artiglieria e del genio	**Quartiere generale del IV Corpo d'armata** — Comando d'Artiglieria (*o* del Genio)
16		Direzioni di sanità e di commissariato	**Quartiere generale del IV Corpo d'armata** — Direzione di Sanità (*o* di Commissariato)
17	Stati maggiori di divisione	Stato maggiore	**Comando della 2ª Divisione di Fanteria** (*o* **di Cavalleria**) — Stato maggiore
18		Ufficio d'amministrazione	**Comando della 2ª Divisione di Fanteria** (*o* **di Cavalleria**) — Ufficio d'amministrazione
19		Uffici di sanità e di commissariato	**Comando della 2ª Divisione di Fanteria** (*o* **di Cavalleria**) — Ufficio di Sanità (*o* di Commissariato)

2ª Armata — Stato maggiore d'intendenza —	1	1
—	—	—
2ª Armata — Direzione d'Artiglieria — (o del Genio – di Sanità – di Commissariato – di Veterinaria – Trasporti e tappe)	1	1
IV Corpo d'armata — Stato maggiore —	1	1
—	—	—
IV Corpo d'armata — Comando d'Artiglieria — (o del Genio)	1	1
IV Corpo d'armata — Direzione di Sanità — (o di Commissariato)	1	1
2ª Divisione di Fanteria (o di Cavalleria)	1	1
—	—	—
2ª Divisione di Fanteria (o di Cavalleria) — Ufficio di Sanità — (o di Commissariato)	1	1

20	Comandi di brigata di fanteria di milizia mobile	**Comando della Brigata Ivrea (M M)** (...° e ...° Regg. fanteria) (1)
21	Comandi di brigata di fanteria di milizia territoriale	**Comando della 3ª Brigata di Fanteria di milizia territoriale**
22	Battaglioni presidiari	**00° Battaglione presidiario** (Deposito ...° Fanteria – Novara) (1)
23	Compagnie presidiarie	**00ª Compagnia presidiaria** (Deposito ...° Fanteria - Roma) (1)
24	Distaccamenti presidiari	**Distaccamento presidiario di Nisida** (Deposito ...° Fanteria – Napoli) (1)
25	Reggimenti di carabinieri reali	**00° Reggimento Carabinieri Reali** (Legione territoriale – ...) (2) — Ufficio ..... (3)
26	Battaglioni di carabinieri	**00° Reggimento Carabinieri Reali** (Legione territoriale – ...) (2) — ...° Battaglione
27	Compagnie carabinieri	**00° Reggimento Carabinieri Reali** (Legione territoriale – ...) (2) — ...ª Compagnia

Comando della Brigata Ivrea (M. M.)	1	1	(1) I numeri dei reggimenti debbono essere lasciati in bianco (n. 5 *Avvertenze* della tabella). (2) Aggiungere, a stampa, il nome della città sede della legione che forma il comando del reggimento. (3) Ufficio *del comando e maggiorità o d'amministrazione*.
Comando della 3ª Brigata Fanteria (M. T.)	1	1	
00° Battaglione presidiario	1	—	
—	—	—	
—	—	—	
00° Reggimento Carabinieri	1	1	
00° Reggimento Carabinieri — 3° Battaglione —	1	—	
—	—	—	

28	Sezioni carabinieri	**Sezione Carabinieri Reali addetta allo Stato maggiore** del ..... (1)
29	Reggimenti di fanteria di milizia mobile	**00° Reggimento Fanteria (M. M.)** (Deposito ...° Fanteria - Torino) (2) Ufficio ..... (3)
30	Battaglioni di fanteria di milizia mobile	**00° Reggimento Fanteria (M. M.)** (Deposito ...° Fanteria - Ancona) (2) ...° Battaglione
31	Compagnie di fanteria di milizia mobile	**00° Reggimento Fanteria (M. M.)** (Deposito ...° Fanteria - Viterbo) (2) ...° Compagnia
32	Battaglioni bersaglieri di milizia mobile	**00° Battaglione Bersaglieri (M. M.)** (Deposito ...° Bersaglieri - Torino) (2)
33	Compagnie bersaglieri di milizia mobile	**00° Battaglione Bersaglieri (M. M.)** (Deposito ...° Bersaglieri - Livorno) (2) ...ª Compagnia
34	Reggimenti di fanteria di milizia territoriale	**00° Reggimento Fanteria di milizia territoriale** (Distretto mil. Pinerolo) Ufficio ..... (3)

Sezione Carabinieri Reali	1	1
00° Reggimento Fanteria (M. M.)	1	1
00° Reggimento Fanteria (M. M.) — 2° Battaglione —	1	—
—	—	—
00° Battaglione Bersaglieri (M. M.)	1	—
—	—	—
00° Reggimento Fanteria milizia territoriale	1	1

(1) Del *Gran quartiere generale* — dell'*Intendenza generale* — della ...ª *Armata* — della *Intendenza della* ...ª *armata* — del ...° *Corpo d'armata* — della...ª *Divisione*.....

(2) I numeri dei reggimenti dell'esercito permanente debbono essere lasciati in bianco (n. 5 *Avvertenze* della tabella).

(3) Ufficio *del comando e maggiorità* o *d'amministrazione*.

35	Battaglioni di fanteria di milizia territoriale	**00° Battaglione Fanteria di milizia territoriale** (Distretto mil. Roma)
36	Compagnie di fanteria di milizia territoriale	**00° Battaglione Fanteria di milizia territoriale** (Distretto mil. Bologna) — ...° Compagnia
37	Battaglioni alpini di milizia territoriale	**Battaglione Alpini di milizia territoriale Pieve di Teco** (1° Regg. Alpini)
38	Compagnie alpini di milizia territoriale	**Battaglione Alpini di milizia territoriale di Fenestrelle** (3° Regg. Alpini) — ...ª Compagnia
39	Brigate d'artiglieria e del genio	**1ª Brigata Artiglieria da fortezza (o Genio) di milizia territoriale**
40	Compagnie d'artiglieria e del genio	**5ª Compagnia d'Artiglieria da fortezza (o del Genio) di milizia territoriale**
41	Parchi d'artiglieria d'armata	**Parco d'Artiglieria della ...ª Armata** (Regg. Artiglieria a cavallo)
42	Parchi d'assedio d'artiglieria	**Parco d'assedio d'Artiglieria di .....** — ..... (1)
43	Parchi d'artiglieria di corpi d'armata	**Parco d'Artiglieria del ..° Corpo d'armata** (5° Regg. Artiglieria (2)
44	Parchi d'artiglieria di divisione	**Parco d'Artiglieria della ...ª Divisione di Fanteria** (3) (17° Regg. Artiglieria) (2)

00° Battaglione Fanteria milizia territoriale	1	—	(1) Si aggiungerà poi a mano: *Comando d'artiglieria*, o *Direzione del parco*, o *Comando delle truppe d'artiglieria da fortezza*, o *Comando dei servizi di tratto*.
—	—	—	(2) Quando la carta deve usarsi dalle sezioni del parco, sotto l'intestatura a stampa si metterà poi: *1ª* o *2ª Sezione*.
			(3) Oppure «Cavalleria».
Battaglione Alpini di milizia territoriale Pieve di Teco	1	—	
—	—	—	
1ª Brigata Artiglieria (o Genio) milizia territoriale	1	—	
—	—	—	
Parco d'artiglieria d'armata	1	—	
Parco d'assedio d'artiglieria	1	—	
Parco d'artiglieria di corpo d'armata	1	—	
Parco d'artiglieria di divisione fanteria (3)	1	—	

45	Sezioni treno d'artiglieria	**Sezione Treno addetta al** . . . . . (1) (11° Regg. Artiglieria)
46	Compagnie treno pei parchi d'assedio d'artiglieria	**00° Compagnia treno di parco d'assedio d'artiglieria**
47	Brigate treno pei parchi d'assedio d'artiglieria	**00° Comando di brigata treno di parco d'assedio d'artiglieria**
48	Distaccamenti operai d'artiglieria	**Distaccamento Operai d'artiglieria addetto al Parco d'artiglieria della ...ª Armata** (2)
49	Parchi del genio d'armata	**Parco del Genio della ...ª Armata** (1° Regg. Genio)
50	Parco d'assedio del genio da montagna	**Parco d'assedio del Genio da montagna** .....° Riparto (Direz. Genio – .....)
51	Parchi del genio di corpo d'armata	**Parco del Genio del ..° Corpo d'armata** (1° Regg. Genio)
52	Sezioni treno del genio	**Sezione Treno addetta al** . . . . . (3) (1° Regg. Genio)
53	Parchi aereostatici e fotoelettrici	**Parco aereostatico** (*o* **fotoelettrico**) **del ...° Corpo d'armata** (3° Regg. Genio)
54	Depositi avanzati di materiale sanitario	...ª Armata **Deposito avanzato di materiale sanitario** (Ospedale mil. princ. Firenze) (4)
55	Ospedali da campo	**00° Ospedale da campo** (Ospedale mil. princ. Bologna
56	Ospedaletti da campo	**00° Ospedaletto da campo** (Ospedale mil. princ. Torino)

—	—	—	(1) Si indichera poi lo stato maggiore, lo stabilimento, ecc. cui la sezione è addetta, p. es.: *allo Stato maggiore del Gran quartiere generale — allo Stato maggiore della 3ª divisione di fanteria* (o *cavalleria*) — *alla Sezione di sanità della 6ª divisione di fanteria*. Per le sezioni delle colonne viveri vedasi al n. 63.
—	—	—	(2) Ovvero « parco d'assedio d'artiglieria di ..... ».
00° Brigata treno di parco d'assedio d'artiglieria	1	—	(3) Si indichera poi il riparto o stabilimento cui la sezione è addetta.
—	—	—	Le sezioni assegnate ai parchi del genio di corpo d'armata avranno la carta intestata di cui al n. 51 affinchè possa essere usata altresì dal comando del parco. Quando essa deve servire per la sezione treno, sotto l'intestatura si metterà poi: *Sezione treno*.
Parco del genio d'armata	1	—	(4) Pei riparti del parco che vengono staccati presso un corpo d'armata, si aggiungerà a mano: *Riparto assegnato al ...° Corpo d'armata*.
Parco d'assedio del genio	1	—	
Parco del genio di corpo d'armata	1	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
00° Ospedale da campo	1	—	
00° Ospedaletto da campo	1	—	

57	Sezioni di sanità	**Sezione di Sanità** d . . . . . (1) (Ospedale mil. princ. Verona)
58	Treni trasporto feriti e malati	. . .ª Armata **Treno trasporto feriti e malati N° 00** (Ospedale mil. princ. Bologna)
59	Infermerie avanzate	**Infermeria avanzata di** . . . . . . (Ospedale mil princ. Torino)
60	Ospedali di riserva	**Ospedale di riserva N° 00 - Pavia** (Ospedale mil. princ. Alessandria)
61	Servizio di sanità nei forti e nelle piazze forti (compagnie, mezze compagnie o plotoni di milizia territoriale)	**Distaccamento di truppe di Sanità (M. T.) pel servizio del forte 2) di** . . . . (Ospedale mil. princ. Ancona)
62	Stabilimenti avanzati di vettovagliamento	**Stabilimento avanzato di Vettovagliamento della ...ª armata** (3) . . . . .
63	Colonne viveri	**Colonna Viveri del ...° Corpo d'armata** (11° Regg. Artiglieria)
64	Parchi viveri di riserva di corpo d'armata	**Parco Viveri di riserva del . . .° Corpo d'armata**
65	Sezioni sussistenze	**Sezione Sussistenze** del . . . . . (5)
66	Stabilimenti per il primo impianto dei servizi di intendenza	Servizio delle sussistenze **Magazzino di rifornimento principale (4) di** . . . . . . **Panificio da campo di** . . . . . . Servizio delle sussistenze **Magazzino di distribuzione di** . . . . .

Sezione di Sanità	1	—	(1) « del ...° corpo d'armata - della ...ª divisione di fanteria (o cavalleria) - da montagna ». Quando la sezione debba suddividersi, nella carta del riparto che si distacca si aggiungerà a mano: *Riparto assegnato a....*
Treno trasporto feriti e malati	1	—	(2) O « della piazza forte ».
			(3) « Magazzino avanzato viveri ordinari - Parco viveri di riserva - Parco buoi - Panificio avanzato (...ª sezione panattieri) ».
—	—	—	(4) Quando la carta deve usarsi dalle sezioni della colonna, sotto l'intestatura a stampa si metterà poi: *1ª* (o *2ª 3ª* ecc.) *Sezione.*
Ospedale di riserva	1	—	(5) Della ...ª *armata* - del ...° *corpo d'armata* - o *della* ...ª *divisione di fanteria* (o *cavalleria*).
—	—	—	(6) O « di distribuzione ».
— Magazzino avanzato viveri —	1	—	
— Parco viveri di riserva —	1	—	
— Parco buoi —	1	—	
— Sezione panattieri —	1	—	
—	—	—	
Parco Viveri di riserva	1	—	
Sezione Sussistenze	1	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

67	Servizio delle sussistenze nei forti e nelle piazze forti (compagnie, mezze compagnie o plotoni di milizia territoriale)	**Distaccamento di truppe di Sussistenza** (M. T.) **pel servizio del forte** (1) **di** . . . . .
68	Parchi vestiario ed equipaggiamento d'armata	**Parco Vestiario ed Equipaggiamento della** . ª **Armata** (Distretto mil. Piacenza)
69	Infermerie cavalli	. . . ª Armata — . . . ª **infermeria cavalli** (16° Regg. Artiglieria)
70	Comandi di tappa	. . . ª Armata — **Comando di tappa di** . . . . .

—	—	—	(1) O « della piazza forte ».
—	—	—	
Infermeria cavalli	1	—	
. . .ª Armata — Comando di tappa —	1	—	

ORDINE DEL GIORNO

DI

SUA MAESTÀ IL RE

ALL'ESERCITO E ALL'ARMATA

Ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati dell'Esercito e dell'Armata,

L'intero mondo civile ha udito con indignazione la tragica fine del compianto mio Genitore. Il dolore della Nazione si è certamente ripercosso nei vostri cuori di buoni e fedeli soldati.

In questo triste momento il mio pensiero si rivolge fidente a voi tutti, certo che riporterete su di me l'affetto col quale circondavate il Re Umberto; affetto che, seguendo l'esempio paterno, con cuore di soldato vi ricambio.

E con voi il mio pensiero si rivolge ai vostri compagni che in Creta, nell'Eritrea e in China, mostrando le tradizionali qualità di soldati italiani, tengono alta la gloriosa bandiera nazionale, simbolo della grandezza e dell'unità della nostra Patria.

Da Monza, 3 agosto 1900.

VITTORIO EMANUELE.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 29ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

AGOSTO 8. — Inscrizione a matricola del servizio che prestano le Regie truppe italiane nell'Estremo Oriente, *pag.* 489.
» 8. — Tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera, *pag.* 490.
» 8. — Esito delle cartucce avariate, *pag.* 490.
» 9. — Tavole di tiro del mortaio da 24 AR ret., *pag.* 491.

Atto N. **157.** — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola del servizio che prestano le Regie truppe italiane nell'Estremo Oriente.** — 8 agosto.

Questo Ministero ha determinato che sia inscritto a matricola il servizio che prestano le Regie truppe italiane nell'Estremo Oriente e che esso venga calcolato dal giorno dell'imbarco nei porti del Regno fino a quello dello sbarco nei porti medesimi.

Le formule da adottarsi per la partenza e per il ritorno tanto degli ufficiali ed impiegati quanto degli uomini di truppa dovranno essere le seguenti:

Partito per l'Estremo Oriente (indicare con quale riparto), *ed imbarcatosi a..... li.....*

Rientrato in Italia (indicare il motivo del rimpatrio) *e sbarcato a..... li.....*

Tali formule dovranno essere inscritte sugli stati di servizio (modello 53) per gli ufficiali ed impiegati, nonchè sul ruolo matricolare (modello 57 *A*) e sui fogli matricolari (modello 59) per i militari di truppa.

Per gli ufficiali ed impiegati le formule stesse dovranno inoltre essere comunicate a questo Minsstero mediante l'invio di apposito elenco (modello 54).

Il Ministro — C. di S. Martino.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 156, pagine 462 e 463. — Al n. 23 d'ordine, alla 3ª e 4ª colonna *invece di:* Perugia, *leggasi:* Gaeta.

N. **158**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera.** — 8 agosto.

È stato pubblicato un fascicolo contenente le nuove tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio e da difesa il cui impiego è esteso anche ai cannoni di pari calibro incavalcati su affusti da difesa per cannoniera minima ed ai cannoni da 15 a sfera.

Pertanto, con la pubblicazione di tale fascicolo, sono conseguentemente abolite:

a) le *tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret.*, pubblicate con *Atto* 118 del 1894;

b) le *tavole di tiro autografate* — febbraio 1891 — *del cannone da 15 GRC ret. incavalcato su affusto da difesa per cannone da 15 GRC ret. per batteria a cannoniera minima;*

c) le *tavole di tiro autografate* — novembre 1892 — *del cannone da 15 ARC ret. a sfera;*

d) la *tabella autografata delle cariche di polvere progressiva del n. 1 e di grana grossa, che nel tiro col cannone da 15 a sfera, dànno luogo a velocità iniziali uguali a quelle indicate nelle tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret.*

I comandi, corpi, uffici e reparti acquisteranno del nuovo fascicolo, il numero di copie che loro occorrono per i bisogni di mobilitazione e del tempo di pace; le direzioni d'artiglieria provvederanno inoltre per le dotazioni delle dipendenti batterie armate con cannoni del calibro e specie surriferite.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per uso degli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte con le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 65.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **159**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Esito delle cartucce avariate.** — 8 agosto.

Le disposizioni di cui ai §§ 75 e 76 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

È vietato ai corpi di eseguire intorno alle cartucce ed ai caricatori lavori di qualsiasi specie.

Le operazioni di disfacimento delle cartucce avariate e del lavaggio della balistite in grani del n. 1, proveniente da cartucce disfatte, debbono essere eseguite esclusivamente dai laboratori pirotecnici.

Qualora esistano presso i corpi cartucce che diedero luogo a scatti a vuoto, oppure fossero comunque deteriorate od inservibili per qualsiasi altro motivo, esse verranno dai corpi stessi versate alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione.

Le direzioni d'artiglieria, allorquando avranno riunito un conveniente quantitativo di cartucce avariate, lo verseranno al competente laboratorio pirotecnico, avvertendo che le singole spedizioni dovranno sempre essere fatte per un peso complessivo di almeno un quintale, imballaggio compreso.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **160**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del mortaio da 24 AR ret.** — 9 agosto.

Il Ministero informa i comandi, corpi ed uffici, di aver ordinata una ristampa delle tavole di tiro del mortaio da 24 AR ret., la quale differisce alquanto — come risulta dalle avvertenze state inserite in testa alle tavole stesse — dall'edizione edita nel 1894, ed annunciata con *Atto* 202 di detto anno.

Le tavole edite nel 1894 saranno conservate in servizio fino a consumazione fatta però eccezione per le dotazioni di mobilitazione nelle quali saranno sostituite con quelle di più recente edizione.

I comandi, corpi ed uffici dell'arma d'artiglieria citati nell'elenco delle pubblicazioni — 1° maggio 1900 — acquisteranno, pei bisogni del tempo di pace, un esemplare almeno delle tavole summentovate.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 15.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 agosto.

LUGLIO 5. — R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Pastrengo ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima, *pag.* 493.

AGOSTO 9. — Spese di leva, *pag.* 495.

» 16. — Dono al 49° reggimento fanteria della sciarpa che apparteneva al compianto Re Umberto I, *pag.* 496.

Atto N. **161.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle piazze forti la piazza di Pastrengo ed esonera del vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza medesima** — 5 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge medesima;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica la succitata legge 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra conforme a parere della Commissione speciale, presieduta da S. A. R. il Principe di Napoli, nominata con dispaccio 17 marzo 1899, n. 1770, segretariato generale, divisione stato maggiore;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La piazza di Pastrengo è radiata dal novero delle piazze forti dello Stato e le proprietà fondiarie adiacenti alle opere della medesima cessano di essere soggette al vincolo delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.
RUBINI.

N. **162**. — RECLUTAMENTO. — **Spese di leva.** — 9 agosto.

Il Ministero determina che d'ora innanzi le amministrazioni militari interessate, senza che occorra altro avviso, gli forniscano, entro il mese di agosto di ogni anno, i dati relativi alle spese da esse sostenute per le operazioni di leva dell'ultima classe chiamata sotto le armi e che, a tal uopo, gli trasmettano (Direzione generale servizi amministrativi) uno specchio conforme a quello appresso tracciato:

SPECCHIO *indicante le spese occorse per la leva dei giovani nati nel 18* . . . . . (§ 290, 291, 292 e 293 del regolamento d'amministrazione).

Inscritti di 1ª categoria N. . . . .
Importo dell'indennità fissa di L. 10 richiesta sul rendiconto generale degli assegni L. . . . . .

SPESE.		
a) Spese di viaggio per l'invio degl'inscritti	dai comuni ai distretti militari . . . . . L.	
	dai distretti militari ai corpi »	
b) Indennità di viaggio agli ufficiali comandati alle operazioni di leva . . . . . »		
c) Soprassoldi speciali e assegni di trasporto agli uomini di truppa dei carabinieri reali comandati	ad assistere alle estrazioni a sorte . . . . . »	
	ad assistere alle sedute dei consigli di leva . . . »	
	A riportarsi . . . L.	

Riporto . . . L.			
d) Soprassoldi agli uomini di truppa comandati quali scritturali . . . . . »			
e) Onorari a medici civili per visite agli inscritti e loro parenti . . . . . »			
f) Spese di viaggio	degli inscritti mandati in osservazione negli ospedali . . . . . »		
	per la presentazione dei membri delle famiglie di inscritti da visitarsi in seguito a ricorsi contro la assegnazione alla 3ª categoria . . . . . »		
	dei parenti d'inscritti mandati dai consigli di leva in osservazione agli ospedali . . . . . »		
	delle persone incaricate dell'accompagnamento all'ospedale d'inscritti o di membri delle famiglie di questi . . . . . »		
g) Retta di mantenimento per parenti d'inscritti in osservazione ad ospedali . . . . . »			
h) Indennità di viaggio ed assegni di mantenimento per inscritti di leva riformati e mandati rivedibili e chiamati ad una nuova visita innanzi ad altro Consiglio di leva . . . . . »			
i) Spese per stampa del servizio di leva . . . »			
l) Spese di liti . . . . . »			
m) Spese per misure metriche, per nastri metrici e simili . . . . . »			
n) Spese di cancelleria . . . . . »			
o) Spese diverse . . . . . »			
Totale . . L			

In tale specchio i distretti di 1ª classe comprenderanno anche i dati dei rispettivi distretti militari di 2ª classe.

Si raccomanda intanto di compilare e trasmettere fin d'ora e sollecitamente lo specchio per la leva dei giovani nati nel 1879.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **163.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Dono al 49° reggimento fanteria della sciarpa che appartenne al compianto Re Umberto I.** — 16 agosto.

Sua Maestà il Re, a ricordo del valore spiegato nella battaglia di Custoza dal 49° reggimento fanteria e particolarmente dal 4° battaglione che, accogliendo nel suo quadrato S. A. R. il principe Umberto, si mantenne saldissimo contro le cariche della cavalleria nemica, ha fatto dono al predetto reggimento della sciarpa che appartenne all'Augusto Suo Genitore, e ha ordinato che essa venga appesa all'asta della bandiera del reggimento in luogo dell'ordinaria fascia di seta azzurra.

Di tale prezioso dono dovrà esser fatto cenno nelle memorie storiche del reggimento.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 31ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 agosto.

LUGLIO 12. — R. Decreto n. 291 per sostituzione di un membro della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848 49, *pag.* 497.
AGOSTO 22. — Abolizione dei pettini speciali pei carabinieri reali e della taschetta per pulizia, *pag.* 498.
» 22. — 8ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione, *pag.* 499.
» 23. — Norme che determinano i tipi di arme che le varie categorie di inscritti delle società di tiro a segno nazionale debbono adoperare nelle esercitazioni regolamentari di tiro, *pag.* 499.
» 24. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio, *pag.* 504.
» 24. — Istruzione per l'attuazione della legge 1° febbraio 1900, n. 26, relativa al passaggio dalla marina all'esercito di alcune categorie di militari in congedo, *pag.* 506.
Decisioni di massima, *pag.* 516.

Atto N. **184**. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 291 per sostituzione di un membro della R. Commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1848, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Toaldi dottor Antonio, deputato al Parlamento nazionale è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione dell'ex deputato Cavalli dott. Luigi.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 153, pag. 453; alla 5ª linea, *invece di:* edizione 1881, *leggasi:* edizione 1886.

Apportare eguale correzione alla pagina 111, linea 15ª dell'Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento. Vol. 2° delle Istruzioni pratiche del genio (edizione 1900).

Atto 156, *pag.* 455. *Cancellare* nel primo comma del n. 4 le ultime tre righe: « e, per quelli che devono essere spediti per la posta, sarà ripetuto sul lato dell'indirizzo come contrassegno per la franchigia postale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1900.

UMBERTO.

C. di S. Martino
Rubini.
Morin.

N. **165**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione dei pettini speciali pei carabinieri reali e della taschetta per pulizia**. — 22 agosto.

Il Ministero ha determinato di abolire il *pettine lungo da carabinieri* — (I-662) — ed il *pettine a doppia dentiera* — (I-661) — coi denti fitti da ambo le parti cui si riferisce la nota (23) posta in principio dell'allegato *A* all'*Atto* 211 del 1894; e di estendere ai carabinieri reali l'uso del pettine a doppia dentiera prescritto per le altre armi e specialità.

Tenuto poi conto che nella borsa completa per pulizia, in distribuzione anche ai carabinieri, sono già compresi il pettine a doppia dentiera comune a tutte le armi e corpi, la forbice ed il rocchetto completo, il Ministero ha pure risoluto di abolire la taschetta per pulizia, potendo gli altri oggetti ivi contenuti allogarsi facilmente nella cassetta per equipaggio.

In conseguenza di quanto sopra al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) sono recate le seguenti modificazioni:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	661	Pettini a doppia dentiera	N.	0 12	Variante
»	662	Pettini lunghi da carabinieri . .	»	0 36	Abolito
»	796	Taschette complete per pulizia (1)	»	6 60	Id.
»	798	Taschette vuote per pulizia (1) .	»	0 50	Id.

Nella « Spiegazione dei numeri apposti a taluni oggetti » nel suddetto allegato *A*, la nota (**13**) è soppressa.

Il magazzino centrale militare di Torino è incaricato di somministrare a ciascuna delle legioni territoriali ed alla le-

gione allievi carabinieri reali, separati campioni-tipo dei seguenti oggetti:

I - 198 Cucchiaio di composizione.
» - 348 Forchetta di composizione.
» - 565 Lustrino.
» - 713 Scatoletta per nero da scarpe.
» - 739 Spazzola per dare il nero alle scarpe.
» - 740 Spazzola per ottone.
» - 741 Spazzola per lucidare le scarpe.
» - 743 Spazzola per vestimenta.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **166**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **8ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897)**. — 22 agosto.

È stata pubblicata l'8ª serie di aggiunte e varianti al volume predetto comprendente il fascicolo 38bis: *Caricamento dell'omnibus*.

Il fascicolo sopra citato viene pure pubblicato a parte a similitudine di quanto è stato praticato per gli altri fascicoli costituenti l'intero volume surriferito.

I comandi di corpi ed uffici, acquisteranno tante copie delle aggiunte e varianti e del fascicolo a parte quante loro ne occorrono.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo, tanto del fascicolo a parte quanto delle aggiunte e varianti, è di centesimi 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **167**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Norme che determinano i tipi di arme che le varie categorie di inscritti delle società di tiro a segno nazionale debbono adoperare nelle esercitazioni regolamentari di tiro**. — 23 agosto.

In seguito alla distribuzione dei fucili modello 1891, il Ministero determina che, per potere usufruire dei vantaggi stabiliti dall'art. 8 della legge sul tiro a segno nazionale, tutti gli

inscritti al riparto milizia dovranno comprovare di avere eseguito le esercitazioni regolamentari di tiro col fucile mod. 1891, eccezione fatta per gli appartenenti alla milizia territoriale, i quali continueranno ad eseguire siffatte esercitazioni col fucile mod. 1870-87.

Gli appartenenti alla milizia territoriale che, in caso di mobilitazione, debbono affluire ai reggimenti alpini ed ai distretti militari dell'isola di Sardegna, eseguiranno invece le esercitazioni regolamentari di tiro col fucile mod. 1891.

I giovani aspiranti al volontariato d'un anno, o al ritardo alla chiamata sotto le armi, contemplati dall'art. 9 della summentovata legge sul tiro a segno nazionale, dovranno comprovare di avere eseguito le esercitazioni regolamentari di tiro col fucile mod. 1891.

I giovani inscritti nelle società di tiro, e che non hanno ancora concorso alla leva, dovranno esercitarsi col fucile mod. 1891, eccezione fatta per quelli che hanno già perfetti i titoli per l'assegnazione alla 3ª categoria, i quali si eserciteranno col fucile modello 1870-87. Le presidenze delle società si accerteranno, per quanto sarà loro possibile, dell'esattezza dei titoli alla assegnazione alla 3ª categoria che potranno essere fatti valere dagl' interessati, richiedendo loro tutti quei documenti che saranno ritenuti necessari.

Gl'inscritti al riparto libero, che non hanno alcun obbligo al servizio militare, si eserciteranno sia col fucile mod. 1891, sia con quello 1870-87.

Per comprovare con quale arme i vari soci si sono esecitati, sul frontespizio del libretto personale di tiro di ciascun socio sotto l'annotazione: *Ha eseguito il tiro preparatorio*, ne dovrà essere riportata un'altra con la seguente dicitura: *Ha eseguito le lezioni regolamentari di tiro col fucile modello*..... con la indicazione dell'arme.

Tale dichiarazione deve essere ripetuta in tutti i documenti interni che rimangono presso le società e che riguardano ciascun socio, siano essi collettivi, siano individuali.

Siffatte norme andranno in vigore per ciascuna società, solo quando, dopo la pubblicazione del presente *Atto*, le medesime dessero principio ad un periodo di tiro, avendo già in distribuzione i fucili mod. 1891. Qualora al momento della pubblicazione del presente *Atto*, il periodo di tiro fosse già stato iniziato col fucile mod. 1870-87, dovrà essere completamente terminato con detta arme, ed il successivo verrà invece iniziato e condotto a termine secondo le norme di cui sopra.

S'intende bene che coloro, i quali nel venturo anno dovessero chiedere di usufruire dei vantaggi di cui all'art. 8 della legge sul tiro a segno, ed avessero eseguito per le circostanze sopra accennate, un periodo di tiro col fucile 1870 87 ed il secondo col 1891, i vantaggi stessi dovranno senz'altro essere accordati.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **168**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio.**— 24 agosto.

1. Le note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori, ed assistenti locali del genio, consistono in *specchi triennali* e *specchietti annuali*.

2. Gli specchi triennali, conformi ai modelli n. 106, 107, 109, 967*A* e 110 del Catalogo, debbono contenere, per ciascuna casella, una notazione caratteristica che risponda tassativamente alla intestazione della casella stessa; e ciascuna notazione deve essere formulata con locuzione concisa, ma chiara ed esplicita, usando frasi complete, anzichè semplici vocaboli affermativi, negativi o dubitativi.

A meglio precisare il giudizio complessivo sulle qualità dell'impiegato, a questi sarà data una delle qualifiche di *Ottimo*, *Buono*, *Mediocre*, *Cattivo*, classificando inoltre l'impiegato, cui è data la qualifica di *buono*, con un coefficiente rappresentato da uno dei numeri interi 1-2-3.

Le indicazioni richieste dalla prima pagina, nonchè quelle da inscriversi nella colonna *carriera*, *debbono essere fedelmente desunte dalla matricola dell' impiegato, comprendendovi, ove ne sia il caso, il servizio militare da esso prestato*. Analogamente dicasi per ciò che si riferisce alle *destinazioni* o *traslocazioni* avute durante la carriera, *che devono esclusivamente* essere inscritte nell'ultimo quadro dello specchio caratteristico, comprendendovi anche pei personali del genio i trasferimenti (*non temporanei*) da una piazza ad un'altra di una stessa direzione o sottodirezione autonoma.

3. Gli specchietti annuali da compilarsi secondo i modelli n. 111 e 967-*B* del Catalogo, debbono contenere in modo esatto

e preciso tutte le varianti o modificazioni avvenute nelle qualità dell'impiegato, in rapporto alle notazioni inscritte nell'ultimo specchio.

4. Le note caratteristiche sono compilate contemporaneamente a quelle degli ufficiali del corpo, ufficio, direzione o stabilimento a cui l'impiegato appartiene; in triplice esemplare per i ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio e capitecnici d'artiglieria e genio; ed in due esemplari per i disegnatori e per gli assistenti locali del genio.

5. Gli specchi si compilano nel primo anno di ogni triennio, computando i periodi triennali dall'anno 1898. Gli specchietti sono compilati negli anni nei quali non ha luogo la compilazione degli specchi.

6. Si farà eccezione alle prescrizioni del numero precedente:

a) per gli impiegati che, all'epoca della compilazione delle note caratteristiche, si trovassero da più di sei mesi in aspettativa, in disponibilità, o sotto procedimento penale; per essi sarà sospesa la compilazione delle note stesse, continuando ad essere tenute per valide le precedenti;

b) per gli impiegati di nuova nomina, o richiamati dall'aspettativa o dalla disponibilità, ovvero che cessarono di essere sotto procedimento, pei quali non saranno compilate le note caratteristiche se non quando essi, all'epoca stabilita per tale compilazione, si trovino da sei mesi, o più, in servizio effettivo. In questo caso però si compilerà sempre lo specchio, ancorchè corresse l'anno in cui dovrebbero compilarsi gli specchietti.

7. Ove per effetto di tali disposizioni, rimanesse alterato il turno periodico stabilito per la compilazione degli specchi triennali, detto turno sarà ripreso alla prima ricorrenza del tempo normale stabilito.

8. Le note caratteristiche sono compilate da una Commissione composta come segue:

a) *presso i reggimenti d'artiglieria e del genio*, dal comandante del corpo, dal relatore e dall'ufficiale pel materiale;

b) *presso le direzioni o presso gli stabilimenti*, dal direttore e dal vice direttore e dagli altri ufficiali superiori addetti;

c) *presso le sottodirezioni autonome del genio*, dal sottodirettore autonomo e dagli altri ufficiali superiori che vi fossero addetti.

Il relatore del Consiglio concorrerà egli pure nella compilazione delle note caratteristiche degli impiegati ragionieri, di grado a lui inferiore.

I sottodirettori ed i capi sezione del genio, come pure i capi delle sezioni staccate d'artiglieria, concorreranno nella compilazione delle note caratteristiche degli impiegati addetti alle rispettive sottodirezioni o sezioni.

Per i disegnatori la Commissione è nominata dal capo di servizio, il quale nel designarne i membri, avrà cura di prescegliere quelli che per più frequenti relazioni di servizio con i disegnatori possono essere meglio in grado di esprimere sul conto dei medesimi un esatto e ponderato giudizio. Potranno farne parte anche i ragionieri geometri del genio ed i capitecnici d'artiglieria.

Negli uffici staccati il capo servizio costituirà la Commissione per i disegnatori, in modo analogo a quello sopra accennato; quindi trasmetterà gli specchi o gli specchietti al capo servizio per le sue annotazioni e per la successiva trasmissione al Ministero;

d) *presso il Ministero*, dal direttore capo della divisione a cui gl'impiegati sono addetti, e dai capi di sezione della divisione stessa;

e) *presso gli ispettorati*, dagli ufficiali superiori addetti ai singoli uffici ove trovansi adibiti gli impiegati;

f) *presso gli altri comandi ed uffici*, ove possono trovarsi eventualmente ragionieri, capitecnici, disegnatori ed assistenti locali, dagli ufficiali superiori addetti al comando od ufficio.

9. In ogni commissione, l'ufficiale più elevato in grado funge da presidente.

10. Gli specchi o specchietti sono firmati da tutti coloro che hanno concorso alla loro compilazione, e muniti del bollo dell'ufficio presso cui furono compilati.

11. Le votazioni saranno sempre verbali e motivate, con prevalenza della maggioranza, ed intese a determinare la qualifica da darsi all'impiegato, se, cioè: *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*, ed il coeficiente per quelli qualificati *buoni*.

In ciascuna votazione il primo ad esprimere il suo giudizio è l'ufficiale o l'impiegato per assimilazione meno elevato in grado o meno anziano, e così successivamente fino al presidente della commissione, che lo esprime per ultimo.

In caso di parità di voti, sarà prevalente quello del presidente, ma se ne farà menzione nella casella in cui deve essere scritta la votazione.

In caso di forte discrepanza di giudizio si compilerà un apposito verbale in tanti esemplari quanti sono quelli stabiliti per gli specchi, analogo al modello n. 958bis del catalogo, nel

quale si indicheranno sommariamente i motivi delle differenze dei giudizi. Detto verbale dovrà essere unito ad ognuno degli esemplari dello specchio o specchietto a cui si riferisce.

12. Compilate le note caratteristiche il presidente della commissione comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati presenti alla sede, e per iscritto agli altri, le note spiccatamente favorevoli ovvero le note sfavorevoli ad eccezione di quelle che si riferiscono a difetti fisici o a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazione.

Il presidente suddetto fa poi constare delle date partecipazioni mediante apposita nota da lui firmata apposta in calce all'ultima casella dello specchio o specchietto.

I comandanti di artiglieria e del genio informano gl'impiegati degli uffici da loro dipendenti, per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, delle note della natura suaccennata che loro attribuissero; consimili partecipazioni faranno i generali ispettori per quelli che essi attribuissero ai detti impiegati.

13. I comandanti di corpo, i direttori, i direttori generali al Ministero, i generali ispettori ed i comandanti di artiglieria e del genio, inscrivono le loro annotazioni nella casella intestata: *Notazioni del capo servizio*, degli specchi o specchietti degli impiegati da essi rispettivamente dipendenti.

14. Per quegli impiegati i quali durante la loro carriera avessero subito censure, o fossero stati sospesi dall'impiego, a ciascun esemplare dei relativi specchi, ed ove occorra anche degli specchietti, per le punizioni inflitte dopo la compilazione dell'ultimo specchio, dovrà andare unita una nota firmata dal capo servizio nella quale siano inscritte le suindicate punizioni colla indicazione delle mancanze che le motivarono.

15. Degli esemplari, che a senso del n. 4 debbono essere compilati per ciascuno specchio o specchietto caratteristico, uno viene conservato presso l'autorità compilatrice, ed i rimanenti sono trasmessi al Ministero, accompagnati con un elenco generale nominativo, analogo al modello n. 958 del catalogo.

16. La trasmissione al Ministero degli specchi e specchietti compilati presso i reggimenti, le direzioni e gli stabilimenti, ha luogo per il tramite dei comandanti d'artiglieria o del genio, i quali debbono inscrivervi le loro annotazioni nelle apposite caselle.

17. Per gli impiegati addetti agli uffici dei vari ispettori, gli specchi o specchietti sono trasmessi al Ministero in semplice esemplare. L'altro esemplare degli specchi o specchietti dei ra-

gionieri e capitecnici è trasmesso all'ispettore che disimpegna le funzioni di ispettore generale.

18. Gli specchi e specchietti degli impiegati addetti al Ministero sono trasmessi dalla direzione generale a cui gl'impiegati sono addetti, a quella che amministra gl'impiegati stessi.

19. Il Ministero trasmette un esemplare dello specchio o specchietto caratteristico dei ragionieri d'artiglieria e dei capitecnici d'artiglieria e genio all'ispettore d'artiglieria che esercita le funzioni d'ispettore generale e dei ragionieri geometri del genio all'ispettore del genio, che esercita analoghe funzioni.

20. Sei mesi dopo trasmessi al Ministero gli specchi triennali, saranno abbruciati gli esemplari degli specchi e specchietti del triennio precedente, che, a senso del n. 15, erano rimasti presso le autorità compilatrici.

21. Allorchè un impiegato viene trasferito, o comandato per tempo indeterminato ad altro ufficio, con determinazione ministeriale inserta nel *Bollettino ufficiale delle nomine*, si riunisce presso il corpo od ufficio da cui l'impiegato deve dipartirsi, la Commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Questa in apposito specchietto, fa per ogni casella quelle modificazioni od aggiunte alle notazioni esistenti, cui l'impiegato avesse potuto dar luogo dopo la compilazione dell'ultimo specchio o specchietto caratteristico.

22. Detto specchietto firmato dai componenti la Commissione, viene dal capo di corpo o di servizio direttamente trasmesso insieme alle altre carte personali dell'impiegato, al capo di corpo o di servizio ricevente, onde a suo tempo, la nuova Commissione compilatrice delle note possa tenerne conto nella compilazione dello specchio o specchietto annuale.

23. Ogni qualvolta avvengano fatti o cambiamenti tali nella condotta, nel modo di servire, o nelle condizioni fisiche od intellettuali di un impiegato, da esigere una sostanziale modificazione di taluno dei giudizi inscritti nelle di lui note caratteristiche, che possa influire sulla sua promozione o sulla sua esclusione da questa, o sul suo collocamento in qualche posizione o carica speciale o infine rendere necessaria qualche speciale proposta a suo riguardo, se ne informerà tosto il Ministero senza attendere l'epoca normale stabilita per la compilazione delle note suddette. Siffatte modificazioni debbono essere comprese in uno specchietto per la compilazione e trasmissione del quale si osserveranno norme analoghe a quelle prescritte per la trasmissione annuale degli specchi e specchietti.

24. Negli anni in cui vengono compilati gli specchietti sarà

trasmesso, unitamente ai medesimi, un elenco complessivo delle variazioni avvenute durante l'anno, relative ai singoli impiegati dipendenti. Detto elenco dovrà essere redotto in tanti esemplari quanti sono quelli degli specchietti che si trasmettono.

25. Nell'occasione delle trasmissioni delle note caratteristiche saranno pure inoltrate quelle proposte per concessioni di onorificenze per benemerenze speciali, che i capi di corpo o di servizio, crederanno di fare a favore degli impiegati dipendenti.

Per ogni proposta dovrà essere redatto uno speciale rapporto dal capo di servizio, il quale verrà corredato dalle singole autorità superiori del rispettivo parere.

Tali proposte verranno poi sottoposte all'esame della Commissione superiore d'avanzamento dell'arma rispettiva.

26. Le note caratteristiche, essendo documenti di carattere affatto riservato, dovranno essere gelosamente custodite da chi ha l'incarico di conservarle.

È assolutamente vietato di rilasciare, per qualsiasi motivo, copie od estratti delle note caratteristiche senza un ordine espresso dal Ministero della guerra.

27. Sono abrogati gli *Atti* 18 della *Raccolta*, 195 del 1894 e 125 del 1899.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **169.** — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'attuazione della legge 1° febbraio 1900 n. 26, relativa al passaggio dalla marina all'esercito di alcune categorie di militari in congedo.** — 24 agosto.

Per effetto della legge 1° febbraio 1900 n. 26 (atto n. 29) debbono essere trasferiti nel Regio esercito tutti i militari in congedo della Regia marina i quali fanno parte della riserva navale e tutti quelli che occupano presso le società ferroviarie del regno e presso le amministrazioni postale e telegrafica dello Stato impieghi che diano loro diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi.

Col presente *Atto* il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, determina le norme regolamentari per l'attuazione della legge suddetta, avvertendo che, per quanto riguarda i militari i quali si trovano fin da ora nelle condizioni previste dalla legge medesima, il passaggio dalla marina all'esercito dovrà avvenire secondo è stabilito nelle disposizioni transitorie aggiunte in calce alle presenti norme.

Uomini di 1ª e 2ª categoria che annualmente passano alla riserva navale per aver soddisfatto ai loro obblighi di servizio nel corpo reale equipaggi.

1. Il comando del corpo reale equipaggi farà ogni anno compilare gli elenchi nominativi, distinti per distretto militare e per categoria, degli uomini di 1ª e 2ª categoria della classe designata a passare, il 31 dicembre dell'anno in corso, dal corpo reale equipaggi alla riserva navale. In questi elenchi saranno indicati per ciascun militare la specialità nella quale ha prestato servizio e il grado Entro il mese di febbraio d'ogni anno questi elenchi verranno trasmessi in duplice copia ai rispettivi comandi di distretto militare, insieme cogli estratti matricolari dei militari anzidetti.

2. Ricevuti tali documenti, i distretti procederanno ad aggiungere i detti militari sui ruoli matricolari mod. 57 delle rispettive classi di nascita. Tale aggiunta dovrà essere fatta fruendo, fin dove è possibile, delle pagine lasciate in bianco per le eventuali inscrizioni sui detti ruoli al seguito di ciascuna classe ed, ove il numero di dette pagine non sia sufficiente, si impianteranno dei volumi a parte da far seguito ai ruoli stessi. Ai militari di classi anteriori a quella del 1875 verrà data una numerazione che sia in continuazione dell'ultimo numero col quale si chiude presentemente il ruolo di ciascuna di dette classi. Per i militari delle altre classi, non potendo seguirsi lo stesso sistema a causa del diverso modo di numerazione che si è per esse adottato, verrà iniziata, ove occorra, una numerazione *bis*.

Sui ruoli modello 57 verranno riportate per i militari in questione, tutte le variazioni relative ai servizi da essi prestati nella Regia marina anteriormente al loro passaggio nel Regio esercito.

I passaggi dovranno essere effettuati colla data del 31 dicembre dell'anno in cui i militari raggiungono l'età voluta per il trasferimento alla riserva navale.

3. Aggiunti i detti militari sui ruoli modello 57, i distretti restituiranno al comando del corpo reale equipaggi una copia degli elenchi ricevuti, partecipando l'avvenuto passaggio, e questo ne darà partecipazione alle capitanerie di porto per le cancellazioni dai ruoli.

L'altra copia degli elenchi sarà dai distretti conservata finchè la classe degli uomini cui si riferisce non sia congedata in modo assoluto.

4. I distretti inviteranno quindi per mezzo dei Sindaci i militari trasferiti nell'esercito a restituire il foglio di congedo illimitato loro rilasciato dalle autorità militari marittime e consegneranno loro il foglio di congedo modello 34 del catalogo, ovvero, ai non istruiti di 2ª categoria, il foglio modello 4-B.

5. Per l'assegnazione dei militari di cui si tratta varranno le seguenti norme:

a) Se hanno prestato servizio nelle specialità *cannonieri*, *torpedinieri* ed *operai*, saranno assegnati all'artiglieria da fortezza, e saranno quindi presi in forza dall'ufficio di amministrazione delle brigate di artiglieria da fortezza, eccettuati gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna, i quali, a senso del § 674 del Regolamento d'Amministrazione, saranno presi in forza dalla brigata di artiglieria da costa di sede alla Maddalena.

I distretti perciò, dopo avere trascritto sul ruolo modello 57 le variazioni matricolari risultanti dai fogli ricevuti dal corpo reale equipaggi e dopo avere aggiunto tanto sul ruolo quanto sul foglio la variazione di trasferimento nell'esercito, secondo la formula di cui al successivo n. 7, provvederanno perchè i detti militari siano presi in forza dal predetto ufficio o dalla predetta brigata, trasmettendo l'estratto matricolare ricevuto dal corpo reale equipaggi.

b) Se hanno prestato servizio nella specialità *infermieri*, saranno assegnati alle compagnie di sanità e saranno quindi presi in forza dalle medesime, eccettuati quelli che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna, i quali a senso del § 674 del Regolamento d'amministrazione, saranno presi in forza dal plotone autonomo di sanità dell'ospedale militare di Cagliari.

Anche per questi militari i distretti, dopo aver eseguite le operazioni di cui alla precedente lettera *a*), provvederanno perchè siano presi in forza dalle predette compagnie o dal predetto plotone, trasmettendo l'estratto matricolare pervenuto dal corpo reale equipaggi.

c) Se hanno prestato servizio nelle altre specialità o se non hanno ancora ricevuto istruzione militare, saranno assegnati all'arma di fanteria e qualora i distretti cui appartengono formino delle compagnie costiere, saranno impiegati nella formazione di tali compagnie. Per questi militari quindi i distretti trascriveranno sul ruolo 57 le variazioni matricolari risultanti dai fogli ricevuti dal corpo reale equipaggi, aggiungeranno su questi fogli e sul ruolo la variazione di trasferimento nell'esercito e trasmetteranno al Ministero i fogli stessi.

6. I militari medesimi verranno ad acquistare nell'esercito il grado equivalente a quello da essi posseduto nella regia marina, secondo la tabella di corrispondenza annessa alla presente (allegato *A*), avvertendo che tutti i capi di 1ª classe equiparati a marescialli d'alloggio debbono, ciò non ostante, essere trasferiti col grado di furiere maggiore, in analogia al disposto dal § 23 del Regolamento sull'avanzamento nel regio esercito.

7. La relativa formula matricolare sarà la seguente:

« Trasferto nella milizia territoriale del regio esercito, classe (*anno di nascita*), (distretto militare di . . . . . .) per avere soddisfatto agli obblighi di servizio nel corpo reale equipaggi ed assegnato (*aggiungere, ove occorra: col grado di . . . . .*) alla (*fanteria, artiglieria da fortezza, compagnia di sanità*). Li 31 dicembre. . . . . ».

8. I distretti ed i corpi che abbiano acquistato uomini provenienti dalla marina li dimostreranno nelle situazioni della forza in gruppo a parte.

Uomini che alla chiusura di ogni leva saranno assegnati alla 3ª categoria.

9. Le capitanerie di porto faranno annotare sopra appositi elenchi, distinti per distretti militari, circondari e mandamenti, i nomi degli uomini assegnati alla 3ª categoria tanto definitivamente che temporaneamente colle indicazioni della figliazione, dei contrassegni personali, del comune di leva e del titolo dell'assegnazione alla 3ª categoria.

Questi elenchi, in duplice copia, verranno trasmessi ai rispettivi distretti militari nel mese successivo alla chiusura delle operazioni della leva di mare, ossia non più tardi del 1° marzo di ogni anno.

10. I comandanti dei distretti, valendosi degli elenchi predetti, faranno aggiungere i militari in parola sui ruoli mod. 57 già impiantati per le loro classi di nascita colle norme stabilite dal n. 2 della presente istruzione.

11. Ciò fatto, i distretti restituiranno una copia degli elenchi alla capitaneria di porto che li ha trasmessi, partecipando l'avvenuto passaggio. L'altra copia sarà dai distretti conservata finchè la classe cui si riferisce non sia congedata in modo assoluto.

Le capitanerie di porto, dopo ricevuti in restituzione dai distretti militari tutti gli elenchi e preso nota degli avvenuti passaggi all'esercito, li trasmetteranno al Ministero della marina.

12. I distretti provvederanno inoltre per mezzo dei Sindaci perchè siano distribuiti ai militari in questione i fogli di congedo illimitato provvisorio mod. 4-*C* del catalogo, ed assegneranno i militari trasferiti alla propria milizia territoriale con la formula di cui al successivo n. 13.

13. La relativa formula matricolare sarà la seguente:

« Trasferto nella milizia territoriale del R. esercito, classe « (*anno di nascita*), (distretto militare di . . . . . .), quale « militare di 3ª categoria della leva marittima ed assegnato alla fanteria. Li 31 marzo..... »

14. Anche gli inscritti della leva marittima passati nell'esercito perchè assegnati alla 3ª categoria saranno dai distretti e dai corpi dimostrati nelle situazioni della forza in gruppo a parte.

Uomini che durante l'anno vengono trasferiti dalla 1ª e 2ª alla 3ª categoria.

15. Il comando del corpo reale equipaggi ogni volta che un militare di 1ª o 2ª categoria appartenente al corpo medesimo sia trasferito in 3ª categoria in applicazione degli art. 64 e 65 della legge sulla leva marittima, darà di ciò partecipazione al rispettivo distretto militare trasmettendo inoltre un estratto matricolare del militare medesimo.

In pari tempo avvertirà la capitaneria di porto del compartimento al quale il militare è ascritto perchè sia cancellato dai ruoli.

16. Il distretto militare, ricevuta tale partecipazione, aggiungerà il militare in questione sui ruoli già impiantati per la sua classe di nascita, coi modi stabiliti dal n. 2. Accuserà quindi ricevuta al corpo reale equipaggi dei documenti inviati avvertendolo in pari tempo dell'avvenuto passaggio. La partecipazione pervenuta dal corpo reale equipaggi sarà dai distretti conservata finchè il militare cui si riferisce non sia congedato in modo assoluto.

17. Per mezzo dei sindaci i distretti faranno ritirare ai militari anzidetti il foglio di congedo loro rilasciato dalle autorità militari marittime e consegnare, secondo i casi, il foglio di congedo illimitato mod. 34 del catalogo o il foglio mod. 4-*C*,

ed assegneranno i militari trasferiti alla milizia territoriale di fanteria, ad eccezione di quelli che abbiano prestato servizio come infermieri, i quali saranno assegnati alla rispettiva compagnia di sanità con le stesse norme di cui al n. 5.

18. La relativa formula matricolare sarà la seguente:

« Trasferto nella milizia territoriale del Regio esercito, classe (*anno di nascita*), (*distretto militare di.....*), quale trasferito alla 3ª categoria della Regia marina ed assegnato (*aggiungere, ove occorra, col grado di.....*) alla (*fanteria o compagnia di sanità*). Li..... »

19. Anche gli uomini della Regia marina passati nell'esercito in seguito al loro trasferimento dalla 1ª e 2ª alla 3ª categoria saranno dai distretti e dai corpi dimostrati nelle situazioni della forza in gruppo o parte.

Uomini in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria che prendono servizio nelle società ferroviarie o nelle amministrazioni postale e telegrafica.

20. Le capitanerie di porto, ricevuta partecipazione dalle società ferroviarie o dal Ministero delle poste e dei telegrafi che un militare in congedo del corpo reale equipaggi sia stato assunto in servizio in uno degli impieghi che dànno diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi, ai termini della istruzione (16 maggio 1889) sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego, ne daranno comunicazione al comando del corpo reale equipaggi, il quale, a sua volta, ne avvertirà il distretto militare rispettivo, trasmettendogli inoltre un estratto della matricola del militare medesimo.

21. In base a tali documenti, i distretti aggiungeranno i militari in questione sui ruoli già impiantati, a seconda della classe di leva cui i militari appartengono, colle norme stabilite dal n. 2 della presente istruzione aggiungendo la formula di trasferimento tanto sui ruoli che sui fogli.

Ciò fatto, avvertiranno il comando del corpo reale equipaggi dell'avvenuto passaggio e questo ne darà avviso alla capitaneria di porto per l'opportuna cancellazione dai ruoli dei militari marittimi in congedo.

La partecipazione pervenuta dal corpo reale equipaggi sarà dai distretti conservata finchè il militare cui si riferisce non sia congedato in modo assoluto.

I distretti inoltre avvertiranno di tale passaggio rispettiva-

mente le società ferroviarie o il Ministero delle poste e telegrafi.

In seguito a questa partecipazione le dette società ed il Ministero delle poste e telegrafi compiranno per i militari trasferiti le pratiche prescritte per i militari dell'esercito, dall'istruzione 16 maggio 1889 per la dispensa dalle chiamate alle armi.

22. I militari della marina di cui si tratta, trasferiti nell'esercito, acquisteranno il grado corrispondente a quello da essi posseduto nella regia marina, coll'avvertenza di cui al precedente n. 6, e saranno tenuti in forza dai distretti militari a senso di quanto è stabilito dal n. 2 lettera *c*) della Circolare 15 gennaio 1898 n. 26 contenente le norme per le sistemazione della forza in congedo.

Cessando dall'impiego occupato, continueranno ad appartenere all'esercito permanente e rimarranno a disposizione dei distretti fino al 31 dicembre del 12° anno di servizio, nella quale epoca passeranno alla milizia territoriale e saranno assegnati secondo le norme di cui nel precedente n. 5. Potranno peraltro chiedere di ritornare nella regia marina, qualora non sia ancora trascorso il 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio, ed in questo caso il distretto corrisponderà col comando del corpo reale equipaggi per effettuare il chiesto passaggio.

23. Le relative formule matricolari saranno le seguenti:

« Trasferto nel regio esercito (*aggiungere, ove occorra, col grado di* . . . . .) per far parte dell'esercito permanente sino al 31 dicembre dell'anno in cui compirà il 12° anno di servizio, quale appartenente al personale ferroviario (*o all'amministrazione telegrafica o postale*), (distretto militare di . . . . .). Li . . . . . ».

« Trasferto al corpo reale equipaggi, a senso dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1900 n. 26. Li . . . . . ».

24. Il Ministero si riserva modificare opportunamente l'istruzione 16 maggio 1889 sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Disposizioni transitorie.

25. Il passaggio nell'esercito dei militari della R. Marina che già si trovano nelle condizioni previste dalla legge 1° febbraio 1900. n. 26, avrà luogo alle date sottoindicate:

il 1° settembre p. v. tutti i militari di 1ª categoria della riserva navale;

il 1° ottobre p. v. tutti gli impiegati postali, telegrafici e ferroviari in congedo illimitato non ancora trasferiti alla riserva navale;

il 1° novembre p. v. tutti i militari di 2ª categoria della riserva navale;

il 1° dicembre p. v. tutti i militari di 3ª categoria della riserva navale.

I distretti militari riceveranno perciò dal corpo reale equipaggi prima delle date suddette gli elenchi nominativi e gli estratti matricolari, e appena ricevutili, dovranno sollecitamente procedere alle operazioni del passaggio, seguendo, per quanto riguarda la trascrizione sui ruoli e sugli estratti matricolari l'assegnazione ai corpi, ecc., le stesse norme enunciate nella presente istruzione.

Le formule matricolari saranno identiche a quelle per i singoli casi stabilite dalla presente istruzione a differenza della data di passaggio che dovrà essere quella rispettivamente sopra indicata.

Tutte le operazioni dovranno essere compiute entro la fine di febbraio del prossimo anno 1901.

Il Ministro della Guerra
C. DI S. MARTINO

Il Ministro della Marina
E. MORIN.

ALLEGATO **A**. *Corrispondenza dei gradi del Corpo*

Marinari	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Macchinisti e Fuochisti
Nocchiere di 1ª classe	Capo timoniere di 1ª classe	Capo cannoniere di 1ª classe	Capo torpediniere di 1ª classe	Macchinista di 1ª classe Capo fuochista di 1ª classe
Nocchiere di 2ª classe	Capo timoniere di 2ª classe	Capo cannoniere di 2ª classe	Capo torpediniere di 2ª classe	Macchinista di 2ª classe Capo fuochista di 2ª classe
Nocchiere di 3ª classe	Capo timoniere di 3ª classe	Capo cannoniere di 3ª classe	Capo torpediniere di 3ª classe	Macchinista di 3ª classe Capo fuochista di 3ª classe
Secondo nocchiere	Secondo capo timoniere	Secondo capo cannoniere	Secondo capo torpediniere	Secondo capo fuochista
Sotto nocchiere	Sotto capo timoniere	Sotto capo cannoniere	Sotto capo torpediniere	Sotto capo fuochista
	Timoniere	Cannoniere scelto	Torpediniere silurista, scelto minatore, palombaro	
Marinaro scelto	Semaforista	Cannoniere armarolo	Torpediniere elettricista, torpedin. armarolo	Fuochista scelto
	Guardafili	Allievo cannoniere armarolo	All. torpediniere silurista o elettricista	
Marinaro	Allievo semaforista	Cannoniere Allievo cannoniere Allievo specialista cannoniere	Torpediniere, minatore e palomb. All. torpediniere Allievo specialista torpediniere	Fuochista All. fuochista
Mozzo	. . . . .	. . . . .	Mozzi spec. cannonieri e torpedinieri	Allievo macchinista

Reale Equipaggi coi gradi dell'Esercito.

Aiutanti di bordo	Operai	Musicanti e Trombettieri	Infermieri	Furieri	Gradi dell'esercito
Aiutante di 1ª classe	Maestro di 1ª classe	Capo musica di 1ª classe	Capo infermiere di 1ª classe	Capo furiere di 1ª classe	Maresciallo di alloggio RR. CC.
Aiutante di 2ª classe	Maestro di 2ª classe	Capo musica di 2ª classe	Capo infermiere di 2ª classe	Capo furiere di 2ª classe	Furiere maggiore
Aiutante di 3ª classe	Maestro di 3ª classe	Capo musica di 3ª classe Capo tromb. di 3ª classe	Capo infermiere di 3ª classe	Capo furiere di 3ª classe	Furiere
Secondo aiutante	Secondo maestro	Secondo capo musica Secondo capo trombettiere	Secondo capo infermiere	Secondo capo furiere	Sergente
Sotto aiutante	Sotto maestro	Sotto capo musica Sotto capo trombettiere	Sotto capo infermiere	Sotto capo furiere	Caporal maggiore
. . . . .	Operaio	Musicante o trombettiere	Infermiere scelto	Furiere scelto	Soldato
. . . . .	Allievo operaio	Allievo music. o trombettiere	Infermiere	Furiere	
. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	

DECISIONI DI MASSIMA

13.

Distintivi degli istruttori di scherma nuovi promossi. — I sergenti allievi della scuola magistrale militare di scherma promossi furieri, in seguito alla nomina a sottufficiali istruttori di scherma (*Atto* 497 della *Raccolta*), debbono essere provvisti dei distintivi del nuovo grado, in analogia al disposto del § 936 del regolamento d'amministrazione, dalla stessa scuola magistrale per conto dei corpi cui essi vengono destinati. (*Div. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 32ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre.

AGOSTO 30. — Cambio della cifra reale negli oggetti di divisa militare, *pag.* 517.
» 30. — Fregio per berretto e cifra reale per il personale dello squadrone carabinieri guardie del Re, *pag.* 517.
» 30. — Denominazione del reggimento lancieri Vittorio Emanuele (10°), *pag.* 517.

Atto N. **170.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Cambio della cifra reale negli oggetti di divisa militare.** (Con otto tavole di disegni). — 30 agosto.

Presi gli ordini da S. M. il Re, ho determinato che alla cifra reale di S. M. il defunto Re Umberto I, prescritta dalle vigenti disposizioni per taluni oggetti di divisa militare, venga sostituita quella di S. M. regnante, Vittorio Emanuele III.

La forma e le dimensioni della nuova cifra reale per i vari oggetti di divisa risultano dalle figure annesse al presente *Atto*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **171.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Fregio per berretto e cifra reale per il personale dello squadrone carabinieri guardie del Re.** (Con una tavola di disegno). — 30 agosto.

Per ordine di S. M. il Re è adottato un nuovo fregio da berretto per il personale (ufficiali e truppa) dello squadrone carabinieri guardie del Re, consistente in un'aquila sormontata dalla Corona reale e avente nel petto la cifra reale.

L'annessa figura rappresenta nella forma e nelle dimensioni il nuovo fregio.

La stessa cifra reale, ridotta nelle volute dimensioni, deve essere apposta in tutti gli altri oggetti di divisa del personale suddetto, in sostituzione di quella del compianto Re Umberto I.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **172.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Denominazione del reggimento lancieri Vittorio Emanuele (10°).** — 30 agosto.

Per ordine di S. M. il Re, il reggimento Vittorio Emanuele (10°) assume la denominazione di: « Reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°) ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Per elmo da Ufficiale Generale

Allegato 170 del 1900. — Tav. 1ª

Litografia Stabilimento del Ministero della Guerra





Per gualdrappa dei cavalli degli Ufficiali Generali.





Per suppletivo da suppella degli Ufficiali dei cacciatori reali.



Graccata per terzerine
da Ufficiali dei cacciatori reali.

Litocromia e tipografia del Ministero della Guerra





Granata per fascie dell'abito degli Ufficiali dei carabinieri reali.



Cifra per impritonire dalla volta degli Ufficiali dei carabinieri reali.

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra





Per gualdrappa dei cavalli degli Ufficiali di ogni arma e corpo, esclusi i carabinieri reali e di artiglieria.

Litografia fotolitografica del Ministero della Guerra





Per elmo da Ufficiali di cavalleria.



Per bandoliera
da Ufficiali di cavalleria.



Distintivo speciale per allievi dei Collegi militari,
dalla Scuola ed Accademia militare.

(Cifra reale e corona ricamate in oro e lana gialla, numero di metallo argentato).

Istituto Poligrafico dello Stato





Granata per gualdrappa dei cavalli degli Ufficiali d'artiglieria

Atto 170 del 1903. — Tav. 7ª

Litografia Fot. Stampata dal Ministero della Guerra



Per cordelline
e rispettivo nodo di spalla
per Generale aiutante di campo
di S. M.



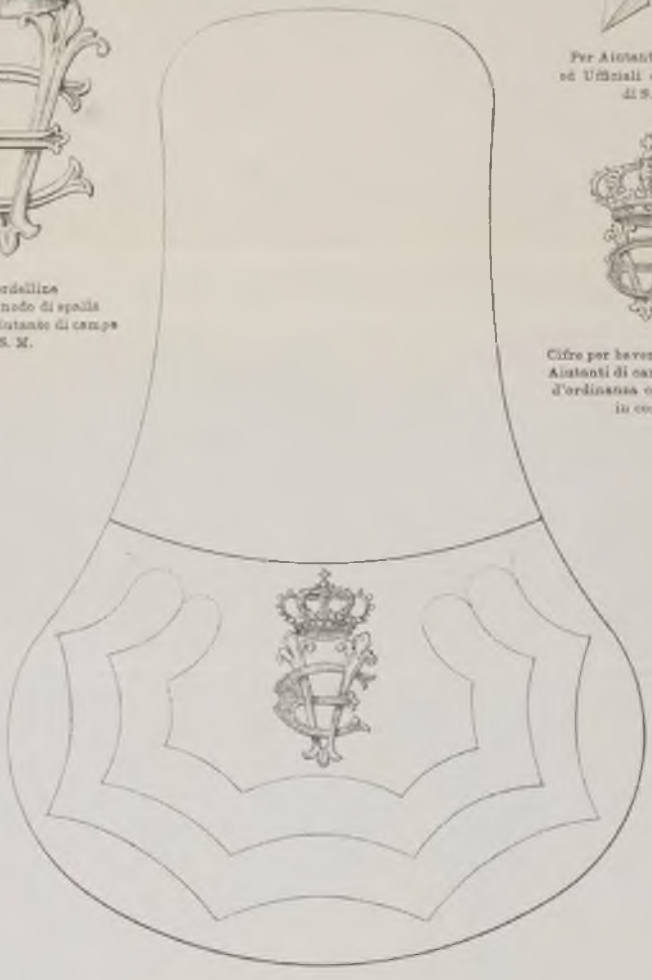
Bottone per bavero per Ufficiali
in posizione di servizio ausiliario,
di complemento e di riserva.



Per Aiutanti di campo
ed Ufficiali d'ordinanza
di S. M.



Cifre per bavero degli Ufficiali
Aiutanti di campo ed Ufficiali
d'ordinanza onorari di S. M.,
in congedo.



Per spalline degli Ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M.

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra





Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



DISPENSA 33ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

GIUGNO 28. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Vicenza, *pag.* 519.
SETTEMBRE 5. — Compendio di ippologia per uso del R. esercito, *pag.* 520.
» 6. — Trasporto di materie esplodenti sulle ferrovie, *pag.* 520.
» 6. — Berretto degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re, *pag.* 524.

Atto N. **173**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Vicenza.** — 28 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno le legge suddetta;

Vista la legge 10 ottobre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle succitate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Vicenza vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

11.SET.00

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

N. **174**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Compendio di ippologia per uso del R. esercito.** — 5 settembre.

È pubblicato un nuovo compendio d'ippologia per uso del R. esercito in sostituzione di quello in data 24 novembre 1889 che resta abolito.

I vari corpi dovranno provvederne, a spese della massa generale, il numero di esemplari sottoindicato:

I reggimenti di fanteria un esemplare;

I reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio, un esemplare per ciascun comando di reggimento, mezzo reggimento, brigata, squadrone o batteria.

Gli altri comandi od uffici militari ne acquisteranno, col fondo delle spese di cancelleria, quel numero di copie che reputeranno necessario.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare legato in tela, è di centesimi 70.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **175**. — TRASPORTI. — **Trasporti di materie esplodenti sulle ferrovie.** — 6 settembre.

Per ragioni di sicurezza pubblica, ed allo scopo di diminuire le cause d'ingombro nella stazione di Roma Termini, si è stabilito che gli esplodenti ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª del regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive, in destinazione di Roma, debbano essere indirizzati, invece che alla stazione di *Roma Termini*, a quelle suburbane: di *Roma Trastevere*, se provenienti dalla linea di *Pisa;* di *Roma*

Tuscolana, se provenienti dalla linea di *Napoli*; di *Portonaccio*, se provenienti dalla linea di *Orte*; ed infine di *Roma Porta Maggiore*, se in provenienza dalla linea di *Solmona*.

Le autorità militari vorranno averne norma nella compilazione delle richieste di spedizione, avvertendo che ai predetti trasporti di esplosivi non è applicabile il disposto del n. 35 dell'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47-1899).

In seguito ad accordi presi con la Compagnia Reale SS. FF. Sarde è stato convenuto che, d'ora innanzi, i trasporti di esplosivi sulle linee ferroviarie della Sardegna si eseguiranno soltanto a piccola velocità, se di peso eccedente i 50 kg.

Nulla resta però innovato per quanto concerne i trasporti di esplosivi al seguito delle truppe, che continueranno a farsi colle norme in vigore sulle linee delle grandi reti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **176**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Berretto degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.** — 6 settembre.

Per ordine di S. M. il Re determino che la forma e le dimensioni del berretto degli ufficiali appartenenti allo squadrone carabinieri guardie del Re siano perfettamente uguali a quelle del berretto per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, di cui all'*Atto* 69 del corrente anno, sostituendo solo alla granata il fregio con cifra reale, stato adottato col successivo *Atto* 171.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 34ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre.

AGOSTO 15. — Varianti all'istruzione per l'applicazione dei R. Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili, *pag.* 525.

» 16. — R. Decreto n. 323 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 14 luglio 1897, n. 256, e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532, *pag.* 525.

SETTEMBRE 13. — Tavole di tiro del mortaio di 15 AR Bet, *pag.* 535.

» 13. — Estensione di servizi nelle stazioni di S. Frediano a Settimo, Ferrania, Vignale-Riotorto, Musocco e Valle di Pompei; soppressione della fermata di Castel Giubileo ed apertura della stazione di Sette Bagni e della fermata di Barbarigia; trasporti sulla linea Bari-Putignano, *pag.* 535.

» 13. — Istruzione del servizio dei portaferiti in guerra, *pag.* 536.

13. — Istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità, *pag.* 537.

—— Decisioni di massima, *pag.* 538.

Atto N. **177.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Varianti all'istruzione per l'applicazione dei R. Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili.** — 15 agosto.

Nell'intento di chiarire le disposizioni sancite dall'*Atto* 656 della *Raccolta* e modificate dall'*Atto* 109 del 1898, relativamente alle autorità che debbono trasmettere al Ministero le comunicazioni circa gli ufficiali in congedo sovraindicati, si dovranno apportare le seguenti varianti al citato *Atto* 656:

Al n. 10 *sostituire il seguente:*

« n. 10. I comandanti di divisione ed i comandanti di corpo, deposito, distaccamento o ufficio centro di mobilitazione, e di distretto, nel trasmettere al Ministero della guerra i ruolini nominativi colla data del 1° gennaio, prescritti dal § 3, lettere *a*) *b*) e *c*) e dal § 4 lettere *a*) *b*) e *c*) del precedente *Atto* 582 (1), vi uniranno due specchi nell'uno dei quali saranno indicati i nomi degli ufficiali superiori e inferiori già compresi

(1) V. i corrispondenti numeri e lettere dell'allegato *B* al regolamento sul servizio territoriale (edizione 4 giugno 1899), che sostituisce l'*Atto* 582 sopracitato.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 156, pag. 481. — Nella prima colonna « Leggenda dei bolli » alle due ultime righe relative agli ospedali ed ospedaletti da campo *cancellare il segno* « 00 ».

23 OCT. 00

nei detti ruolini (anche se dipendenti per fatto di residenza da altri comandi di divisione o da altri distretti) i quali siano risultati non provveduti della uniforme, e nell'altro i nomi degli ufficiali come sopra irreperibili.

Per gli ufficiali dipendenti da altri comandi di divisione o da altri distretti per ragione di residenza, le comunicazioni relative al possesso della uniforme e alla irreperibilità, saranno fatte ai comandanti suddetti dai comandanti delle divisioni e dei distretti nel cui territorio gli ufficiali hanno la loro residenza.

Gli specchi di cui sopra dovranno essere completati distintamente per arma, corpo e categoria, con le stesse norme dei ruolini nominativi ».

Sopprimere il n. 11.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. . — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 333 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532.** — 16 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali di ogni specie raccolti nei magazzini seguenti:

1° Officina di costruzione del genio in Pavia;

2° Farmacia centrale militare in Torino;

3° Panifici militari in Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Savigliano, Milano, Brescia, Genova, Piacenza Verona, Pa-

dova, Treviso, Bologna, Forlì, Ancona, Pescara, Firenze, Lucca, Spezia, Roma, Foligno, Cagliari, Napoli, Caserta, Salerno, Bari, Palermo e Messina;

4° Molino militare di Aldifreda (Caserta).

Ai magazzini sopra descritti si intenderanno di pieno diritto aggiunti, dal giorno della loro istituzione, i magazzini di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire; dei quali per tanto il Ministero della guerra sarà tenuto a partecipare la costituzione, alla Corte dei conti e al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente incomincierà a funzionare dal 1° gennaio 1901, ed a tale uopo dovranno essere inviati alla Corte dei conti, prima del 30 giugno 1901, gli inventari alla data 31 dicembre 1900, dei magazzini sottoposti a riscontro. Gli inventari dovendo essere chiusi al 31 dicembre 1900, da quella data e non altrimenti dovrà incominciare a funzionare il riscontro.

Gli inventari saranno compilati sopra gli appositi modelli allegati al presente Decreto, colle norme indicate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non sieno contrarie al regolamento suindicato, le disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del Regio esercito (edizione 10 giugno 1898), nel regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari (R. Decreto 22 aprile 1894) e infine nel regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e genio (edizione 31 dicembre 1880).

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini di cui all'articolo 1, saranno compilati e documentati colle norme contenute nel regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, con riserva di stabilire le forme definitive dei moduli *A*, *B* e *C*, in esso regolamento indicati con altro R. Decreto da pubblicarsi innanzi il 31 dicembre 1900.

Secondo le disposizioni del medesimo regolamento i rendiconti suddetti saranno trasmessi ogni trimestre alla Corte dei conti, per l'esercizio del riscontro demandatole dalla legge.

Pei magazzini compresi nel precedente R. Decreto 16 marzo 1899, n. 101, i rendiconti dei movimenti saranno compilati e

documentati in via transitoria fino al 31 dicembre 1900 coi modelli in uso precedentemente all' applicazione del riscontro effettivo, dovendo però col 1° gennaio 1901 andar in vigore anche per questi magazzini le disposizioni che saranno approvate col R. Decreto indicato al primo alinea di questo articolo.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente Decreto, si intenderanno documentati, a partire dal 1° gennaio 1901, coi resoconti e recapiti inviati trimestralmente alla Corte dei conti ai termini dell' articolo precedente.

Art. 5.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Decreto saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità generale dello Stato, dell'altro approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei regolamenti speciali dei singoli servizi, approvati con Decreti Reali, registrati alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1900.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.
C. DI S. MARTINO.

Pei servizi amministrativi

INVENTARIO DEI BENI MOBILI

di proprietà dello Stato.

esistenti al

nel

AVVERTENZE.

1ª — Le materie sono iscritte nell'Inventario per ordine di categorie e di numero categorico.

2ª — Le materie non segnate nelle Tariffe sono comprese nella categoria corrispondente alla loro specie e natura apponendovi l'annotazione « non compresi nelle Tariffe ».

3ª — I totali dei valori sono fatti per ciascuna categoria e quindi riepilogati al termine dello inventario.

Pei servizi amministrativi.

N. d'ordine progressivo	N. della categoria	N. d'ordine categorico	VOCI D'INVENTARIO	CLASSIFICAZIONE		
				Se in uso o fuori d'uso	Se nuovi o usati se da conservarsi da trasformarsi da alienarsi	Classi dei materiali in uso-usati

Il presente Inventario cominciato il chiuso il è conforme

UNITA' di misura	QUANTITA'	PREZZO di tariffa	IMPORTO	*ANNOTAZIONI*

l verbale e se ne constata la risultanza finale nella complessiva somma di lire

Pei servizi di artiglieria e genio

INVENTARIO DEI BENI MOBILI

di proprietà dello Stato

esistenti al

nel

AVVERTENZE.

1ª — Le materie sono iscritte nell'Inventario per ordine di categorie e di numero categorico.

2ª — Le materie non segnate nelle Tariffe sono comprese nella categoria corrispondente alla loro specie e natura apponendovi l'annotazione « non compresi nelle Tariffe ».

3ª — I totali dei valori sono fatti per ciascuna categoria e quindi riepilogati al termine dello inventario.

Pei servizi di artiglieria e genio.

N. d'ordine progressivo	N. della categoria	N. d'ordine categorico	VOCI D'INVENTARIO	INDICARE se il materiale è di buon servizio od è da dichiararsi fuori servizio

Il presente Inventario cominciato il chiuso il è conforme

UNITA' di misura	QUANTITA'	PREZZO di tariffa	IMPORTO	*ANNOTAZIONI*

al verbale e se ne constata la risultanza finale nella complessiva somma di lire

N. **179**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret.** — 13 settembre.

Il Ministero informa i comandi, corpi ed uffici, di aver ordinata una ristampa delle tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret., la quale differisce alquanto — come risulta dalle avvertenze state inserite in testa alle tavole stesse — dall'edizione edita nel 1894, ed annunciate con *Atto* 197 del *Giornale militare ufficiale*. Le tavole edite nel 1894 saranno conservate in servizio fino a consumazione, fatta però eccezione per le dotazioni di mobilitazione nelle quali saranno sostituite con quelle di più recente edizione.

I comandi, corpi ed uffici dell'arma di artiglieria, citati nell'Elenco delle pubblicazioni — 1° maggio 1900 — acquisteranno pei bisogni del tempo di pace, un esemplare almeno delle tavole summentovate.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **180**. — TRASPORTI. — **Estensione di servizi nelle stazioni di S. Frediano a Settimo, Ferrania, Vignale-Riotorto, Musocco e Valle di Pompei; soppressione della fermata di Castel Giubileo ed apertura della stazione di Sette Bagni e della fermata di Barbariga; trasporti sulla linea Bari-Putignano.** — 13 settembre.

Nella stazione di S. Frediano a Settimo, della linea Pisa-Empoli (rete Mediterranea), il servizio merci a grande velocità venne esteso fino a kg. 300 per spedizione, ma a colli non superanti ciascuno kg. 100 di peso.

Per la stazione di Ferrania della linea S. Giuseppe-Savona (rete Mediterranea), venne estesa la facoltà del servizio merci a grande e piccola velocità da 50 a 100 kg. in partenza ed in arrivo, per e da qualsiasi altra stazione.

Nella stazione di Vignale-Riotorto, della linea Campiglia Marittima-Grosseto (rete Mediterranea), il servizio merci a grande e piccola velocità, attualmente limitato a spedizioni non eccedenti 100 kg. ciascuna, verrà effettuato senza alcuna

restrizione; e la stazione medesima venne inoltre ammessa al servizio della piccola velocità accelerata dei veicoli e del bestiame.

La stazione di Musocco, della linea Torino-Milano (rete Mediterranea), già abilitata al servizio dei viaggiatori, bagagli e cani e delle merci a grande velocità, limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg. ciascuna venne ammessa ai trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, senza alcuna limitazione di peso, colla sola esclusione dei trasporti dei veicoli.

Nella stazione di Valle di Pompei, della linea Napoli-Metaponto (rete Mediterranea), il servizio merci a grande velocità, attualmente limitato alle spedizioni non eccedenti i 50 kg. ciascuna venne esteso alle spedizioni fino a 100 kg ciaascuna.

La fermata di Castel Giubileo, sulla linea Roma-Firenze (rete Adriatica), venne soppressa e sostituita dalla nuova stazione di Sette Bagni, la quale è ammessa a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli e carri, al servizio merci a grande velocità per colli non eccedenti il peso di 50 kg. ciascuno, ed a quello della piccola velocità ordinaria ed accelerata (esclusi i veicoli) limitatamente alle spedizioni a vagone completo, nonchè ai trasporti di bestiame, in servizio interno e cumulativo con le altre grandi reti e con le stazioni e gli scali delle altre amministrazioni ferroviarie e lacuali ammesse al servizio cumulativo con le reti Adriatica e Mediterranea.

Le distanze chilometriche della nuova stazione alle altre della linea Firenze Chiusi-Roma, Roma-Ancona e Foligno-Terontola risultano dalla seguente tabella:

Venne aperta la fermata di Barbariga sulla linea Milano-Venezia (rete Adriatica) fra le stazioni Ponte di Brenta e Dolo, ed ammessa al solo servizio viaggiatori colle norme in uso per le case cantoniere, e per le sole destinazioni alle stazioni di Venezia, Mestre, Marano, Dolo, Ponte di Brenta e Padova.

È stato testè aperto all'esercizio il tronco Bari-Capurso-Conversano-Putignano della ferrovia Bari-Locorotondo e con la medesima venne attivato, pel transito di Bari, il servizio cumulativo colla Società esercente la rete Adriatica.

Benchè non esista alcuna speciale convenzione per i trasporti militari sulla linea Bari-Locorotondo, pure, a norma del capitolato d'esercizio della linea stessa, sono applicabili ai detti trasporti le tariffe e condizioni portate dalla convenzione 28 settembre 1882 e dal relativo regolamento 15 luglio 1890. Però

la tassazione dovrà essere fatta applicando le tariffe in base al percorso sul tronco suddetto isolatamente considerato e senza cumulo delle distanze. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

STAZIONI	Distanze in chilometri	STAZIONI	Distanze in chilometri
Roma Termini	17	Sieci	284
Monterotondo	10	Compiobbi	287
Fara Sabina	23	Firenze C. di M.	296
Poggio Mirteto	34	Firenze S. M. N.	300
Stimigliano	43	Firenze P. P.	303
Civita Castellana	56	Nera Montoro	77
Gallese	59	Narni	84
Orte	68	Terni	97
Bassano in T.	76	Giuncano	109
Attigliano	81	Spoleto	126
Alviano	90	Campello	136
Castiglione in T.	97	Trevi	143
Orvieto	110	Foligno	151
Allerona	120	Spello	156
Ficulle	132	Assisi	167
Città della Pieve	142	Bastia	170
Chiusi	149	Ponte S. Giovanni	180
Panicale	161	Perugia	191
Castiglione del Lago	168	Ellera	201
Terontola	178	Magione	199
Cortona	184	Passignano	190
Castiglion Fiorentino	195	Tuoro	185
Frassineto	201	Nocera Umbra	170
Arezzo	213	Gualdo Tadino	187
Indicatore	219	Fossato	193
Ponticino	229	Fabriano	209
Laterina	234	Albacina	217
Bucine	239	Serra S. Quirico	232
Montevarchi	247	Castelplanio C.	238
S. Giovanni Valdarno	252	Jesi	253
Figline	260	Chiaravalle	264
Incisa	265	Castel Ferretti	265
Rignano sull'Arno	272	Falconara Marittima	271
Pontassieve	280	Ancona	280

N. **181**. — ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — **Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra**. — 13 settembre.

È pubblicata l'*Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra*, la quale fa parte dell'Allegato n. 4 al regolamento del servizio sanitario militare.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici militari acquisteranno della predetta pubblicazione gli esemplari per ciascuno di essi qui di seguito indicati:

Comandi di reggimento, direzioni di sanità militare, e scuole militari copie n. 2;

Direzioni di ospedali militari principali copie n. 4;

Comandi di battaglione, mezzi reggimenti di cavalleria, brigate di artiglieria e genio, compagnie di fanteria, batterie da campagna ed a cavallo, ospedali succursali, infermerie presidiarie e speciali e collegi militari copie n. 1.

Gli altri comandi, corpi ed uffici, acquisteranno quel numero di copie che riterranno opportuno.

Oltre le copie suindicate dovranno essere acquistate quelle occorrenti per le dotazioni di mobilitazione, nella misura che il Ministero si riserva di indicare

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 35.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **182**. — ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — **Istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità.** — 13 settembre.

È pubblicata l'*Istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità*, la quale fa parte dell'Allegato n. 4 al regolamento del servizio sanitario militare.

Ogni comando, corpo ed ufficio militare, acquisterà almeno una copia della predetta istruzione.

Le direzioni di sanità, gli ospedali militari principali e succursali, e le infermerie presidiarie e speciali acquisteranno quel numero di esemplari che riterranno necessari.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero farne acquisto a loro spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent 25.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

DECISIONI DI MASSIMA

14.

Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento. — Per evitare che il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento subisca interruzione a scapito degli interessi dell'istruzione militare, questo Ministero ha deciso che gli ufficiali stessi in servizio di prima nomina debbano, per regola generale, seguire i rispettivi reggimenti in occasione dei cambi di guarnigione, salvo che abbiano da prestare meno di 15 giorni di servizio prima di essere inviati in congedo, nel qual caso essi devono far passaggio al reggimento che nella guarnigione sostituisce quello partente. (*Divisione fanteria*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 35ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

AGOSTO 16. — R. Decreto n. 334 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 539.

SETTEMBRE 20. — Modificazioni alla istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1899, n. 507, modificato con R. Decreto 16 agosto 1900, n. 334, relativo alla nomina a sottotenente nella milizia territoriale, *pag.* 541.

» 20. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale, *pag.* 542.

» 21. — Istruzione sui parchi ferrovieri, *pag.* 553.

» 21. — Disposizioni esecutive per l'attuazione del R. Decreto n. 448 del 16 novembre 1899, *pag* 544.

——— Decisioni di massima, *pag.* 544.

Atto N. **183.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 334 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.** — 16 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 168, pag. 502; penultima ed ultima riga, *cancellare le parole:* « di grado a lui inferiore », *e sostituire:* « a lui inferiori per grado, classe od anzianità ».

Visto il R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al succitato R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Al secondo periodo del § 5 è sostituito il seguente: « La durata ora detta potrà, con apposita determinazione « ministeriale da provocarsi di volta in volta su domanda dell'interessato, essere portata a due e tre mesi; però la domanda degli aspiranti all'arma di artiglieria dovrà essere « presentata insieme con la dichiarazione di assumere l'obbligo « di servizio di prima nomina ».

2° Al § 8 è aggiunto un secondo comma così concepito: « I sottufficiali e caporali maggiori che si trovino nelle dette « condizioni e che abbiano fatto anticipato passaggio alla milizia territoriale, hanno facoltà di chiedere la nomina a sottotenente nella milizia stessa, sino a che non sia trascorso « un anno dal passaggio a detta milizia della classe cui appartengono per ragione di nascita ».

3° Al 2° periodo del § 10 è sostituito il seguente: « Tuttavia i brigadieri ed i vice brigadieri dei carabinieri « reali potranno essere nominati sottotenenti soltanto nelle « armi di fanteria e cavalleria, a seconda della specialità a cui « appartennero nell'arma; i sottufficiali e caporali maggiori « di contabilità di qualunque arma o corpo (eccetto quelli di « compagnia, squadrone, batteria, i quali potranno essere nominati nella propria arma) non potranno essere nominati « sottotenenti che nel corpo contabile, e gli aspiranti alla cavalleria non potranno conseguire la nomina a sottotenente « se non si obbligano a soddisfare al prescritto dai §§ 4 e 7 ».

4° Al § 11 sono aggiunte le parole: « eccezione fatta pei « sottufficiali e caporali maggiori che già prestarono servizio « nei reggimenti alpini, e che hanno titolo alla nomina nella detta « specialità, pei quali non occorre l'esperimento prescritto dall'ora « citato § 6. Per questi aspiranti, la nomina avverrà direttamente nella specialità alpini, e il servizio obbligatorio dovrà « essere prestato presso un reparto della specialità stessa ».

5° Il 1° comma del § 16 è sostituito del seguente:

« È considerato dimissionario il sottotenente di milizia ter- « ritoriale che non adempia agli obblighi assunti, a mente dei « §§ 5, 6 e 7 del presente decreto ».

6° È soppresso il 2° comma dello stesso § 16.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **184**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Modificazioni alla istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 4 dicembre 1899, n. 507, modificato con R. Decreto 16 agosto 1900, n. 334, relativo alla nomina a sottotenente di milizia territoriale.** — 20 settembre.

Sono apportate le seguenti varianti all'*Atto* 2 del 1899:

1° Al primo comma del n. 1 sostituire il seguente:

« Le domande di nomina a sottotenente di milizia terri- « toriale devono essere indirizzate al Ministero della guerra « e presentate al comandante del distretto di residenza del- « l'aspirante. »

2° Sostituire ai comma *a*) e *b*) del n. 2 i seguenti:

« *a*) certificato di nascita debitamente legalizzato dal « presidente del tribunale civile;

« *b*) certificato di penalità rilasciato da non oltre cin- « quanta giorni dalla cancelleria del tribunale civile e penale « nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casel- « lario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se « l'aspirante è nato all'estero o sia naturalizzato italiano; e « attestazione di buona condotta rilasciata da non oltre cin- « quanta giorni dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha « domicilio, ovvero dai sindaci dei comuni in cui il medesimo « abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e debitamente « vidimato dal rispettivo prefetto o sottoprefetto; »

3° Modificare come segue i comma *c*), *d*) ed *f*) dello stesso n. 2:

« *c*) *invece delle parole*: « accompagnato dal certifi- « cato », *dire*: « munito della dichiarazione »

« *d) invece di:* « debitamente vidimata dal sindaco », *dire:* « rilasciata dal sindaco e convalidata dal prefetto o sot- « toprefetto »

« *f) invece di:* « il servizio per istruzione », *dire:* « un « mese di servizio per istruzione », e al secondo comma *sostituire il seguente:*

« Insieme con tale dichiarazione, gli aspiranti all'arma di « artiglieria presenteranno la domanda, di cui al § 5 del « R. Decreto ora citato, qualora desiderino prestare un servizio « di durata maggiore della prescritta, precisando se la durata « richiesta sia di due o tre mesi. »

4° All'ultimo comma del n. 2 sostituire:

« Gli aspiranti, che abbiano appartenuto od apparten- « gano a società di tiro a segno od a società ginnastiche, le- « galmente costituite, e che intendono far risultare tale circo- « stanza, sono tenuti a presentare i documenti comprovanti « l'inscrizione e la frequenza a tali società. »

5° Modificare come segue il secondo comma del n. 3:

« Essi trasmettono poi le domande e i documenti an- « nessi (fra i quali, trattandosi di sottufficiali o caporali mag- « giori, copia del foglio matricolare e copia del foglio carat- « teristico (modello 961) pei primi, e copia del foglio matri- « colare e caratteristico (modello 59) pei secondi, ovvero il « rapporto relativo al servizio di quindici giorni di cui al « § 17 del R. Decreto 4 dicembre 1898 e ai nn. 12, 13 e 14 « della presente istruzione) ai rispettivi comandanti di divi- « sione militare ecc. »

6° *Sopprimere le parole:* « in una o più volte durante « l'anno e nella località che crederanno più opportuna » com- prese nel primo comma del n. 5.

7° *Sopprimere le parole:* « entro sessanta giorni, a tenore « del § 40; libro quinto, volume II del regolamento pel ser- « vizio territoriale » comprese nel testo del n. 11.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **185**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale.** — 20 settembre.

Sono apportate le seguenti varianti all'*Atto* 3 del 1899:

1° Al 1° comma del n. 2 sostituire il seguente:

« I sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina deb-

« bono prestare giuramento in occasione della loro presen-
« tazione al corpo presso cui furono destinati a prestar ser-
« vizio. »

2° Sopprimere il n. 3.

3° Modificare il 2° comma del n. 4 come segue: « È la-
« sciata facoltà agli aspiranti alla nomina a sottotenente di
« milizia territoriale nelle varie armi e corpi, esclusa l'arti-
« glieria, di designare ecc. »

4° Modificare l'ultimo periodo dello stesso n. 4 come segue:

« In questo caso, però, essi potranno ottenere dal distretto
« di residenza i documenti di viaggio prescritti pel tra-
« sporto a tariffa militare tanto per l'andata quanto pel ri-
« torno. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **186.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui parchi ferrovieri** — 21 settembre.

È pubblicata l'istruzione sui parchi ferrovieri la quale costituisce il volume 19.° delle istruzioni pratiche del genio, e sostituisce lo specchio della dotazione e del caricamento dei parchi ferrovieri, edizione 1885 (volume XVII della vecchia *raccolta* delle istruzioni pratiche del genio).

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio (ufficio dell'ispettore), comandi di corpo d'armata, di divisione e delle R. truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio	»	1
Comandi e maggiorità dei reggimenti del genio	»	2
Comandi di brigata del genio	»	1
Comando e maggiorità della brigata ferrovieri del genio	»	2
Ufficio d'amministrazione dei reggimenti del genio	»	1
Ufficio materiale dei reggimenti e delle brigate ferrovieri del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio delle specialità: zappatori, minatori, pontieri, lagunari, telegrafisti e specialisti	»	1
Compagnie ferrovieri	»	5

Compagnie treno del genio . . . . . N. 2
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri . . » 10
Compagnia del genio d'Africa . . . . . » 1
Deposito dei reggimenti del genio (compresi i plotoni d'istruzione) . . . . . » 1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola centrale di tiro di fanteria . » 5
Officina di costruzione del genio. . . . . » 1

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte al comando della brigata ferrovieri.

Il prezzo di ciascun esemplare legato in tela è di L. 1,90; esso verrà corrisposto, mediante operazioni di conto corrente, al predetto comando di brigata dai corpi od uffici che faranno gli acquisti.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **187**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Disposizioni esecutive per l'attuazione del R. Decreto n. 418 del 16 novembre 1899.** — 21 settembre.

A complemento delle disposizioni esecutive per l'attuazione del R. Decreto n. 418 del 16 novembre 1899 (*Atto* 220), questo Ministero determina che nei casi dubbi le relazioni di comando fra i graduati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado siano stabilite caso per caso dal comandante del corpo o reparto cui i graduati appartengono, in applicazione del § 22 del regolamento di disciplina.

Il Ministro — C. di S. Martino.

DECISIONI DI MASSIMA

15.

Militari in cura in ospedali civili. — Per la retta applicazione delle disposizioni del § 1397 del Regolamento d'amministrazione, si avverte che, siccome gli ospedali militari sostengono le spese degli uomini ricoverati in ospedali civili solo quando abbiano stipulate con questi apposite convenzioni (§ 2692 ivi) e non possono quindi se non in questo

caso richiedere per gl'individui l'assegno retta dallo Stato, i militari accolti in ospedali civili coi quali non esistono convenzioni, dovranno continuare ad essere dimostrati nella forza con assegno dai corpi cui appartengono; e le spese di ricovero saranno dai corpi stessi pagate direttamente alle amministrazioni civili interessate, analogamente a quanto è stabilito (§ 1400 ivi) pei militari ricoverati negli ospedali marittimi (*Div. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 36ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 settembre.

SETTEMBRE 25. — Berretto (fetz) con fiocco da bersaglieri, *pag.* 547.
» 26. — Tariffe da applicarsi ai trasporti militari di generi, materiali, veicoli e quadrupedi, *pag.* 548.
» 26. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 552.
» 27. — Modificazioni ad alcuni utensili da cucina per truppa ed adozione di una cesta per carne e di un portamarmitte di dimensioni ridotte, *pag.* 553.
» 27. — Coperta di lana da campo per la truppa, *pag.* 556.

Atto. N. **188.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Berretto (*fetz*) con fiocco da bersaglieri** (con una tavola di disegno). — 25 settembre.

In seguito a miglioramenti e ad una nuova suddivisione in taglie dei berretti (*fetz*) da bersaglieri, il tipo di tale oggetto è quale risulta dalla seguente descrizione:

Il berretto è foggiato a calotta ed è di lana lavorata a maglia e tinta con cocciniglia e robbia; nella parte superiore centrale porta un gambo della stessa qualità di lana lungo da mm. 45 a 50.

La sua altezza al centro è di mm. 165 a 170 e lo sviluppo della circonferenza è diviso in 5 misure e cioè cm. 59, 58, 57, 56 e 55.

Il berretto è fornito di un fiocco in lana di colore azzurro, della lunghezza di circa mm. 150, non compreso il cordoncino che è lungo circa mm. 60; il cordoncino è annodato al gambo del berretto.

I reggimenti bersaglieri riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino il nuovo campione di tale oggetto.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 130, pag. 424. — Nella 2ª colonna dello specchio, all'altezza di Verona *invece di*: 5, *porre*: 6.

N. **189**. — TRASPORTI. — **Tariffe da applicarsi ai trasporti militari di generi, materiali, veicoli e quadrupedi.** — 26 settembre.

Le Società ferroviarie esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula hanno pubblicato, in appendice speciale, i prezzi, comprendenti l'aumento d'imposta erariale del 3 e dell'1 %, stabilito dalla legge 29 marzo 1900, n. 101, da applicarsi a datare dal 10 corrente, ai trasporti militari di generi, materiali, veicoli e quadrupedi.

Tali prezzi, che sostituiscono quelli corrispondenti della tariffa allegato 1 al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, sono i seguenti:

Grande velocità.

Merci ossia baracche da campo, materiali d'ogni genere, masserizie, ecc.

Per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi e chilometro	L.	0,232
Tassa minima per ogni spedizione e per l'intero percorso	»	0,50

Cavalli e muli.

In vagone scuderia per capo e chilometro. per 1 capo	L.	0,1740
» 2 capi	»	0,1392
» 3 o 4 capi	»	0,1160
In vagone bestiame per capo e chilometro. per 1 capo	»	0,1160
» 2 capi	»	0,0812
» 3 »	»	0,0696
» 4 »	»	0,0696
» 5 o 6 capi	»	0,0580
A vagone completo col carico massimo di 8 capi: prezzo per vagone-chilometro	»	0,4060

Cani da guerra.

Per ogni cane da guerra e per chilometro	L.	0,0116

Veicoli ed affusti con o senza cannone.

A due ruote, compreso il carico regolamentare di dotazione, esclusa qualunque merce. Per chilometro	L.	0,174
A quattro ruote	»	0,290

Tassa minima per ogni vagone-chilometro qualunque ne sia la portata . . . . . L. 0,290
Locomotive stradali richiedenti l'impiego di un solo vagone, per locomotiva e chilometro . . . . . » 0,696
Diritto fisso per veicolo e locomotiva e per ogni operazione di carico o di scarico se fatta dagli agenti ferroviari . . . . . » 1,740

Piccola velocità.

Merci, materiali di artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza delle amministrazioni della guerra e marina.

	ZONE IN CHILOMETRI					
	sino a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 400	da 401 a 500	da 501 a oltre
Per tonnellata e chilometro . .	0,0618	0,0618	0,05665	0,0515	0,04635	0,0412
Per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti.	6,18	12,36	18,025	23,175	27,81	—

Tassa minima { per ogni spedizione e per l'intero percorso. . . . . L. 0,45
per ogni vagone-chilometro qualunque ne sia la portata . . . . . » 0,309
Diritto fisso per tonnellata e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari . » 0,515

Esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti ordinari.

SPEDIZIONI	Esplosivi delle categorie 12ª	Esplosivi delle categorie 13ª e 14ª
fino a 100 kg. — prezzi per spedizione e chilom. L.	0,0515	0,0618
da oltre 100 fino a 500 kg. — id. id. . . »	0,1030	0,1236
da oltre 500 fino a 700 kg. — id. id. . . »	0,1236	0,1545
da oltre 700 fino a 1000 kg. — id. id. . . »	0,1648	0,2060
da oltre 1000 fino a 2000 kg. — id. id. . . »	0,2472	0,3090
da oltre 2000 fino a 3000 kg. — id. id. . . »	0,3605	0,4635
oltre 3000 kg. — per tonnellata e chilometro »	0,1236	0,1545

Diritto fisso di stazione — per tonnellata . . . . L. 1,03
Tassa minima per spedizione. . . . . » 0,85
Esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª caricati in carri da polvere — per ogni carro e per chilometro . . » 0,618

AVVERTENZE.

. . . . . .

. . . . . .

Quando in circostanze eccezionali l'Amministrazione militare domandasse il trasporto di talune fra le merci pericolose che secondo il Regolamento ne sono escluse (fulminato di mercurio allo stato di annegamento in quantità non eccedente un chilogramma), alle spedizioni stesse sarà applicato il prezzo di L. 0,1545 per spedizione e chilometro ogni qualvolta pel trasporto si dovesse impiegare un vagone a sè, ed il prezzo di L. 4,12 per treno e chilometro, col minimo di L. 61,80 per treno, se il trasporto deve aver luogo con treno speciale.

Cavalli e muli.

In vagone bestiame, per capo e chilometro . . . L. 0,0309
Tassa minima per ogni spedizione e chilometro . . » 0,103

Veicoli ed affusti a due e quattro ruote.

Se vuoti o sprovvisti di cannone, per ognuno e per chilometro . . . . . L. 0,0824
Se col carico di dotazione regolamentare (esclusa qualunque merce) o muniti di cannone, per ognuno e per chilometro . . . . . » 0,1236
Tassa minima per ogni vagone-chilometro qualunque ne sia la portata . . . . . » 0,206
Diritto fisso per ogni veicolo e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari . » 0,927

Locomotive stradali.

Richiedenti un solo vagone, per ognuna e per chilometro . . . . . L. 0,309
Diritto fisso per locomotiva e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari . . . . . » 1,55

Vagoni congiunti.

Merci in vagoni congiunti di qualunque portata, per ogni vagone e chilometro . . . . . L. 0,309
Diritto fisso per tonnellata, sul peso reale e per ogni operazione di carico o scarico . . . . . » 0,515

Piastre da corazze, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri grossi pesi indivisibili di materiali.

A del peso rispettivo di oltre 10 fino a 20 tonnellate, da trasportarsi con carri delle amministrazioni ferroviarie, per tonnellata e chilometro. L. 0,0618

B del peso rispettivo di oltre 20 fino a 30 tonnellate, da trasportarsi con carri delle amministrazioni della guerra o della marina, per tonnellata e chilometro . . . . . » 0,0618

C del peso rispettivo di oltre 30 fino a 40 tonnellate da trasportarsi come in *B* per tonnellata e per chilometro . . . . . » 0,0721

D del peso rispettivo di oltre 40 fino a 100 e più tonnellate, da trasportarsi come in *B* e *C* per tonnellata e per chilometro . . . . . » 0,0927

Vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote.

Del peso fino a 50 tonnellate, per tonnellata e chilometro . . . . . L. 0,0412

Tassa minima per ogni vagone speciale e chilometro. — se del peso inferiore a 20 tonnellate . . » 0,618 — se del peso da 20 a 50 tonnellate. . . . » 1,545

(Si considera come vagone speciale anche quello costituito da 2 carri (*Bogies*) riuniti da un treno fisso in ferro).

Treni speciali richiesti dall'autorità militare.

Grande velocità.

Prezzo minimo per treno-chilometro. . . . . L. 4,64
Tassa minima per treno . . . . . » 69,60

Piccola velocità.

Prezzo minimo per treno-chilometro . . . . . L. 4,12
Tassa minima per treno . . . . . » 61,80

In base ai precedenti prezzi, che ciascun corpo inserirà nel regolamento precitato e nel prontuario edizione agosto 1890, verranno calcolati il costo dei trasporti di generi, materiali, veicoli e quadrupedi sulle linee delle grandi Reti (Mediterranea, Adriatica e Sicula).

Pei trasporti di persone si osserveranno, invece, le disposizioni della Circolare n. 144 del 6 corrente.

Nulla è poi innovato per quanto concerne i trasporti su tutte le altre linee ferroviarie del Regno, i quali verranno pagati esclusivamente in base al cennato prontuario 1° agosto 1890.

Del presente *Atto* verranno trasmessi a parte due esemplari a ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare, e ad ogni corpo il numero di esemplari necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando e maggiorità, uno all'ufficio d'amministrazione ed uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata di artiglieria e del genio).

Tali esemplari dovranno annettersi al predetto prontuario dei prezzi pei trasporti militari a grande e piccola velocità per servire di norma nel conteggio delle spese di trasporto dei generi, materiali, veicoli e quadrupedi sulle linee delle grandi Reti.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

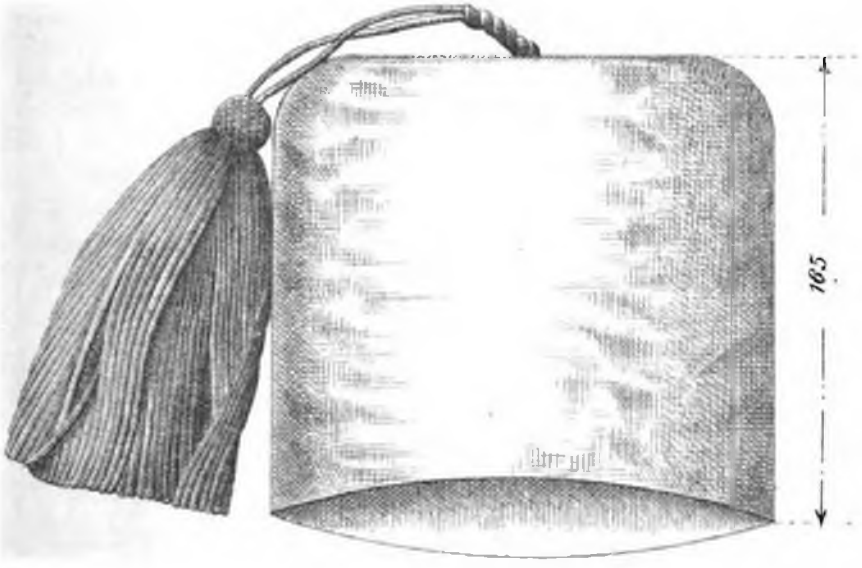
N. **190**. — TRASPORTI. — **Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda.** — 26 settembre.

All'allegato IV*ter* al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, sostituito con l'*Atto* 46 del 1898, devono essere aggiunti i seguenti viaggi rispettivamente nella parte della Rete Mediterranea ed in quella relativa alle due Reti Adriatica e Mediterranea:

VIAGGI da — a e viceversa	DEVIAZIONE AMMESSA	Chilometri di maggior percorso
Rete Mediterranea.		
Alessandria | Savona	Via Sampierdarena	57
Reti Adriatica e Mediterranea.		
Taranto | Roccasecca	Via Bari-Foggia-Caserta	70

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Berretto (fetz) con fiocco per bersaglieri.



Scala di 1 : 3

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **191.** — EQUIPAGGIAMEMTO. — **Modificazioni ad alcuni utensili da cucina per truppa ed adozione di una cesta per carne e di un portamarmitte di dimensioni ridotte** (con quattro tavole di disegni) (1). — 27 settembre.

Sono adottati, oltre gli attuali tipi, una cesta per carne con tagliere ed un portamarmitte di dimensioni ridotte, per uso dei riparti di forza inferiore a quella della compagnia, dello squadrone e della batteria; e vengono, ad un tempo, recate alcune modificazioni ai sotto indicati oggetti da cucina, a scopo di migliorarli.

Descrizione degli oggetti.

1. *Cesta grande per carne con tagliere.* — La cesta è un parallelepipedo formato con due telai di ferro ad angolo, con quattro montanti verticali agli angoli, di ugual ferro, inchiodati ai telai. I due fianchi ed il fondo sono muniti al centro di una traversa di ferro piatto, le due parti di entrambi i fianchi e le due testate sono rinforzate da una crociera di ferro piatto e munite di una rete intrecciata di filo di ferro zincato; alle due testate trovansi due maniglie di ferro tondo che sono assicurate alla cesta mediante due anelli ribaditi al telaio superiore; il fondo è pure rinforzato da una crociera di ferro piatto e ricoperto da una lamiera di zinco bucherellata; sei staffe di zinco saldate sulla lamiera stessa l'assicurano alla traversa centrale ed alla crociera del fondo.

I telai, i montanti, i rinforzi e le crociere sono verniciati esternamente in nero.

Nel telaio superiore è praticato al centro di una delle testate un foro pel passaggio di un piuolo fissato nella corrispondente parte del tagliere; nell'altra testata, ad una distanza da uno dei lati di mm. 140, è aperto un altro foro pel passaggio del bottone della molla di acciaio.

Le dimensioni della cesta sono le seguenti:

lunghezza esterna	metri	0,90
larghezza »	»	0,35
altezza »	»	0,33

Il peso della cesta senza tagliere è di kg. 11,850 a 13,000.

Il tagliere serve di coperchio alla cesta, ed è una tavola di noce con traversa incastrata alle due estremità; è lungo e largo come la cesta.

---

(1) Le tavole di disegni verranno annesse alla prossima dispensa.

Sull'intaccatura delle testate del tagliere sono avvitate due piastrine, l'una con piuolo e l'altra con risalto; la prima è applicata in modo che il piuolo corrisponda esattamente al corrispondente foro della cesta, la seconda in esatta corrispondenza al dente della molla, pel cui funzionamento è praticato nel tagliere apposito incastro.

2. *Cesta piccola per carne con tagliere.* — La cesta piccola è uguale alla grande, cambia solo nelle dimensioni e non ha la traversa centrale al fondo ed ai due fianchi i quali invece di due crociere non ne hanno che una; il tagliere è proporzionatamente esso pure ridotto di dimensioni.

Le dimensioni della cesta sono le seguenti:

lunghezza esterna	metri	0,56
larghezza »	»	0,31
altezza »	»	0,31

Il peso della cesta senza tagliere è di kg. 6,000 a 7,000.

3. *Portamarmitte grande.* — Ha la forma approssimativa di un cilindro per circa $^2/_3$ della parte superiore e di un tronco di cono per la restante parte inferiore. La superficie convessa del cilindro è limitata da quattro forti verghe di ferro, semitonde, le due basi sono formate da due cerchi di ferro piatto; le verghe sono disposte in modo che i loro prolungamenti, sul piano delle basi, s'incrocino ad angolo retto. Una di dette verghe ad un'estremità è foggiata a cerniera e dall'altra è ripiegata a semicerchio per la chiusura del portamarmitte mediante una copiglia che è unita al cerchio con una catenella. Il portamarmitte è verniciato in nero.

Altezza interna della parte conica	circa	mm.	180
» » » » cilindrica	»	»	590
Diametro superiore interno	»	»	335
» inferiore »	»	»	225

Peso del portamarmitte da kg. 4,800 a 5,200.

4. *Portamarmitte piccolo.* — È uguale a quello grande, varia solo nelle grossezze del ferro e nelle dimensioni, le quali sono le seguenti:

Altezza interna della parte conica	circa	mm.	180
» » » » cilindrica	»	»	400
Diametro superiore	»	»	335
» inferiore	»	»	225

Peso del portamarmitte da kg. 2,700 a 2,900.

5. *Marmitta* (mod. 1855) *con coperchio.* — La marmitta ed il coperchio sono di lamiera di ferro dello spessore di 1 mm. circa, stagnati all'interno con stagno puro e verniciati in nero all'e-

sterno. Il corpo della marmitta è di forma tronco-conica, la riunione della lamiera del corpo e del fondo è fatta mediante aggrappatura. Superiormente l'orlo è ripiegato all'esterno sopra un filo di ferro; sotto di esso sono fissate due piastrine di ferro con occhiello portanti il manico di filo di ferro verniciato del diametro di mm. 7 circa. Il coperchio ha l'orlo foggiato in modo da incastrarsi sull'orlo della marmitta e porta nel mezzo un passante con manico girevole di filo di ferro del diametro di mm. 3 circa.

La marmitta misurata internamente è alta mm. 305, il suo diametro superiore è di mm. 280, quello inferiore di mm. 220. Il peso minimo della marmitta col coperchio è di kg. 2,900.

6. *Padella con manico di legno.* — È di lamiera di ferro dello spessore di 1 mm. circa, di forma tronco-conica, con orlo superiormente. Porta un manico di ferro, terminante a cartoccio, composto di due pezzi uniti con perno. Nelle due estremità imperniate sono praticate apposite feritoie per incastrarvi una spina che serve a tener rigido il manico nella posizione voluta. Un manico di legno duro è conficcato ed inchiodato nella doccia del manico di ferro. L'interno della padella è stagnato con stagno puro e l'esterno della medesima ed il manico di ferro sono verniciati in nero. Peso della padella senza manico da kg. 1,000 a 1,200.

7. *Schiumatoio di lamiera.* — Consta di un disco di lamiera di ferro stagnata, leggermente concavo e bucherellato, con un manico di lamiera di ferro stagnata, avente una scanalatura nel senso della lunghezza ed un foro all'estremità.

La lunghezza del manico è di mm. 260 a 265.

Il peso minimo dello schiumatoio è di kg. 0,115.

8. I depositi di reggimento di fanteria di linea e granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio; i reggimenti staccati dal deposito ed i distretti riceveranno a suo tempo dal Magazzino centrale militare di Torino una cesta grande per carne con tagliere, un portamarmitte grande, una marmitta (modello 1855) con coperchio, una padella con manico di legno ed uno schiumatoio di lamiera modificati, da servire loro di norma (con la scorta dei relativi capitoli speciali d'oneri di prossima ristampa) nelle venture provviste per la sostituzione degli utensili del vecchio tipo, cui non dovrà essere recata alcuna modificazione, che diverranno inservibili.

Siffatti oggetti saranno dalle amministrazioni conservati tra le robe in fondo di riserva sul registro 328, rimborsandone il valore di tariffa al Magazzino predetto.

Le legioni territoriali di carabinieri reali, le brigate di artiglieria da costa e da fortezza e ferrovieri del genio, le compagnie di sanità e di sussistenza, potranno, ogniqualvolta loro occorra, rivolgersi al distretto o ad alcuno dei depositi del luogo per prendere conoscenza dei nuovi tipi di detti oggetti.

Il Ministero si riserva di far somministrare, a suo tempo, alle amministrazioni cui verranno assegnate in dotazione, le ceste piccole per carne con tagliere ed il portamarmitte piccolo.

9. In dipendenza di quanto sopra, sono recate le seguenti aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
II	257	Ceste grandi per carne con tagliere	n.	20 »	Variante
»	277	Ceste piccole per carne con tagliere	»	13 »	Aggiunta
»	321	Padelle con manico di legno . . .	»	2 30	Variante
»	325	Portamarmitte grandi	»	5 »	id.
»	327	Portamarmitte piccoli	»	3 »	Aggiunta
»	352	Schiumatoi di lamiera	»	» 60	Variante

10. Alla descrizione ed alle tavole di disegni della cesta per carne, della marmitta e del portamarmitte incluse nell'*Atto* 306 della *Raccolta*, s'intendono sostituite quelle corrispondenti del presente *Atto*.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **192**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Coperta di lana da campo per la truppa**. — 27 settembre.

Descrizione.

La coperta da campo per la truppa è di color grigio marrone scuro, ottenuto da una miscela di lana moretta naturale o tinta e lana bianca tanto nella trama quanto nell'ordito.

Il tessuto, follato e garzato, ha una fascia presso ciascuna delle due testate, larga da 5 a 6 centimetri, e due righe, formate mediante intreccio di trame bianche.

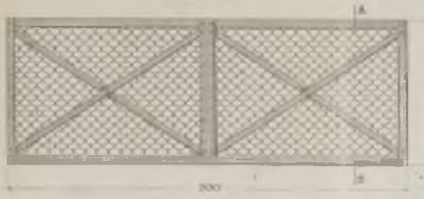
La coperta ha la lunghezza di centimetri 150 a 155; la larghezza di centimetri 145 a 150 ed il peso di grammi 1500 a 1550.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

Costa grande per carne con tagliere

Vista davanti



Vista di fianco



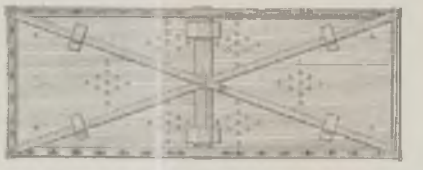
Sezione A B



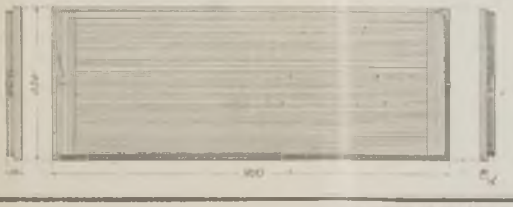
Vista di sopra



Vista di sotto



Tagliere



Scala di 1:10

Gratella piccola per carne con taglieri

Vista davanti

Vista di fianco

Vista di sopra

Vista di sotto

Taglieri

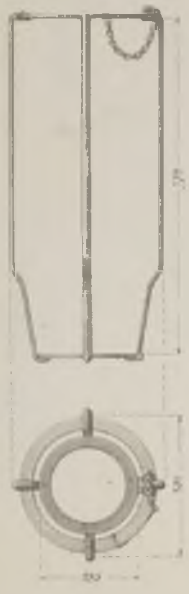
Particolare A

Porta-marmitte piccolo

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Porta-cartoccio grande

Scala di 1/10



Schizzetto di lamiera



Scala di 1/5

Padella con manico di legno

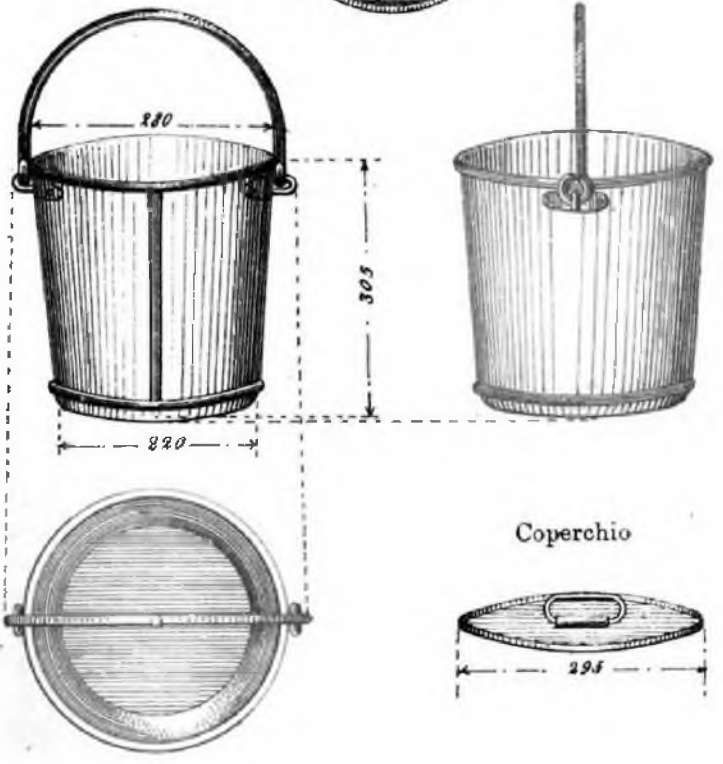


Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Marmitta M. 1855 con coperchio

Vista di sotto





Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

DISPENSA 37ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre.

AGOSTO 23. — Relazione a S. M. e R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, circa le condizioni per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 557.

Atto N. **193.** — AVANZAMENTO. — **Relazione a S. M. e R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, circa le condizioni per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — 23 agosto.

Sire!

È noto alla M. V. come, per le disposizioni della legge sull'avanzamento nel R. esercito, un quarto dei posti disponibili di ufficiale subalterno sia devoluto annualmente ai sottufficiali, che abbiano anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni e che, secondo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge stessa, abbiano compiuto, con buon successo, il corso speciale istituito presso la scuola militare.

Tali disposizioni mirano, evidentemente, ad aprire una via pel conseguimento del grado di ufficiale, ai sottufficiali di carriera, cioè a quelli provenienti dai reparti allievi sergenti o dai militari di leva, che debbono andare a rappresentare nei quadri degli ufficiali l'elemento pratico, tratto dalla truppa.

Ed infatti, nelle ammissioni finora avvenute al corso speciale presso la scuola militare, sempre la grandissima maggioranza dei posti disponibili era toccata ai sottufficiali premenzionati.

Senonchè, in seguito alla istituzione dei reparti allievi ufficiali di complemento, e specialmente di quelli della durata di 6 mesi, si è venuta formando una nuova categoria di sottufficiali.

È noto che in detti reparti si consegue il grado di sergente dopo soli 6 mesi o un anno di servizio, a seconda che trat-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 190, pag. 552. Nell'ultima colonna dello specchio di fronte al viaggio Alessandria-Savona (Via Sampierdarena) *invece di:* 57, *porre:* 8.

5 OTT. 00

tasi di giovani provvisti o non di licenza liceale o d'istituto tecnico, mentre nei plotoni allievi sergenti lo si consegue soltanto, secondo le norme ora vigenti, con 18 mesi almeno.

Ora, avviene che molti degli ascritti ai reparti allievi ufficiali di complemento si giovano di questa istituzione, non per accrescere le file degli ufficiali in congedo, dei quali è sentito il bisogno pel caso di mobilitazione, ma soltanto per acquistare più presto il grado di sergente. Rinunciando poi al grado di sottotenente di complemento o dimettendosene qualora lo abbiano già conseguito, e contraendo la ferma speciale prescritta pei sottufficiali, essi vengono a porsi in condizioni, con un anno di servizio in meno degli altri, di entrare alla scuola militare gratuitamente, e per di più senza esame, ove siano forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico (§ 58 del regolamento per l'avanzamento), con precedenza sugli altri.

In conseguenza di ciò, si è quest'anno precisamente verificato il fatto che tutti i posti assegnati all'arma di fanteria per l'ammissione al corso speciale predetto, sono stati coperti da sottufficiali di tale provenienza forniti di titoli di studio, per modo che rimasero senz'altro esclusi dal concorso tutti i sottufficiali di detta arma proposti per l'ammissione per esami.

Com'è facile prevedere, un tal fatto si riprodurrebbe in avvenire ed anche in proporzioni maggiori, ove si lasciassero in pieno vigore le attuali disposizioni.

Di qui appunto la impellente necessità di adottare provvedimenti, che valgano a ristabilire la retta applicazione dei concetti del legislatore in ordine alla possibilità di aspirare al grado di ufficiale, offerta alla classe dei sottufficiali di carriera, di cui giova pur tenere elevato il morale per l'importante funzione che essa ha nell'esercito.

Esaminata all'uopo la quistione sotto tutti i suoi aspetti, si è riconosciuto che il modo più efficace per ottenere l'intento sarebbe quello di modificare il Regolamento per l'avanzamento nel senso:

1° di prescrivere che fra i sottufficiali provenienti dai reparti allievi ufficiali di complemento e quelli di carriera debba esservi, per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, piena parità di condizioni non solo in riguardo all'anzianità di grado, stabilita dal § 55 dello stesso regolamento in un *minimum* di 2 anni, ma pure per l'anzianità complessiva di servizio effettivo; e ciò perchè tutti possano offrire

garanzia di possedere quelle qualità militari che si acquistano soltanto con una non breve permanenza sotto le armi;

2° di sopprimere la disposizione dello stesso regolamento per la quale i sottufficiali provvisti di licenza, provenienti la maggior parte dagli allievi ufficiali di complemento, sono dispensati dall'esame di concorso, limitando l'esenzione al solo esame preliminare presso il corpo.

Con tali provvedimenti, appare indubitato che debba raggiungersi appunto il voluto intento di non precludere ai più meritevoli dei sottufficiali di carriera, la via a divenire ufficiali, pur lasciando aperto l'adito a concorrere, anche agli elementi più colti, provenienti dai reparti allievi ufficiali di complemento.

Le relative proposte di modificazioni ai §§ 55 e 58 del già menzionato Regolamento sull'avanzamento nell'esercito sono state concretate nel qui unito schema di decreto, e sulle medesime il sottoscritto ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, come del Consiglio dei Ministri.

Qualora esse fossero per incontrare l'approvazione della Maestà Vostra, il riferente La pregherebbe di volersi degnare di munire della Sua Augusta firma lo schema anzidetto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

§ 55, comma *b*, *aggiungere* il seguente capoverso:

« I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente « nei reparti allievi ufficiali di complemento, debbono aver

« prestato, in più dei due anni, tanti mesi di servizio quanti « ne hanno impiegati in meno per conseguire il grado di ser- « gente, in confronto a quelli che provengono dai reparti al- « lievi sergenti ».

§ 58. *Sostituire* :

« I sottufficiali che hanno conseguita la licenza liceale o « d'istituto tecnico sono dispensati dall'esame preliminare di « cui al n. 23 della parte II (capo I) del regolamento orga- « nico per le scuole militari, approvato con R. Decreto del « 26 novembre 1899 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 38ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre.

SETTEMBRE 2. — R. Decreto 2 settembre 1900 che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di Laveno, *pag.* 561.

» 2. — R. Decreto 2 settembre 1900 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera della Rocchetta della piazza di Pesaro, *pag.* 562.

OTTOBRE 8. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900, *pag.* 563.

» 8. — Cambiamento di nome della stazione di Capaccio. — Servizio merci nelle stazioni di Aquilonia, Vinzaglio Torrione, Montepagano Rosburgo e nella fermata di Lerino, *pag* 563.

» 8. — Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta, *pag.* 564.

Decisioni di massima, *pag.* 575.

Atto N. **194.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto 2 settembre 1900 che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di Laveno.** — 2 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari,

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 186, pagina 143. — Alla 5ª e 6ª linea, *invece di*: sostituisce lo specchio della dotazione e del caricamento dei parchi ferrovieri, *porre*: sostituisce gli specchi della dotazione e del caricamento dei parchi mobili del genio — Parchi ferrovieri.

Alla 4ª linea della pagina III del volume 19° delle istruzioni pratiche del genio (edizione 1900) apportare la stessa correzione sopraindicata.

Alla 5ª linea della stessa pagina III, *invece di*: edizione 1887, *leggasi*: edizione 1885.

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 14 gennaio 1886, n. 3635 (serie 3ª), col quale vennero imposte le servitù militari attorno al magazzino da polveri di Laveno;

Considerato che detto magazzino ha cessato dall'uso cui era destinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di Laveno, sono esonerate dalle servitù militari imposte col predetto R. Decreto 14 gennaio 1886, n. 3635 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte, 2 settembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.

N. **195.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto 2 settembre 1900 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera della Rocchetta della piazza di Pesaro.** — 2 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge medesima;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica la succitata legge 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il ·lamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera della Rocchetta della piazza di Pesaro sono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte, 2 settembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.

N. **196**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1900**. — 8 ottobre.

È stata pubblicata la 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* (anno 1900).

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 20.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **197**. — TRASPORTI. — **Cambiamento di nome della stazione di Capaccio. — Servizio merci nelle stazioni di Aquilonia, Vinzaglio Torrione, Montepagano Rosburgo e nella fermata di Lerino**. — 8 ottobre.

Affinchè le autorità militari possano averne norma nella esecuzione dei trasporti, si rende noto quanto segue:

1. La stazione di Capaccio (rete Mediterranea), della linea Battipaglia-Reggio Calabria, ha assunto la nuova denominazione di Capaccio Roccadaspide.

2. La stazione di Aquilonia (rete Mediterranea), della linea Avellino-Rocchetta S. Antonio, che era ammessa alle spedizioni di merci solo a grande velocità, non eccedenti il peso di chilogrammi 100 ciascuna, venne abilitata anche ad effettuare e ricevere trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di merci a piccola velocità ordinaria, sempre però limitatamente a spedizioni non superanti il peso di chilogrammi 100.

3. La stazione di Vinzaglio Torrione (rete Mediterranea), della linea Vercelli-Mortara, che era pure abilitata alle spedizioni di merci a grande velocità non eccedenti il peso di chilogrammi 100 ognuna, venne autorizzata ad effettuare e ricevere, in via di esperimento, trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di merci a piccola velocità ordinaria, limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di chilogrammi 120 ciascuna.

4. La stazione di Montepagano-Rosburgo (rete Adriatica), sulla linea Foggia-Ancona, finora ammessa, pel servizio merci a piccola velocità, alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 chilogrammi, venne ammessa a tutti i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano delle merci a grande velocità, piccola velocità ordinaria ed accelerata (compresi quelli di bestiame) senza limitazione, restando esclusa soltanto dal trasporto dei veicoli.

5. La fermata di Lerino (rete Adriatica), sulla linea Milano-Venezia, venne ammessa ai trasporti delle merci a grande velocità per i colli non eccedenti il peso di chilogrammi 50 ciascuno, e delle merci a piccola velocità ordinaria ed accelerata (esclusi i veicoli ed il bestiame) limitatamente alle spedizioni a vagone completo in servizio interno e cumulativo con le reti mediterranea e sicula, e con le stazioni e scali delle altre amministrazioni ferroviarie e lacuali ammesse al servizio cumulativo con le reti Adriatica e Mediterranea.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **198**. — TRASPORTI. — **Fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta.** — 8 ottobre.

Per norma delle amministrazioni militari nella esecuzione dei trasporti si rende noto che è escluso l'acquisto dei biglietti a tariffa militare e a tariffa ridotta nelle fermate, incaricate di vendere soltanto i biglietti a tariffa intera, e quindi tutti coloro, che possono viaggiare a tariffa militare o in qualunque modo a ta-

riffa ridotta e partono dalle dette fermate, devono pagare il trasporto a tariffa ordinaria fino alla stazione più prossima, in cui possono provvedersi di biglietto a tariffa militare o ridotta.

Le fermate delle tre grandi reti ferroviarie (Mediterranea, Adriatica e Sicula) e quelle delle reti minori, ammesse alla sola distribuzione dei biglietti a tariffa ordinaria risultano dall'elenco che fa seguito al presente *Atto*.

L'*Atto* 26 del corrente anno è abrogato.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ELENCO delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare.

Fermate	Linee cui appartengono	Stazioni più prossime in cui si può acquistare il biglietto a tariffa militare od a tariffa ridotta
RETE MEDITERRANEA.		
Acqua Santa	Roma-Albano	Roma Capannelle
Bazzano	Asti-Ovada-Genova	Nizza Monferrato Mombaruzzo
Bolzano Novarese	Novara-Domodossola	Gozzano Orta Miasino
Bozzole Monte	Alessandria-Arona	Valenza Torre Beretti
Canegrate	Rho-Arona	Parabiago Legnano
Cappella dei Moreni	Torino-Torre Pellice	Pinerolo Bricherasio
Casorate Sempione	Gallarate-Arona	Gallarate Somma Lombardo
Castronno	Gallarate-Varese	Gazzada Albizzate
Chiaravalle Milanese	Milano-Pavia	Rozzano Locate Triulzi
Corconio	Novara-Domodossola	Gozzano Orta Miasino
Cozzo	Castagnole-Asti-Mortara	Candia Lomellina Castel d'Agogna
Eca Nasago	Ceva-Ormea	Ormea Trappa
Garbagna	Alessandria-Arena	Vespolate Novara
Genola	Torino-Cuneo	Savigliano Fossano
Giuncate	Genova-Pisa	Quarto Quinto
Greco Milanese	Milano-Chiasso	Milano Sesto S. Giovanni
Guasticce	Colle Salvetti-Livorno	Livorno S. Marco Colle Salvetti
Lazzarone	Valenza-Vercelli	Valenza Giarole
Lojolo	Genova-Pisa	Sturla Quarto
Madonna delle Grazie	Savigliano-Saluzzo	Savigliano Lagnasco

Madonna del Piano . .	Roma-Viterbo	Capranica Ronciglione
Maiorisi	Sparanise-Gaeta. . . .	Sparanise Carinola
Molinetti	Genova-Pisa	Sori Recco
Murello	Airasca-Cavallermaggiore	Villanova-Solaro Cavallermaggiore
Ninfa	Velletri-Terracina . . .	Cisterna Sermoneta-Norma-Bassiano
Pallanzeno	Novara-Domodossola . .	Piedimulera Villadossola
Pietrarugia.	Genova-Pisa	Quarto Quinto
Pontetto.	Genova-Pisa	Boglasco Pieve di Sori
Porto	Pontegalera-Fiumicino .	Pontegalera Fiumicino
Priaro	Genova-Pisa	Recco Camogli
Pulano	Taranto-Reggio Calabria	Colrone Cutro
Roccacigliè.	Torino-Bra-Savona . .	Niella Castellino Tanaro
Rumianca	Novara-Domodossola . .	Vogogna Piedimulera
S. Benigno di Cuneo . .	Torino-Cuneo.	Centallo Cuneo
S. Ilario Ligure	Genova-Pisa	Nervi Boglasco
S. Lorenzo.	Genova-Pisa	Camogli S. Margherita Ligure
S. Luce	Pisa-Roma	Orciano Rosignano Castellina
S. Michele di Pagano. .	Genova-Pisa	S. Margherita Ligure Rapallo
S. Secondo.	Torino-Torre Pellice . .	Pinerolo Bricherasio
Sesto Campano	Caianello-Isernia . . .	Presenzano Capriate al Volturno
Stagno	Livorno-Colle Salvetti .	Livorno S. Marco Colle Salvetti
Terralba- S. Frutuoso .	Genova-Pisa	Genova P. B. Sturla
Terrasa	Castagnole-Asti-Mortara	Terranova Candia Lomellina
Testona	Torino-Chieri	Trofarello Moncalieri
Tombolo.	Firenze-Empoli-Livorno.	Pisa Livorno S. Marco
Trequanda	Asciano-Montepescali. .	Asciano S. Giovanni d'Asso
Trezzano sul Naviglio .	Milano-Vigevano . . .	Corsico Gaggiano

Via Argiroffo	Genova-Pisa	Quarto Quinto
Via Cattaneo	Genova-Pisa	Quinto Nervi
Via Tabarca	Genova-Pisa	Sturla Quarto
Vicofertile	Spezia-Parma	Collecchio Parma
Villapiana	Taranto-Reggio Calabria	Trebisacce Torre Cerchiara
Zeme	Castagnole-Asti-Mortara	Candia Lomellina Castel d'Agogna

Rete Adriatica.

Ajruno	Monza-Calolzio	Olgiate-Molgora Calolzio
Albano S. Alessandro	Lecco-Rovato	Seriate Gorlago
Albuzzano	Pavia-Cremona-Brescia	Motta S. Damiano Belgioioso
Aspio (all')	Ancona-Castellamm. A.	Varano Osimo Castelfidardo
Barbariga	Padova-Venezia	Ponte di Brenta Dolo
Bolognina	Bologna-Verona	Crevalcore Camposanto
Boschi S. Anna	Mantova-Legnago-Monselice	Legnago Bevilacqua
Bertalia	Bologna-Verona	Bologna Tavernelle d'Emilia
Buonalbergo	Foggia-Napoli	Monte Calvo Irpino Apice S. Arcangelo
Calderara di Reno	Bologna-Verona	Bologna Tavernelle d'Emilia
Camatta	Pavia-Cremona-Brescia	Chignolo Po Ospedaletto Lodigiano
Campocroce	Venezia-Udine	Mogliano Preganziol
Cannole	Foggia-Otranto	Bagnolo del Salento Otranto
Capralba	Bergamo-Cremona	Caravaggio Casaletto Vaprio
Carpenedo	Mestre-Portogruaro	Mestre S. Michele del Quarto
Castel d'Azzano	Dossobuono-Adria-Chioggia	Dossobuono Vigasio
Castione Andevenno	Colico-Sondrio	S. Pietro Berbenno Sondrio
Ca-Tron	Mestre-Portogruaro	S. Michele del Quarto Meolo
Civate	Lecco-Como	Valmadrera Sala al Barro Galbiate

Crocetta.	Bologna-Verona. . . .	S. Giovanni in Persiceto Crevalcore
Dolce.	Peri-Verona-Modena. .	Ceraino Peri
Dubino	Colico-Chiavenna . . .	Colico Novate-Mezzola
Gaggio	Mestre-Portogruaro . .	Mestre S. Michele del Quarto
Gagliole.	Porto Civitanova-Macerata-Albacina.	S. Severino Marche Castelraimondo - Camerino
Giurdignano	Foggia-Otranto	Otranto Bagnolo del Salento
Levada	Treviso-Belluno . . .	Cornuda Pederobba-Molinetto
Lison.	Mestre-Portogruaro . .	S. Stino di Livenza Portogruaro
Mandolossa	Parma-Brescia-Iseo . .	Borgo S. Giovanni Castegnato
Manzano	Venezia-Udine-Pontebba-Cormons.	Buttrio S. Giovanni Manzano
Marocco	Venezia-Udine Pontebba-Cormons.	Mestre Magliano Veneto
Melano	Fabriano-S. Arcangelo .	Fabriano Sassoferrato-Arcevia
Mezzani Rondani . . .	Parma-Brescia-Iseo . .	Colorno Casalmaggiore
Motteggiana	Peri-Verona-Modena. .	Ponte Borgoforte Suzzara
Orio Litta	Pavia-Cremona-Brescia.	Chignolo Po Ospedaletto Lodigiano
Paderno Franciacorta. .	Parma-Brescia-Iseo . .	Castegnato Passirano
Paese Castagnole. . . .	Treviso-Belluno. . . .	Treviso Postioma
Pallarano	Ferrara-Rimini	Ferrara Montesanto
Panigale Scala	Bologna-Verona. . . .	Bologna Tavernelle d'Emilia
Paterno.	Roma-Solmona	Celano Avezzano
Pavia P. G.	Pavia-Cremona-Brescia.	Pavia Motta S. Damiano
Pesche	Solmona-Isernia. . . .	Isernia Pettoranello
Poggio	Bologna-Verona. . . .	Tavernelle d'Emilia S. Giovanni in Persiceto
Pontecchio.	Bologna-Pistoia. . . .	Sasso Casalecchio di Reno
Ponte Taro	Milano-Bologna. . . .	Parma Castelguelfo
Raiano Superiore . . .	Roma-Solmona	Goriano Sicoli Prezza

Ramo di Palo	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Badia Polesine Lendinara
Rustignè	Treviso-Motta di Livenza	Ponte di Piave Oderzo
Salvaterra	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Badia Polesine Lendinara
Spercenigo.	Treviso-Motta di Livenza .	Treviso S. Biagio di Cailalta
S.ª Apollinare con Selva .	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Rovigo Ceregnano
S.ª Cristina e Bissone. .	Pavia-Cremona-Brescia .	Corteolona Miradolo
S. Donato Marche . . .	Fabriano-S. Arcangelo .	Fabriano Sassoferrato-Arcevia
S. Giacomo di Martignone	Bologna-Verona	Tavernelle d'Emilia S. Giovanni in Persiceto
S. Martino al Tagliamento	Mestre-Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo.	Valvasone S. Giorgio della Richinvelda
S. Polagio	Venezia-Udine	Reana del Roiale Tricesimo
S. Pietro di Legnago . .	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Cerea Legnago
S. Polo dei Cavalieri . .	Roma Solmona	Tivoli Castelmadama
S. Prospero Parmense .	Milano-Bologna	Parma S. Ilario d'Enza
S. Trovaso.	Venezia-Udine	Preganziol Treviso
Talamona	Colico-Sondrio	Morbegno Ardenno Masino
Teglio Veneto	Mestre-Portogruaro-Casarsa.	Portogruaro Sesto Cordovado
Trecella.	Milano-Verona-Venezia .	Melzo Cassano d'Adda
Treviso S. Giuseppe . .	Treviso-Belluno. . . .	Treviso Postioma
Verderago S. Girolamo .	Milano-Monza-Calolzio-Lecco.	Calolzio Maggianico
Vignate	Milano-Verona-Venezia.	Limito Melzo
Villa d'Adige	Dossobuono-Adria-Chioggia.	Castagnaro Badia Polesine
Villanova S. Pancrazio .	Peri-Verona-Modena. .	Modena Soliera
Zellarino	Venezia-Udine	Mestre Magliano Veneto

Rete Sicula.

Acicastello	Messina-Siracusa . . .	Acireale Cannizzaro
Brucoli	Messina-Siracusa . . .	Agnone di Siracusa Augusta
Causo.	Palermo-Porto Empedocle.	Montemaggiore Belsito Sciara
Dirillo	Siracusa-Licata	Terranova di Sicilia Biscari
Ficarazzi	Palermo-Porto Empedocle.	Bagheria Ficarazzelli
Megara Iblea (già Lunidoro).	Messina-Siracusa . . .	Augusta Priolo
Mili	Messina-Siracusa . . .	Tremestieri Galati
Patti Marina	Messina-Termini Imerese	Patti S. Giorgio
Ponte Giampilieri . . .	Messina-Siracusa . . .	Giampilieri Scaletta Zanclea
Ponte S. Stefano. . . .	Messina-Siracusa . . .	Galati Giampilieri
Ponte Schiavo	Messina-Siracusa . . .	Galati Giampilieri
Roccalmera Mandanici .	Messina-Siracusa . . .	Nizza Sicilia Santa Teresa di Riva
S. Martino	Messina-Termini Imerese	Rometta Venetico Spadafora
S. Nicola.	Palermo-Porto Empedocle.	Trabia Altavilla Milicia
S. Oliva	Canicatti-Licata	Licata Favarotta
S.ta Panagia	Messina-Siracusa . . .	Siracusa Priolo
S.ta Teresa Longarini . .	Siracusa-Licata	Siracusa Cassibile

Rete Sicula Occidentale (Palermo-Trapani).

Sferracavallo	Palermo-Trapani . . .	Tommaso Natale Isola delle femmine
Trappeto.	Palermo-Trapani . . .	Partinico Balestrate

Società Anonima per le ferrovie Siciliane.

Bifarera	Palermo-Corleone . . .	Benchè le contronotate fermate non siano abilitate a rilasciare biglietti a tariffa militare, tuttavia i treni cola di passaggio ricevono i viaggiatori militari, i quali alla prima stazione di arrivo sono forniti del biglietto a tariffa militare da quel capo stazione in base al percorso dalla fermata alla destinazione.
Corsari	Palermo-Corleone . . .	
Mulinazzo	Palermo-Corleone . . .	
Scalilli	Palermo-Corleone . . .	

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.

Birori	Cagliari-Chilivani-Golfo A.	Borore Macomer
Cabitza	Cagliari – Iglesias-Monteponi.	Iglesias Monteponi
Campomela	Chilivani – Sassari-Portotorres.	Ploaghe Scala di Giocca
Caniga	Chilivani – Sassari-Portotorres.	Sassari Tirsi
Enas	Cagliari-Chilivani-GolfoA.	Monti Terranova
Marinella	Cagliari-Chilivani-Golfo A.	Terranova Golfo Aranci
Musei.	Cagliari – Iglesias-Monteponi.	Siliqua Villamassargia
S. Giorgio	Chilivani – Sassari-Portotorres.	Sassari S. Giovanni
S. Orsola	Chilivani – Sassari-Portotorres.	Sassari S. Giovanni
Uta	Cagliari-Iglesias-Monteponi.	Decimomannu Siliqua

Società per le ferrovie secondarie della Sardegna (*).

Anela.	Tirso-Chilivani	Bono Buttei
Anulù.	Cagliari-Arbatax . . .	Seni Ussassai
Bara	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Sindia Macomer
Bettilli	Cagliari-Arbatax . . .	Villanovatulo Esterzili

(*) I viaggiatori provenienti dalle fermate di questa Società vengono provveduti di biglietti di supplemento dai capitroni dietro presentazione dello scontrino militare.

Birori	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Macomer Bortigali
Cigaoni	Mandas-Sorgono	Nuraliao Laconi
Fontanamela	Mandas-Sorgono	Laconi Ortuabis
Gennesitzu	Mandas-Sorgono	Laconi Ortuabis
Gesico	Cagliari-Mandas	Mandas Suelli
Illorai	Tirso-Chilivani	Tirso Burgos
Lei	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Sunalus Bolotana
Modolo	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Bosa Tresnuraghes
Mulafà	Sassi-Alghero	Sassari Olmedo
Nigolosu	Bosa – Macomer – Tirso – Nuoro.	Modolo Tresnuraghes
Nuchis	Monti-Tempio	Luras Tempio
Piras	Monti-Tempio	Monti Calangianus
Rifornitore	Monti-Tempio	Monti Calangianus
S. Giorgio	Sassari-Alghero	Sassari Olmedo
Sella Clecci	Cagliari-Arbatax	Clini-Ilbono Turtoli
Serra	Sassari-Alghero	Alghero Olmedo
Vigne	Tirso-Chilivani	Ozieri Pattada

Società Veneta.

Capolona	Arezzo-Pratovecchio-Stia	Giovi Subbiano
Casello 5	Conegliano-Vittorio	Vittorio Conegliano
Chiozzola	Parma-Suzzara	Parma Sorbolo
Codisotto	Parma-Suzzara	Suzzara Luzzara
Lentigione	Parma-Suzzara	Sorbolo Brescello
Moimacco	Portogruaro-Cividale	Cividale Udine
Pieve	Schio-Torre	Schio Torre
Piovene	Schio-Arsiero	S. Orso Rocchette

Quartiere Nuovo . . .	Schio-Torre	Schio Torre
Remanzacco	Portogruaro-Cividale . .	Cividale Udine
Santa Maria la Longa. .	Portogruaro-Cividale . .	Palmanova Risano
San Vendemiano . . .	Conegliano-Vittorio . .	Conegliano Vittorio
Schio Santa Trinità . .	Schio-Arsiero	Schio S. Orso
Sofratta	Conegliano-Vittorio . .	Vittorio Conegliano
Timonchio	Schio-Arsiero	Schio S. Orso

Società per le ferrovie Nord Milano.

Affori.	Milano-Erba	Bovisa Bruzzano
Cabiate	Milano-Erba	Meda Mariano Comense
Caslino	Saronno-Grandate . . .	Cadorago Lomazzo
Castellazzo.	Milano-Saronno	Rollate Garbagnate
Civello	Como-Laveno	Grandate Lurate
Cormonno Brusuglio . .	Milano-Erba	Bruzzano Cusano sul Seveso
Marnate-Gorla (già Castellanza-Succursale).	Seregno-Saronno-Novara	Castellanza Rescaldina
Ponte Ticino	Seregno-Saronno-Novara	Galliate Turbigo
Portichetto.	Saronno-Grandate . . .	Fino Mornasco Grandate

Società per la ferrovia Suzzara-Ferrara.

Porotto	Suzzara-Ferrara. . . .	Ferrara Vigarano
Stellata	Suzzara-Ferrara . . .	Bondeno Felonica Po

Società per la ferrovia Verona-Caprino-Garda.

Pesina	Verona-Caprino	Costermano Caprino

DECISIONI DI MASSIMA

16.

Ufficiali comandati agli esperimenti annuali del materiale di mobilitazione. — Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che da taluni corpi vengono corrisposte indennità di viaggio ad ufficiali comandati agli esperimenti annuali del materiale di mobilitazione.

Siccome l'*Atto* 405 della *Raccolta* stabilisce che tali esperimenti sono da compiersi nei servizi ordinari, o nell'occasione di qualche esercitazione di marcia, così il Ministero invita le amministrazioni dei corpi ad attenersi sempre a tali disposizioni e quindi ad astenersi dal corrispondere indennità di viaggio pei servizi di tale natura. (*Div. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 ottobre.

LUGLIO 29. — R. Decreto n. 314 che modifica il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, *pag.* 577.
OTTOBRE 16. — Modificazioni all'istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria annessa al regolamento approvato con R. Decreto 9 aprile 1896, *pag.* 581.
» 16. — Polsini e solini per gli allievi degli istituti militari, *pag.* 599.
» 16. — Norme per l'applicazione di talune disposizioni del regolamento sull'avanzamento, relative ai militari di truppa, *pag.* 600.
» 16. — Assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria, *pag.* 603
» 17. — Divieto agli ufficiali in servizio attivo permanente di essere sindaci di società commerciali, industriali, ecc., *pag.* 603.

Atto N. **199.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **R. Decreto n. 314 che modifica il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.** — 29 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Nostro Decreto 9 aprile 1896, n. 93, col quale venne approvato il Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 luglio 1900.

UMBERTO.

C. di San Martino.

24.OTT.99

Modificazioni
al Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. Decreto 9 aprile 1896, n. 93.

§ 1. *Modificare il primo alinea nel modo seguente:*

« Il presente regolamento è applicabile alle direzioni ed agli enti tutti che hanno un proprio consiglio di amministrazione pel servizio e la contabilità del materiale d'artiglieria ».

§ 2. *Sostituire:*

« Sotto la denominazione di direzione s'intendono compresi anche gli stabilimenti di artiglieria e gli enti sopramenzionati, e sotto quella di direttore i rispettivi capi servizio ».

§§ 8 e 22. *Alle parole:* « scrivani locali », *sostituire:* « ufficiali di scrittura ».

Art. 7. *Sostituire la seguente intestazione:* « Ragionieri ed ufficiali di scrittura ».

§ 19. *Cancellare il secondo alinea.*

§ 20. *Al primo alinea sostituire il seguente:*

« Il relatore è capo dell'ufficio contabile ed è sotto la immediata e sola dipendenza del direttore o di chi ne fa le veci ».

§ 79. Nel terzo alinea, *dopo le parole:* « tranne pei sinistri di mare », *in luogo di:* « pei quali la dichiarazione dev'essere fatta dall'autorità marittima », *porre:* « pei quali dev'essere prodotto il testimoniale d'avaria dell'autorità giudiziaria e un certificato dell'autorità marittima competente o della società di navigazione incaricata del trasporto, dal quale risulti che il piroscafo che soffrì fortuna di mare contava realmente nel suo carico i materiali militari di cui si vuole giustificata la perdita o l'avaria ».

§ 172. Al comma *b*), *sostituire il seguente:*

« in esperienze, collaudazioni, esecuzioni di tiro, salve, ecc. nonchè pel governo e mantenimento di quadrupedi delle direzioni (§ 203) e pel funzionamento di altro materiale, come ad esempio la glicerina nei freni idraulici, nei martinelli, ecc. ».

§ 173. *Dopo la parola:* « operazioni », *aggiungere:* « o che è incaricato del servizio pel quale avviene il consumo.

§ 175. *Sostituire il seguente:*

« Tutti i movimenti di materiali debbono essere motivati da disposizioni delle autorità competenti o da prescrizioni regolamentari ed essere debitamente comprovati ».

« Essi poi sono materialmente eseguiti per ordine del relatore ».

§ 180. Nella prima linea, *alle parole:* « I comandanti d'artiglieria da fortezza e i comandanti locali », *sostituire:* « I comandanti ed i direttori d'artiglieria ».

Nella settima linea, *dopo la parola:* « comandanti », *aggiungere:* « e direttori »

§ 182. Al punto in fine del paragrafo *sostituire* una virgola *ed aggiungere:* « ed avendo presente che per gli acquisti deve essere stabilito il prezzo medio, come è prescritto al n. 3 delle avvertenze al mod. n. 21 ».

Art. 30. *Sostituire il seguente:*

Articolo 30. — « Richieste provvisorie di introduzione e di distribuzione, e richieste di prelevamenti da parte dell'ufficio tecnico.

§ 189. « Le richieste provvisorie mod. n. 17 sono compilate dall'ufficio contabile a seconda delle indicazioni del modulo.

« Per le richieste provvisorie le sezioni staccate si regolano secondo le speciali istruzioni che vengono loro impartite al riguardo.

§ 190. « Le richieste provvisorie devono essere distinte con due serie numeriche annuali, di cui una per le introduzioni e l'altra per le distribuzioni.

§ 191. « Le richieste provvisorie possono aver la durata di tutto l'esercizio finanziario ed oltre, ma in quest'ultimo caso devono essere rinnovate al primo giorno dell'esercizio successivo.

§ 192. « Quando ha luogo la restituzione di materiali avuti in distribuzione provvisoria il relatore del consiglio cui i materiali erano stati consegnati provvisoriamente, emette — a compenso del movimento di carico precedentemente eseguito — apposita richiesta provvisoria di scarico, da quietanzarsi dal relatore del consiglio al quale i materiali vengono restituiti.

« Pei materiali non restituiti e per quelli stati consumati da chi li aveva in consegna provvisoria, si compilano richieste definitive di scarico da quietanzarsi dalla parte che non ha effettuata la restituzione.

« Riscontrandosi invece degradazioni, rotture, ecc. la direzione fa di ciò constare mediante processo verbale che trasmette al Ministero per le sue decisioni al riguardo.

§ 193. « Le richieste per prelevamenti di materiali da parte delle officine sono compilate dall'ufficio tecnico sul modello n. 17, *depennandovi la parola:* « provvisoria ».

§ 194. « Per tali richieste il detto ufficio tiene registri a matrice e figlia, le quali sono, per ciascun prelevamento, vidimate dal vice direttore.

« Le figlie trasmesse all'ufficio contabile, sono firmate dal relatore quale ordine al consegnatario, per la esecuzione del movimento a norma del § 175.

« Delle matrici si serve poi l'ufficio tecnico per la compilazione delle richieste definitive di scarico alle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª secondo le prescrizioni del § 182. »

Modelli. Nei modelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 nella postilla riferentesi all'intestazione, *in luogo di*: « Stabilimento, comando locale », *pongasi*: « Direzione ».

Modello n. 7. Nell'esempio pratico della « situazione della forza alla mezzanotte del ..... », *cancellare nella colonna 1ª dei due specchi, le denominazioni di*: « Inservienti d'ufficio », *e di*: « guarda batteria ».

Modello n. 8. Al n. 3 delle avvertenze, *in luogo di*: « Alla fine dell'anno », *pongasi*: « Al termine dell'esercizio finanziario ».

Modello n. 9. Al n. 4 delle avvertenze, *in luogo di*: « alla fine dell'anno », *pongasi*: « Al termine dell'esercizio finanziario ».

Modello n. 17. Nel *NB.* a piè di pagina, *in luogo del*: « § 190 », *si indichi il*: « § 194 ».

Modello n. 20. Alla postilla (11) del « passivo », *sostituire*:

« Solamente le spese che interessano la gestione delle officine ».

Alla postilla (12) dell' « attivo », *sostituire*: « Per determinare questi tre valori, si terrà conto della mano d'opera, delle materie impiegate e di ogni altra spesa inerente a detta specie di lavori.

« Dal totale complessivo di questi elementi sarà detratto l'importo della rispettiva quota di residui di lavorazione ».

Al secondo periodo della successiva postilla (13), *sostituire*:

« Per determinare il costo di ciascun lavoro si terrà conto della mano d'opera, delle materie impiegate e di ogni altra spesa inerente al lavoro stesso. Dal totale complessivo di questi elementi sarà detratto l'importo della rispettiva quota di residui di lavorazione ».

Modello n. 21. Al n. 4 delle « avvertenze », *aggiungere*: « Vi si ripartiscono inoltre le materie impiegate nei lavori della classe « spese generali ». Tale ripartizione si fa aggiungendo in

ogni colonna una quantità delle materie stesse per un valore corrispondente alla singola quota di spese generali, da determinarsi pel solo importo delle materie a prezzo regolamentare ».

Nella intestazione della colonna 18, *cancellare le parole:* « alla produzione ordinaria delle officine ».

Modello n. 22. Alla postilla (16) nell' « attivo », *aggiungere l'alinea seguente:*

« Si avverte che sono da riportarsi sul presente rendiconto riassuntivo soltanto le somme riferentisi al prezzo regolamentare dei materiali effettivamente *acquistati* a parte 20ª, escluso perciò l'importo delle robe ricevute a parte 20ª ».

Indice, *sostituire all' intestazione dell'art. 7 la seguente:* « Ragionieri e ufficiali di scrittura ».

Sostituire all' intestazione dell'art. 30 la seguente: « Richieste provvisorie di introduzione e di distribuzione, e richieste di prelevamento da parte dell'ufficio tecnico ».

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
C. di San Martino.

N. **200**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Modificazioni all' istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria annessa al regolamento approvato con R. Decreto 9 aprile 1896**. — 16 ottobre.

Sono apportate le seguenti modificazioni all'Istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria annessa al regolamento approvato con R. Decreto 9 aprile 1896:

§ 5. *Aggiungere:*

« Nessuno specchio o documento *negativo* è trasmesso quando ciò non sia esplicitamente prescritto. Qualora poi siavi tale prescrizione, non devesi trasmettere lo specchio o documento *negativo*, ma se ne deve dare semplice informazione con lettera d' ufficio, entro il termine stabilito per la trasmissione. »

§ 6. Nella prima linea, *in luogo di:* « annesso all' istruzione », *pongasi:* « (pagina 5). »

§ 7. Al comma 5°, *in luogo di:* « scrivani locali », *pongasi:* « ufficiali di scrittura. »

§ 13. Nel secondo alinea, *in luogo di:* « scrivani locali », *pongasi:* « ufficiali di scrittura. »

§ 14. Nella seconda linea, *in luogo di:* « § 98 », *pongasi:* « § 97. »

§ 17. *In luogo di*: « scrivani locali », *pongasi*: « ufficiali di scrittura. »

§ 29. Nella terza linea *cancellare le parole*: « guarda batteria, guarda selleria. »

§ 36. Al secondo alinea *sostituire*:

« Durante il lavoro debbono obbedienza agli impiegati, capi operai, capi lavoranti e capi squadra nell'esercizio delle loro funzioni, abbenchè non siano rivestiti di grado militare. »

§ 37. *Sostituire*:

« Per le mancanze che commettono anche nella qualità di operai, i militari di truppa incorrono nelle punizioni stabilite dal regolamento di disciplina. »

§ 38. Nel secondo alinea *in luogo di*: « dei portinai, inservienti d'ufficio e guarda batteria », *pongasi*: « dei portinai ed inservienti d'ufficio. »

§ 39. *Sostituire*:

« Presso ogni direzione deve essere stabilito un orario d'ufficio ed un orario di lavoro, determinati dal direttore e comunicati — per informazione — all'ispettore da cui la direzione dipende. »

§ 41. *In luogo di*: « scrivani locali », *pongasi*: « ufficiali di scrittura. »

§ 42. Nella prima linea, *dopo le parole*: « capi tecnici », *aggiungere*: « e disegnatori. »

§ 58. *In luogo di*: « scrivani locali », *pongasi*: « ufficiali di scrittura. »

§ 87. In fine del paragrafo *aggiungere*: « (art. 38-39 Regolamento per i biglietti di Stato e di Banca 30 ottobre 1896, n. 508). »

§ 90. *In luogo di*: « art. 154 », *pongasi*: « art. 135. »

§ 91. *Dopo le parole*: « inferiori a L. 2 », *aggiungere*: « per le quali, secondo la consuetudine, non vengono rilasciate quietanze. »

§ 92. *Sostituire* una virgola al punto in fine del paragrafo *ed aggiungere*: « quietanzate da chi le presenta (relatore o segretario). »

§ 94. *In luogo di*: « agli articoli 169 e 175 », *pongasi*: « ai §§ 1193 e 1247. »

§ 110. *Aggiungere*: « (*Atto* 389 della *Raccolta* e § 110 Regolamento indennità eventuali). »

§ 121. Dopo il primo alinea *aggiungere il seguente*:

« Se l'anticipazione è corrisposta a senso dell'ultimo alinea del § 98 del Regolamento per gli operai borghesi, la restitu-

zione può aver luogo a rate quindicinali nella misura che, a seconda dei casi, il direttore crederà di stabilire. »

§ 126. *Aggiungere l'alinea seguente*:

« Quando nella manutenzione e riparazione s'impiegano soldati operai delle compagnie da costa e da fortezza, è corrisposta ai medesimi la mercede di picchetto, limitatamente però alle prime tre ore di lavoro. »

§ 127. Al primo alinea *sostituire il seguente*:

« I trasporti, le manopere di forza ecc. che si riconoscono, in modo assoluto, istruttivi o speciali ai militari di truppa di artiglieria, debbono possibilmente essere dai medesimi eseguiti. »

Il terzo alinea *è soppresso.*

§ 128. *Cancellare nella terza linea le parole*: « non amministrati dall'ufficio cui occorrono », e nella settima linea *in luogo di*: « (volume II, articolo 27) », *porre*: « (N. 260, lettera *e*)). »

§ 130. *Cancellare in fine del paragrafo le parole*: « avendo presente, riguardo ai militari di artiglieria, la restrizione di cui al terzo alinea del § 127. »

§ 136. *Sostituire il seguente*:

« Una delle direzioni che hanno sede ove trovasi un comando di artiglieria tiene il detto registro mod. n. 36 anche pel personale del comando stesso. »

§ 137. Al secondo alinea *sostituire*:

« Per potere erogare somme maggiori, occorre l'autorizzazione del Ministero, al quale la direzione deve a tal fine, oltre ai maggiori schiarimenti possibili, indicare le somme da erogarsi in più dei limiti fissati al comma precedente. »

§ 139. *Sostituire il seguente*:

« Senza autorizzazione del Ministero — da chiedersi nel modo stabilito al secondo alinea del § 137 — è vietato di fare in un trimestre un spesa eccedente L. 1000 per uno stesso materiale o lavoro, anche quando tale spesa fosse ripartita su vari capitoli del bilancio. »

§ 140. *Cancellare le parole*: « da richiedersi pel tramite dell'ispettore da cui la direzione dipende. »

§ 144. *Aggiungere l'alinea seguente*:

« Tali spese pertanto dovranno imputarsi alla stessa categoria (§ 146) cui si riferiscono gli acquisti. »

§ 146. *Cancellare l'ultimo alinea del comma* Cat. *b*) *cioè le parole*: « le spese di trasporto, dogana o dazio di materiali acquistati coi fondi delle minute spese. »

Cancellare pure l'alinea formato dalle ultime tre linee a pag. 89 e dalle due prime linee a pag. 90.

§ 153. *Sostituire il seguente:*

« I proiettili e parti di proiettili ritrovati da coloro che sono incaricati della ricerca a senso dei precedenti §§ 151 e 152, debbono essere consegnati al magazzino designato dall'autorità che ha ordinato la ricerca, ed a cura dell'autorità stessa saranno poi versati alla direzione d'artiglieria o sezione staccata più vicina. »

§ 155. *Sostituire il seguente:*

« Il detto premio è ragguagliato al peso effettivo dei rottami consegnati, qualunque ne sia la specie, avendo presenti, riguardo ai conteggi in danaro ed in materia, le norme stabilite ai §§ 88 e 160 del Regolamento. »

§ 159. Nello specchio che fa seguito al detto paragrafo, nella terza colonna, alla disposizione riferentesi al n. 1 *sostituire la seguente:*

« Tassa di ricchezza mobile sulle gratificazioni (eccettuate quelle che si corrispondono al personale inferiore, militare o borghese); sull'onorario al medico borghese che disimpegna il servizio sanitario pel personale inferiore; sull'assegno mensile fatto dalle direzioni alle dipendenti sezioni per spese di cancelleria e combustibile, per la sola quota però di cui le dette sezioni non sono tenute a dimostrare l'impiego mediante rendiconto. »

Nella quarta colonna, primo alinea, *in luogo di:* « prospetto dimostrativo (in semplice esemplare) », *pongasi:* « prospetto dimostrativo in doppio esemplare. »

Modificare il secondo alinea come segue:

« L'elenco è corredato dalla quietanza originale del versamento e da un esemplare del prospetto dimostrativo suaccennato. »

§ 166. Nel terzo alinea, *dopo:* « intendenze di finanza », *aggiungere:* « od al reclusorio militare. »

Nell'ottava e nona linea delle avvertenze nello specchio a pag. 97, *cancellare le parole:* « guarda batteria. »

§ 167. Nel secondo alinea, *cancellare le parole:* « i soprassoldi ai guarda batteria. »

§ 171. Nel secondo alinea, *in luogo di:* « Le correzioni o documenti », *pongasi:* « Le correzioni a documenti. »

§ 172. *Dopo le parole:* « dell'esercizio precedente », *aggiungere:* « (§ 456). »

Prima dello specchio che fa seguito al detto paragrafo, *in*

luogo di: « (Stabilimento, comando locale, reggimento ecc.) », *pongasi*: « (Direzione, reggimento ecc.). »

In fine di detto specchio, *in luogo di*: (direttore, comandante locale, di reggimento ecc.) », *pongasi*: « (direttore, comandante di reggimento ecc.).»

§ 173. *In luogo di*: « articoli 159, 160, 161 e 162 », *pongasi*: « articoli 140, 141, 142 e 143. »

§ 177. *In luogo di*: « § 1214 », *pongasi*: « 1124. »

§ 178. *In luogo di:* « § 1204 », *pongasi:* « § 1114. »

Cancellare le parole: « (decisione di massima n. 57, a pagina 211 del *Giornale militare* 1889, parte 1ª). »

§ 186. Comma *b*, *in luogo di*: « che quelle di bronzo », *pongasi*: « che quelle di nichelio e di bronzo. »

§ 201. Al secondo alinea *sostituire il seguente*:

« Pel pagamento delle indennità dovute ai verificatori metrici, valgono le disposizioni dell'*Atto* 214 del 1897. »

§ 205. *Sostituire il seguente*:

« Tutti i movimenti di materiali debbono essere motivati da disposizioni delle autorità competenti o da prescrizioni regolamentari, ed essere debitamente comprovati. Essi poi sono materialmente eseguiti per ordine del relatore. »

§ 210. Nella prima linea, *in luogo di:* « I comandanti di artiglieria da fortezza ed i comandanti locali », *pongasi:* « I comandanti ed i direttori d'artiglieria. »

§ 216. *Sostituire il seguente*:

« Quando ha luogo la restituzione di materiali avuti in distribuzione provvisoria, il relatore del consiglio cui i materiali erano stati consegnati provvisoriamente emette — a compenso del movimento di carico precedentemente eseguito — apposita richiesta provvisoria di scarico da quitanzarsi dal relatore del consiglio al quale i materiali vengono restituiti.

« Occorrendo poi di dover convertire in definitiva una distribuzione provvisoria, si segue, per la sistemazione di questa ultima, il procedimento sopra indicato, e si manda inoltre ad effetto la distribuzione definitiva con le norme consuete. »

Negli specchi che fanno seguito al detto paragrafo, all'ultimo alinea delle avvertenze alla parte 12ª delle diminuzioni (pagina 113) *sostituire:*

« Le richieste definitive si compilano: se trattasi di calo o deperimento naturali, allorchè si ricevono approvati i relativi verbali, i quali debbono, salvo casi speciali, redigersi al termine di ogni semestre dell'esercizio finanziario; se trattasi di consumo regolare, quando si redigono i prescritti verbali. »

L'ultima avvertenza a pag. 115: « In massima tale passaggio ecc. », *deve essere cancellata* e riportata in corrispondenza della parte 17ª delle diminuzioni alla quale si riferisce.

Alle avvertenze della parte 19ª delle diminuzioni (pag. 117) *sostituire*:

« In questa parte si inscrivono anche le richieste di scarico dei materiali distribuiti a pagamento alle società di tiro a segno nazionale.

« Nelle richieste che si inscrivono a questa parte non occorre alcuna dichiarazione di ricevuta dell'acquirente, bastando l'indicazione dell'eseguito pagamento. »

Al secondo alinea delle avvertenze alla parte 20ª delle diminuzioni (pag. 117) *sostituire*:

« Però se il ricevente deve eseguire distribuzioni di detti materiali, le relative richieste debbono essere inscritte non più alla parte 20ª; ma a quell'altra parte alla quale, a seconda del caso, il movimento deve essere imputato. »

§ 222. *Sostituire il seguente*:

« Pel rilascio dei documenti in base ai quali debbono i consegnatari eseguire i movimenti di materiali ed operare le relative inscrizioni sui propri registri, valgono le norme seguenti:

« *a*) per ogni movimento di materiali il relatore, a senso del § 205, fa pervenire al consegnatario interessato la richiesta da esso firmata, compilata sul mod. n. 17, depennandovi la parola « provvisoria. »

« Il consegnatario, eseguito il movimento statogli ordinato, rimette la richiesta al relatore, munita della seguente dichiarazione:

« Eseguita l'introduzione (o la distribuzione) dei materiali sopradescritti.

« . . . addì . . . . . .

« *Il consegnatario*

. . . . . .

« Il relatore manda allora ad effetto, se del caso, il carico o lo scarico del consiglio ed autorizza contemporaneamente il movimento analogo nella gestione del consegnatario, restituendogli la richiesta portante la seguente autorizzazione: « Vista la suestesa dichiarazione di eseguito movimento, si autorizza il carico (o lo scarico) dei suddescritti oggetti, pei quali fu

compilata la richiesta (definitiva o provvisoria) del consiglio N. . . d'ordine annuale, in data d'oggi. »

« (Quando non viene compilata subito la richiesta del consiglio se ne indicano i motivi.

Nel caso di passaggio fra consegnatari si cita la richiesta rilasciata all'altro consegnatario).

« . . . . . addì . . . . . .

« *Il relatore.*

. . . . . .

« *b*) pei prelevamenti dell'ufficio tecnico, le figlie delle relative richieste dal medesimo compilate e munite del prescritto visto del relatore (§ 190 del regolamento) sono trasmesse al consegnatario interessato, il quale, eseguita la distribuzione, le restituisce al relatore con la dichiarazione stabilita al comma *a*), onde siano munite della voluta autorizzazione di scarico;

« *c*) i passaggi di materiali tra consegnatari sono effettuati in base a richieste di distribuzione da rilasciarsi alla parte cedente ed a richieste di introduzione da rimettersi alla parte ricevente, con le norme specificate al comma *a*);

« *d*) tutte le richieste di introduzione e di distribuzione sono contrassegnate con due serie di numeri d'ordine annuale (una per le introduzioni e l'altra per le distribuzioni) per ogni consegnatario, da desumersi dal quaderno mod. n. 56 all'atto dell'apposizione, da parte del relatore, della prescritta autorizzazione di carico o scarico;

« *e*) pei movimenti di materiali che avvengono presso le sezioni staccate, incaricate, a senso del § 183 del regolamento, di compilare le corrispondenti richieste, non è rilasciato dal relatore l'ordine di introduzione o distribuzione nei modi stabiliti al comma *a*), bastando a comprovare i movimenti le richieste che debbono essere trasmesse alla direzione a norma del paragrafo seguente ».

§ 223. *Cancellare l'ultimo alinea.*

§ 228. *Cancellare le parole*: « Per la parte 7ª » ed infine del paragrafo *aggiungere*: (§ 167 Regolamento) ».

§ 229 Nella terza linea, *in luogo di:* « parte 3ª », *pongasi*: « parte 2ª ».

§ 230. Nell'alinea « parte 19ª » degli aumenti, *si cancellino le parole*: « e le multe inflitte ».

§ 235. Al comma *a*) *aggiungere*: « ed uno specchio dei movimenti di carico e scarico inscritti a parte 7ª ».

Al comma *b) sostituire il seguente:*

« *b) a parte 9°* — copia delle disposizioni che hanno autorizzato il movimento, e pei materiali provenienti da contisca il verbale della commissione verificatrice.

« Per norma nella compilazione di detto verbale si avverte che le armi di cui trattasi debbono essere assunte in carico nello stato in cui si ricevono, cioè: con le nomenclature stabilite per le armi quelle che si riconoscono tali, senza tener conto nè dello stato d'uso, nè dei guasti delle medesime; con le nomenclature stabilite pei rottami quelle che, per essere rotte o prive di parti importanti, non possono più essere considerate come armi. Perciò nel processo verbale la commissione verificatrice, oltre le armi da assumersi in carico come tali, deve indicare il numero e la specie di quelle da considerarsi come rottami e la qualità ed il peso di questi ».

Al comma *g) sostituire*: « i verbali, le decisioni di scarico e gli altri documenti che hanno autorizzato il movimento ».

§ 239. Ultimo alinea *sostituire*:

« Nei casi suaccennati chi ha dato l'autorizzazione deve tosto informarne il Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) indicandogli i motivi dell'urgenza ».

§ 248. Al comma *b) in luogo di*: « assistito da un ufficiale o da un capo tecnico » *pongasi*: « assistito da un ufficiale e da un capo tecnico ».

§ 269. *Aggiungere:* « sempre quando le spedizioni non abbiano potuto farsi in porto assegnato ».

Art. 35. *Modificare l'intestazione come segue*:

« Trasporti di materiali ceduti a governi esteri, ad amministrazioni non governative, a società di tiro a segno nazionali ed a privati ».

§ 273. *È soppresso.*

§ 274. *Sostituire il seguente:*

« Le spedizioni di materiali a governi esteri, ad amministrazioni non governative, a società di tiro a segno nazionale ed a privati cittadini del Regno, quando la parte interessata non vi provveda direttamente o non ne indichi il modo, sono eseguite col mezzo che risulta più economico, valendosi anche dell'impresa trasporti militari.

« In quest'ultimo caso le spedizioni sono imputate al capitolo « materiale e stabilimenti d'artiglieria » ed il relativo importo è addebitato al destinatario insieme col prezzo delle eseguite somministrazioni, a meno che dalle autorità superiori non sia disposto altrimenti ».

§ 275. *È soppresso.*

§ 278. *Cancellare le ultime tre linee.*

§ 281. *Cancellare le parole*: « per mezzo dell'ispettore da cui dipende », *ed aggiungere*: « (§ 140) ».

§ 289. Nello specchio a pag. 133, al n. 1 dei titoli di commesse *A*, *B*, *C*, *cancellare le parole*: « da fortezza ».

§ 292. *Sostituire* una virgola al punto in fine del paragrafo *ed aggiungere*: « anche quando sono richiesti da altre direzioni, giusta l'avvertenza relativa al § 374 ».

§ 273. *Modificarlo come segue*:

« Gli ispettori e il direttore superiore delle esperienze possono assegnare commesse solo agli stabilimenti e direzioni che da essi dipendono in relazione alle attribuzioni loro assegnate.

« I comandanti d'artiglieria hanno facoltà di affidare alle dipendenti direzioni le sole commesse per lavori a carico dei capitoli del bilancio ordinario, che occorrano per l'andamento normale del servizio e che non siano già inscritti a commessa continuativa.

« I comandanti predetti prima di affidare commesse di allestimento di materiali allo scopo suaccennato, debbono assicurarsi che non ve ne siano disponibili presso altre direzioni dipendenti ».

§ 295. *Aggiungere l'alinea seguente*:

« Lo stabilimento che riceve una commessa per la cui esecuzione occorrano materiali o parti di materiali che esso non è in grado di allestire, trasmette pei medesimi una nota in duplice esemplare direttamente agli stabilimenti più prossimi, capaci di allestirli. Questi ultimi, dopo di aver indicato nelle apposite colonne delle note ricevute, quali materiali hanno disponibili e quali no, ne restituiscono un esemplare allo stabilimento richiedente, distribuiscono senz'altro al medesimo i materiali disponibili, e trasmettono l'altro esemplare al Ministero domandandogli la commessa e gli assegni per l'allestimento degli oggetti occorrenti per completare la distribuzione ».

§ 358. Nel primo alinea *in luogo di*: « uno dall'ufficio tecnico e l'altro dall'ufficio contabile », *pongasi*: « uno dall'ufficio contabile e l'altro dall'ufficio tecnico ».

§ 372. Al penultimo alinea, *dopo le parole*: « durante il lavoro », *aggiungere*: « acquisto e manutenzione di tende, persiane ed in genere dei materiali di arredamento ed attrezzamento dei laboratori. »

§ 374. *In fine delle parole*: « Lavori relativi all'andamento

normale del servizio » che precedono il detto paragrafo, *porre un asterisco* (*) *e fare il seguente richiamo a piè della pag. 146*:

« (*) Le direzioni e gli stabilimenti debbono rivolgersi direttamente alle direzioni ed agli stabilimenti più vicini per l'esecuzione di quei lavori, relativi all'andamento normale del servizio, che non possono far eseguire nei propri laboratori. Le direzioni e gli stabilimenti eseguiscono tali lavori inscrivendoli a commessa continuativa (§ 292). »

Nella terza linea a pag. 147 *in luogo di*: « massa generale », *pongasi*: « massa di economia. »

§ 384. Al secondo alinea *sostituire il seguente*:

« Quando non vi sia la possibilità o convenienza di acquistare le materie dal commercio, queste sono prelevate dai magazzini della direzione mediante passaggio dal carico verso lo Stato a quello della massa di economia, a prezzo regolamentare (parte 18ª), conteggiandone l'importo nel modo sopra indicato. »

§ 386. Modificarlo come segue:

« I prelevamenti, qualunque ne sia il motivo, sono fatti dalle sezioni interessate, avvertendo che le relative richieste (§ 194 del regolamento) debbono portare l'indicazione dell'ordine di lavoro.

§ 387. Nel secondoa linea, *in luogo di*: « servendosi delle matrici delle richieste provvisorie (§ 190 de regolamento) », *pongasi*: « servendosi delle matrici delle richieste per prelevamenti di materiali. »

§ 397. Nella sesta linea, *in luogo di*: « sia pur compreso l'ammontare », *pongasi*: « non deve essere compreso l'ammontare. »

§ 398. All'ultimo alinea *sostituire il seguente*:

« La quota percentuale unica delle spese generali si ottiene poi dalle seguenti operazioni:

$$549878 : 8500 = 100 : x = \frac{8500 \times 100}{549878} = \text{L. } 1{,}55 \text{ per ogni } 100$$

ore di lavoro.

« E siccome in base alla paga media risultante dallo specchio che fa seguito al § 408, cento ore di lavoro ammontano a L. 32, la quota percentuale sarà data dalla proporzione.

$$32 : 1{,}55 = 100 : x = \frac{1{,}55 \times 100}{32} = \text{L. } 4{,}84 \text{ per } 100. \text{ »}$$

Nella seconda linea, *dopo la parola*: « reale », *porre un asterisco* (*) *ed aggiungere il seguente richiamo a piè della pagina 152*:

« (*) Notisi che per la compilazione del rendiconto modello n. 20 l'importo delle materie riferentisi alle spese generali va computato a prezzo regolamentare. »

§ 401. In fine del paragrafo *sostituire* una virgola al punto, *ed aggiungere*: « ragguagliandola alle ore di lavoro, come è specificato al § 398. »

§ 407. Nel secondo alinea, *sostituire*: « Conseguentemente, entro il mese di aprile, le direzioni debbono segnalare al Ministero le eccedenze prevedibili sugli assegni ricevuti a carico dei capitoli del bilancio ordinario, pei lavori che non potessero essere ultimati nell'esercizio in corso o per altre cause. »

§ 408. Nella seconda linea, *cancellare le parole*: « all'ispettore dal quale dipendono ed »

§ 416. Nella prima linea, *in luogo di:* « i comandi locali », *pongasi*: « le direzioni. »

§ 417. Nella quarta linea, *cancellare le parole*: « (pel tramite dell'ispettorato da cui dipende). »

Dopo il primo alinea, *aggiungere il seguente*:

« Tale trasmissione dev'esser fatta pel tramite dell'ispettorato da cui la direzione dipende, affinchè il medesimo, prima di inoltrare i documenti al Ministero, possa verificare la esattezza delle condizioni tecniche e delle norme di collaudazione. »

All'attuale secondo alinea *sostituire il seguente*:

« Nell'invio dei suaccennati documenti la direzione deve indicare: »

§ 422. Nella prima linea, *dopo la parola*: « restituisce », *aggiungere*: « direttamente », e nella seconda linea, *cancellare le parole*: « (per mezzo del competente ispettorato). »

§ 431. Nello specchio a pag. 161, alle avvertenze e norme relative ai documenti indicati al n. 9, *sostituire le seguenti*:

« Le società o ditte commerciali in nome collettivo, deliberatarie di appalti, debbono, per una volta tanto, trasmettere al Ministero, per mezzo degli uffici appaltanti, copia autentica dell'atto costitutivo, nonchè di quegli altri atti comprovanti la persona autorizzata a riscuotere e dare quietanza per esse.

« Per quei contratti che vengono esauriti con una sola liquidazione e corrispondente pagamento, devono dichiarare — anche a mezzo di semplice lettera commerciale — quali sieno le persone legalmente autorizzate a riscuotere l'importo degli eseguiti appalti, confermando che niuna variazione avvenne agli atti già prodotti.

« In ordine poi a quei contratti per la cui esecuzione debbano emettersi più mandati, la stessa dichiarazione dovrà es-

sere unita alla prima richiesta di pagamento, rimanendo inteso che con essa viene implicitamente a prendersi impegno da parte della società o ditta interessata di segnalare nelle richieste successive le eventuali variazioni che fossero per verificarsi.

« Uguali obblighi, eccettuato beninteso quello relativo alla produzione di atti speciali alle ditte o società commerciali, incombono agli altri appaltatori che abbiano nominato procuratori per le riscossioni. »

§ 432. Comma *a*), *sostituire*: « i mandati sia individuali che collettivi, devono contenere la paternità del creditore o dei creditori, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 341 del regolamento di contabilità generale dello Stato. »

§ 444. Alle avvertenze (a pag. 164) relative alle somministrazioni alle direzioni ed ai reggimenti di artiglieria, *dopo le parole*: « aumento d'assegno », *aggiungere*:

« Le direzioni debbono notificare al Ministero, al termine di ciascun trimestre, tanto gli aumenti di assegno che ad esse competono per materiali e materie prime somministrati ad altre direzioni o reggimenti, quanto le diminuzioni che debbono esser fatte ai propri assegni per materiali e materie prime ricevuti a pagamento.

« Dovrà inoltre essere indicato: il capitolo del bilancio sul quale deve esser fatto l'aumento o la diminuzione d'assegno; in quali servizi verranno impiegati i materiali e le materie prime ricevute, e le disposizioni in base alle quali furono effettuate le somministrazioni eseguite.

« La notificazione di cui sopra potrà esser fatta in epoca diversa da quella suindicata nei soli casi eccezionali in cui l'importo delle eseguite somministrazioni sia molto rilevante e alla direzione occorra il corrispondente aumento d'assegno, sia per rifornirsi sollecitamente delle robe somministrate, sia per potere far fronte ad altre esigenze di servizio.

« In questi casi la notificazione dovrà essere eseguita previ accordi fra l'amministrazione cedente e quella ricevente, per modo che alla domanda d'aumento d'assegno della prima corrisponda la domanda di analoga diminuzione della seconda.

« Le direzioni, ogni qualvolta debbano, per ordine del Ministero, buonificare ai reggimenti l'importo del prodotto di disfacimento dei materiali, comunicano tale importo al comando d'artiglieria dal quale il reggimento dipende, affinchè possa tenerne conto nella compilazione della nota di cui al penultimo alinea del § 483. »

Al n. 5 dello specchio a pag. 164 *dopo le parole*: « Alle società di tiro a segno nazionale », *aggiungere:* « alle amministrazioni provinciali, comunali ecc. »

§ 447. Nell'ultimo alinea *in luogo di*: « ai reggimenti d'artiglieria », *pongasi*: « a direzioni o reggimenti d'artiglieria. »

All'ultimo alinea *aggiungere*:

« Le note stesse non valgono quali documenti per promuovere lo scarico dei materiali somministrati, dovendosi compilare le corrispondenti richieste — a parte 7ª o 20ª — da quietanzarsi dall'amministrazione ricevente. »

§ 450. Al terzo alinea *sostituire il seguente*:

« Se il corpo od istituto accetta tale valore la direzione gli distribuisce materiali di buon servizio ai prezzi stabiliti (§ 445) e gli accredita, in conto corrente, il valore dei prodotti del disfacimento dei materiali ricevuti, chiedendo poi rimborso della spesa con rendiconto speciale mod. n. 13. In caso di non accettazione, se il corpo od istituto non chiede la restituzione dei materiali guasti, la direzione rimette la decisione al comando del presidio in cui essa risiede. »

§ 452. Dopo il primo alinea *aggiungere il seguente:*

« Però, per le somministrazioni riferentisi al 4° trimestre i documenti suindicati debbono dall'ufficio di revisione essere trasmessi al Ministero nel mese di luglio. »

§ 460. *Modificare l'ultimo alinea come appresso*:

« Le direzioni ed i reggimenti d'artiglieria devono sempre trasmettere gli specchi mod. n. 27 alle autorità suindicate pel tramite del comando d'artiglieria dal quale dipendono, che esprime il suo parere a casella 9, di seguito a quello del direttore. »

§ 470. *Sopprimere il comma a*).

Nel comma *b*) *cancellare le parole*: « i soprassoldi di guarda batteria. »

§ 473. Nella seconda linea *cancellare la parola:* « alcuni. »

Al secondo alinea *sostituire il seguente:*

« Il numero dei detti soldati non deve, normalmente, superare quello di 10, e ad essi non è corrisposto alcun compenso pei lavori che eseguiscono durante l'orario normale e pei lavori ordinari (7 ore in inverno e 9 ore in estate). Pei lavori straordinari (quelli cioè che si compiono all'infuori dell'orario normale) si potrà concedere qualche compenso, a carico dell'assegno annuo, non superiore a L. 3 al mese per ciascun individuo. »

§ 478. Nel primo alinea, *in luogo di*: « di riserva » *pongasi*: « delle dotazioni per ricambio. »

§ 479. Al primo alinea, *sostituire il seguente:*

« Alla sostituzione dei materiali delle dotazioni per ricambi e di quelli per servizi di mobilitazione, impiegati nelle sostituzioni di cui al paragrafo precedente, i reggimenti provvedono, in via normale, semestralmente, acquistandoli direttamente dal commercio o richiedendoli, con apposite note che trasmettono, il 15 giugno ed il 15 dicembre, ai rispettivi comandanti d'artiglieria, che li faranno distribuire dalle direzioni che hanno gli appositi gruppi di rifornimento. »

In fine del secondo alinea, *dopo la parola*: « manutenzione », *aggiungere*: « riparazione ecc. che non hanno modo di provvedere direttamente dal commercio nelle località in cui essi hanno sede o che non possono venire convenientemente allestiti coi mezzi di cui dispone il laboratorio di riparazione reggimentale. »

§ 480. Al secondo alinea *sostituire il seguente*:

« Il prezzo delle anzidette somministrazioni, come di qualsiasi altra distribuzione a carico dell'assegno dei reggimenti (eccezione fatta per le sostituzioni di materiali addebitati) è quello fissato dal modello per gli inventari diminuito di $^1/_5$ o quello determinato dal Ministero pei materiali non inventariati. »

§ 481. Nella seconda linea *cancellare le parole*: « da campagna. »

§ 482. Nella prima linea *cancellare le parole:* « da campagna. »

§ 483. In fine del primo alinea *cancellare le parole:* « da campagna. »

Al penultimo alinea *sostituire il seguente*:

« Nei primi cinque giorni di ogni trimestre i comandi di artiglieria, basandosi sulle note mod. n. 68 e sulle comunicazioni ricevute dalle direzioni a norma delle avvertenze al n. 1 dello specchio che fa seguito al § 444, trasmettono al Ministero una nota riassuntiva (senza alcun documento a corredo) indicante le somme che nel corso del trimestre precedente furono addebitate o buonificate ai reggimenti da essi dipendenti, ed il Ministero provvederà per le diminuzioni e gli aumenti di assegno necessari. »

§ 491. Nella seconda linea *cancellare le parole*: « da campagna. »

§ 493. Alle prime due linee *sostituire*:

« I comandi d'artiglieria devono trasmettere al Ministero, per mezzo dell'ispettore d'artiglieria da campagna, nel mese di gennaio: »

Nella « dimostrazione » che fa seguito al comma *b*) *cancellare*: « 1 - soprassoldo ai guarda batteria. »

Al numero 8 *dopo le parole*: « dalle direzioni », *aggiungere*: « e lavori dalle medesime eseguiti. »

Alla intestazione dello specchio n. 2 a pag. 177 *sostituire la seguente*:

« Materiali le cui riparazioni non debbono essere eseguite dai reggimenti, ma bensì dalle direzioni, non a pagamento (§ 486). »

Nello specchio n. 3 a pag. 178, 179 e 180 *aggiungere alla intestazione della seconda colonna le parole*: « non a pagamento (§ 486), » *ed alla intestazione della terza colonna le parole*: « a carico dell'assegno (§ 486). »

§ 494. Nello specchio a pag. 182, 183, 184 e 185, alle indicazioni della quarta colonna *sostituire le seguenti*:

pel numero d'ordine 1: « Direzioni, compresi gli stabilimenti ed escluse le fabbriche d'armi. »

pel numero d'ordine 2: « Direzioni, esclusi gli stabilimenti e comprese le fabbriche d'armi. »

pel numero d'ordine 3: « Direzioni, esclusi gli stabilimenti. »

pel numero d'ordine 4: « Direzioni presso cui sono costituiti i gruppi di materiali. »

pel numero d'ordine 5 *alle parole*: « comandi locali », *sostituire*: « direzioni. »

Nella quinta colonna, al numero d'ordine 2 *cancellare le parole*: « da fortezza. »

Nella settima colonna, al numero d'ordine 1, *dopo le parole*: « I recipienti pieni vanno descritti separatamente dai vuoti », *sostituire* un punto alla virgola *e cancellare tutto il resto.*

Nella stessa colonna, al numero d'ordine 5, nella dodicesima linea, *in luogo di*: § 465, pongasi: « § 408 ».

§ 513. *Cancellare il secondo alinea.*

§ 518. *Sostituire il seguente*:

« Nell'ispezionare una direzione, l'ispettore può farsi accompagnare dal rispettivo comandante d'artiglieria, anche quando questi risieda in altra città, ma dovrà in questo caso chiederne preventiva autorizzazione al Ministero. »

§ 520. *Sostituire il seguente:*

« Una copia di detti ordini del giorno è trasmessa dall'ispettore al Ministero, pel tramite del comando del corpo d'armata, ed altra copia al competente comando d'artiglieria per le direzioni che dal medesimo dipendono. »

§ 526. *Modificarlo come segue:*

« Sono presenti a questa disamina il comandante d'artiglieria (quando questi trovasi stanziato ove ha sede la dipendente direzione che è ispezionata) ed in generale le persone che, per ciascun grado od impiego, concorsero, con voto deliberativo, nella compilazione delle note caratteristiche. »

« 529. *Sostituire il seguente*:

« Ultimata l'ispezione l'ispettore si regola a norma di quanto è stabilito dall'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, circa le note da redigere e le comunicazioni da farsi al Ministero. »

§ 530. *Dopo le parole*: « *Giornale di artiglieria e genio* », *aggiungere*: « e delle altre pubblicazioni analoghe. »

§ 569. Negli allegati *A, B, C, in luogo di*: « (stabilimento, comando locale ecc.) », *pongasi*: (direzione). »

§ 574. Al numero 6 dello specchio a pag. 206 *dopo le parole*, « in modo fruttifero (§ 572) », *aggiungere*: « il dividendo relativo all'importo degli acquisti che si fanno presso l'Unione militare, e l'importo delle dichiarazioni di viaggio per le famiglie dei militari e per gli impiegati e loro famiglie. »

Nello specchio a pag. 208, relativamente al titolo di spesa n. 7, nella seconda colonna, *dopo le parole*: « Gratificazione ai segretari dei consigli amministrativi », *porre* un punto *e cancellare il resto*.

Nella terza colonna *sostituire*:

« È stabilita una gratificazione annua (da corrispondersi a trimestri maturati) di:

« L. 300 ai segretari dei consigli amministrativi delle direzioni;

« L. 150 al segretario del consiglio amministrativo della sezione della direzione superiore delle esperienze in Ciriè. »

Nella prima colonna dello specchio, a pag. 208, 209 e 210, *ai numeri*: « 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 », *sostituire rispettivamente i numeri*: « 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. »

All' ultimo alinea delle disposizioni riferentisi al titolo di spesa n. 8 (a pag. 209) *sostituire il seguente*:

« Si avverte che secondo il coordinato disposto degli articoli 114 (ultimo alinea) e 168 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, le vedove degli operai hanno diritto a pensione dopo 18 anni di servizio del marito, e non spetta quindi loro, in tal caso, la gratificazione di cui al § 136 del Regolamento per gli operai borghesi. »

Nell'ultima linea della terza colonna dello specchio a pagina 209, *in luogo di*: « (minute spese, categ. *d*, § 146) », *pongasi*: « (minute spese, § 372). »

§ 587. *Cancellare il primo ed il secondo alinea.*

Al terzo alinea *sostituire*:

« § 587. Le direzioni che avendo in carico alla massa di economia materiali d'imballaggio, dovessero procedere al loro disfacimento, sono autorizzate a proporne, all'ispettorato dal quale dipendono, la cessione alla massa stessa, ai prezzi correnti in comune commercio, per impiegare i prodotti del disfacimento nel riscaldamento degli uffici. »

MODELLI.

Nei modelli dal n. 28 al n. 74 inclusi, nelle postille riferentisi alle intestazioni, *in luogo di:* « stabilimento, comando locale, ecc. », *pongasi*: « Direzione, ecc. »

Nelle avvertenze, note, esempi pratici, ecc. inseriti nei detti modelli, *in luogo di*: « *comandante locale* od anche semplicemente *comandante* — quando questa indicazione si riferisce non già ai reggimenti, ma ai soppressi comandi locali — », *pongasi*: « direttore. »

Mod. n. 7. Al n. 13 delle avvertenze, al comma *h*) *cancellare le parole*: « e la cessazione di tali paghe. »

Cancellare i comma *l*) e *q*).

Ai comma *m*), *n*), *o*), *p*), *r*) *sostituire rispettivamente le lettere*: « *l*), *m*), *n*), *o*), *p*). »

Ai quattro primi alinea a pag. 235 *sostituire i seguenti*:

« Per gli operai borghesi ad ore ed a giornata formano oggetto di variazione i casi specificati ai comma *a*), *b*), *c*), *d*) (pei soli individui ad ore, giacchè a quelli a giornata non possono in alcun caso corrispondersi ore straordinarie), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *k*), *l*), *m*), *n*), *p*).

« Per gli operai militari ad ore formano oggetto di variazione i casi specificati ai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *k*), *l*) (pei soli passaggi da cottimo ad ore e viceversa).

« Per gli operai borghesi a cottimo formano oggetto di variazione i casi specificati ai comma *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *k*), *l*), *m*), *n*), *o*).

« Per gli operai militari a cottimo tutti questi ultimi comma, ad eccezione dei comma *h*), *i*), *m*), *n*) ed anche *l*) in quanto concerne i passaggi da cottimo a giornata e viceversa. »

Al n. 15 delle avvertenze *cancellare nell'undicesima linea le parole*: « Operai militari a giornata. »

Mod. n. 15. Al n. 2 delle avvertenze, nella penultima linea del terzo alinea, *cancellare le parole*: « del giornale e »

Al n. 3 delle avvertenze, nella prima linea, *dopo le parole*: « Per le parti », *aggiungere*: « 2ª, 3ª. »

Mod. n. 21. Al n. 8 delle avvertenze, nella terza linea, *in luogo di*: « centeggiati », *pongasi*: « conteggiati. »

Mod. n. 27. Nell'intestazione della colonna 10 *porre un asterisco* (*) *e fare quindi a piè della pag. 288 il seguente richiamo*:

« (*) Negli specchi mod. n. 27 compilati dalla sezione di Ciriè, pei materiali di cui al comma *c*) del § 460 dell'Istruzione, compete al direttore superiore delle esperienze di inscrivere la determinazione a colonna 10 e di fare gli altri incumbenti prescritti dall'ultimo alinea del successivo § 465. »

Mod. n. 28. Al n. 5 delle avvertenze, *aggiungere l'alinea seguente*:

« Al detto ufficio debbono pure essere comunicati gli estratti dei nuovi inscritti e la classificazione annuale delle reclute. »

Mod. n. 41. Al terzo alinea del n. 3 delle avvertenze a pag. 306, *in luogo di*: « e sul mod. n. 42, n. 2 », *pongasi*: « e sul mod. n. 41, n. 2. »

Mod. n. 54. Al comma *c*) del n. 2 delle avvertenze, *cancellare le parole*: « della copia di richiesta o »

Al comma *d*), nella seconda linea, *cancellare le parole*: « della copia di richiesta o »

Mod. n. 56. Al n. 3 delle avvertenze, *sostituire*:

« Contemporaneamente a ciascuna inscrizione di richiesta del consiglio è assegnato a quella del consegnatario il numero d'ordine risultante dal reparto della colonna 8 relativo alla gestione cui il documento si riferisce. Le richieste di carico o scarico dei consegnatari per le quali non si compilano contemporaneamente quelle del consiglio, prendono il numero d'ordine annuale risultante dalla colonna 8, senza che occorra alcuna inscrizione a colonna 1 o 2 o 4. »

Al n. 5, *sostituire*:

« Nei casi in cui occorra rimettere ad una sezione una richiesta di carico o scarico (mod. n. 17) emessa direttamente dal relatore, a tale documento è assegnato l'ultimo numero conosciuto della serie della sezione, contrassegnandolo con una lettera, come ad esempio 2^a, 2^b, ecc. »

Nell'intestazione della colonna 8 a pag. 333, *cancellare le parole*: « o copie di richieste. »

Mod. n. 64. Nell'ultimo alinea del riparto a sinistra dello specchio a pag. 346, *dopo le parole*: « Quota percentuale delle spese generali », *aggiungere*: « (ultimo alinea del § 398). »

Mod. n. 71. In testa al modello, *in luogo di*: « (titolo di spesa n. 9) », *pongasi*: « (titolo di spesa n. 8). »

Agli appresso indicati modelli apportare le seguenti modificazioni:

Mod. n. 6. *Sostituire*: « N. 575 *A* del catalogo. »

Mod. n. 13. *Aggiungere*: « N. 575 *B* del catalogo. »

Mod. n. 14. *Aggiungere*: « N. 553 del catalogo (è provvisto dalla direzione del laboratorio di precisione). »

Mod. n. 15. *Sostituire*: « N. 554 *A* del catalogo. »

Mod. n. 26. *Sostituire*: « N. 557 del catalogo. »

Mod. n. 28. *Sostituire*: « N. 565 del catalogo. »

Mod. n. 29. *Sostituire*: « N. 587 del catalogo. »

Mod. n. 37. *Aggiungere*: « N. 541 *C* del catalogo. »

Mod. n. 55. *Aggiungere*: « N. 604 del catalogo (le direzioni possono richiederlo al laboratorio di precisione o provvederlo direttamente nel modo che meglio credono). »

Mod. n. 59. *Aggiungere*: « N. 564 del catalogo. »

INDICE.

Al 13° alinea a pag. 7, riferentesi all'articolo 35, *sostituire*: « Trasporti di materiali ceduti a governi esteri, ad amministrazioni non governative, a società di tiro a segno nazionale ed a privati. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **201**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Polsini e solini per gli allievi degli istituti militari.** — 16 ottobre.

Gli attuali polsini e solini per gli allievi degli istituti militari sono sostituiti con altri di forma diritta.

In conseguenza ai §§ 24bis e 25bis dell'*Atto* 212 del 1889, che apportava modificazioni all'istruzione sulla divisa per gli allievi degli istituti militari, sono sostituiti i seguenti:

« § 24bis. I polsini di filo sono di forma rettangolare, da un lato terminano ad angolo retto e dall'altro sono leggermente arrotondati. Sono formati di quattro strati di tela uniti assieme mediante doppia cucitura. Al centro dei polsini ed alla distanza di mm. 8 a 9 dall'estremità sono praticati due occhielli.

« Degli strati di tela costituenti i polsini, i due di mezzo sono di tela cotone alquanto grossolana (chiamata in commercio

tripleure) ed avente da 23 a 24 fili semplici in ordito e da 19 a 20 fili semplici in trama per cm^2.

« Lo strato esterno è di tela di filo finissima avente da 42 a 43 fili semplici per cm^2 in ordito e trama.

« I polsini misurano mm. 270 a 280 in lunghezza e mm. 100 a 105 in altezza, devono essere perfettamente stirati, bianchi da ambe le parti e lucidi dalla parte esterna.

« Il prezzo dei polsini, in tariffa, è di L. 0,75 cadun paio.

« § 25*bis*. Il solino di filo ha la forma di un trapezio isoscele ed è costituito con tela della stessa qualità prescritta per i polsini.

« Gli strati di tela, uniti fra loro a doppia cucitura come nei polsini, sono in numero di quattro.

« La lunghezza del solino varia secondo l'allievo per il quale deve servire; l'altezza però è in modo uniforme stabilita a mm. 43 a 44.

« Tre occhielli praticati uno a metà lunghezza del solino e due a mm. 5 a 6 dalle due estremità, inferiormente alla doppia cucitura centrale, servono ad assicurare il solino alla camicia.

« Il prezzo del solino, in tariffa, è di L. 0,40. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **202**. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione di talune disposizioni del regolamento sull'avanzamento, relative ai militari di truppa.** — 16 ottobre.

In attesa che vengano pubblicate alcune modificazioni al regolamento sull'avanzamento (allegato n. 13 al regolamento di disciplina militare), questo Ministero, a soluzione di quesiti fatti e ad eliminare dubbi sollevati determina quanto appresso:

1. Allorchè si compilano i quadri di avanzamento di cui al § 48, anche suppletivi, devesi riprendere in esame la posizione di un militare di truppa stato precedentemente giudicato non idoneo all'avanzamento.

2. A termini del § 31 il quale concreta le norme e i criteri con cui deve aver luogo nei gradi di truppa l'avanzamento a scelta stabilito dall'art. 23 della legge 2 luglio 1896, n. 254, tutti i *graduati di truppa* dichiarati promovibili a scelta debbono essere inscritti nel quadro d'avanzamento *per ordine di anzianità* e secondo quest'ordine saranno promossi a loro turno.

3. È lasciata facoltà alla commissione d'avanzamento di riprendere in esame, nel compilare il quadro d'avanzamento

anche suppletivo, la posizione dei militari di truppa che, dopo aver rinunciato per motivi riconosciuti legittimi, all'avanzamento, vi aspirano nuovamente essendo venuti a cessare tali motivi.

Nel caso che il militare nelle accennate condizioni sia riconosciuto idoneo, deve riprendere sul quadro d'avanzamento il posto che gli compete in ragione della sua anzianità.

4. Ai sottufficiali che per mancanza di posti disponibili accettino di essere riammessi in servizio con un grado inferiore (beninteso della categoria sottufficiali), non è computata l'anzianità del grado che rivestivano prima della rinuncia, quando vengano nuovamente promossi al grado stesso.

5. I sottufficiali delle compagnie di sussistenza non aventi la carica di furiere di compagnia possono dopo 5 anni di grado essere promossi furieri e dopo 10 anni di grado di sottufficiale essere promossi furieri maggiori in applicazione del § 33 (comma 2°) del regolamento sul reclutamento, eccezione fatta però per coloro che adempiono alle funzioni di sergente di compagnia.

6. Nelle compagnie di sanità la disposizione del precitato § 33 (comma 2°) è applicabile soltanto ai sottufficiali di contabilità nelle infermerie presidiarie ed ai sottufficiali guardamagazzino.

7. Ai sottufficiali delle compagnie operai d'artiglieria non è applicabile il disposto del citato § 33 (comma 2°).

8. I sottufficiali i quali non abbiano superato l'esperimento prescritto dal § 38 non possono essere ammessi ad aspirare all'avanzamento se non dopo trascorsi 6 mesi dall'esperimento da essi compiuto con esito sfavorevole.

9. Nel formare il quadro d'avanzamento dei sottufficiali delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza a norma della Circolare n. 21 del 4 gennaio 1898, i comandanti delle brigate che costituiscono ciascun gruppo dovranno stabilire di comune accordo il limite di anzianità sino al quale si devono estendere le proposte di avanzamento.

10. I sottufficiali che per effetto delle disposizioni contenute nell'*Atto* 78 del 1899 o per altri motivi, si trovano attualmente o verranno in seguito a trovarsi in soprannumero all'organico dei corpi, debbono per quanto riguarda l'avanzamento, essere equiparati a quelli destinati ad un impiego che può essere occupato con differenti gradi di sottufficiale.

In conseguenza la loro promozione al grado superiore dovrà

essere regolata con le norme contenute nel § 33 (comma 1°) del regolamento sull'avanzamento.

Resta ben inteso che in tale disposizione non sono compresi quei sottufficiali che debbono essere considerati in soprannumero a senso del n. 4 dell'*Atto* precitato ai quali è applicabile il 2° comma del § 33 del detto regolamento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **203**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegno annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria**. — 16 ottobre.

La spesa che i corpi a piedi incontrano per il rifornimento dei quadrupedi perduti per eventi di forza maggiore dovendo essere imputata al bilancio ad un capitolo diverso da quello degli assegni, cioè al capitolo *Rimonta*, al secondo comma del n. 8 delle *Norme esecutive* del Regio Decreto 25 gennaio 1900 (*Atto* 73) è sostituito il seguente:

« Provveduto poi alla surrogazione, i corpi chiederanno rimborso del prezzo del nuovo quadrupede acquistato a carico del bilancio, inviando al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) apposito rendiconto; al quale dovranno essere allegati, oltre la quietanza del pagamento, il processo verbale della perdita e copia del decreto ministeriale di scarico ».

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **204**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divieto agli ufficiali in servizio attivo permanente di essere sindaci di società commerciali, industriali, ecc.** — 17 ottobre.

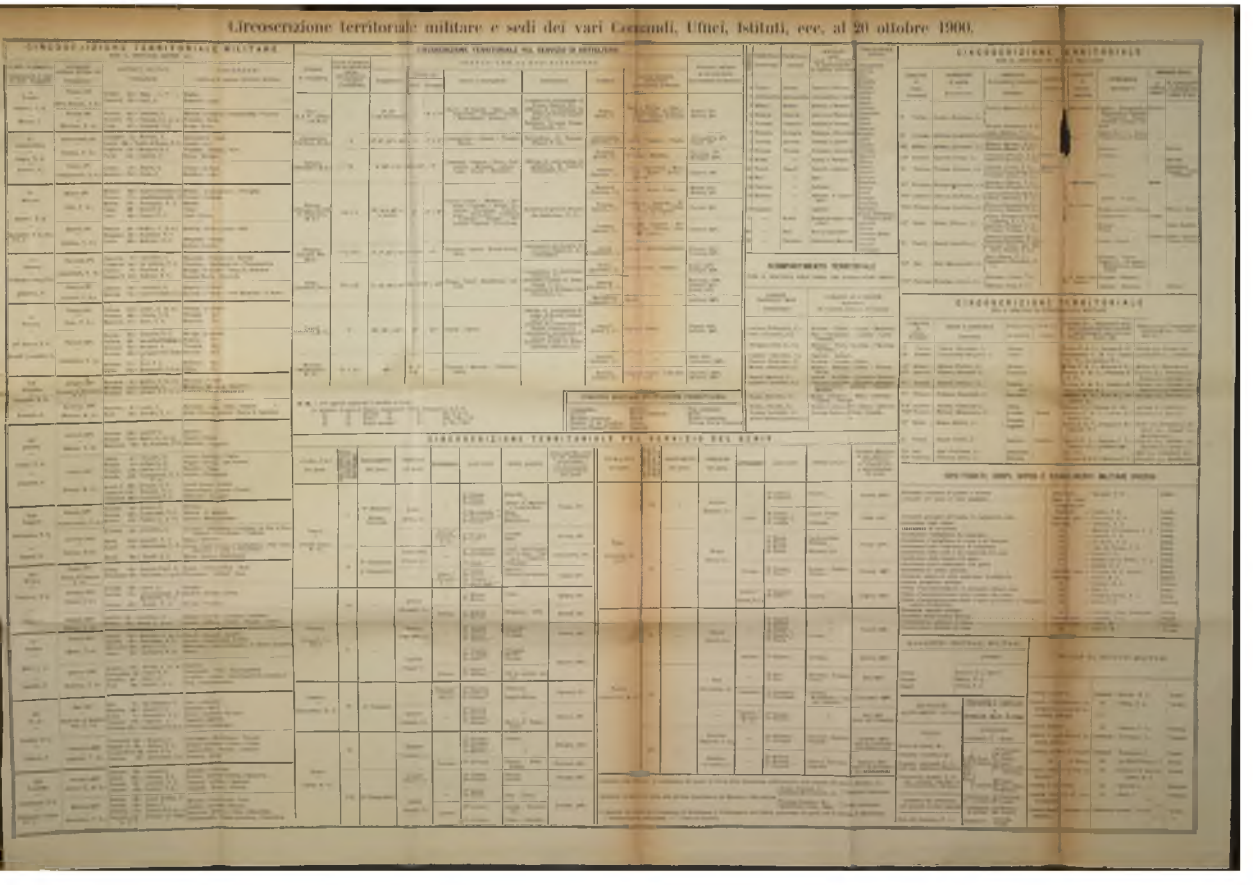
A complemento di quanto è prescritto dall'*Atto* 251 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore, questo Ministero determina che gli ufficiali in servizio attivo permanente, oltre alle cariche indicate nell'*Atto* stesso, debbano astenersi dall'accettare anche le funzioni di sindaco (introdotte dal codice di commercio del 1883) in società commerciali, industriali, ed in genere in tutti gli istituti stabiliti a fine di lucro; siano poi dette funzioni compensate o gratuite.

Da tale divieto, come anche da quello emanato al citato *Atto* 251 della *Raccolta*, restano escluse le società cooperative costituite fra ufficiali ed impiegati.

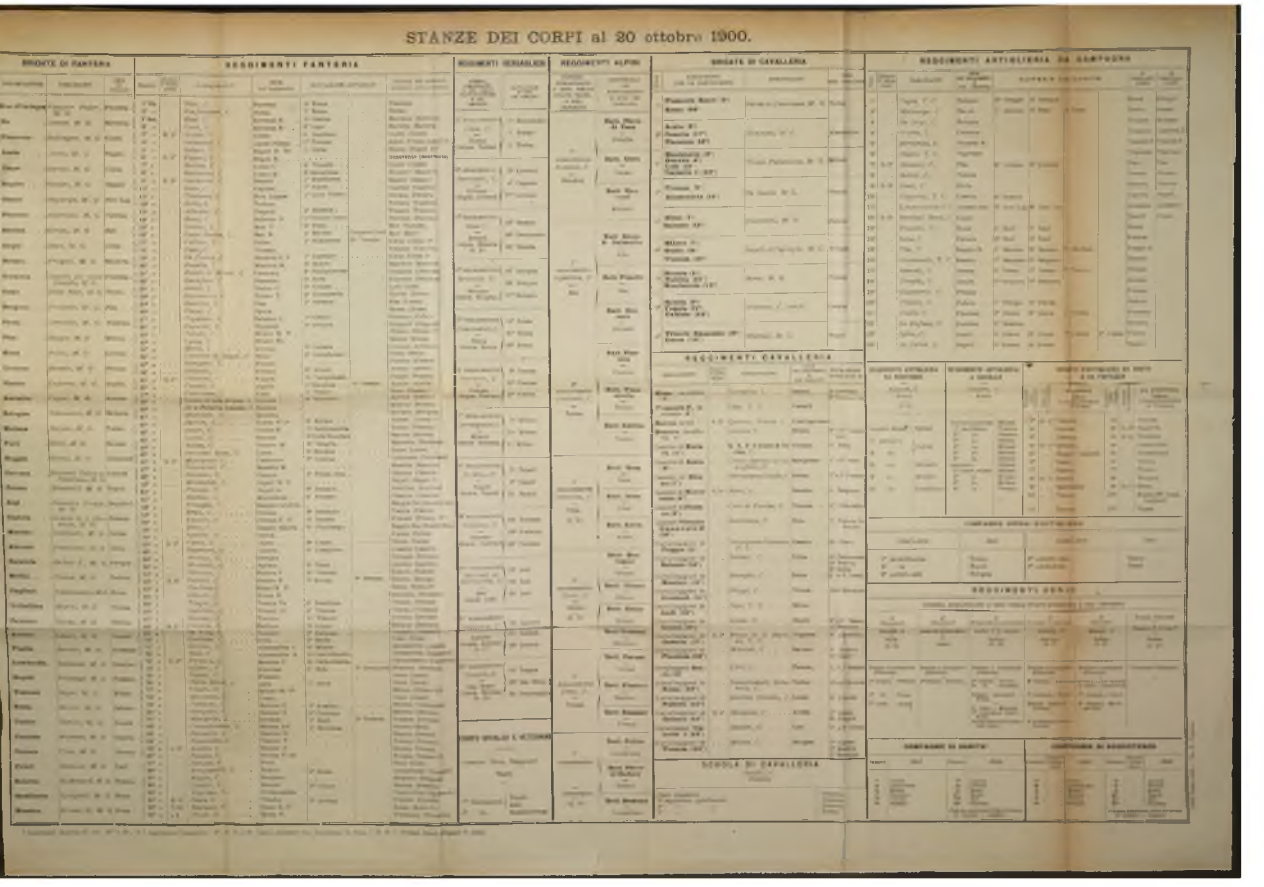
Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

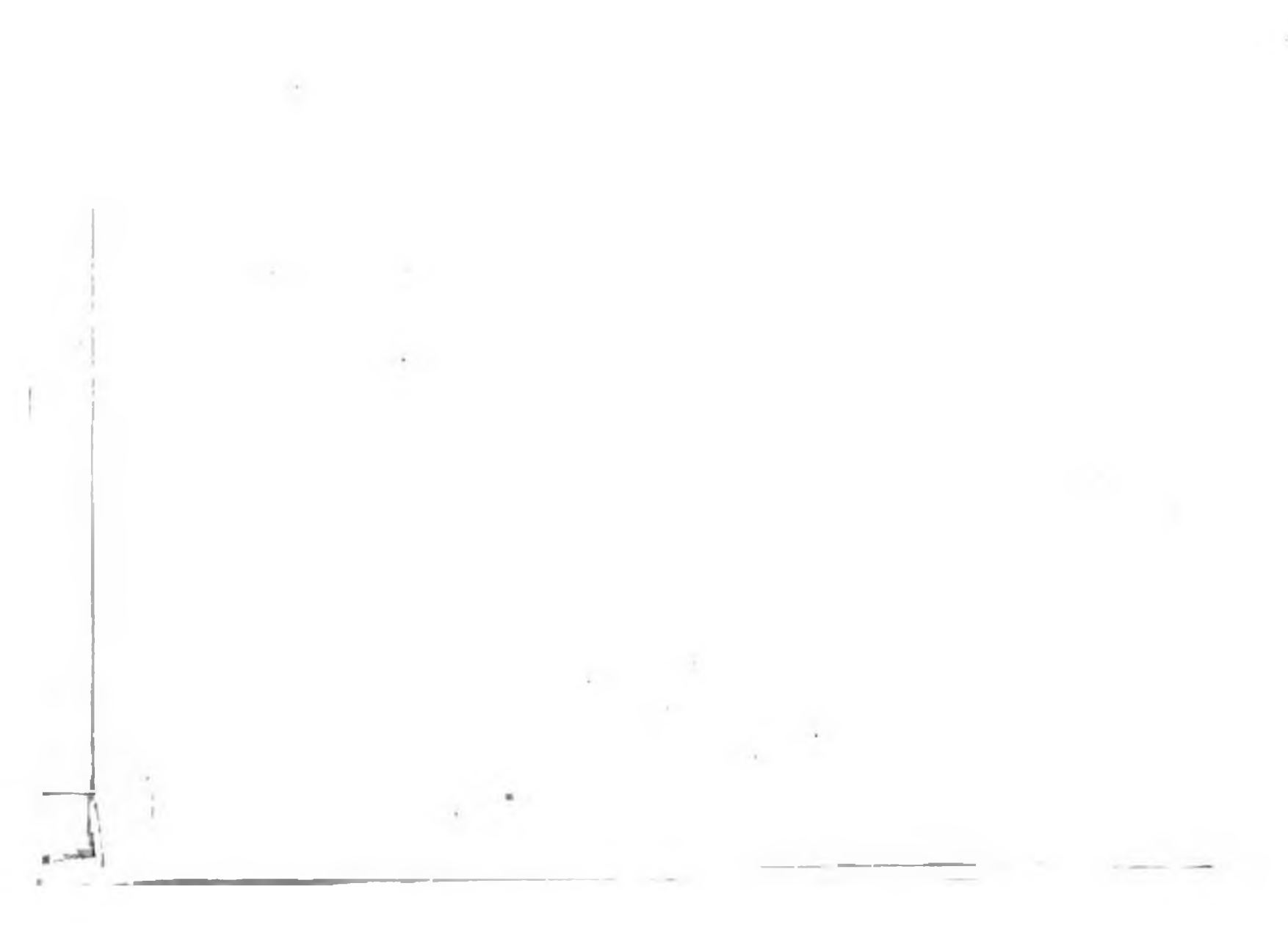
Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 20 ottobre 1900.



STANZE DEI CORPI al 30 ottobre 1900.





DISPENSA 40ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 ottobre.

OTTOBRE 25. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Limone-Vievola. — Apertura all'esercizio delle fermate ferroviarie di Caldè, di Ponzano Magra e della nuova fermata di Civita Lavinia. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Nardò Galatone. — Aggiunta da introdursi all'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta, *pag.* 603.

» 25 — Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze, *pag.* 605.

——— ——— Decisioni di massima, *pag.* 606.

Atto N. **205**. – TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Limone-Vievola. — Apertura all'esercizio delle fermate ferroviarie di Caldè, di Ponzano Magra e della nuova fermata di Civita Lavinia. — Cambiamento di nome della stazione ferroviaria di Nardò Galatone. — Aggiunta da introdursi all'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta.** — 25 ottobre.

Affinchè le autorità militari possano averne norma nella esecuzione dei trasporti, si rende noto quanto segue:

1. È stato aperto all'esercizio il tronco ferroviario Limone-Vievola della linea Cuneo-Ventimiglia (rete Mediterranea), sul quale trovasi la sola stazione di Vievola, ammessa al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, dei cani e delle merci a grande velocità ed a piccola velocità ordinaria ed accelerata, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze dalle altre stazioni della rete Mediterranea a Vievola si formeranno aggiungendo km. 43 a quelle indicate dal relativo prontuario per Cuneo. Le distanze dalle varie stazioni del tronco Cuneo-Vievola alla nuova stazione capotronco, sono le seguenti:

Da Vievola	a Cuneo	km.	43
Id.	a Boves	»	36
Id.	a Borgo S. Dalmazzo . .	»	31
Id.	a Roccavione	»	29
Id.	a Robilante	»	26
Id.	a Vernante	»	20
Id.	a Limone	»	11

2. Vennero aperte all'esercizio le seguenti nuove fermate:

a) Fermata di Caldè, situata sulla linea Oleggio-Pino (rete Mediterranea), a km. 6 dalla stazione di Laveno Mombello ed a km. 2 da quella di Porto Valtravaglia. Tale fermata è ammessa al solo servizio dei viaggiatori da e per le stazioni delle linee Luino-Novara e Laveno-Gallarate-Milano, normalmente limitato al solo orario estivo. Eccezionalmente per quest'anno resterà però aperta fino al 10 gennaio 1901.

b) Fermata di Ponzano Magra posta fra le stazioni di Sarzana e S. Stefano di Magra della linea Parma-Spezia (rete Mediterranea).

Tale fermata è ammessa al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, dei cani e delle merci a grande velocità per spedizioni non eccedenti il peso di 100 kg., ed a quello delle merci a piccola velocità in piccole partite senza limite di peso, se in partenza, e col vincolo di un massimo di kg. 200 per spedizione e di kg. 100 per collo, se in arrivo.

La distanza da questa nuova fermata alle altre stazioni della rete Mediterranea verrà formata aggiungendo km. 15 a quelle per Spezia, km. 5 a quelle per Sarzana e km. 3 a quelle per S. Stefano di Magra, scegliendo poi fra queste distanze quella che dal confronto riescirà più breve.

Le distanze dalla nuova fermata alle singole stazioni della linea Parma-Spezia, risultano dal seguente prospetto:

Parma	km. 111	Grondola Guinadi	km. 42
Collecchio	» 99	Pontremoli	» 32
Ozzano Taro	» 92	Filattiera	» 26
Fornovo	» 88	Villafranca Bagnone . .	» 21
Citerna Taro	» 79	Licciana Terrarossa . .	» 14
Lesignano di Palmia . .	» 77	Aulla	» 11
Solignano	» 74	Caprigliola Albiano . .	» 5
Valmozzola	» 69	S. Stefano di Magra . .	» 3
Berceto	» 66	Sarzana	» 5
Ostia	» 57	Vezzano	» 8
Borgotaro	» 50	Spezia	» 15

c) Nuova fermata di Civita Lavinia sulla linea Roma-Napoli (rete mediterranea) a m. 474 dall'omonima verso Velletri; ammessa al solo trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, dei cani e delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di kg. 100 ciascuna.

Le distanze chilometriche dalla detta fermata a talune stazioni delle linee Roma-Napoli ed Avellino-Nocera dei Pagani, risultano dal prospetto seguente:

Frascati	km. 29	Rocca d'Evandro. . . .	km. 126
Pavona	» 10	Tora Presenzano . . .	» 141
Cecchina	» 5	Capua	» 183
Artena Valmontone. . .	» 24	S. Maria Capua Vetere	» 188
Monte Compatri Colonna	» 31	Caserta	» 194
Labico	» 43	Maddaloni Inferiore . .	» 200
Valmontone.	» 40	Cancello	» 206
Segni Paliano	» 32	Acerra.	» 213
Anagni	» 41	Napoli e Scalo. . . .	» 227
Sgurgola	» 46	Nola.	» 218
Frosinone.	» 64	Palma	» 225
Poficastro	» 79	Castel S. Giorgio. . .	» 244
Ceprano.	» 89	Montoro	» 254
Isoletta	» 91	Solofra	» 268

La vecchia fermata di Civita Lavinia venne soppressa.

3. La stazione di Nardò Galatone della linea Zollino-Gallipoli (rete Adriatica) venne denominata semplicemente Nardò.

4. Nell'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta, pubblicato con l'*Atto* 198 del corrente anno, devesi aggiungere la seguente fermata nella parte relativa alla rete Mediterranea fra le fermate di Bozzole Monte e Canegrate:

Caldè	Oleggio-Pino	Laveno Mombello Porto Valtravaglia

Il Ministro: C. DI S. MARTINO.

N. **206.** — AVANZAMENTO. — **Norme per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze.** — 25 ottobre.

In relazione al R. Decreto 31 gennaio 1897, n. 64 (*Atto* 43 del 1897) che stabilisce come debbano essere occupati i posti vacanti nel quadro degli ufficiali delle fortezze, il Ministero determina quanto appresso:

1° Gli ufficiali dei vari gradi delle armi d'artiglieria e del genio possono essere trasferiti nel ruolo di quelli delle fortezze *a loro domanda*, purchè risultino capaci di disimpegnare lo speciale servizio affidato a quel personale.

2° Possono essere trasferiti *d'autorità* nel ruolo degli ufficiali delle fortezze, gli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio i quali, avendo per la loro sede d'anzianità concorso all'avanzamento, furono esclusi, anche per la prima volta soltanto, dal relativo quadro; o che sebbene non ancora giudi-

cati in merito alla inscrizione in detto quadro furono proposti per il trasferimento stesso: con parere delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche, sanzionato dalle autorità superiori; ovvero dalle autorità superiori medesime; ovvero anche dalle commissioni superiori d'avanzamento, perchè riconosciuti non più idonei, in modo permanente, a prestare utili servizi nell'arma cui appartengono.

3° È abrogato l'*Atto* 220 del 1898.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

17.

Ammissione di ufficiali in congedo all'accertamento di idoneità per l'avanzamento al grado superiore. — In relazione alla prescrizione contenuta nel § 188 del regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero dichiara che non deve darsi alla prescrizione medesima interpretazione estensiva; e che perciò, agli effetti della esclusione definitiva dall'avanzamento, la circostanza di fatto di non essere per due volte stato inscritto nel quadro d'avanzamento cessa di avere ogni valore per l'ufficiale in congedo, allorquando questi fa passaggio ad altra categoria di ufficiali in congedo.

In conseguenza, tale interpretazione delle disposizioni vigenti deve essere applicata anche agli ufficiali di complemento, i quali, essendo per toccare il limite di età indicato dall'art. 18 della legge d'avanzamento, ed avendo fatta domanda di passare, allorchè raggiungano quel limite, alla milizia territoriale, possano per la loro anzianità essere chiamati all'accertamento di idoneità per l'avanzamento al grado superiore in quest'ultima categoria di ufficiali in congedo (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre.

OTTOBRE 30. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali, *pag.* 607.
» 31. — Trasporti sulla ferrovia Bari-Locorotondo, *pag.* 607.
» 31. — Bottoni da carabinieri, fanteria e cavalleria, *pag.* 608.
» 31. — Modificazione di alcuni conti di costruzione di oggetti di corredo, *pag.* 609.
» 31. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali, *pag.* 612.
» 31. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 635.
NOVEMBRE 1. — Casa militare onoraria di S. M. Umberto I, *pag.* 636.
» 1. — Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e daziali, *pag.* 637.

Atto N. **207**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali**. — 30 ottobre.

Presi gli ordini di S. M. il Re, il sottoscritto rende noto che gli ufficiali, i quali prima della assunzione al trono della prefata Maestà, appartenevano alla Sua Casa militare onoraria di Principe Ereditario, sono autorizzati a portare i distintivi speciali della carica suddetta fino alla promozione al grado di maggiore, con la quale dovranno lasciarli.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **208**. — TRASPORTI. — **Trasporti sulla ferrovia Bari-Locorotondo**. — 31 ottobre.

Coll'apertura all'esercizio del tronco Bari-Capurso-Conversano-Putignano della ferrovia Bari-Locorotondo è stato attivato dalla ferrovia stessa pel transito di Bari, il servizio cumulativo colle linee seguenti, sulle quali è in vigore la tariffa militare:

Linee della rete Mediterranea;
Linee della Società Veneta;
Ferrovia Nord-Milano;
» Reggio-Emilia;
» Suzzara-Ferrara;
» Rezzato-Vobarno;
» Verona-Caprino-Garda;
» Santhià-Biella

Società « Lariana » (lago di Como);

Società di navigazione sul lago Maggiore.

La società esercente la ferrovia secondaria Bari-Locorotondo è obbligata ad applicare le norme e condizioni portate dalla convenzione 28 settembre 1882 e dal regolamento 15 luglio 1890, ma solo per i trasporti di militari e materiali eseguiti per conto ed a carico dello Stato.

È pure obbligata a concedere agli impiegati civili centrali e provinciali dello Stato ed alle loro famiglie la riduzione che per i medesimi è in vigore sulle grandi reti anche pei viaggi per conto loro particolare.

Però la tassazione deve essere fatta applicando le tariffe in base al percorso sul tronco suddetto isolatamente considerato e senza cumulo di distanze.

I documenti da presentarsi per ottenere la riduzione sono quelli stessi che si usano per le linee delle grandi reti.

I militari viaggianti a tariffa ridotta dovranno presentare ad ogni richiesta degli agenti della società, il documento da cui risulta che il viaggio è a carico dello Stato. Questi documenti sono:

Per gli ufficiali, il certificato di viaggio;

Per le famiglie degli ufficiali, la tabella dimostrativa delle indennità di tramutamento;

Per la truppa, il biglietto di licenza ordinaria oppure il foglio di viaggio.

Per gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti, viaggianti a tariffa militare, è sufficiente lo scontrino mod. *B* che loro viene rilasciato per i servizi a carico dello Stato.

Il presente *Atto* abroga i due ultimi capoversi del precedente *Atto* 180 in data 13 settembre 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **209**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bottoni da carabinieri, fanteria e cavalleria**. — 31 ottobre.

È adottato un nuovo tipo di bottoni da carabinieri, fanteria e cavalleria, unico pei sottufficiali, caporali e soldati.

I bottoni sono di due specie: *grandi* e *piccoli*.

Ciascun bottone è composto: di un *lamina di argentone brunito* (alpaka), di un'*anima* e di un *fondo di latta*, di un *dischetto di cartone* e di un *gambo di filo d'ottone*.

Quelli grandi hanno il diametro esterno di mm. 17,5 a 18,5, i piccoli da mm. 13 a 14.

Per cura del magazzino centrale militare di Torino verrà somministrato a tutte le amministrazioni interessate il nuovo campione dei bottoni grandi e piccoli.

Il Ministero si riserva poi di emanare particolari disposizioni circa l'impiego dei bottoni tanto del nuovo quanto del vecchio tipo.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti varianti:

I	66	Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	1 80	Variante
»	71	Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria, cavalleria e da carabinieri .	»	2 50	Abolito
»	76	Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	1 20	Variante
»	81	Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria, cavalleria e da carabinieri .	»	1 20	Abolito

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **210**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione di alcuni conti di costruzione di oggetti di corredo.** — 31 ottobre.

In seguito all'adozione di un nuovo tipo di bottoni da carabinieri, fanteria e cavalleria sono recate le modificazioni appresso indicate ad alcuni conti di costruzione d'oggetti di corredo (*Atti* 212 del 1894 - 25 del 1896 - 26 del 1899 modificato da quello n. 54 dell'anno stesso).

Categoria	Numero categorico	CONTO DI COSTRUZIONE DEL	Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria: Prezzo parziale	Bottoni grandi: Importo	Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria: Prezzo parziale	Bottoni piccoli: Importo	Prezzo di costo	Prezzo di conteggio
1	121	Cappotto da fanteria	1 80	0 144	» »	» »	22 143	22 20
»	123	Cappotto da granatieri	1 80	0 144	» »	» »	24 342	24 40
»	125	Cappotto da sottufficiali dei granatieri	1 80	0 144	» »	» »	26 975	27 00
»	127	Cappotto da sottufficiali di fanteria	1 80	0 144	» »	» »	24 956	25 00
»	471	Giubba di panno da alpini	1 80	0 180	1 20	0 048	16 230	16 30
»	475	Giubba di panno da fanteria	1 80	0 180	1 20	0 048	15 52[illegible]	15 60
»	477	Giubba di panno da granatieri	1 80	0 180	1 20	0 048	17 391	» »
»	478	Giubba di panno pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli	1 80	0 180	1 20	0 024	15 656	15 70
»	479	Giubba di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°)	1 80	0 180	1 20	0 024	16 916	17 00
»	480	Giubba di panno pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°) Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°)	1 80	0 180	1 20	0 024	1 954	16 00
»	481	Giubba di panno pel reggimento cavalleggeri di Foggia (11°)	1 80	0 180	1 20	0 024	15 326	15 40
»	482	Giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°)	1 80	0 180	1 20	0 024	17 181	» »
»	483	Giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°)	1 80	0 180	1 20	0 024	1 651	16 70
»	484	Giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), Vicenza (24°)	1 80	0 180	1 20	0 024	14 921	15 00
»	488	Giubba comune di panno da cavalleria	1 80	0 108	1 20	0 024	12 861	» »
»	489	Giubba di panno da sottufficiali alpini	1 80	0 180	» »	» »	19 814	» »
»	493	Giubba di panno da sottufficiali di fanteria	1 80	0 180	» »	» »	19 733	19 80
»	495	Giubba di panno da sottufficiali dei granatieri	1 80	0 180	» »	» »	21 223	» »
»	496	Giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova (4°), scuola di cavalleria e depositi allevamento cavalli	1 80	0 180	» »	» »	18 801	» »
»	497	Giubba di panno da sottufficiali del reggimento cavalleria Savoia (3°)	1 80	0 180	» »	» »	21 061	21 10
»	498	Giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti [illegible] Montebello (8°),						

»	498	Giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°)	1	80	0	180	»	»	»	»	20	099	20	10
»	499	Giubba di panno da sottufficiali pei reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).	1	80	0	180	»	»	»	»	19	441	19	50
»	500	Giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°)	1	80	0	180	»	»	»	»	21	296	21	30
»	501	Giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°)	1	80	0	180	»	»	»	»	20	766	20	80
»	502	Giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), Vicenza (24°) .	1	80	0	180	»	»	»	»	19	036	19	10
»	527	Guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Piemonte Reale (2°), Genova 4°), scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli	1	80	0	072	»	»	»	»	2	785	»	»
»	528	Guarnizione della giubba comune di panno pel reggimento Savoia cavalleria (3°)	1	80	0	072	»	»	»	»	5	045	»	»
»	529	Guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti lancieri di Novara (5°), Aosta (6°), Milano (7°), Montebello (8°), Firenze (9°), Vittorio Emanuele II (10°)	1	80	0	072	»	»	»	»	4	083	»	»
»	530	Guarnizione della giubba comune di panno pel reggimento cavalleggeri di Foggia (11°)	1	80	0	072	»	»	»	»	3	425	3	50
»	531	Guarnizione della giubba comune di panno pei reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°) Roma (20°) . . .	1	80	0	072	»	»	»	»	5	280	»	»
»	532	Guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°) Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°)	1	80	0	07.	»	»	»	»	4	750	»	»
»	533	Guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), Vicenza (24°)	1	80	0	072	»	»	»	»	3	020	3	10
»	544	Giubba di panno pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).	1	80	0	18	1	20	0	024	15	756	15	80
»	546	Giubba di panno da sottufficiali pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°)	1	80	0	180	»	»	»	»	19	871	19	90
»	547	Guarnizione della giubba comune di panno pel reggimento cavalleggeri di Caserta (17°)	1	80	0	072	»	»	»	»	3	857	»	»
»	541	Pastrano da cavalleria	1	80	0	216	1	20	0	144	30	290	30	30

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **211.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla istruzione sulla divisa dei carabinieri reali** (con 8 tavole di disegni) (1). — 31 ottobre.

In seguito a miglioramenti nel taglio di alcuni oggetti di vestiario da carabinieri reali e all'adozione del nuovo tipo di bottoni di metallo, l'istruzione sulla divisa dei reali carabinieri (1880) è modificata come in appresso:

Ai §§ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 e 29, *sostituire i seguenti:*

§ 19. — Pantaloni di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo.

I pantaloni di panno bigio da carabinieri a cavallo si compongono di due gambali, una cintura e delle forniture.

I gambali sono guarniti di due bande di panno turchino larghe da mm. 26 a 28, cucite lungo i due lati esterni.

Al fondo di ogni gambale, tanto dalla parte esterna quanto dalla parte interna, sono due occhielli, con sottostante rinforzo di pelle di montone marocchinata, per dar passaggio ai bottoni gemelli dei sottopiedi.

Due tagli lungo ciascuno mm. 80 circa sono praticati superiormente nella parte posteriore dei gambali per adattare il pantalone all'anca.

Lo sparato della parte anteriore è fornito di due liste di panno; quella di destra ha tre bottoni piccoli di osso annerito ed un occhiello alla sua punta che va ad abbottonarsi ad un bottone mezzano d'osso annerito posto nella parte interna della cintura a giusta distanza; quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo sparato della parte posteriore è lungo mm. 150 circa.

La cintura, rinforzata con una striscia di tela liscivata, porta cuciti sei bottoni mezzani d'osso annerito per le bretelle e si chiude mediante due bottoni e relativi occhielli.

A mm. 50 circa dalla cintura, fra mezzo alle due bande, sono praticate due aperture per le tasche di tela basino.

Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono poste, come rialzo, due strisce dello stesso panno bigio.

Due linguette dello stesso panno sono cucite sotto alla cintura nella parte posteriore dei gambali e servono a stringere il pantalone convenientemente alla vita mediante una fibbia in ferro verniciato, posta alla sommità libera della linguetta di sinistra.

---

(1) Le tavole di disegni verranno unite ad una prossima dispensa.

La cintura, lo sparato anteriore, l'inforcatura, le linguette ed il fondo dei gambali sono foderati di tela in cotone basino colorata in bigio.

I pantaloni sono di 7 taglie.

§ 20. — Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo.

I pantaloni sono identici ai precedenti, tranneché, invece delle bande hanno le pistagne di panno turchino.

§ 21. — Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo.

I pantaloni per forma e dimensioni sono identici a quelli di panno bigio con bande, senonchè il panno è turchino e le due bande, larghe da mm. 26 a 28, sono in panno scarlatto.

§ 22. — Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo.

I pantaloni sono identici ai precedenti, salvo che invece delle bande hanno le pistagne di panno scarlatto.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Lunghezza		Meta grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna della inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1190	920	460	365	265	260	85	85	75
2ª	1170	900	450	360	260	255	85	85	75
3ª	1150	880	440	355	255	250	85	85	75
4ª	1130	860	430	350	250	245	85	85	75
5ª	1110	840	420	345	245	240	85	85	75
6ª	1090	820	410	340	240	235	85	85	75
7ª	1070	800	400	335	235	230	85	85	75

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno bigio da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno bigio alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo		Quantità per ogni taglia		Annotazioni
1ª	5	1	31	6	55	
2ª	15	1	28	19	20	
3ª	15	1	25	18	75	
4ª	30	1	20	36	00	
5ª	15	1	16	17	40	
6ª	15	1	14	17	10	
7ª	5	1	11	5	55	
Totali	100			120	55	
			Media	1	20	

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità		Prezzo parziale		Importo	
Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	1	200	6	70	8	040
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	»	0	160	9	00	1	440
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	1	080	0	40	0	432
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	0	130	0	70	0	091
Sottopiedi per pantaloni	P.	1		0	20	0	200
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni al %	N.	8		4	00	0	320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	—	—	1	900
Prezzo di costo . . . . L.						12	423
Prezzo di conteggio . . . L.						12	50

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle, una fibbia in ferro verniciato.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio per vestiario da truppa alto m 1,30	M	1 200	6 70	8 040
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	»	0 040	9 00	0 360
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m 0,62	»	1 080	0 40	0 432
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	0 130	0 70	0 091
Sottopiedi per pantaloni	P.	1	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni al %	N	8	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1 500
Prezzo di costo . . . L.				10 943
Prezzo di conteggio . . . L.				11 00

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle ed una fibbia in ferro verniciato.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno turchino da carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
1ª	5	1	27	6	35	
2ª	15	1	23	18	45	
3ª	15	1	19	17	85	
4ª	30	1	16	34	80	
5ª	15	1	14	17	10	
6ª	15	1	12	16	80	
7ª	5	1	10	5	50	
Totali	100			116	85	
		Media		1	16	

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40.	M	1 160	10 70	12 412
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	»	0 136	14 00	1 904
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	1 080	0 40	0 432
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	0 130	0 70	0 091
Sottopiedi per pantaloni	P.	1	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni al %	N.	8	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	2 400
Prezzo di costo . . L.				17 759
Prezzo di conteggio . . L.				17 80

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle, una fibbia in ferro verniciato e la seta scarlatta per la cucitura delle bande.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40.	M.	1 160	10 70	12 412
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	»	0 035	14 00	0 490
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	1 080	0 40	0 432
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	0 130	0 70	0 091
Sottopiedi per pantaloni	P.	1	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni al %	N.	8	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	1 700
Prezzo di costo . . . L.				15 645
Prezzo di conteggio. . . L.				15 70

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle ed una fibbia in ferro verniciato.

§ 23. — Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a piedi.

I pantaloni sono di panno turchino e si compongono di due gambali ed una cintura.

I gambali sono guarniti di una banda di panno scarlatto larga da mm. 38 a 40, cucita lungo la parte esterna. A mm. 50 circa dalla cintura, lungo la parte esterna delle bande, sono praticate due aperture per le tasche di tela cotone basino.

Due tagli lunghi ciascuno mm. 80 circa sono praticati superiormente nella parte posteriore dei gambali per adattare il pantalone all'anca.

La cintura, gli sparati anteriore e posteriore e le linguette sono per forma identici a quelli dei pantaloni da carabinieri a cavallo.

La cintura, lo sparato anteriore, l'inforcatura, le linguette ed il fondo dei gambali sono foderati di tela basino.

Nella parte posteriore fra la cintura ed i gambali sono poste, come rialzo, due striscie dello stesso panno turchino.

I pantaloni, come quelli dei carabinieri a cavallo, hanno 7 dimensioni o taglie.

§ 24. — Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi.

I pantaloni sono identici per qualità di panno, forma e dimensioni ai precedenti; ma invece delle bande hanno le pistagne di panno scarlatto.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Lunghezza		Metà grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna della inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1150	880	470	380	280	260	85	85	75
2ª	1130	860	460	375	275	255	85	85	75
3ª	1110	840	450	370	270	250	85	85	75
4ª	1090	820	440	365	265	245	85	85	75
5ª	1070	800	430	360	260	240	85	85	75
6ª	1050	780	420	355	255	235	85	85	75
7ª	1030	760	410	350	250	230	85	85	75

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno turchino da carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	5	1 25	6 25	
2ª	15	1 22	18 30	
3ª	15	1 18	17 70	
4ª	30	1 15	34 50	
5ª	15	1 12	16 80	
6ª	15	1 08	16 20	
7ª	5	1 06	5 30	
Totali	100		115 05	
		Media	1 15	

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a piedi.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	M	1 150	10 70	12 305
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	»	0 086	14 00	1 204
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	1 030	0 40	0 412
Tela in filo liscivato alla piana alta m 0,64 a 0,65	»	0 130	0 70	0 091
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1 700
Prezzo di costo . . . L.				15 712
Prezzo di conteggio . . . L.				15 80

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 1 fibbia di ferro verniciato e la seta scarlatta per la cucitura delle bande.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	M	1 150	10 70	12 305
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1.48	»	0 03	14 00	0 462
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	1 030	0 40	0 412
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	0 130	0 70	0 091
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	1 200
Prezzo di costo. . . L.				14 470
Prezzo di conteggio. . . L.				14 50

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli ed 1 fibbia di ferro verniciato.

§ 28. — Abito di grande uniforme.

L'abito di grande uniforme è costruito con panno turchino, a doppio petto, con falde ed a taglio curvo nella parte anteriore, ed incavato alla cintola, nella parte posteriore, in guisa da adattarsi perfettamente alla persona.

Le sue parti sono:

un corpo;
due falde;
due maniche;
un colletto.

Il corpo che comprende il solo busto si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore imbottita con ovatta, ha tanto a destra che a sinistra nove occhielli e nove bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria, equidistanti e corrispondenti agli occhielli del lato opposto; sotto l'ultimo bottone in basso e nella parte interna sono applicati due bottoni piatti di metallo bianco. Internamente sotto gli occhielli ed al fondo fino all'incontro delle falde, la parte anteriore stessa è guarnita di una lista di panno

turchino; due liste di tela liscivata, una grande che abbraccia gli occhielli ed i bottoni, e l'altra più piccola che abbraccia i soli bottoni, sono poste, come rinforzo, tra il panno e l'ovatta.

La parte posteriore ha due bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria, posti nei punti estremi d'unione con la parte anteriore.

Le falde, internamente rinforzate con tela liscivata e tela basino, sono in due parti, orlate tutto all'intorno da una striscia di panno scarlatto, ed in alto all'attaccatura alla vita hanno due finte tasche guarnite di altri tre bottoni grandi.

Le falde sono inoltre foderate di panno turchino e fornite di due tasche di tela cotone basino. Per coprire il basino è posta, sotto l'apertura della tasca, una striscia di panno turchino simile a quello della fodera.

Le maniche hanno le manopole di panno turchino, foggiate a punta verso le spalle e provviste superiormente di filettatura di panno scarlatto, nonchè un risvolto pure di panno turchino.

Il colletto è diritto e leggermente arrotondato alle estremità anteriori, ed è rinforzato da una striscia di tela liscivata messa a doppio ed incollata. Sulle bisettrici degli angoli formati dall'attaccatura del colletto coi lati corti di esso sono praticati, all'atto della costruzione dell'oggetto, due fori per il passaggio dei gambi delle stellette di divisa. Tali fori che debbono essere rinforzati con qualche punto in filo a guisa di orlatura, vanno eseguiti in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte, disposta sulla bisettrice dell'angolo, venga a trovarsi a circa 20 mm. dal vertice dell'angolo stesso.

Su caduna spalla vi è pure un foro, a mm. 25 dall'attaccatura del colletto, anch'esso rinforzato come sopra è detto, ed un passante di panno turchino a mm. 53 a 55 dal foro, per fermare le spalline. Un bottone piccolo di metallo verniciato nero applicato sulla spalla destra, vicino alla cucitura della manica, serve ad assicurare le cordelline.

L'imbusto e le maniche sono foderati di tela di cotone basino, colorata in bigio.

L'abito da carabiniere è guarnito:

a) di alamari in argento, composti di quattro pezzi, da cucirsi, due per parte, alle estremità anteriori del colletto: ad essi si sovrappongono le stellette di divisa.

Gli alamari sono formati da galloncini in filato d'argento coll'ordito in cotone bianco. Il pezzo che si trova di sotto è in galloncino addoppiato parallelamente con piegatura a punta alle due estremità ed una frangia a due strati in filato d'ar-

gento cucita ad una delle estremità succitate; e quello di sopra è pure in galloncino addoppiato colla piegatura a punta e frangia ad una estremità e dall'altra colla parte superiore piegata a forma tondeggiante come il colletto.

I due pezzi formanti gli alamari dovranno essere disposti in modo che i fori pel gambo delle stellette coincidano colla linea formata dall'unione dei due pezzi di cui si compongono;

b) di alamari in argento, composti di quattro pezzi, da cucirsi, due per parte, ad ogni manopola colla frangia rivolta verso la cucitura della manopola stessa.

Cadun pezzo è in galloncino d'argento simile al precedente, addoppiato parallelamente con piegatura a punta alle due estremità, ad una delle quali trovasi attaccata la frangia in filato d'argento come quello degli alamari del colletto;

c) di quattro fregi di granata in ricamo d'argento da cucirsi all'estremità delle falde.

Il fregio di granata ricamato su panno nero incollato sopra tela cotone basino, ha la granata lavorata ad intreccio ed alquanto convessa, e la fiamma dritta con sette punte. Il panno sporge sul contorno del fregio di mm. 12 circa.

L'abito da musicante è invece guarnito:

a) di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi da cucirsi uno per parte alle estremità anteriori del colletto; i fori per le stellette di divisa attraversano anche gli alamari su cui si applicano.

Gli alamari rappresentano una cetra sormontata da stella ed ornata alla base da una piramide, da sbarra e da quattro foglie d'alloro; al fianco della cetra s'innalza un ramo a 17 foglie e 13 bacche d'alloro. Il tutto è eseguito con filato, canutiglia e scudetti d'argento su panno nero incollato sopra una fodera di basino colorato. Il panno è sporgente tutto all'intorno da mm. 3 a mm. 6 e nella parte anteriore ha la forma arrotondata del colletto;

b) di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi, da cucirsi, uno per parte sulle manopole.

Gli alamari, a forma di cono, rappresentano un disegno come quello pel colletto, ma in proporzioni più grandi. Inferiormente ed al lato della cetra vi è un piccolo ramo a 9 foglie e 5 bacche d'alloro, e sul fianco un ramo con 18 foglie e 11 bacche pure d'alloro, il tutto lavorato con le stesse materie del precedente;

c) di un fregio di cetra grande (fiorone) in ricamo d'argento, da cucirsi, sulla parte posteriore dell'abito fra i due bottoni alla vita.

Il fregio, ricamato su panno nero incollato sopra basino colorato, rappresenta una cetra grande sormontata da stelle con piramide e sbarra alla base; due rami con 11 foglie e 2 bacche d'alloro caduno partendo da sotto alla sbarra guarniscono la cetra. Il panno è ritagliato secondo la forma del ricamo con una sporgenza di circa mm. 2;

d) di quattro fregi di cetra in ricamo d'argento, da cucirsi alle estremità delle falde.

Ciascun fregio ricamato pure su panno nero incollato sopra basino colorato, rappresenta una cetra sormontata da stella e due sbarre di base: da quella superiore partono due rami con piccole foglie aventi al disotto le pagliette in argento lucido. Il panno tutto attorno sporge di mm. 2 circa.

In massima le guarniture non si applicano all'abito che al momento della distribuzione di esso.

Gli abiti sono di 5 taglie ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

SPECCHIO *delle misure degli abiti di grande e piccola uniforme.*

TAGLIE	Suddivisioni	Parte posteriore				Falda					Manica				
			Metà larghezza				Larghezza non compreso il risvolto				Lunghezza compresi cent. 2 di risvolto della manopola		Metà larghezza		
							della parte anteriore		della parte posteriore						
		lunghezza	al colletto	alla schiena	alla tagliа	lunghezza	alla tagliа	alla metà	alla tagliа	alla metà	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	490	80	225	50	530	185	195	25	10	650	530	230	235	160
	2ª	490	80	220	50	530	170	185	25	10	650	530	225	235	160
2ª	1ª	475	78	220	50	520	170	185	25	10	635	515	225	235	160
	2ª	475	78	215	50	520	155	175	25	10	635	515	220	235	160
3ª	1ª	460	75	215	50	510	155	175	25	10	620	500	220	230	155
	2ª	460	75	210	50	510	140	165	25	10	620	500	215	225	155
4ª	1ª	445	72	210	50	500	140	165	25	10	605	485	215	225	155
	2ª	445	72	205	50	500	125	155	25	10	605	485	210	225	155
5ª	1ª	430	70	205	50	490	125	155	25	10	590	470	210	220	155
	2ª	430	70	200	50	490	110	145	25	10	590	470	205	220	155

Parte anteriore						Metà grossezza della vita non compresa l'accavallatura		Colletto		Manopole		Rivolti delle falde		
Metà larghezza			Lunghezza							Altezza		Lunghezza		
dal centro all'occhiello non compresi mm. 80 di accavallatura	alla taglia non compresi mm. 65 di accavallatura	da sotto il braccio al 3° occhiello non compresi mm. 80 di accavallatura	dalla metà del colletto all'ultimo occhiello	dal gangherino all'ultimo occhiello	da sotto il braccio alla taglia	alla taglia	al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto la asella al 3° occhiello	lunghezza	altezza	alla punta	disotto	alla taglia	alla metà	al fondo usando i 2 rivolti
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
220	435	450	665	480	290	485	570	470	40	100	65	40	45	100
215	420	435	665	480	290	470	550	460	40	100	65	40	45	100
215	420	435	648	465	280	470	550	460	40	100	65	40	45	100
210	405	420	648	465	280	455	530	450	40	100	65	40	45	100
210	405	420	630	450	270	455	530	450	40	100	65	40	45	100
205	390	405	630	450	270	440	510	440	40	100	65	40	45	100
205	390	405	612	435	255	440	510	440	40	100	65	40	45	100
200	375	390	612	435	255	425	490	430	40	100	65	40	45	100
200	375	390	595	420	240	425	490	430	40	100	65	40	45	100
195	360	375	595	420	240	410	470	420	40	100	65	40	45	100

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione degli abiti di grande uniforme.*

Taglie	Suddivisioni	fin costruirsi su 100	Panno turchino alto m 1,40		Panno scarlatto alto m. 1,48		Tela in cotone bianca basino, colorata in bigio alta m. 0.62		Tela in lino liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	
			Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	1ª	4	1,65	6,60	0,130	0,520	2,95	11,80	1,16	4,64
	2ª	5	1,62	8,10	0,130	0,650	2,92	14,60	1,16	5,80
2ª	1ª	7	1,59	11,13	0,125	0,875	2,86	20,02	1,12	7,84
	2ª	12	1,56	18,72	0,125	1,500	2,82	33,84	1,12	13,44
3ª	1ª	23	1,51	34,73	0,120	2,760	2,77	63,71	1,08	24,84
	2ª	23	1,48	34,04	0,120	2,760	2,73	62,79	1,08	24,84
4ª	1ª	15	1,44	21,60	0,115	1,725	2,68	40,20	1,04	15,60
	2ª	9	1,40	12,60	0,115	1,035	2,65	23,85	1,04	9,36
5ª	1ª	1	1,38	1,38	0,110	0,110	2,60	2,60	1,00	1,00
	2ª	1	1,35	1,35	0,110	0,110	2,56	2,56	1,00	1,00
Totali		100		150,25		12,045		275,97		108,36
			Medie	1,50		0,12		2,75		1,08

CONTO DI COSTRUZIONE *dell'abito di grande uniforme.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40.	M.	1 500	10 70	16 050
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48.	»	0 120	14 00	1 680
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	2 750	0 40	1 100
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	1 080	0 70	0 756
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria al %	N.	26	1 80	0 468
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6 10
Prezzo di costo . . . . L.				26 454
Prezzo di conteggio . . . L.				26 50

(1) Nella fornitura sono comprese: due ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle; cinque metri circa di nastro in cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle falde; un ganghetello in ferro e rispettiva maglietta; tre bottoni di cui, due di metallo bianco con gambo ed uno di ferro annesso a due fori; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le punteggiature esterne dovranno essere cucite in seta.

§ 29. — **Abito di piccola uniforme.**

L'abito di piccola uniforme è costruito con panno turchino e per forma e dimensioni è identico al precedente, senonchè:

a) le parti di panno scarlatto e la filettatura delle manopole sono di panno turchino;

b) in alto delle falde non trovansi le finte tasche coi tre bottoni;

c) su caduna spalla, invece dei bottoni, del foro e del passante per le spalline, è cucito a mm. 30 dal colletto, un bottone piccolo da carabinieri, fanteria e cavalleria, e sulla spalla sinistra vi ha inoltre un controspallino di panno turchino, cucito verso la manica e libero dall'altra parte, con occhiello per fermarlo al bottone.

Nell'interno della tasca destra è cucita una seconda taschina di basino bigio per collocarvi il pacchetto da medicazione: essa ha l'apertura orizzontale immediatamente al disotto di

quella della tasca maggiore ed è chiusa da un bottone d'osso annerito e da un occhiello.

L'abito da carabiniere è guarnito:

a) di alamari in argento, in due pezzi, da cucirsi, uno per parte alle estremità anteriori del colletto; ad essi si sovrappongono le stellette di divisa.

Cadun pezzo è in gallone addoppiato con piegatura a punta ad una sola estremità, a cui è pure attaccata la frangia a filato d'argento a due strati; ed all'altra estremità la sua parte superiore è a forma tondeggiante come il colletto: dovranno essere disposti in modo che i fori pel gambo delle stellette coincidano con la linea formata dall'addoppiatura del gallone;

b) di quattro fregi di granata identici a quelli degli abiti di grande uniforme da cucirsi all'estremità delle falde.

L'abito per musicante è invece guarnito:

a) di alamari in ricamo d'argento, in due pezzi, da cucirsi, uno per parte, alle estremità anteriori del colletto: i fori per il gambo delle stellette di divisa attraversano anche gli alamari su cui si applicano le stellette.

Gli alamari rappresentano una cetra sormontata da stella ed ornata alla base da una piramide con sbarra: due rami a piccole foglie partono dal fianco della cetra e dalla stella e si intrecciano fra di loro. Ogni foglia tiene unita al disotto una paglietta tonda lucida d'argento.

Il panno sul quale sono ricamati gli alamari, è incollato sopra basino colorato e nel punto che deve corrispondere all'estremità del colletto è tagliato a foggia tondeggiante come il colletto stesso e poi seguita le curve formate dagli intrecci delle foglie;

b) di quattro fregi di cetra in ricamo d'argento simili a quelle degli abiti di grande uniforme, da cucirsi alle estremità delle falde.

Le guarniture in massima, come quelle degli abiti di grande uniforme, non si applicano all'abito che al momento della sua distribuzione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione degli abiti di piccola uniforme.*

TAGLIE	Suddivisione	Da costruirsi su 100	Panno turchino alto m. 1,40		Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62		Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	
			Quantità		Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	1ª	4	1,77	7,08	2,95	11,80	1,16	4,64
	2ª	5	1,74	8,70	2,92	14,60	1,16	5,80
2ª	1ª	7	1,70	11,90	2,86	20,02	1,12	7,84
	2ª	12	1,68	20,16	2,82	33,84	1,12	13,44
3ª	1ª	23	1,64	37,72	2,77	63,71	1,08	24,84
	2ª	23	1,60	36,80	2,73	62,79	1,08	24,84
4ª	1ª	15	1,55	23,25	2,68	40,20	1,04	15,60
	2ª	9	1,53	13,77	2,65	23,85	1,04	9,36
5ª	1ª	1	1,49	1,49	2,60	2,60	1,00	1,00
	2ª	1	1,47	1,47	2,56	2,56	1,00	1,00
Totali		100		162,34		275,97		108,36
			Medie	1,62		2,75		1,08

CONTO DI COSTRUZIONE *dell'abito di piccola uniforme.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	M.	1 620	10 70	17 334
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62.	»	2 750	0 40	1 100
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	1 080	0 70	0 756
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria al %	N.	20	1 80	0 360
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria al %	»	2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	— —	6 05
Prezzo di costo. . . L.				2 624
Prezzo di conteggio. . . L.				25 70

(1) Nella fornitura sono comprese: due ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle; cinque metri circa di nastro in cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle falde; tre bottoni, di cui due di metallo bianco con gambo ed uno d'osso annerito, per la tasca del pacchetto di medicazione; un gangherello in ferro e rispettiva maglietta; il panno usato pel rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le punteggiature esterne dovranno essere cucite in seta.

A pagina 51 e 52, *alla*: « Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la fattura delle mantelline », *ed al*: « Conto della mantellina senza fermaglio per carabinieri a piedi », *sono sostituiti i seguenti*:

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mantelline da carabinieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo		per ogni taglia		Annotazioni
1ª	20	4	00	80	00	
2ª	60	3	70	222	00	
3ª	20	3	50	70	00	
Totali	100			372	00	
		Media		3	72	

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina senza fermaglio da carabinieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità		Prezzo parziale		Importo	
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	M	3	720	10	70	39	804
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera alta m. 0,62	»	0	440	0	40	0	176
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65	»	0	150	0	70	0	105
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	—	—	1	750
Prezzo di costo . . . . . L.						41	835
Prezzo di conteggio . . . L.						41	90

(1) Nella fornitura sono compresi 3 metri di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del bavero.

A pag. 56, *alla*: « Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la fattura dei mantelli », *ed al*: « Conto del mantello senza fermaglio per carabinieri a cavallo », *sono sostituiti i seguenti*:

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei mantelli da carabiniere.*

TAGLIE	Da costruirsi su N°	Panno turchino alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia	Panno scarlatto (mezzo panno) alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno scarlatto (mezzo panno) alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª . . .	20	5,10	102,00	0,85	17,00	
2ª . . .	60	4,70	282,00	0,80	48,00	
3ª . . .	20	4,50	90,00	0,75	15,00	
Totali .	100		474,00		80,00	
Medie . . .			4,74		0,80	

CONTO DI COSTRUZIONE *del mantello senza fermaglio da carabinieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	M.	4 740	10 70	50 718
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodera alto m. 1,40	»	0 800	10 30	8 240
Tela in filo liscivato alla piana alta m 0,64 a 0,65	»	0 150	0 70	0 105
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	2 480
Prezzo di costo . . . L.				61 543
Prezzo di conteggio . . . L.				61 60

(1) Nella fornitura sono compresi 3 metri di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del bavero.

Le legioni territoriali e la legione allievi dei carabinieri reali riceveranno, a suo tempo, i campioni degli abiti e dei pantaloni di panno, nonchè i modelli (*patrons*) delle parti modificate ed il nuovo fascicolo delle tavole grafiche per il taglio delle stoffe in sostituzione di quello ora in vigore, che rimane perciò abolito.

Alla predetta *Istruzione sulla divisa pei Reali carabinieri* sono altresì recate le modificazioni che seguono:

Alle pagine 5 e 6, al capoverso relativo al taglio promiscuo degli oggetti, *sostituire il seguente*:

« Pel taglio promiscuo degli oggetti si osserveranno le avvertenze poste sulle relative tavole grafiche per il collocamento dei modelli (*patrons*) ».

A pag. 6, *cancellare dalle parole:* « In conseguenza », *fino al termine della pagina.*

A pag. 21, secondo comma, *alle parole*: « un fermaglio d'argento », *sostituire*: « un fermaglio d'argentone », *e dopo le parole*: « in due pezzi per chiuderlo », *aggiungere*: « Tali fori, che sono eseguiti all'atto della costruzione dell'oggetto, devono essere rinforzati con qualche punto in filo a guisa di orlatura e praticati in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte, disposta sulla bisettrice dell'angolo formato dai due lati del colletto, venga a trovarsi a 25 millimetri circa dalla punta arrotondata del colletto stesso ».

A pag. 38, terzo comma, *dopo le parole*: « e si chiude mediante un gangherino e relativa maglietta », *aggiungere:* « Tali fori, che sono eseguiti all'atto della costruzione dell'oggetto, devono essere rinforzati con qualche punto in filo a guisa di orlatura e praticati in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte disposta sulla bisettrice dell'angolo formato dall'attaccatura del colletto col lato corto del colletto stesso, venga a trovarsi a 20 millimetri circa dal vertice del detto angolo ».

A pag. 49 e 54, *dopo le parole*: « e fornite ciascuna di un foro per l'applicazione delle stellette di divisa », *aggiungere*: « Tali fori, che devono essere eseguiti all'atto della costruzione dell'oggetto, sono rinforzati con qualche punto in filo a guisa di orlatura e praticati in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte, disposta sulla bisettrice dell'angolo formato dai due lati del colletto, venga a trovarsi a 30 millimetri circa dalla punta arrotondata del colletto stesso ».

Alle parole: « un fermaglio d'argento » *sostituire:* « un fermaglio d'argentone ».

Le disposizioni su indicate relative all'eseguimento dei fori pel passaggio del gambo delle stellette di divisa valgono anche per le giubbe di tela da carabinieri (mod. 1896) di cui all'*Atto* 17 del 1897, avvertendo che i fori stessi devono essere praticati in modo che, collocata a posto la stelletta come sopra è detto, una delle sue punte abbia a trovarsi a 20 mm. circa dal vertice dell'angolo formato dall'attaccatura del colletto col lato corto del colletto medesimo; e che inoltre non si deve perciò aumentare il compenso di mano d'opera stabilito sul relativo conto di costruzione.

In seguito poi all'adozione del nuovo tipo di bottoni da carabinieri, fanteria e cavalleria, in alcuni conti di corredo di costruzione d'oggetti da carabinieri reali (*Atto* 212 del 1894) sono fatte le seguenti modificazioni:

I-39. Berretto guarnito da carabinieri — all'indicazione dei *bottoni*, *cancellare le parole*: « da sottufficiali di fanteria e da carabinieri ».

I-120. Cappotto da carabinieri (senza fermaglio)

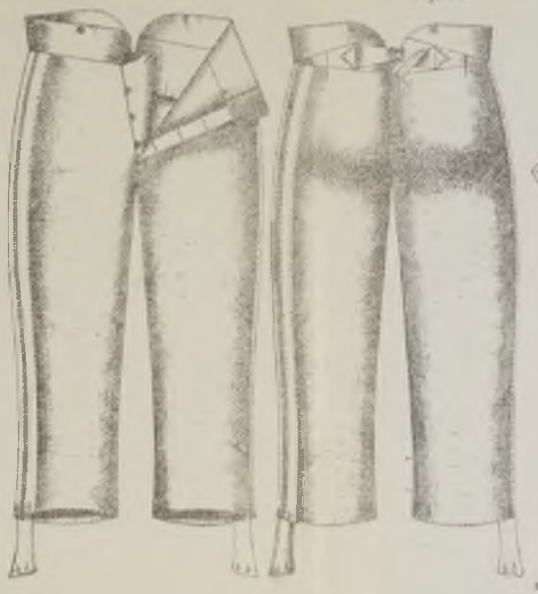
Bottoni grandi — Prezzo 1.80 — importo 0.180.

Prezzo di costo . L. 52.23.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Pantaloni di panno pei carabinieri a cavallo.

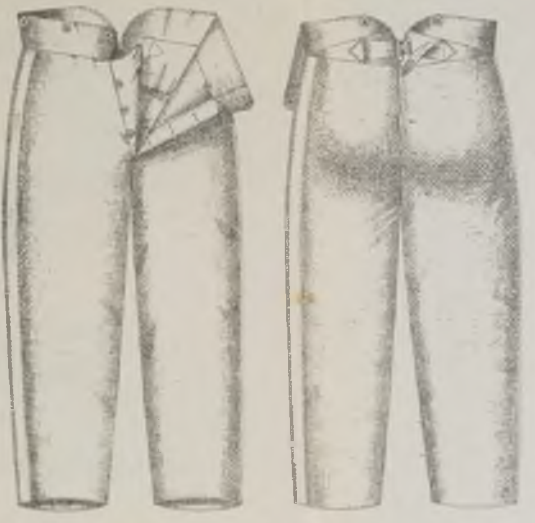
Taglia 2ª





BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Pantaloni di panno per carabinieri a piedi.

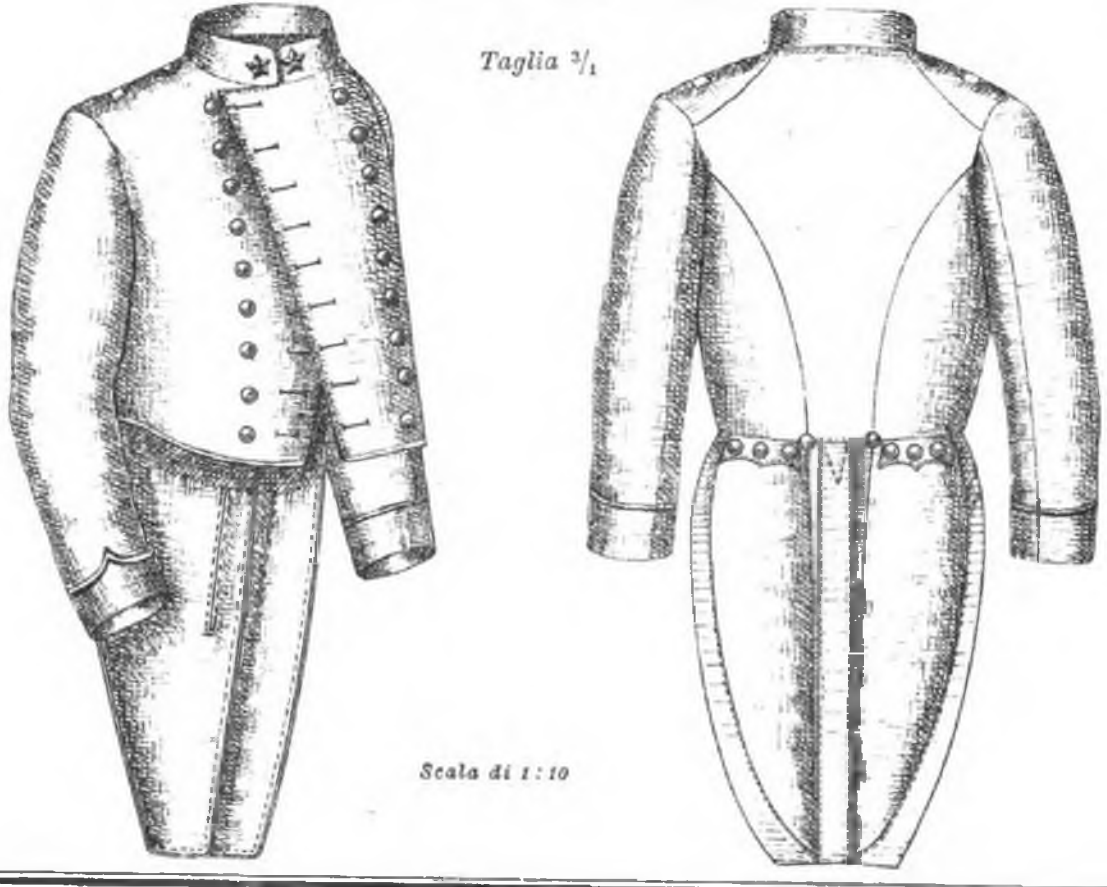




BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Abito di panno di grande uniforme per carabinieri.

Taglia $^{3}/_{1}$

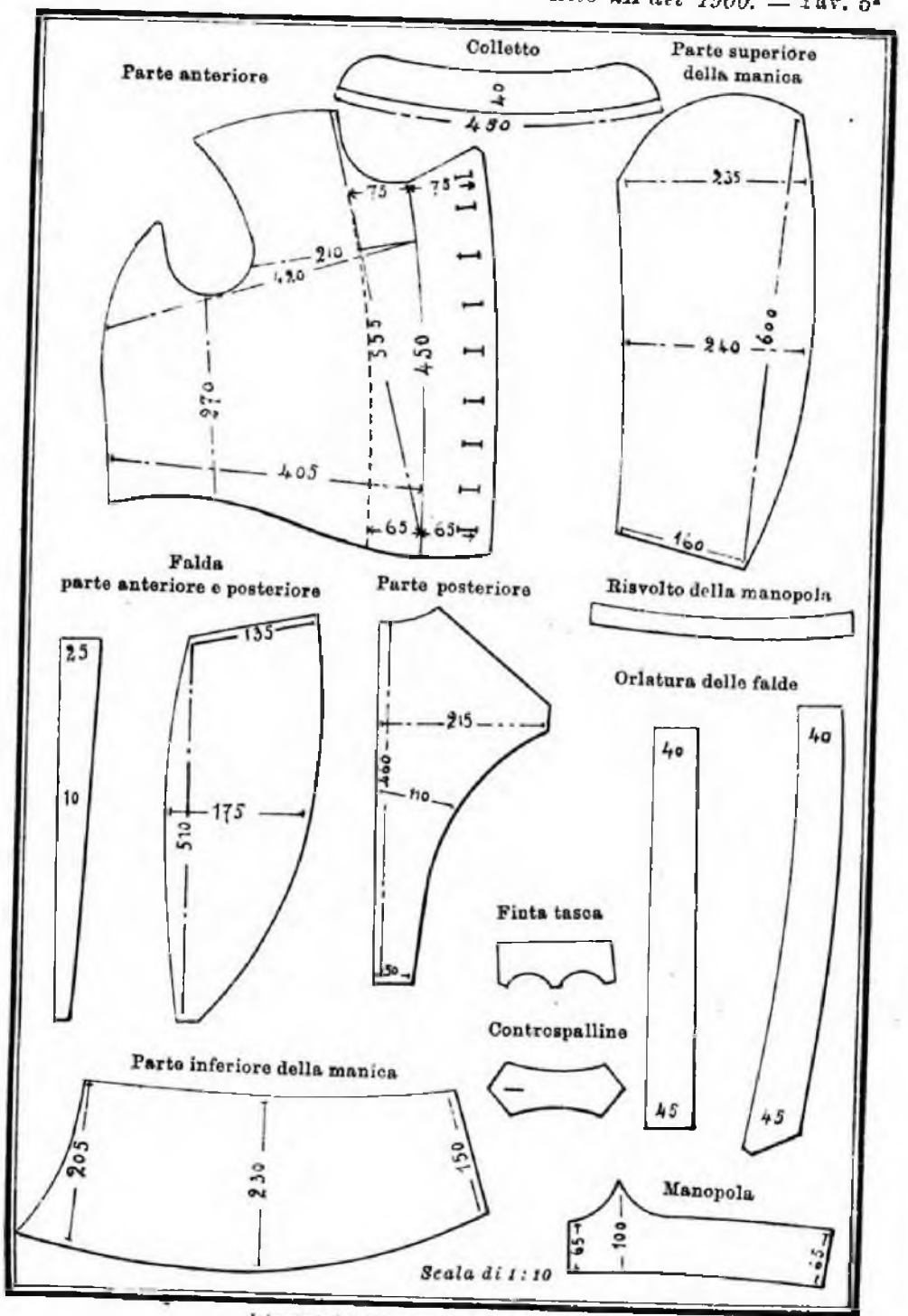


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra.

Atto 211 del 1900. – Tav. 3ª

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

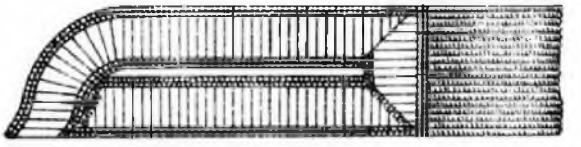


Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

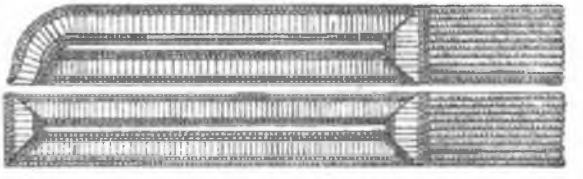


Guarnizioni per abiti di grande e piccola uniforme da carabinieri reali.

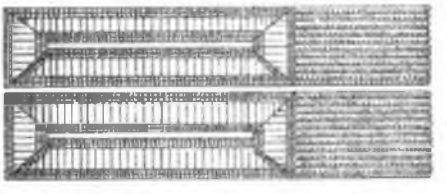
Alamari per colletto di piccola uniforme



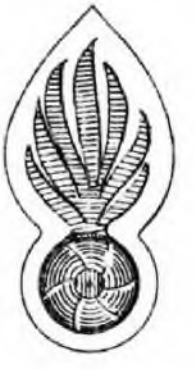
Alamari per colletto di grande uniforme



Alamari di manopole di grande uniforme



Fregio di granata



Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Guarnizioni per abiti di grande e piccola uniforme da musicanti dei carabinieri reali.

Alamari per colletto di grande uniforme



Alamari per colletto di piccola uniforme



Alamari per manopole di grande uniforme



Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA N.2
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Guarnizioni per abiti di grande e piccola uniforme da musicanti dei carabinieri reali.

Fregio di cetra (fiorone) per grande uniforme



Fregio di cetra



Scala di 1 : 2

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

N. 212. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 31 ottobre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	Annotazioni
I	1	Abiti di grande uniforme (1-24) . .	N.	26 50	Variante
»	2	Abiti di piccola uniforme (1-24) . .	»	25 70	Id.
»	121	Cappotti da fanteria	»	22 20	Id.
»	123	Cappotti da granatieri	»	24 40	Id.
»	125	Cappotti da sottufficiali dei granatieri	»	27 00	Id.
»	127	Cappotti da sottufficiali di fanteria .	»	25 00	Id.
»	128	Cappucci di lana	»	2 40	Id.
»	200	Curasnette pel governo dei quadrupedi (1).	»	0 50	Id.
»	213	Coreggiuole per pistola (1)	»	0 75	Aggiunta
»	471	Giubbe di panno da alpini	»	16 30	Variante
»	475	Giubbe di panno da fanteria . . .	»	15 60	Id.
»	478	Giubbe di panno pel 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20)	»	14 70	Id.
»	479	Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria	»	17 00	Id.
»	480	Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20) . .	»	16 00	Id.
»	481	Giubbe di panno per l'11° reggimento cavalleria	»	15 40	Id.
»	483	Giubbe di panno pel 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20). . . .	»	16 70	Id.
»	484	Giubbe di panno pel 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	15 00	Id.
»	493	Giubbe di panno da sottufficiali di fanteria	»	19 80	Id.
»	497	Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria	»	21 10	Id.
»	498	Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	20 10	Id.
»	499	Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria	»	19 50	Id.
»	500	Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	21 30	Id.
»	501	Giubbe di panno da sottufficiali del 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	20 80	Id.
»	502	Giubbe di panno da sottufficiali del 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	19 10	Id.

I	530	Guarnizioni per giubbe dell'11° reggimento cavalleria	N.	3	50	Variante
»	533	Guarnizioni per giubbe del 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria	»	3	10	Id.
»	544	Giubbe di panno pel 17° reggimento cavalleria	»	15	80	Id.
»	546	Giubbe di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria	»	19	90	Id.
»	575	Mantelli senza fermaglio da carabinieri	»	61	60	Id.
»	580	Mantelline senza fermaglio da carabinieri	»	41	90	Id.
»	626	Pantaloni di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo	»	12	50	Id.
»	627	Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo	»	11	00	Id.
»	628	Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo	»	17	80	Id.
»	629	Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo. .	»	15	70	Id.
»	630	Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a piedi	»	15	80	Id.
»	631	Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi . .	»	14	50	Id.
»	641	Pastrani da cavalleria	»	30	30	Id.
»	797	Tascbette da biada (1)	»	1	20	Id.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **213**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Casa militare onoraria di S. M. il Re Umberto I.** — 1° novembre.

Presi gli ordini di S. M. il Re, il sottoscritto rende noto che gli ufficiali, i quali al momento della morte di S. M. il Re Umberto I erano suoi primi aiutanti di campo generali, aiutanti di campo generali ed aiutanti di campo onorarî conserveranno gli speciali distintivi per loro stabiliti dall'*Atto* 672 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore.

Ai medesimi ufficiali s'intendono applicabili, in quanto ai distintivi stessi le norme sancite dall'art. 10 del R. Decreto 21 febbraio 1878, nel quale sono indicati i casi di estinzione della onorificenza nelle Reali Case militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **214.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali.** — 1° novembre.

Le eccezioni al divieto dell'art. 302 della legge sui lavori pubblici, per concessioni di libero percorso a piedi lungo tronchi di ferrovia, di libero ingresso nelle stazioni ferroviarie, per l'uso di compartimenti riservati nei viaggi in ferrovia, per libera circolazione sui treni di date linee o reti ferroviarie, o sui piroscafi delle società lacuali, dovranno essere motivate da imprescindibili ragioni di servizio.

Le domande per richiedere qualcuna delle concessioni sopra indicate saranno accompagnate da una succinta relazione che valga a dimostrare la necessità della fatta richiesta, e verranno inoltrate, per via gerarchica, al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

Le concessioni saranno rinviate al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) appena la loro data di validità sia scaduta.

Le domande di nuove concessioni, di durata annua, con decorrenza dal primo giorno dell'anno, o quelle annuali da rinnovarsi, dovranno essere fatte pervenire al comando del corpo di stato maggiore pel giorno 1° novembre di ogni anno, fatta eccezione per il corrente anno in cui saranno invece inoltrate per il 1° dicembre.

Il presente *Atto* annulla quello n. 44 del 18 marzo 1899.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

189 III. 151

DISPENSA 42ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 novembre.

NOVEMBRE 8. — R. Decreto n. 358 che istituisce una croce per anzianità di servizio, *pag.* 639.
» 8. — Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità, *pag.* 640.
» 8. — Variante al regolamento sull'uniforme, *pag.* 642.
» 8. — Tavole di tiro dell'obice da 15 GR ret., *pag.* 642.
Decisioni di massima, *pag.* 643.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **215**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto n. 358 che istituisce una croce per anzianità di servizio.** (Con una tavola di disegni). (1) — 8 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., re d'Italia.

È Nostro intendimento che un segno onorifico speciale distingua i militari di ogni grado, i quali siansi resi benemeriti per lunghi e lodevoli servizi prestati nell'esercito e nell'armata.

E però abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una *croce per anzianità di servizio.*

Art. 2.

La croce sarà coniata in oro od in argento, conforme all'annesso modello.

Art. 3.

Saranno autorizzati a fregiarsi della croce d'argento i militari di truppa che abbiano servito nell'esercito o nell'armata per 16 anni e più; della croce d'oro gli ufficiali che abbiano

(1) La tavola di disegni verrà unita ad una prossima dispensa.

ERRATA-CORRIGE.

Si consideri come non avvenuto l'errata-corrige inserito a pag. 547, dispensa 36ª.

prestato servizio attivo per 25 anni o più; della stessa croce d'oro, sormontata da corona Reale, gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio attivo.

Art. 4.

La croce si porterà appesa al petto con un nastro di seta di color verde, tramezzato da una lista bianca in palo.

Art. 5.

Il nastro non potrà portarsi senza la croce.

Art. 6.

Dai Nostri Ministri della guerra e della marina verranno diramate apposite istruzioni intorno al modo di computare gli anni di servizio utili pel conseguimento della croce per anzianità di servizio, e alle norme da seguirsi per ottenere l'autorizzazione a fregiarsene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. di S. Martino.
E. Morin.

N. **216**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità**. — 8 novembre.

1. Ogni anno, presso tutti gli ospedali militari principali, avrà luogo l'istruzione per gli aiutanti di sanità.

L'istruzione avrà la durata di due mesi, e sarà impartita:

a) dal 1° giugno al 1° agosto agli aspiranti aiutanti di sanità delle armi a piedi, eccettuati gli alpini e il reggimento di artiglieria da montagna;

b) dal 1° ottobre al 1° dicembre agli aspiranti aiutanti di sanità dei reggimenti alpini, di quelli delle armi a cavallo, del reggimento d'artiglieria da montagna e di quei corpi e reparti che, per ragioni speciali, non potessero o non avessero potuto prendervi parte nel 1° periodo.


ROMA
VITTORIO EMANUELE











BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

2. I comandanti di corpo e di riparto, nell'anno in cui deve essere congedato il caporale maggiore o caporale aiutante di sanità del corpo o reparto dipendente, sceglieranno un soldato che abbia i requisiti per essere nominato caporale, che appartenga all'ultima classe venuta sotto le armi, sia designato per la ferma di tre anni, e non abbia diritto al congedo anticipato per motivi di famiglia.

I comandanti di reggimento alpini e del reggimento d'artiglieria da montagna, per la scelta ed istruzione dei caporali aiutanti di sanità, si regoleranno riferendo alle compagnie ed alle batterie quanto è prescritto per i corpi al capoverso precedente.

I detti soldati saranno inviati alle direzioni degli ospedali militari principali della rispettiva circoscrizione nei periodi sopra indicati, a seconda dell'arma cui appartengono.

3. Tutti i comandanti di reggimento potranno inoltre proporre al comando del corpo d'armata quel numero di militari ai quali eventualmente occorresse dare l'istruzione di aiutanti di sanità per i bisogni speciali della mobilitazione, scegliendoli, se del caso, fra i soldati e graduati della classe anziana.

L'istruzione per questi ultimi sarà fatta nel 1° o nel 2° periodo, tenuto conto delle varie esigenze di servizio, e giusta gli ordini da emanarsi al proposito dai comandanti di corpo d'armata.

4. Compiuto il corso d'istruzione, una commissione di un ufficiale medico e di un ufficiale contabile, presieduta dal direttore dell'ospedale, o da un ufficiale superiore medico, sottoporrà i candidati ad una prova teorico-pratica sulle materie svolte dalle apposite istruzioni sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità, nonchè sul servizio dei portaferiti in guerra, e pronunzierà il suo giudizio sulla loro idoneità colla seguente classificazione: *ottimo*, *buono*, *mediocre*, o *non idoneo*. I dichiarati non idonei non potranno conseguire la nomina ad aiutanti di sanità.

La classificazione suddetta sarà per cura dei corpi e reparti trascritta sul libretto personale dell'interessato, nonchè sullo specchio C del foglio matricolare mod. 59

5. Pei soldati inviati alle direzioni degli ospedali per la istruzione di cui ai numeri 1 e 3, spetta il soprassoldo di cui al § 115 del regolamento sugli assegni, come pei comandati pel servizio d'infermiere (§ 145 regolamento d'amministrazione).

6. I caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità assegnati alle compagnie dei reggimenti alpini e alle batterie del reggi-

mento d'artiglieria da montagna sono impiegati nelle infermerie del corpo in ragione di uno per infermeria.

I caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità non impiegati nelle infermerie di corpo prestano servizio come caporali maggiori o caporali nella compagnia e nella batteria.

Affinchè poi i medesimi conservino la pratica del servizio di aiutanti di sanità, i comandanti di reggimento stabiliranno un turno di servizio dei detti graduati presso l'infermeria, in soprannumero al graduato d'infermeria effettivo.

L'*Atto* 56 del 1900 è abrogato.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **217**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante al regolamento sull'uniforme**. — 8 novembre.

Al testo del n. 49 del regolamento sull'uniforme (allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare), quale venne stabilito con *Atto* 62 del 1890, modificato poi con *Atto* 201 del 1893, è sostituito il seguente:

« Tutti gli ufficiali generali in attività di servizio ed i colonnelli incaricati delle funzioni del grado superiore o di direttori generali al Ministero della guerra, hanno facoltà di vestire l'abito borghese dopo le ore 13.

Hanno però l'obbligo di vestire la divisa militare anche dopo l'ora predetta: nelle visite di dovere; quando si presentino a truppe, ovvero visitino locali occupati dalle medesime; quando devono ricevere ufficiali riuniti per servizio o per visite di corpo; ai campi di istruzione, alle manovre di campagna e alle grandi manovre ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **218**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 15 G R ret.** — 8 novembre.

Il Ministero informa i comandi, corpi ed uffici, di avere ordinata una ristampa delle tavole di tiro dell'obice da 15 G R ret., la quale differisce alquanto — come risulta dalle avvertenze state inserite in testa alle tavole stesse — dall'edizione 1894 ed annunciata con *Atto* 163 di detto anno.

Le tavole edite nel 1894 saranno conservate in servizio fino a consumazione fatta però eccezione per le dotazioni di mobilitazione nelle quali saranno sostituite con quelle di più recente edizione.

Con la presente pubblicazione deve però intendersi abolita la tavola autografata — agosto 1896 — relativa al tiro a shrapnel con l'angolo fisso di 30° per gli obici predetti in batteria alla altitudine di 2000^{m} e diramata col dispaccio n. 12539 del 5 settembre 1896, poichè tale tavola unitamente ad altra pel tiro a granata fu compresa nel nuovo fascicolo.

I comandi, corpi ed uffici dell'arma d'artiglieria, citati nell'elenco delle pubblicazioni 1° maggio 1900, acquisteranno pei bisogni del tempo di pace, un esemplare almeno della nuova pubblicazione, e le richieste ad esse relative tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,35.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

18.

Retta d'ospedale per individui estranei all'esercito incorporati negli stabilimenti militari di pena. — In applicazione del § 1275 del regolamento d'amministrazione il Ministero ha deciso che, a datare dal 1° del corrente mese, gli uomini appartenenti a personali non dipendenti dall'esercito incorporati nei riparti degli stabilimenti di pena, quando vengono ricoverati negli ospedali militari siano da questi presi in aggregazione, nelle forme indicate dal precedente § 1274, per conto del comando degli stabilimenti medesimi, al quale dovrà pertanto dagli ospedali esser chiesto il rimborso della retta per le giornate di degenza stabilita dal § 2692 (*Div. Assegni*).

19.

Servizio ciclistico militare. — A schiarimento delle disposizioni contenute nel § 25 dell'*Istruzione sul servizio ciclistico militare*, il Ministero dichiara, che il soprassoldo di centesimi 40 stabilito pel tempo di pace al n. 13-*b* dello specchio III annesso al Regio Decreto 7 aprile 1892 per gli uomini di truppa comandati pel servizio di corrispondenza con bicicletta

è, per regola, solo dovuto nei servizi ai campi ed alle manovre od altri consimili servizi fuori del presidio, osservando le norme generali del § 77 del regolamento sulle indennità eventuali.

Nei servizi interni di presidio potrà esser dovuto solo quando i ciclisti, per adempiere al loro incarico, vengano necessariamente a trovarsi in servizio isolato, cioè nella impossibilità di convivere al rancio col proprio riparto, cumulando in questo caso, il soprassoldo col supplemento vitto stabilito dal § 895 del regolamento d'amministrazione.

Ai ciclisti presso le truppe in campagna è dovuto il soprassoldo di centesimi 50 fissato nella tabella n. 7 del Regio Decreto 17 febbraio 1887 e colle norme ivi stabilite (*Dir. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 novembre.

NOVEMBRE 11. — R. Decreto n. 368 per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina, *pag.* 645.

» 11. — Relazione a S. M. e R. Decreto 11 novembre 1900, n. 369. — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per nobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso, *pag.* 646.

Atto N. **219.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 368, per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.** — 11 novembre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento per le compagnie di discipline e per gli stabilimenti militari di pena, approvato con regio decreto del dì 17 giugno 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminati i loro obblighi di servizio e che, alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

La incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della regia marina e per le guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata l'incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.

In seguito al precitato regio decreto saranno inviati in congedo illimitato:

a) i militari del regio esercito che avrebbero avuto diritto al congedo, i quali, alla data del precitato decreto, si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora ascritti alla 2ª classe di punizione;

b) i militari provenienti dalla regia marina ed incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciale e di punizione che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto 30 mesi di effettivo servizio, computando quello da essi prestato prima di raggiungere il 18° anno di età.

N. **220.** — RECLUTAMENTO. — **Relazione a S. M. e R. Decreto 11 novembre 1900, n. 369. — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.** — 11 novembre.

SIRE,

Nel corso di non molti anni i Ministri segretari di Stato che si sono succeduti nella direzione degli affari della guerra, della marina e di grazia e giustizia e dei culti, hanno ripetu-

tamente in circostanze solenni fatto appello al cuore magnanimo del Sovrano in favore dei cittadini passibili di pena per non avere adempiuto, quando loro sarebbe spettato, ai propri obblighi di leva o di servizio militare.

Il frequente ripetersi di siffatte proposte è prova evidente che i Ministri stessi cercavano con premura occasioni propizie per mitigare in qualche modo la severità delle sanzioni delle vigenti leggi per tali peculiari forme di reato, le quali, benchè non abbiano diminuito di gravità per ciò che si riferisce alla necessità di provvedere adeguatamente alla difesa nazionale, pur tuttavia col volger degli anni, per molteplici ragioni di indole sociale ed economica, e in particolar modo per l'aumento costante della emigrazione all'estero, anche in conseguenza delle agevolate comunicazioni con regioni lontane, si verificano con facilità sempre maggiore, e, in generale, in circostanze tali da attenuare in modo assai notevole la responsabilità di chi se ne rende colpevole.

Infatti, trattasi ordinariamente di individui nati in estero Stato da genitori italiani, o allontanatisi dalla patria in tenera età con la famiglia, vissuti in remote regioni e che di sovente non sanno quando spetti loro l'obbligo di concorrere alla leva o di prestare il servizio militare in determinati periodi di tempo, e non di rado ignorano perfino la esistenza di tali obblighi.

La quotidiana esperienza dimostra colla forza della evidenza come la concessione delle amnistie suaccennate abbia permesso di riacquistare all'esercito un numero rilevantissimo di uomini, i quali, venuti a conoscenza del fatto che, per ignoranza dei loro doveri, si trovavano in posizione per la quale avrebbero dovuto, rimpatriando, essere sottoposti a giudizio penale, avrebbero preferito rimanere all'estero al rientrare nel Regno andando incontro a certa condanna.

Per queste ragioni, e ben conoscendo l'amore vivissimo che stringe la Maestà Vostra all'esercito, il quale forma oggetto delle Sue più assidue cure, e in occasione del primo compleanno del nuovo Re d'Italia, ci onoriamo di sottoporre alla Sovrana approvazione l'accluso schema di decreto, col quale, sotto determinate condizioni, si concede amnistia ai renitenti ed agli omessi di leva appartenenti alla classe 1880 e alle classi precedenti, ai militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi, estendendo altresì tale beneficio ai militari incorsi prima del 1° novembre corrente nel reato di diserzione semplice, e, in più ristretta misura, a quelli incorsi nel reato di diserzione qualificata.

Ci è altresì sembrato equo formulare altre proposte, comprese nello schema stesso, intese a far beneficare della Sovrana clemenza anche i militari colpiti da lievi pene per altri reati previsti nei codici penali militari, e i marinai incorsi nel reato di diserzione dalle navi mercantili, in conformità di quanto fu praticato col R. Decreto di amnistia del 24 ottobre 1896.

Sono questi, nelle loro linee generali, i termini della nostra proposta, la quale ha il doppio scopo di tutelare gli interessi delle nostre forze di terra e di mare, e quelli di un numero notevole di cittadini meritevoli di benevola considerazione: confidiamo pertanto che la Maestà Vostra vorrà benignarsi di apporre all'unito schema di decreto l'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti e agli omessi di leva che per ragione di età o di inscrizione nelle liste appartengano alle classi 1860 e 1861;

b) ai renitenti e agli omessi di leva che per ragione di età o di inscrizione nelle liste appartengano alla classe 1862 ed alle seguenti, fino alla classe 1880 inclusa se della leva di terra, e fino alla classe 1879 inclusa se della leva di mare, e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, o si costituiscano entro il 31 dicembre 1901 alla autorità nel Regno, o regolino la loro posizione in alcuno dei modi stabiliti nell'articolo 2.

Art. 2.

Quelli fra i renitenti e gli omessi indicati nell'articolo precedente i quali risiedano all'estero, sono ammessi al godimento dell'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno nei casi seguenti:

a) se entro il 31 dicembre 1901 provino, mediante visita sanitaria avanti le regie autorità diplomatiche o consolari, di

essere affetti da taluna delle imperfezioni o infermità che motivano la inabilità al servizio militare degli iscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro Decreto del 24 marzo 1892, n. 103 e modificato con gli altri Nostri Decreti del 30 aprile 1896, n. 104, del 20 febbraio 1898, n. 71 e dell'11 giugno 1899, n. 209, se renitenti od omessi delle leve di terra, o giusta l'elenco approvato col Nostro Decreto del 10 dicembre 1896, n. 553, se renitenti delle leve di mare;

b) se chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1901, alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura, quando pel numero avuto in sorte nella estrazione debbano essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla terza categoria;

c) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria chiedano, entro il 31 dicembre 1901, alle autorità di leva nel Regno di essere ammessi a farsi surrogare negli obblighi di servizio militare da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti e siano riconosciuti ammissibili a tale surrogazione;

d) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed avendo i prescritti requisiti, chiedano, non più tardi del 31 dicembre 1901, alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno anche con la facoltà di ritardare il servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

e) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 120 della legge sulla leva di terra e dall'articolo 43 della legge sulla leva di mare, chiedano non più tardi del 31 dicembre 1901 per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati per procura in prima categoria e di venire poscia ammessi al ritardo del servizio fino al ventiseiesimo anno di età;

f) se, essendo soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria ed appartenendo alla classe 1862, chiedano nel termine e nei modi indicati alla precedente lettera *b*) di essere arruolati per procura.

Art. 3.

È pure concessa amnistia:

a) a tutti i militari del regio esercito e della regia marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente al 1° novembre 1900;

b) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, anteriormente al 1° novembre 1900;

c) ai militari stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sulla leva di terra e dell'articolo 90 della legge sulla leva di mare, ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne anteriormente al 1° novembre 1900.

Per i disertori di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, nati posteriormente al 31 dicembre 1861, e che non siansi già costituiti alle autorità militari nel Regno, la concessione della amnistia è subordinata alla condizione che vi si costituiscano entro il 31 dicembre 1901; sono però dispensati da tale obbligo coloro che risiedono all'estero, purchè provino entro il detto termine, e nei modi stabiliti alla lettera *a*) del precedente articolo 2 di essere inabili al servizio militare, oppure, se appartenenti per ragione di età alla classe 1862, facciano domanda entro il termine medesimo, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, per essere ammessi al beneficio dell'amnistia.

Per i disertori ed i mancanti di cui alla lettera *c*) nati posteriormente al 31 dicembre 1861 e che si trovino nel Regno, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione di cui al precedente comma; per quelli che si trovano all'estero è subordinata alla condizione che chiedano entro il detto termine il *nulla osta* per rimanervi.

Art. 4.

I militari i quali, per avere già scontata la pena che fosse loro stata inflitta per taluno dei reati indicati nei precedenti articoli, non potrebbero ora essere ammessi a godere del beneficio dell'amnistia, potranno essere surrogati da un fratello negli obblighi di servizio ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, essere trasferiti alla terza categoria.

Art. 5.

È ridotta della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del R. esercito e della R. marina residenti all'estero o nel Regno, i quali anteriormente al 1° novembre 1900 siano incorsi nel reato di diserzione *qualificata* e che o siansi già costituiti, ovvero si costituiscano entro il 31 decembre 1901 alle autorità militari nel Regno.

Art. 6.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, è concessa amnistia pei reati di cognizione della giurisdizione militare per i quali la legge stabilisce la pena del carcere militare non superiore ai sei mesi.

Per ogni altro reato le pene che furono o saranno applicate per una durata non maggiore di tre mesi sono condonate; quelle che furono o saranno applicate per una durata superiore sono diminuite di tre mesi.

Art. 7.

L'esercizio del grado di cui il militare era rivestito anteriormente alla condanna, non si riacquista per semplice effetto dell'amnistia; ma rimane in facoltà del Governo di provvedere in ciascun caso.

Art. 8.

È pure concessa amnistia per i reati di diserzione dalle navi della marina mercantile nazionale, commessi anteriormente al 1° novembre 1900 da individui della marina mercantile, tanto cittadini che stranieri, preveduti dal capo 1°, titolo 2°, parte 2ª, del codice per la marina mercantile.

L'amnistia concessa ai disertori della marina mercantile col presente decreto non pregiudica alle azioni civili e ai diritti dei terzi derivanti dal reato stesso. Nondimeno i marinai della marina mercantile, ammessi all'amnistia per effetto del presente decreto, sono reintegrati nei loro diritti verso la cassa degli invalidi, per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti, anteriore alla diserzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.
GIANTURCO.

Istruzione per l'applicazione del Regio Decreto dell'11 novembre 1900, n. 369.

SOMMARIO.

Renitenti ed omessi nati negli anni 1860 e 1861 . N. 1, 2, 3, 4

Renitenti appartenenti alla classe 1862 e alle seguenti sino alla classe 1880 inclusa:

a) renitenti che siansi già costituiti nel Regno . . 5, 6, 7. 8
b) renitenti che rientrano nel Regno e si presentano al Consiglio di leva 9, 10
c) renitenti che chiedono di essere ammessi all'amnistia senza rientrare nel Regno, perchè inabili al servizio militate 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
d) renitenti cui spetta l'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria e che desiderano non rientrare nel Regno 18, 19, 20, 21, 22, 23
e) renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria e che desiderano farsi surrogare nel servizio militare da un fratello senza rientrare nel Regno 24, 25, 26, 27, 28
f) renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria che desiderano contrarre l'arruolamento volontario di un anno mentre sono all'estero . . 29, 30, 31
g) renitenti che, potendo ottenere il ritardo del servizio al ventesimosesto anno, desiderano essere arruolati per procura, mentre sono all'estero . 32, 33, 34
h) renitenti della classe 1862 soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria residenti, all'estero 35

Omessi nati nell'anno 1862 e negli anni seguenti fino al 1880 incluso 36

Militari incorsi nel reato di diserzione semplice o stati denunziati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe per compiere la ferma:

I) militari nati anteriormente al 1° gennaio 1862 . 37, 38
II) militari nati dopo il 31 dicembre 1861:
a) militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno 39

b) militari che debbono rimpatriare 40, 41
c) militari che chiedono di essere ammessi alla amnistia senza obbligo di rimpatriare perchè inabili al servizio militare . 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
d) militari appartenenti per ragione di età alla classe 1862, residenti all'estero 49, 50, 51

Militari stati denunziati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi per eventualità o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne:
a) militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno 52
b) militari che intendono rimpatriare 53
c) militari che desiderano di regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia, rimanendo all'estero. 54, 55

Militari che, non potendo fruire dell'amnistia per aver scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferiti in 3ª categoria . . . 56

Militari incorsi nel reato di diserzione qualificata:
a) militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno 57
b) militari tuttora latitanti 58

Militari incorsi in altri reati di cognizione della giurisdizione militare 59
Facilitazioni di viaggio 60
Disposizioni varie . . . 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Renitenti ed omessi nati negli anni 1860 e 1861.

(Art. 1, *a*).

1. I renitenti e gli omessi nati negli anni 1860 e 1861 non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, perchè la classe 1860 fu congedata in modo assoluto il 31 dicembre 1899 e la classe 1861 sarà congedata il 31 dicembre prossimo. I renitenti che appartengono alle suddette classi saranno pertanto, a cura dei prefetti e sottoprefetti, cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti

(mod. 58 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

2. Qualora taluno dei detti renitenti ed omessi sia già stato deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna, sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota alla autorità medesima, che, ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento, deve pronunziarsi riguardo a lui, perchè possa essere emessa la declaratoria circa l'ammissione di lui alla amnistia.

Ove sia stato condannato, dovrà invece essere dato in nota al procuratore generale del Re presso la competente corte di appello, cui spetta in tal caso promuovere la declaratoria di ammissione alla amnistia.

3. I prefetti e sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè vengano dalle medesime senza altro cancellati i renitenti nati negli anni 1860 e 1861, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età, e siano poi stati dichiarati renitenti.

4. I renitenti nati negli anni 1860 e 1861, essendo stati ammessi tutti incondizionatamente alla amnistia, dovranno essere portati soltanto numericamente e non nominativamente sull'elenco modello n. 63 del regolamento sul reclutamento, da inviarsi al Ministero della guerra il 1° gennaio 1901.

Dovranno però essere portati anche nominativamente sul medesimo elenco quelli tra i renitenti nati nei detti anni 1860 e 1861, i quali, secondo accennasi nel numero precedente, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età.

Renitenti appartenenti alla classe 1862 e alle seguenti fino alla classe 1880 inclusa.

a) *Renitenti che siansi già costituiti alla autorità nel Regno.*

(Art. 1, *b*).

5. I renitenti i quali, alla data del regio decreto di amnistia dell'11 novembre 1900, n. 369, siano già stati denunciati all'autorità giudiziaria, e siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, secondo è indicato

nel precedente numero 2, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

6. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari con la formola indicata nel numero 70 della presente istruzione, e perchè, nel caso fossero già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

7. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo Consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto o sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1ª categoria ed appartengono a classi posteriori a quella del 1861, saranno subito avviati, a senso del § 640 del regolamento sul reclutamento, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito con la Circolare del 23 aprile 1900, n. 58.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla leva successiva, tenuto presente il disposto del § 630 del citato regolamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il Consiglio di leva pronuncierà la sua deliberazione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

8. Dopo che il Consiglio di leva avrà pronunciato la sua deliberazione, a senso del numero precedente, i suddetti renitenti saranno dai prefetti e sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re con la indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, affinchè sia da lui promossa la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

b) *Renitenti che rientrano nel Regno e si presentano al Consiglio di leva.*

(Art. 1, *b*).

9. I renitenti residenti all'estero i quali hanno obbligo di rientrare nel Regno, a mente dell'articolo 1, comma *b*, del regio decreto di amnistia, e i renitenti che, pure avendo diritto all'assegnazione alla 2ª e 3ª categoria, desiderano di rimpatriare, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (mod. n. 65 del regolamento sul reclutamento) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari, per poter venire in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui concorsero alla leva, non più tardi del 31 dicembre 1901.

10. A riguardo dei detti renitenti saranno dai prefetti e sottoprefetti osservate le norme contenute nei precedenti numeri 7 e 8, avvertendo altresì che, in relazione a quanto fu stabilito al numero 7 della circolare n. 20654 del 19 agosto 1895, i renitenti stessi possono essere ammessi a visita per delegazione presso un consiglio di leva diverso da quello al quale appartengono per fatto di inscrizione nelle liste di leva.

c) *Renitenti che chiedono di essere ammessi alla amnistia senza rientrare nel Regno, perchè inabili al servizio militare.*

(Art. 2, *a*).

11. I renitenti i quali siano affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la inabilità degl'inscritti di leva al servizio militare, giusta l'elenco stato approvato con regio decreto del 24 marzo 1892, n. 103, modificato con gli altri regi decreti del 30 aprile 1896, n. 104, del 20 febbraio 1898, n. 71, e dell'11 giugno 1899, n. 209, dovranno, per poter fruire dell'amnistia senza obbligo di rimpatriare, presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari non più tardi del 31 dicembre 1901.

12. I regi agenti diplomatici o consolari procederanno alla visita dei renitenti menzionati nel precedente n. 11, osservando le prescrizioni e le norme stabilite dai §§ 247 e 248 e dal penultimo capoverso del § 255 del regolamento sul reclutamento del regio esercito.

Ove trattisi di renitenti affetti da infermità per la constatazione delle quali sia nel citato elenco prescritta osservazione o visita in un ospedale militare, dovranno i regi agenti diplomatici o consolari provvedere perchè essi siano sottoposti a siffatta osservazione e a visita collegiale in un ospedale (italiano od europeo se esiste nel luogo od in località vicina) avvertendoli, ben inteso, che tale osservazione o visita deve aver luogo a tutte loro spese.

13. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale conforme al modello n. 22 del regolamento sul reclutamento, che sarà spedito direttamente e con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva i renitenti stati visitati, unitamente al certificato medico nel quale i periti sanitari avranno cura di descrivere con tutta esattezza la natura e la gravità dell'infermità o imperfezione, avendo cura di accennare ai fenomeni morbosi che stanno a fondamento della fatta diagnosi, in ispecie per le infermità accertabili obbiettivamente: avvertendo che nel caso di difetti fisici non contemplati tassativamente dall' elenco delle infermità, oltre alla descrizione della lesione anatomica, dovrà essere indicato il grado di lesa funzionalità che ne consegue.

Qualora tale certificato non sia redatto in lingua italiana, dovrà esservi unita la relativa traduzione, debitamente autenticata dalla autorità diplomatica o consolare.

14. Il consiglio di leva pronuncierà, ove ne sia il caso, la riforma dei predetti renitenti, o, qualora li ritenga soltanto temporaneamente inabili al servizio militare e non sia per essi trascorso il periodo della rivedibilità, il loro rimando alla leva successiva.

15. Qualora il consiglio di leva abbia qualche dubbio circa la entità della infermità o imperfezione allegata dal renitente che invochi il disposto dell'articolo 2, comma *a*', del regio decreto dell'11 novembre 1900, il prefetto o sottoprefetto potrà inviare i relativi documenti al Ministero della guerra, il quale li sottoporrà all' esame dell' ispettorato di sanità militare, perchè esprima il suo parere circa la deliberazione che sia il caso di prendere riguardo al renitente medesimo in base a siffatti documenti.

16. Dopo che il consiglio di leva avrà pronunziato la riforma o il rimando del renitente alla leva successiva, il prefetto o sottoprefetto lo deferirà subito alla autorità giudiziaria per la declaratoria circa la ammissione di lui alla amnistia.

Non appena tale declaratoria sia stata emessa, il prefetto o sottoprefetto ne informerà l'interessato per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, e in pari tempo gli farà avere il certificato di riforma, ove sia stato riformato. Qualora invece sia stato mandato rivedibile alla leva successiva, lo avvertirà che per regolare la sua posizione nella detta leva dovrà presentarsi al proprio Consiglio di leva se per lui è già trascorso il periodo della rivedibilità, e che se tale periodo non è ancora trascorso, potrà chiedere di essere visitato all'estero, oppure di essere arruolato per procura.

17. Qualora il Consiglio di leva non riconosca inabile al servizio militare un renitente che abbia invocato il disposto del citato articolo 2, comma *a*), del regio decreto dell'11 novembre 1900, il prefetto o sottoprefetto farà subito informare l'interessato, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, che, per fruire dell'amnistia, deve regolarsi secondo le norme fissate dal n. 9.

d) *Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria e che desiderano non rientrare nel Regno.*

(Art. 2, *b*).

18. I renitenti che si trovano all'estero e che per il numero avuto in sorte all'estrazione, ovvero per le loro condizioni di famiglia, abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª ovvero alla 3ª categoria, qualora desiderino di essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, dovranno chiedere di essere ammessi all'arruolamento per procura nella categoria che loro spetta, in analogia alle disposizioni contenute nei §§ 195 e seguenti del regolamento sul reclutamento, quali furono modificati col regio decreto del 16 agosto 1891, n. 503.

19. Tostochè sarà stato dal Consiglio di leva eseguito l'arruolamento per procura nella 2ª o 3ª categoria, il prefetto o sottoprefetto deferirà il già renitente all'autorità giudiziaria perchè venga emanata la declaratoria circa l'ammissione all'amnistia.

20. Emanata la declaratoria di ammissione all'amnistia, il prefetto o sottoprefetto ne informerà l'interessato per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, facendogli in pari tempo recapitare, per mezzo della medesima autorità, il relativo foglio di congedo illimitato modello n. 13.

21. I renitenti che, avendo diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, non lo abbiano provato con regolari e completi documenti, dovranno immediatamente, a cura del prefetto o sottoprefetto, esserne informati, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare: qualora però trattisi di documenti da rilasciarsi dalle autorità residenti nel Regno, i prefetti e i sottoprefetti si rivolgeranno direttamente, o per mezzo dei sindaci, alle autorità medesime, per averne i documenti regolari o rettificati opportunamente, a seconda dei casi.

22. Gli agenti diplomatici o consolari, attenendosi alle spiegazioni che loro saranno fornite dai prefetti o sottoprefetti, faranno conoscere con precisione agli interessati come dovranno regolarsi per completare la documentazione delle loro domande.

23. I renitenti, per i quali l'invocato diritto di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria venga dal Consiglio di leva riconosciuto insussistente e siano quindi soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria, dovranno essere informati, a cura del prefetto o sottoprefetto, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, come, per poter fruire dell'amnistia, siano tenuti a regolarsi secondo le norme fissate dal n. 9.

e) *Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria e che desiderano farsi surrogare nel servizio militare da un fratello senza rientrare nel Regno.*

(Art. 2, *c*).

24. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria, i quali desiderano di essere surrogati da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti, possono ottenere l'ammissione all'amnistia e alla surrogazione, senza obbligo di rientrare nel Regno.

Per tale fine, i detti renitenti ed i rispettivi fratelli proposti come surrogati dovranno inoltrare, non più tardi del 31 dicembre 1901, apposita domanda di surrogazione, corredata dei documenti prescritti per le surrogazioni dal regolamento sul reclutamento, indirizzandola al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario.

25. Il prefetto o sottoprefetto, ricevuti gli anzidetti documenti, disporrà affinchè i proposti surrogati vengano dal proprio Consiglio di leva visitati.

26. Se i proposti surrogati saranno dichiarati idonei, verrà sospeso il loro arruolamento ed i renitenti saranno con rap-

porto speciale deferiti all'autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

Appena tale declaratoria sarà stata emessa, i prefetti o sottoprefetti provvederanno a che i Consigli di leva facciano luogo alla chiesta surrogazione ed arruolino i proposti surrogati nella 1ª categoria affinchè assumano gli obblighi di servizio militare del rispettivo fratello surrogante, avviandoli, a tale scopo, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo in analogia al modo stabilito dalla Circolare del 23 aprile 1900, n. 58.

Dell'eseguimento di questi provvedimenti i prefetti o sottoprefetti informeranno subito, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, i già renitenti, avvertendoli dell'obbligo che ad essi incombe di rappresentare poi il rispettivo fratello surrogato nella leva cui per ragione di età questi appartiene.

27. Le domande dei renitenti residenti all'estero i quali invochino la ammissione alla amnistia mediante surrogazione con un fratello che appartenga alla leva sulla classe 1880 o a quella sui nati nel 1881, e le domande di surrogazione per scambio di categoria inoltrate agli effetti del decreto di amnistia, saranno inviate, unitamente ai relativi documenti, al Ministero della guerra, il quale darà in proposito le necessarie istruzioni.

Si avverte che, nel caso in cui il renitente intenda farsi surrogare da un fratello appartenente alla leva sulla classe 1880, la relativa domanda di surrogazione e di ammissione all'amnistia dovrà essere presentata all'autorità consolare non più tardi del giorno che verrà a suo tempo stabilito per la chiusura della leva stessa, chiusura che presumibilmente avrà luogo entro il mese di aprile del 1901. In tal modo il renitente verrebbe considerato, giusta una massima adottata, come concorrente alla stessa leva col proprio fratello della classe 1880; e siccome col suo arruolamento in 1ª categoria durante le operazioni della leva sulla detta classe egli potrebbe tramandare al fratello l'assegnazione alla 3ª categoria, qualora non vi osti il disposto dell'articolo 89 della legge sul reclutamento, così in tal caso egli potrebbe essere dallo stesso fratello surrogato nell'obbligo del servizio militare ed essere in sua vece ascritto alla 3ª categoria senza che occorra il suo rimpatrio.

28. Qualora a causa della inabilità al servizio militare del proposto surrogato o per altra ragione non possa farsi luogo alla chiesta surrogazione, i renitenti suddetti dovranno essere informati, a cura del prefetto o sottoprefetto, per mezzo del-

l'autorità diplomatica o consolare, come, per poter fruire dell'amnistia, siano tenuti a regolarsi secondo le norme fissate dal n. 9.

f) Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria che desiderano contrarre l'arruolamento volontario di un anno mentre sono all'estero.

(Art. 2, *d*).

29. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti ad obblighi di servizio militare di 1ª categoria, potranno ottenere di essere ammessi all'amnistia ed al volontariato di un anno, anche, se possibile, con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, ove facciano le pratiche all'uopo necessarie presso le autorità diplomatiche o consolari, non più tardi del 31 dicembre 1901.

Per tale scopo, essi dovranno presentare la relativa domanda coi prescritti documenti alle autorità medesime, le quali, constatato ch'essi sono idonei al servizio militare e che i documenti prodotti sono in regola, li ammetteranno a pagare la prescritta tassa di lire 1200 e, dopo che ciò sia stato eseguito, procederanno al loro arruolamento come volontari di un anno, osservando le norme in proposito stabilite colla circolare del 23 giugno 1891, n. 38450, avvertendoli che dovranno presentarsi, per compiere l'anno di servizio militare, al rispettivo distretto di leva il 1° novembre successivo al giorno in cui avviene l'arruolamento, o quando avrà luogo la chiamata alle armi dei militari della leva in corso, ovvero il 1° novembre dell'anno in cui cesserà il ritardo del servizio, se avranno assunto il volontariato con tale beneficio.

30. Le autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno quindi i documenti prescritti dalla citata circolare al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva dei renitenti ammessi come sopra al volontariato di un anno, affinchè essi siano, con rapporto speciale, deferiti dal prefetto o sottoprefetto stesso alla autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

31. Pronunciata tale declaratoria, i prefetti o sottoprefetti ne informeranno gl'interessati, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari.

Qualora venga riconosciuto che i renitenti suddetti non si trovino nelle condizioni volute dalle vigenti disposizioni per

essere ammessi al chiesto arruolamento volontario di un anno, dovranno essere informati come, per poter fruire dell'amnistia, siano tenuti a regolarsi secondo le norme fissate dal n. 9.

g) *Renitenti che, potendo ottenere il ritardo del servizio al ventesimosesto anno, desiderano essere arruolati per procura mentre sono all'estero.*

(Art. 2, *e*).

32. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria e che, per essere regolarmente inscritti in qualità di studenti in Università o Istituti assimilati, potrebbero ottenere che fosse ritardata la loro chiamata alle armi fino al ventesimosesto anno di età, ai termini dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, qualora desiderino di essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, dovranno chiedere entro il 31 dicembre 1901 di essere ammessi all'arruolamento per procura in prima categoria, in analogia alle disposizioni contenute nei §§ 195 e seguenti del regolamento sul reclutamento, quali furono modificati col regio decreto del 16 agosto 1891 n. 503.

33. L'atto di procura e il certificato di studi, redatto in analogia del modello n 45 del regolamento sul reclutamento, debitamente autenticati dalle autorità diplomatiche e consolari, saranno spediti direttamente e con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al Ministero della guerra, che si riserva di dare volta per volta le necessarie istruzioni ai prefetti e sottoprefetti ed ai comandanti di distretto.

34. I renitenti per i quali venga dal Ministero riconosciuto insussistente il titolo per cui invocano il ritardo del servizio e non possano perciò ottenere di essere arruolati per procura in prima categoria, dovranno essere informati, a cura del prefetto o sottoprefetto, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, come, per poter fruire dell'amnistia, siano tenuti a regolarsi secondo le norme fissate dal n. 9.

h) *Renitenti della classe 1862 soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria, residenti all'estero.*

(Art. 2, *f*).

35. I renitenti appartenenti alla classe 1862 soggetti ad obblighi di servizio militare di prima categoria, residenti all'estero, possono essere ammessi al beneficio dell'amnistia senza

obbligo di rimpatriare, qualora si arruolino per procura secondo le norme indicate nei numeri dal 18 al 23, e ciò nella considerazione che la detta classe sarà congedata in modo assoluto il 31 dicembre 1901.

Omessi nati nell'anno 1862 e negli anni seguenti, fino al 1880 incluso.

36. Le disposizioni contenute nei precedenti numeri, riguardanti i renitenti alla leva appartenenti alla classe 1862 e alle seguenti fino alla classe 1880 inclusa, debbono essere in tutto applicate agli individui nati nell'anno 1862 e negli anni seguenti fino all'anno 1880 incluso, se della leva di terra, e fino all'anno 1879 incluso, se della leva di mare, ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 161 e 162 della legge sul reclutamento, e dell'articolo 120 della legge sulla leva marittima, e che facciano non più tardi del 31 dicembre 1901 le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti, allo scopo di essere ammessi alla amnistia concessa col regio decreto dell'11 novembre 1900.

Militari incorsi nel reato di diserzione semplice o stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe per compiere la ferma.

(Art. 3, *a* e *b*).

I. — MILITARI NATI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1862.

37. I comandanti di corpo e di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al corpo o distretto medesimo, nati anteriormente al 1° gennaio 1862, i quali siano incorsi nel reato di diserzione semplice (1) precedentemente al 1° novembre 1900 o che prima di questa data siano stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma.

(1) In forza della giurisprudenza adottata in materia di diserzione dal tribunale supremo di guerra e marina, debbono considerarsi diserzioni semplici quelle previste negli articoli 138, 139, 143, 145, 146, 147, 148 e 153 del codice penale per l'esercito, e negli articoli 161, 162, 163, 167, 169, 170, 171, 172 e 176 del codice penale militare marittimo: tutte le altre sono per conseguenza diserzioni qualificate.

38. I comandanti medesimi avranno poi cura di inscrivere nella matricola dei predetti militari la variazione relativa alla loro ammissione alla amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria, emessa dalla commissione d'inchiesta su proposta dell'avvocato fiscale militare.

Trasmetteranno poi agli interessati, per mezzo del sindaco, il foglio di congedo assoluto.

II. — Militari nati dopo il 31 dicembre 1861.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

39. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1861, incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente al 1° novembre 1900, o che prima di questa data siano stati dichiarati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva, i quali, alla data del regio decreto di amnistia, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare per soddisfare ai propri obblighi di servizio, i comandanti dei distretti provvederanno nel modo seguente:

a) avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio;

b) provvederanno, ove già non sia stato fatto, per l'assegnazione ad un corpo e per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori.

b) *Militari che debbono rimpatriare.*

40. Quelli tra i militari suddetti i quali, risiedendo all'estero, debbono, per godere dell'amnistia, rientrare nel Regno per soddisfare al loro obbligo di servizio sotto le armi, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (modello n. 65 del regolamento sul reclutamento) che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari per poter rientrare in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al proprio distretto di leva non più tardi del 31 dicembre 1901.

41. I comandanti dei distretti ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e provvederanno per la loro assegnazione ad un corpo, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri, come è detto al precedente n. 39.

c) *Militari che chiedono di essere ammessi alla amnistia senza obbligo di rimpatriare perchè inabili al servizio militare.*

42. Quelli tra i militari suddetti i quali, essendo affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la inabilità al servizio militare, giusta l'elenco stato approvato col regio decreto del 24 marzo 1892, n. 103, modificato coi regi decreti del 30 aprile 1896, n. 104, del 20 febbraio 1898, n. 71, e dell' 11 giugno 1899, n. 209, desiderano di essere ammessi alla amnistia senza rimpatriare, dovranno per tal fine presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari non più tardi del 31 dicembre 1901.

43. I regi agenti diplomatici o consolari procederanno alla visita dei militari menzionati nel precedente n. 42, applicando per analogia le prescrizioni e le norme stabilite dai §§ 247, 248, e 255 del regolamento sul reclutamento del regio esercito e tenendo presente il disposto del precedente n. 12.

44. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale analogo al modello n. 22 del regolamento sul reclutamento, e dovrà essere spedito direttamente e con lettera raccomandata, e spese degli interessati, al comandante del distretto militare cui appartengono per fatto di leva gl'individui stati visitati, unitamente al certificato medico, il quale, ove non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto nel verbale.

Nella compilazione di tale certificato, dovranno tenersi presenti le avvertenze contenute nel n. 13 della presente istruzione.

45. Il comandante del distretto militare, tosto che avrà ricevuto gli anzidetti documenti, proporrà il militare di cui trattasi a rassegna di rimando, unendo al foglio di proposta modello n. 41 del catalogo i documenti suaccennati, ed una copia del foglio matricolare del militare predetto.

Il comandante della divisione militare provvederà quindi affinchè gli ufficiali medici designati per la rassegna esprimano, in base al certificato medico, il loro parere sulla idoneità o no del militare al servizio, scrivendo e firmando tale parere nella 3ª colonna del foglio di proposta modello n. 41.

Con la scorta del parere degli ufficiali medici e di quello pure espresso dall'ufficiale rassegnatore, il comandante della divisione emetterà la sua decisione, la quale però consisterà solo nel dichiarare se il militare in questione sia idoneo, oppure inabile al servizio.

46. Qualora le autorità mediche militari che debbono esprimere il loro parere circa la idoneità o inabilità al servizio di taluno dei predetti militari, abbiano qualche dubbio circa la entità della infermità o imperfezione descritta nel certificato su accennato, il comandante della divisione militare potrà inviare tale documento al Ministero della guerra, che interpellerà in proposito l'ispettorato di sanità militare.

47. Appena pronunciata la dichiarazione di inabilità, il comandante del distretto militare deferirà i detti individui all'avvocato fiscale militare perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia.

Dopo che sarà stata emessa tale declaratoria, il comandante del distretto militare farà recapitare, per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari, il foglio di congedo assoluto per riforma agl'interessati e provvederà per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori. In pari tempo informerà il Ministero della data della declaratoria e dei provvedimenti eseguiti.

48. I militari, che non fossero dichiarati inabili, dovranno, a cura del comandante del distretto, essere avvertiti come, per fruire dell'amnistia, debbano regolarsi secondo le norme fissate dal n. 40.

d) *Militari appartenenti per ragione di età alla classe 1862, residenti all'estero.*

49. Quelli tra i militari predetti, i quali appartengono per ragione di età alla classe 1862, che sarà congedata in modo assoluto il 31 dicembre 1901, data corrispondente appunto al termine ultimo stabilito per fruire del beneficio della amnistia concessa col regio decreto dell'11 novembre 1900, dovranno, per essere ammessi alla amnistia medesima, inoltrare per mezzo della autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, non più tardi della data su ricordata del 31 dicembre 1901, apposita istanza intesa ad ottenere siffatto benefizio, domanda che dovrà dall'autorità stessa essere inviata, a spese degli interessati, al comando del distretto militare al quale essi appartengono.

50. I comandanti di distretto, dopo aver verificato che effettivamente i richiedenti appartengono per età alla classe 1862, li daranno in nota all'avvocato fiscale militare competente perchè possa promuovere riguardo ai richiedenti medesimi la declaratoria di ammissione alla amnistia.

51. Non appena tale declaratoria sarà stata emessa, i comandanti di distretto ne informeranno gli interessati per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, e faranno poi recapitar loro, dopo il 31 dicembre 1901, il foglio di congedo assoluto.

Militari stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi per eventualità, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne.

(Art. 3, *c*).

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

52. Riguardo ai militari stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento e ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione e per rassegne, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare alla data del regio decreto di amnistia, i comandanti dei distretti procederanno conformemente alle norme indicate alla lettera *a*) e *b*) del n. 39.

b) *Militari che intendono rimpatriare.*

53. I militari stati denunciati disertori o mancanti alla chiamata a senso del precedente n. 52, i quali intendono rimpatriare, si atterranno alle norme contenute nel n. 40 della presente istruzione.

I comandanti dei distretti ai quali costoro si saranno presentati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale affinchè promuova la declaratoria di ammissione alla amnistia, e, se del caso, rilasceranno loro in pari tempo il *nulla osta* per soggiornare all'estero.

c) *Militari che desiderano di regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.*

54. I militari stati denunciati disertori o mancanti alla chiamata alle armi a senso del precedente numero 52 i quali, trovandosi all'estero, desiderano di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno, non più tardi del 31 dicembre 1901, chiedere, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari del luogo di loro residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

55. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale; quindi deferirà i medesimi al competente avvocato fiscale militare perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

Militari che, non potendo fruire dell'amnistia per avere scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferti in 3ª categoria.

(Art. 4).

56. I prefetti e sottoprefetti e i comandanti di distretto militare invieranno al Ministero tutte indistintamente le domande per surrogazione e per trasferimento alla 3ª categoria che fossero loro presentate entro il 31 dicembre 1901 da militari che non potrebbero fruire del beneficio dell'amnistia per aver già scontato la pena stata loro inflitta per taluno dei reati indicati nel relativo decreto, e che possono, a mente dell'articolo 4 del decreto medesimo, chiedere di essere surrogati da un fratello ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, essere trasferiti alla 3ª categoria.

Militari incorsi nel reato di diserzione qualificata.

(Art. 5).

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

57. Riguardo ai militari incorsi nel reato di diserzione qualificata (1) precedentemente al 1° novembre 1900, i quali, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti all'autorità nel Regno alla data del regio decreto dell'11 novembre 1900, e per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna o sia tuttora pendente il giudizio, gli avvocati fiscali militari provvederanno perchè sia loro concesso il beneficio della riduzione della metà della pena, ai termini dell'articolo 5 del citato decreto, e trasmette-

(1) V. nota al n. 37 della presente istruzione.

ranno poi ai rispettivi comandanti di corpo o di distretto copia della relativa declaratoria o sentenza, per le necessarie annotazioni a matricola.

b) *Militari tuttora latitanti.*

58. I militari incorsi nel reato di diserzione qualificata, tuttora latitanti, potranno fruire della diminuzione di pena concessa ai termini dell'articolo 5 del citato decreto dell'11 novembre 1900, qualora si costituiscano alle autorità militari nel Regno non più tardi del 31 dicembre 1901.

In tal caso i comandanti di corpo o di distretto nel deferirli al competente avvocato fiscale militare, faranno a lui conoscere, agli effetti del suddetto articolo 5, la data sotto la quale i militari medesimi si costituirono.

Militari incorsi in altri reati di cognizione della giurisdizione militare.

(Art. 6).

59. Gli avvocati fiscali militari provvederanno per la pronta applicazione dell'articolo 6 del regio decreto dell'11 novembre 1900, trasmettendo quindi a cui spetta un estratto della declaratoria o della sentenza da cui risulti la concessione dell'amnistia o dell'indulto.

Per l'applicazione dell'articolo medesimo, il comando degli stabilimenti militari di pena invierà un elenco dei condannati ai competenti avvocati fiscali militari.

Facilitazioni di viaggio.

60. A coloro cui è applicabile il regio decreto 11 novembre 1900 e che intendono rimpatriare per soddisfare ai propri obblighi di leva e di servizio militare e usufruire del beneficio della amnistia concessa col decreto medesimo, le autorità diplomatiche e consolari, oltre il foglio di via obbligatorio, rilasceranno la carta di riconoscimento, allegato 2 dell'*Atto* n. 100 del *Giornale militare* del corrente anno (24 maggio), affinchè possano i predetti ottenere le facilitazioni di viaggio indicate nell'*Atto* di sopra citato sulle linee esercite dai piroscafi della società di navigazione generale italiana.

In tale occasione le predette autorità avranno cura di far conoscere agli interessati le istruzioni contenute nella nota annessa al n. 4 dell'*Atto* sopra indicato, allo scopo di rendere più facili e sollecite le pratiche loro necessarie per regolare la propria posizione di fronte agli obblighi di leva e di servizio militare.

Si avvertono in pari tempo le autorità diplomatiche e consolari, come, in seguito accordi testè intervenuti fra il Ministero della guerra e la società di navigazione generale italiana, siano stati ridotti nella misura seguente i prezzi di trasporto sui piroscafi della suddetta società, per le linee appresso indicate:

Da Montevideo e da Buenos Aires a Genova . .	L.	120
Da Rio Janeiro e da Santos a Genova o a Napoli .	»	90
Da New York a Genova o a Napoli	»	90

Disposizioni varie.

61. Sebbene per il disposto dell'articolo 86 del codice penale, il quale stabilisce che « l'amnistia estingue l'azione penale « e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti pe- « nali di essa », non siavi alcun dubbio circa l'applicabilità del regio decreto di amnistia, si ritiene tuttavia opportuno ricordare che i renitenti, gli omessi e i disertori e mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi cui si riferisce il decreto medesimo, i quali fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, sono ammessi a fruire del beneficio della amnistia anche se siano tuttora sotto giudizio, siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

62. I regi agenti consolari avvertiranno che, ove nel territorio di loro giurisdizione vi siano renitenti o militari incorsi nel reato di diserzione o dichiarati disertori per il fatto di non avere risposto alla chiamata alle armi della loro classe per compiere la ferma o per eventualità, o mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione o per rassegne, i quali, per la lontananza o per altra ragione, incontrino gravi difficoltà per portarsi alla sede consolare, potranno, giusta quanto fu disposto dal Ministero degli affari esteri colla Circolare del 23 marzo 1891, n. 5, facilitare ai detti individui il modo di poter fruire della amnistia, col delegare persona di loro fiducia nelle località che crederanno convenienti, ad esercitare quelle funzioni che, a senso della presente istruzione, sono devolute alle autorità consolari.

63. I regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedano nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali sia applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo regio decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al decreto stesso, del quale insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

64. Sarà altresì opportuno che le stesse autorità diplomatiche e consolari diano sollecitamente in nota alle autorità nel regno i renitenti e omessi di leva e i militari ai quali il citato decreto è applicabile, i quali non poterono fruire del beneficio dell'amnista concessa con precedenti decreti, per aver fatto tardivamente le pratiche a tale scopo necessarie: ciò perchè, se del caso, possa esser provveduto riguardo a loro ai termini del nuovo decreto di amnistia.

65. Le autorità diplomatiche e consolari sono altresì avvertite, a scanso di ogni equivoco, che non occorre autorizzazione di sorta per parte dei prefetti e sottoprefetti perchè possa farsi luogo alla visita medica cui debbono essere sottoposti i renitenti e i militari i quali, ai termini degli articoli 2 (comma *a*) e 3 (penultimo capoverso) del decreto di amnistia, chiedono di essere riformati senza obbligo di rientrare nel regno, ritenendosi inabili al servizio militare.

66. Le autorità diplomatiche e consolari sono avvertite che tutti i documenti, i certificati e le vidimazioni che esse debbono fare e rilasciare perchè possano essere ammessi all'amnistia i renitenti e i militari che si trovano nelle condizioni previste per potere invocare utilmente siffatto beneficio, debbono farsi e rilasciarsi gratuitamente.

Non è necessario che ai documenti suddetti vada unito il certificato di regolare residenza all'estero.

67. I prefetti, i sottoprefetti e i comandanti di corpo e di distretto riprenderanno in esame tutte le domande di ammissione alla amnistia che finora vennero loro inviate, alle quali non siasi potuto dar corso perchè le pratiche relative non erano state iniziate entro il 31 dicembre 1899, termine a tale scopo prescritto nel regio decreto dell'11 giugno 1899, n. 206, e disporranno perchè abbiano ora il loro effetto, dovendo essere ritenute valide per l'applicazione del decreto dell'11 novembre 1900.

68. I prefetti e i sottoprefetti faranno presso i procuratori generali e i procuratori del Re le pratiche necessarie per essere sollecitamente informati volta per volta delle deliberazioni che siano state prese riguardo ai renitenti stati proposti per l'ammissione alla amnistia.

Non appena siano loro pervenute siffatte informazioni, faranno prender nota delle deliberazioni suddette sulle liste di estrazione e sul registro modello n. 62; ne daranno notizia per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari agli interessati che risiedano all'estero; ne informeranno i sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva,

e, per i renitenti arruolati, anche i comandanti di distretto, in analogia al disposto del § 651 del regolamento sul reclutamento (regio decreto 16 agosto 1891, n. 503).

69. I prefetti e i sottoprefetti prenderanno opportuni accordi con l'autorità di pubblica sicurezza perchè gli agenti della forza pubblica si astengano fino al 31 dicembre 1901 dall'arrestare i renitenti e i militari ai quali è applicabile il decreto di amnistia, dappoichè, potendo utilmente invocare siffatto beneficio, essi non hanno ragione di sottrarsi alle ricerche della pubblica forza.

Ciò stante, non dovrà essere corrisposto il premio stabilito nel § 620 del regolamento sul reclutamento agli agenti che da ora fino al 31 dicembre 1901 procedessero all'arresto di renitenti alla leva sulle classi 1880 e precedenti.

Per ciò i prefetti e i sottoprefetti si asterranno, se del caso, dal restituire agli agenti suddetti la copia dell'atto di arresto di cui è parola nel § 626 del citato regolamento, con la annotazione ivi indicata.

70. I comandanti di distretto militare disporranno perchè sulla matricola dei militari i quali siano stati ammessi al beneficio dell'amnistia, venga inscritta la relativa variazione con la formula seguente: *Ammesso alla amnistia stata concessa col regio decreto dell'11 novembre 1900, n. 369, con declaratoria del* . . . . . (indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) *in data* . . . . . .

Pei militari invece di cui all'articolo 5 del regio decreto in data 11 novembre 1900, n. 369, sarà inscritta a matricola una variazione da redigere in base alla seguente formula:

« *Ridotta della metà la pena di cui sopra* (ovvero: *Condo-* « *nata la restante pena*) *a senso del regio decreto d'amnistia* « *11 novembre 1900 n. 369, con declaratoria del* . . . . . (in- « dicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) « *in data* . . . . . ».

Di tali variazioni informeranno inoltre, se del caso, il comando del corpo al quale i predetti militari fossero stati assegnati, per la inscrizione sulle relative copie dei fogli matricolari.

I signori prefetti e sottoprefetti, i regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente istruzione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

111. 151

DISPENSA 44ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 novembre.

NOVEMBRE 14. — Costituzione di una razza al deposito allevamento di cavalli di Persano, *pag.* 673.
» 14. — Correzione da apportarsi alle tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret., a sfera — edizione 1900, — *pag.* 673.
» 14. — Variante al regolamento sull'uniforme (allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare), *pag.* 674.
» 15. — Servizio viveri per la truppa, *pag.* 674.
» 15. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 678.
» 15. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358, col quale viene istituita una croce per anzianità di servizio, *pag.* 679.
» 16. — Borsa da ciclisti per la corrispondenza, *pag.* 684.
——— Decisioni di massima, *pag.* 683.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **221**. — CAVALLI. — **Costituzione di una razza al deposito allevamento cavalli di Persano**. — 14 novembre.

Al deposito allevamento di Persano verrà riunito un numero di cavalle da determinarsi, scelte come aventi più spiccati requisiti per riuscire buone fattrici.

Scopo della razza, che viene così a costituirsi, è di affermare un ben determinato tipo di cavallo da sella per la truppa e di diffonderlo nelle razze private, offrendo agli allevatori, a vantaggiose condizioni, sia stalloni che fattrici coi prodotti che si otterranno.

Un registro genealogico di questa razza (*Stud-book*) verrà tenuto in duplice esemplare, uno presso il detto deposito e l'altro presso il Ministero.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **222**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Correzione da apportarsi alle tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera — edizione 1900**. — 14 novembre.

Il Ministero informa che nelle tavole di tiro predette — edizione 1900 — annunciate con *Atto* 158 del corrente anno, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

Pag. VII, linea 7ª, *dopo*: « effetto », *aggiungere*: « d'assedio ».

Pag. VII, nello specchietto, nella colonna intestata: « sacchetto » alle indicazioni in essa contenute, *sostituire successivamente*:

a) « di tela per cannoni da 15 » — « per cannoni da 15; »

b) « di tela per tiri a cariche ridotte da 15 e 12 » — « per cannoni da 12 e per tiri a cariche ridotte dei cannoni da 15 e 12 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **223**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante al regolamento sull'uniforme (allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare)**. — 14 novembre.

In relazione al disposto dal R. Decreto 8 corrente n. 358, con cui viene istituita una « Croce per anzianità di servizio », questo Ministero determina che il comma *b*) del n. 16 del regolamento sull'uniforme, quale venne approvato con *Atto* 189 del 1895, sia sostituito dal seguente:

« Le decorazioni al valor militare, quelle commemorative e la croce per anzianità di servizio: in guerra, alle grandi manovre, nelle marce di traslocazione, nei servizi armati esterni (tranne che nelle esercitazioni), nelle riunioni aventi carattere di festa militare. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **224**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Servizio viveri per la truppa**. — 15 novembre.

§ 1. Il servizio viveri pei caporali e soldati del R. esercito per l'anno 1901 proseguirà ad essere fatto come negli anni scorsi e cioè:

a) per le truppe stanziate nei presidi capiluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata mediante tre imprese viveri, una per il I e III, una pel II e IV ed una pel V e VI;

b) in tutti gli altri presidi direttamente a cura dei corpi, giusta l'articolo 166 del regolamento d'amministrazione. Il servizio sarà fatto secondo le norme date dai capi I e II del titolo III del precitato regolamento, salvo le eccezioni ed avvertenze appresso indicate e le disposizioni inserte nei capitolati edizione 1900.

§ 2. Come è detto nei capitolati anzicitati e fermo quanto è stabilito nell'ultimo comma del § 1318 del regolamento d'amministrazione, il contratto di ogni presidio comprenderà la

somministrazione dei generi occorrenti al vitto giornaliero della truppa a tutti i corpi o reparti di corpo stanziati in esso presidio o che durante l'anno venissero a stabilirvisi in modo definitivo o anche solo temporaneamente per riviste, per onoranze, per la tutela dell'ordine pubblico o per altre qualsiansi contingenze di servizio, o vi fossero di passaggio, compresi gli inscritti di leva presso i distretti nei presidi ove questi esistono. Il contratto sarà valido per le truppe del presidio che vadano a campi d'istruzione o eseguano tiri collettivi senza uscire dal territorio del comune e semprechè a detti campi o tiri non intervengano truppe di altri presidi.

Nel contratto dovrà essere convenuto che per le truppe riunite per grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria sarà provveduto al servizio: nei primi sei corpi d'armata dalle imprese di cui al comma *a*) del § 1; nei rimanenti sei, mediante apposito contratto da stipularsi dalla direzione di commissariato.

§ 3. La commissione che dovrà provvedere al deliberamento della fornitura nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e di cui al comma *a*) del § 1318 del regolamento d'amministrazione, sarà composta dei comandanti di corpo, dei distaccamenti di battaglione o di unità equivalenti o di forza superiore, e del direttore o capo sezione o capo d'ufficio locale di commissariato militare, o, in loro assenza, di chi ne faccia le veci giusta il regolamento di disciplina.

§ 4. Secondo che è stabilito al § 12 dei capitoli di condizioni (mod. 373), per il deliberamento della provvista dei viveri può essere seguito il procedimento della licitazione o della semplice trattativa privata. Però, stante la maggiore importanza che assume il servizio, nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e nei presidi sede di un corpo solo sarà data la preferenza al procedimento della licitazione privata (§ 12 suddetto). Nei presidi invece di un solo distaccamento sarà in massima seguito il procedimento della trattativa privata (§ 13 dei capitoli di condizioni). Quando il distaccamento abbia un solo ufficiale o quando l'importo presunto del contratto non superi le lire quattromila, sarà stipulata una semplice scrittura privata, sottoscritta dal fornitore e dal comandante della truppa.

I contratti a licitazione o a trattativa privata saranno, in massima, conformi ai modelli che verranno forniti gratuitamente dal reclusorio militare di Savona nel numero di copie stabilito pei capitoli di condizioni, com'è determinato al § 7.

Ai contratti medesimi debbono sempre essere allegati, formandone parte integrante, i capitoli di condizioni.

§ 5. Tosto firmati ed approvati dalle competenti autorità i contratti, tanto gli uffici di commissariato stipulanti, quanto i comandanti di presidio non sedi di ufficio di commissariato, e conseguentemente anche i comandanti di presidio costituito di un semplice distaccamento, invieranno direttamente al Ministero (Divisione sussistenze) e senza elenco di trasmissione, uno specchietto compilato conformemente al modello che fa seguito a questo *Atto*, dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione col caffè;

5° la data del contratto;

6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1901.

§ 6. Dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle Regie truppe, per conto dei corpi, durante l'anno 1901, nei capiluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata, dovranno provvedersi i corpi e riparti stanziati nei presidî di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Milano, Brescia, Genova, Piacenza, Verona, Padova, Bologna e Ravenna in ragione di almeno tre esemplari; e di un esemplare i comandi di brigata stanziati in dette città. Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di lire 0,60 per ciascun esemplare. Dovranno pure acquistarne un esemplare quegli altri corpi che nel corso del venturo anno parteciperanno a grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria nel territorio dei suddetti sei corpi d'armata.

§ 7. I capitoli di condizioni, mod. 373, ristampa 1900 (per i contratti per il 1901), verranno forniti gratuitamente dal reclusorio militare di Savona, ai comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata, in ragione di due esemplari ciascuno; a tutti i corpi, comprese le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, in ragione di cinque esemplari.

Gli esemplari che occorressero in più ai comandi e corpi anzidetti per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti, saranno richiesti al predetto reclusorio che li fornirà pure gratuitamente.

§ 8. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* debbono essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni, le disposizioni del presente *Atto* ed il modello dello specchietto che vi fa seguito.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. ..... DI PROTOCOLLO

Al Ministero della guerra
(Divisione sussistenze)
ROMA

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per il centuno anno 1901 e costo della razione stessa.*

GENERI	Prezzo dei generi	Quantità	Costo della razione fondamentale			Data del contratto	Nome e cognome del fornitore o dei fornitori
			senza caffè o vino	con vino	con caffè		
Carne . . . . al Kg.							
Pasta o riso (2) »							
Lardo . . . . . »							
Caffè. . . . . »							
Zucchero . . . »							
Vino. . . . al litro							
TOTALE . . .							

A . . . . . addì . . . . . 19 . . .

IL . . . . . .

(1) Presidio, direzione, sezione o ufficio locale di commissariato di . . . .

(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso non fossero eguali, nella colonna prezzo sarà indicato quello medio dei due generi.

N. **225**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 15 novembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sanitario e per l'aggiunzione di altre riconosciute necessarie, è occorso ristampare l'*Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.*

Questo nuovo elenco, la cui pubblicazione si annuncia col presente *Atto*, comincierà ad essere in vigore il 1° gennaio p. v.

A datare da tale giorno saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e l'*Atto* relativo 218 del 1899, ferme però restando le disposizioni d'ordine generale riguardanti:

a) il consumo dei medicinali in addietro soppressi, che le farmacie avessero tuttora in carico e in buono stato;

b) l'obbligo di conteggiare nelle preparazioni officinali il prodotto effettivo delle medesime, indipendentemente da quello indicato come minimo nel vigente manuale dei medicamenti;

c) l'acquisto e la preparazione di medicinali non compresi in elenco;

d) il prelevamento facoltativo condizionato dalla farmacia centrale militare dell'alcool, dello zucchero, dell'olio di olive e generi consimili;

e) l'esenzione a favore dei corpi, dell'aumento del 25 % sul prezzo di tariffa, per gli oggetti da medicatura, per le sostanze accessorie e per quelle medicinali destinate alle disinfezioni (acido solforico commerciale, ipoclorito di calcio, fenolo liquido impuro, lisolo, creolina, solfato ferroso commerciale e solfo sublimato), pel grasso suino se richiesto a preparare il grasso lucido e per la vaselina gialla, naftalina risublimata ed essenza di trementina commerciale prelevate ad usi diversi da quello di infermeria.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° gennaio 1901, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro mod. 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco-tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale.

Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno il numero

di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 35.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **226**. — ONORIFICENZE. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358, col quale viene istituita una croce per anzianità di servizio militare.** — 15 novembre.

Per dare esecuzione all'art. 6 del R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358, col quale venne istituita una croce per anzianità di servizio, i Ministri della guerra e della marina hanno, di concerto, stabilito quanto segue:

1. Hanno diritto di fregiarsi della croce per anzianità di servizio tanto i militari sotto le armi o in congedo, quanto coloro, che non hanno più vincoli di servizio militare, i quali abbiano compiuto il numero di anni di servizio, richiesto dal citato R. Decreto, calcolati secondo le norme qui di seguito esposte.

2. Il tempo utile per formare gli anni di servizio necessari ad ottenere l'autorizzazione a fregiarsi della croce è quello effettivamente trascorso in servizio sotto le armi, salvo le eccezioni specificate nel presente *Atto*, e decorre dal giorno stesso, dal quale viene computato quello utile al conseguimento della pensione. Per gli ufficiali medici, la decorrenza predetta include perciò anche i 5 anni antecedenti alla loro nomina ad ufficiale, giusta le prescrizioni dell' art. 67 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. Decreto del 21 febbraio 1895, n. 70.

3. L'interruzione o la cessazione del servizio utile avviene in quel giorno, in cui per il militare ha effettivo principio la nuova posizione, nella quale viene collocato.

4. Il militare di truppa, che, già fregiato della croce per anzianità di 16 anni di servizio, viene nominato ufficiale, continua a fregiarsi della croce stessa sino a quando non abbia compiuto gli anni di servizio necessari per commutarla con quella per anzianità di 25 anni; l'ufficiale già fregiato di questa vi aggiunge la corona reale, che la sormonta, allorchè venga a compiere i 40 anni di servizio.

5. Il servizio, di cui negli ultimi 5 comma dell'art. 54 del

citato testo unico delle leggi sulle pensioni, non è computato neppure agli effetti del presente *Atto*.

6. Il servizio prestato in altri eserciti od in altre armate regolari è computato giusta le norme degli articoli 55 e 56 del citato testo unico delle leggi sulle pensioni.

7. Il tempo di interruzione di servizio per ragioni politiche dopo il 1848 ed il 1849, di cui tratta la legge 23 aprile 1865, è computato per intero come servizio utile.

8. Il tempo passato in disponibilità non è computato, e quello trascorso in aspettativa conta come servizio effettivo solo quando il collocamento in tale posizione sia avvenuto per ferite o per infermità dipendenti da cause di servizio, ovvero per riduzione di corpo.

9. Il servizio effettivo prestato sotto le armi dal militare in congedo richiamato alle armi è valutato per intero come servizio utile.

10. L'articolo 64 del citato testo unico delle leggi sulle pensioni è applicabile agli effetti del presente *Atto*. Però gli anni di campagna sono utili a raggiungere il minimo di servizio richiesto.

11. Per i militari dell'armata, concorrono a formare il tempo di servizio effettivo richiesto gli anni da essi passati su navi armate ed i periodi di navigazione acquistati sulle navi in riserva, nella misura di $^1/_4$ del loro numero totale.

12. Il tempo passato nelle colonie o in quelle altre regioni estere, per le quali sia determinato uno speciale aumento nella valutazione del servizio, è computato nella stessa misura stabilita agli effetti della liquidazione delle pensioni. Questo aumento non è però accumulabile con quello contemplato al numero precedente.

13. Per i militari in servizio attivo, le proposte di autorizzazione a fregiarsi della croce per anzianità di servizio sono fatte d'ufficio dai comandanti di corpo o capi di servizio.

14. I militari dell'esercito, in congedo, ne fanno domanda al comandante del distretto militare od a quell'altra autorità militare, da cui dipendono; quelli del corpo R. equipaggi, in congedo, al comando superiore del corpo stesso; gli ufficiali della riserva navale, ai comandanti in capo di dipartimento marittimo.

15. I cittadini infine, i quali non hanno più vincolo alcuno al servizio militare, rivolgono le loro domande alle autorità sottoindicate aventi giurisdizione sul territorio, nel quale essi risiedono:

a) al comando del distretto militare, se cessarono di appartenere all'esercito come militari di truppa o col grado di ufficiali inferiori;

b) al comando superiore del corpo R. equipaggi, se cessarono dal servizio in qualità di militari di bassa forza dello stesso corpo;

c) al comando della divisione, se col grado di ufficiali superiori nell'esercito;

d) al comandante di corpo d'armata, se col grado di ufficiali generali nell'esercito;

e) al Ministero della marina, se col grado di ufficiale nella riserva navale.

16. Non devono essere accettate domande nè formulate proposte per coloro, che, a tenore degli articoli 9 del R. Decreto 4 marzo 1865, 7 del R. Decreto 26 aprile 1885, e 10 del R. Decreto 3 novembre 1894, sarebbero esclusi dall'autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, e di quelle a ricordo dell'unità d'Italia e delle campagne d'Africa. L'autorizzazione, già concessa, a fregiarsi della croce per anzianità di servizio s'intende revocata, quando il militare venga a trovarsi nei casi sopra indicati.

17. Il richiedente deve specificare il computo del servizio, utile agli effetti del presente *Atto*, sul quale egli fonda la sua domanda, e fornire ogni indicazione, che possa servire all'esatto accertamento dei titoli addotti.

18. L'autorità militare, di cui ai precedenti numeri 13, 14 e 15, verificati, per quanti richiedenti essa abbia il mezzo di farlo, i titoli di ciascuno, inscrive le proposte o domande su appositi specchi, che trasmette quindi al Ministero della guerra od a quello della marina, a seconda del personale, di cui si tratta.

19. Il Ministero rilascia i brevetti di autorizzazione a fregiarsi della croce per anzianità di servizio, e li trasmette, per la consegna agli interessati, a quelle autorità, dalle quali gli pervennero gli specchi sopraindicati.

20. La concessione della predetta autorizzazione forma oggetto di variazione matricolare.

21. Ai soli militari di truppa presenti sotto le armi sarà, insieme col brevetto, data anche la decorazione, gravando la spesa a carico della massa generale del corpo, per i militari dell'esercito, e del fondo vestiario e spese generali, per quelli del corpo reali equipaggi.

Il Ministro della guerra
C. DI S. MARTINO.

Il Ministro della marina
E. MORIN.

N. **227**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa da ciclisti per la corrispondenza**. (Con una tavola di disegni) (1). — 16 novembre.

È adottata per i ciclisti assegnati ai vari comandi, riparti e servizi, una *borsa per la corrispondenza* (§ 23 dell'istruzione sul servizio ciclistico militare).

La borsa è allestita con un tessuto uso cuoio (pegamoid), di color bleu scuro.

La borsa si compone: di un corpo che comprende il davanti, il fondo, la parte posteriore ed il coperchio; di due fianchi assicurati alla parte anteriore, posteriore ed al fondo mediante forte cucitura; di un congegno di chiusura di metallo bianco con anello girevole; di due campanelle semi-ovali di ferro verniciato nero con inchiappature di cuoio nero fissate in alto della parte posteriore; di due campanelle schiacciate ad occhielli, pure di ferro verniciato nero con inchiappature di cuoio nero fissate nella parte inferiore della borsa; di due coregge di cuoio nero con passante scorrevole munite ciascuna di due bottoni gemelli ed un moschettone di metallo verniciato in nero, la coreggia di destra ha 5 occhielli e quella di sinistra 6; una striscia di pelle di montone nera con occhiello è fissata sul lato destro e serve ad assicurare la borsa ad uno dei bottoni posteriori della giubba.

La parte anteriore e la posteriore col coperchio sono foderati con un tessuto di cotone rasato (fustagno) di color verde scuro.

I contorni dei lati sono, in tutta la sua lunghezza, ricoperti e rinforzati da una orlatura di un sol pezzo di pelle di vitello nera — eguale orlatura ricopre pure le estremità della parte anteriore del coperchio.

Il fondo ed i fianchi si piegano a mantice mediante piegatura naturale del tessuto.

Il Ministero si riserva di far somministrare, a suo tempo, alle amministrazioni cui sono assegnate in dotazione, le predette borse.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi è recata la seguente aggiunta:

II-23. Borse da ciclisti per la corrispondenza . . . » 4.30.

Il Ministro — C. di S. Martino.

---

(1) La tavola di disegni verrà unita ad una prossima dispensa.

DECISIONI DI MASSIMA

20.

Trattamento delle reclute in viaggio per raggiungere i riparti distaccati. — A soluzione di dubbi sollevati, si avverte che, pei reggimenti che hanno il deposito disgiunto, le disposizioni del § 829 del regolamento d'amministrazione sono pure applicabili alle reclute che dalla sede del reggimento sono dirette ai riparti distaccati cui vengono assegnate; epperò anche nei detti movimenti esse reclute vanno considerate in viaggio isolato (*Div. Assegni*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 novembre.

NOVEMBRE 8. — R. Decreto n. 381 che modifica l'altro R. Decreto del 19 luglio 1899, n. 331, col quale venne istituita una commissione suprema mista per la difesa dello Stato, *pag.* 685.
» 20. — Istruzione sulle armi e sul tiro ed istruzione sulla pistola mod. 1874 per i carabinieri reali, *pag.* 686.
» 21. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 687.
» 21. — Aggiunte e varianti al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare, *pag.* 691.
» 21. — Varianti all'istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare, *pag.* 692.
» 22. — Tavole di tiro del cannone da 12 B R ret., *pag.* 692.

Atto N. **228.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. Decreto n. 381 che modifica l'altro R. Decreto del 19 luglio 1899, n. 331, col quale venne istituita una commissione suprema mista per la difesa dello Stato.** — 8 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 19 luglio 1899, n. 331, che istituisce una commissione suprema mista per la difesa dello Stato;

Riconosciuta la necessità di nominare un nuovo presidente, e di designare un nuovo vice presidente della commissione stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 2 del citato R. Decreto è sostituito il seguente:

Art. 2.

La compongono:
S. A. R. il Duca di Genova, presidente;
Ufficiale generale od ammiraglio, vice presidente;
Ufficiali generali ed ammiragli, membri effettivi;
Ufficiali generali ed ammiragli, membri consultivi;
Un ufficio di segreteria.

BIBLIOTECA N. ROMA VITTORIO EMANUELE

29.NOV.00

Il vice presidente è l'ufficiale generale od ammiraglio, membro effettivo più elevato in grado o più anziano

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

N. **229**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro ed istruzione sulla pistola mod. 1874 per i carabinieri reali.** — 20 novembre.

Sono state approvate le seguenti istruzioni, in data 12 corrente:

a) Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali;

b) Istruzione sulla pistola mod. 1874 per i carabinieri reali; rimanendo abrogata l'istruzione sulle armi e sul tiro inserta nel regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali (8 dicembre 1892).

I vari comandi ed uffici dell'arma preleveranno tante copie di ciascuna delle predette nuove istruzioni, quanti sono gli esemplari del regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie (edizione 1892) che, a mente del disposto dall'*Atto* 100 del 1892, devono avere in carico.

Gli altri comandi, corpi ed uffici si provvederanno di quel numero di esemplari che reputeranno necessario.

Le richieste delle nuove pubblicazioni, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero acquistarle a loro spese, dovranno essere fatte secondo le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dell'istruzione sulle armi e sul tiro, legata in tela, è di cent. 60.

Il prezzo dell'istruzione sulla pistola mod. 1874, legata in tela, è di cent. 30.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **930**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 21 novembre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
VI	218	Carrette a tre ruote (tipo ferroviario)	N.	130 00	Aggiunta
»	219	Casse per conservare il lardo (7) . .	»	4 50	Id.
»	220	Coperchi di scatole di latta, per casse, modello speciale, per galletta . .	»	0 50	Id.
»	221	Custodie di tela forte impermeabile per macchine	»	6 50	Id.
»	222	Custodie di tela forte impermeabile per macchine	»	2 50	Id.
»	223	Custodie di tela forte impermeabile per macchine	»	2 25	Id.
»	224	Custodie di tela forte impermeabile per macchine	»	2 00	Id.
»	225	Custodie di tela forte impermeabile per macchine	»	1 25	Id.
»	437	Pale di lamiera con manico di legno.	»	4 00	Id.
»	653	Casse-custodia per stadera a bilico con rialzo pieghevole da kg. 101 a 200	»	15 00	Id.
»	654	Casse-custodia per stadera a bilico con rialzo pieghevole da kg. 101 a 300	»	20 00	Id.
»	655	Casse-custodia per stadera a bilico con rialzo pieghevole da kg. 201 a 500	»	25 00	Id.
»	656	Casse-custodia per stadera a bilico con rialzo pieghevole da kg. 301 a 500	»	25 00	Id.
»	656bis	Casse-custodia per stadera a bilico con rialzo pieghevole da kg. 500 a 1000	»	30 00	Id.
»	761	Stadere a bilico con rialzo pieghevole portata da kg. 101 a 200	»	100 00	Id.
»	762	Stadere a bilico con rialzo pieghevole portata da kg. 201 a 500	»	150 00	Id.
»	810	Agraffe Harris da mm. 90 a 100 . .	»	0 20	Id.
»	811	Agraffe Harris per cinghie varie . .	»	» »	Id.
»	814	Ampollini di ferro galvanizzato . .	»	2 25	Id.
»	815	Anelli di gomma, grandi, per livelli .	»	0 20	Id.
»	816	Anelli di gomma, piccoli, per livelli .	»	0 10	Id.
»	817	Anelli di gomma, per ruote cannellate da carrelli	»	4 50	Id.
»	818	Anelli per pistoni di motori a gas . .	»	8 50	Id.

VI	819	Anelli per laminare e tagliare la pasta con tavola scorrevole a nastro.	N.	3565	00	Aggiunta
»	874	Cilindri di ghisa dentati per la frantumazione della galletta	»	325	00	Id.
»	875	Cinghie di canape per elevatori larghezza cm. 10	ml.	1	00	Id.
»	881	Doppie scatole di lamiera per pasta (pane da guerra)	N.	3	35	Id.
»	899	Grue scorrevoli con puleggia . . .	»	280	00	Id.
»	908	Impastatrici meccaniche (per pane da guerra)	»	2070	00	Id.
»	923	Involucri in maglia d'acciaio per Eureka	»	85	00	Id.
»	924	Involucri in maglia d'acciaio per Eureka	»	180	00	Id.
»	929	Livelli a bolla d'aria in ghisa di mm. 300 × 500	»	12	00	Id.
»	930	Livelli di vetro verde per caldaie . .	»	0	90	Id.
»	931	Lubricatori automatici a goccia visibile	»	80	00	Id.
»	947	Manometri di controllo, diametro mm. 80 con astuccio e custodia . .	»	85	00	Id.
»	953	Oliatori contagocce a sgocciolamento visibile per alberi di trasmissione	»	7	50	Id.
»	954	Oliatori di lamiera d'acciaio . . .	»	2	50	Id.
»	960	Pulitrici da semolini con accessori, collettore di polvere e tromba di raccordo	»	2150	00	Id.
»	985	Serratubi a chiave	»	45	00	Id.
»	986	Spazzolatrici per il grano con collettore di polvere e tromba di raccordo	»	1550	00	Id.
»	987	Spazzole metalliche per caldaie . .	»	2	10	Id.
»	988	Stecche a molla di legno per spietratrici	»	3	50	Id.
»	989	Svecciatori per tarare.	»	220	00	Id.
»	1015	Valvole di gomma per condensatori	kg.	26	00	Id.
»	1027	Acciaio Wolfram	»	2	50	Id.
»	1028	Amianto in cartone di mm. 3 . .	»	1	50	Id.
»	1029	Anelli rivestiti di stagnola	»	7	50	Id.
»	1030	Assi per ruote da carrelli	N.	1	00	Id.
»	1031	Bandelle di ferro, assortite	kg.	0	32	Id.
»	1032	Biacca	»	1	00	Id.
»	1033	Bolloni di ferro per cinghie . . .	N.	0	05	Id.
»	1033bis	Bolloni per secchielli di lamiera per elevatori	»	0	05	Id.
»	1038	Carbone Coke	Q.	7	00	Id.
»	1039	Carbone vegetale	»	12	00	Id.
»	1040	Corda quadrata di gomma di mm. 25 di lato	kg.	4	95	Id.
»	1041	Corde di canape, grossezza mm. 50, per trasmissione	»	1	80	Id.
»	1069	Carta pecora qualità scelta. . . .	»	12	00	Id.
»	1070	Cinghie di filo, larghezza mm. 100 .	ml.	1	50	Id.

VI	1071	Composizione metallo bianco per cuscinetti	kg.	2	70	Aggiunta
»	1072	Corda di canape per treccie da pompe	»	2	25	Id.
»	1073	Corda di tela d'amianto gommata	»	4	00	Id.
»	1078	Diamanti per tagliare tubi di vetro e di cristallo	N.	11	50	Id.
»	1079	Discostrante per caldaie a vapore, *Block, Boiler Composition*	kg.	0	30	Id.
»	1080	Fettuccia gommata per ricoprire fili elettrici	»	10	35	Id.
»	1081	Fogli di gomma con metallo per guarnizioni	»	5	25	Id.
»	1110	Giunzioni varie per cinghie	N.	0	08	Id.
»	1111	Grafite	kg.	2	50	Id.
»	1112	Grasso adesivo per cinghie	»	2	25	Id.
»	1113	Grasso Stauff	»	1	20	Id.
»	1114	Guarnitura di canape a sezione quadrata	»	2	50	Id.
»	1114bis	Guarnizioni di tela e gomma per vapore	ml.	24	00	Id.
»	1129	Lacciuoli di cuoio al cromo	kg.	8	00	Id.
»	1130	Lamiera per crivelli della tarara	fogli	6	00	Id.
»	1131	Lamine cilindrate di ottone	kg.	3	50	Id.
»	1132	Liste di gomma per guarnizioni degli sportelli delle caldaie	ml.	4	00	Id.
»	1136	Mastice manganisite	kg.	2	40	Id.
»	1137	Minio inglese	»	1	10	Id.
»	1154	Olio di lino cotto	»	1	50	Id.
»	1155	Olio di piede di bue	»	0	78	Id.
»	1168	Pece greca	»	0	45	Id.
»	1169	Percetti	N.	1	10	Id.
»	1180	Rame in filo	kg.	3	40	Id.
»	1181	Ruote cannellate per gomme da carrelli	N.	3	00	Id.
»	1198	Sale borace	kg.	1	30	Id.
»	1199	Scopettini per molino	N.	1	00	Id.
»	1200	Soda	kg.	0	30	Id.
»	1201	Stagnola per avvolgere tappi	»	3	50	Id.
»	1231	Tappi di sughero	N.	0	04	Id.
»	1232	Tavole di olmo, grossezza millimetri 30	m³	3	00	Id.
»	1233	Tessuto di amianto gommato, per guarnizione	kg.	3	85	Id.
»	1289	Compassi di grossezza mm. 130 × 250	N.	4	00	Id.
»	1309	Incudini di ferro acciaiato del peso di kg. 55	kg	2	00	Id.
»	1325	Madreviti per passo da un quarto di pollice inglese ad un pollice	N.	195	00	Id.
»	1373	Piani di riscontro per banco di mm. 300 × 500	»	68	00	Id.
»	1402	Squadre normali di rettifica millimetri 100 × 150	»	36	00	Id.
»	1403	Squadre normali di rettifica millimetri 150 × 220	»	45	00	Id.

VI	1404	Squadre normali di rettifica millimetri 200 × 300	N.	47	00	Aggiunta
»	1417	Torni paralleli con movimento automatico longitudinale, e trasversale, tipo speciale	»	2150	00	Id.
»	1418	Trapani su colonna con doppio ingranaggio, automatico, morsa parallela e disco girevole	»	840	00	Id.
»	1419	Ventilatori per fucine	»	50	00	Id.
»	1480	Mandrini completi, per seghe circolari	»	95	00	Id.
»	1488	Piccozze	»	2	50	Id.
»	1542	Truschino da mm. 450 d'asta	»	16	00	Id.
»	1565	Grappe di ferro per fermare i fili elettrici	kg.	0	90	Id.
»	1566	Lampade ad incandescenza (24 candele)	N.	2	40	Id.
»	1567	Pile Bunsen per la verifica dei fili elettrici	»	4	50	Id.
»	1568	Riflettori di ferro smaltato	»	1	60	Id.
»	1569	Valvole di sicurezza	»	0	35	Id.
»	1571	Forni portatili, *completi*, mod. Rossi	»	2213	75	Variante
»	1572	Forni portatili, *completi*, mod. Lespinasse	»	2019	94	Id.
»	1573	Forni portatili, *completi*, mod. Brocchi	»	2635	50	Id.
»	1574	Forni portatili vari	»	»	»	Abolito
»	1575	Forni someggiati, *completi*, mod. Rossi	»	2895	10	Variante
»	1576	Forni someggiabili, *completi*, mod. Peyer	»	890	00	Abolito
»	1577	Forni someggiati, *completi*, mod. 1897	»	1694	60	Variante
»	1578	Forni locomobili aereotreni, *completi* mod. Taddei	»	4040	00	Abolito
»	1579	Forni locomobili aereotreni, vari	»	»	»	Id.
»	1580	Forni da campagna, vari	»	»	»	Id.
»	1581	Forni carreggiati, *completi*, mod. 1897	»	2004	60	Variante
»	1848	Tende con armatura e borsa per forni carreggiati, mod. 1897	»	688	20	Id.
»	1849	Tende con armatura e borsa per forni someggiati, mod. 1897	»	388	20	Id.
»	1857	Dotazioni composte di parti prime e di accessori di *riserva*, *complete*, per forni portatili, mod. Rossi, per ogni mezza sezione panattieri	»	1510	35	Aggiunta
»	1858	Dotazioni composte di parti prime e di accessori di *riserva*, *complete*, per forni portatili, mod. Lespinasse, per ogni mezza sezione panattieri	»	1363	60	Id.
»	1859	Dotazioni ridotte di attrezzi da panificazione, *complete*	»	361	65	Id.
»	1902	Funicelle per tende da magazzini viveri, lunghe m. 10	»	2	50	Variante
»	1909	Casse con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri, *complete*	»	133	20	Aggiunta

VII	1910	Cofani con attrezzi da macellazione e di distribuzione viveri, *completi*	N.	88	60	Aggiunta
»	1911	Dotazioni di attrezzi per sezioni sussistenze da cavalleria, *complete*	»	2264	60	Id.
»	1912	Dotazioni di attrezzi per sezioni sussistenza da fanteria, *complete*	»	2508	45	Id.
»	1913	Dotazioni ridotte di attrezzi da distribuzione viveri e foraggi, *complete*	»	446	20	Id.
»	1913bis	Dotazioni ridotte di attrezzi da distribuzione viveri e foraggi nei forti, *complete*	»	553	95	Id.
»	1913ter	Dotazioni ridotte di attrezzi da macellazione, *complete*	»	463	80	Id.
»	1939quater	Funicelle del diametro da mm. 11 a 25 per carrucole, lunghe m. 20	»	7	50	Id.
»	1955	Tende per magazzini viveri, sistema Prussiano, *complete*	»	1694	00	Id.
»	1956	Tende per magazzini viveri, sistema Taddei, *complete*	»	918	00	Id.
»	1968	Lampade-faro, sistema Wells, *complete*	»	795	00	Id.
VII	75	Scatole di ventresca e colli di bue in conserva (N.) da kg.	kg.	1	00	Id.
»	76	Cognac	l.	2	00	Id.
»	77	Pepe in grani	kg.	2	10	Id.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **231**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare**, 21 novembre.

È stata pubblicata in un fascicoletto la 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento surriferito, edizione 1894, ed annunciato con *Atto* 120 di detto anno.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicolo predetto quante ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **232.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Varianti all'istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare.** — 21 novembre.

Nell'*Atto* 172 del 1898 *sopprimere gli alinea*: *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del n. 2 e l'ultimo capoverso del n. 3.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **233.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 12 BR ret.** — 22 novembre.

Il Ministero informa i comandi, corpi ed uffici di aver ordinata una ristampa delle tavole di tiro del cannone da 12 BR. ret., la quale differisce alquanto (come risulta dalle avvertenze state inserite in testa delle tavole stesse) dall'edizione 1894 annunciata con *Atto* 213 di detto anno.

Le tavole edite nel 1894 saranno conservate in servizio fino a consumazione, fatta però eccezione per le dotazioni di mobilitazione nelle quali saranno sostituite con quelle di più recente edizione.

I comandi, corpi ed uffici dell'arma d'artiglieria, citati nell'elenco delle pubblicazioni, 1° maggio 1900, acquisteranno pei bisogni del tempo di pace un esemplare almeno delle tavole summentovate.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,45.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° dicembre.

NOVEMBRE 28. — Calcolo delle distanze fra le stazioni ferroviarie, *pag.* 693.
» 28. — Cartucce da esercitazione e giberne per caricatori mod. 91 da distribuirsi alle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 694.
» 29. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva, *pag.* 695.
» 30. — Arrotondamento dei prezzi di trasporto sulle ferrovie, *pag.* 695.

Atto N. **234**. — TRASPORTI. — **Calcolo delle distanze fra le stazioni ferroviarie**. — 28 novembre.

Ad evitare gli inconvenienti che si verificano pel fatto che le distanze fra le diverse stazioni ferroviarie, calcolate sulle tavole poliometriche annesse al *Prontuario generale pei trasporti militari*, di cui all'*Atto* 98 del 1889, non concordano sempre con quelle indicate dagli orari delle strade ferrate, in base ai quali si effettuano i pagamenti dei trasporti, si avvertono i corpi ed uffici militari che, d'ora innanzi, le distanze stesse dovranno invece essere computate in base all'orario ufficiale compilato per cura del regio ispettorato delle strade ferrate.

Ogni consiglio d'amministrazione permanente dovrà pertanto essere provvisto di siffatto orario, prendendo però l'abbonamento all'*Indicatore generale delle strade ferrate*, periodico mensile estratto dal mentovato orario ufficiale (del costo di centesimi 50), edito dalla ditta fratelli Pozzo, Torino-Roma.

L'abbonamento al detto *Indicatore* dovrà essere limitato ad una sola copia, colla spesa annua di lire 6, che sarà posta a carico della massa generale (spese di cancelleria).

Siccome poi nel corso dell'anno i corpi verranno ad avere 12 fascicoli dell'*Indicatore*, così di mano in mano che ricevono le successive pubblicazioni mensili, provvederanno a distribuire i fascicoli precedenti ai riparti distaccati e poi alle singole compagnie, per guisa che tutti gli uffici ne sieno dopo un certo tempo forniti.

Nello stesso modo si procederà in seguito, sostituendo i fascicoli più recenti a quelli di più antica data.

I comandi e gli uffici territoriali, che debbono sopperire alla spesa colla indennità spese di ufficio, si provvederanno anch'essi

o dell'orario completo, che costa L. 1, o dell'*Indicatore* che ne è un estratto e costa cent. 50 nel modo che reputeranno migliore.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **235**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Cartucce da esercitazione e giberne per caricatori mod. 91 da distribuirsi alle società di tiro a segno nazionale.** — 28 novembre.

Il Ministero ha determinato che le società di tiro a segno nazionale si provvedano di caricatori per armi mod. 91 completi (da esercitazione) per l'esecuzione delle lezioni preparatorie, e di giberne per caricatori mod. 91, con relative fasce per cinturino, per la regolare esecuzione del tiro accelerato.

Le nomenclature ed i prezzi dei materiali suindicati, che le società dovranno prelevare dalle competenti direzioni d'artiglieria, sono:

Caricatori per armi mod. 91, completi (da esercitazione)	L. 0,36
Fasce di bufalo annerito per cinturino mod. 91	» 2,00
Giberne per caricatori mod. 91	» 2,30

I caricatori da esercitazione dovranno essere prelevati a pagamento immediato nella quantità che saranno ritenute necessarie dai sodalizi.

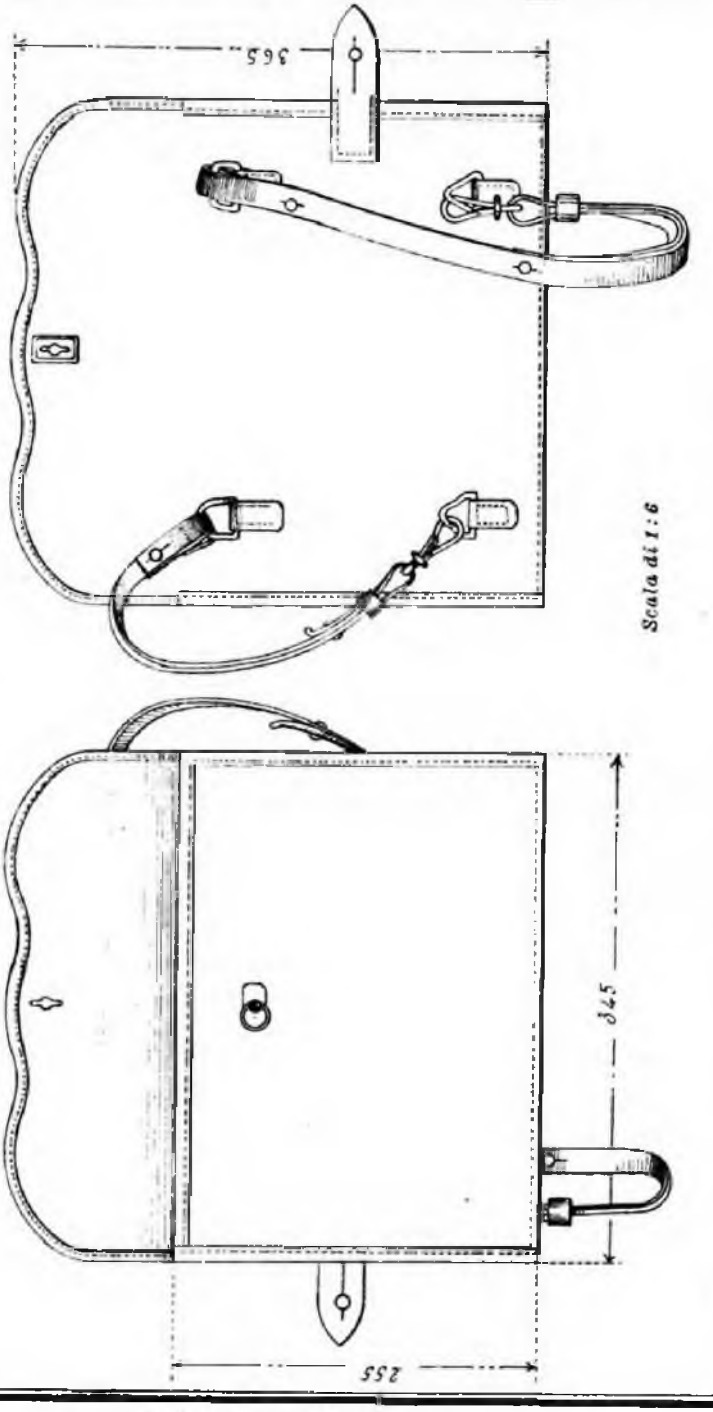
Le giberne per caricatori e le fasce di bufalo annerite saranno prelevate nelle quantità corrispondenti a quelle dei fucili mod. 91 assegnati come prima dotazione ed il loro pagamento sarà effettuato con le stesse norme che furono stabilite per i fucili.

Occorrendo alla società di tiro a segno di dovere in avvenire prelevare fucili mod. 91 esse potranno far richiesta anche delle giberne e delle fasce per cinturino, ma in quantitativo non mai superiore al numero dei fucili prelevati.

A modificazione poi di quanto veniva prescritto nell'*Atto* 137 del corrente anno, è lasciata facoltà alle ripetute società di richiedere o no, per i fucili che dovessero prelevare in avvenire, l'ampollino per olio e lo scovoletto di crine.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Borsa da ciclisti.



Scala di 1 : 6

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **236**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva**. — 29 novembre

Per ragioni di servizio la direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva dovendo ora rimanere permanentemente in foresta di Burgos, si avvertono i corpi ed uffici che hanno relazione colla direzione stessa che d'ora innanzi la corrispondenza da inviarsi alla medesima dovrà sempre essere diretta a Bono.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **237**. — TRASPORTI. — **Arrotondamento dei prezzi di trasporto sulle ferrovie**. — 30 novembre.

Dal 1° dicembre p. v. l'arrotondamento di cinque in cinque centesimi dei prezzi di trasporto, prescritto dall'articolo 3 della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda e dal § 4 del relativo regolamento 25 luglio 1890, dovrà farsi, nei movimenti collettivi, una sola volta sull'ammontare del prezzo complessivo di ciascun trasporto, *e non sul prezzo di trasporto di ciascun viaggiatore separatamente considerato.*

In conseguenza i corpi calcoleranno il costo dei trasporti di più militari viaggianti con uno stesso documento (richiesta modello *C* o scontrino modello *F* ed *F*^{bis}) col preaccennato criterio dell'arrotondamento *unico* per trasporto.

Se le società ferroviarie continuassero a far esigere dai bigliettari i prezzi di trasporto arrotondati per persona, le amministrazioni militari chiederanno alle società stesse di volta in volta, pel tramite degli uffici di commissariato all'uopo delegati (1), il rimborso del pagato in più, indicando loro:

a) il numero dei militari che viaggiarono collettivamente;
b) l'itinerario seguito;
c) il prezzo pagato;

---

(1) Pei trasporti che hanno origine da stazioni della rete mediterranea i reclami saranno mandati alla direzione di commissariato militare del III corpo d'armata; a quella dell'VIII corpo d'armata per i trasporti partenti da stazioni della rete adriatica; alla sezione distaccata di commissariato militare di Cagliari pei trasporti sulle ferrovie della Sardegna; infine alla sezione staccata di commissariato militare di Messina pei trasporti sulle ferrovie della Sicilia.

d) la specie, la data e il numero del documento di viaggio, col quale il trasporto ebbe luogo.

I reclami concernenti il pagato in più dalle reclute o dai richiamati alle armi saranno fatti, secondo i casi, dai distretti o dai corpi che avranno sostenuto le spese di trasporto, i quali si procureranno dai sindaci le indicazioni preaccennate.

Le matrici dei documenti di viaggio riferentisi ai reclami saranno custodite con particolar cura pei riscontri che occorressero.

Le direzioni di commissariato di Milano e Firenze e le sezioni staccate di Messina e Cagliari trasmetteranno mensilmente al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti) un prospetto contenente gli estremi dei reclami ricevuti e la data della trasmissione di questi alle società ferroviarie.

È abrogata la decisione di massima n. 115 del 1890.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 47ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

NOVEMBRE 11. — R. Decreto n. 387 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 697.

» 18. — R. Decreto che approva il regolamento per l'acquisto ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva, *pag.* 698.

DICEMBRE 4. — Pubblicazione del volume 11° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e sulla telegrafia ottica), *pag.* 701.

» 4. — Pubblicazione del volume 13° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sugli apparati foto-elettrici), *pag.* 702.

» 5. — Apertura all'esercizio delle nuove fermate di Scarlino e di Lisiera; cambiamento di nome della stazione di Piedimonte Etneo; trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma, *pag.* 703.

Atto N. **338.** — PENSIONI. — **R. Decreto n. 387 per sostituzione di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 11 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1848, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Faini cav. Gaetano, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle predette leggi in sostituzione del defunto cav. Cigliutti Celestino, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 230, pag. 690. — Alla Categoria VI, N. 1849, *togliere*: e borsa.

12 DIC. 00

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. di San Martino.
Rubini.
Morin.

N. **239**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto che approva il regolamento per l'acquisto ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva.** — 18 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento generale per la sua esecuzione approvato col R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Viste le leggi 14 luglio 1887, n. 4713; 11 luglio 1889, n. 6216 e 4 giugno 1893, n. 260, con le quali venne modificato il detto testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari alla guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e del tesoro per l'acquisto ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.
G. RUBINI.

Regolamento per l'acquisto ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva.

Art. 1.

Gli acquisti dei viveri ordinari, che occorrono per costituire, completare o rinnovare le dotazioni di riserva dei forti, depositi e magazzini della zona avanzata e delle isole minori, saranno eseguiti ad economia con le norme stabilite in questo regolamento e senza indicare nei verbali, nelle ricevute e nei conti dove i generi dovranno essere inviati.

Art. 3.

I generi saranno dal direttore o dal capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato militare acquistati dall'impresario o dal fornitore locale dei viveri alle truppe, purchè corrispondano a quelli contemplati nel contratto vigente coll'impresario o fornitore. L'acquisto sarà fatto alle stesse condizioni del contratto anzidetto.

Art. 3.

Quando si tratti di generi non contemplati nel contratto, gli acquisti saranno eseguiti per opera di una commissione composta del direttore o dal capo della sezione o dell'ufficio locale di commissariato, del consegnatario del panificio locale e di un ufficiale delegato di volta in volta dal comandante del presidio. La commissione farà constare con verbale delle operazioni eseguite per conchiudere l'acquisto.

Art. 4.

I generi saranno consegnati dall'impresario, fornitore o venditore esclusivamente nel panificio militare del luogo di acquisto, dove seguirà la loro collaudazione e donde saranno poi spediti a cura dell'amministrazione ai forti, depositi, magazzini, isole, cui sono destinati. Il consegnatario del panificio li assume in caricamento, salvo a passarli poi in carico a chi debba esserne il consegnatario definitivo.

Art. 5.

In conseguenza della disposizione contenuta nell'articolo precedente i generi saranno introdotti nel panificio a dazio sospeso; epperò dai prezzi contrattuali o d'acquisto sarà dedotto l'importo del dazio vigente nel comune.

Art. 6.

La collaudazione e la introduzione dei generi nel panificio saranno fatte risultare con verbali da compilarsi in unico originale, che rimarrà presso l'ufficio di commissariato. Due copie d'ogni verbale saranno unite al conto del provveditore.

Art. 7.

Il provveditore, per conseguire il pagamento della provvista, presenterà all'ufficio di commissariato un conto in carta bollata da L. 0,50, corredato della ricevuta rilasciatagli dal consegnatario del panificio per le robe consegnategli. A detto conto dovrà inoltre essere unita una copia del medesimo in carta libera.

Art. 8.

L'ufficio di commissariato, verificato il conto, vi apporrà in fondo analoga dichiarazione, e corredatolo delle copie dei verbali di acquisto e di collaudazione, lo invierà al Ministero della guerra per l'emissione del mandato di pagamento a favore del provveditore.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro della guerra
C. di S. Martino.

Il Ministro del tesoro
G. Rubini.

N. **240**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 11° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e sulla telegrafia ottica)**. — 4 dicembre.

È stata pubblicata l'*Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e telegrafia ottica*, la quale costituisce il volume 11° delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, i corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopradetta per ciascuno controindicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . .	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata, di divisione e delle Regie truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio .	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	4
Comando della brigata ferrovieri del genio .	»	2
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio, delle specialità zappatori, minatori, specialisti, pontieri e lagunari	»	2
Comandi di compagnia del genio, delle specialità telegrafisti e ferrovieri	»	5
Compagnia del genio d'Africa	»	5
Comandi di compagnia deposito (compresi i plotoni d'istruzione) dei reggimenti zappatori, minatori, pontieri	»	5
Comando di compagnia deposito (compresi i plotoni d'istruzione) del reggimento telegrafisti	»	20
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri .	»	3
Officina di costruzione del genio militare .	»	4
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare	»	5
Scuola militare e scuola centrale di tiro per la fanteria	»	5

Le richieste degli esemplari della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di L. 2,70.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **241**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 13° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sugli apparati foto-elettrici).** — 4 dicembre.

È stata pubblicata l'*Istruzione sugli apparati foto-elettrici* (testo e tavole) la quale costituisce il volume 13° delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopradetta per ciascuno controindicato.

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio	» 1
Comandi di corpo d'armata e di divisione e delle Regie truppe d'Africa	» 1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio.	» 1
Comandi dei reggimenti del genio	» 4
Comando della brigata ferrovieri del genio . .	» 2
Comandi di brigata del genio.	» 1
Comandi di compagnia del genio, escluse le compagnie treno, e compagnia del genio d'Africa.	» 5
Comandi di compagnia deposito (compresi i plotoni d'istruzione) zappatori, minatori, pontieri e lagunari	» 1
Idem telegrafisti e specialisti	» 5
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri . .	» 1
Sezione fotografica	» 1
Officina di costruzione del genio militare. . .	» 4
Scuola di applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare	» 5
Scuola militare e scuola centrale di tiro per la fanteria	» 5

Le richieste degli esemplari della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela, colle rispettive tavole, è di L. 0,85.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **242.** — TRASPORTI. — **Apertura dell'esercizio delle nuove fermate di Scarlino e di Lisiera; cambiamento di nome della stazione di Piedimonte Etneo; trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma.** — 5 dicembre.

Per norma delle amministrazioni militari nell'esecuzione dei trasporti, si rende noto quanto segue:

1. È stata aperta all'esercizio la nuova fermata di Scarlino sulla linea Roma-Pisa (rete Mediterranea) fra le stazioni di Gavorrano e Follonica, ed ammessa al trasporto in servizio interno e cumulativo italiano dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 chilogrammi ciascuna.

Le distanze della nuova fermata alle altre stazioni della linea Roma-Pisa, risultano dalla seguente tabella:

	Km.		Km.
Pisa Centrale e Pisa P. N.	110	Montepescali	23
Livorno S. Marco	111	Grosseto	36
Livorno Torretta	111	Alberese	50
Livorno Marittima	112	Talamone	59
Colle Salvetti	95	Albegna	67
Fauglia	90	Orbetello	73
Orciano	83	Capalbio	86
Rosignano Castellina	72	Chiarone	92
Vada	65	Montalto di Castro	107
Cecina	59	Corneto	123
Riparbella	68	Civitavecchia	143
Casino di terra	76	Santa Marinella	152
Ponte Ginori	82	Santa Severa	161
Volterra	89	Furbara	166
Bibbona Casale	54	Palo	175
Sorbizzi	52	Palidoro	182
Castagneto	43	Maccarese	189
S. Vincenzo	35	Pontegalera	201
Campiglia Marittima	25	Magliana	209
Vignale Riotorto	16	Roma S. Paolo	214
Follonica	7	Roma Trastevere	215
Gavorrano	9	Roma Tuscolana	220
Giuncarico	17	Roma Termini	223

Le distanze poi fra le altre stazioni della rete Mediterranea e la fermata di Scarlino si formeranno aggiungendo chilometri 7 per Follonica e chilometri 8 per Gavorrano, scegliendo dopo quella che dal confronto riesce più breve.

2. Venne pure aperta all'esercizio la nuova fermata di Lisiera sulla linea Vicenza-Treviso (società Veneta), posta fra le

stazioni di Vicenza e S. Pietro in Gù e abilitata al solo servizio viaggiatori limitatamente a determinati treni. La nuova fermata dista chilometri 8 da Vicenza e chilometri 6 da S. Pietro in Gù.

3. La stazione di Piedimonte Etneo sulla linea Messina-Catania (rete Sicula) ha assunto il nome di Fiumefreddo Sicilia.

4. Le spedizioni di materie esplodenti ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª del regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive, in destinazione di Roma ed in provenienza della linea di Pisa o da oltre, possono, a richiesta delle parti, essere indirizzate, oltre che alla stazione di Trastevere, come è indicato nell'*Atto* 175 del corrente anno, anche a quella di Roma Tuscolana

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 dicembre.

NOVEMBRE 4. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra del presidio di Solmona, *pag.* 705.
DICEMBRE 12. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 706.
» 12. — Aggiunta al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 707.
» 12. — Norme per stabilire i parafulmini negli edifici militari, *pag.* 708.
» 13. — Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità, al regolamento di disciplina, al regolamento sull'uniforme ed al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 708.
» 13. — Zaini e relativi sacchetti per cartucce, *pag.* 709.
» 13. — Chepì, colbacchi, cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti, e soggoli relativi, *pag.* 710.
» 13. — Conti di costruzione dei chepì, colbacchi e cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti, *pag.* 714.
» 14. — Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace, *pag.* 714.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **213**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra del presidio di Solmona**. — 4 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari alla guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini per munizioni da guerra del presidio di Solmona, sono determinati

entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **244**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe**. — 12 dicembre.

All'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Al § 21, *dopo le parole*: « che giunge », *porre la parola*: « purchè », *e dopo la parola*: « battaglione », *aggiungere le seguenti*: « di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria o brigata d'artiglieria ».

Al § 29, *dopo le parole*: « coi quadri », *aggiungere*: « o in marcia di ricognizione ».

Al § 32, *dopo le parole*: « pagliericci a terra », *aggiungere*: « forniti dall'amministrazione militare ».

Al § 50, *aggiungere* il seguente quarto comma:

« Se le truppe possono essere alloggiate in fabbricati demaniali, la provvista della paglia e del lume deve essere fatta a cura dell'amministrazione militare, o n'è rimborsata ai comuni la spesa in base alle mercuriali, se eccezionalmente essi abbiano procurato tali generi ».

Al § 53, *dopo le parole*: « coi quadri », *aggiungere*: « in marcia di ricognizione ».

Al § 55, *cancellare le parole*: « fissata dal § 16 », *e sostituirvi le seguenti*: « di kg. 7 per prima distribuzione e kg. 3 a titolo di rinfresco dopo 15 giorni ».

Al § 60, *aggiungere* il seguente comma:

« Se però le truppe sono alloggiate in fabbricati demaniali la provvista della paglia, del lume e del fuoco è fatta per cura

dell'amministrazione militare, o n'è rimborsata ai comuni la spesa in base alle mercuriali, se eccezionalmente essi abbiano provveduto tali generi ».

Al § 61, *dopo le parole*: « dai comuni », *aggiungere*: » quando danno l'alloggio », ed in fine dello stesso paragrafo *aggiungere* il seguente comma:

« La quantità di legna sopra indicata è obbligatoria pei comuni indipendentemente dall'uso che ne facciano le truppe ».

Al § 64, *dopo le parole*: « coi quadri », *aggiungere*: « in marcia di ricognizione ».

Al § 68, in fine del secondo comma, *aggiungere*: « o questa è molto lontana dalla frazione del comune ove i carabinieri eseguiscono la perlustrazione ».

Al § 85, *aggiungere* il seguente comma:

« La quietanza è esente dalla tassa di bollo giusta l'articolo 22, n. 11, del testo unico delle leggi relative, approvato col R. Decreto 4 luglio 1897 ».

L'intestazione dell'ultima colonna dell'allegato *A sarà modificata come segue*:

« Per la provincia di Roma — Ogni km. 1,489 (miglio romano ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **245**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali**. — 12 dicembre.

A complemento di quanto è ora stabilito dal n. 56 del regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, questo Ministero determina quanto segue:

« Lungo le vie percorse dalle LL. MM. i militari dell'arma di servizio nell'interno della residenza, nelle girate e perlustrazioni sono dispensati da ogni obbligo di saluto al passaggio delle prefate LL. MM., per non interrompere in alcun modo quella costante ed oculata vigilanza sulle persone e località circostanti, che la importanza di un tal servizio richiede. »

Tale disposizione verrà trascritta sul regolamento sopra accennato, come nota al succitato n. 56.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

cembre.

È stato testè pubblicato un fascicolo contenente le norme per stabilire i parafulmini negli edifici militari.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie quante loro ne occorreranno.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 70.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 247. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - DISCIPLINA MILITARE. - SERVIZIO TERRITORIALE. — **Varianti al regolamento d'amministrazione e contabilità, al regolamento di disciplina, al regolamento sull'uniforme ed al regolamento pel servizio territoriale.** — 13 dicembre.

Questo Ministero avverte che gli stessi onori prescritti per S. M. la Regina Regnante, sono pure dovuti a S. M. la Regina Madre.

In conseguenza si dovranno apportare le seguenti varianti ai sottoindicati regolamenti:

a) *Regolamento di disciplina militare*:

§ 140. *Alle parole*: « alle LL. MM. il Re e la Regina », *sostituire*: « alle LL. MM. il Re e la Regina Regnante, a S. M. la Regina Madre ».

Analoga modificazione dovrà essere apportata ai seguenti §§ 145, 148, 156, 159.

b) *Regolamento sull'uniforme*:

N. 22, comma *b*). *Invece delle parole*: « delle LL. MM. il Re e la Regina », *mettere* « delle LL. MM. il Re e la Regina Regnante e di S. M. la Regina Madre ».

Analoga variante dovrà essere apportata ai successivi comma *e*) e *g*) dello stesso n. 22 ed al n. 44.

c) *Regolamento pel servizio territoriale*:

N. 268, comma *a*). *Alle parole*: « LL. MM. il Re e la Regina », *sostituire*: « LL. MM. il Re e la Regina Regnante e a S. M. la Regina Madre ».

Analoga modificazione sarà poi apportata anche ai numeri 274, 283, 289, 294, comma *a*), 300, 331, e 338.

N. 273. *Alle parole*: « di S. M. la Regina » *sostituire*: « delle LL. MM. la Regina Regnante e la Regina Madre ».

Analoga modificazione sarà poi apportata anche ai numeri 275, 277, 284 e 292.

N. 294, comma *b*). *Invece di*: « LL. MM. », *mettere*: le LL. MM. il Re e la Regina Regnante e S. M. la Regina Madre ».

Analoga modificazione sarà poi apportata anche al n. 295.

d) *Regolamento d'amministrazione e contabilità*:

§ 1241. *Invece delle parole*: « di S. M. il Re e di S. M. la Regina », *mettere*: « di S. M. il Re, di S. M. la Regina Regnante, di S. M. la Regina Madre ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **248**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Zaini e relativi sacchetti per cartucce**. — 13 dicembre.

Il Ministero ha determinato che il sacchetto per cartucce non faccia più parte integrale dello zaino, ma sia invece tenuto in carico e contabilizzato in modo distinto.

In conseguenza di ciò e per effetto dell'aumento del prezzo di costo dello zaino da bersaglieri, al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

»	851	Zaini da artiglieria	L.	10	10
»	852	Zaini da bersaglieri	»	13	50
»	853	Zaini da carabinieri	»	12	80
»	854	Zaini da fanteria di linea ed alpini	»	9	80
»	855	Zaini da genio	»	9	50

Analogamente quindi al prescritto dei §§ 480, 483 e 503 del regolamento d'amministrazione, saranno dai corpi interessati mandati ad effetto i conseguenti movimenti nel carico verso lo Stato, scaricando cioè, all'antico prezzo gli zaini nuovi e di classe che hanno in fondo e riassumendo contemporaneamente in carico gli zaini stessi, al prezzo nuovo, ed i relativi sacchetti per cartucce, senza interessare i rendiconti a danaro.

Il *N.B.* posto in calce all'*Atto* 167 del 1898 è abrogato e pertanto i sacchetti per cartucce verranno in ogni caso costruiti, somministrati e conteggiati con le norme comuni agli altri oggetti di corredo.

I magazzini centrali militari, il 1° ed il 24° reggimento d'artiglieria nonchè le compagnie di sanità e di sussistenza verseranno i sacchetti ricavati dagli zaini che hanno in caricamento od in consegna ai più vicini corpi o reparti che ne facciano uso.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **249.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Chepì, colbacchi, cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti, e soggoli relativi.** — 13 dicembre.

Il Ministero ha determinato che soggolo non faccia più parte integrale del chepì, colbacco e cappello da alpini e da bersaglieri, guarniti, ma sia invece tenuto in carico e contabilizzato in modo distinto.

Al modello per gl'inventari del materiale di servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

I	133	Chepi guarniti (13)	L.	2	30
»	134	Chepi guarniti da sottufficiali d'artiglieria e genio	»	3	40
»	135	Chepì guarniti da sottufficiali di fanteria e dei granatieri	»	3	30
»	149	Colbacchi guarniti (15)	»	6	90
»	209	Cappelli guarniti da alpini, esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale (25) . .	»	3	20
»	210	Cappelli guarniti da bersaglieri (26)	»	3	80
»	591	Nappine per cappelli da alpini (6)	»	0	25

(13) Compreso la coccarda, il cordoncino, la trecciuola ed i bottoni.
(15) Compreso la coccarda e gli scudetti.
(25) Compreso la coccarda e la trecciuola.
(26) Compreso la coccarda.

Variante alla spiegazione dei numeri apposti a taluni aggetti (*Atto* 211 del 1894, pag. 604 del *Giornale militare* - parte I).

Analogamente al prescritto dei §§ 480, 483 e 503 del regolamento d'amministrazione, saranno pertanto dai corpi interessati mandati ad effetto i conseguenti movimenti nel carico verso lo Stato, scaricando cioè, all'antico prezzo, i chepì, colbacchi e cappelli guarniti nuovi e di classe che hanno in fondo e riassumendo contemporaneamente in carico detti oggetti, al prezzo nuovo, ed i relativi soggoli senza interessare i rendiconti a danaro.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **250**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conti di costruzione dei chepì, colbacchi e cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti**. — 13 dicembre.

In dipendenza delle varianti recate al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi con *Atto* 249 del corrente anno, sono aboliti i conti di costruzione riportati alle pagine 652 e 653 dell'*Atto* 212 del 1894 (categorie 133, 134, 135 e 149) e quelli degli *Atti* 137 del 1898 e 22 dell'anno in corso, ai quali sono sostituiti i seguenti:

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 133

Chepì guarnito.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepì comune	N.	1 »	2 00	2 000
Trecciuola in lana colorata alta mm. 5	M.	0 600	0 07	0 042
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3	»	0 360	0 07	0 025
Coccarda	N.	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 100
Prezzo di costo . . . L.				2 267
Prezzo di conteggio . . . L.				2 30

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 134

Chepì guarnito da sottufficiali d'artiglieria e del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepì comune	N.	1 »	3 00	3 000
Trecciuola in lana colorata alta mm. 5	M.	0 600	0 07	0 042
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3.	»	0 360	0 07	0 025
Coccarda	N.	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 233
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				3 40

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni piccoli da sottufficiali.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 135

Chepì guarnito da sottufficiali di fanteria e dei granatieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepì comune	N.	1 »	3 00	3 000
Trecciuola in lana colorata alta mm. 5 .	M.	0 600	0 07	0 042
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3	»	0 360	0 07	0 025
Coccarda	N.	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 133
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				3 30

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni piccoli.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 149

Colbacco guarnito.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Colbacco sguarnito.	N.	1 »	6 50	6 500
Scudetti di pakfond con gancio	»	12 »	0 10	0 200
Coccarda.	»	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera.	—	— »	— —	0 020
Prezzo di costo . . . L.				6 820
Prezzo di conteggio . . . L.				6 90

Cappello guarnito da alpini.

Esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1 »	3 »	3 »
Coccarda	»	1 »	0 10	0 100
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	M.	0 400	0 07	0 028
Mano d'opera	—	— —	— —	0 050
Prezzo di costo			L.	3 178
Prezzo di conteggio			L.	3 20

CATEGORIA I

N. CATEGORICO 210

Cappello guarnito da bersaglieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1 »	3 60	3 600
Coccarda	»	1 »	0 18	0 180
Mano d'opera	—	— —	— —	0 020
Prezzo di costo e di conteggio				3 80

Per la composizione dei cappelli completi da alpini (I-107 e 108) e dei cappelli completi da bersaglieri (I-109) sarà seguito il procedimento contabile prescritto dai §§ 480 e 503 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **251**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace.** — 14 dicembre.

È stato compilato, e sarà prossimamente pubblicato, un *Elenco dei regolamenti ed istruzioni in vigore costituenti le dotazioni in tempo di pace per l'arma del genio*, in relazione alle svariate esigenze di servizio di ogni comando, direzione, ufficio, ecc.

In base ai dati contenuti nel detto elenco, gli uffici, comandi e reparti dell'arma del genio completeranno i quantitativi per ognuno stabiliti, acquistando, se ne sia il caso, dall'editore Voghera le pubblicazioni necessarie. Per quanto concerne le pubblicazioni riservate, e per le altre che non sono in vendita presso il menzionato editore, gli uffici, comandi e reparti predetti inoltreranno direttamente le relative richieste al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Quegli uffici, comandi e reparti invece, i quali; in base ai dati dell'elenco, venissero a possedere istruzioni riservate od altre autografate pubblicate direttamente dal Ministero, in eccedenza ai quantitativi per essi stabiliti, dovranno rinviarle al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Per le istruzioni che sono in corso di ricompilazione e per quelle la cui edizione fosse esaurita, verranno completati i quantitativi allorchè ne sarà pubblicata la nuova edizione.

I vari comandi, corpi ed uffici si provvederanno dell'elenco di cui è oggetto il presente *Atto* nel numero di copie per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore.	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio	»	4
Comandi corpo d'armata e di divisione e comando delle truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio . . .	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio e compagnia del genio d'Africa	»	1
Depositi dei reggimenti del genio	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare	»	5
Scuola militare e scuola centrale di tiro per la fanteria	»	5

Le richieste degli esemplari della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di L. 0,60.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 49ª **1900** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 dicembre.

DICEMBRE 18. — Aggiunte alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) e alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali (*Atto* 69 del 1900), *pag.* 717.
» 18. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio, per l'avanzamento a scelta, *pag.* 718.
» 18. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio, *pag.* 719.
» 20. — Varianti all'*Atto* 401 del 1895 ed al regolamento sull'uniforme, *pag.* 719.

Atto N. **252**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali** (*Atto* 672 della *Raccolta*) **e alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali** (*Atto* 69 del 1900). — 18 dicembre.

Questo Ministero prescrive che, d'ora innanzi, nei casi previsti dal regolamento sull'uniforme, gli ufficiali dell'arma di cavalleria debbano far uso di una determinata foggia di pantaloni corti da introdursi negli stivali o nei gambali.

Tale foggia di pantaloni è poi resa facoltativa per tutti gli altri ufficiali che fanno servizio a cavallo.

In conseguenza verranno apportate le sottoindicate aggiunte:

a) All'*Atto* 672 della *Raccolta*.

Aggiungere il seguente numero:

« 199bis. Per montare a cavallo gli ufficiali di cavalleria fanno uso di pantaloni corti analoghi a quelli sopra descritti, ma di forma simile a quella adottata per la truppa di cavalleria con *Atto* 86 del 1899, larghi, cioè, alle anche e alle coscie, e stretti dal ginocchio in giù, in modo che riescano comodi a cavallo ed entrino agevolmente nello stivale o nel gambale.

L'ampiezza dei pantaloni corti, nella loro parte superiore, dev'essere proporzionata alla statura e alla grossezza dell'ufficiale, senza produrre un'eccessiva esuberanza di pieghe ».

Aggiungere inoltre:

1° *Un numero bis* ai numeri 23 e 64, così formulato:

« I pantaloni da portarsi entro gli stivali o gambali, potranno avere la foggia di quelli prescritti dal n. 199bis per gli ufficiali di cavalleria ».

2° *Un numero bis* ai numeri 114, 156, 172, 259, 290, 302, 318 e 329, così formulato:

« I pantaloni da portarsi entro gli stivali o gambali dagli ufficiali che fanno servizio a cavallo, potranno avere la foggia di quelli prescritti dal n. 199bis per gli ufficiali di cavalleria ».

b) All'*Atto* 69 del 1900.

Aggiungere il seguente numero:

« 55ter. I pantaloni da portarsi entro gli stivali o gambali, potranno avere la foggia di quelli prescritti dal n. 199bis dell'*Atto* 672 della *Raccolta* ».

I pantaloni da portarsi entro gli stivali o gambali, dagli ufficiali dell'arma di cavalleria e che hanno forma differente da quella adottata col succitato n. 199bis, potranno essere usati fino a consumazione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **253**. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e genio, per l'avanzamento a scelta**. — 18 dicembre.

All'*Atto* 68 del 28 marzo corrente anno sono apportate le seguenti modificazioni:

Al terzo capoverso del n. 10, *sostituire il seguente*:

« Giudica del risultato di questi esami la stessa commissione, che è designata dal Ministero per gli esami definitivi in Roma. La commissione vota dapprima su ciascun lavoro osservando il prescritto del n. 20, e quindi procede ad una votazione complessiva sull'ammissibilità di ciascun candidato agli esami definitivi, analogamente a quanto è stabilito al n. 21, e seguendo, anche per questa votazione, le prescrizioni del n. 20. Il Ministero comunica poi per mezzo dei comandi di corpo d'armata l'ammissione dei candidati agli esami definitivi ».

Al n. 18, nel primo capoverso, *alle parole*: « presieduta da un ufficiale generale », *sostituire*: « presieduta dal comandante in 2° del corpo di stato maggiore ».

Al n. 20 *aggiungere*:

« In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della commissione ».

Al n. 53 *aggiungere* un quarto capoverso così concepito:

« Per l'esecuzione della manovra coi quadri, la commissione ed i candidati possono allontanarsi dalla capitale e pernottare fuori di essa, quando e quanto lo svolgimento della manovra lo esiga. È fatta facoltà al presidente della commissione di provvedere ai mezzi di trasporto nel modo che reputerà più opportuno ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **254**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio**. — 18 dicembre.

All'istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento in data 21 luglio 1900, dovrà farsi la seguente variante:

Pagina 47, n. 154, « Assegno annuo di cartucce per istruzione per ogni uomo di truppa (con assegno al 1° aprile) », *leggasi*: « al 1° luglio. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **255**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'*Atto* 101 del 1895 ed al regolamento sull'uniforme**. — 20 dicembre.

Per meglio regolare l'uso degli stivali o gambali e degli stivaletti alpini, da parte degli ufficiali, questo Ministero determina che siano apportate le seguenti varianti:

a) All'*Atto* n. 101 del 1895.

Al n. 28, *sostituire il seguente:*

« 28. Nella grande uniforme sotto le armi, per riviste od altri servizi a cavallo, gli ufficiali che intervengono a cavallo portano gli stivali o gambali sopra i pantaloni. »

Al n. 29 *aggiungere il seguente secondo alinea:*

« Possono parimenti fare uso di tale calzatura, nelle esercitazioni di montagna, ricognizioni, campagne topografiche e simili, anche tutti gli altri ufficiali. »

In fine al n. 30, *aggiungere:* « in conformità di quanto è prescritto dal precedente n. 28. »

b) Al regolamento sull'uniforme.

Al n. 71, *alle parole*: « e nelle esercitazioni fuori di città », *sostituire*: « nelle esercitazioni, nei servizi di guardia, nei servizi armati (tranne nelle guardie, nelle scorte e nei picchetti d'onore) nelle ispezioni alle guardie e negli altri servizi specificati dal n. 25 del presente regolamento. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 50ª 1900 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 dicembre.

MAGGIO 16. — R. Decreto n. 401 che approva il testo unico delle leggi sulle servitù militari, *pag.* 721.

NOVEMBRE 1. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni la batteria Poerio della piazza di Venezia ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla batteria medesima, *pag.* 732.

» 29. — R. Decreto n. 432 che dichiara sul piede di guerra le truppe della R. marina e del R. esercito formanti il corpo d'operazione nell'Estremo Oriente (Cina), *pag.* 733.

DICEMBRE 2. — R. Decreto n. 498, col quale è approvata l'istruzione sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito, *pag.* 734.

» 20. — R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti per gli ufficiali distaccati in Cina, *pag.* 750.

» 27. — R. Decreto n. 445, portante modificazioni all'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni, *pag.* 751.

» 27. — Compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, *pag.* 752.

» 27. — Distintivo di grado per i richiamati dal congedo appartenenti all'arma dei carabinieri reali, *pag.* 752.

» 27. — Modificazione alla rete per pane, *pag.* 753.

» 27. — Comunicazioni alle autorità di infortuni sul lavoro di operai dipendenti dall'amministrazione militare, *pag.* 754.

» 28. — Adozione di una giubba da campagna per gli ufficiali, *pag.* 754.

——— Decisioni di massima, *pag.* 757.

Atto N. **256**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. Decreto n. 401 che approva il testo unico delle leggi sulle servitù militari**. — 16 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che apporta varianti e modificazioni alla predetta legge 19 ottobre 1859;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 253, pag. 718. — In testa all'ultimo capoverso, *invece di:* Al n. 53 aggiungere ecc., *leggasi*: Al n. 35 aggiungere ecc.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA MASSIMO FRANCESE

3 GEN. 01

Visto l'art. 2 della legge 10 dicembre 1899, n. 458, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare un testo unico delle leggi sulle servitù militari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari alla guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulle servitù militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1900.

UMBERTO.

C. DI S. MARTINO.

TESTO UNICO delle leggi sulle servitù militari.

CAPO I.

Della natura ed estensione delle servitù militari.

Art. 1.

Le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla presente legge.

Sono parimenti soggette a servitù quelle che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva.

Art. 2.

Il Ministero della guerra, sentito l'avviso del capo di stato maggiore e dell'ispettore delle costruzioni del genio e dell'artiglieria da fortezza, provvederà perchè le piazze forti, le opere

che ne fanno parte ed i posti fortificati, vengano classificati secondo la loro importanza rispetto alla difesa, per determinare se sia necessaria l'applicazione di tutte le tre zone di servitù militare di cui in appresso e dove possono bastare servitù militari ridotte agli oneri della sola seconda o della sola terza zona.

Art. 3.

All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati, l'estensione soggetta a servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime, salve le eccezioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

La prima zona è quella compresa fra le fortificazioni ed un primo poligono, che avrà per lati le rette che uniscono i punti delle capitali; distanti essi punti non più di 250 metri, misurati orizzontalmente lungo le medesime, a partire dalla linea di fuoco più sporgente.

Nel determinare il poligono si potrà però talvolta omettere alcune delle capitali, ove lo richiegga l'interesse della difesa.

Art. 5

La seconda zona comprende tutto il terreno limitato dal perimetro esterno della prima, e da un secondo poligono, i cui lati sono condotti parallelamente a quelli del precedente, alla distanza non maggiore di 250 metri.

Art. 6.

La terza zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della seconda e da un terzo poligono, i cui lati sono condotti, come quelli del precedente, alla distanza da questi non maggiore di 500 metri.

Art. 7.

Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare la quale potrà sottoporne l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse della difesa militare.

È parimente proibito di tener deposito di qualunque siasi oggetto, salvo temporariamente nei luoghi che verranno indicati dalla direzione del genio militare. Potranno però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purchè non siano accumulate ad altezza maggiore di metri 1,20.

È pur anche vietato di eseguire veruna operazione topografica senza l'autorizzazione del Ministero della guerra; la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà.

Art. 8.

Nella terza zona è proibita inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quella delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi i metri 7.

Art. 9.

Nella seconda zona è parimente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costrurre in legno e terra senza che si possano adoperare pietre, nè mattoni, nè calce, nè malta, salvo per l'intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'autorità militare, sempre quando ciò sia riconosciuto necessario nello interesse della difesa.

Art. 10.

Nella prima zona non si può eseguire costruzioni di sorta ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi, le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata dall'articolo precedente. Sono inoltre permesse le piantagioni, purchè non costituiscano fitta boscaglia.

Art. 11.

Previo l'avviso del capo di stato maggiore del R. esercito e del capo di stato maggiore del Ministero della marina, il governo potrà, per piazze forti da determinarsi, stabilire per le fronti a mare un'unica zona di servitù la quale si estenda dall'opera di fortificazione alla costa.

In questa zona sono vietate le costruzioni che si elevano sopra qualunque allineamento fra il ciglio di fuoco dell'opera e la linea dello specchio acqueo, più vicina alla spiaggia, cui corrisponda un'altezza di acqua di metri 2 al massimo.

Ogni costruzione che soddisfi a questa condizione d'altezza è in massima ammessa nella detta zona, ma non potrà essere intrapresa senza il preventivo assenso dell'autorità militare, alla quale dovranno essere trasmessi i disegni relativi planimetrici ed altimetrici.

All'autorità militare è riservata la facoltà d'imporre condizioni alla concessione per la costruzione e quando speciali circostanze lo richiedessero nell'interesse della difesa.

Anche nelle zone di servitù delle fronti a mare sono vietate le operazioni topografiche, come è stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 7.

Per la fronte di gola delle opere di fortificazione marittima sono in vigore le prescrizioni stabilite per le fortificazioni interne.

Art. 12.

In tutte le zone sono permesse le riparazioni per manutenzione delle fabbriche e degli edifizi di varia natura esistenti; gli adattamenti interni, i lavori di consolidamento indispensabili per la loro stabilità ed altresì le ricostruzioni totali o parziali.

Queste concessioni sono però subordinate alla condizione di far risultare, in apposito atto, che coi consentiti lavori siano attuate predisposizioni tali che valgano ad assicurare la demolizione dell'opera.

Nel suaccennato atto si dovrà altresì far risultare che dell'aumento del valore che possa essere arrecato all'opera coi lavori consentiti col presente articolo, non sarà tenuto conto nella stima di esso, nel caso di demolizione nell'interesse della difesa.

Art. 13.

Nella seconda e terza zona non saranno applicabili gli articoli 7, 8, 9 e 12 della presente legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878 (serie 2ª) e 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

Le costruzioni in muratura non dovranno però mai oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

Art. 14.

Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti

fabbricati avranno diritto ad una indennità da concedersi o determinarsi colle norme previste dal capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 15.

Nell'interno d'una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifizi, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alla direzione delle cortine e delle gole, sia dei bastioni che delle altre opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo, ove esista la scarpa, od altrimenti dal piede del muro di sostegno del medesimo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misurata partendo a dieci metri di distanza dal ciglio del parapetto.

Gli edifizi tuttora esistenti, che per qualunque causa vengano demoliti in tutto od in parte, non potranno essere ricostruiti, salvo a quella distanza.

Art. 16.

In tutta la estensione delle zone potranno essere eseguite dalle altre amministrazioni dello Stato opere di utilità e d'interesse pubblico, ma soltanto dopo presi gli opportuni accordi con quella della guerra, che potrà subordinarne l'eseguimento a speciali condizioni od anche porvi divieto.

Il Ministero della guerra, previo avviso di apposita commissione tecnica consultiva, sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà doversi prescrivere, potrà inoltre permettere a privati, in qualsiasi zona, quelle costruzioni di varia natura ed ampliazioni o mutazioni di forma di fabbriche già esistenti, che riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare.

Le istanze dei privati per ottenere la concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari ed i documenti che le corredano, saranno redatti in carta non bollata, e gli atti, mediante i quali si fa constare della fatta concessione, saranno stipulati, registrati e trascritti in esenzione di ogni tassa e diritto.

Art. 17.

Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste dall'articolo precedente, saranno tenuti di distruggere le opere eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali, e di rimettere le cose nel pristino loro stato secondo l'ordine in iscritto che avranno ricevuto dal comandante superiore della forza militare del luogo,

quando per provvedimenti occorrenti nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario; sotto pena di vedere ciò d'ufficio a loro spese eseguito, senza potere in qualunque caso pretendere indennità per le opere o miglioramenti eseguiti in virtù delle concessioni, e senz'altra costituzione in mora, nè alcun atto giuridico.

Art. 18.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle fortificazioni entro i limiti stabiliti dalla presente legge, saranno, previo avviso di speciale commissione tecnica consultiva, determinati con R. Decreto da inserirsi negli atti del governo.

Art. 19.

Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino servitù militari, oppure si estendano, si riducano, o si sopprimano opere già esistenti, le servitù non si intenderanno imposte, modificate o estinte, se non mediante un apposito Decreto Reale da emanarsi nel modo determinato all'articolo precedente.

Art. 20.

Alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare, con o senza fumaiuolo.

Alla distanza minore di metri venticinque è inoltre vietato di erigere costruzioni di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per la condotta del gas luce, chiusure in legno o siepi morte, nonchè di fare piantamenti d'alberi d'alto fusto.

Art. 21.

La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, deposito di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovraindicati, potrà essere ordinata qualora valgano a compromettere la sicurezza e la conservazione degli stabilimenti accennati all'articolo 20, mediante indennità da stabilirsi con le norme previste dal capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, n. 2359.

Capo II.

Della limitazione delle zone.

Art. 22.

La limitazione delle zone, stabilita con Decreto Reale, sarà fatta dal direttore del genio militare, o da un delegato, coll'intervento dell'ingegnere civile della provincia e del sindaco locale, e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno ed ora delle operazioni.

Art. 23.

Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale, per ciascun comune, da sottoscriversi dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari.

Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale, di cui farà parte integrante.

Le spese di tali incumbenti saranno a totale carico del governo.

Art. 24.

Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

Tali dichiarazioni saranno inserte nello stesso verbale.

Art. 25.

Non comparendo alcuni, od anche tutti gl'interessati, si procederà nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale.

Art. 26.

Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite si intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla presente legge, salve le rettificazioni che avessero poi a farsi a dette zone in seguito alla risoluzione dei reclami di cui all'articolo seguente.

Art. 27.

I verbali, di cui agli articoli 23, 24 e 25, rimarranno depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi comuni, onde ognuno degli interessati possa averne visione e porgere i reclami che crederà del caso.

Sarà pubblicato in ciascun comune apposito avviso del fatto deposito.

Art. 28.

Il giudizio pei reclami relativi alla limitazione appartiene alla IV sezione del Consiglio di Stato.

Art. 29.

Spirati i tre mesi di cui all'articolo 27, se non vi saranno reclami, il Ministro della guerra ordinerà, con apposito decreto, il piantamento definitivo dei termini. Quando invece vi siano reclami, il piantamento verrà ordinato nello stesso modo dopo la loro risoluzione definitiva.

Il piantamento avrà luogo coll'intervento del sindaco locale. Gli interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi.

Art. 30.

Una copia del verbale sarà rimessa al comune per essere conservata nei suoi archivi.

Capo III.

Delle contravvenzioni.

Art. 31.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà accertata con processo verbale dagli impiegati del genio militare a ciò specialmente delegati dal Ministero. Quelle relative agli stabilimenti contemplati nell'art. 20 potranno inoltre essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati nello stesso modo.

Gli impiegati delegati per l'accertamento delle contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al tribunale della provincia.

Art. 32.

Ogni qualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del genio, la quale richiederà il pretore del mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato riferente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale sottoscritto pure dall'autorità interveniente verrà rimesso alla direzione del genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti.

Art. 33.

Il processo verbale è scritto dall'impiegato che lo stende. È pur firmato, tanto da esso, che dai contravventori; e in caso di rifiuto per parte di questi, se ne fa constare nello stesso verbale.

Viene quindi asseverato con giuramento, entro due giorni dalla sua data, avanti il pretore del mandamento ed il sindaco del comune in cui fu commessa la contravvenzione, i quali nel caso in cui il verbale non sia scritto per intiero dagli impiegati che lo presentano, dovranno nell'atto di asseverazione indicare il motivo di tale circostanza, e far constare che venne letto ai medesimi

Art. 34.

I processi verbali fanno fede in giudizio pei fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè nella loro compilazione siansi osservate le norme di cui negli articoli precedenti, e non siavi motivo legale di ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. È per altro riservata all'imputato la prova contraria.

Art. 35

Ove il contravventore, avuta notificazione dei processi verbali degli impiegati del genio e dell'artiglieria, non riduca le cose in pristino entro il termine che sarà fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali al procuratore del re perchè si proceda a termini di legge.

Art. 36.

I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire cinquecento.

Art. 37.

Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la prefissione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino od almeno in istato equivalente. Quand'egli non ottemperi, vi si farà procedere d'ufficio.

Art. 38.

La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d'ufficio sarà all'uopo anticipata dal governo, il quale ne conseguirà il rimborso a carico dei contravventori colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali.

Art. 39.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dal Ministero della guerra il quale, determinandola, prescriverà anche, con inoppugnabile provvedimento, le opere che debbono eseguirsi dal contravventore, per distruggere gli effetti della contravvenzione, e il termine entro cui debbono essere eseguite.

Art. 40.

L'azione penale per l'applicazione della multa di cui all'articolo 36 si prescrive entro un anno dal giorno della commessa contravvenzione.

Rimarrà tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al governo per la riduzione delle cose in pristino.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

Le disposizioni anteriori alla presente legge concernenti le servitù militari s'intenderanno abrogate a misura che emaneranno i decreti di limitazione di cui all'art. 19.

Art. 42.

Esaminata dalle competenti autorità tecniche la capacità difensiva di tutte le piazze forti, posti fortificati e opere singole di fortificazione, saranno, entro il termine di due anni dalla

data della legge 10 dicembre 1899, escluse o limitate tutte quelle le quali, sia per mutate condizioni difensive, sia per ragioni di vetustà, non rappresentano nell'ordinamento generale della difesa un valore che giustifichi il peso che deriva dalla imposizione delle servitù militari, e conseguentemente le servitù stesse verranno, con Decreto Reale, fatte cessare.

Art. 43.

L'esame, la determinazione e lo svincolo di cui all'articolo precedente, dovrà rinnovarsi allo scadere di ciascun decennio, dall'inizio del gravame della servitù imposta, salvo al Ministero della guerra di provvedere a revisione e ad accertamenti straordinari, per conciliare la necessità della difesa cogli interessi dei proprietari di terreni servienti.

Art. 44.

Sarà provveduto per l'esecuzione di questa legge con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, il quale sarà pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del governo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
C. di S. Martino.

N. **257**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni la batteria Penigo della piazza di Venezia ed esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alla batteria medesima**. — 1° novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che modifica quella 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La batteria Penigo facente parte del fronte di terra della piazza di Venezia è radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato e le adiacenti proprietà fondiarie sono affrancate dall'onere delle servitù militari dipendenti dalla batteria stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
G. RUBINI.

N. **258**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **R. Decreto n. 433 che dichiara sul piede di guerra le truppe della R. marina e del R. esercito formanti il corpo d'operazione nell'Estremo Oriente (Cina)**. — 29 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito, approvato con R. Decreto 28 novembre 1869;

Visto il codice penale militare marittimo, approvato con R. Decreto 28 novembre 1869;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, per l'avanzamento nel R. esercito, modificata con la legge 6 marzo 1898, n. 50, e la legge 6 marzo 1898, n. 59, che regola l'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R Decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il regolamento di servizio in guerra, approvato con R. Decreto 16 settembre 1896, n. 460;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati sul piede di guerra, per quanto riguarda la disciplina militare, la giustizia penale militare, l'avanzamento ed i diritti alla pensione:

a) A decorrere dal 30 maggio 1900:

1° Il personale militare della R. marina imbarcato sulle navi della Forza navale oceanica ed operanti al nord del 22° grado di latitudine settentrionale, nei mari della China;

2° Il personale suddetto sbarcato su territorio chinese;

3° Il personale suddetto imbarcato sia per servizio, sia di passaggio sui piroscafi noleggiati dallo Stato, con destinazione, al nord del 22° di latitudine settentrionale, nei mari della China;

b) A decorrere dal giorno dell'imbarco per l'Estremo Oriente: le truppe del R. esercito formanti il corpo d'operazione in China ed il personale alle medesime addetto.

Art. 2.

Con determinazioni ministeriali saranno date le istruzioni per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

N. **259**. – DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto n. 408, col quale è approvata l'istruzione sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — 2 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Visto l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito permanente;

Visto l'articolo 18 della legge 29 giugno 1882, n. 830, sul reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto l'articolo 1 del Nostro Decreto 17 ottobre 1881, che stabilisce le modalità colle quali sono da applicarsi agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali del R. esercito permanente;

Visto l'articolo 1 del Nostro Decreto 12 luglio 1888, relativo ai consigli di disciplina degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Sul conforme parere del consiglio di Stato e del consiglio dei Ministri;

Ritenuta la convenienza, sia di riunire le norme fin qui emanate sulla formazione e procedura dei consigli di disciplina, sia di coordinarle alla giurisprudenza della IV sezione del consiglio di Stato, sia infine di introdurre le modificazioni suggerite dall'esperienza;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Art. 2.

Le prescrizioni contenute nella suddetta istruzione dovranno andare in vigore dal 1° marzo 1901, dal qual giorno nella designazione degli ufficiali a membri dei consigli di disciplina avrà principio un nuovo turno, secondo le norme all'uopo stabilite.

Art. 3.

È abrogato il R. Decreto 9 dicembre 1897, col quale fu approvata l'istruzione per le norme da seguirsi nei consigli di disciplina, l'istruzione stessa ed ogni altra disposizione contraria alla presente istruzione (1).

---

(1) Oltre l'*Atto* 10 del 1898, restano aboliti gli *Atti* 11 e 103 dell'anno stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

ISTRUZIONE

sui Consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

PARTE I.

Convocazione dei consigli di disciplina.

§ 1. Ogni qualvolta un comandante di corpo o capo di servizio o qualunque altra autorità militare superiore creda di proporre che un ufficiale dipendente (in servizio effettivo, in disponibilità, in aspettativa, in congedo, o comunque rivestito di grado di ufficiale) sia sottoposto a consiglio di disciplina, trasmetterà al Ministero della guerra, per via gerarchica, un rapporto particolareggiato circa i motivi che possano dar luogo a tale provvedimento, accompagnato:

a) da copia dello stato di servizio dell'ufficiale proposto pel procedimento disciplinare;

b) dall'estratto decennale dal registro delle punizioni relativo all'ufficiale id. id.;

c) da quegli altri documenti che valgano a far conoscere le mancanze dell'ufficiale e ad illuminare il Ministro sulla opportunità del proposto provvedimento.

§ 2. Le autorità militari superiori, nel dar corso a tale rapporto, esprimeranno, *in foglio a parte*, il loro parere in proposito.

§ 3. Quando il Ministro della guerra, sia in seguito ai rapporti trasmessigli giusta le norme sopraindicate, sia di ufficio, reputi opportuno di ordinare la convocazione di un consiglio di disciplina, ne trasmetterà l'ordine al comandante del corpo d'armata cui spetta, indicandogli la questione o le questioni

da sottoporre alle deliberazioni del consiglio di disciplina, ed unendo i documenti che ritiene atti ad illuminare il consiglio.

§ 4. L'ordine di convocazione del consiglio emanerà dal comandante della rispettiva divisione militare e sarà conforme all'annesso modello *A*.

PARTE II.

Formazione dei consigli di disciplina reggimentali e divisionali.

§ 5. Per la formazione dei consigli di disciplina reggimentali sono tenuti presso ogni comando di divisione militare territoriale distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità, degli ufficiali di ogni reggimento o corpo stanziato nel territorio della divisione.

§ 6. Allorchè un reggimento è trasferito di guarnigione nel territorio di altra divisione militare, dal comando della divisione perdente sarà inviato al nuovo comandante di divisione l'elenco degli ufficiali del reggimento stesso, sul quale sarà indicato, per ogni grado, l'ufficiale che per ultimo prese parte ad un consiglio di disciplina.

§ 7. Per la formazione dei consigli di disciplina divisionali sono tenuti presso ogni comando di divisione militare territoriale quattro distinti elenchi, per ordine di grado e di anzianità:

a) degli ufficiali di ogni arma o corpo in effettivo servizio, in disponibilità ed in aspettativa (esclusi quelli per sospensione dall'impiego) stanziati o residenti nel capoluogo della divisione;

b) degli ufficiali generali e superiori id., id., stanziati o residenti negli altri presidi della divisione;

c) degli ufficiali in congedo di ogni arma o corpo residenti nel capoluogo della divisione;

d) degli ufficiali generali e superiori in congedo di ogni arma o corpo residenti negli altri presidi della divisione.

Per la compilazione degli elenchi *c*) e *d*) i comandanti di divisione militare si procureranno dai comandanti di corpo d'armata gli elementi necessari relativi agli ufficiali generali in congedo.

§ 8. I comandanti delle divisioni avranno pertanto cura di far registrare sugli elenchi suddetti tutte le variazioni relative agli ufficiali inscritti in tali elenchi, di volta in volta che le variazioni stesse avvengono.

§ 9. Quando in un grado è esaurito il turno, o gli ufficiali

che ancora rimangano debbano essere esclusi per qualsiasi ragione, dovrà per quel grado ricominciarsi il turno, senza ripresa di turno.

I turni pei consigli di disciplina reggimentali sono completamente distinti e indipendenti dai consigli di disciplina divisionali, e viceversa.

§ 10. Non sono chiamati a far parte dei consigli di disciplina divisionali:

Gli ufficiali addetti al Ministero della guerra (tanto in effettivo servizio quanto in congedo); gli ufficiali delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi; i capi di stato maggiore di corpo d'armata e di divisione militare territoriale; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali addetti al comando generale dell'arma stessa; gli ufficiali allievi delle scuole militari.

§ 11. Gli ufficiali appartenenti a categorie di ufficiali in congedo, allorchè sono chiamati in servizio temporaneo, concorrono a far parte dei consigli di disciplina sia reggimentali, sia divisionali, anche convocati a carico di ufficiali in effettivo servizio.

§ 12. Il comandante della divisione militare territoriale, che avrà ricevuto l'ordine di convocare un consiglio di disciplina reggimentale, attenderà tosto alla formazione e convocazione del medesimo col sussidio degli elenchi reggimentali.

Che se, anche dopo fatta l'applicazione dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, egli non avrà potuto comporlo, dovrà riferirne gerarchicamente al Ministero il quale, a mente dell'articolo 44, n. 2, della legge medesima, provvederà per la convocazione di un consiglio di disciplina divisionale.

§ 13. I consigli di disciplina divisionali saranno dai comandanti delle divisioni militari formati dapprima coll'elenco divisionale *a*): quando poi l'elenco medesimo non basti a somministrare tutti i membri richiesti dalla legge secondo il grado prescritto dalle tabelle annesse alla medesima, i membri mancanti saranno suppliti con membri di pari grado tolti dall'elenco *b*). Se questo non basta, si farà l'applicazione dell'articolo 53 prima coll'elenco *a*) poi coll'elenco *b*); ed, ove d'uopo, si applicherà pure l'articolo 45 della legge.

Qualora debba essere chiamato membro del consiglio un ufficiale distaccato o comandato fuori della sede del comando della divisione, la cui assenza dal suo posto possa riuscire di grave detrimento al servizio, egli ne sarà dispensato e si riterrà come legittimamente impedito. Nel comunicare poi al Ministero

gli atti del consiglio di disciplina, occorrerà indicare i motivi di tale esclusione.

§ 14. Si riterranno per legittimamente impediti gli ufficiali che alla data dell'ordine di convocazione del consiglio di disciplina, reggimentale o divisionale, siano:

a) distaccati, comandati o in licenza (ordinaria o straordinaria), fuori del territorio della divisione; e, se sono ufficiali in congedo, quando abbiano denunciato regolarmente la loro temporanea assenza dal luogo dove risiedono;

b) ammalati.

Dovranno pure ritenersi legittimamente impediti gli ufficiali i quali abbiano preso parte, sia come membri, sia come testimoni, ad un consiglio di disciplina che occorra rinnovare per annullamento della precedente procedura.

§ 15. Non può essere nominato presidente di consiglio di disciplina reggimentale l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocazione del consiglio comanda interinalmente il corpo in assenza del comandante titolare.

§ 16. Quando il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale di arma combattente, il presidente e tre membri almeno saranno d'arma combattente. Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali si dovrà por mente al disposto dall'articolo 54 della legge sullo stato degli ufficiali.

Se invece il consiglio di disciplina è chiamato a deliberare sul conto di un ufficiale del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare o del corpo veterinario militare, dovrà farne parte almeno un ufficiale del corpo rispettivo.

Per effetto del precedente capoverso ed in caso di consiglio reggimentale potrà, occorrendo, essere chiamato a far parte del consiglio stesso un ufficiale medico, di commissariato, contabile o veterinario anche di altro corpo.

§ 17. Il consiglio di disciplina, chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un ufficiale in congedo, mentre questi si trova a prestare temporaneo servizio, dovrà essere composto colle stesse norme prescritte per gli ufficiali in effettivo servizio.

§ 18. Il consiglio di disciplina, chiamato a deliberare intorno a fatti apposti da un ufficiale in congedo, mentre questi non si trova a prestar servizio, dovrà sempre essere istituito in forma divisionale; di questo consiglio dovrà far parte un ufficiale in congedo della stessa categoria alla quale appartiene l'ufficiale inquisito, e dello stesso grado, ma più anziano.

I comandanti delle divisioni si serviranno all' uopo dell'elenco *c*), e, occorrendo, dell'elenco *d*), e, qualora in nessuno di questi due elenchi trovisi iscritto un ufficiale in congedo della stessa categoria, dello stesso grado e più anziano dell'ufficiale inquisito, tutti i membri apparterranno all'esercito permanente.

§ 19. Qualora più ufficiali di grado diverso, debbano per la connessione degli addebiti loro apposti, essere deferiti ad un unico consiglio di disciplina, questo dovrà essere formato secondo le norme prescritte pel più elevato in grado di essi.

§ 20. Emanato l'ordine di convocazione del consiglio, se accada che qualche membro, per ricusazione dell'ufficiale inquisito o per altro motivo, non possa far più parte del consiglio stesso, il comandante di divisione provvederà tosto alla necessaria surrogazione con altro ufficiale, mediante ordine suppletivo, senza procedere ad un nuovo ordine di convocazione dell'intero consiglio.

§ 21. Quando nel corso d'istruttoria di un consiglio di disciplina venga a risultare essere pendente un procedimento penale a carico dello stesso ufficiale e pei medesimi fatti di cui il consiglio deve occuparsi, le competenti autorità sono tenute ad informarne prontamente il Ministero, che, a seconda delle circostanze, deciderà se il consiglio abbia, oppur no, a procedere ulteriormente.

§ 22. Qualora il comandante di divisione, nel procedere alla convocazione di un consiglio di disciplina, escluda dal farne parte qualche ufficiale, cui sarebbe spettato il turno per ragione della sua anzianità, il detto comandante ne dichiarerà le ragioni *in foglio a parte*, da unirsi poi all'incartamento del consiglio di disciplina.

Parte III.

Procedimento da seguirsi nei consigli di disciplina.

§ 23. L'ufficiale chiamato innanzi ad un consiglio di disciplina non può farsi assistere da un difensore.

§ 24. Il presidente ed il relatore del consiglio, tosto che sieno designati, devono raccogliere tutti i dati che possano concorrere a portar luce sulla questione, e fare all'uopo le opportune indagini per predisporre tutti gli elementi del giudizio tanto a carico che a discarico e per mettere il consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza di causa.

Il presidente, sentito ove occorra il relatore, ed avuto riguardo alla speciale indole dei fatti che sono in dibattito, emetterà gli opportuni provvedimenti perchè siano chiamate a deporre innanzi al consiglio, come testimoni, quelle persone il cui intervento egli ritenga necessario, o sia stato invocato a propria difesa dall'ufficiale sottoposto all'inchiesta, con formale istanza presentata prima od all'atto della comunicazione degli atti e documenti fattagli dal relatore; salvo, in questo caso, il potere del presidente di escludere l'ammissione di quelli dei detti testimoni, la cui deposizione, secondo il suo apprezzamento prudenziale, sia a ritenersi come evidentemente superflua od irrilevante allo scopo della migliore e più completa istruttoria della vertenza. I motivi però dell'esclusione dovranno essere espressamente indicati *su foglio a parte* da unirsi agli atti del consiglio.

§ 25. Allorchè l'ufficiale soggetto all'inchiesta dichiari di essere legittimamente impedito di presentarsi alla seduta del consiglio nel giorno fissato dall'ordine di convocazione, è rimesso all'equo criterio ed al prudente apprezzamento del presidente di accertare, nei modi che riterrà migliori, l'attendibilità degli addotti motivi in relazione anche alle varie circostanze di tempo e di luogo, specie se si tratta di ufficiali in aspettativa od in congedo. Il presidente, ritenuta la legittimità dell'impedimento addotto dall'ufficiale, promuoverà dal comandante di divisione la proroga della riunione del consiglio.

§ 26. Nel termine minimo di giorni 3 fissato dall'articolo 58, secondo capoverso, della legge 25 maggio 1852, non è compreso nè il giorno in cui il relatore del consiglio di disciplina comunica gli atti e documenti all'ufficiale soggetto all'inchiesta, nè quello in cui avviene la riunione del consiglio.

§ 27. La comunicazione che il relatore del consiglio deve fare all'ufficiale soggetto all'inchiesta degli atti e documenti trasmessi al consiglio, non significa punto rimessione; sicchè l'ufficiale non può asportare i documenti di cui gli sia data visione dal relatore, nè ottenerne, nè ricavarne copia, ma solamente riceverne lettura dal relatore, prendendo quelle note che ravviserà utili al suo scopo, rimanendo sempre le carte presso il relatore, il quale ne è mallevadore.

Qualora, dopo aver dato visione all'ufficiale inquisito dei documenti allegati all'ordine di convocazione del consiglio di disciplina, sopraggiungessero nuovi documenti dei quali non si potesse dar visione all'interessato nel limite di tempo stabilito dal § 26, il presidente del consiglio ne dovrà riferire tosto

al comandante della divisione militare competente, acciocchè questi provveda per la occorrente proroga del giorno fissato per la riunione del consiglio di disciplina. *Di guisa che non avvenga mai che nella seduta del consiglio si dia lettura di un documento, del quale l'ufficiale inquisito non abbia avuto comunicazione nel limite di tempo indicato nel precedente § 26.*

§ 28. I consigli di disciplina non avendo carattere pubblico, nessuna persona estranea ha diritto di chiedere comunicazione dei documenti o delle determinazioni ivi allegati, ed i presidenti e membri dei consigli di disciplina devono assolutamente astenersi dal comunicare altrui ciò che ebbe luogo nelle sedute e tanto meno il verdetto del consiglio. Il presidente farà in tal senso le opportune raccomandazioni ai membri del consiglio.

§ 29. Il relatore si farà consegnare dall'ufficiale soggetto alla inchiesta una dichiarazione scritta dalla quale deve constare:

1° se il detto ufficiale abbia o no ricusato alcuno dei membri del consiglio di disciplina;

2° se gli siano stati comunicati, nel limite di tempo stabilito dall'articolo 58 della legge 25 maggio 1852 e computato a norma del precedente § 26, gli atti e documenti da presentarsi al consiglio stesso;

3° se abbia avuto campo di produrne o richiederne dei nuovi.

Le note caratteristiche dell'ufficiale soggetto all'inchiesta non possono mai essere annoverate fra i documenti che si presentano ai consigli di disciplina.

Nella compilazione del proprio rapporto il relatore deve fare una completa, ma semplice esposizione delle cose su cui verte l'inchiesta, ponendo in evidenza i fatti con tutte le circostanze che valgano a chiarire la realtà della situazione, *astenendosi però assolutamente dall'esprimere qualsiasi suo apprezzamento personale*, e curando, per quanto sia possibile, che i dati, fatti, deposizioni emersi dall'inchiesta e da lui riassunti nel suo rapporto, siano raccolti in appositi documenti (verbali, dichiarazioni scritte, ecc.) da comunicarsi in tempo debito all'ufficiale inquisito.

Il rapporto del relatore, e la dichiarazione anzi mentovata dell'ufficiale, sottoposto a procedimento disciplinare, devono far parte degli atti del consiglio di disciplina.

§ 30. Aperta la seduta ed introdotto l'ufficiale soggetto alla inchiesta, il relatore, dietro invito del presidente, dà lettura

al consiglio degli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27, 28, della legge 25 maggio 1852 e delle seguenti avvertenze:

« Nel dare il loro voto gli ufficiali devono (senza troppo attendere gli argomenti legali) consultare esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere. Questi principî furono già ampiamente svolti dal Governo nella relazione con cui accompagnò il progetto di legge sui consigli di disciplina, e confermati dalla commissione della Camera dei deputati che li riprodusse nella relazione sua propria colle seguenti parole, che possono considerarsi come un commento alla legge, emanato dagli stessi poteri legislativi:

« Questo procedimento ha un carattere sommario; tanto più « che si tratta non già d'indagare ed accertare l'autore tal- « volta segreto di delitto o di un crimine, ma bensì di deter- « minare se la condotta od i falli di un ufficiale permettano « che egli continui a far parte dell'esercito senza detrimento « del servizio, il quale dubbio non può sollevarsi se non ri- « spetto ad una condotta od a fatti palesi e notorî. D'altra « parte si doveva conservare bene spiccata la distinzione fra « questo procedimento disciplinare ed un procedimento crimi- « nale, ed evitare che il consiglio di disciplina pigliasse aspetto « di consiglio di guerra ed il suo parere sembiante di giudi- « ziale condanna.

« Laonde non vi è in tale procedimento nè magistrato che « istruisca, nè ministero pubblico che svolga un'accusa, nè di- « fensore che la respinga; non vi sono che documenti trasmessi « dal Ministero, testimonianze orali, osservazioni dell'ufficiale « chiamato dal consiglio, un'adunanza di giurati militari, o « meglio una corte d'onore, la quale esprime un avviso giusta « il suo senso morale ed il sentimento dell'onore militare, un « avviso che non può riuscire ad infliggere una pena, ma solo « ad indicare se l'ufficiale possa o non possa ancora continuare « a servire, nelle armi, la patria. »

« Colla scorta di questi principî gli ufficiali radunati in consiglio di disciplina procederanno al disimpegno del delicato ufficio cui sono stati chiamati, avendo per precipua cura di mantenere in tutta la sua integrità il sentimento del dovere e dell'onore, onde quell'alta istituzione, che è l'esercito, possa più efficacemente adempire alla missione che le spetta nell'ordine sociale. »

§ 31. Il verbale del consiglio sarà conforme all'annesso modello B.

§ 32. Le questioni da sottoporre alla votazione del consiglio

di disciplina devono essere proposte successivamente nell'ordine stabilito dal Ministero.

§ 33. Quando su una questione la votazione è affermativa, non si procede ad ulteriori votazioni sui quesiti che seguono.

§ 34. Qualora dall'inchiesta risultasse che, oltre alle questioni proposte dal Ministero, occorra far luogo a talun'altra delle questioni previste dalla legge, il presidente dovrà proporre anche queste alla deliberazione del consiglio, intercalandole però a quelle proposte dal Ministero a seconda della loro gravità; in maniera cioè che le questioni relative alla rimozione precedano quelle relative alla revocazione, e procedendo poi alla votazione nel modo sopra stabilito.

§ 35. Gli atti dei consigli di disciplina divisionali sono, in ogni caso, dal rispettivo presidente direttamente trasmessi al comandante della divisione militare.

Gli atti dei consigli di disciplina reggimentali sono sempre rimessi dal rispettivo presidente al comandante del corpo, il quale li trasmetterà al comandante di brigata, per essere poi inoltrati al comandante della divisione militare.

§ 36. Nel trasmettere per via gerarchica i risultati dei procedimenti disciplinari, le autorità militari debbono sempre esprimere, *in foglio a parte*, il loro parere sull'andamento e sulle conclusioni del procedimento stesso.

Quando si tratti di procedimento disciplinare tenuto a carico di un ufficiale dei carabinieri reali, fra i pareri suddetti dovrà essere compreso anche quello del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

§ 37. Qualora potessero sorgere dubbi nell'applicazione delle norme da seguirsi nei consigli di disciplina, non dovrà porsi indugio, da parte delle autorità militari interessate, a chiedere schiarimenti al Ministero, formulando tutti quei quesiti che saranno del caso, *ed in qualunque momento della procedura disciplinare*, e sospendendo, ove d'uopo, anche la convocazione del consiglio, giacchè è imprescindibile obbligo delle dette autorità di non prendere provvedimenti, prima di avere la piena sicurezza che questi siano conformi alle disposizioni vigenti.

MODELLO A.

—

Ordine di convocazione di un consiglio di disciplina.

Il comandante della divisione militare di . . . . . ;
Visto l'ordine contenuto nella lettera ministeriale (1) . . . . . di cui è annessa copia al presente, unitamente al rapporto (2). . . . . e documenti relativi:

ORDINA QUANTO SEGUE:

1° È convocato un consiglio di disciplina (3) . . . . . pel giorno (4) . . . . . in (5) . . . . . affine di esprimere il suo avviso sull . . question . . (6) . . . . . .

2° Il consiglio sarà presieduto dal (7) . . . . . e sarà composto inoltre dei membri seguenti (8) . . . . . .

i quali non sono, per quanto consta al sottoscritto, nè congiunti, nè affini, nei gradi vietati dalla legge, dell'ufficiale chiamato innanzi al consiglio, nè di lui meno anziani, nè autori delle lagnanze, nè del rapporto speciale che lo riguarda, nè infine fra essi è compreso il comandante (titolare od interinale) del corpo ed il comandante la compagnia cui l'ufficiale sottoposto al consiglio appartiene.

---

(1) Numero e data.
(2) Id. id.
(3) Reggimentale o divisionale.
(4) Data ed ora.
(5) Città e casa dove si radunerà il consiglio.
(6) Indicare le questioni proposte dal Ministero.
(7) Grado, nome e carica del presidente.
(8) Grado, nome e carica dei membri. (Per i membri di pari grado dell'ufficiale inquisito, indicare anche l'anzianità).

3° Il (9) . . . . . adempirà alle funzioni di relatore ed estenderà il processo verbale.

4° Il presidente del consiglio veglierà all'esecuzione del presente ordine ed all'osservanza specialmente degli articoli 58, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 25 maggio 1852.

5° I membri del consiglio di disciplina, anche dopo sciolto il consiglio, dovranno mantenere la massima segretezza tanto sulla procedura che sul verdetto del consiglio stesso.

A . . . . . li . . . . . .

Il (10) . . . . . comandante la divisione militare.

N.B. — L'ordine suddetto sarà trasmesso originalmente al presidente del consiglio, e per copia autentica, dal capo di stato maggiore della divisione militare agli altri membri.

---

(9) Grado e nome del relatore. (Il relatore dovrà essere di grado superiore a quello dell'ufficiale inquisito).

(10) Grado.

MODELLO B.

Processo verbale della seduta del consiglio di disciplina.

L'anno . . . . . il . . . . . del mese . . . . . il consiglio di disciplina del (1) . . . . . convocato dal signor comandante della divisione militare di . . . . . in esecuzione di ordine ministeriale (2) . . . . . e conformemente alla legge 23 maggio 1852, per esprimere il parere sull . . . question . . . . . .

Si è riunito in (3) . . . . . composto come segue:

Sig. . . . . presidente;
Sig. . . . . membro-relatore;
Sig. . . . . membro;
Sig. . . . . id.;
Sig. . . . . id.;

i quali, dietro l'interpellanza loro fatta dal presidente, hanno dichiarato non essere congiunti, nè affini, in grado vietato dalla legge, dell'ufficiale chiamato innanzi al consiglio, nè di lui meno anziani, nè autori della lagnanza, nè del rapporto che lo riguarda, nè di trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all'articolo 52 della legge sovra citata.

Aperta la seduta ed introdotto il (4) . . . . . .

Il relatore, dietro invito del presidente, ha dato lettura al consiglio degli articoli 2, 3, 11, 16, 25, 27 e 28 della legge 25 maggio 1852 e

(1) Reggimento o divisione.

(2) Data, numero e direzione generale.

(3) Città e casa dove si è radunato il consiglio.

(4) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio. Qualora ricorra il caso previsto dall'articolo 61 della legge 25 maggio 1852, si dirà invece:

« Aperta la seduta, non essendosi presentato il (grado, cognome e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio), il presidente ha dichiarato che l'ufficiale stesso non ha fatto constare il legittimo impedimento, e quindi che il consiglio dovrà deliberare nonostante l'assenza dell'ufficiale medesimo, giusta il disposto dall'articolo 61 della legge precitata. »

Opportuno cenno di tale assenza sarà fatto negli altri punti del processo verbale in cui ricorre la indicazione del grado, cognome e nome dell'ufficiale inquisito.

delle avvertenze contenute nel § 30 dell'istruzione, approvata con R. Decreto 2 dicembre 1900, e quindi ha letto i documenti seguenti:

1° Ordine del Ministero della guerra;

2° Ordine di convocazione del consiglio del comandante della divisione militare;

3° Rapporto del relatore;

4° Rapporto speciale;

. . . . . .

. . . . . .

Copia di stato di servizio;

Estratto dal registro delle punizioni;

Documenti tutti che, segnati dal presidente e dal relatore, si annettono al presente verbale in numero di . . . . . .

Terminata questa lettura, il presidente ha fatto introdurre, successivamente e separatamente, le sottonominate persone chiamate ad attestare innanzi il consiglio, avvertendo i membri del consiglio e (5) . . . . . che potranno fare a tali persone le interrogazioni che stimeranno opportune, ma solo per organo di esso presidente.

Le dette persone così interrogate hanno dichiarato: (6). . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Udite tutte le persone chiamate innanzi al consiglio e fattele ritirare in una sala vicina, il presidente ha chiesto:

1° al (7) . . . . . .

2° ai membri del consiglio, se desiderassero di fare ancora alcune interrogazioni alle medesime.

Dietro la loro risposta negativa, il presidente ha invitato il (8) . . . . . a porgere le sue osservazioni.

Il (9) . . . . . ha quindi esposto che (10) . . . . . .

. . . . . .

---

(5) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(6) Riferire il nome e l'attestazione delle persone interrogate, avvertendo: che le deposizioni devono essere in termini concisi, ma in modo completo quanto alla sostanza; e che, ove intervengano più persone ad attestare, debbono essere esposte le singole attestazioni.

Qualora nessuna persona sia stata chiamata ad attestare dinanzi al Consiglio, il presidente ne allegherà le ragioni ed il processo verbale sarà, in questa parte, così formulato: - Terminata questa lettura, il presidente ha dichiarato che nessuna persona è stata chiamata ad attestare dinanzi al consiglio perchè . . . . . : quindi ha invitato il . . . . . ecc. . . . .

(7) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(8) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(9) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

(10) Riferire le discolpe dell'ufficiale.

Avendo quindi lo stesso ufficiale dichiarato di non avere nulla a soggiungere, il presidente ha consultato i membri del consiglio per sapere se fossero sufficientemente illuminati, e, dietro la risposta affermativa di ciascun membro, ha dichiarato terminata l'inchiesta ed invitato l'ufficiale a ritirarsi.

Il presidente ha quindi proposto al consiglio l . . question . . seguente . . . . . .

. . . . . .

Sopra ciassuna delle quali questioni ciascun membro ha votato allo scrutinio segreto, deponendo nell'urna una delle due pallottole che ha ricevuto a questo effetto, nell'una delle quali è scritto *si* e nell'altra *no* (11).

Lo spoglio dello scrutinio ha presentato il risultato seguente:

Si (ovvero no) all'unanimità (ovvero alla maggioranza di . . . voti contro . . . . . .) sulla prima questione;

Si (ovvero no) ecc., sulla seconda questione;

(*E così di seguito per le altre questioni, qualora sull . . . precedent . . . question . . . il verdetto sia stato negativo*).

Il presidente ha in conseguenza dichiarato che per avviso del consiglio il (12) . . . . . si trova (o non si trova) nel caso di . . . . . .

Fatta questa dichiarazione, il presidente, previa lettura del presente verbale, ha sciolto il consiglio.

Fatto a . . . . . .

Firme

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Roma, addì 2 dicembre 1900.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della guerra
C. DI S. MARTINO.

---

(11) I membri del consiglio voteranno sopra ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso d'anzianità. Tenuto presente il disposto dai §§ 32, 33, 34 dell'Istruzione approvata con R. Decreto 2 dicembre 1900, quando la votazione ebbe luogo su una sola questione, il processo verbale sarà, in questa parte, modificato in conformità.

(12) Grado e nome dell'ufficiale sottoposto a consiglio.

N. **260**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti per gli ufficiali distaccati nell'Estremo Oriente (Cina)**. — 20 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 12 luglio 1900 che fissa i massimi assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente (Cina);

Considerato le eccezionali condizioni in cui si trovano i riparti di truppa nell'Estremo Oriente (Cina);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di equipaggiamento agli ufficiali stabilita per ciascun grado dall'art. 2 del R. Decreto 12 luglio 1900, sui maggiori assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente, è aumentata di lire 600.

Art. 2.

Il presente decreto è applicabile tanto agli ufficiali che già si trovano nell'Estremo Oriente, quanto a quelli che vi fossero inviati ulteriormente.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **261**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto n. 445 portante modificazioni all'ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni.** — 27 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto il R. Decreto in data 19 aprile 1868, n. 4349, col quale è stabilito l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche sono classificati:

1° nella categoria IV al n. 3 *bis* dell'articolo 1° del R. Decreto 19 aprile 1868 — i tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra — il capo di stato maggiore dell'esercito;

2° nella categoria IV al numero 6 *bis* del sopracitato articolo 1° del R. Decreto 19 aprile 1868 — i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata — i vice ammiragli comandanti in capo titolari di dipartimento marittimo — il presidente del consiglio superiore di marina — i comandanti in capo titolari delle squadre navali — il tenente generale comandante titolare dell'arma dei carabinieri reali, se assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata — gli ispettori generali di artiglieria e del genio, se assimilati di rango ai comandanti di corpo d'armata

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

G. Saracco.

N. **262**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale**. — 27 dicembre.

È stato approvato in data 15 dicembre corrente il *Compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale*, che sostituisce quello approvato con *Atto* 63 del 17 maggio 1885.

I comandi di corpo d'armata, di presidio, delle legioni carabinieri reali, dei distretti militari, dei depositi dei corpi, le direzioni d'artiglieria e del genio acquisteranno un esemplare di detto *Compendio*; i comandi delle divisioni militari acquisteranno quel numero di esemplari che occorreranno per i comandi stessi e per i dipendenti ispettori provinciali del tiro a segno nazionale.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, dovranno essere fatte secondo le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del *Compendio* predetto è di centesimi 80.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **263**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado per i richiamati dal congedo appartenenti all'arma dei carabinieri reali**. — 27 dicembre.

Questo Ministero determina che i graduati di truppa richiamati dal congedo appartenenti all'arma dei carabinieri reali, debbono fare uso degli stessi distintivi prescritti per i richiamati delle altre armi, ad eccezione dei marescialli pei quali è conservato il distintivo con intreccio prescritto per quelli sotto le armi.

In conseguenza di ciò, al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti varianti:

I	267	Distintivi in argento per abito di piccola uniforme da brigadiere dei carabinieri e per pastrano da furiere	P	2	30
»	268	Distintivi in argento per abito di piccola uniforme da vice-brigadiere dei carabinieri e per pastrano da sergenti.	»	1	80
»	270	Distintivi in argento per giubba di tela da brigadiere dei carabinieri e da furiere	»	2	40
»	271	Distintivi in argento per giubba di tela da vice-brigadiere dei carabinieri e da sergente . .	»	1	90
»	278	Distintivi in lana per abito di piccola uniforme da appuntato dei carabinieri e per cappotto o pastrano da caporale maggiore	»	0	30
»	281	Distintivi in filo per giubba di tela da appuntato dei carabinieri e da caporale maggiore . . .	»	0	25

Inoltre alle intestazioni dei conti di costruzione inseriti nell'allegato *A* dell'*Atto* 212 del 1894, sono recate le seguenti modificazioni:

a pagina 661: « Distintivi in argento per pastrano da » *sostituire*: « Distintivi in argento per abito di piccola uniforme e per pastrano da », e nell'intestazione delle ultime due colonne di ambedue gli specchi inseriti nella detta pagina, *aggiungere, dopo la parola*: « furiere », « e brigadiere dei carabinieri », *e dopo la parola*: « sergente », « e vicebrigadiere dei carabinieri ».

a pagina 663: « Distintivi in lana per cappotto o pastrano da » *sostituire*: « Distintivi in lana per abito di piccola uniforme e per cappotto o pastrano da »; ed a colonna 4 di ambedue gli specchi inseriti in detta pagina, *dopo le parole*: « caporale maggiore » *aggiungere*: « ed appuntato dei carabinieri ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **264**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla rete per pane**. (Con una tavola di disegno) (1). — 27 dicembre.

L'attuale rete per pane viene modificata aumentando di uno il numero degli ordini di nodi che vi si contano nel senso orizzontale.

Descrizione della rete.

La rete per pane è un sacco formato di cordicella di canapa del diametro di mm. 7 circa, intrecciata in modo da presentare 12 maglie alla imboccatura e 13 ordini di nodi nel senso orizzontale.

L'apertura delle maglie tra i nodi deve essere uniforme in tutta la rete.

Nelle maglie della imboccatura passa una cordicella lunga metri 2.

Peso minimo della rete completa kg. 1.200.

I depositi di reggimento di fanteria di linea e granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, e del genio; i reggimenti staccati dal deposito ed i distretti riceveranno a suo tempo dal magazzino centrale militare di Torino una di tali reti, affinchè possa servire di

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

norma nelle future provviste con la scorta dei relativi capitoli speciali d'oneri cui dovrà, per cura di tutte indistintamente le amministrazioni militari, essere recata la seguente variante:

Articolo 11, linea terza, *dopo le parole:* « all'imboccatura e, » *porre:* « 13 » *in luogo di:* « 12. »

Siffatta rete sarà dalle amministrazioni riceventi conservata tra le robe in fondo di riserva sul registro 328, rimborsandone il valore di tariffa al magazzino predetto.

Le legioni territoriali di carabinieri reali, le brigate di artiglieria da costa e da fortezza e ferrovieri del genio, le compagnie di sanità e di sussistenza potranno, ogni qualvolta loro occorra, rivolgersi al distretto, o ad alcuno dei depositi del luogo per prendere conoscenza della rete modificata.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **265**. — MATRICOLA. — **Comunicazioni alle autorità di infortuni sul lavoro di operai dipendenti dall'amministrazione militare.** — 27 dicembre.

In applicazione dell'articolo 25 della legge 17 marzo 1898, n. 80, questo Ministero prescrive che tutte le autorità che hanno alla loro dipendenza operai borghesi dell'amministrazione della guerra, debbano denunciare alle autorità di pubblica sicurezza gli infortuni avvenuti sul lavoro, servendosi del modulo *D* stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e secondo le norme inscritte sul modulo stesso.

Tali moduli potranno richiedersi alla Tipografia Nazionale di G. Bertero in Roma e la relativa spesa sarà a carico degli assegni di cancelleria. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **266**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Adozione di una giubba da campagna per gli ufficiali.** (Con due tavole di disegni) (1). — 28 dicembre.

È adottata una « giubba da campagna » per gli ufficiali di qualsiasi grado, arma e corpo, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali.

La giubba da campagna può essere confezionata con tessuto in lana turchino-scuro (panno, *cheviot*, pettinato, *Loden*, ecc.) di aspetto non dissimile dal panno prescritto per la giubba attuale a due petti.

(1) Le tavole di disegni verranno pubblicate con una prossima dispensa.

Questa giubba non diversifica nel taglio e nella lunghezza da quella a due petti, ed i particolari della sua costruzione risultano dalle annesse figure. Essa può essere confezionata a nuovo e può anche ricavarsi dalla giubba a due petti mediante opportune riduzioni.

Ha una bottoniera centrale costituita da 7 bottoni piatti di osso nero. Sotto il lembo anteriore della parte sinistra è cucita una striscia di stoffa, identica a quella della giubba, ove sono praticati 7 occhielli in corrispondenza dei bottoni, per modo che questi restino nascosti quando la giubba è indossata (fig. 1ª).

Una trecciuola di lana nera, identica a quella in uso per la divisa degli ufficiali delle regie truppe d'Africa, è applicata sui due lati del petto in corrispondenza alle bottoniere della attuale giubba e, girando poco sotto alla cintola, termina sul di dietro a foggia di nodo, ai punti corrispondenti alle due estremità superiori delle mostre (finte tasche) dell'attuale giubba (figure 1ª, 2ª, 3ª). La giubba da campagna però non ha le finte tasche oradette; e la falda posteriore, munita di sei piccole pieghe, simili a quelle della giubba attuale, è aperta nel mezzo per tutta la sua lunghezza (fig. 2ª).

Su ciascun lato del petto sono praticate due tasche con apertura orizzontale. Su ciascuna delle due tasche superiori, la cui apertura è all'altezza del 3° bottone, è cucito un pezzo di riporto, per coprire l'apertura delle tasche stesse, guarnito all'ingiro con la trecciuola di lana nera sovra descritta, con la quale è formato un intreccio, nel cui mezzo è praticato un occhiello da fermarsi ad apposito bottoncino d'osso nero fissato nella parte anteriore delle tasche (figura 4ª): le due tasche inferiori hanno l'apertura in corrispondenza dell'orlo superiore della trecciuola.

Il bavero è identico, per tutte le armi e tutti i corpi, a quello prescritto per le giubbe attuali: le manopole sono di stoffa eguale a quella di cui è fatta la giubba, non hanno filettatura, ed alla estremità inferiore delle maniche non vi sono bottoncini sulla cucitura esterna.

I distintivi di grado sono identici a quelli ora in uso; però l'intreccio (foggiato come risulta dalla figura 5ª) che sta sopra il galloncino è fatto con la stessa trecciuola di lana che guarnisce i lati del petto.

Sopra ciascuna delle spalle è applicata una controspallina di stoffa eguale a quella della giubba, fermata con cucitura dalla parte della manica e con bottoncino d'osso nero, (eguale a quello delle tasche superiori) e rispettivo occhiello dall'altra parte, presso il bavero (figura 6ª).

Per gli ufficiali dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale e Genova cavalleria; dei cavalleggeri di Foggia e della scuola di cavalleria, le controspalline sono orlate dello stesso panno di cui sono ricoperte le manopole della giubba a due petti.

Per gli ufficiali generali le controspalline ed i distintivi di grado sono identici a quelli stabiliti per la giubba d'uniforme ordinaria.

L'uso della giubba da campagna è obbligatorio colla uniforme di marcia ed in tutti i servizi sotto le armi pei quali non sia prescritta la grande uniforme e non siano date speciali disposizioni. È facoltativo in tutti gli altri servizi, esterni ed interni, colle restrizioni sovra accennate.

La giubba da campagna non può essere indossata nelle visite di dovere, nella presentazione a commissioni di esami e in circostanze analoghe.

Fuori servizio può essere indossata, nei giorni feriali, con l'uniforme ordinaria sino a notte, eccetto in quei luoghi ed in quelle circostanze nelle quali pei non militari è di convenienza l'abito nero. I comandanti di presidio hanno facoltà di dare all'uopo speciali disposizioni in relazione alle condizioni ed alle esigenze peculiari del luogo.

Tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente dovranno essere provvisti della giubba da campagna pel 1° luglio 1901, con facoltà di metterla in uso anche prima di quell'epoca.

Per gli ufficiali dei reggimenti alpini, il suddetto limite di tempo è prorogato sino al 1° gennaio 1902.

Delle varie categorie d'ufficiali in congedo, hanno l'obbligo di provvedersi della giubba da campagna per il 1° luglio 1901:

a) gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

b) gli ufficiali di complemento di nomina anteriore al 1° gennaio 1901 e che a tale data non abbiano ancora oltrepassato il 33° anno di età;

c) tutti gli ufficiali di complemento di nomina posteriore al 1° gennaio 1901;

d) gli ufficiali di milizia territoriale di nomina posteriore al 1° gennaio 1901.

Essa invece è facoltativa per gli altri ufficiali in congedo.

L'attuale giubba a due petti sarà, d'ora innanzi, di uso facoltativo per tutti gli ufficiali di riserva e per gli ufficiali di complemento che hanno oltrepassato il 33° anno di età e per quelli di milizia territoriale, anche se nominati prima del 1° gennaio 1901, i quali siano provvisti della giubba da campagna.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

22.

Domande di ufficiali per cambio di corpo o di residenza. — Per l'uniforme applicazione della disposizione contenuta nel n. 26 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, questo Ministero avverte che i comandanti di corpo e capi di servizio hanno facoltà di inoltrare in qualsiasi tempo, sotto la loro intera responsabilità, quelle proposte di trasferimenti che giudicassero necessari nell'interesse di qualche ufficiale per ragioni di *eccezionale gravità, scrupolosamente da essi accertate.*

Tale facoltà, ispirata al concetto di non escludere in modo assoluto che, *per gravissime ragioni* indipendenti dal servizio e dalla disciplina, possa, in via *del tutto eccezionale*, concedersi a qualche ufficiale un trasferimento di corpo o di residenza, corrisponde a quella analoga già accordata alle suddette autorità militari con la Circolare 27 maggio 1899, n. 3675, con la quale si davano anche le ragioni che avevano indotto all'adozione delle disposizioni approvate col R. Decreto 25 maggio 1899 (*Atto* 101 di detto anno), disposizioni che furono poi sostanzialmente introdotte nel succitato n. 26 e nel seguente n. 27 dell'istruzione ora in vigore. (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1900

PARTE PRIMA

A

ABILITAZIONE della stazione di Tuoro al servizio merci a piccola velocità ordinaria. . . . . *Pag.* 440

ABOLIZIONE dei pettini speciali pei carabinieri reali e della taschetta per pulizia . . . . . » 498

ACQUISTO ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva. — R. Decreto che approva il regolamento relativo . . . . . » 698

ADDEBITI alle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extraferrovia. — Spedizioni partenti da località non sedi di rappresentanti . . . . . » 451

ADOZIONE del moschetto mod. 91 per truppe speciali . . . . . » 6

Idem di un nuovo tipo di farsetto di lana a maglia. . . . . » 143

Idem di una marcia d'ordinanza per il R. esercito. . . . . » 307

Idem di un nuovo sacchetto per cartucce da zaini d'artiglieria e genio. . . . . » 345

Idem di un nuovo sacco per vestiario e per biada, mod. 1900 . » 395

Idem di un nuovo sacco per viveri. . . . . » 396

Idem di un nuovo tipo di taschetta da biada e modificazione delle taschette. . . . . » 428

Idem di un nuovo fregio per berretto e cifra reale per il personale dello squadrone carabinieri guardie del Re. . . . » 517

Idem di una cesta per carne e di un portamarmitte di dimensioni ridotte . . . . . » 553

Idem di una borsa da ciclisti per la corrispondenza . . . . » 682

Idem di una giubba da campagna per gli ufficiali . . . . . » 754

AGGIUNTA all'*Atto* 672 della *Raccolta* . . . . . *Pag.* 41
Idem all'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento » 56
Idem all'elenco generale e tariffa dei medicinali dell'ossigeno elettrolitico . . . . . » 454
Idem al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . » 552
Idem al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali. . . . . » 707
AGGIUNTE al regolamento di servizio in guerra, parte 1ª; al regolamento di esercizi per la fanteria; al regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo II. . . . . » 411
Idem alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali e alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . » 717
AGGIUNTE E VARIANTI al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. . . 3, 418
Idem ad istruzioni per l'arma del genio 13, 719
Idem ad istruzioni per l'arma d'artiglieria 41, 61, 450
Idem al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . 28, 49, 367, 397, 415, 608, 635, 687, 709, 710
Idem al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni » 223
Idem al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897). — Pubblicazione della 6ª ed 8ª serie . . . . . » 367, 499
Idem all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio. — Pubblicazione della 6ª serie . . . . . » 392
Idem provvisorie all'istruzione predetta. — Loro pubblicazione » 392
Idem all'istruzione sulle munizioni. — Pubblicazione della 7ª serie. . . . . » 404
Idem ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria . . » 459
Idem al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 691
Idem all'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155, circa le somministrazioni dei comuni alle truppe . . . . . » 706

AIUTANTI DI SANITÀ. — Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali . . . . . *Pag.* 133, 640
AMMINISTRAZIONE delle truppe distaccate nell' Estremo Oriente » 433
AMMISSIONE dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare » 557
AMNISTIA ai renitenti ed omessi di leva ed a militari stati denunciati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Relazione a S. M. e R. Decreto 11 novembre 1900, n. 369. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso . . . . . » 645
APERTURA di fermate ferroviarie . . . . . » 6
Idem all'esercizio del tronco ferroviario Cantalupo del Sannio e Macchiagodena-Carpinone . . . . . » 420
Idem all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Torre di Zuino . . . . . » 440
Idem della stazione ferroviaria di Sette Bagni e della fermata di Barbariga . . . . . » 534
Idem all'esercizio del tronco ferroviario Limone-Vievola . . . » 603
Idem all'esercizio delle fermate ferroviarie di Caldè, di Ponzano Magra e di Civita Lavinia . . . . . » 603
Idem all'esercizio delle fermate ferroviarie di Scarlino e di Lisiera » 703
APPLICAZIONE della legge 10 dicembre 1899, n. 431, per la campagna del 1867 nell'Agro romano. — Norme relative » 64
Idem di talune disposizioni del regolamento sull'avanzamento, relativo ai militari di truppa.— Norme relative. . » 600
ARCHETTI reggi-copertura del carretto reggi-barella. — Loro modificazione. . . . . » 389
ARROTONDAMENTO dei prezzi di trasporto sulle ferrovie . . » 695
ARRUOLAMENTO volontario di un anno. — R. Decreto n. 38 che stabilisce la somma da pagarsi pel 1900 . . . . . » 52
ASPIRANTI al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano. — R. Decreto n. 52 che nomina la commissione per l'esame dei titoli. . . . . » 53
ASSEGNAZIONE degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali. — R. Decreto che modifica l'altro in data 10 febbraio 1895 . . . . . » 11
ASSEGNO annuo pel rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria:
R. Decreto n. 37 che lo determina e norme esecutive » 225
Modificazione alle norme esecutive predette. . . » 602

ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO. — R. Decreto che stabilisce il loro numero e la divisione in classi . . . . *Pag.* 17
AUMENTO dell'imposta erariale sui prezzi di trasporto sulle ferrovie » 334
Idem ai maggiori assegni stabiliti per gli ufficiali distaccati nell'Estremo Oriente (Cina) . . . . . » 750
AUTORIZZAZIONE a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana agli aventi diritto al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano . . . . . » 23
AVANZAMENTO A SCELTA dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e genio. — R. Decreto n. 89 che stabilisce gli esami speciali, norme relalative e modificazioni delle norme stesse . . 169, 171, 718

B

BARDATURE per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a a piedi . . . . . *Pag.* 6
BERRETTO degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re » 521
Idem (fetz) con fiocco da bersaglieri . . . . . » 547
BIGLIETTI a tariffa militare e a tariffa ridotta. — Fermate ferroviarie non ammesse alla loro distribuzione 564, 603
BORSA per pulizia. — Sua forma e composizione . . . . . » 419
Idem da ciclisti per la corrispondenza. — Sua adozione . . . » 682
BOTTONI da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . » 608
BRIGLIE di bardatura a salma. — Loro modificazione . . . . » 144

C

CACCIAVITE per armi. — Modificazione alla lama . . . . *Pag.* 333
CALCOLO delle distanze fra le stazioni ferroviarie. . . . . » 693
CAMBIAMENTO di denominazione della stazione carabinieri reali di Gabaleone . . . . . » 406
Idem di nome della stazione ferroviaria di Capaccio . . . . » 563
Idem di nome della stazione ferroviaria di Nardò-Galatone . . » 603
Idem di nome della stazione ferroviaria di Piedimonte Etneo . » 703
CAMBIO della cifra reale negli oggetti di divisa militare . . . . » 517
CAMBIO DI DENOMINAZIONE di caserma in Torino. . . . . » 400

CAMBIO DI SEDE dei depositi dei reggimenti fanteria Firenze *A* e Roma *F* . . . . . *Pag.* 46
Idem del deposito del reggimento fanteria Cuneo *M* . . . . » 442
CAMPAGNA DEL 1867 NELL'AGRO ROMANO. — R. Decreto n. 53 che nomina la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al computo di essa . . . . . » 53
Idem. — Norme per l'applicazione della legge 10 dicembre 1899, n. 431 . . . . . » 64
Idem. — Iscrizione a matricola . . . . . » 369
CAPPELLO da bersaglieri e copertina di tela impermeabile . . . » 25
CAPPOTTI d'artiglieria. — Variante nel numero delle taglie . . » 412
CARRETTE da battaglione. — Loro modificazione . . . . . » 398
Idem di sanità. — Modificazioni di esse e dei relativi finimenti. » 423
CARTE D'UFFICIO dei depositi da esitare o lasciare nei cambi di sede » 45
CARTUCCE AVARIATE. — Loro esito . . . . . » 490
CARTUCCE DA ESERCITAZIONE e giberne per caricatori mod. 91 da distribuirsi alle società di tiro a segno nazionale . » 694
CASA MILITARE di S. M. il Re Umberto I . . . . . » 636
CASERME. — Cambio di denominazione di una in Torino . . . » 400
CAVALIERI SCELTI. — Certificati relativi . . . . . » 146
CESTA PER CARNE di dimensioni ridotte. — Sua adozione . . » 553
CHIEPI, COLBACCHI E CAPPELLI da alpini e da bersaglieri, guarniti . . . . . » 710
CIFRA REALE negli oggetti di divisa militare. — Suo cambio . » 517
CINTA FORTIFICATA e adiacenti opere di pianura della piazza di Bologna. — R. Decreto col quale vengono radiate dal novero delle fortificazioni . . . . . » 3
CIRCOSCRIZIONE territoriale pel servizio del genio. — Modificazioni e aggiunte 403, 442
COMANDO militare permanente di stazione a Parma ed a Messina. — Sua istituzione . . . . . » 133
COMMISSARI militari per le ferrovie. — R. Decreto che ne regola la nomina e determina il numero e le loro attribuzioni » 446
COMMISSIONE esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. — R. Decreto n. 480 per sostituzione di un membro di essa . . . . . » 29, 136, 306, 497, 697
Idem per l'esame dei titoli degli aspiranti al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano. — R. Decreto n. 53 che la nomina . . . . . » 53

COMMISSIONE suprema mista per la difesa dello Stato. — R. Decreto n. 381, che modifica l'altro R. Decreto del 19 luglio 1899, n. 331, col quale venne istituita . . . . . *Pag.* 685
COMMISSIONI d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente. . . . . » 147
Idem d'avanzamento ai gradi di truppa e idoneità all'avanzamento . . . . . » 221
COMPENDIO di ippologia per uso del R. esercito. — Sua pubblicazione. . . . . » 520
Idem d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale — Sua pubblicazione . . . . . » 752
COMPUTO della campagna del 1867 nell'Agro romano. — R. Decreto n. 52 che nomina la commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti . . . . . » 53
COMUNICAZIONI alle autorità di infortuni sul lavoro di operai dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 754
CONCESSIONE dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione. 351, 352, 435
CONCESSIONI SPECIALI ferroviarie e lacuali. — Norme per farne domanda . . . . . » 637
CONDIZIONI per l'ammissione dei sottufficiali al corso speciale della scuola militare. . . . . » 557
CONDONO o riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina. — R Decreto relativo. » 645
CONSIGLI di disciplina per gli ufficiali del R. esercito. — R. Decreto n. 408, che approva l'istruzione relativa . . . . . » 734
CONTEGGIO delle razioni foraggio e dell'indennità cavalli per gli ufficiali trasferiti di corpo. . . . . » 7
CONTI DI COSTRUZIONE di oggetti di corredo. — Modificazione di alcuni di essi . . . . . » 609
Idem dei chepi, colbacchi e cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti . . . . . » 711
CONTRASSEGNO dell'anno di fabbricazione sui manufatti. . . » 4
CONVENZIONE 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare. — Istruzione per la sua applicazione. . . . . » 230
COPERTA di lana da campo per la truppa . . . . . » 556
CORBA DI GIUNCHI per viveri ordinari da truppa. — Modificazione apportatavi . . . . . » 167

COREGGIUOLA per pistola. — Uso di essa esteso a tutti i corpi e reparti dell'esercito . . . . . *Pag.* 54
CORPO D'OPERAZIONE nell'Estremo Oriente (Cina). — R. Decreto n. 432 che dichiara sul piede di guerra le truppe della R. marina e del R. esercito che lo compongono . . » 733
CORREZIONE da apportarsi alle tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera. . » 673
CORRISPONDENZA. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio . . . . . » 455
Idem colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva — Suo indirizzo . . . . . » 695
CORSE MILITARI e concorsi ippici. — Varianti al regolamento. » 12
CORSO D'ISTRUZIONE pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 404
COSTITUZIONE in direzione della sottodirezione autonoma del genio di Messina . . . . . » 402
Idem di una razza al deposito allevamento cavalli di Persano . » 673
CROCE per anzianità di servizio. — R. Decreto n. 358 che la istituisce. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto stesso. 639, 679

D

DENOMINAZIONE del reggimento lancieri Vittorio Emanuele (10°) *Pag.* 517
DEPOSITO dei reggimenti fanteria Firenze *A* e Roma *F*. — Cambio di sede . . . . . » 46
Idem del reggimento fanteria Cuneo *M*. — Cambio di sede . . » 442
Idem allevamento cavalli di Bonorva. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione di esso . . . . . » 695
DIPENDENZA della infermeria presidiaria di Treviso . . . . » 400
DIREZIONE di ospedale militare principale nel presidio di Venezia. — R. Decreto che la istituisce. . . . . » 10
Idem del genio di Piacenza. — Sua riduzione a sottodirezione autonoma . . . . . » 402
Idem del genio di Messina. — Sua costituzione. . . . . » 402

DISPENSA dalle chiamate alle armi dei vivandieri ed altri operai in servizio nei corpi del R. esercito . . . . . *Pag.* 333
DISPOSIZIONI relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità 133, 640
Idem per la leva sui nati nel 1880. — Legge n. 267 relativa . » 439
Idem esecutive per l'attuazione del R. Decreto n. 418 del 16 novembre 1899 . . . . . » 544
Idem relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali — Aggiunte apportatevi . . . . . » 717
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione della 4ª dispensa del 1896 con l'indice dell'annata » 12
Idem. — Idem della 1ª id , anno 1900 . . . . . » 227
Idem. — Idem della 2ª id., id. 1900 . . . . . » 423
Idem. — Idem della 3ª id., id. 1900 . . . . . » 563
DISTANZE dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi. — Pubblicazione del prontuario . . . . . » 449
Idem fra le stazioni ferroviarie. — Modo di calcolarle . . . . » 693
DISTINTIVI di grado per i richiamati dal congedo appartenenti all'arma dei carabinieri reali. . . . . » 752
DISTRIBUZIONE gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno . . . . . » 330
Idem dei fucili modello 1891, con accessori, alle società di tiro a segno nazionale . . . . . » 435
Idem di cartucce da esercitazione e giberne per caricatori mod. 91 alle società di tiro a segno nazionale. . . . . » 694
DIVIETO agli ufficiali in servizio attivo permanente di essere sindaci di società commerciali, industriali, ecc. . . . . » 602
DIVISA degli ufficiali di milizia territoriale . . . . . » 41
Idem degli ufficiali del personale permanente dei distretti . . » 44
Idem. — Fregi per gli uomini di truppa dei reggimenti granatieri . . . . . » 48
Idem degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. — Disposizioni relative — Aggiunte alle disposizioni stesse. . . 180, 717
Idem. — Cambio della cifra reale negli oggetti di divisa militare » 517
Idem. — Fregio per berretto e cifra reale per il personale dello squadrone carabinieri guardie del Re . . . . . » 517
Idem. — Berretto degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re . . . . . » 521

DIVISA — Berretto (feltz) con fiocco da bersaglieri. . . . . *Pag.* 547
Idem. — Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali . » 607
Idem dei carabinieri reali. — Modificazione all'istruzione relativa » 612
Idem. — Chepi, colbacchi, cappelli da alpini e da bersaglieri, guarniti, e soggoli relativi . . . . . » 710
Idem degli ufficiali. — Aggiunta alla Raccolta delle disposizioni relative . . . . . » 717
Idem. — Adozione di una giubba da campagna per gli ufficiali . » 754
DOMANDE esenti dalla tassa di bollo. . . . . » 444
DONO al 49° reggimento fanteria della sciarpa che appartenne al compianto Re Umberto I. . . . . » 496

E

ELENCO delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace. — Sua pubblicazione . *Pag.* 349
Idem generale e tariffa pei medicinali. — Aggiunta in esso dell'ossigeno elettrolitico . . . . . » 434
Idem generale e tariffa dei medicinali. — Sua pubblicazione. . » 678
Idem delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace. — Sua pubblicazione. . . . . » 714
ESAME preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio . . . . . » 443
ESAMI di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare. — Norme relative . . . . . » 137
Idem speciali da sostenersi dai tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano alla promozione a scelta. — R. Decreto n. 89 che li stabilisce, norme relative e modificazioni delle norme stesse 169, 171, 718
ESERCIZIO PROVVISORIO degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-1901:
Legge n. 230 che lo approva a tutto luglio 1900 . » 445
Legge n. 248 che lo proroga al 31 dicembre 1900. » 448

ESITO delle cartucce avariate . . . . . *Pag.* 490
ESPLOSIVI della categoria 11ª. — Loro trasporto in base alla tariffa speciale n. 1 G. V. . . . . » 406
ESTENSIONE dell'uso della coreggiuola per pistola a tutti i corpi e reparti dell'esercito . . . . . » 54
Idem di servizi nelle stazioni ferroviarie di S. Frediano a Settimo, Ferrania, Vignale-Riotorto, Musocco e Valle di Pompei » 534

F

FACILITAZIONI di viaggio per gli inscritti di leva tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento . . . . . *Pag.* 372
FARSETTO di lana a maglia. — Adozione di un nuovo tipo . . » 143
FASCICOLI dei caricamenti dei materiali d'artiglieria 2*bis* e 4*bis* relativi alla fucina da campagna mod. 1844. — Loro pubblicazione . . . . . » 443
Idem di caricamento dei materiali d'artiglieria. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 450
FASCICOLO di aggiunte e varianti a talune istruzioni pratiche d'artiglieria per le specialità da campagna, a cavallo e da montagna. . . . . » 450
FERMATE FERROVIARIE. — Apertura e soppressione di alcune . . . . . » 6
Idem non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta . . . . . » 31, 564, 603
Idem di Campochiaro ed Albate Trecallo. — Servizio merci. . » 47
Idem. — Soppressione di quella di Castel Giubileo . . . . . » 534
Idem. — Apertura all'esercizio di quella di Barbariga. . . . . » 534
Idem. — Servizio merci in quella di Lerino . . . . . » 563
Idem di Caldè, di Pouzano Magra e di Civita-Lavinia. — Loro apertura all'esercizio. . . . . » 603
Idem di Scarlino e di Lisiera. — Loro apertura all'esercizio. . » 703

FRANCHIGIA POSTALE ad alcune autorità per il servizio del tiro a segno nazionale. . . . . *Pag.* 389
FREGI per gli uomini di truppa dei reggimenti granatieri . . . » 48
FREGIO per berretto e cifra reale per il personale dello squadrone carabinieri guardie del Re. . . . . » 517

G

GIUBBA DA CAMPAGNA per gli ufficiali. — Sua adozione. . *Pag.* 754
GUARDACOLOMBAIA AGGIUNTI. — Decreto ministeriale che fissa il trattamento loro dovuto . . . . . » 229

I

IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio . . *Pag.* 17
Idem. — R. Decreto n. 16 che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura . . . . . » 30
Idem. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto n. 141, che stabilisce le norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari . . . . . » 309
Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori e assistenti locali del genio . . . . . » 501
IMPOSTA ERARIALE sui prezzi di trasporto sulle ferrovie. — Suo aumento. . . . . » 334
INDIRIZZO della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva. . . . . » 695
INFERMERIA PRESIDIARIA di Treviso. — Sua dipendenza . » 400
INFORTUNI SUL LAVORO di operai dipendenti dall'amministrazione militare. — Comunicazioni da farsi alle autorità . . . . . » 754

INSCRITTI DI LEVA tanto residenti nel regno, quanto residenti all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento. — Facilitazioni di viaggio loro concesse . . . . *Pag.* 372
ISCRIZIONE a matricola della campagna 1867 . . . . . » 369
Idem a matricola del servizio che prestano le Regie truppe italiane nell'Estremo Oriente. . . . . » 489
ISPETTORATO di sanità militare. — Variante all'istruzione per la esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 relativo alla sua costituzione . . . . . » 692
ISTITUZIONE di una direzione di ospedale militare principale nel presidio di Venezia . . . . . » 10
Idem di un comando militare permanente di stazione a Parma ed a Messina . . . . . » 133
Idem di una croce per anzianità di servizio. — R. Decreto relativo ed istruzione per l'esecuzione del decreto stesso 639, 679
ISTRUZIONE di ginnastica militare. — Sua pubblicazione . . » 54
Idem sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento — Aggiunta » 56
Idem provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria. — Sua pubblicazione . . . . . » 61
Idem sui parchi telegrafici. — Sua pubblicazione. . . . . » 222
Idem per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti sul mare . . . . . » 230
Idem sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894):
Pubblicazione della 6ª serie di aggiunte e varianti » 392
Pubblicazione di aggiunte e varianti provvisorie . » 392
Idem sulle munizioni. — Pubblicazione della 7ª serie di aggiunte e varianti . . . . . » 404
Idem sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento per le truppe del genio. — Sua pubblicazione . . . . . » 452
Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio, disegnatori e assistenti locali del genio » 501
Idem per l'attuazione della legge 1° febbraio 1900, n. 26, relativa al passaggio dalla marina all'esercito di talune categorie di militari in congedo . . . . . » 506

ISTRUZIONE per l'applicazione dei R. Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili. — Varianti apportatevi . . . . . *Pag.* 523
Idem sul servizio dei portaferiti in guerra. — Sua pubblicazione » 536
Idem sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità. — Sua pubblicazione . . . . . » 537
Idem sui parchi ferrovieri. — Sua pubblicazione . . . . . » 543
Idem per il servizio del materiale d'artiglieria annessa al regolamento approvato con R. Decreto 9 aprile 1896. — Modificazione . . . . . » 581
Idem sulla divisa dei carabinieri reali. — Modificazione . . . » 612
Idem per l'esecuzione del R. Decreto 8 novembre 1900, n. 358, col quale venne istituita una croce per anzianità di servizio » 679
Idem sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Sua pubblicazione . . . . . » 686
Idem sulla pistola mod. 1874 per i carabinieri reali. — Sua pubblicazione . . . . . » 686
Idem sulla telegrafia elettrica, telefonia e sulla telegrafia ottica. — Sua pubblicazione . . . . . » 701
Idem sugli apparati foto-elettrici. — Sua pubblicazione . . . » 702
Idem sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito. — R. Decreto n. 408 che l'approva. . . . . » 734
ISTRUZIONI per l'arma del genio. — Aggiunte e varianti . . 13, 719
Idem per l'arma d'artiglieria. — Pubblicazioni di aggiunte e varianti 41, 61, 450
Idem per l'esecuzione delle norme di servizio per le direzioni e gli uffici autonomi del genio per la R. marina, contenute nei R. Decreti 2 dicembre 1897 e 21 dicembre 1899 . » 47
Idem pratiche d'artiglieria per le specialità da campagna, a cavallo e da montagna. — Pubblicazione di un fascicolo di aggiunte e varianti . . . . . » 450

L

LEGGE n. 461 riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari . . . . . *Pag.* 2
Idem n. 458 che apporta varianti e modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari . . . . . » 18
Idem n. 26 per il passaggio dalla R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo ed istruzione per l'attuazione della legge stessa 43, 506
Idem n. 267 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1880 » 439
Idem n. 230 che approva l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1900 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 . . . . . » 455
Idem n. 248 che proroga al 31 dicembre 1900 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 . . . . . » 448
LEVA sui nati nel 1880. — Legge n. 267 relativa . . . . » 439
LICENZIAMENTO DAL SERVIZIO dei militari di truppa che vengono collocati a riposo. . . . . » 405

M

MAGGIORI ASSEGNI per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente: R. Decreto che li stabilisce . . . . . *Pag.* 437
R. Decreto che apporta un aumento a quelli stabiliti per gli ufficiali . . . . . » 750
MANUFATTI. — Contrassegno dell'anno di fabbricazione . . » 4
MARCIA D'ORDINANZA pel R. esercito . . . . . » 307
MATERIE ESPLODENTI. — Circa il loro trasporto sulle ferrovie » 520
MEDAGLIA commemorativa italiana. — R. Decreto n. 3 che autorizza a fregiarsene gli aventi diritto al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano . . . . . » 23
MIGLIORAMENTI agli stivaletti per alpini e per artiglieri da montagna . . . . . » 62

MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità . . . . *Pag.* 133, 640

Idem. — Idoneità all'avanzamento e composizione delle commissioni d'avanzamento ai gradi di truppa . . . . » 221

Idem. — Decreto ministeriale che fissa il trattamento dovuto ai sottufficiali guarda-colombaia aggiunti . . . . . » 229

Idem. — Corso d'istruzione per gli aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie. . . . . » 404

Idem. — Licenziamento dal servizio di quelli che vengono collocati a riposo. . . . . » 405

Idem. — Piastrini di riconoscimento . . . . . » 429

Idem. — Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare . . . . . » 443

Idem. — Razione viveri loro spettanti a bordo delle Regie navi. » 454

Idem. — Relazioni di comando fra i graduati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. Decreto n. 418 del 16 novembre 1899 . . . . . » 544

MILITARI IN CONGEDO. — Legge n. 26 per il passaggio della R. marina al R. esercito di talune categorie, ed istruzione per l'attuazione della legge stessa 43, 506

Idem. — Dispensa dalle chiamate alle armi dei vivandieri ed altri operai in servizio nei corpi del R. esercito . . » 333

Idem. — Concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione . . 351, 352, 435

Idem. — Distintivi di grado per i richiamati appartenenti all'arma dei carabinieri reali . . . . . » 762

MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale di artiglieria e genio e suo estratto. — Aggiunte e varianti . . 3, 418

Idem del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879). — Aggiunte e varianti 28, 49, 367, 397, 415, 608, 635, 687, 709, 710

MODIFICAZIONE della tabella n. 4 annessa al R. Decreto 11 agosto 1897, n. 305, che stabilisce il servizio territoriale militare . . . . . » 9

Idem al R. Decreto in data 10 febbraio 1895 relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza e degli aiutanti di campo agli ufficiali generali. . . . . » 11

MODIFICAZIONE al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari . . . . . *Pag.* 51
Idem all'*Atto* 6 del 1896 concernente l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del regolamento sulle pensioni civili e militari . . . . . » 132
Idem alle briglie di bardatura a salma . . . . . » 144
Idem al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura 166, 409
Idem alla corba di giunchi per viveri ordinari da truppa . . » 167
Idem agli archetti reggi-copertura del carretto reggi-barella e conseguenti modificazioni all'*Atto* 48 del 1895 . . 389, 399
Idem alle carrette da battaglione . . . . . » 398
Idem delle taschette da biada ed adozione di un nuovo tipo di esse » 428
Idem di alcuni conti di costruzione di oggetti di corredo . . . » 609
Idem al R. Decreto 19 luglio 1899, n. 331, col quale venne istituita una commissione suprema mista per la difesa dello Stato. . . . . » 685
Idem alla rete per pane . . . . . » 753
MODIFICAZIONI alle norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la Regia marina . » 22
Idem al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito » 24
Idem al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria ed al regolamento di esercizi per la fanteria . . » 55
Idem al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali . . . . . » 57
Idem al regolamento per la scuola di guerra . . . . . » 368
Idem all'*Atto* 48 del 1895, per effetto della modificazione agli archetti reggi-barella . . . . . » 399
Idem alla circoscrizione territoriale pel servizio del genio. . 403, 442
Idem alla carretta di sanità ed ai relativi finimenti. . . . . » 423
Idem al R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determinava i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa . . . . . » 539
Idem all'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto . . » 541
Idem alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale. . . . . » 542
Idem ad alcuni utensili da cucina per truppa . . . . . » 553

MODIFICAZIONI al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. . . . . *Pag.* 559
Idem al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria . » 577
Idem all'istruzione annessa al regolamento predetto . . . . » 581
Idem all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali . . . . » 612
Idem all'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni. — R. Decreto relativo » 751
MOSCHETTO mod. 91 per truppe speciali. — Sua adozione . . » 6

N

NORME di servizio per le direzioni autonome e gli ufficî autonomi del genio per la R. marina:
R. Decreto che le modifica . . . . . *Pag.* 22
Istruzione per l'esecuzione delle norme predette. » 47
Idem per l'applicazione della legge 10 dicembre 1899, n. 431, per la campagna del 1867 nell'Agro Romano . . . . » 64
Idem per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare . . . . . » 137
Idem di servizio per il comando del corpo di stato maggiore. — Loro pubblicazione . . . . . » 166
Idem per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto che le stabilisce . . . . . » 309
Idem per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio . . . » 455
Idem che determinano i tipi di arme che le varie categorie di inscritti delle società di tiro a segno nazionale debbono adoperare nelle esercitazioni regolamentari di tiro . . . . . » 499
Idem per l'applicazione di talune disposizioni del regolamento sull'avanzamento, relative ai militari di truppa . . . » 600
Idem per il trasferimento degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze . . . . » 605
Idem per la domanda di speciali concessioni ferroviarie e lacuali » 637
Idem per stabilire i parafulmini negli edifici militari. — Loro pubblicazione . . . . . » 708

NOTE CARATTERISTICHE dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio. — Istruzione per la loro compilazione. . . . . *Pag.* 501

O

OPERAI dipendenti dall'amministrazione militare. — Comunicazioni da farsi alle autorità di infortuni sul lavoro . . *Pag.* 754
ORDINAMENTO organico della Colonia Eritrea — R. Decreto n. 48 che lo approva . . . . . » 65
ORDINE DEL GIORNO di Sua Maestà il Re all'esercito ed all'armata . . . . . » 487
ORDINE PER LE PRECEDENZE tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni . . . . . » 751
OSPEDALE MILITARE principale di Venezia. — R. Decreto che lo istituisce . . . . . » 10

P

PANTALONI di tela spinata (mod. 1896). — Stoffa occorrente per la loro costruzione . . . . . *Pag.* 132
PARAFULMINI negli edifici militari. — Pubblicazione delle norme per stabilirli . . . . . » 708
PASSAGGIO dalla R. marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo. — Legge 1° febbraio 1900, n. 26, ed istruzione per l'attuazione della legge stessa . . . 43, 506
PERSONALE D'ISTRUZIONE dei tribunali militari . . . . » 346
PETTINI speciali per carabinieri reali . . . . . » 498
PIASTRINI di riconoscimento per la truppa . . . . . » 429
PIAZZA di Bologna. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni la cinta fortificata e le adiacenti opere di pianura » 5
Idem di Ancona. — R. Decreto che la radia dal novero delle piazze forti . . . . . » 30

PIAZZA di Verona. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni il blockhaus di Porta Vittoria e lo spalto circostante . . . . . *Pag.* 305
Idem di Pastrengo. — R. Decreto che la radia dal novero delle piazze forti. . . . . » 493
Idem di Venezia. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni la batteria Penigo . . . . . » 732
POLSINI E SOLINI per gli allievi degli istituti militari. . . . » 599
PORTAMARMITTE di dimensioni ridotte. — Sua adozione. . » 553
PRECEDENZE tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni. — R. Decreto n. 445 portante modificazioni all'ordine di esse . . . . . » 751
PRELEVAMENTO del sale dai magazzini delle privative in caso di mobilitazione. — Prezzo da corrispondersi. , . . » 407
PRESIDIO di Venezia. — R. Decreto che vi istituisce una direzione di ospedale militare principale. . . . . » 10
PREZZI DI TRASPORTO SULLE FERROVIE. — Aumento dell'imposta erariale . . . . . » 334
Idem. — Loro arrotondamento . . . . . » 695
PRONTUARIO per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. — Pubblicazione della 3ª serie di aggiunte e varianti. . . » 223
Idem delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi. . . . » 449
PROPOSTE d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente. . . . . » 147
Idem di ricompense al valor civile . . . . . » 427
PUBBLICAZIONE della 4ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, coll'indice dell'annata 1899 . . . . . » 12
Idem di aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma d'artiglieria 41, 61, 450
Idem del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . » 46
Idem della nuova istruzione di ginnastica militare . . . . . » 51
Idem dell'istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria » 61
Idem delle norme di servizio per il comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 166
Idem, dell'istruzione sui parchi telegrafici . . . . . » 222

PUBBLICAZIONE della 3ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni . *Pag.* 223
Idem della 1ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1900. . . . . » 227
Idem della parte 1ª del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 228
Idem del regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari. . . . . » 346
Idem dell'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace . . . . . » 349
Idem della 6ª ed 8ª serie di aggiunte e varianti al volume: Caricamento del carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897) 367, 499
Idem della 6ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894). . . . . » 392
Idem di aggiunte e varianti provvisorie all'istruzione predetta . » 392
Idem della 7ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . . . . . » 404
Idem della 2ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1900. . . . . » 423
Idem delle tavole di disegni del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 430
Idem dei fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria 2*bis* e 4*bis* relativi alla fucina da campagna mod. 1844 . . . . » 443
Idem del prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi » 449
Idem dell'istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento per le truppe del genio » 452
Idem delle tavole di tiro del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima e del cannone da 15 ARC ret. a sfera e correzione da apportarvisi . . . . . » 490, 673
Idem delle tavole di tiro del mortaio da 24 AR ret . . . . . » 491
Idem del compendio di ippologia per uso del R. esercito . . . » 520
Idem delle tavole di tiro del mortaio da 15 AR ret. . . . . » 534
Idem dell'istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra. . . » 536
Idem dell'istruzione sul servizio degli infermieri e degli aiutanti di sanità . . . . . » 537

PUBBLICAZIONE dell'istruzione sui parchi ferrovieri . . . *Pag.* 543
Idem della 3ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1900. . . . . » 563
Idem delle tavole di tiro dell'obice da 15 GR ret. . . . . » 642
Idem dell'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 678
Idem dell'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali » 686
Idem dell'istruzione sulla pistola mod. 1874 per i carabinieri reali » 686
Idem delle tavole di tiro del cannone da 12 BR ret. . . . . » 692
Idem del volume 11° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sulla telegrafia elettrica, telefonia e sulla telegrafia ottica) . . . . . » 701
Idem del volume 13° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sugli apparati foto-elettrici) . . . . . » 702
Idem delle norme per stabilire i parafulmini negli edifici militari » 708
Idem dell'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace . . . » 714
Idem del compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale . . . . . » 752

Q

QUADRUPEDI DEI CORPI DI FANTERIA. — R. Decreto n. 37 che determina un assegno annuo pel loro rifornimento e norme consecutive. . . . . *Pag.* 225
Idem. — Modificazioni alle norme esecutive di cui sopra. . . » 602

R

RACCOLTA ufficiale delle leggi e dei decreti del regno. — Sua distribuzione gratuita . . . . . *Pag.* 330
Idem delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali. — Aggiunte arrecatevi 607, 717

RADIAZIONE dal novero delle fortificazioni della cinta fortificata e delle adiacenti opere di pianura della piazza di Bologna . . . . . *Pag.* 5
Idem dal novero delle piazze forti della piazza di Ancona . . » 30
Idem dal novero delle fortificazioni del blockhaus di Porta Vittoria della piazza di Verona e dello spalto circostante . . » 305
Idem dal novero delle fortificazioni della batteria Penigo nella piazza di Venezia . . . . . » 732
RAZIONE VIVERI pei militari di truppa a bordo delle R. navi . » 454
RAZIONI FORAGGIO e indennità cavalli per gli ufficiali trasferiti di corpo. — Loro conteggio. . . . . » 7
RAZZA al deposito allevamento cavalli di Persano. — Sua costituzione » 673
REGGIMENTO LANCIERI Vittorio Emanuele (10). — Sua denominazione . . . . . » 517
REGOLAMENTO per le corse militari ed i concorsi ippici. — Varianti » 12
Idem sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito. — R. Decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 24
Idem per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare. — Sua pubblicazione . . . » 46
Idem organico pel servizio dei tribunali militari. — R. Decreto n. 498 che lo modifica . . . . . » 51
Idem d'istruzione e di servizio interno per la fanteria } Modificazioni » 55
Idem di esercizi per la fanteria }
Idem sulle indennità eventuali. — Modificazioni . . . . . » 57
Idem sulle pensioni civili e militari. — Modificazioni all'*Atto* 6 del 1896 concernente l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 . . . . . » 132
Idem 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura. — Modificazioni 166, 409
Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie:
Pubblicazione di una nuova edizione della parte 1ª » 228
Pubblicazione delle tavole di disegni . . . . . » 430
Idem per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari. — Sua pubblicazione . . . . . » 346
Idem per la scuola di guerra. — Modificazioni. . . . . » 368
Idem di servizio in guerra, parte 1ª
Idem di esercizi per la fanteria } Aggiunte . . » 411
Idem di esercizi per la cavalleria, tomo II }

REGOLAMENTO per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Aggiunta . . . . . *Pag.* 552

Idem per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. — Modificazioni . . . . . » 559

Idem per il servizio del materiale d'artiglieria. — Modificazioni » 577

Idem sull'uniforme. — Varianti 642, 674, 708, 719

Idem per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare. — Aggiunte e varianti . . . . . » 691

Idem per l'acquisto ad economia dei generi occorrenti per le dotazioni dei viveri ordinari di riserva. — R. Decreto che lo approva. . . . . » 698

Idem d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali. — Aggiunta . . . . . » 707

Idem d'amministrazione e contabilità
Idem di disciplina militare
Idem pel servizio territoriale
} Varianti . . . . . » 708

RELAZIONI di comando fra i gradnati di truppa in servizio attivo e quelli in congedo di pari grado. — Disposizioni esecutive per l'attuazione del R. Decreto n. 418 del 16 novembre 1899 . . . . . » 544

REQUISITI da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa:

Modificazioni al R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 307, che determinava i requisiti stessi . . . . . » 539

Modificazioni all'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto predetto . . . . . » 541

RETE PER PANE. — Modificazione apportatavi . . . . . » 753

RICHIAMATI dal congedo appartenenti all'arma dei carabinieri reali. — Loro distintivi . . . . . » 752

RICOMPENSE al valor civile. — Proposte relative . . . . . » 427

RIDUZIONE in sottodirezione autonoma della direzione del genio di Piacenza . . . . . » 402

RISCONTRO istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532. — R. Decreto n. 323 che vi sottopone alcuni stabilimenti militari. . . . . » 524

S

SACCHETTO per cartucce da zaini d'artiglieria e genio . . *Pag.* 345
SACCO per vestiario e per biada, mod. 1900. — Sua adozione . » 395
Idem per viveri. — Sua adozione . . . . . » 396
SALE. — Prezzo da corrispondersi per il suo prelevamento dai magazzini delle privative in caso di mobilitazione . . . » 407
SCIARPA che appartenne al compianto Re Umberto I. — Dono fattone al 49° reggimento fanteria . . . . . » 496
SCUOLE DI EQUITAZIONE degli ufficiali delle armi a piedi. — Bardature relative . . . . . » 6
SEDE dei depositi dei reggimenti fanteria Firenze *A* e Roma *F* » 46
Idem del deposito del reggimento fanteria Cuneo *M*. . . . . » 442
SERVITÙ MILITARI. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse alcune proprietà fondiarie adiacenti ad opere di fortificazione della piazza di Alessandria . . . . . » 1
Idem. — Legge n. 458 che apporta varianti e modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari. . . . » 18
Idem. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Ancona . . . . . » 30
Idem. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse alcuni tratti di terreno adiacenti ad opere di fortificazione nella piazza di Casale . . . . . » 60
Idem. — R. Decreto che determina le zone di esse intorno alla polveriera grande di Rivoli Veronese . . . . . » 135
Idem. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse un tratto di terreno antistante alla cinta magistrale della piazza di Verona . . . . . » 305
Idem. — R. Decreto che determina le zone di esse intorno ai magazzini per munizioni da guerra nelle piazze di Chieti, Campobasso e Foggia . . . . . » 329
Idem. — R. Decreto che determina le zone di esse intorno al magazzino per munizioni da guerra in Teramo . . . . » 343
Idem. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di S. Agata in Como . . . . . » 344

SERVITÙ MILITARI — R. Decreto che determina le zone di esse intorno al magazzino per munizioni da guerra in Lodi. *Pag.* 401
Idem. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti all'ex polveriera n. 1 della piazza di Alessandria . . . . . » 410
Idem. — R. Decreto che modifica le zone di esse intorno alla batteria Madonna degli Angeli, presso la rada di Vado. » 417
Idem. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo . . . . . » 493
Idem. — R. Decreto che determina le zone di esse intorno al polveriera di Vicenza . . . . . » 519
Idem. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti all'ex magazzino da polveri di Laveno. . . . . » 561
Idem. — R. Decreto che determina le zone di esse intorno alla polveriera della Rocchetta della piazza di Pesaro . . . » 562
Idem. — R. Decreto che determina le zone di esse intorno ai magazzini per munizioni da guerra del presidio di Solmona . . . . . » 705
Idem. — R. Decreto n. 401 che approva il testo unico delle leggi relative . . . . . » 721
Idem. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Penigo della piazza di Venezia . . . . . » 732
SERVIZIO di prima nomina dei sottotenenti di complemento . . » 369
Idem del tiro a segno nazionale. — Franchigia postale ad alcune autorità . . . . . » 389
Idem del genio. — Circoscrizione territoriale 403, 442
Idem che prestano le Regie truppe italiane nell' Estremo Oriente. — Sua inscrizione a matricola . . . . . » 489
Idem di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale. — Modificazioni alle disposizioni relative . . . . . » 542
Idem viveri per la truppa. . . . . » 674
SERVIZIO CUMULATIVO con le ferrovie di Reggio Emilia. . » 6
SERVIZIO MERCI alle fermate di Campochiaro ed Albate Trecallo, ed alla stazione di Maggianico. . . . . » 47
Idem nelle stazioni di Aquilonia, Vinzaglio Torrione, Montepagano Rosburgo e nella fermata di Lerino . . . . . » 563

SISTEMAZIONE degli ufficiali subalterni commissari. — Legge n. 461 relativa . . . . . *Pag.* 2
SOCCORSI alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi per istruzione 351, 352, 435
SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Distribuzione ad esse dei fucili modello 1891, con accessori. . . . » 435
Idem. — Cartucce da esercitazione e giberne per caricatori mod. '91 da distribuirsi ad esse . . . . . » 694
Idem. — Pubblicazione del compendio d'istruzioni militari . . » 752
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1900. — R. Decreto n. 38 che la stabilisce. . . . . » 52
SOMMINISTRAZIONI dei comuni alle truppe. . . . . » 706
SOPPRESSIONE di fermate ferroviarie . . . . . » 6
Idem della fermata ferroviaria di Castel Giubileo . . . . . » 534
SOSTITUZIONE di un membro della R. commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49 . . 29, 136, 306, 497, 697
SOTTODIREZIONE autonoma del genio di Messina. — Sua costituzione in direzione . . . . . » 402
SOTTOTENENTI di complemento. — Servizio di prima nomina. » 369
Idem di milizia territoriale. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina . . . . . » 542
SOTTUFFICIALI guarda-colombaia aggiunti. — Decreto ministeriale che fissa il trattamento loro dovuto . . . . . » 299
Idem aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare. — Esame preliminare . . . . . » 443
Idem. — Relazione a S. M. e R. Decreto 23 agosto 1900, n. 388, circa le condizioni per la loro ammissione al corso speciale della scuola militare . . . . . » 557
SPESE di leva . . . . . » 494
STABILIMENTI militari sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532 . . . » 524
STAZIONE dei carabinieri reali di Gabaleone. — Suo cambiamento di denominazione . . . . . » 406
STAZIONI FERROVIARIE. — Apertura all'esercizio di quella di Zuino . . . . . » 440
Idem. — Abilitazione al servizio merci a piccola velocità ordinaria di quella di Tuoro . . . . . » 440
Idem. — Apertura all'esercizio di quella di Sette Bagni . . . » 534

STAZIONI FERROVIARIE. — Estensione di servizi in quelle di S. Frediano a Settimo, Ferrania, Vignale-Riolorto, Mussocco e Valle di Pompei . . . . . *Pag.* 534
Idem. — Cambiamento di nome di quella di Capaccio . . . » 563
Idem. — Servizio merci in quelle di Aquilonia, Vinzaglio Torrione e Montepagano Rosburgo . . . . . » 563
Idem. — Cambiamento di nome di quella di Nardò Galatone . » 603
Idem. — Cambiamento di nome di quella di Piedimonte Etneo. » 703
STIPENDI ed assegni fissi del regio esercito. — R. Decreto che apporta modificazioni al relativo regolamento . . . . . » 24
STIVALETTI per alpini e per artiglieria da montagna . . . . . » 62
STOFFA occorrente per la costruzione dei pantaloni di tela spinata (mod. 1896) . . . . . » 132

T

TABELLA n. 4 annessa al R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395, che stabiliva il servizio militare territoriale. — R. Decreto n. 489 che la modifica . . . . . *Pag.* 9
TARIFFE da applicarsi ai trasporti militari di generi, materiali, veicoli e quadrupedi. . . . . » 548
TASCHETTA da biada. — Adozione di un nuovo tipo . . . . » 428
Idem per pulizia pei carabinieri reali. — Sua abolizione. . . » 498
TASSA di bollo. — Domande che ne sono esenti . . . . . » 444
TAVOLE DI DISEGNI del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Loro pubblicazione. . » 430
TAVOLE DI TIRO del cannone da 15 GRC ret. su affusto d'assedio, da difesa e da difesa per cannoniera minima o del cannone da 15 ARC ret. a sfera. — Loro pubblicazione. — Correzione da apportarvisi 490, 673
Idem del mortaio da 24 AR ret. — Loro pubblicazione . . . » 491
Idem del mortaio da 15 AR ret. — Loro pubblicazione . . . » 534
Idem dell'obice da 15 GR ret. — Loro pubblicazione. . . . » 642
Idem del cannone da 12 BR ret. — Loro pubblicazione . . . » 692
TESTO UNICO delle leggi sulle servitù militari. — R. Decreto n. 401 che lo approva . . . . . » 721

TIPI di arme che le varie categorie di inscritti delle società di tiro a segno nazionale debbono adoperare nelle esercitazioni regolamentari di tiro. — Norme relative. . . *Pag.* 499
TRASFERIMENTO dei cavalli dai depositi di allevamento ai corpi » 49
Idem degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio nel ruolo di quelli delle fortezze. — Norme relative. . . . . » 605
TRASPORTI militari extraferrovia. — Addebiti alle società ferroviarie assuntrici. — Spedizioni partenti da località non sedi di rappresentanti . . . . . » 451
Idem di materie esplodenti sulle ferrovie . . . . . » 520
Idem sulla linea Bari-Putignano . . . . . » 534
Idem dei generi, materiali, veicoli e quadrupedi. — Tariffe da applicarsi . . . . . » 548
Idem sulla ferrovia Bari-Locorotondo. . . . . » 607
Idem di materie esplodenti in destinazione a Roma . . . . » 703
TRASPORTO degli esplosivi della categoria 11ª in base alla tariffa speciale n. 1 G. V. . . . . » 406
TRIBUNALI MILITARI. — Personale d'istruzione . . . . . » 346
TRONCO FERROVIARIO Cantalupo del Sannio e Macchiagodena-Carpinone. — Sua apertura all'esercizio . . . . » 420
Idem Limone-Vievola. — Sua apertura all'esercizio . . . . » 603
TRUPPE DISTACCATE NELL'ESTREMO ORIENTE. — Loro amministrazione . . . . . » 433
Idem. — R. Decreto che stabilisce per esse maggiori assegni . » 437
Idem. — R. Decreto n. 432 che le dichiara sul piede di guerra. » 733
Idem. — R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti per gli ufficiali . . . . . » 750
TRUPPE SPECIALI. — Adozione del moschetto mod. 91 . . . » 6

U

UFFICIALI subalterni commissari. — Legge n. 461 riguardante la loro sistemazione. . . . . *Pag.* 2
Idem delle armi a piedi. — Bardature per le scuole di equitazione » 6
Idem trasferiti di corpo. — Conteggio delle razioni foraggio e della indennità cavalli. . . . . » 7

UFFICIALI d'ordinanza ed aiutanti di campo agli ufficiali generali. — R. Decreto che modifica l'altro in data 10 febbraio 1895, relativo alla loro assegnazione . . . . . *Pag.* 11

Idem di milizia territoriale. — Aggiunta alle disposizioni relative alla loro divisa . . . . . » 41

Idem del personale permanente dei distretti. — Modificazione alle disposizioni relative alla loro divisa. . . . . » 44

Idem. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare . . . . . » 137

Idem in servizio attivo permanente. — Proposte e commissioni di avanzamento . . . . . » 147

Idem. — R. Decreto n. 89 che stabilisce gli esami speciali da sostenersi dai tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio che aspirano alla promozione a scelta. — Norme relative. — Modificazioni delle norme stesse 169, 171, 718

Idem dell' arma dei carabinieri reali. — Disposizioni relative alla loro divisa. . . . . » 180

Idem. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento » 369

Idem. — R. Decreto che regola la nomina e determina il numero e le attribuzioni dei commissari militari per le ferrovie. » 446

Idem dello squadrone carabinieri guardie del Re. — Loro berretto » 521

Idem in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili. — Varianti all'istruzione per l'applicazione dei R. Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 . . » 523

Idem in servizio attivo permanente. — Divieto ad essi di essere sindaci di società commerciali, industriali, ecc. . . » 602

Idem delle armi di artiglieria e del genio. — Norme per il loro trasferimento nel ruolo di quelli delle fortezze. . . » 605

Idem. — R. Decreto n. 408, col quale è approvata l'istruzione sui consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito » 734

Idem distaccati nell'Estremo Oriente (Cina). — Aumento dei maggiori assegni per essi stabiliti . . . . . » 750

UFFICIALI DI SCRITTURA. — R. Decreto n. 16, che determina il loro numero e la divisione in classi . . . . . » 30

UTENSILI DA CUCINA PER TRUPPA. — Modificazioni ad alcuni di essi . . . . . » 553

V

VARIANTE nel numero delle taglie dei cappotti d'artiglieria . *Pag.* 412
VARIANTI al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici » 12
Idem all'istruzione per l'applicazione dei R. Decreti 12 novembre 1891 e 27 novembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili » 523
Idem al regolamento sull'uniforme 642, 674, 708, 719
Idem all'istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 luglio 1898 di costituzione dell'ispettorato di sanità militare . . » 692
Idem al regolamento d'amministrazione e contabilità, al regolamento di disciplina, ed al regolamento pel servizio territoriale . . . . . » 708
Idem all'*Atto* 101 del 1895 . . . . . » 719
VARIAZIONI per il trasferimento dei cavalli dai depositi di allevamento ai corpi. . . . . » 49
VIVANDIERI ed altri operai in servizio nei corpi del R. esercito. — Loro dispensa dalle chiamate alle armi. . . . . » 333

Z

ZAINI e relativi sacchetti per cartucce . . . . . *Pag.* 709

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera.